NOTE
Sopra il Trattato di Accomodamento
TRA
LA SANTA SEDE
e
LA REAL CORTE
DI NAPOLI.

Quamdiù neutra Potestatum in alienos limites insiliet, mutua concordia res Christiana amplificabitur. Marca de Concord. lib. 2. cap. 1. num. 4.
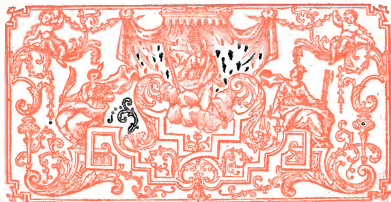
IN COLONIA MDCCXLIII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.
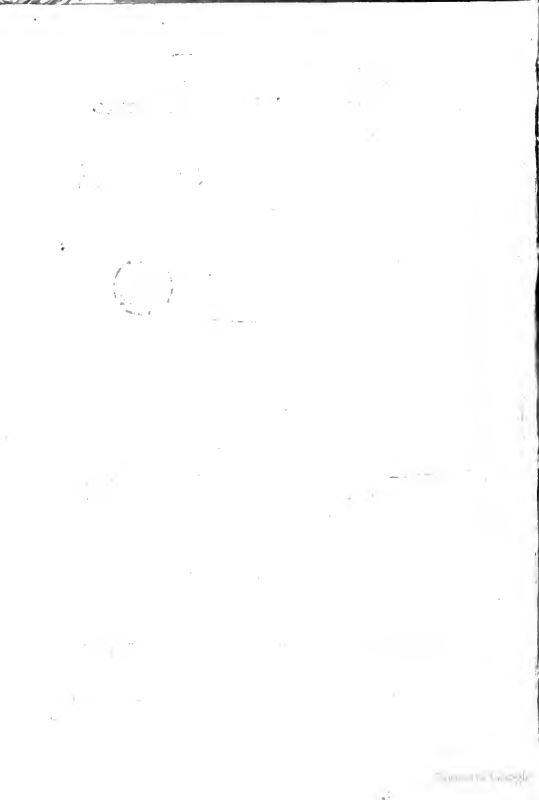
INDICE
DE' CAPITOLI DEL TRATTATO.

ARTICOLI SEGRETI
Tra la Corte di Roma, e quella del Re di Napoli.

APPENDICE
Alle Note del Trattato.

I N D I C E

Delle Materie più notabili.

A

del

Con,

Quan-

Mon.

F

For-

G

Gen.

I

du-

Or.

dima-

S

T

V

FINE DELL' INDICE DELLE MATERIE.

LO STAMPATORE

A chi vuol leggere.

UN *dotto Ecclesiastico, a cui mai sempre è stato a cuore l'onore, ed il vantaggio delle mie Stampe, mi significò non ha guari, essergli a caso capitato un Manoscritto intitolato:* Note sopra il Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede, e la Real Corte di Napoli: *e che ove io fossi in istato di darlo alla luce, ne avrei riscosso certamente e del credito, e del guadagno. Ora tuttochè io potessi in realtà fidarmi pienamente di tal giudizio; pensai nondimeno averne da altri ancora il parere, e restai assicurato di quanto dal medesimo mi veniva rappresentato, e che l'Opera ad altro non tendea, che a giustificare la equità, ed il bisogno di esso Trattato: a dichiarare i varj casi, ove gli Articoli concordati poteano aver luogo, ed ove nò: a facilitarne la osservanza; ed a risolvere con tutta indifferenza, e senza veruna parzialità i molti dubbj, che intorno alle materie concordate poteano nascere, colla testimonianza quasi sempre o di ordinanze, o di Scrittori de' più classici Napoletani: cose tutte proprissime, siccome è chiaro, a' nuovi, ed intrigati stabilimenti. Rimasi altresì a giudizio de' medesimi persuaso della utilità, anzi della necessità di simili Note; poichè non tutti coloro, che degli Articoli concordati esser debbono o i Ministri, o gli Esecutori, aver sempre possono alla mano o Libri da osservare, o Giureconsulti disappassionati da chiederne avviso ne' casi oscuri, che tratto tratto posson occorrere; e però che con le mentovate Note restava provveduto bastantemente a tali bisogni. Quanto allo stilo, con che l'opera è scritta, è parso pregio del libro, che egli sia tutto andante, e piano, senza affettazione. Così presi effettivamente di tale Opera l'impressione. Gli errori poi della Stampa, che spero non sieno per essere molti, o almeno molto considerabili, da che scansar non posso, che tutti si attribuiscano a me, ti prego di compatirli benignamente. Vivi felice.*

N O T E
Sopra il Trattato di Accomodamento
T R A
La Santa Sede, e la Real Corte di Napoli.

B E N E D I C T U S
Episcopus Servus Servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Proemio della Bolla di Confer. del Concordato.

,, Emores Apostolici illius moniti. In pace vocavit Nos
,, Deus; non enim est dissensionis Deus, sed pacis: Pa-
,, storalis nostræ sollicitudinis frequentes dirigimus curas
,, ad omnes occasiones, & causas tollendas, quibus con-
,, tentiones, & diffidia inter Dei Sacerdotes, & laicæ Po-
,, testatis Ministros ali, ac foveri solent; unde plurima,
,, & gravissima sæpenumero exoriri mala contingit in ani-
,, marum perniciem, & Ecclesiasticæ disciplinæ perturba-
,, tionem. Itaque lubenti animo amplectimur quæcumque à carissimis in
,, Christo Filiis Catholicæ Ecclesiæ Regibus, ac Principibus Nobis opportunè
,, suggeruntur ad stabiliendam, firmandamque in eorum Regnis, ac Provinciis
,, pacem, & tranquillitatem, qua Ecclesia Sancta, ejusque Populus in Domino
,, gaudeat, & lætetur.

,, Nupèr quidem nempè die secunda currentis mensis Junii ad sedandas,
,, componendasque Controversias inter Curias Ecclesiasticas, & Curias Sæcu-
,, lares, jam pridem exortas, quibus & Ordinariorum jurisdictio impediebatur,
,, & Ecclesiasticæ Disciplinæ frangebatur vigor, & populorum quies, & unio
,, perturbabatur, aliaque plura, & gravia oriebantur mala, & majora in diem
,, timeri poterant, quibus non mediocritèr Paternus animus noster, & pastoralis
,, commovebatur sollicitudo; quædam conventiones, capitula, & concordata ex
,, parte quidem, & nomine Sedis Apostolicæ à dilecto Filio nostro Sylvio S. R. E.
,, Presbytero Cardinali Tit. S. Priscæ Valente Gonzaga nuncupato; ex parte
,, verò, & nomine carissimi in Christo Filii nostri Caroli utriusque Siciliæ, &
,, Hierusalem Regis illustris, & Infantis Hispaniarum à dilecto pariter Filio
,, nostro Trojano Tit. S. Cæciliæ Cardinali de Aquaviva, tum etiam à Vene-
,, rabili Fratre Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, ejusdem Caroli Regis
,, Plenipotentiariis subscripta fuerunt, habito prius eorum diligenti, ac maturo
,, examine à nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus,
,, & Romanæ Curiæ Prælatis, necnon à præfatis Trojano Cardinali, & Cælesti-
,, no Archiepiscopo Thessalonicensi sub Prædecessore nostro rec. mem. (a) Cle-

a. Clemente XII. *Sotto il di cui Pontificato, oltre il Sig. Cardinale Acquaviva, e Monsig. Galliani Arcivescovo di Tessalonica, Regio Cappellano Maggiore, quali assistevano in nome della Real Corte: per parte della S. Sede trattavano i Signori Cardinali Annibale Albani, Corradini, Gentili Prodatario, e Spinelli Arcivescovo di Napoli: li Prelati erano Monf. Tria Vescovo di Larino, e Monf. Torregiani Segretario della Sagra Congregazione dell' Immunità, e questi assieme formavano una intera Congregazione.*

„ mente XII. & deinde etiam coram Nobis, qui etiam per Nosmetipsi, non
„ semel eà considerare, & expendere curavimus, & tamquam temporum condi-
„ tioni, rerumque statui congrua, & opportuna, ac necessaria ad optatam pa-
„ cem, & concordiam inter utrasque Curias, & Clerum, & Populum resti-
„ tuendam, firmandamque approbavimus. Horum autem tenor, qui sequitur,
„ videlicet:

TRATTATO

DI ACCOMODAMENTO

Tra la S. Sede, e la Real Corte di Napoli, conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarj della Santità di Nostro Sig. Papa BENEDETTO XIV. e della Maestà di CARLO Infante di Spagna, Re delle due Sicilie.

Prefazione.

PEr terminare le dispute, e controversie, che da più Secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi Capi tra le Curie laiche, ed (a) Ecclesiastiche, per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due (b) Potestà, la Santità di Nostro Sig. BENEDETTO XIV. e la Maestà di CARLO Infante di Spagna, Rè delle due Sicilie per mezzo de' loro Plenipotenziarj muniti delle necessarie facoltà, dopo diligentissimo esame, e matura deliberazione, nella quale per parte di Sua Santità si è inteso il parere di alcuni (c) Signori Cardinali sono convenuti ne' seguenti Capi, che doveranno da amendue le Parti per l'avvenire perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, col cominciarsene l'esecuzione in tutto ciò, che potrà subito, e senza dilazione pratticarsi, ed eseguirsi, dopo che questo presente Trattato sarà stato sottoscritto, e ratificato.

N O T E.

I. a. *Ecclesiastiche*. Le controversie, delle quali si parla, maggiormente insorsero nel Regno di Filippo II. Re delle Spagne, e Re di Napoli, a tempo, che governava nel Regno in qualità di Vice-Re il Duca di Alcalà sotto il Pontificato di S. Pio V. quale per avvertirne il Re inviò alla Maestà Sua il P. Vincenzo Giustiniani, Generale dell'Ordine de' Predicatori, poi Cardinale, chiamato il Cardinal Giustiniani, ed appresso inviò anche il Cardinale Alessandrino, suo Pronipote: E come cominciassero queste controversie, quanti, e quali fossero i di loro Capi, e per qual cagione promosse, e fomentate, ne favellano i nostri Scrittori, e molto il Chioccarelli ne' suoi Manuscritti Gurisdizional. *tom.* 14. ove della Legazione de' suddetti due Cardinali. Altre insorsero appresso in proposito dell'Immunità locale, allora appunto quando fù pubblicata da Gregorio XIV. la nota Bolla, che comincia: *Cum aliàs*. E di queste i nostri anche ne parlano, e tra essi lo stesso Chioccarelli in detto luogo, specialmente *tom.* 10. ove della libertà Ecclesiastica. Di tutte le suddette controversie molte coll'andar del tempo si sono composte col mezzo di varj trattati avuti tra le due Corti sotto diversi Pontificati, e molte altre sono rimaste pendenti, e le peggiori si vedono promosse da 30. anni in circa a questa parte.

II. b. *Potestà*. Santissimo fine certamente è questo, quale si è avuto da' nostri Sovrani, volendo in stabilire questo Trattato, che non solo si tolgano le discordie, ma anco le occasioni, che le possono promovere: dipende ora goderne il frutto dalla religiosa attenzione de' Superiori Ecclesiastici, e Secolari: giacchè non bastano le Leggi, che siano san-

sante, e discrete, se poi quelli, che ne sono esecutori non si contentano di quello si stabilisce, e che con strana intelligenza cercano intorbidarle: nel qual caso in cambio d'introdursi la buona armonia tra il Sacerdozio, e l'Impero, crescono le dissensioni col turbamento delle coscienze, e della pubblica quiete: Essi adunque sono quelli, i quali in adempimento delle premure de' nostri Sovrani devono adoperarsi, che se ne ottenga l'intento, camminando tra di loro con convenevole intelligenza, senza che ponga uno la falce nella messe altrui.

3. E non facendolo è certo parimente, che li Contraventori si fanno rei di grave delitto appresso il Mondo, e molto più appresso i proprj Sovrani, come violatori, e perturbatori delle loro sante intenzioni, con illaqueamento delle proprie coscienze: ed abusandosi i Magistrati laici della di loro autorità contro la disposizione del Concordato, col pregiudizio della giurisdizione Ecclesiastica, senza dubbio, che non possono liberarsi dalle censure riservate in diversi Concilj Generali, ed Ecumenici, specialmente in quello di Laterano sotto Alessandro III. *cap. non minùs*, *& cap. adversùs de Immun.* nel Sagro Concilio di Trento *Sess.22. de Reform. cap.*11. nella Bolla in Cœna Domini, *Can.*18. ed altrove: tanto più, che gli Ecclesiastici si soggettano a que' pesi, quali mai per lo passato hanno sopportato, col restringersi in tal forma le loro franchigie sul macinato, che restano quasi annientate, ridotte meno che al quarto di quelle, che godevano prima, come nel seguente Cap. I. ove si tratta dell' *Immunità Reale*.

4. c. *Cardinali*. Corradino, Gotti, Aldrovandi Pro-Datario, e Valenti Segretario di Stato; oltre i preaccennati Sig. Cardinal Acquaviva Ambasciatore del Re Cattolico, e Monsig. Galliani Arcivescovo di Tessalonica, Regio Cappellano Maggiore, Ministri di Sua Maestà.

CAPITOLO PRIMO.

IMMUNITA' REALE.

Introduzione.

Trovandosi la maggior parte delle Comunità del Regno esauste, ed impotenti a soddisfare sì a' pubblici pesi, come a' frutti de' debiti, che si trovano per bisogni pubblici dello Stato aver contratti per lo più con Monasterj di povere Monache, Capitoli, ed altri luoghi, e Comunità Ecclesiastiche; e dall'altra parte per la maniera, come ora si riscuotono le pubbliche imposizioni, cadendone la maggior parte del peso sopra la misera gente, necessitata in certi luoghi per un rubbio di macinato a pagare di gabella niente meno di quattro Ducati, ed in altri, dove si vive a testatico, un miserabile non ha che le sole braccia, colle quali dee mantenere se stesso, e tutta la sua povera famiglia, è talvolta costretto a pagare fino ad otto, e dieci Ducati l'anno: Quindi Sua Maestà per sollievo de' suoi più poveri Sudditi, e di que' luoghi Pii, e precisamente de' Monasterj di povere Monache, che per avere la maggior parte delle loro rendite in Censi attivi sopra le Comunità, si trovano ridotti in molta strettezza, ha determinato, mediante un general Catasto di tutti i beni del Regno fare una più giusta distribuzione de' pubblici pesi. Ma tutto ciò non ostante, dei beni del Regno trovandosi gran parte passata in manus mortuas, *senza che per essi si paghi un solo quattrino per li bisogni dello Stato, i soli beni posseduti da' laici non possono bastare pel sollievo desiderato de' poveri* (a) *e delle Comunità; perciò la Santità di Nostro Signore, attesa l'impotenza de' laici, ed avendo ugualmente a cuore il sollievo della più misera gente del detto Regno, e de' Luoghi Pii, che hanno crediti colle Comunità, aderendo alle istanze di Sua Maestà, è benignamente condiscesa, che per quello riguarda l'esenzione, e le franchigie degli Ecclesiastici del Regno di Napoli, si osservi per l'avvenire quanto vien disposto ne' seguenti* (b) *articoli.*

NOTE.

I. a. *E delle Comunità*. Quando sussista la necessità, che si esprime, è certo che *ad relevandas communes utilitates, vel necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per Ecclesias sunt conferenda*; come appunto si stabilisce nel riferito Concilio Lateranense sotto Alessandro III. *cap. non minus*, e *cap. adversus de Immunit.*

2. b. *Articoli*. Questo però non può pratticarsi di spontanea volontà degli Ecclesiastici; anzi nemmeno col consenso, ed i ordine dell' Ordinario del luogo; ma si richiede espressamente, *quod Romanus Pontifex prius consulatur*, conforme sta definito in detto *cap. adversus*, sotto il titolo preaccennato *de Immun.* ed altrove: quindi il Papa è quello, il quale sulle dette rappresentanze dell' indigenza de' laici ciò dispone, come appresso.

3. E per altro così fu pratticato da Leone X. a favore della Comunità di Firenze con suo Breve 18. Febbrajo 1516. da Pio IV. a favore del Ducato di Urbino con simile Indulto 13. Ottobre 1562. e tralasciando far parola di altro simile Indulto a favore del Ducato di Milano, dato dal medesimo Pontefice Pio IV. altro è stato accordato dalla S. M. di Clemente XII. per le Spagne con suo Breve de' 14. Novembre 1737.

ARTICOLO PRIMO.

NE' (a) *Catasti, i quali si debbon fare, o debbono* (b) *rinnovarsi per ordine Regio da tutte le Università del Regno, si comprenderanno, e si faranno descrivere tutti li beni di qualsivoglia* (c) *natura si sieno, posseduti dagli Ecclesiastici Secolari, e Regolari; al qual effetto* (d) *gli Ordinarj di ogni luogo sforzeranno i renitenti per le vie legali a farne le rivele, darne* (e) *le assegne, ed a tutt' altro, che sia per essere a ciò* (f) *necessario: Con dichiarazione però, che detto Catasto, e tutto ciò si faccia coll' assistenza degli* (g) *Ordinarj medesimi, de' deputati del* (h) *Clero, ed a spese unicamente* (i) *de' laici.*

NOTE.

I. a. *Catasti*. Catasto, o sia libro di apprezzo, non è altro, se non che un libro, in cui si notano tutte le persone, che compongono l' intero Corpo della Università del luogo, come sono i Cittadini, che vi abitano, o che abitano altrove, ed i Forastieri, che vi abitano, o che vi posseggono beni: come pure si notano tutti i beni, come sono stabili, censi, annue rendite, denajo di negozio, animali, e simili, che danno frutto, coll' apprezzo del valore delle persone, de' beni, loro rendite, industrie, ad effetto, che secondo più o meno qualcuno possiede, e secondo la qualità delle persone, Cittadini, o Forastieri, privilegiati in tutto, o in parte, si faccia la distribuzione de' pagamenti, e pesi universali, e come dicono *per æs, & libram*; *per æs*, cioè per quanto monta il debito dell' Università; e *per libram*, cioè per quante oncie, e libbre possiede ciascuno, che sia obbligato a contribuire in tutto, o in parte, come va spiegando Leonardo Ricci nella sua nota al *Cap. 5.* della Guida dell' Università di D. Lorenzo Cervellin. *n. 1.* e *n. 4.*

2. Per più chiara intelligenza stimo avvertire col medesimo Leonardo Ricci *d. cap. 5. n. 2. e segg.* come facendosi nel Catasto la distribuzione *per æs, & libram*, che chiamano, i nostri così lo spiegano: *æs, æris*, latino significa rame, metallo; propriamente danaro, e metaforicamente si prende per debito, come, *patrimonium consideratur deducto ære alieno*, cioè dedotto quello, che si deve ad altri, e meglio dicendosi dedottine

tine i pesi: o pure si prende per l'avere, e per la roba; onde diciamo: *qui non habet in ære, luat in corpore*: cioè, chi non ha danaro, o roba per soddisfare, si ponga a servire, o che si costringa nelle carceri.

3. *Libbra*: propriamente significa una sorta di peso composto di dodici oncie, come appunto era appresso i Romani, *quæ constabat ex duodecim partibus æqualibus, quas similiter uncias vocabant*: o pure la libbra *est instrumentum, quo res ponderantur duas habens lances, ex quarum depressione, vel elevatione justum rei pondus deprehenditur. Cic. 5. Tusculan. Galen. lib. 1. de Comp. Medic.*

4. Quindi comunque voglia prendersi un tal nome di libbra, si adatta al caso; E primo, perchè in questo libro ben si devono librare, e pesare le cose, affinchè la distribuzione de' pesi sia fatta con giustizia, e senza parzialità, avvertendo, che chi facesse il contrario pecca, ed è tenuto alla restituzione de' danni; Ed in secondo luogo, prendendosi la libbra per quella sorta di peso, che si compone di dodici oncie, viene essa considerata nel libro dell'Estimo, o sia Catasto del peso di settantadue oncie, valutandosi appresso di noi l'oncia a ragione di Ducati sei, e questi computati per dodici, che compongono la libbra, fanno la somma di Ducati settantadue.

5. Nel Catasto adunque, o sia libro di Estimo, o di apprezzo, che chiamano, si notano, come si è detto di sopra, le persone secondo l'età, industrie, abilità, ed arte: si scrive il valore de' beni, come sono stabili, censi, annue rendite, denajo di negozio, animali, e simili, che danno frutto; se ne deducono le spese, ed i pesi; e poi calcolato tutto il libro, si vede a quante oncie ascende; e valutandosi l'oncia, come per ragione di esempio, alla ragione di carlini tre di rendita per ciascuna oncia di Ducati sei di capitale, si fa la distribuzione secondo la qualità delle persone, cioè, se sono Cittadini abitanti, o nò, Forastieri abitanti, e possidenti, o abitanti solo, e non possidenti, o possidenti, e non abitanti, privilegiati in tutto, o in parte; poichè non tutti sono tenuti a contribuire in tutti i pesi, nè per tutti i beni ugualmente, ed altro, come nelle Istruzioni della Regia Camera de' 20. Settembre 1742.

6. b. *Rinnovarsi*. Sicchè ove non sono fatti devono formarsi i Catasti, e dove sono fatti si devono rinnovare per la mutazione delle persone, accrescimento, o mancanze de' beni, ed altro, che spesso suole accadere: Stantechè finora non si è vissuto sotto lo stesso regolamento: in alcuni luoghi si è vissuto a testatico con pagarsi tanto a testa da ogni capo di famiglia: in altri parte a testatico, e parte a gabella, o siano dazj sopra i viveri, in altri solamente a gabella, ed in altri parte a gabella, parte a testatico, e parte colle imposizioni sopra stabili, bestiami, ed industrie.

7. c. *natura*. Cioè stabili, semoventi, censi, canoni, arrendamenti, e simili beni temporali; ma non già quei, i quali per loro natura non sono tali, come tra gli altri sono le primizie, le oblazioni, decime, siano personali, prediali, o miste, e simili; perchè queste niente hanno di temporalità; di maniera chè *sub nomine bonorum, & jurium*, le decime non vengono comprese, e per venir comprese sotto qualunque disposizione, che sia, è necessario, che di esse si faccia special menzione. Fagnan. *in cap. ex literis, de jur. patronat. n. 7.* esaminando l'articolo, se il jus patronato *transeat cum universitate bonorum*; e checchè sù di ciò egli asserisca, rispetto alle decime, va dicendo: *Sed decimæ, & alia jura hujusmodi merè spiritualia, cum in nullo comunicent temporalibus, consequens est, ut nec eis annecti possint, nec cum universitate ipsorum transire valeant, etiamsi dicatur: vendo, vel dono villam cum omnibus juribus suis; quia spiritualia non sunt jura temporalia: quinimò etiamsi Episcopus diceret: dono tibi villam, & omnia jura, quæ illic habeo; non tamen intelligeretur donare* de-

decimas, *& alia merè spiritualia*; *quia hoc nomen universale* omnia *referri non debeat ad ea*, *quæ sunt penitùs alterius juris*, *vel naturæ*, *quàm ea*, *quæ principaliter donantur*, *prout est hoc casu*. *Certum est enim merè spiritualia esse prorsùs alterius juris*, *quàm temporalia*. *Quocircà si vult decimas donare*, *expressam de illis mentionem faciat*; *alioquin in generali donatione non includuntur*. *Ita* Inn. *hic n.* 1. *cum quo transeunt* Abb. antiq. *n.* 2. *ac* Hostien. *n.* 4. *vers. secùs in decimis*. Jo: Andr. *num.* 3. *eodem vers.* Butr. *n.* 6. *vers. sed non transit*, *& alii communiter*. E quindi è, che le decime, ed altro, non dovendosi accatastare, come sopra, vengono parimente eccettuati dal peso della contribuzione; come sulle note del seguente *artic.* 2. *n.* 12.

8. d. *Gl'Ordinarj*. Cioè tanto Vescovi, che Prelati Secolari, o Regolari, Ordinarj de' luoghi, benchè non siano Vescovi, come sono l'Abbate di Monte Casino, quello della Cava dell'Ordine Cassinense, il Priore di S. Stefano del Bosco Certosino, il Priore de' Domenicani della Bagnara, ed altri.

9. e. *Le assegne*: I Preti, ed i Frati saranno accorti in fare questi riveli de' loro beni, e darne le assegne; perchè servirà di regolamento per separare questi beni, che si possedono dalle Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici presentemente, da quelli, che si acquisteranno appresso per distinguere i pesi, a' quali restano sottoposti in avvenire: come anche perchè siccome occultando qualche corpo col tempo può contrastarsi, così può loro giovare per quella prova che fanno questi libri pubblici, come va dicendo Cervellin. in detta sua prattica, o sia guida delle Università, *cap.* 13. *n.* 26. *e* 27. ove Bald. nella *L.* 2. *vers. denuò quæro*, *C. de rescind. vendit.*

10. f. *Necessario*. Sicchè l'Ordinario del luogo è quello, il quale deve dare tutte le provvidenze necessarie per obbligare gli Ecclesiastici, tanto Secolari, che Regolari, non solo a dar le assegne de' loro beni, ma anche a tutto ciò, che sia necessario per lo stabilimento del Catasto, come espressamente si dice in questo articolo, ordinandosi, che per detto effetto *gli Ordinarj di ogni luogo sforzaranno gli Ecclesiastici Secolari*, *e Regolari renitenti a far le rivele*, *darne le assegne*, *ed a tutt' altro*, *che sia per essere a ciò necessario*, come sopra. E sentendosi, che ciò non ostante alcuni Tribunali laici si fanno lecito decidere le controversie, che nascono tra gli Ecclesiastici di ogni stato, e le Comunità laicali, obbligando li stessi Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi a i loro giudicati; si vede l'esorbitanza di una tale intrapresa; dimanierachè in cambio di vedere estinte le controversie, come si sperava, e per cui tanto si è travagliato per comporre le antiche, ora sono assai peggiori, che prima, colla depressione dell'autorità Ecclesiastica; si suppone però, che ciò provenga dalla mala intelligenza di qualche articolo, ma che rassettandosi le cose, si lasciaranno per il di loro proprio incamminamento, cioè a' Superiori Ecclesiastici ciò, che è di loro ingerenza, ed a' Tribunali laici quel che spetta alla loro incombenza, senza confusione delle giurisdizioni; ed in fatti si dice, che Sua Maestà non solo pensi, ma di più che vi vada dando provvedimento, come per altro è di ragione, una volta che gli Ecclesiastici si soggettano a que' pesi, che con tanto vantaggio delle Università sopportano, e che mai hanno sopportato, ridotte le loro franchigie sul macinato quasi a niente, come si è detto di sopra in queste note sulla Prefazione del Concordato *n.* 3.

11. g. *Ordinarj*. Si stabilisce adunque, che il Catasto debba farsi coll' assistenza degli Ordinarj medesimi.

12. h. *Clero*. Anzi si ordina, che vi debbano assistere parimente i deputati del Clero, cioè uno per il Clero Secolare, e l'altro per il Clero Regolare: E per altro questa è la prattica di tutte quelle parti, ove con Indulto Apostolico contribuiscono i beni degli Ecclesiastici; e ciò per la viva ragione, perchè trattan-

tandosi de' loro interessi, è ben dovere, che anche siano intesi in formarsi il Catasto, per liberarsi dalle frodi; e giovarà a' Secolari la vigilanza degl' uni, e degl' altri, cioè degl' Ordinarj, e deputati del Clero Secolare, e Regolare, che devono assistere; Essendochè in tal forma si toglieranno le oppressioni, e le Università verranno meglio regolate.

13. i. *De' laici*. Si formarà adunque il Catasto, dove non sia fatto, o si rinnoverà, dove sia fatto a spese solamente de' laici: dimanierachè in questo niente contribuiranno gli Ecclesiastici, e tanto più si gravaranno i laici, quanto si spenderà per formare, e stabilire il Catasto.

ARTICOLO SECONDO.

Fatto, che si sarà di mano in mano da ciascheduna Comunità il suo Catasto, al pubblici pesi, che sopra dei beni accatastati si pagheranno da' possessori laici, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici contribuiranno solamente (a) *per la metà di quello, che quei tali loro Beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; detratti bensì prima* (b) *tutti i pesi annessi a detti beni, che sono obbligati a soddisfare; ben inteso però, che tra questi pesi non sia mai compreso il mantenimento, ed alimento* (c) *delle Persone; la quale suddetta Contribuzione per li beni Ecclesiastici, come sopra, dovrà in ciascun luogo, ed Università del Regno cominciare dal giorno, che in esso luogo i laici in vigore del nuovo Catasto da farsi, o pure già fatto fino al giorno d' oggi, come si verifica di qualche luogo, cominceranno a pagare i pubblici pesi, senza che debba aspettarsi, che il suddetto nuovo Catasto sia terminato per tutto* (d) *il Regno. E considerando Sua Beatitudine, che vi sono moltissime fondazioni nel Regno suddetto, particolarmente de' Regolari fatte nel Secolo passato, e nel presente, di rendite assai considerabili, e tali, che compongono forse la maggior parte delle rendite degli Ecclesiastici, e che restando queste esenti, ed immuni, la detta Contribuzione per la facilità, che hanno di provare i loro titoli di prima erezione, la maggior parte del peso si rifonderebbe nelle prime erezioni fatte ne' Secoli antecedenti, per la prova, o deficiente, o assai difficile, per rintracciare la fondazione; come anco ne' più poveri luoghi Pii, e Persone Ecclesiastiche; nè si avrebbe il fine desiderato, che si è espresso di sopra, perchè anche i laici oppressi da gravi pesi sarebbero obbligati a contribuire molto più, ed oltre alle loro forze; perciò è anche condiscesa permettere, ed ordinare, che restino sottoposte alla divisata contribuzione anche tutte le fondazioni* (e) *di ogni sorte; detratti però sempre prima tutti i pesi, ed obblighi, come sopra. E la suddetta Contribuzione sopra i beni passati* in manus mortuas, *si pagherà solamente fino a tanto, che dureranno i presenti bisogni delle Università del Regno, e per quei soli pesi, che si trovano imposti fino al giorno* (f) *d' oggi, e non già per quei, che si potranno imporre* (g) *per l' avvenire.*

NOTE.

I. a. *Per la metà*. Cioè di quello, che pagano i possessori laici di quei tali loro beni, come per ragione di esempio, pagando un laico due carlini di colletta, che chiamano, per una casa, podere, o altro, le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, e Luoghi Pii Ecclesiastici pagheranno un carlino solo per una consimile casa, podere, o altro. Dico per una consimile, o sia tale casa, podere, o altro, per avvertire, che non basta verificarsi il genere de' beni, ma bisogna, che si verifichi in tutt' altro; poichè secondo la diversità di essi rispetto al luogo, rispetto alla qualità, al sito, ed altro, si regola il maggiore, o minore pagamento.

2. Avvertendo, che detto pagamento si de-

si deve fare nel luogo in cui si ritrovano situati, e posti i beni delle Comunità Ecclesiastiche, e Luoghi Pii Ecclesiastici, e non già nel luogo, ove sono le Comunità Ecclesiastiche, e luoghi Pii Ecclesiastici; come per ragione di esempio, se il Capitolo di Nola, o qualche Monastero, o altro luogo Pio Ecclesiastico di Nola possiede alcuni corpi di beni fuori del Territorio di essa Città, ivi deve contribuire, e non già in Nola: questa è stata la prattica rispetto ai beni de' laici. De Marin. nelle Decis. della Regia Cam. *tom.* 2. *dec.* 387. *per tot.* e così ordina osservarsi la Regia Camera nelle ultime sue Istruzioni de' 20. Settembre dell'anno 1742. tanto rispetto a' beni de' laici, che rispetto a' beni Ecclesiastici: cosicchè in tal caso per i beni Ecclesiastici, che si possedono da' luoghi Pii Ecclesiastici in altri luoghi, ove sono posti, gli Ecclesiastici per tali beni devono considerarsi come forastieri, e pagare la metà e. g. per un tal corpo, di quel che paga un forastiere laico per un simile corpo, che vi possiede, e non già la metà di quel che paga un Cittadino, per la regola generale, che si stabilisce con questo secondo Articolo, cioè, che li luoghi Pii Ecclesiastici devono pagare solamente per metà di quello, che per quei tali loro beni si pagarebbe, se si possedessero da' laici.

3. b. *Tutti i pesi.* La Regia Camera in dette sue Istruzioni de' 20. Settembre del suddetto anno 1742. *part.* 2. *n.* 15. dà il suo regolamento generale intorno alla deduzione de' pesi, che deve farsi nella liquidazione delle rendite in proposito del Catasto, e distinguendo dice: che i pesi altri sono naturali, ed altri accidentali: Per pesi naturali intende quelle spese, che sono necessarie per il mantenimento de' corpi, come per ragione di esempio: le Case hanno bisogno di riparazione, e rifazione, e vuole, che queste si deducano dalla rendita, e secondo il solito stabilisce dedursi il quarto, e poi tassarsi gli altri tre quarti netti, che restano: quanto agli altri beni, come Mulini, Trappeti, Centimoli, Valchiere, e simili corpi per le grandi spese, che hanno di bisogno per il loro mantenimento, ordina liquidarsi le spese, che si fanno per coacervazione di molti anni, e fissare poi quel che all' incirca possa bisognare ogni anno, e dedurlo dalla rendita, e tassare quel che resta netto.

4. Per pesi accidentali intende la Regia Camera in detto luogo *n.* 16. quelli, a' quali le robe sono soggette per volontà di coloro, che ne sono stati, o ne sono i possessori, o per stabilimenti da essi fatti, o per atti di ultima volontà, o per contratto, come sono tutti i pesi, e prestazioni, a' quali ha voluto il Testatore, o altro, che fosse stato il possessore, e Padrone, che il fondo, che lasciava a Tizio con titolo di Eredità, o di legato, o in altra maniera soggiacesse, ed oltre gli altri esempli; che si adducono in dette Istruzioni in proposito de' nostri Ecclesiastici, tali anco sono le spese necessarie per il mantenimento delle sagrestie, e simili; limosine, pane, vesti, doti, e simili; Messe piane, o cantate, offiziature, mortorj, e simili.

5. Quali pesi, cioè le spese per il mantenimento delle Sagrestie, sembra doversi calcolare nella maniera, che si è detto di sopra, rispetto ai molini, trappeti, centimoli, valchiere, e simili corpi, militando la stessa ragione, per essere anch'esse grandi, e che perciò sia necessario liquidarsi per coacervazione di molti anni, e fissare poi quelche all'incirca possa bisognare ogn'anno, computato uno per l' altro, e dedurlo dalle rendite di que' corpi, che fossero assegnati in loro benefizio.

6. Quanto alla limosina delle Messe, offiziature, mortorj, e simili, queste si devono tassare, e dedurre secondo la tassa de' Sinodi Diocesani, Provinciali, ed in mancanza de' Sinodi, secondo le costumanze de' luoghi, e delle Diocesi, quando non si trovano tassate da' benefattori, e fondatori; perchè in tal caso deve starsi allo stabilimento fatto da' medesimi, purchè sia ragionevole, e mai meno della solita tassa Sinodale, o costumanza

manza

manza de' luoghi, ed in altro caso, o non si ammetterebbe, o pure si suole ricorrere alla Sagra Congregazione del Concilio per la riduzione, e moderazione di questi pesi.

7. Nascendo poi controversia sopra questa detrazione de' pesi, i Vescovi, ed Ordinarj de'luoghi sono quelli, i quali devono darvi la dovuta provvidenza, osservate le Scritture, le disposizioni Sinodali, ed altro, e sentiti, ove sia di bisogno, i deputati delle Comunità, ed in grado di ricorso, o trattandosi delli stessi Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, i loro Superiori Ecclesiastici, come quei, a' quali viene data tale ingerenza rispetto a tutto ciò, che sia necessario per lo stabilimento del Catasto, come si dice nell' *art.* 1. di questo primo Capitolo, e si nota in esso al *n.* 9.

8. Quindi sarebbe grande assordo sentirsi, che altri Tribunali laici ponessero mano in queste controversie, e molto più sullo stabilimento delle limosine, o sia stipendio delle Messe, ancorchè lo facessero col motivo di ristringere la di loro tassa, o di altri simili divini offizj come eccessiva per soggettare alle imposizioni il di più, che mai avanzasse: posciachè non solo si sarebbe, contro la lettera del Concordato, in virtù del quale queste provvidenze si riservano espressamente a' Superiori Ecclesiastici, come sopra; ma di più i Tribunali laici, verrebbero così a fare ciò che non conviene, ed a porre le mani nel sagro, non potendosi contrastare, che sia questa materia puramente Ecclesiastica, e per conseguenza di privativa ingerenza de' Superiori Ecclesiastici. Fragos. *de Regim. Reip. par.* 2. *lib.* 4. *disp.* 10. §. 5. Mart. *de Jurisdict. par.* 2. *cap.* 1. Cirin. *de Jurisdict. cap.* 1. e specialmente ove si tratta di cause passive degli Ecclesiastici, per il ben noto testo *Cap. Si quis, de for. compet.* Oltre che, quando una tale Tassa laicale fosse meno di quello, che dispongono i fedeli, o pure della Tassa della Diocesi, che si ritrova stabilita in Sinodo, o in altra maniera dall' Ordinario, come si è detto sulle note di questo *art.* 2. *num.* 6. trattandosi di una oblazione, la quale volgarmente si chiama limosina, ed abusivamente stipendio, ognuno vede, che merita tutta la convenienza, che la mente de' fedeli rimanga interamente adempita, e che godano l' intero frutto di quel proprio, che offeriscono in questo Sagrifizio incruento, figurato ne' sanguinolenti sagrifizj del vecchio Testamento, de' quali si parla nel Levitico *cap.* 7. ed altrove; e li Sacerdoti, che offeriscono ricevano il di loro sostentamento ben dovutogli, come dall' Apostolo ai Corintj 1. *cap.* 9. 13. & 14.

9. c. *Delle persone*. Non si eccettuano però dalla contribuzione que' beni, i quali riguardano l'alimento, e mantenimento delle persone, come accade nelle fondazioni, per ragione di esempio, de' Monasterj, e simili luoghi Pii, che si stabiliscono coll' assegnamento dei beni per il mantenimento, ed alimento delle persone.

10. d. *Il Regno*. L' ordine di farsi il Catasto è generale: dimanierachè non vi è Città, Terra, o luogo, che non debba farlo; ma non da per tutto si comincerà a contribuire dalle Comunità Ecclesiastiche, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici nel medesimo tempo; ma bensì secondo si anderanno terminando i Catasti, dove non siano fatti, o che si debbano rinnovare, e dal giorno propriamente, che cominceranno i laici a pagare *juxta Catastum*, non ostante che non sia stato fatto da per tutto il Regno.

11. e. *Di ogni sorte*. Il Manso fu sempre privilegiato, tanto dalle leggi civili, quanto dalle leggi Canoniche, e fu considerato a guisa de' beni, i quali *debentur Ecclesiis titulo spirituali, & divino*, come nel *Can. secundum*. 23. *q.* 8. ove la Gloss. *verb. Manso* allega altri Sagri Canoni, e leggi civili, ed ivi il Manso si appella *dos Ecclesiæ*: dimanierachè questi beni di fondazioni, che chiamano il Manso delle Chiese, in qualunque occorrenza, sempre sono stati eccettuati dalle contribuzioni: con questo Concordato

però vengono sottoposti non solo per i motivi, che in questo articolo si adducono, ma forse anche perchè la contribuzione rispetto a questi beni amortizzati fino al giorno del Concordato non è perpetua, ma temporanea, e solo per metà de' pesi ordinarj, e non altri, come appresso: e si fa special menzione di questi beni delle fondazioni, che si obbligano alla contribuzione, perchè altrimente non verrebbero compresi per la nota regola, *quod generalis dispositio non comprehendit ea, quae sunt in specie prohibita.* Gravet. *conf.* 109. *n.* 6. Barbos. *axiom.* 106. *sub n.* 8. nè può dubitarsi, che il Manso delle Chiese, o siano i beni delle loro fondazioni vengono eccettuati da qualunque peso temporale, e de' laici, e proibita qualunque esazione sopra de' medesimi beni, tanto per disposizione civile, quanto per disposizione Canonica; perchè apertamente se ne parla nell'allegato *Can. secundum.* 23. *q.* 8.

12. Quindi tralasciando altre ragioni, restano eccettuate da questa contribuzione le oblazioni, le decime di qualunque specie, e simili; posciachè soggettando il Papa il Manso, o siano beni delle fondazioni alla contribuzione, e non facendo parola delle oblazioni, decime, e simili; come che e gl'uni, e gli altri si esimono sotto la stessa disposizione di dritto Civile, e Canonico da qualunque peso laicale, come nel riferito Can. *secundum.* 23. *q.* 8. soggettando alla contribuzione i beni delle fondazioni, e non parlando delle decime, oblazioni, e simili, è certo, che quelli solamente ha inteso obbligare, cioè il Manso, o siano beni delle fondazioni: e che se avesse voluto soggettare a questo peso e gl'uni, e gl'altri, conforme espressamente lo dichiara rispetto ai beni delle fondazioni, lo dichiararebbe anco rispetto agl'altri, e non avendolo fatto non può dubitarsi di aver voluto lasciare le decime, le oblazioni, ed altro col privilegio, ed esenzione, che prima godevano. *l. Unica*, §. *Sin autem. Cod. de cadue. tollen.* ove si dice, *quod si lex voluisset, expressisset*, *l. si servus*, §. *Praetor ait*, *vers. non dixit*, *ff. de acquiren. haeredit. Cap. ad Audientiam.* 12. *de Decim.* e nel caso, se la Santità Sua avesse voluto, avrebbe potuto esprimerlo con poche parole, come ha fatto in spiegare tante altre particolarità, come si vede nel decorso di tutto questo intero capitolo. *Et lex id noluisse praesumitur, cum facilè id exprimere potuisset, nec expressit.* Menoch. *conf.* 30. *n.* 8. Tanto più che non abbiamo motivo da presumerlo, *& quod lex non dicit, non est ab homine praesumendum. l. dissentientis. Cod. de repud.* Surd. *conf.* 219. *n.* 21. presso Barbos. *axiom.* 136. *n.* 5. *e segg.* Oltrechè non dovendosi le decime, le oblazioni, ed altro accatastare, come si è notato di sopra in questo 1. *cap. art.* 1. *n.* 7. per conseguenza nemmeno si devono soggettare alla contribuzione.

13. h. *Di oggi.* Per capire, e vedere quali sono questi pesi, che si ritrovano imposti *fino al giorno di oggi*, a' quali solamente vengono obbligati i beni delle Comunità Ecclesiastiche, benefizj, e luoghi Pii Ecclesiastici, stimo necessario premettere, come i pesi delle Università, altri sono ordinarj, ed altri sono i pesi straordinarj: i pesi ordinarj oggi in Regno sono quelli, che provengono dalle quattordici imposizioni fatte da' nostri Serenissimi Re in varj tempi, in diverse occasioni, e per diverse cause, cioè per sostenimento della Monarchia, o per mantenere la tranquillità del Regno dalle invasioni, o in segno del supremo dominio, o per altre cause simili: le quali nel 1648. furono confusamente ridotte alla somma di Ducati quattro, ed un tarì a fuoco, che si deve alla Regia Camera, e queste sono le *funzioni fiscali*, che chiamano volgarmente, e vogliono, che sia peso reale, come appresso.

14. I pesi straordinarj sono quelli, che s'impongono dalle Università secondo i varj bisogni, e loro diverse occorrenze, e questi non hanno certa, nè determinata, e continuata osservanza, ma s'impongono secondo variano le occorrenze, ed i bisogni: quindi è, che

i pesi

i pesi straordinarj si appellano pesi comunitativi, che riguardano i bisogni delle Comunità, e si dicono pesi pubblici, perchè riguardano il bisogno pubblico delle Comunità particolari, a differenza de' pesi ordinarj, i quali propriamente chiamano pesi pubblici, e tributi Regj, come quei, che si sopportano per il bene universale, e pubblico di tutto il Regno, contribuendosi in benefizio della Cassa Reale, che si conserva presso la Regia Camera.

15. Questi pesi, che si sopportano dalle Comunità, tanto ordinarj, che straordinarj, si distribuiscono in tre maniere. Primo sopra le persone, e riguardano solo la persona, come è il peso della testa, o sia il testatico, che chiamano, ed altri simili, e però si dice peso personale; secondo sopra i beni, e riguardano solo le robe, e questi si chiamano pesi reali, ed anche patrimoniali, che per ragione del patrimonio, cioè secondo possiedono i particolari, contribuiscono ai pesi patrimoniali, detti anche pesi reali: interzo luogo si distribuiscono sopra la roba, e le persone, e s' impongono alle persone per ragione del patrimonio, o beni, che possiedono, *& sic imponuntur personis pro rebus, sive juxtà activitatem personalem, & divitias rerum, quas tenent*, e si appellano pesi misti, come tutto ciò, ed altro nota Leonard. Ricc. nella Guida delle Università di D. Lorenzo Cervellin. *cap.* 12. *n.* 1. *e segg.*

16. Premesso in fatti quanto si è detto di sopra; venendo ora a parlare della contribuzione, che devono fare i beni delle Comunità Ecclesiastiche, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici; ordinandosi nel principio del seguente art. 3. che *alla contribuzione come sopra stabilita resteranno soggetti li beni posseduti da tutte le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici*; sembra doversi dire, che la detta contribuzione non debba farsi per altri pesi, che per i pesi ordinarj, de' quali si è parlato nelle note di questo articolo 2. al *n.* 13. per la ragione tra le altre, che il peso, che s' impone a questi beni Ecclesiastici sia peso reale; una volta che apertamente si vuole, che alla detta contribuzione *resteranno soggetti li suddetti beni*, come sopra; mentre per quel che si nota nell' allegaz. 76. presso il Regen. de Marin. *n.* 17. *Substantia muneris realis consistit in obligatione imposita rei*, come nel caso; *sicut personalis in obligatione imposita personæ pro rebus: unde benè dicit Franc. de Claperiis, in Cent. Caus. Fisc. caus.* 42. *q.* 1. *n.* 32. *Quod munus licèt personale sit, ordinarium, perpetuum, & uniforme, non sequitur ex hoc, quod sit munus reale, cum obligatio sit personalis imposita pro rebus: & idem expressè docet in puncto quæstionis nostræ* Ruin. *cons.* 117. *n.* 9. *vol.* 4. ed i pesi ordinarj, de' quali si parla, come si è detto, e dirà appresso, sono anch' essi pesi reali.

17. Come pure dicendosi in questo art. 2. che la contribuzione doverà farsi sopra detti beni *per la metà solamente, che quei tali loro beni pagherebbero se si possedessero da' laici, e che si pagherà solamente sino a tanto che dureranno i presenti bisogni, e per que' soli pesi, che si ritrovano imposti, e non già per quei che si potranno imporre per l' avvenire*; i pesi ordinarj, sono quelli, i quali si ritrovano imposti, e quanto agli altri, cioè quanto ai pesi straordinarj, non può dirsi che siano pesi imposti, ma sono pesi, che s' impongono secondo le occorrenze, ed indigenze delle Università, e questi non si chiamano pesi ordinarj, ma pesi straordinarj, e Comunitativi, e s' impongono alle persone, o alle persone a riguardo de' loro beni, come per ragione di esempio sono le spese, che si fanno per soddisfare i creditori Istrumentarj, le mercedi dei Ministri, Uffiziali, Corrieri, Accomodamento di strade, e fontane, festività de' Santi, orologio, Medici, e simili.

18. In oltre quì si tratta di Concordato restrittivo dell' Immunità Reale, quale godono i Sagri Templi per ogni dritto, e che si è loro conservata religiosamente fino al presente; che perciò non sembra, che sotto questa disposizione possono comprendersi tutti i pesi ordina-

rj, e ſtraordinarj, ma quei ſolo, che ſono meno reſtrittivi di queſta Immunità, come appunto ſono i peſi ordinarj. *Cap. odia. de regul. jur. in 6.* e quando i noſtri piiſſimi Sovrani aveſſero voluto diverſamente, cioè obbligare, e ſoggettare i detti beni a tutti i peſi ordinarj, e ſtraordinarj, lo averebbero ſenza dubbio dichiarato, come ſuol dirſi, *literis cubitalibus. l. unic.* §. *Sin autem. Cod. de cadue. tollen.* Ove ſi dice, *quod ſi voluiſſet, expreſſiſſet. l. Si ſervus.* §. *Prætor ait. verſ. non dixit. ff. de acquir. hæred. Cap. ad Audientiam.* 12. *de Decim.*

19. E non avendolo ſpiegato; ed avendolo potuto facilmente ſpiegare, conforme in queſto Concordato ſi ſono ſpiegate molte altre minuzie, deve preſumerſi di non aver voluto farlo, per la regola generale, *quod lex id noluiſſe præſumitur, cum facilè id exprimere potuiſſet, neque expreſſit.* Menoch. *conſ.* 30. *n.* 8. *Armentar. in proem. addit. ad recopil. leg. Navarr. n.* 150. *Et quod lex non dicit, non eſt ab homine præſumendum. l. diſſentientes. C. de repudian. Cap. illa. ne ſed. vacan.* appreſſo Barboſ. *axiom.* 136. *n.* 5. *e ſegg.* tanto più perchè li peſi ſtraordinarj ſono peſi perſonali, o miſti, ed hanno diverſa iſpezione da' peſi ordinarj, che ſi pagano al real Patrimonio, e la Santa Sede non ſuole obbligare i beni Eccleſiaſtici a queſti peſi, ſe non in certi caſi aſſai particolari, come ſi nota appreſſo in parlarſi dell' *art.* 6. di queſto medeſimo *cap.* 1.

20. Dimanierachè con queſta nuova diſpoſizione non ſi è fatto altro, che moderarſi l' oſtacolo, quale ſi è fatto per lo paſſato in nome della S. Sede intorno a queſto peſo, ed ordinare in parte la prattica di quelche in altri tempi fu preteſo da' noſtri Sereniſſimi Re, cioè che queſto peſo ordinario, foſſe peſo reale, e che paſſando i beni alle Chieſe, ed Eccleſiaſtici, doveſſero paſſare colla ſteſſa ipoteca a favore della Regia Camera; la quale pretenſione, perchè mai fino al preſente fu poſta in prattica, volendo Roma, che queſto foſſe peſo perſonale, non già peſo reale, come appreſſo de' noſtri Scrittori. Quindi preſentemente ſi ſtabiliſce, che queſto peſo ordinario ſia peſo reale nella ſeguente maniera, cioè che i beni acquiſtati fino al dì del Trattato debbano pagare per metà di quello, che pagano i laici per tali beni, e per quanto dureranno i preſenti biſogni delle Comunità, come ſopra: Che i beni di nuovo acquiſto debbano reſtare perpetuamente ſottopoſti a tutti li tributi Regj, e pubblici peſi, che ſi pagano, e ſi pagheranno dai laici, come all' *art.* 5. di queſto *cap.* 1. Così pure riſpetto ai beni patrimoniali delli Eccleſiaſtici particolari, a riſerva del Patrimonio ſagro, come nel ſeguente *art.* 6. del medeſimo *cap.* 1.

21. Del reſto queſta, e non altra è ſtata ſopra tale propoſito la pretenſione de' noſtri in queſta occaſione del Concordato, cioè, che ſi obbligaſſero i beni delle Chieſe, ed Eccleſiaſtici a qualche contribuzione, riſpetto a dette funzioni fiſcali, o ſiano peſi ordinarj, li quali ſi ſoddisfano *per focularia*, come oſſervo in una Scrittura di progetto della noſtra Corte, che in tale occaſione va in giro tra' curioſi, e che cercano reſtare informati delle coſe della propria Patria: mentre in eſſa primieramente ſi va provando, che i peſi, ai quali ſoggiacciono le Comunità del Regno, chiamati volgarmente *funzioni fiſcali*, foſſero peſi reali, e ſoggiungendo ſi conchiude, che: *Benchè ſia vero tutto ciò, non può beni negarſi, che nel Regno pe'l tempo, che è ſtato provincia, per cagioni, che non giovanò qui il riferire, ſi è tolerato, che i beni paſſati alle Chieſe non pagaſſero quei peſi, a' quali ſoggiacevano, mentre erano in mano de' laici. Da queſta connivenza, o ſia toleranza n' è derivato il graviſſimo diſordine, e ſconcerto, che trovaſi nel detto Regno. Per gl' Eccleſiaſtici, e luoghi Pii di ogni genere eceeſſivamente accreſciuti da due Secoli a queſta parte (giacchè dal tempo, in cui ſi tenne il S. Concilio di Trento, al giorno di oggi, ſi contano per lo meno quindici nuove Religioni, che prima non vi erano) quaſi la metà de' beni di tutto il Regno ſi trova paſſata* in manus mor-

mortuas. *Quindi quasi tutte le Comunità si trovano decotte, e fallite, non ostante, che i poveri laici si trovino aggravati da eccessivi, ed insoffribili Dazj, e Gabelle.*

22. *La necessità richiede, che a questo gravissimo disordine, prima, che finisca di rovinar lo Stato, si dia qualche opportuno provedimento. Questo altro non può essere, se non che il ridurre in osservanza quel che tra Onorio IV. e Carlo II. di Angiò fu concordato, cioè, che gli Ecclesiastici per li beni passati fino al giorno di oggi* in manus mortuas, *paghino quei pesi fiscali, o siano Camerali, a' quali soggiacevano, mentre si trovavano in mano de' laici. Ma come il determinare ora a quali pesi soggiacevano, quando dalle Chiese, e Conventi si sono acquistati, si rende assai difficile, perciò si stima convenevole, che si trovi qualche temperamento, con cui lasciandosi una discreta esenzione agli Ecclesiastici da' pesi pubblici, venga da' medesimi a contribuirsi qualche cosa per sollievo delle povere Comunità.*

23. *Questo temperamento per rispetto ai beni, che si possegono dalle Chiese, Conventi, &c. sarebbe, che si pagassero per lo meno tre quarti della buonatenenza, che per li medesimi beni si pagherebbe da' laici, e che pagasi anche da' Baroni per li beni Burgensatici, che posseggono ne' loro Feudi.*

24. Parlandosi de' beni degli Ecclesiastici particolari, si conchiude in detta Scrittura, come siegue: *In quanto poi alla esenzione de' Chierici, questa trovasi regolata da un altro articolo della suddetta concordia tra Onorio IV. e Carlo II. d' Angiò, che è il settimo della Prammat. 2. de Cleric. dove si stabilisce, che i Chierici* pro patrimonialibus de portionibus eis legitimè contingentibus, cum aliis in collectis, & aliis exactionibus quibuscumque communicare non teneantur. *Sicchè in vigore di tal Concordato non debbono godere esenzione per altri beni, utcumque ad essi pervenuti, che per li soli patrimoniali, e di questi* pro portionibus eis legitimè contingentibus: *che è quanto dire per la sola virile paterna, e più chiaramente per quella porzione de' beni paterni, che morendo il Padre ab intestato ad essi spetta: e questa è la presente prattica del Governo di Napoli, come da quei Regj Tribunali potran farsene venire più attestati ogni volta, che si desiderano.*

25. *I beni, che per legittima successione*, sive ex testamento, sive ab intestato *può acquistare un Chierico*, magis latè patent, *e di gran lunga, che la suddetta virile porzione de' beni patrimoniali; per lo che se la loro esentione si stendesse a tutti i beni di legittima successione, le franchigie degli Ecclesiastici in vece di moderarsi, come richiede il bisogno del Regno, si ampliarebbero in gravissimo pregiudizio delle povere Università.* Quindi apparisce, che già si ottiene con questo concordato quanto si propone in detto progetto, e più, e da mè si è notato sopra. *n.*20. e 21.

26. E dicendosi, che se li detti beni, e persone Ecclesiastiche, non sono tenute a contribuire in questi pesi straordinarj, e comunitativi in virtù del presente concordato, non può negarsi, che almeno siano tenuti, per altro ragionevole motivo, cioè per il comodo, che ne sentono, come abitanti, e membri dell' intero corpo delle Università, come in fatti si sottopongono in virtù della suddetta Istruzione della Regia Camera. Questa pretensione nemmeno può aver luogo per quel che si nota appresso in questo 1. *cap.* sull' *art.* 6. *n.* 5. *e segg.* E per ora basta dire, che i beni Ecclesiastici, e persone Ecclesiastiche sempre furono, sono state, e sono membri dell' intero corpo delle Università, ed in ogni tempo hanno goduto, e goderono di detto comodo, e mai fino al presente hanno contribuito in questi pesi, anzi nè mai fino a questo tempo è stata eccitata una tale pretensione, se non per certe cose particolari, e che al presente dura cosa sarebbe, se volessero tutto assieme secolarizzare i beni, e le persone, con obbligarli a tutti i pesi reali, personali, e misti, come si dirà in detto luogo.

27. g. *Per l' avvenire.* Ecco, che, come sopra dicevo nelle note di questo ar-

articolo *n.* 11. questa contribuzione, che si deve sopra i beni amortizzati, o siano acquistati fino al tempo della sottoscrizione di questo Concordato dalle Comunità Ecclesiastiche, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici, non è altrimente perpetua, ma peso temporaneo, cioè fino a tanto che dureranno i presenti bisogni delle Università.

28. Dimanierachè cessando i preaccennati bisogni, dovrà cessare anche la contribuzione, con dichiarazione, che siccome non è necessario, che sia terminato il Catasto da per tutto per cominciare le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici a contribuire, ma che basti, che sia terminato in qualsivoglia luogo, Terra, o Città, e che i laici comincino a pagare *juxtà Catastum*, come si è detto di sopra in queste note su questo *art.* 2. *n.* 10. così nemmeno è necessario, che cessino da per tutto il Regno i presenti bisogni delle Università, ma che basti, che cessino in qualsivoglia luogo, per dover cessare nel medesimo luogo la contribuzione: in forma tale, che cessando per ragione d'esempio li presenti bisogni delle Università di Salerno, di Gragnano, o di altro luogo, deve anche cessare la contribuzione di cui si parla in Salerno, in Gragnano, &c.

ARTICOLO TERZO.

(a) *Alla contribuzione, come sopra stabilita, resteranno soggetti i beni posseduti da tutte le Comunità* (b) *Ecclesiastiche* (c) *Chiese, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici di qualunque sorte* (d) *si sieno, di Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta, e loro* (e) *Commende, di Mense Episcopali, o Archiepiscopali, di Abbazie Concistoriali, e possedute da' Signori* (f) *Cardinali.* (g) *Esclusi solamente i beni di quei benefizj, che si assegneranno agli Ordinandi in patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare importerà detto* (h) *patrimonio: ed esclusi anche i beni delle* (i) *Parrocchie, de'* (l) *Seminarj, e degli* (m) *Ospedali. E come che gravandosi i beni più privilegiati delle Chiese, non è dovere, che a confronto di ciò goda nessun laico alcuna esenzione, la quale venga poi ad accrescere il peso degli Ecclesiastici; perciò il ripartimento de' pubblici pesi dovrà farsi a proporzione di tutti i beni di qualunque sorte, come si è detto di sopra, realmente posseduti da ogni laico, tanto Cittadino, quanto Forastiere, e de' beni burgensatici posseduti da' Baroni, e di tutti quelli, che sono, e saranno descritti nel Catasto di ciascheduna Comunità: laonde volendo il Sovrano esimere* (n) *per l'avvenire qualcuno da questa contribuzione, l'importo dell'esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degl'altri* (o) *Secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e luoghi Ecclesiastici.*

N O T E.

I. a. *Alla contribuzione.* Coll'articolo precedente sotto una generalità di parole si è detto, che le Comunità Ecclesiastiche, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici contribuiranno per metà di quello, che pagano i laici per quei tali beni, che loro possiedono: in questo articolo si vanno specificando maggiormente le Comunità Ecclesiastiche, Chiese, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici, i quali devono contribuire: come pure quei, che ne rimangono eccettuati.

2. b. *Ecclesiastiche.* Cioè Secolari, e Regolari. Secolari, come Capitoli di Catedrali, Capitoli di Collegiate, altri di Eddomadarj, di Cleri, e Preti, di Chiese recettizie, e simili. Regolari, come Monacali, ed ogni altra specie di Religiosi, capaci di questi acquisti, sì dell'uno, che dell'altro sesso.

3. Si spiegano queste Comunità, che siano Ecclesiastiche a differenza delle laicali, le quali non vengono comprese sotto questa disposizione. Quali poi siano

le

le Comunità di luoghi Pii laicali, se ne parlerà appresso nelle note di questo medesimo *art.* 3. in parlarsi de' luoghi Pii Ecclesiastici al *n.* 6.

4. c. *Chiese*. Cioè Catedrali, Collegiate, Matrici, Filiali, e qualsivoglia altra beneficiale, e non beneficiale, Cappelle, Oratorj, ed altri Patronati, e non Patronati, e venga sotto qualsivoglia nome, che sia.

5. d. *Si sieno*. Con questa generalità di parola si stabilisce, che si debba comprendere, oltre le suddette Comunità Ecclesiastiche, e Chiese, Cappelle, Oratorj di sopra spiegati, qualunque altro luogo Pio Ecclesiastico di qualunque specie; e tutti questi devono contribuire solamente per metà, a differenza degli altri luoghi Pii non Ecclesiastici, i quali devono contribuire a guisa de' laici, e trattarsi i loro beni, come beni de' laici, nella maniera però, che si nota appresso ne' proprj luoghi.

6. Luogo pio Ecclesiastico si appella quello appunto, il quale *constructus est auctoritate Ecclesiastica*; Così lo spiegano i nostri DD. Regnicoli, specialmente Capone nelle sue discettazioni forens. *tom.* 5. *discept.* 397. *n.* 19: ed ivi la Gloss. in *Clementin.* 2. *de Præben. verb. Ecclesia*, ed altri tanto dell'uno, che dell'altro foro. Card. De Luc. il quale nelle sue *Miscellan. disc.* 1. va distinguendo i luoghi Pii in due specie, ed al *n.* 34. così dice: *Alia dicuntur loca* [Pia] *Ecclesiastica, alia verò Pia tantùm: Ecclesiastica siquidèm sunt ea, quæ Ordinarii loci, seu alterius Ecclesiastici Superioris auctoritate formitèr erecta sunt, seu non consito de formali erectione, pleraque habent signa, quæ locum Ecclesiasticum constituunt: Pia verò sunt ea, quæ hanc erectionem, vel signa non habent, pro facti qualitate, & circumstantiis, ex quarum singulis id pendet; ideoque certam, ac determinatam regulam generalem non recipit.*

7. Non avendosi per le mani il Decreto di approvazione, o altro documento del Superiore Ecclesiastico intorno alla Erezione, o fondazione del luogo Pio Ecclesiastico, come spesso accade per la sua antichità, o per trascuraggine degli amministratori, molti sono i segni per distinguere, e conoscere quali sieno i luoghi Pii Ecclesiastici, e quali i luoghi Pii non Ecclesiastici; come tra gli altri l'osservanza, se furono trattati come luoghi Pii Ecclesiastici, o come luoghi Pii non Ecclesiastici, purchè l'osservanza sia antica, uniforme, e non contrastata; e parlando a sufficienza di questi segni Afflict. *nel Tratt. de Jur. Prothomis.* ed ivi i suoi Addent. Merlin. nella *controvers.* 75. e lo stesso Afflict. *decis.* 361. mi rimetto a quel che ne dicono i medesimi.

8. Il Card. De Luc. nel luogo di sopra citato, parlando della differenza tra i luoghi Pii Ecclesiastici, e non Ecclesiastici, perchè può molto giovare una tale avvertenza, per dar lume, tanto a quel che qui si dice, quanto a quel che si dirà appresso, nè trascrivo per ciò qui tutta distesa la sua autorità: *Magna verò differentia inter unam, & alteram speciem dignoscitur, tam ratione exemptionis à foro, ac oneribus, & legibus laicalibus, & respectivè à majori, vel minori Ordinarii loci, vel alterius Prælati superioritate, quam ratione prohibitionis alienationis, quæ de bonis Ecclesiasticis habetur, non autem de illis laicalium locorum, quæ licet ratione operum, quæ exercent, piorum nomen, seu titulum habeant, atque quandam Ecclesiasticam Imaginem, seu figuram faciant, ut sunt. c. g. infirmorum Hospitalia, mulierum Conservatoria, Sæcularium Congregationes, vel Confraternitates, cum similibus.* Ed ivi va il medesimo notando altri luoghi dove anche di ciò egli parla nel decorso della sua opera; e questo deve avvertirsi con molta maturità, e non prendere le parole preaccennate, come distruttive di quelche si parla, e che dovrà dirsi appresso.

9. e. *Commende*. Oltre de' suddetti luoghi Pii nominatamente si soggettano per metà delle suddette contribuzioni i beni de' Religiosi delle undici Congregazioni, di Gesuiti, di Cavalieri di Malta,

ta, e loro Commende, e si soggettano nominatamente, come quei, i quali godono molti privilegj, ed esenzioni, anche con titolo oneroso, come specialmente sono le undici Congregazioni Monacali di S. Benedetto, e che quando non se ne facesse special menzione non verrebbero compresi.

10. f. *Cardinali*. Anche questi beni di Mense Episcopali, Archiepiscopali, di Abbazie Concistoriali, e posseduti da' Signori Cardinali si esprimono per la ragione detta di sopra, cioè che essendo questi beni molto privilegiati, specialmente quei de' Signori Cardinali sotto qualunque altra espressione non verrebbero compresi.

11. g. *Esclusi solamente*. Di sopra si è parlato de' beni, che devono contribuire per metà, ora si va parlando di quei, che ne vengono tassativamente eccettuati, e sono.

12. h. *Patrimonio*. Si eccettuano adunque da detta contribuzione in primo luogo i beni di que' benefizj, che si assegnano agli Ordinandi per titolo di patrimonio sagro, per quella sola rata però, che secondo la tassa Sinodale, o Conciliare, possa importare il Patrimonio: Sicchè quanto al di più restano anch'essi soggetti a detto peso: avvertendosi, che sotto questo nome di beni di benefizj vengono cō presi tutti i beni Ecclesiastici sieno sotto qualunque titolo, come Badie, Cappellanie, Rettorie, Prepositure, Canonicati, servizj di Chiese, e simili, a titolo de' quali saranno promossi; come più diffusamente si parlerà appresso nelle note al *cap. 4. art. 1. n. 1. e segg.*

13. i. *Parrocchie*. In secondo luogo si eccettuano da detta contribuzione li beni delle Parrocchie, e sotto questo nome vengono comprese tutte quelle, che hanno cura d'anime, ancorchè Filiali, tanto Secolari, che Parrocchie de' Regolari; e ciò, o perchè povere, come sono regolarmente in Regno, o perchè i Parrochi possono meglio soccorrere a' bisogni de' loro poveri Parrocchiani.

14. l. *Seminarj*. Si eccettuano in terzo luogo i beni de' Seminarj, come quei, i quali *sunt introducta pro bona, & exemplari educatione, & eruditione Adolescentium, qui in eis recipiuntur, & pro bono publico quod respicit tàm Seculares, quàm Ecclesiasticos*. Come va dicendo Valenzuel. *tom. 1. cons. 22. n. 41.* Pietro Bollo *in Occonom. Canon. clas. 3. §. 8. pag. 530.* Petr. Gregor. *de Benef. cap. 20. n. 14. in fin.* il che ha luogo non solo a riguardo de' Seminarj Vescovili, de' quali parla il Sagro Concilio di Trento *Sess. 23. de Refor. cap. 18.* ma anche quanto a tutti gli altri Seminarj, e Collegj, che non sono Vescovili, militando sì per gl'uni, che per gl'altri la stessa ragione, tanto più che qui si parla generalmente senza restrizione, o limitazione alcuna; e trattandosi di una tal materia, ove l'Indulto Pontificio non distingue, nemmeno i suoi esecutori devono servirsi di altra distinzione, ma prenderlo in tutta la sua ampiezza, per la nota regola, *quod lex ubi non distinguit, nec nos distinguere debemus. l. non distinguemus. §. de recept. arbit. l. Praeses. ff. de offic. Praesid. l. 2. §. convenire, ff. de Judic. & lex generaliter loquens, generaliter est intelligenda. l. de pretio, ff. de publ. in rem act. l. in fraudem. §. ultim. ff. de testament. milit.* ed altrove presso Barbos. *axiom. 236. n. 1. & 2.*

15. m. *Ospedali*. In quarto luogo si eccettuano da detti pesi i beni, che si possiedono dagli Ospedali, quali sono di diverse specie, e per la generalità, con cui si esimono da detti pesi gli Ospedali, tutti, di qualunque specie sieno, devono godere questa esenzione; e come che la Gloss. *nel Can. secundum. 23. q. 8. verb. Xenones*, va spiegando la diversità di essi: quindi senza inoltrarmi in altro, mi contentarò di riportare le sue parole, e così ivi: *Xenodochium est locus venerabilis, ubi pauperes peregrini recipiuntur. Ptochotrophium est locus, ubi pauperes pascuntur. Gerontocomium est locus, ubi senes, & valetudinarii, & propter senectutem solam infirmi homines curantur. Orphanotrophium est locus venerabilis, in quo pueri parentibus orbati pascuntur. Brepho-*

pho-

photrophium est locus, in quo infantes pauperum aluntur.

16. n. *Per l'avvenire*. Sicchè quelli, i quali finora hanno goduto questa esenzione in virtù di qualche Reale Privilegio, la devono godere anche in appresso: chi poi siano questi privilegiati, ed in che maniera devono godere la loro esenzione, si va avvertendo in detta Istruzione della Regia Camera *par.* 1. *n.* 17. *e segg.*

17. o. *Secolari*. Quindi accordando S. M. per l'avvenire qualche esenzione, non pregiudica, perchè il suo importo dovrà ripartirsi sopra i Secolari, e mai sopra le Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici.

ARTICOLO QUARTO.

Tutti quei beni delle suddette Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici, che saranno sottoposti alla divisata contribuzione, dovranno egualmente pagarla, o che essi gli facciano a mano propria, o che gli diano in affitto, (a) *o colonia*. (b) *Il Colono benì per la sua porzione colonica dovrà soggiacere a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono tutti gli altri laici*.

N O T E.

1. a. O *Colonia*. Dovranno certamente le suddette Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici pagare la contribuzione sopra detti beni per metà di quello, che que' tali loro beni pagherebbero, se si possedessero da' laici; detratti bensì prima tutti i pesi, come si dice coll' *articolo* 1. di questo *cap.* 1. tanto se essi gli facciano a mano propria, quanto se gli diano in affitto, o colonia, nella maniera però, che si soggionge nella seguente nota; e non altrimente.

2. b. *Il Colono benì*. Tre sono le specie de' Coloni, e come dice Squillant. *de Privileg. Clericor. cap.* 8. *n.* 20. *& 21. Alii sunt partiarii, qui terras colunt pro rata fructuum: alii perpetui, ut sunt Emphyteutæ: alii sunt conductitii, qui ad tempus inserviunt, conducta mercede*. Sicchè quando le Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici fanno a mano propria i loro beni, servendosi de' Coloni conduttizj, che sono quelli della terza specie, devono contribuire per metà di quello, che pagheranno i laici per una tal vigna, per una tal massaria, per una tal pezza di terreno, o podere: dandosi poi in affitto, devono pagare anche per metà a proporzione dell' affitto; e così proporzionabilmente rispetto ai beni dati in enfiteusi a' coloni, che sono della seconda specie per quel Canone, ed annua risposta, che ne cicevono; quando poi si diano i beni a porzione a' Coloni della prima specie, cioè coll' obbligo di corrispondere per metà, per la terza parte, per la quarta parte del frutto, ne' generi, come grano, olio, &c. in questo caso la Comunità, Chiesa, o Luogo Pio Ecclesiastico dovrà pagare per metà di quelche pagarebbe un laico per quella porzione, che riceve, ed il Colono per la sua porzione dovrà pagare interamente, con dedursene però sempre i pesi, e le spese, e così anche si dice in detta Istruzione della Regia Camera de' 20. Settembre 1742. *port.* 1. *n.* 16.

ARTICOLO QUINTO.

Succedendo, che dal giorno di oggi in avvenire qualche Chiesa, Comunità, e luogo Ecclesiastico acquisti (a) *nuovi beni di qualunque natura* (b) *si sieno, dovranno detti beni restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi Regj, e pubblici pesi, che si pagano, e pagheranno* (d) *da' laici*.

N O T E.

1. a. *Nuovi beni*. Finora si è parlato della contribuzione sopra i beni amortizzati, cioè di quei, che si ritrovano acquistati dalle Chiese, Comunità, e luo-

C ghi

ghi Ecclesiastici fino al tempo del Concordato, e si è detto, che debba essere la detta contribuzione solamente per la metà di quello, che per quei tali loro beni si pagherebbe, se si possedessero dai laici; detratti però prima tutti i pesi: ora con quest' articolo si soggettano perpetuamente i beni di nuovo acquisto a tutti li tributi Regj, e pubblici pesi, che si pagano, e si pagheranno da' laici, come in esso, e nelle seguenti note.

2. b. *Si sieno*. In quella maniera però, che si è parlato di sopra nelle note sull' *art.* 1. di questo 1. *cap. n.* 7.

3. *Da' laici*. Cosicchè le Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici acquistando in avvenire altri beni di qualunque natura, come si è detto nella precedente nota, dovranno questi tali beni di nuovo acquisto rimanere perpetuamente soggetti, e sottoposti a tutti li tributi Regj, e pubblici pesi, che si pagano, e si pagheranno da' laici.

4. Ora occorre vedere quali sono que' tributi Regj, e pubblici pesi; che si pagano, e si pagheranno da' laici, a' quali dovranno restare perpetuamente sottoposti i beni di nuovo acquisto delle Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici: e nemmeno può dubitarsi, che questi non siano altri, se non quelli, che chiamano pesi ordinarj: cosicchè questi beni di nuovo acquisto non sono tenuti a contribuire, sennonchè a quelli pesi ordinarj, a' quali sono tenuti contribuire i beni antichi, ed amortizzati delle Comunità Ecclesiastiche, e luoghi Pii Ecclesiastici, acquistati fino al giorno del Trattato, con questa differenza, che li beni amortizzati devono contribuire solamente per metà, come si è notato di sopra sull' *art.* 2. *n.* 16. *e segg*: e li beni di nuovo acquisto devono contribuire per intero, come pagano, e pagheranno i laici per li loro beni, e ciò per le medesime ragioni, che ivi si adducono, militando anche rispetto a questi beni, come deve parimente aver luogo per tutti gli altri beni Ecclesiastici, siano di qualunque natura.

5. Quantunque rispetto a questi beni si dica, che restano perpetuamente sottoposti a tutti li tributi Regj, e pubblici pesi, che si pagano, e si pagheranno da i laici: e che la parola *tutti*, la quale in latino è lo stesso, che la dizione *omnis*, sia così universale, *quod nihil excludat*, per il testo della *l. Julianus*, *e l. Testatorem. in princ. ff. de legat.* 3. ed altrove; nientedimeno riflettendosi alle ragioni, che si allegano in parlarsi de' beni amortizzati fino al tempo del Concordato in detto *art.* 2. *n.* 16. *e segg.* non può diversamente considerarsi; e quanto a quel che si dice, che detti beni vengono obbligati a tutti i pesi, che si pagano, e si pagheranno da' laici, questi appunto sono i pesi pubblici, e tributi Regj, che si pagano da' laici sopra i loro beni, cioè i pesi ordinarj, i quali propriamente si dicono pesi pubblici, e tributi Regj, a differenza de' pesi delle particolari Comunità, li quali sono pubblici, in quanto riguardano il pubblico de' luoghi particolari, ma pesi pubblici propriamente sono i pesi, che si soddisfano all' Erario pubblico del Prencipe; e la parola *tutti* non può negarsi, che sia universale, e che corrisponda alla dizione *omnis*, la quale *nihil excludit*: ciò però è vero, quando da tutta l' intera disposizione *non colligatur voluntas restringendi*, come dice Bartol. nella *l. Generali*, §. *Uxori*, *ff. de vulgar.* Alessandr. *cons.* 167. *col.* 2. *vers.* 7. Gom. *Istitut. de Action.* §. *omnium*, *num.* 7. presso Cened. *post librum pract. & Canonic. quaest. singular.* 25. *n.* 2.

6. E dalla lettura del testo di questo *art.* 5. si vede, che questo, che s' impone sia peso puramente reale, e non già personale, o misto, dicendosi, che dovranno i beni, de' quali si parla, restare perpetuamente sottoposti a tutti li tributi Regj, e pubblici pesi; nel qual caso non potendosi negare, che questo sia puro peso reale, perchè s' impone *super bonis*, per quel che si è notato in detto *articol.* 2. *num.* 16. e che perciò la parola *tutti* non può stendersi

fuori

fuori della propria significazione, di cui si parla, che sono i beni Ecclesiastici, li possessori de' quali sono Ecclesiastici, *& dictio adjecta in generali obligatione bonorum, restringitur ad ea, quæ habilia sunt comprehendi, l. obligatio generalis. ff. de pignor.* Neusan. *tract. de pignor. memb.2. p. 1. n.* 40. siccome nemmeno la dizione *omnis comprehendit omnia, quando ex ea absurdum resultaret*, Cened. *d. singul.25. num.*4. E non pare ragionevole voler pretendere di obbligare i beni delle Chiese, anche a' pesi personali, o misti in benefizio delle Comunità particolari: e non avendo una chiara disposizione, con cui si dica *literis cubitalibus*, che il Papa abbia inteso, e voluto obbligare i beni di nuovo acquisto de' Sagri Templi a tutti i pesi pubblici, regj, e comunitativi, tanto reali, che personali, o misti, si deve stare alle regole del dritto comune, le quali in questi, e simili casi escludono qualunque interpretazione, che non sia totalmente uniforme alle loro disposizioni. Bartol. in *l. 1. ff. solut. matrim.* Jurisconsult. in *l. hoc modo, ff. de condit. & demonstr.* E certamente che una tale disposizione sarebbe contraria alle dette disposizioni, come troppo lesiva, e distruttiva totalmente di questa Immunità, la quale mai si sente ristretta per qualunque disposizione del Papa, se non nel caso, che espressamente, e con parole proprie, particolari, e specificative voglia derogare alla medesima per quel, che notano i DD. tanto dell' uno, che dell'altro foro, e che qui tralascio farne memoria, supponendolo inutile, come principj ben noti a tutti.

ARTICOLO SESTO.

Quanto poi a' beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari, saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni (a) *de' laici, a riserva solamente di quella porzione di beni, che secondo le tasse Sinodali de' luoghi, quando non si ordinano* ad titulum beneficii, *sarà loro assegnata per titolo dell'ordinazione: la qual porzione, o sia patrimonio sagro dovrà essere affatto immune, ed esente da qualunque* (b) *peso, e ciò si osserverà ancora per gli Ecclesiastici Greci, quantunque abbiano* (c) *moglie.*

NOTE.

1. a. *De' laici.* Mai fu controverso nel Regno, che gli Ecclesiastici particolari godessero la loro esenzione sopra i beni di legittima successione: il contrasto solo è stato, se anche la godessero rispetto agli altri beni, che loro provengono per titolo di compra, donazione, legato, o altro, sopra de' quali hano preteso i Tribunali laici, *quod Clerici teneantur ad collectas, uti bona tenentes*, che è lo stesso dire, che fossero tenuti contribuire ai pesi ordinarj; Roma però sempre fu costante in impugnare questo sentimento, difendendo gli Ecclesiastici, e volendo, che la dovessero godere *super omnibus bonis quocumque titulo acquisitis*, come presso diversi de' nostri DD. e specialmente Rovito sopra la *Pramm. 2. de Cleric. seu Diac. Salvat. n.* 17. ed il Reg. de Marin. nelle sue *Risoluzioni quotidiane lib. 1. cap. 47. per tot.* Ora con questo articolo, asserendosi in detta Scrittura di progetto, trascritta tra le note sull'*art.2. n. 24. e segg.* che esimendosi i beni di legittima successione solamente da questo peso, sarebbe stato di poco sollievo delle Università, si stabilisce, che *li beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari siano tutti soggetti a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici*, cioè, tanto quei di legittima successione, i quali prima non si controverteva, che godessero ogni sorta d' immunità; quanto agli altri, che loro provengono con titolo particolare di donazione, compra, legato, e simili, i quali prima pretendevano i nostri, che dovessero soggiacere ai pesi della buonatenenza, a riserva della sola por-

porzione, che si assegnerà a titolo di Patrimonio, come sopra.

2. Stimo poi inutile esaminare a quali pesi sieno tenuti gl'uni, e gl'altri beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari; posciachè da tutto quello, che si è notato di sopra in parlarsi de' beni amortizzati fino a tempo del Trattato *artic.* 2. *n.* 16. *e segg.* e nel precedente *art.* 5. *n.* 4. *e segg.* dove si parla de' beni di nuovo acquisto delle Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici, apparisce, che anche questi beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari si regolano nella stessa maniera di quel che si è detto rispetto agli altri beni Ecclesiastici, cioè, che anche questi rimangano sottoposti solamente ai pesi ordinarj, che è quello della buona tenenza; e ciò per le stesse ragioni, che riguardano sì gl'uni, che gl'altri beni; non potendosi dubbitare, che il peso, che s'impone a questi beni degli Ecclesiastici particolari sia anch'egli peso reale, ed ordinario, che è quello della buona tenenza, come sopra, imponendosi *super bonis*; una volta che con questo articolo si ordina, dicendosi, che *quanto ai beni patrimoniali degli Ecclesiastici particolari, saranno tutti soggetti a tutti quei pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici*.

3. E quest'appunto è stata la petizione, che fu fatta in detto progetto trascritto tra le note di detto *art.* 2. *n.* 24. *e segg.* cioè, che i beni particolari degli Ecclesiastici particolari si soggettassero a quei pesi, a' quali si suppone in esso, che soggiacessero prima del concordato i beni, che provenivano con titolo di donazione, compra, o legato, o altro simile agli Ecclesiastici particolari, ed è certo, che la pretensione de' nostri non era altra, che quella della buona tenenza rispetto a questi beni, come parla il Reg. de Marin. nelle sue *Risoluz. lib.* 1. *cap.* 47. Rovit. nella *Pramm.* 2. *de Cleric. seu Diac. Salvatic. n.* 17. ed altri, come sopra.

4. Ripigliando ora quel che fu notato in detto *art.* 2. *n.* 26. con dire, che se li detti beni Ecclesiastici, e persone Ecclesiastiche non sono tenute a contribuire ne' pesi comunitativi, e straordinarj, ma solo in virtù di questo Concordato ne' pesi ordinarj, e reali, non possono scusarsene per altro motivo, cioè per il comodo, che ne sentono, come in fatti si soggettano in detta Istruzione della Regia Camera a tutti i detti pesi, tanto ordinarj, che straordinarj, e comunitativi, tutti i suddetti beni, tanto amortizzati, che di nuovo acquisto delle Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici, come pure i patrimoniali degli Ecclesiastici particolari. *part.* 1. *n.* 11. *pag.* 4. *part.* 3. ove della collettiva generale *pag.* 27. *vers. Ed i Cittadini*, e *pag.* 29. *vers. Perchè*: tantochè tutti assieme vengono affastellati in un fascio, cioè secolari, ed Ecclesiastici Secolari, e Regolari, tanto dell'uno, che dell'altro sesso, come membri, per quelche dicono, è parte delle Università de' luoghi, come nella Prefazione della più volte riferita Istruzione in detta *part.* 1. *pag.* 2.

5. Replico anche qui quel che fu notato nel medesimo *art.* 2. *n.* 26. cioè, che questo non può sussistere. Esaminano i Canonisti sopra il *Cap. non minus*, ed il *Cap. adversus. de Immunit.* ed altri DD. sì dell'uno, che dell'altro Foro, e tra questi diffusamente Fermosin. *de legib. Eccles. tit. de Constit. cap.* 10. *q.* 10. *e segg.* nè mancano de' nostri, come il Regen. de Marin. nelle sue Decisioni *dec.* 36. ove il Regen. Reverter. ed altri; così pure Azeved. ne' suoi Commentarj sopra le Leggi, e Costituzioni di Spagna *lib.* 1. *tit.* 3. *l.* 11. se, e quando siano tenuti gli Ecclesiastici contribuire nelle spese, che si fanno dalle Comunità, e prescindendo dalla distinzione, se le spese *æquè principalitèr* riguardano, o nò l'utilità tanto degli Ecclesiastici, che de' laici, convengono, che nel caso, che gli Ecclesiastici debbano contribuire, sia necessario, che vi concorrano più cose; e senza appartarmi da' nostri Giurisconsulti. Reverter. nella osservazione alla *dec.* 36. del Regen. de Marin. *n.* 2. va dicendo, che per tale effetto si richieggono.

6. *Primò, ut verè magna se offerat necessitas. Secundò, ut communis concurrat uti-*

utilitas. Tertiò, ut laicorum facultates non suppetant. Quartò, ut ad onus bujusmodi imponendum vocetur Clerus. Quintò, ut summus Pontifex consulatur. Quibus concurrentibus, si novum vectigal fuerit impositum, & demum Clerici, aliæque personæ Ecclesiasticæ contribuere recusaverint, addit Rota id quod firmat etiam Dominus Regens, pro præcisa coactione Judicem Ecclesiasticum esse adeundum; cui sententiæ adhæserunt pariter innumeri relati à Carol. de Grass. *cit. effect.* 3. *n.* 196. Gratian. *discept. forens. cap.* 16. *n.* 21. *&* 25. *& à* Belleċt. *loc. proximè cit. n.* 7. 8. *&* 9.

7. E questo appunto è quello, che si dispone da Innocenzo III. nel Concilio Generale Lateranense in detto *Cap. non minus*, e nel *Cap. adversus de Immun.* il quale rimproverando quegli Amministratori de' luoghi, e Città, *qui Ecclesias, & Ecclesiasticos viros talliis, seu collectis, & exactionibus aliis aggravare nituntur*, e poi compiacendosi, che in alcuni casi contribuiscano gli Ecclesiastici, ivi così soggiunge: *Verùm, si quando fortè Episcopus simul cum Clericis tantam necessitatem, vel utilitatem perspexerit, ut absque ulla coactione ad relevandas utilitates, vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia duxerit per Ecclesias conferenda, prædicti laici humiliter, & devotè recipiant cum gratiarum actione.* E perchè talvolta per l'imprudenza di alcuni si contribuiva dagli Ecclesiastici senza riflessione col pregiudizio della Immunità Ecclesiastica, il medesimo Pontefice ordina appresso: *Propter imprudentiam tamen quorundam, Romanus Pontifex prius consulatur, cujus interest communibus utilitatibus providere.*

8. Si richiede adunque per l'effetto, di cui si tratta, che vi concorra il bisogno, e la necessità delle Comunità: che il comodo riguardi gli Ecclesiastici, ed i laici: che i beni de' laici non siano bastevoli, dimanierachè gli Ecclesiastici vi concorrano in sussidio: e che facendosi queste imposizioni non solo ne sia inteso il Clero, ed il Vescovo, ma che anche se ne prenda il consiglio, ed approvazione della S. Sede. Tanto che tra gli altri Canonisti, e Teologi, e non mancano DD. dell'altro foro. Gaspar. *Instit. Canonic. part.* 2. *tit.* 17. *n.* 64. conchiude, come siegue: *His autem conditionibus copulativè non servatis, nequeunt Clerici, etiam volentes, licitè, & illæsa conscientia laicis contribuere: huic enim privilegio, quod concessum est in favorem totius Ordinis, & status Clericalis, nequeunt renunciare. Argument. text. in Cap. si diligenti. de for. compet.* Ed i pubblici Amministratori rispettivamente nemmeno possono scusarsi dalle pene, e censure contenute in diversi Sagri Canoni, specialmente in detto *Cap. non minus, & Cap. adversus. de Immunit.* come violatori della Immunità Ecclesiastica:

9. Quando dunque a comune sentimento de' DD. ed anche de' nostri, si richieggono tutti i suddetti requisiti per obbligare gli Ecclesiastici a detta contribuzione, della quale parlano, cioè per l'esorbitanti spese, che occorrono in tempo di guerra, e talvolta per la difesa della medesima Religione, per le invasioni degl'infedeli, Eretici, e simili; così in tempo di peste, per inondazione de' fiumi, fabbriche grandissime di ponti, ed altri simili casi, che riguardano il bene, non de' particolari di un luogo, o Città, ma talvolta di tutto il Regno, si vede bene, che nel caso presente non siano tenuti gli Ecclesiastici a questa contribuzione de' pesi comunitativi, e straordinarj, col motivo, che allegano, che anch' essi ne sentono il comodo, come sopra; poichè questi tali pesi comunitativi, e straordinarj, che chiamano, sono pesi soliti delle Comunità, ed i beni, e persone Ecclesiastiche in ogni tempo hanno goduto, e goderono di questo comodo, e mai sino al presente vi hanno contribuito, anzi nemmeno si è sentita finora eccitata una tal pretensione, se non per certe cose particolari, come fu notato in detto *art.* 2. *n.* 26.

10. Non

10. Non giovando se si asserisca, che per questo appunto le Comunità sono ridotte a questo stato, di cui si parla nella Introduzione di questo *cap.* 1. Primo, perchè, checchè sia di questa necessità, che ivi si espone, in detta Istruzione della Regia Camera non si soggettano i beni degli Ecclesiastici, e luoghi Pii alla contribuzione de' pesi straordinarj, e comunitativi per questo motivo delle necessità delle Comunità, ma per il *comodo*; come si dice, che essi ne sentono; ed in secondo luogo, perchè quando mai i fossero tenuti alla detta contribuzione, dovevano esser sentiti, come interessati, e non già *ex abrupto* obbligarsi a detti pesi straordinarj, e comunitativi per soddisfare i salarj degli Uffiziali, pagare Corrieri, bandi Pretorj, spese per il Governatore, per la Predica quadragesimale, festività de' Santi, e simili: tanto più, che con questo Concordato ricevono un sollievo molto eccessivo, obbligandosi li beni Ecclesiastici alle dette imposizioni, e riducendosi le franchigie meno che al quarto di quelle, che godevano, oltre tanti altri, a' quali si è tolto affatto quella esenzione, come nell'*art.* ultimo di questo primo *cap.*

11. Ed è notabile il caso della *dec.* 36. del Regen. de Marin. dove si trattava di una contribuzione per la conservazione del Regno; e pure gli Ecclesiastici con decreto della Camera, come pure del Sagro Real Conseglio fu deciso, che non fossero obbligati i detti beni al donativo Regio per il motivo, come appresso, ivi: *Occasione donativi Domino nostro Regi ab hoc Regno pro illius tuitione, & conservatione elargiti dubitari contigit, an Clerici, aliæque personæ Ecclesiasticæ in eo contribuere tenerentur, & tam per Regiam Cameram*, (come si dice in detta decisione) *quàm per Collaterale Consilium pro Clericis decisum fuit, nimirùm, ut nullo pacto compelli possint*: e ciò per la ragione, che si adduce in detta decisione al *n.* 2. *quia in Parlamento generali, in quo fuit factum donativum Clerici non intervenerant, & successivè nec contribuere tenebantur*. E ne' casi, che occorrono, sogliono i Prencipi ricorrere al Papa per l'indulto, e se ne portano gli esempj presso i suddetti Autori, ed anche presso Diana *Coordinat. tom.* 9. *tractat.* 2. *resol.* 248. ed altrove.

12. Io non sono così austero, che voglia escludere totalmente i beni degl'Ecclesiastici dalle contribuzioni, come una gran mano di Teologi, che trattano di questa Immunità, e Canonisti in detto *cap. non minùs*, e *cap. adversus. de Immunit.* sostengono; non mi apparto però dal sentimento di coloro, che difendono il contrario; ma ciò *congrua congruis referendo*, e nel caso, che vi concorrano i preaccennati requisiti. Quanto a quelche si dice, che gli Ecclesiastici sono *membri*, e *parte* delle Comunità, e che come tali ricevano anch'essi il *comodo* di queste spese comunitative, stimo riflettersi a tutto ciò, che va dicendo Fagnan. in detto *cap. non minus. de Immunit. n.* 49. e tralasciando parlare dell'autorità di questo lume de' sagri Canoni de' nostri secoli, la viva ragione, che da esso si adduce è quella, la quale in questi, ed in altri casi convince l'intelletto al suo sentimento, e così ivi.

13. *Clerici sunt membra Reipublicæ, tamen cum omnia membra non eundem actum habeant, ut Apostolus ait ad Rom.* 12. *Clerici tenentur quidem subvenire Reipublicæ indigenti, & patriam sublevare, sed in præcipuo eorum actu, & ministerio. cap. singula* 89. *distinct. idest in divinorum officiorum celebratione, in prædicatione verbi Dei, in Sacramentorum administratione, & aliis hujusmodi, quorum ratione divino, & humano jure exempti fuerunt ab exactionibus sæcularibus. d. cap. quamquam. de censi. lib.* 6. *cap.* 1. & 3. *supra eod. cum concord. Et quemadmodum laici, quamvis & ipsi sint membra corporis mystici Ecclesiæ, non tamen tenentur, præstare Episcopo* Cathedraticũ, *vel* caritativum subsidium, *aut* procurationem, *vel* similia onera *obire, quæ ad Ecclesiasticos spectant. cap. conquerente, ubi not. de offic. ordinar.* Abb. *consi.* 26.

vi.

Videtur primò n. 3. verſ. Item dico. lib. 2. & eodem conſ. 3. in princ. in 1. & 2. dubio. Ita è converſo nec Eccleſiaſtici ſubire debent onera ſæcularibus incumbentia.

14. Ed in fine conchiude, che in altro caſo gli Eccleſiaſtici ſarebbero di deteriore condizione, che non ſono i laici: *Alioquin ſi Clerici ex eo, quod ſint Reipublicæ membra tenerentur univerſa Reipublicæ onera perindè ac laici ſubire; longè deterioris eſſent conditionis, quàm laici ipſi, quia præter contributiones, ad quas laici tenentur, obſtricti etiam eſſent ad onera, ac ſubſidia Epiſcopo, atque Eccleſiæ debita, atque ad alia ſpiritualia, à quibus laici immunes exiſtunt.*

15. b. *Peſo*. Come appreſſo nelle note ſul ſeguente *art.* 7.

16. c. *Moglie*. Queſti Eccleſiaſtici, che chiamano Greci, o ſiano Italo-Greci, i quali volgarmente ſi dicono Albaneſi, e Schiavoni per quelche dice il Regente Moles nelle ſue Deciſioni della Regia Camera §. 1. *n.* 100: *pag.* 16. furono introdotti nelle noſtre Regioni a tempo del Re Alfonſo, e Ferdinando I. coll'occaſione, che la Dalmazia, ed Albania furono invaſe da' Turchi, e ſtabilirono in Regno le loro Colonie, finora hanno goduto colle loro mogli, e figli ampliſſimi privilegj in Regno anche dopo la di loro morte, come da diverſi arreſti della Regia Camera, ſpecialmente nell'arreſto 157. degli 11. Ottobre 1554. nell'arreſto 208. 14. Luglio 1559. preſſo il Regen. de Marin. dopo le ſue deciſioni, ed altri: al preſente ſi accomunano anch'eſſi co' Preti latini, e riſpetto alla eſenzione, ſi riſtringe parimente la loro, dicendoſi con queſt' articolo, che *ſi oſſerverà* [lo ſteſſo] *ancora per gli Eccleſiaſtici Greci, quantunque abbino moglie*: e ciò per la ragione, come vado ſoſpicando; perchè preſentemente ſi ſono tolti gli Albaneſi, e loro Preti, da quelle miſerie, ed anguſtie, nelle quali ſi ritrovavano a tempo, che furono accolti nel Regno.

ARTICOLO SETTIMO.

I Beni, che ſi aſſegnano agli Eccleſiaſtici per Patrimonio ſagro, giuſta la diſpoſizione de' Sinodi locali, e ſecondo i Decreti, che hanno fatto, o che faranno i Veſcovi, purchè non ſiano di minor frutto di ventiquattro Ducati annui, e non oltrepaſſino quello (a) *di quaranta, ſecondo gli ordini, che Sua Santità darà a' Veſcovi ſopra la taſſa de'* (b) *Patrimonj; dovranno godere di una totale eſenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli dieno in affitto,* (c) *o colonia, e che ſiano aſſegnati al promovendo dal Padre, o dalla Madre, o da qualunque altra congionta, o eſtranea perſona: con dichiarazione benſì, che di queſta eſenzione dovranno cominciare a godere ſolamente dal giorno, in cui l'Ordinando aſcenderà all' Ordine del Suddiaconato, e non prima, quantunque il Patrimonio Sagro foſſe coſtituito fino da quando il Chierico fu iniziato alla* (d) *prima tonſura.*

NOTE.

1. a. *Di quaranta*. Diverſe ſono le taſſe Sinodali nella Dioceſi del Regno: in alcune li Patrimonj ſagri ſono aſſai tenui, e della ſola rendita di ducati diciotto: in altre di ducati trenta, o trentaſei: in Napoli di ducati quaranta annui: e queſta diverſità proviene dalla diverſità delle Dioceſi, e ſecondo più, o meno ſi vive in eſſe, ſoſtituendoſi il patrimonio in mancanza de' benefizj Eccleſiaſtici per ſoſtentamento degli Eccleſiaſtici, come ampiamente fù di queſto titolo de' Promovendi ſi parla appreſſo *cap.* 4. *art.* 1. e 2. e li più tenui ſi ſono introdotti in quelle Dioceſi, nelle quali finora ſi è viſſuto a gabella ſopra il macinato, per il vantaggio, perchè godendo un Eccleſiaſtico coſtituito in Sacris la franchigia regolarmente di tomola venticinque ſopra il macinato l'anno, come ſi nota appreſſo ſull'*art.* 12. di queſto *cap.* 1. e perchè potevano farne ogni uſo, ſi è avuto

tutto ciò in considerazione: e comecchè ora la detta franchigia col mezzo di questo Concordato si ristringe alla quantità di tomola sei l' anno per ciascuno, come in detto *art.* 12. quindi ragionevolmente si dispone, che il Patrimonio sagro non sia di minor frutto di ducati ventiquattro annui, ordinandosi però, che non debba oltrepassare li ducati quaranta dedottine tutti i pesi.

2. b. *De' Patrimonj*. Si aspettano adunque gli ordini di Sua Santità, giacchè finora non si sentono dati a' Vescovi sopra la tassa de' Patrimonj; e veramente non può farsi a meno, che i tenui Patrimonj non si avanzino a rendita più ragionevole ora, che manca la detta franchigia sopra il macinato, come sopra.

3. c. *O colonia*. Coll'*art.*4. di questo *cap.* 1. parlandosi della contribuzione, che devono i beni delle Chiese, Comunità, e luoghi Ecclesiastici si è detto, che il Colono debba soggiacere per la sua porzione colonica a tutti quei pesi, ai quali soggiacciono tutti gli altri laici: con questo articolo si ordina, che i beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per patrimonio sagro, debbano godere di una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli diano in affitto, o colonia: quindi i beni, che si assegnano agli Ecclesiastici per Patrimonio sagro ricevono questo vantaggio di dover godere una totale esenzione, o che gli facciano a mano loro, o che gli diano in affitto, o colonia, come per altro tale fu sempre la massima degli Ecclesiastici rispetto a tutti i beni, tanto quei, che si fanno a mano loro, quanto quei, che si danno in affitto, o colonia, e su di ciò molte sono le risoluzioni della Sagra Congregazione dell'Immunità presso il suo Collettore Ricci di sopra citato, *verb. Coloni Ecclesiasticorum. verb. Coloni Mensæ Episcop. verb. Coloni Eñorum Cardinal.*

4. Le specie de' Coloni si notano di sopra in detto *art.* 4. *n.* 2.

5. d. *Prima tonsura*. Coll'*artic.* 2. del suddetto *capit.* 4. ove de' Requisiti de' promovendi, si ordina, che i promovendi alla prima tonsura debbano avere il loro titolo, ed in mancanza di qualche benefizio, almeno il Patrimonio: si stabilisce però con questo *art.* 7. che il promovendo non debba godere di detta esenzione, se non solamente dal giorno, in cui ascenderà all'ordine del Suddiaconato, non ostante che gli venga costituito fin da quando fu iniziato alla prima tonsura: per altro questa è stata la prattica di detta Sagra Congregazione dell'Immunità, ed in varie occasioni sempre è stata solita decidere: *bona integrè assignata Clerico in patrimonium non gaudent immunitate patrimonii sacri ab oneribus laicis, nisi a die suscepti Ordinis sacri*, come presso il suddetto Ricci *verb. Patrimonium*, *n.* 4. *e segg.*

ARTICOLO OTTAVO.

E Nell' attual riparto, che dovrà farsi dei già detti pesi sopra li beni degli Ecclesiastici, e Secolari, dovranno intervenirvi, ed esser intesi come interessati i deputati dell' uno, e dell' altro (a) *Clero. Così parimente quando dagli Amministratori si renderanno i conti in ciascun anno ai soliti Deputati di qualunque Comunità, dovrà intervenirvi un Deputato Ecclesiastico unicamente per invigilare sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, ed il meno della contribuzione degli* (b) *Ecclesiastici.*

NOTE.

1. a. *Clero*. In formarsi, o rinnovarsi il Catasto si ordina coll'*art.* 1. di questo medesimo *cap.* 1. e si nota in esso *n.* 11. e 12. che vi debbano assistere gli Ordinarj medesimi, ed i Deputati del Clero: ora con quest'artic. si dispone, che nell'attuale riparto,

parto, che dovrà farsi de' già detti pesi ordinarj sopra i beni degli Ecclesiastici, e Secolari, vi debbano anche intervenire, ed essere intesi, come interessati i deputati dell' uno, e dell' altro Clero: cosa veramente molto ragionevole, e non può dubitarsi, che un tale intervento non debba riuscire di giovamento non solo agli Ecclesiastici, ma anche agli stessi laici, e di sollievo alle Università; perchè in tal maniera il riparto si farà con maggior oculatezza, e si toglieranno le occasioni delle oppressioni de' poveri, come talvolta suole accadere, onde vengono pregiudicati li meno potenti, e la stessa Università, come si nota anche in detto *art.* 1. al *n.* 12.

2. b. *Ecclesiastici*. Parimente si ordina, che quando dagli Amministratori si renderanno i conti in ciascun anno dovrà intervenirvi un deputato Ecclesiastico; e si dice, che vi debba intervenire per invigilare *unicamente* sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, o il meno della contribuzione degli Ecclesiastici. Quindi dovendo intervenirvi, come si dispone in questo articolo, unicamente per detto effetto, cioè per invigilare sopra le alterazioni suddette, vengono perciò esclusi i deputati Ecclesiastici dal di loro intervento all' atto del rendimento generale de' conti, che si fa ogn' anno dagli Amministratori pubblici sopra l' introito, ed esito, e sopra l' eversione del peculio, e danaro pubblico.

3. Sul primo aspetto sembra, che venendo esclusi gli Ecclesiastici da questo intervento possino prendere occasione di dolersi per il timore delle frodi, che si possono commettere intorno alla eversione del danaro, e peculio pubblico, col di loro pregiudizio; ma considerandosi, che comunque vada l' eversione del danaro, e peculio pubblico, essi non possono riceverne pregiudizio alcuno, deve perciò cessare qualunque ragionevole motivo di doglianze, e si devono contentare del di loro intervento, che qui si ordina doversi avere solamente nel primo riparto, che dovrà farsi de' pesi, sopra i beni degli Ecclesiastici, e Secolari, e nel tempo ancora, quando dagli Amministratori si rendono i conti in ciascun anno, per invigilare sopra le alterazioni, che fossero potute succedere dopo il primo ripartimento.

4. Poichè è certo, che comunque vada l' eversione del danaro, e peculio pubblico, gli Ecclesiastici non possono riceverne pregiudizio alcuno, e che per conseguenza non possono, nè devono pretendere d' intervenire al rendimento generale de' conti, che si dà sopra di essa da' pubblici Amministratori; per la ragione, che deve supporsi abbia mosso i nostri Sovrani a così ordinare, perchè gli Ecclesiastici non contribuiscono ne' pesi straordinarj, e comunitativi, quando potrebbe temersi il figurato pregiudizio: ma solo ne' pesi delle funzioni fiscali, che sono i pesi ordinarj, li quali si soddisfano *per focularia*, che è quello della buonatenenza, e contribuendo solamente in questi pesi ordinarj, e non già ne' pesi straordinarj, e comunitativi, quando essi abbino soddisfatto per quanto importa il loro contingente, ed a proporzione di quel che possiedono, comunque vada l' eversione del danaro, e peculio pubblico, essi non sono tenuti ad altro, e l' Università è quella, la quale deve pensare a soddisfare le funzioni fiscali alla Regia Camera per altre strade, o con nuove imposizioni de' pesi straordinarj sopra i beni, e persone degli altri particolari laici, come quella, che è tenuta direttamente soddisfare alla Regia Camera le funzioni fiscali, o siano i pesi ordinarj.

5. E quindi è, che dovendo contribuire i laici tanto ne' pesi ordinarj, che straordinarj, e comunitativi nell' atto del rendimento de' conti generali degli Amministratori pubblici, non solo non si escludono dal di loro intervento, ma di più vengono intimati ad intervenirvi *voce praeconis*, e con pubblico bando *per affixionem*, secondo la prattica, che ne porta Cervellin. nella Guida delle Uni-

versità più volte di sopra riferita, ove de' Razionali *capit.* 18. e la formola del Bando al *n.* 10. Dimanierachè escludendosi gli Ecclesiastici dal detto intervento, non solo una tale disposizione non può inferire loro pregiudizio veruno, ma che più tosto sia di loro giovamento, confermandosi con ciò quelche è stato detto di sopra, cioè che essi siano tenuti a contribuire solamente ne' pesi ordinarj, e non già ne' pesi straordinarj, e comunitativi, tanto per i beni proprj patrimoniali, e particolari degl'Ecclesiastici particolari, quanto per i beni delle Chiese, Comunità Ecclesiastiche, Benefizj, e luoghi Pii Ecclesiastici, nella maniera però, che più volte si è spiegato di sopra nelle note su i precedenti articoli, e che per conseguenza deve in essi cessare qualunque motivo di doglianza venendo esclusi dal detto intervento.

6. Quanto poi al primo riparto in che si ordina, che debbano intervenire gli Ecclesiastici, ed in nome di essi i Deputati, non è dubbio, che i Preti, ed i Frati saranno accorti acciò non succedano de' pregiudizj, e così faranno anche nell' atto, che interverranno, cioè quando dagl'Amministratori si renderanno i conti, invigilando sopra le alterazioni, che abbino potuto succedere dopo il primo ripartimento sopra il più, o il meno della contribuzione degli Ecclesiastici, come in questo *art.* 8. Stimano alcuni difficile il ripartimento di questi pesi ordinarj, o siano funzioni fiscali sopra i beni de' laici, e degli Ecclesiastici, ma niente è più facile, anco regolandosi colla Istruzione più volte di sopra lodata della Regia Camera de' 20. Settembre dell'anno 1742. ed ecco come lo crederei facile.

7. L' Università N. secondo la situazione dell'anno 1737. fu mandata in tassa, per ragione di esempio, per fuochi numero cento, quali calcolati a ragione di carlini quarantadue a fuoco fanno la somma di ducati quattrocento venti: e questa è quella, nella quale consistono le funzioni fiscali, e che si pagano *per focularia* alla Regia Corte, e si chiama peso ordinario, e peso di buonatenenza, perchè si paga sopra i beni, che si posseggono da' Cittadini, e da' Forastieri possidenti, come pure da' Signori Baroni per i beni burgensatici, a differenza de' feudali, i quali ne sono esenti, come quei, che sono soggetti agli altri pesi, che pagano alla Regia Corte.

8. Detta somma adunque di ducati quattrocento venti, quale abbiamo figurato, sia il peso ordinario *per focularia* della suddetta Università N. si deve ripartire sopra i detti beni de' possidenti laici, e sopra i beni delle Chiese, Comunità Ecclesiastiche, Benefizj, e luoghi Pii Ecclesiastici; come pure sopra i beni patrimoniali particolari degli Ecclesiastici particolari, ed ognuno deve contribuire a proporzione de' beni *per æs, & libram*, o secondo l'onciario, che chiama la Regia Camera, a stima del di loro valore, e rendite nette, cioè dedottine tutti i pesi naturali, ed accidentali, come si dice nella medesima Istruzione *part.* 2. *n.* 15. e si notano sull' *art.* 2. di questo 1. *cap. n.* 3. e *segg.* colle seguenti limitazioni, e dichiarazioni, cioè.

9. Primo, che i privilegiati laici, de' quali si parla in detta Istruzione *part.* 1. *n.* 6. *e segg.* restano immuni da questa contribuzione per i beni, che posseggono, in tutto, o in parte, secondo si dice in detta Istruzione, deve però questa esenzione aver luogo rispetto ai privilegiati fino al tempo del presente Concordato, ma che volendo il Sovrano esimere in avvenire qualche altro, l'importo della esenzione di esso dovrà ripartirsi, ed accrescersi sopra de' beni degli altri Secolari, e non mai sopra quei delle Chiese, e delle Comunità, e luoghi Ecclesiastici, come si dichiara in fine del *art.* 3. di questo 1. *cap.*

10. In secondo luogo, che li beni antichi delle Comunità Ecclesiastiche, Chiese, Benefizj, Cappellanie, ed altri luoghi Pii Ecclesiastici, siano di qualunque specie, Secolari, o Regolari, tanto dell' uno, che dell' altro sesso, e di qualunque Ordine, cioè

cioè quei, che si ritrovano amortizzati, ed acquistati sino al tempo del Concordato, devono contribuire solamente per metà, e questa contribuzione di detti beni deve intendersi per quei soli pesi, che si ritrovano imposti fino al giorno del Concordato, e non già per quei, che si potranno imporre per l'avvenire, come sopra: con dichiarazione, che i detti beni saranno sottoposti alla divisata contribuzione, tanto se si facciano a mano propria, quanto se si diano in affitto, o colonia, come coll'*artic.* 4. e si nota in esso al *n.* 2. e quanto poi ai beni di nuovo acquisto di dette Chiese, Comunità, e Luoghi Pii Ecclesiastici di qualunque natura si sieno, questi dovranno restare perpetuamente sottoposti alla detta contribuzione, parimente come sopra.

11. In terzo luogo si eccettuano da questa contribuzione quei beni, che si assegnano agli ordinandi per titolo di patrimonio sagro, tanto se siano beni Ecclesiastici di Badie, Beneficj, Cappellanie &c. come si dice nell' *artic.* 3. e si nota al *n.* 12. quanto se sieno beni patrimoniali di Ecclesiastici particolari, quale esenzione nella medesima maniera deve godersi anche dagli Ecclesiastici di rito Greco, o siano Preti Albanesi, quantunque abbino moglie, come nell'*art.6.* e nelle sue note *n.* 2. *e segg.* con dichiarazione, che detti beni non debbano essere di minor frutto di ducati ventiquattro annui, e che non oltrepassino quello di quaranta, secondo le tasse delle Diocesi, ed ordini del Papa, e che debbano godere questa esenzione dal dì, in cui l'ordinando ascenderà all' ordine del Suddiaconato, e non prima, e che debbano goderla, tanto se i beni gli facciano a mano loro, quanto se gli diano in affitto, o colonia, come nel suddetto *art.* 7. e si nota in esso *num.* 3.

12. In quarto luogo si esimono da tutti questi pesi i beni delle Parrocchie, come in detto *artic.* 3. e si nota in esso *num.* 13.

13. In quinto luogo si esimono parimente da detti pesi i beni de' Seminarj, come nel medesimo *art.* 3. e si nota in esso *num.* 14.

14. E finalmente si esimono da detti pesi i beni degl' Ospedali, di che anco si parla in detto *articolo* 3. e si nota al *num.* 15.

ARTICOLO NONO.

Essendo gli Ecclesiastici renitenti, o morosi a pagare la porzione loro spettante dei suddetti pesi, l' Esattore laico esibisca, o mandi la nota di essi al Vescovo, o Ordinario del luogo, il quale sotto la medesima dia (a) *l'* exequatur, *che si proceda contro di loro* per quoscumque quoad executionem realem (b) tantùm: *e negandosi dal Vescovo, o Ordinario del luogo, che possa l' Esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al* (c) *Tribunal Misto.*

NOTE.

1. a. *L'exequatur*. Questa è la prattica in simili casi, che l'Ordinario del luogo dia l'*exequatur* sopra i beni delle persone a se soggette, quando sieno morosi, o renitenti, affinchè si obblighino a pagare il di loro contingente: Così lo attesta il Regen. Reverter. nelle osservazioni sopra la *decis.* 26 del Regen. de Marin. *n.* 2. e *decis.* 439. *n.* 5. e si nota di sopra sull' *art.* 6. di questo *cap.* 1. *n.* 6.

2. b. *Tantùm*. Due cose qui si notano: primo, che l' esecuzione possa farsi *per quoscumque*, cioè tanto per mezzo degli Esecutori dell'Ordinario medesimo, quanto per mezzo di qualunque altro esecutore di qualsivoglia altra Curia Ecclesiastica, o laicale ad arbitrio dell'Esattore: in secondo luogo si dice, che l'esecuzione debba farsi solamente sopra i beni, e giammai nella persona, come quelli, i quali principalmente vengono ipotecati alla contribuzione di cui si parla; che è peso reale, ed in questo articolo letteralmente si ristringe la esecuzione sopra i

beni colla clausula *tantùm*, la quale è tassativa, *& includit expressum*, *& reliqua excludit*, come nella *l. aliena*, §. *libertus*, *ff. de negot. gest.* e nella *l. qui sella*, §. *qui actum*, *ff. de Servitut. rustic. prædior.*

3. L'esazione di questi pesi contro i laici si fa *manu regia*, per i privilegj, che godono le Comunità, in virtù della *Pramm. 5. de administr. Universit.* §. 15. E ciò *infra annum*, perchè finito l'anno, trattandosi di somma sopra sei ducati, l'esazione perda questo privilegio, come diffusamente ne va parlando Leonard. Ricc. nella sua Prattica *tom. 2. tit. 4. cap. de lib. Gabellar. & Collect. fol.* 172. e quest'istesso deve aver luogo rispetto agl'Ecclesiastici, mentre ordinandosi con questo *art. 9.* che l'Esattore non debba far altro, che esibire, o mandar la nota, si vede questa sia stata la mente de' nostri Sovrani, che contro gl'Ecclesiastici anche si proceda *manu regia*: dichiarandosi, che nel caso, che sia necessario farsi altri atti, come quello della subasta dei beni, debba parimente l'Ordinario del luogo procedere fino a tanto che siegua l'effettivo pagamento, quale è l'intento del presente articolo, ed egli, e non altro è il Giudice privativo delle medesime, come sopra si è notato *n.* 1.

4. *Tribunale Misto*. In caso, che venga negato dall'Ordinario del luogo l'*Exequatur*, resta, come fu detto, in libertà dell'Esattore ricorrere al Metropolitano, o al Tribunale Misto; è necessario però, ch'egli giustifichi con documenti validi, che l'Ordinario del luogo abbia negato irragionevolmente l'*exequatur*, e non basta asserirlo, e così si prattica in simili altri ricorsi *à denegata justitia*, come vogliono i Giuristi, e tra questi il Card. De Luc. *de Jurisd. disc. 68. n. 9. e segg. disc.* 113. *num.* 2. *e segg. Miscell. Eccles. disc.* 13. *n.* 6. *annot. ad Concil. disc.* 33. *n.* 20. ed altri appresso di esso; perchè può darsi il caso, come si deve presumere, che l'Ordinario non voglia negarlo irragionevolmente, Card. De Luc. *de alien. disc. 28. sub n. 6. disc.* 31. *n. 5. disc.* 36. *n.* 7. e che forsi l'Esattore talvolta voglia calunniare l'Ordinario, o strapazzare il reo: E caso che venga negato l'*exequatur* irragionevolmente dall'Ordinario, allora si devolve al Metropolitano, o al Tribunale Misto, dove farà il suo ricorso l'Esattore, tutto l'intero giudizio di quegli atti, che possono occorrere, Card. De Luc. *de Judic. disc.* 37. *n.* 5. & 47. *Et in Summ. n.* 147. siccome all'incontro costando, che il ricorso fosse calunnioso, in tal caso deve rimettersi all'Ordinario, come si prattica in questa, ed in altre simili occorrenze.

5. Resta ora vedere, se sia lecito all'Esattore in grado di qualunque altro gravame, che mai possa occorrere nel decorso della subasta, o altro per l'eccezioni, che sogliono darsi, ricorrere al Tribunale Misto, o che sia tenuto ricorrere al Superiore Ecclesiastico dell'Ordinario; ed una volta che qui si dice, che negandosi dall'Ordinario l'*exequatur*, possa l'Esattore laico ricorrere al Metropolitano, o al Tribunale Misto, certa cosa è, che nel caso di altro gravame, fuori dell'espresso, non resta in libertà dell'Esattore ricorrere all'uno, o all'altro, ma deve ricorrere al Superiore Ecclesiastico dell'Ordinario per la ragione, che trattandosi di una disposizione *contra Jus*, come e questa del presente articolo, non può stendersi fuori del caso che si esprime, come stabiliscono comunemente i Canonisti nel *Cap. Causam. de Rescript.*

6. Quì poi sotto nome di Metropolitano si comprende qualunque Giudice Ecclesiastico superiore dell'Ordinario; dimanierachè la menzione, che si fa del Metropolitano nel caso sta dimostrativamente, e non tassativamente, Decian. *in Cap. quoniam. n.* 14. *vers. & in dubio, de offic. Delegat. Roman. consil.* 336. *n.* 2. ed altri. E ciò perchè altrimente con questo articolo non resterebbe provveduto a tutto il bisogno per la ragione, che in Regno vi sono molti Ordinarj, quali sono esenti da' Metropolitani, e li stessi Metropolitani, ed in questo caso rimarrebbero li medesimi sottoposti privativamen-

mente al Tribunale Misto, e rispetto a questo non si pratticarebbe la dovuta uguaglianza, che si deve tra' nostri Sovrani Contraenti in questo caso.

ARTICOLO DECIMO.

L' *Uso poi delle franchigie da godersi dagli Ecclesiastici dovrà regolarsi a tenore di quello, che trovasi stabilito ne' seguenti* (a) *articoli*.

NOTE.

1. a. *Articoli*. Questo non è altro, che un titolo di quelche si va trattando appresso, cioè il titolo, che riguarda il regolamento delle franchigie, le quali dovranno godere in appresso gli Ecclesiastici; e ciò per separare queste materie da quelche si è detto di sopra.

ARTICOLO UNDECIMO.

A' *Vescovi, ed altri Ordinarj* (a) *de' luoghi dovranno darsi le franchigie a misura della convenienza, e bisogno di ciascuno, avuto riguardo al numero de' familiari laici, che ognuno di loro ritiene al proprio servigio, e che vivono propriamente a loro spese, ed alla limosina di pane, che ciascuno di loro è solito* (b) *di fare: la qual convenienza, e bisogno di ciascun Vescovo a proporzione delle rendite del suo Vescovato, sarà esaminata, e stabilita in Napoli da Monsignor Nunzio Apostolico, e da un Ministro Regio; ed in caso, che questi non convenissero, si devolva al* (c) *Tribunal Misto*.

NOTE.

1. a. *De' luoghi*. Sotto nome di Ordinarj non s'intendono solo quelli, i quali *habent proprium, & separatum territorium*, come l'Abbate di Monte Casino, quello della Cava dell' Ordine Cassinense, il Priore di S. Stefano del Bosco Certosino, il Priore della Bagnara Domenicano, e simili, ma anche vengono in ciò compresi tutti gli altri Prelati inferiori Secolari, e Regolari, i quali esercitano giurisdizione Ecclesiastica, tanto se sono in Diocesi, che nella Diocesi de' Vescovi, come tra gli altri il Prevosto di Canosa, l'Arciprete di Altamura, l'Arciprete di Terlizzi, il Priore della Insigne Collegiata di S. Niccolò di Bari, ed altri di questo rango, militando la stessa ragione per tutti.

2. b. *Di fare*. Così anco si è pratticato per lo passato di darsi le franchigie ai Vescovi, Ordinarj, e Prelati de' luoghi a misura del di loro bisogno, e convenienza, a differenza degli altri Ecclesiastici particolari tanto Regolari, che Secolari, e Comunità Ecclesiastiche, i quali hanno goduto le franchigie a tenore degli arresti della Regia Camera, o pure secondo la diversa consuetudine de' luoghi, o accordo tra i Cleri, e le Università, come si dirà in appresso.

3. Si dice, che li suddetti Prelati goderanno le dette franchigie a misura della convenienza, cioè del trattamento proprio, e del di loro bisogno, col riguardo *al numero de' familiari laici, che ritengono al proprio servigio, e che vivono a proprie spese*, e dicendosi, che debba riguardarsi al numero de' familiari laici, che *ciascuno ritiene al proprio servigio, e che vivono propriamente a loro proprie spese*, si ristringe al numero de' veri familiari, per escludere quelli, i quali abusivamente si chiamano familiari, il numero de' quali talvolta forsi fu eccessivo, e specialmente quello de' Patentati, a' quali, e ad altri simili restano tolti questi, ed altri

tri simili privilegj, come appresso nell' *art.* 22. ed ultimo di questo primo *cap.* e sue note: sicchè in questo proposito si deve avere il riguardo al numero de' famiiliari laici, che ritengono i suddetti Prelati al proprio servigio, e che vivono a proprie spese, *& quibus assignant panem in deductionem salarii*, come in una risoluzione della S. Congregazione dell' Immunità fatta per la Città di Melfi 13. Marzo 1692 presso il suddetto Collett. Ricc. *verb. franchigia*, *n.*48.

4. Si dice ancora, che le franchigie, le quali dovranno darsi ai suddetti Prelati si devono regolare a misura della convenienza, avuto riguardo alla limosina di pane, che ciascuno di loro è solito di fare: Questo solito però qui non si prende per qualche tempo fisso, e stabilito, ma secondo le occasioni, nelle quali sogliono i detti Prelati fare la limosina di pane, come per ragione di esempio, in tempo di carestia, e non in tempo di abbondanza, in tempo d' inverno, e non d'estate, in tempo di epidemìa, o di altra infermità, e simili: e per l'effetto, del quale si tratta, che è molto privilegiato, basta che una sol volta sia fatta, o si facci, per allegarlo; dimanierachè qui abbia il luogo la disposizione della *l. mela*, §. *si alimenta*, *ff. de alimentis*, *& cibariis legatis*, presso Barbos. *Tratt. var. dist.*376.*n.*4. dove si dice: *Solitum quandoque secundum subjectam materiam verificari potest in una vice*, *& in uno actu*.

5. Con dichiarazione, che questo riguardo deve anche aversi, non ostante, che la limosina del pane si faccia in virtù di qualche legato, o altra disposizione; per altro questo è un vantaggio, che lo godono i poveri, perchè altrimente pagandosi la gabella, tanto meno si farebbe la limosina del pane, e non posso persuadermi dalla pietà de' nostri, che in ciò non dovranno praticare tutta la maggior facilitazione.

6. c. *Tribunale Misto*. Per togliere le discordie si stabilisce, che questa materia sarà esaminata, e stabilita la tassa delle franchigie dovute a'Prelati suddetti in Napoli da Monsig. Nunzio, e da un Ministro Regio, ed in caso, che questi non convenghino, si devolva al Tribunale Misto; e già si sente, che si vadino prendendo le informazioni, ma non ancora si hanno rincontri di essersi stabilita la detta tassa.

ARTICOLO DUODECIMO.

GLi Ecclesiastici del Clero (a) *Secolare dal giorno*, *che saranno promossi al Suddiaconato*, *e non prima*, *potranno godere dell'esenzione di sei tomola di farina l' anno* (b) *per ciascheduno*; *e ciò s' intende tanto vivente il loro Padre*, *quanto dopo* (c) *la morte di esso*.

N O T E.

1. a. *Secolare*. Quì si parla delle franchigie, che devono godere gli Ecclesiastici del Clero Secolare, e nell' articolo appresso si parla di quelle, che devono godere gli Ecclesiastici del Clero Regolare, ed altri.

2. b. *Per ciascheduno*. Sinora non da per tutto si è pratticato lo stesso intorno a queste franchigie sopra il macinato, poichè gli Ecclesiastici Secolari le hanno godute dove più, e dove meno, secondo i diversi usi, o accordi tra essi, e le Comunità: e tra questi porzione ne hanno goduto li stessi Chierici anco di prima tonsura, e li costituiti *in Sacris* generalmente le hanno a ragione di tomola venticinque all' anno, in virtù di un Arresto generale della Regia Camera de'24. Settembre 1541. col quale si regolano tutte le Immunità, ed anco le franchigie degli Ecclesiastici sopra i vittuali, quantunque con altro Arresto de' 18. Novem-

vembre 1649. fosse dato dalla Regia Camera altro stabilimento sopra la franchigia del macinato a ragione di un rotolo di pane al giorno; questo però attesa la opposizione degli Ecclesiastici, mai fu posta in osservanza, e fu sempre osservato l'arresto del 1541. ora con questo articolo si stabilisce, che gli Ecclesiastici costituiti *in Sacris* solamente la godano a ragione di tomola sei di farina l'anno per ciascuno, e questo senza dubbio è un eccessivo vantaggio delle Comunità, e ne possono ricevere un gran sollievo, quando siano bene amministrate.

3. c. *La morte di esso*. Ciò si stabilisce per escludere gli Ecclesiastici costituiti *in Sacris*, dalla pretensione di altre franchigie, che volessero avere nel caso, che *misericorditèr facessero le spese a' loro Padri, Fratri, seu Parenti, che vivessero* propriis sumptibus, *e li detti Preti, e Persone Ecclesiastiche non avessero altra banda da sostenersi*, come si dispone con detto arresto del 1541. cioè che in detto caso *debbano ancora per essi godere la franchizia in detti dazj, e gabbelle*: Ma ora resta abolito il detto Arresto, e moderato nella maniera, come sopra.

ARTICOLO DECIMOTERZO.

GLi Ecclesiastici poi del Clero Regolare sì dell' uno, come dell' altro sesso, compresi anche i Luoghi Pii Ecclesiastici, e Religiosi, come sono i Conservatorj, e simili godranno l' esenzione di cinque tomola di farina l' anno per ciascheduna Persona collocata in detti Conservatorj, come anche per ciascun Religioso, o Religiosa computati in questo numero quei solamente, che vestono l' abito della Religione, trai quali restano in conseguenza compresi i Professi, Novizj, Terziarj dell' uno, e dell' altro sesso, che vivono (a) *collegialmente*.

NOTE.

1. a. *Collegialmente*. Sicchè tutti gli Ecclesiastici del Clero Regolare tanto dell' uno, quanto dell' altro sesso devono godere l' esenzione di cinque tomola di farina l'anno per ciascheduna persona sopra il macinato.

2. Così pure la devono godere le Persone de' luoghi Pii Ecclesiastici; quali poi siano i luoghi Pii Ecclesiastici, già si è notato di sopra nell' *art. 3. n. 6. e segg.*

3. Parimente devono godere la stessa quantità di franchigie le persone de' luoghi Religiosi, come sono li Conservatorj, e simili; E però rispetto a questa esenzione, questa parola di luogo Religioso *largè sumitur*; dimanierachè *non intelligitur de illis solùm, qui promittunt substantialia Regulæ*, de' quali va parlando Moscon. *de Majest. Milit. Eccles. in prælud. pag. 13. & part. 4. cap. 1. pag. 505.* Nè di que' luoghi Pii solamente, de' quali in dette note sull' *art. 3. n. 6. e segg.* Ma s' intende *largè* come dicevo, cioè di quei ne' quali si attende in qualche Collegio al servizio di Dio, e de' quali si parla nel *Cap. Ecclesiæ S. Mariæ, de constitutionibus*: purchè però le persone vestano qualche abito Religioso, distinto dai Secolari, e che vivano collegialmente; venendo *in favorabilibus*, tutti questi, e simili, sotto nome di luoghi Pii, e Religiosi, conforme esaminando la materia prova Barbos. *de Appell. verb. juris signif. verb. Religiosus, per tot.*

4. Vengono parimente sotto questa disposizione compresi i Religiosi dell' Ordine Militare, come sono i Cavalieri di Malta, ed altri: comecchè anche questi sono veri Religiosi, *& in quacumque materia, etiam pœnali, & odiosa, veniunt appellatione Religiosorum*. Glos. *in Clement. 1. de Decim.* Barbos. *de appell. verbor. jur. sign. appell. 233. verb. Religiosus. n. 6. & seqq.* Tanto più, che in virtù dell' arresto della Regia Camera de' 24. Settembre 1541. hanno sempre goduto questa, ed altre immunità, come in esso,

so, ove parlandosi di queste immunità, franchigie, ed esenzioni, così si legge: *Item tutti li Commendatarj, sia Crucesignati delle Religioni debbiano godere le medesime franchizie sopra declarate, dummodo, che attualmente siano beneficiati, e possedano di S. Giovanni Hierosolomitano tengano la Croce come Cavalieri della loro Religione, &c.* Ed in virtù di questo Concordato si preservano a questi Religiosi i loro privilegj, come espressamente si va notando nell' *art. 35.* del seguente *cap. 2.*

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

(a) *Ai Seminarj dovrà bonificarsi la franchigia a proporzione del numero di tutti gli Alunni, che mantengono, o laici, o Ecclesiastici, che siano, a ragione di cinque tomola* (b) *per ciascheduno, come anche dei Servitori, e Ministri laici necessarj al loro attuale servizio, purchè nei gran Seminarj non siano più di quattro; e nei piccioli più* (c) *di due, a riserva de' Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che ivi servissero, a' quali si darà la franchigia di sei tomola in conformità di quanto si è detto* (d) *di sopra.*

NOTE.

1. a. *Ai Seminarj*. Si parla de' Seminarj nelle note all' *art. 3. n. 13.* così che quei Seminarj, che ivi si escludono dal peso delle contribuzioni, devono godere questa franchigia.

2. b. *Per ciascheduno*. Il riguardo per godere questa franchigia a raginne di tomola cinque per ciascheduno deve aversi a proporzione del numero degli Alunni, che mantengono, o laici, o Ecclesiastici, che siano, a differenza dei Convittori, perchè gli Alunni vengono considerati, come poveri, e si mantengono a spese de' Seminarj, ed i Convittori somministrano le spese per il di lorn convitto, e non godono questa franchigia.

3. c. *Di due*. Devono godere i Seminarj anco la medesima franchigia a proporzione del numero de' Servitori, e Ministri laici necessarj, ma si ristringe per i gran Seminarj non più, che al numero di quattro, e nei piccioli al numero di due, e la dizione *non più*, la quale equivale alla dizione *ultra*, lo limita espressamente, come appresso Barbos. *de Diction. dict. 429. n.5.* Quando poi possa dirsi un Seminario grande, o piccolo, non parlandosene, si rimette alla prudenza de' Superiori.

4. d. *Di sopra*. Si è detto, che la franchigia, che deve bonificarsi ai Seminarj deve essere a ragione di tomola cinque per ciascuno, quando siano Alunni laici, o Ecclesiastici; appresso poi si spiega in questo articolo, che essendo *in Sacris*, devono goderla a ragione di tomola sei, come la godono gli altri costituiti *in Sacris*, come si dice di sopra nel *art. 12.* e questo tanto se siano Alunni, quanto Convittori, non ostante che li Convittori Ecclesiastici fossero forastieri, e ciò se non come Convittori, almeno come Ecclesiastici studenti, per la ragione, che si nota nel susseguente *art. 15. n. 6. e segg.*

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

I Suddiaconi, i Diaconi, e Sacerdoti goderanno la suddetta franchigia solamente nella (a) *Patria loro, o ne' luoghi dove avranno fissato il loro* (b) *domicilio, o per avervi qualche benefizio, che obblighi alla* (c) *residenza, quando sono ivi presenti; ma trovandosene assenti, non debbano goderla nè ivi, nè altrove; purchè in qualche luogo dentro l' istesso Regno di Napoli, non si trovino impiegati nel servizio*

zio (d) *di qualche Chiesa*, (e) *luogo Pio*, *o Scuola*, *perchè allora potranno goderla solamente nel luogo*, *dove dimorano*, *e rendono un tal servizio*. *Da questa regola vengono eccettuati solamente i Vescovi*, *ed altri Ordinarj de' luoghi*, *i quali benchè si allontanino dalla residenza*, *seguiteranno ivi a godere delle franchigie a proporzione del numero di quei familiari laici*, *che continuando a vivere a loro spese*, *averanno lasciati nelle rispettive loro Diocesi*; *come pure delle limosine di pane*, *che seguiteranno a fare*, *anche durante la loro assenza*, *e tutto ciò proporzionatamente alla destinazione*, *che come sopra si è detto*, *si farà per ciaschedun Vescovo da Monsignor Nunzio*, *e da un Ministro Regio*, *o dal Tribunal Misto*, *in caso di discordia* (f) *tra loro*.

NOTE.

1. a. *Patria loro*. A riserva di quei Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che sono ne' suddetti Seminarj a causa de' studj, o che ivi servissero, perchè questi, benchè forastieri, la devono godere per quelche si dice coll'articolo precedente, e si nota appresso *n. 6*.

2. b. *Domicilio*. Sicchè questi Suddiaconi, Diaconi, o Sacerdoti devono godere questa franchigia, anche fuori la loro Patria; in quei luoghi però, dove abbino fissatò il loro domicilio: quando poi si dica fissato il domicilio.

3. Non convengono i DD. in stabilire quando possa dirsi già contratto il domicilio: altri vi vogliono l'abitazione per dieci anni: altri asseriscono, che basti una dichiarazione *absque lapsu temporis*: ed altri, che non basti nè l'uno, nè l'altro, ma che si richiedano anche gli amminicoli, come se la persona vi abbia già fatto acquisto di beni stabili, ed aperto casa formale con sua famiglia.

4. Il Card. De Luc. esamina questo articolo in varie parti della sua Opera, e specialmente nelle sue note *ad Sac. Conc. Trid. disc.* 14. *n.* 10. ove conchiude, che questa sia una questione *potiùs facti, quàm juris*, e che perciò non possa darsi una certa regola applicabile ad ogni caso, *sed ejus decisio pendet ex facti qualitate, & circumstantiis, quoniam stant benè simul, ut quis non solùm per decem, sed etiam per viginti, & triginta annos, aut majus tempus in loco moretur cum familia, & domo formali, ac etiam cum acquisitione bonorum stabilium, & tamen illius loci domiciliarius non fiat, quia nempè ejus habitatio ibi fuerit occasionalis, ex causa officii, vel mercaturæ, aut alicujus muneris; & è converso ejus habitatio non fuerit decennalis, sed tamen tales accedant circumstantiæ, quod secum fuerant verum domicilium fixum*.

5. In questo nostro caso però non si richiede la prova di un rigoroso domicilio, ma basta una tale quale verisimilitudine di avere questi Ecclesiastici suddetti contratto il loro domicilio; poichè trattandosi di un concordato restrittivo della Immunità dovuta agl'Ecclesiastici, dovunque vadano, per esser privilegio dovuto alla persona, *& ratione personæ, non loci*, deve ricevere ogni più benigna interpretazione senza tanti intrighi dei Dottori: tanto più che finora i nostri Ecclesiastici sempre hanno goduto questa franchigia indisputabilmente, tanto fuori, che nella loro Patria, ed in caso di gravame sono stati sostenuti da Roma, come in diverse risoluzioni, che si leggono presso il Collettore Ricc. *Synops. Decret. S. Congreg. Immunit. verb. Franchisiæ, n.* 11. *& plur. seqq.* colla clausula però, che la godessero, *dummodo tempore absentiæ alibi bonificata non fuerit*.

6. E che dirassi di quei Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, i quali sono assenti dalla loro Patria *causa studii*? E' certo, che questi non ostante qualsisia *consuetudine, o statuto in contrario*, anche assenti godono le rendite delle loro prebende, e benefizj, benchè residenziali per il quinquennio de' loro studj, come espressamente ne parlano i Sagri Canoni, e specialmente nel *Cap. fin. de Magistr.* ove non solo si parla de' Studen-

denti, ma anche de' Lettori: *Docentes verò in theologica facultate, dum in scholis docuerint; & studentes in ipsa, integrè per annos quinque percipiant de licentia Sedis Apostolicæ proventus præbendarum, & beneficiorum suorum: non obstante aliqua alia consuetudine, vel statuto: cum denario fraudari non debeant in vinea Domini operantes*.

7. Lo stesso si stabilisce da' Padri nel Sagro Concilio di Trento, *Sess. 5. de Reform. cap. 1. in fin.* ove: *Et scholares, qui in ipsis scholis student, privilegiis omnibus de perceptione fructuum, præbendarum, & beneficiorum suorum in absentia a jure communi concessis plenè gaudeant, & fruantur*: E benchè tanto *in d. cap. fin. de Magistr.* quanto in *d. cap. 1. sess. 5. de Reform. del Sagro Concilio di Trento* si vada parlando de' Studj in Sagra Teologia, o in Sagra Scrittura; nientedimeno *usus inolevit*, specialmente in Italia, di aver ciò luogo, anche rispetto agli altri studj, come lo va attestando in varj luoghi il Card. De Luc. specialmente *de Canonic. & Capit. disc. 13*.

8. Premesso tutto ciò, si vede, che questi Studenti, ancorchè assenti dalla loro Patria, devono godere questa franchigia, quando però non la godono nel luogo de' loro studj, come sono quelli, che sono ne' Seminarj, per la ragione, che si esprime negli allegati Testi *in d. Cap. fin. de Magistr.* e nel detto *cap. 1. sess. 5. de Reform.* ed essendosi omesso parlarsene in questo Concordato, deve supporsi, o perchè si fosse creduto, che la detta franchigia non si potesse contrastare a' medesimi per le disposizioni Canoniche di Concilj Generali, che fanno loro godere li detti privilegj, o perchè non si fosse a questo avvertito, non potendosi mai figurare dal zelo di N. S. e dalla pietà di S. M. che sono tanto promotori de' studj, e specialmente rispetto agl' Ecclesiastici, ne' quali le Ecclesiastiche dottrine sono poco meno, che essenzialmente necessarie, che se mai si fosse in questo avvertito, avessero voluto tralasciare di dichiararlo.

9. Tanto più che in questo articolo si dice, che gli Ecclesiastici impiegati in servizio di qualche scuola, devono godere la franchigia nel luogo dove si ritrovano, e coll'articolo precedente si va dicendo ancora, che devono parimente goderla gli Alunni, Suddiaconi, Diaconi, e Sacerdoti, che sono per servizio de' Seminarj: anzi in questo medesimo *art. 15.* si ordina di doverle godere tutti quelli Ecclesiastici, che si ritrovano impiegati nel servizio di qualche Chiesa, o luogo pio, e non sembra ragionevole, che la debbano godere le persone di servizio di Chiese, luoghi Pii, o i Maestri di scuola, e li stessi Ecclesiastici, che sono in Seminario, e non altri, che si ritrovino altrove ne' studj, particolarmente se sono studj di sagri Canoni, o di sagra Teologia, quando questi da' Concilj generali vengono considerati come presenti rispetto alla percezione delle rendite de' loro benefizj, ancorchè siano residenziali: Deve dirsi adunque, che questi anche devono godere la loro franchigia, o nel luogo dello studio, o nella propria patria, quando ciò facciano a tenore de' sagri Canoni, come a dire con la licenza de' loro Superiori Ecclesiastici.

20. c. *Residenza*. Come qualche Canonicato, Prepositura, Arcipretura, e simili.

11. d. *Di qualche Chiesa*. Come di Sagrestano, Procuratore, Confessore, o qualsisia altro servizio.

12. e. *Luogo Pio*. Cioè tanto se sia luogo Pio Ecclesiastico, quanto se sia luogo Pio non Ecclesiastico, nella maniera, che si è notato nell'*art. 13. n. 3.* e 4. e ciò per la generalità, con cui si dice di doverla godere quegl' Ecclesiastici, che si ritrovino impiegati nel servizio di qualche Chiesa, o luogo Pio, venendo compreso anco il genere sotto la medesima disposizione, come materia favorevole.

13. f. *Tra loro*. Gli Ecclesiastici assenti dalla propria Patria si escludono da questo benefizio della franchigia, e la devono godere solo ne' casi di sopra accennati: da questa regola però si eccettuano i Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi: Chi venga poi sotto nome di questi

Or-

Ordinarj, e qual regolamento debba tenersi sù di ciò, oltre di quello, che si dice in questo articolo, particolarmente si va notando di sopra sull'*art.* 11.*n.*1.*e seg.*

ARTICOLO DECIMOSESTO.

LE suddette franchigie dagli Ecclesiastici si godranno in specie, senza poterle vendere, nè donare di sorte alcuna: a riserva del caso di quegli Ecclesiastici, i quali non avendo grano, o non facendo pane in casa, sono obbligati a comprarlo ne' forni pubblici, o pure in piazza, a' quali sarà permesso di vendere la loro (a) *franchigia, purchè nol comprino esente dalla* (b) *Gabella.*

NOTE.

1. a. *Franchigia*. Per questi, i quali non hanno grano, o non fanno pane in casa, la Regia Camera ha provveduto, che si destinasse una bottega, dove si potesse comprare il pane senza gabella, come si dice coll'Arresto 18. Maggio 1594. dopo le *dec.* del Reg. de Marin.; e di più nel medesimo si ordina, che la franchigia *excomputetur, & fiat bona in quolibet mense per Gabellotos in pecunia*.

2. Ed il Card. De Luc. di ciò parlando, come di quegl' Ecclesiastici, i quali sogliono vendere la loro franchigia nel *d. disc.* 54. *de Regal. n.* 3. così dice: *Id aliquod habere videtur rationis fomentum, qui cum plerique Ecclesiastici commoditatem non habeant proprium frumentum macinandi, & panem faciendi in propria domo, unde propterea coguntur pro eorum Personæ, & familiæ usu emere panem venalem ingabellatum; idcircò justum est, ut de Gabella, quam ita solvunt, se reintegrent ex dictæ franchisiæ venditione, quæ nullum Gabellariis præjudicium inferre dicitur, dum illa franchisia, quam ita obtinent laici, & subditi dictas bullettas ementes, compensata remanet ab ea Gabella, quam ipsi Ecclesiastici exemdo panem venalem ingabellatum, & sic undique concurrit compensatio*.

3. b. *Gabella*. Si modererà però questo rigore coll' uso, specialmente a riguardo degli Ecclesiastici poveri, i quali talvolta, o perderebbero questa franchigia, o sarebbero angariati a prenderla *quantì minimi*, e per altro, come dice il Card. De Luc. di sopra riferito, vendendosi *nullum Gabellariis præjudicium inferri dicitur*, per la viva ragione, che egli ivi ne assegna, e qui tralascio riportarne le parole per non replicarle inutilmente.

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

LE franchigie, che in alcuni luoghi del Regno si godono dagli Ecclesiastici sopra altre specie di viveri, continueranno a goderle, come le godono presentemente tutte le suddette persone, che godranno dell' esenzione (a) *sopra la farina*.

NOTE.

1. a. *Sopra la farina*. Oltre la gabella sopra il macinato della di cui franchigia si è parlato finora, vi sono altre gabelle sopra altre specie di viveri, ma non sono le stesse da per tutto, come sopra la carne, sopra il mosto, o vino, sopra il formaggio, sopra l'olio, ed altre, e si stabilisce, che gli Ecclesiastici, i quali goderanno della esenzione sopra la farina, continueranno a godere le franchigie sopra le dette specie de' viveri, come le godono presentemente: sicchè in questo non vi è novità alcuna, e si ordina l'osservanza di quelche si è pratticato finora; e quelche si dice delle franchigie rispetto alle gabelle già imposte, si deve intendere anco per qualunque altra gabella, che s' imponesse sopra qualunque specie de' viveri.

ARTICOLO DECIMOTTAVO.

SE poi le suddette franchigie, precise quella della farina, in cambio di farle godere in specie, vi fusse già in alcun luogo tra le Comunità, ed il Clero un accordo di pagarle in contanti: In questo caso, se l' accordo sarà legittimo, e fatto coi debiti assensi, e se sarà inoltre per minor quantità di quella, che si trova stabilita nel presente Trattato; dovrà osservarsi: ma se sarà per quantità maggiore, dovrà moderarsi a proporzione delle franchigie, che dagli Ecclesiastici si godranno in vigore del presente (a) *Trattato.*

N O T E.

1. a. *Trattato*. Quindi si ammette l'accordo, che mai vi fosse tra gli Ecclesiastici, e le Comunità di pagare le suddette franchigie in contanti, cioè tanto quelle, che si godono sopra tutti gli altri viveri, quanto quella, che si gode sopra il macinato: Si stabilisce però, che ciò debba aver luogo, caso che l' accordo sia legittimo, e fatto coi debiti assensi; e se sia di minor quantità di quella franchigia sopra il macinato, che si ritrova stabilita nel presente Trattato; ma che essendo di maggior quantità, si debba moderare a tenore delle Tasse di sopra stabilite.

2. Sopra di che stimo doversi avvertire quanto agli assensi, che non ritrovandosi *in antiquis*, si devono presumere tanto gli assensi Apostolici, che gl'assensi Regj, come fermano incontrastabilmente i DD. rispetto a tutti gli altri contratti, Card. De Luc. *de Feud. disc.* 49. *n.* 26. *disc.* 68. *n.* 12. maggiormente, *si copulativè concurrat observantia, saltem in parte*. Card. De Luc. *loc. cit. disc.* 49. *n.* 22.

3. Rispetto poi alla riduzione delle frachigie: a tenore delle Tasse stabilite di sopra, quando per concordato si ritrovassero maggiori con titolo particolare, dovendosi di ciò parlare appresso *art.* 20. mi rimetto a quelche si noterà su tal particolare.

ARTICOLO DECIMONONO.

SI dichiara bensì, che tutto quello, che si è fin qui disposto, in materia delle franchigie, non dovrà aver luogo rispetto all' Arcivescovo, Clero Secolare, e Seminario della Città di Napoli, per li quali seguiterà a pratticarsi inalterabilmente quello, che si è per lo più costumato da trent' anni (a) *in quà, senza alcun riguardo a qualunque novità si fusse fatta* (b) *in contraria: ma lo avrà bensì rispetto a tutto il resto del Regno, non ostante qualsisia consuetudine, o transazione, colla quale fussero state stabilite le franchigie suddette in quantità* (c) *maggiore.*

N O T E.

1. a. *In quà*. Sicchè rispetto all'Arcivescovo, Clero Secolare, e Seminario della Città di Napoli su questo particolare delle franchigie, non si fa novità alcuna, e per quelche osservo, leggo nell'Archivio della medesima Città tre Istrumenti di concordia sopra queste franchigie, stipolati tra l'Arcivescovo, Clero Secolare, e Seminario da una parte, e tra gli Eletti al governo di essa, dall'altra, e tutti e tre muniti con assenso Regio: il primo de' quali si è de' 30. Dicembre 1617. ratificato li 3. Gennaro 1618. il secondo de' 10. Maggio 1636. e l'ultimo de' 28. Settembre 1595. confermati con Brevi Apostolici, ed uno special-

cialmente de' 16. Maggio 1696. della santa mem. d'Innocenzo XII. Papa, nostro Napolitano.

2. b. *In contrario*. Resta adunque con ciò cautelato il Clero a riguardo di alcune novità, che sento fatte interpolatamente in suo pregiudizio contro la forma di quelche si ritrova stabilito in virtù di detti tre Istrumenti: dimanierachè con questo articolo si tolgono le novità, che mai fossero fatte da trent'anni in quà, e tutte le cose si riducono *ad formam* di essi Istrumenti.

3. c. *Maggiore*. Come nell'*art.* precedente 18. e nell'altro appresso *art.* 20.

ARTICOLO VIGESIMO.

E Pretendendosi dagli Ecclesiastici di qualunque luogo del Regno, che titolo oneroso se ne goda da loro sotto nome di franchigia una maggior quantità, se ne dovrà da essi esibire, e provare prontamente il titolo oneroso nel Tribunal Misto; dal quale, giustificato che sia il titolo oneroso, non si mancherà ordinare, che si facciano godere dagl'Ecclesiastici quelle franchigie, che loro converranno (a) *di giustizia*.

NOTE.

1. a. *Di giustizia*. In alcune parti del nostro Regno si godono queste franchigie sopra il macinato, anco *titulo oneroso*, cioè, o in cambio delle Decime, o per limosina di alcune Uffiziature, servizio di Coro, di Messe, che si celebrano all'alba per comodo de' Contadini, rilascio di pedatico di Essequie, e Funerali, e cose simili; e ciò specialmente in quei luoghi, ne' quali gli Ecclesiastici godono questa franchigia in maggior quantità:

2. Con questo articolo adunque si salvano le loro ragioni, che si devono discutere avanti al Tribunale Misto, in cui bisogna, che le produchino per questo effetto.

ARTICOLO VIGESIMOPRIMO.

QUello, che si è disposto per li Cherici, e Preti latini, avrà ancora luogo per li Preti, e Cherici Greci, ancorchè siano ammogliati, i quali dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, godranno ancor essi la franchigia di sei tomola di farina (a) *l'anno, e tutte le altre, che in quel tal luogo si godono da' Preti latini sopra altre specie di viveri*.

NOTE.

1. a. *L'anno*. Coll'*art.* 6. e sue note *n.* 16. fu detto, che l'esenzione quanto ai pesi dovessero goderla i Preti Greci ugualmente, che i Latini sopra i beni, che se gli assegnano in patrimonio sagro: ora con questo articolo si accomunano parimente i Preti Greci con i Preti Latini: si ordina di dover anco essi vivere sotto lo stesso regolamento rispetto alle franchigie, che devono godere sopra il macinato, e sopra le altre specie di viveri.

ARTICOLO VIGESIMOSECONDO.

FInalmente i Cherici, e (a) *Diaconi selvatici, gli Eremiti, le Bizzoche, e chiunque Patentato, o Privilegiato, con qualunque nome si chiami, sia delle Curie Ecclesiastiche, sia de' luoghi Pii, e di Abbazie, anche Cardinalizie, non dovran-*

vranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione: ma ognuno di essi resterà soggetto al pagamento di tutti i Dazj, e di tutte le Gabelle, ed a qualunque altro peso a guisa (a) *degli altri laici*.

N O T E.

1. a. *E Diaconi selvatici*. Dicendosi, che i Chierici, e Diaconi selvatici non dovranno godere di alcuna delle sopraddette, o di qualunque altra esenzione, ma che ognuno di essi debba restar soggetto al pagamento di tutti i Dazj, e di tutte le gabelle, ed a qualunque altro peso a guisa degli altri laici; si avverte, che sempre, che qui si parla de' Chierici, e Diaconi selvatici, s' intende di quei Chierici, e Diaconi selvatici, i quali non sono insigniti di ordine veruno, nè di prima tonsura; e questo è il comune parlare del Regno, in cui si chiamano Chierici, e Diaconi selvatici, o pure Diaconi selvatici, e Chierici selvatici; ed abbiamo il titolo nelle nostre Prammatiche *de Clericis, seu Diaconis selvaticis*, dove così tutti lo spiegano, specialmente Rovito.

2. Cosicchè i Chierici, che sono insigniti almeno di prima tonsura, quando espressamente, e letteralmente non vengono esclusi dal privilegio di qualche Immunità, ed esenzione, s' intendono compresi sotto nome degli altri Ecclesiastici: laonde obbligandosi col detto *art.* 6. i beni particolari degli Ecclesiastici particolari alle contribuzioni, anco i loro beni particolari vengono obbligati alle medesime contribuzioni, come i beni particolari di tutti gli altri Ecclesiastici, nella maniera però, che si è notato in detto *art. 6. n. 2. e segg.* e vengono anche esclusi dalla franchigia sopra il macinato, perchè espressamente coll' *art.* 12. si stabilisce, che devono goderla gli Ecclesiastici dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, e non prima: e non devono godere le franchigie sopra le altre specie di viveri, perchè coll' *art.* 17. si dice, che devono goderle quelli, che godono le franchigie sopra il macinato: dimanierachè non dovendo essi godere le franchigie sopra il macinato, nemmeno le devono godere sopra gli altri viveri; e rispetto alla contribuzione la devono soddisfare i loro beni, come la deve pagare il ceto degli altri Ecclesiastici per i loro beni patrimoniali particolari, come si è detto di sopra.

3. I privilegj però reali de' Diaconi selvaggi, osiano Chierici selvaggi, con questo articolo restano totalmente aboliti; così anche i privilegj della esenzione dal Foro restano estinti in virtù di quelche si dispone appresso nel *cap.* 3. ove della Immunità Personale *art.* 10. ancorchè finora gli abbiano goduti, o in tutto, o in parte.

4. b. *Degli altri laici*. Si escludono parimente dal privilegio di questa Immunità gli Eremiti, le Bizzoche, ed i Patentati, anche de' Signori Cardinali: non si parla però di quegli Eremiti, o Bizzoche, li quali vivono collegialmente a guisa de' Religiosi, perchè questi vengono compresi sotto la disposizione del suddetto *art.* 13. di questo primo capitolo, e sue note: e quanto al di loro privilegio del Foro, mi riservo notarlo appresso in detto *cap.* 3. *art.* 10.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

IMMUNITA' LOCALE.

ARTICOLO PRIMO.

Rifugiandosi nel luogo (a) *Immune qualcuno de' delinquenti* (b) *laici supposto Reo di eccettuato* (c) *delitto, ad ogn' istanza, e richiesta del laico Magistrato cogl' indizj* (d) ad capturam, *concedasi da' Vescovi, e loro Vicarj Generali in Città, e negli altri luoghi i Vicarj foranei, ed in mancanza di questi dalla Persona Ecclesiastica più degna, che fa figura di Superiore nel luogo, la licenza di trarlo dal Sagro* (e) *Asilo coll' intervento di Persona Ecclesiastica, da destinarsi da' medesimi, e si consegni alla Curia* (f) *Secolare, coll' obbligo giurato* (g) in scriptis *di ritenere il reo* nomine Ecclesiæ, *e di restituirlo alla Chiesa in caso si decida, che debba goderla, e non restituendosi, rimanga al Vescovo la facoltà di procedere contro del Magistrato Secolare colle pene Canoniche di violata* (h) *Immunità*.

N O T E.

1. a. *Immune*. Sotto questo nome di luogo Immune si comprendono anco i luoghi sagri, come la specie sotto il proprio suo genere, *l. de pretio, ff. de Publician.* ed ivi la Glosf. Quali poi siano i luoghi immuni, e que' luoghi sagri, i quali in virtù del presente Concordato non si eccettuano dal benefizio del sagro Asilo, se ne parla appresso in questo *cap. 2. art. 26. e segg.* e loro note.

2. b. *Laici*. Quindi parlandosi espressamente, e limitatamente de' delinquenti laici, restano perciò gli Ecclesiastici, tanto Secolari, che Regolari, ancorchè rei di eccettuato delitto, esclusi da questa disposizione, e rimanendo sotto quello, che fu di ciò dispone il dritto comune, il presente Concorato rispetto a questo deve considerarsi, come se giammai fosse stato fatto.

3. Se poi gli Ecclesiastici Secolari, o Regolari che siano, nella ricorrenza de' casi godano, o nò il benefizio dell' immune: questo articolo, che da qualche Canonista si contrasta, non spetta alla presente indagine; ed occorendo disputarsi, avanti i loro Superiori Ecclesiastici, i quali privativamente rispetto ai Magistrati laici restano Giudici di queste emergenze, tra gli altri ne parla diffusamente Fagnan. *Cap. Inter alia n. 70. e segg. de Immunit.*

4. Questo istesso si dice anche rispetto ai Chierici delinquenti di supposto delitto eccettuato: dimanierachè i Vescovi non possono accordar la licenza dell' estrazione, e li Magistrati non possono pretenderla; e se mai questi tentassero il contrario, si offenderebbe l'una, e l' altra Immunità, cioè la locale, e la personale; la locale, perchè si sarebbe contro la lettera del Concordato, dove si parla solo in virtù di questo *art.* 1. de' delinquenti laici, e si offenderebbe l'Immunità personale, che godono i Chierici; tanto più che con questo Concordato resta abolita la pretensione de' nostri intorno alla prova de' requisiti, come si nota nell' *art.* 2. del seg. *cap.* 3. e nell' *art.* 8. dell' altro susseguente *cap.* 4.

5. c. *Delitto*. Sicchè per aver luogo il Concordato rispetto a questo articolo, ed anche a riguardo degl' altri susseguenti si richiede, che la Persona laica, che dee estraersi sia *Reo di supposto eccettuato delitto*: quindi è, che fuori del suddetto caso di eccettuato delitto, il Concordato non ha luogo, e per conseguenza nemmeno il Giudice laico deve pretendere ingerenza alcuna, come, se controvertendosi il luogo se sia immune, o nò, o bisognando estraersi il confugito per altro motivo, come per ragione di esempio,

pio, per liberarlo da qualche insulto, per correggerlo, o toglierlo da qualche scandalo, che possa occorrere, o per altre simili cause: dimanierachè restano le cose sotto la disposizione del dritto comune, ed il presente Concordato rispetto a tutto ciò, come se giammai fosse stato fatto, è che il Vescovo debba in questo procedere indipendentemente, e privativamente *quoad quoscumque*.

6. E per altro in questi suddetti casi tale è stata la prattica, che i Vescovi hanno proceduto ne' casi di qualche estrazione, per liberare i confugiti da qualche insulto, per correggerli, e toglierli dai scandali, discacciandoli, o assicurandoli, come più è stato stimato convenevole nelle proprie carceri, o con farli trasportare altrove, cioè ne' casi istantanei di loro propria autorità, e ne' casi, ne' quali avessero potuto patir dilazione, colle solite facoltà della Sagra Congregazione dell' Immunità, che chiamano *literæ ejectionis*, come presso il suo Collettore Ricc. *in Synops. Decretor. S. Congregat. Immunit. verb. literæ ejectionis*, ed altrove.

7. E presso Fattolill. *in Prax. Immun. Eccles. part. 5. tract. 5. sect. 16.* ove al n. 3. *Datur facultas extrahendi filium confugitum ad locum immunem ad petitionem patris pro correctione, ita in una Neopolitana* 4. *Augusti* 1654. n. 4. *injungitur Episcopo, ut mandet extrahi confugitum, quatenus immineant gravia scandala, & retineri in aliquo fortalitio, ita in una Neapolitana* 21. *Martii* 1665. n. 6. *mandante Sanctissimo, datur facultas, quoad mulierem confugitam in Ecclesia, ut liberius conviveret in adulterio cum Duce ad effectum eam consignandi viro suo, cum debitis præcautionibus, quod non puniatur pro delictis præfatis usque ad diem extractionis, ita in una Materanen.* 5. *Maji* 1696. nè può pretendersi diversamente da' Magistrati laici, perchè i Vescovi sono i custodi della Immunità dei Sagri Templi, e la pretensione de' medesimi è stata circa la qualità de' delitti quali volevano eccettuati.

8. E sul dubbio, se il luogo fosse immune, o nò, tanto in genere, che nei casi particolari, la medesima Sagra Congregazione sempre costantemente ha deciso, che una tal cognizione spetti privativamente al Vescovo, e se ne portano molte sue risoluzioni presso il riferito Autore nel luogo di sopra citato *sect.* 47. *n.* 1. ove: *Cognitio, an locus extractionis, & carcerationis sit immunis, spectat ad Episcopum, ita in una Lycien.* 11. *Septemb.* 1634. *in una Beneventana* 8. *Octo-* 1657. ed altre simili presso il medesimo, e presso Ricc. *in Synops. verb. loca declarata non immunia*. Ed in qualche caso, che si sono fatte dell' Estrazioni col supposto, che il luogo non godesse, i Vescovi hanno proceduto a censure contro i Ministri laici, e sempre sono stati sostenuti dalla Corte di Roma.

9. E dicendosi, che non sussista volendosi negare a' laici la facoltà di decidere, se il luogo sia immune, o nò, nel caso, che la questione si riduca al puro fatto, cioè in vedere, se il tal luogo sia, o nò, di quelli, che devono godere, o nò, de' quali si parla in questo *capit.* 2. *art.* 26. sino all' *art.* 33. inclusivamente, col supposto, che le questioni, che riguardano il puro fatto si possano decidere da' Magistrati laici; comecchè di questa pretensione, la quale resta estinta coll' *art.* 3. degli articoli segreti, si deve parlare in detto luogo, mi rimetto perciò a quanto verrà ivi notato.

10. Quali poi siano i delitti eccettuati, che escludono i confugiti dal sagro Asilo, con questo Concordato, già si stabiliscono, e si tolgono nel Regno le antiche, e scandalose controversie, e sono li già espressi nella Bolla *Cum alias*, di Gregorio XIV. §. 3. nella Bolla di Benedetto XIII. che principia: *Ex quo divina disponente clementia*, §. *Cum itaque*, *e segg.* nella Bolla di Clemente XII. che incomincia: *In supremo Justitiæ solio*; perciocchè riguarda agl' omicidj, stantechè tutte e tre queste Bolle si confermano con questo 2. *cap. art.* 34. *ed ult.* Ed oltre de' suddetti delitti, che in esse

si ec-

si eccettuano dal benefizio del Sagro Asilo, altri anche si eccettuano in questo medesimo *cap.2.art.9.e segg.* come appresso.

11. d. *Ad capturam*. Nella detta Costituzione di Gregorio XIV. §. 3. niente si parla del titolo dell' estrazione de' rei, ma ove bisogna farsi, tutto si rimette all' arbitrio de' Vescovi, *qui prædicta delicta, corumve aliquod judicio suo commisisse videbuntur*. In quella di Benedetto XIII. §. *Quotiescumque*, si dice, che possa farsi, *subministratis, vel acquisitis indiciis super delicti excepti qualitate, ac personæ reitate, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur*.

12. Ora con questo Concordato rispetto al titolo dell' estrazione del Reo supposto delinquente di delitto eccettuato si richieggono anche gl' indizj *ad capturam*, come si ordina in detta Bolla di Benedetto XIII. cosicchè basta, che il Giudice laico somministri al Giudice Ecclesiastico questi indizj, o che il Giudice Ecclesiastico li prenda.

13. Occorre dubitarsi, se quest' indizj *ad capturam* sia necessario ridurli in iscritto, o che basti averfene una informazione estragiudiziale *in scriptis non redacta*. Farinacc. *de Carcer. & Carcerat. q. 27. n. 130.* vuole, *quod in quocumque delicto sive gravi, sive enormi, & contra quascumque personas sive nobiles, sive etiam viles, & pauperes, captura non debet decerni ex sola informatione extrajudiciali in scriptis non redacta, sed semper indicia capturam præcedencia debent in scriptis redigi*, ed al *n. 131.* dice col Cavense sopra il Rito 41. della gran Corte della Vicaria, che basta una estragiudiziale informazione *tribus concurrentibus. Primò, quod delictum sit grave, & enorme. Secundò, quod imputatus sit suspectus de fuga, & sic sit periculum, quod fugiat eo interim, quo recipiuntur in actis informationes. Tertiò, quòd Judex sit securus, quod post capturam factam veniant testes ad se examinandum*; ma checchè di ciò sia, bisogna, che vadino tra di loro tanto l' uno, che l' altro Giudice colla dovuta armonia, acciò la Giustizia abbia il suo luogo, e l' estrazione si faccia canonicamente, e senza illaqueamento delle loro coscienze.

14. Quali poi sieno quest' indizj, che si richieggono per ordinarsi l' estrazione, e da dove debbono prendersi, non è facile darsene regolamento, ma per non lasciare questo affare senza lume veruno, vedasi Franc. Giuf. de Angel. *de delict. & pœn.* il quale nel suo Esordio al *n. 11.* di ciò parlando dice: *Investigandum ratione personæ: an malæ opinionis, & famæ, solitus delinquere, & similia. Respectu* facti, *an ante homicidium præparavit arma, accommodavit scalā in furto cum scaliatione &c. Respectu* dicti, *an se jactavit commisisse delictum, vel minatus est delinquere, &c. Respectu* causæ, *an inimicus, an commodum sit adeptus ex morte, vel hujusm. Inde respectu* temporis, *An ante delictum frequentavit locum patrati criminis. An in actu delicti fuit visus cum ense sanguinolento. Et post delictum, an confugerit ad Ecclesiam, aufugerit, & se absentaverit à Civitate, se latitet, & hujusm. Vid. præsertī D. Rosa cap. 1. & pleniùs Luca post alios in prat. cap. 20. n. 12. Unde omnium inditiorum alia sunt generalia, nempè quia in omni adaptantur delicto, & faciunt præsumptionē, ut absentatio, frequentatio loci delicti, & similia: sicut enim potest inquiri quis se absentaverit patrato furto, ita quis absentaverit inquiri potest patrato homicidio, affixo libello famoso, & sic de singulis. Alia sunt specialia, quæ adaptata uni non faciunt præsumptionem pro alio delicto, ut puta ensis sanguinolentus facit indicium speciale in homicidio: at si agatur de furto in puris terminis furti non refert, quem fuisse visum cum ense, & sic de cæteris.*

15. e. *Asilo*. Per venirsi all' atto della estrazione in virtù di questo articolo due cose si richieggono. Primo, che si facci con licenza del Superiore Ecclesiastico. Ed in secondo luogo, che si facci coll' intervento di Persona Ecclesiastica da deputarsi dal Superiore Ecclesiastico.

16. Quanto alla licenza. Nella Bolla di Gregorio XIV. si dice, che debba farsi l' estrazione ne' casi, de' quali si parla *de licentia Episcopi, vel ejus Officialis*.

Nella Minuta di una Costituzione, che fu stesa sotto Clemente VIII. in occasione del Trattato, che fu preso su di questa materia d' Immunità locale tra la S. Sede, e li nostri Regj Ministri, per comporre le controversie insorte dopo la Bolla di Gregorio XIV. si ordinava, che la detta licenza *in locis distantibus* potea darsi dal Vicario foraneo.

16. Questo stesso sentimento espresso in detta Minuta di Bolla sotto Clemente VIII. si vede abbracciato in questo Concordato, ordinandosi concedersi la detta licenza *da' Vescovi, e loro Vicarj generali in Città, e negli altri luoghi da' Vicarj foranei, ed in loro mancanza dalla Persona Ecclesiastica più degna, che fa figura di Superiore nel luogo*; e ciò sul fondamento, che non sempre può ricorrersi al Vescovo, o suo Vicario generale, ed in certi casi fare diversamente riuscirebbe di discapito della Giustizia per la fuga, che fra questo mentre prendessero i delinquenti. E non piccolo sarebbe l' inconveniente, volendo il Magistrato laico custodire i Rei dentro l' immune, perchè questo non sarebbe altro, che convertire le Chiese in Carceri: cosa aborrita anche dai meno affettuosi al rispetto dovuto a' Sagri Tempj, Covarruv. *variar. Resolut. tom. 2. lib. 2. cap. 20. n. 17. verb. Trigesi. apparet.*

17. E rispetto all' intervento della Persona Ecclesiastica, che si richiede nell' atto della estrazione è certo, che questa fu sempre la prattica inconcussa di esercitarsi questi, e simili atti in Chiesa coll' autorità del Superiore Ecclesiastico, e coll' intervento di Persona Ecclesiastica, dichiarata da' Prencipi laici, come specialmente si osserva nella *l. 3.* e nella *l. 6. Cod. de iis qui ad Eccles. confug.* Così anco si ordina in detta Costituzione di Gregorio XIV. §. 4. Questo parimente era il sentimento espresso in detta Minuta di Costituzione sotto Clemente VIII. e lo stesso si dice in quella di Bened. XIII. §. *Quotiescumque*, ne' casi, de' quali si parla.

18. Bisogna però avvertire, che non basta la licenza tacita, e la sola presunzione del consenso del Superiore Ecclesiastico di farsi l'Estrazione senza l'intervento della Persona Ecclesiastica, ma si richiede, che la licenza di estraersi sia espressa, e che espressamente v'intervenga la Persona Ecclesiastica, una volta, che così espressamente si stabilisce in questo primo articolo, ove si dice, che il Magistrato laico debba richiedere la detta licenza, e che debba farsi l' estrazione coll' intervento di Persona Ecclesiastica, il che è tanto vero, che tanto la detta licenza di estraersi, quanto la deputazione della Persona Ecclesiastica deve essere ridotta in iscritto avanti il Superiore Ecclesiastico; a riserva del caso che il Superiore Ecclesiastico irragionevolmente negasse la licenza, e l'intervento, nel qual caso deve pratticarsi, come si è notato sopra *art. 2. n. 1. e seg.* e ciò non solo per rendere valido l'atto della estrazione per la prattica, che su di questo tiene la Sagra Congregazione dell' Immunità, quale facendosi il contrario suole circoscrivere gl' atti, come in una Beneventana *in causa Mansionarii de Thomasellis 7. Julii 1739.* ed in altra Imolen. *in causa Petri Cenni 17. Sept. 1737.* ma anche per cautela tanto del Giudice laico, che del Giudice Ecclesiastico.

19. *Secolare*. In detta Minuta di Bolla sotto Clemente VIII. si dicea, che in sussidio si fosse consegnato il Reo di supposto delitto eccettuato al Giudice laico, cioè, *si carceres Ecclesiastici, ad quos hujusmodi reos ex Ecclesiasticis, & locis immunibus extractos juxta prædictam Gregorii prædecessoris Constitutionem deduci oportet, boni, & tuti non essent.*

20. Lo stesso si accordava ne' detti Trattati sotto Clemente IX. e Clemente X. *Posse* [Episcopos] *etiam uti custodia, & carceribus Sæcularibus in casibus, in quibus Ecclesiastici carceres, vel materialiter, vel quoad secretum tuti non censeantur.*

21. Espressamente però non se ne fa parola nella Costituz. di Benedet. XIII. Ed ora con questo artic. si accorda, che il Reo supposto delinquente di delitto

ec-

eccettuato si consegni dalla Potestà Ecclesiastica alla Curia Secolare, e ciò per dar termine alla briga, che di continuo si è sentita tra le due Potestà a cagione della custodia de' rei per i sospetti, che i laici hanno sempre avuto de' Superiori Ecclesiastici, cioè, che per la loro pietà talvolta permettessero a' delinquenti la fuga dalle loro carceri col pregiudizio del corso della Giustizia, anzichè qualche volta è accaduto, che ne' medesimi Sagri Tempj succedessero de' scandali colla uccisione di essi, o che si guardassero colle Milizie per non farli fuggire.

22. g. *In scriptis*. Due cose si richieggono con questo: primo, che la Curia Secolare debba prendere il reo dalle mani della Chiesa, e ritenerlo *nomine Ecclesiæ*: in secondo luogo, di doverlo restituire alla Chiesa, caso si decida, che debba goderne il suo benefizio: e si ordina, che a tutto ciò si obblighi la Curia Secolare, non già in voce, ma *in scriptis*.

23. Quanto all' obbligo di ritenersi il reo *nomine Ecclesiæ*: così appunto si disponeva nella detta minuta di Bolla sotto Clemente VIII. Così anco si diceva ne' Trattati sotto Clemente IX. e Clemente X. ne' quali si parla di questi casi particolari di Estrazioni: e tutto ciò è ragionevole, non dovendosi la Chiesa spogliare del possesso de' rei, in cui si ritrova nel tempo della di loro estrazione fino a tanto che non si decida l'articolo, se debbano godere il benefizio dell' immune, o nò, per le note regole, *quod etiam latro debet manuteneri, & conservari in sua possessione*, permettendosi l'estrazione unicamente per l'assicurazione della Persona de' delinquenti, ed in simili casi, che si sono consegnati i rei nelle carceri della Potestà laicale, questa è stata, ed è la prattica inconcussa in Regno, nè di ciò si è dubitato mai, e se ne trascrivono le risoluzioni della Sagra Congregazione dell' Immunità presso il riferito suo Collett. Ricc. *verb. Carcer. n. 4. e segg.*

24. Per quelche poi riguarda la restituzione del supposto reo in caso, che si decida di dover godere il benefizio dell' immune; sembra anch' egli sia tutto ragionevole; poichè con una tal dichiarazione cessa il motivo, per cui fu egli estratto, e consegnato, e deve aver luogo, ancorchè il consugito si ritrovi delinquente di qualsivoglia altro delitto, oltre di quello, del quale viene imputato, purchè non sia eccettuato.

FORMOLA

Dell' obbligo in scriptis, *che potrebbe usarsi.*

In Dei Nomine. Amen.

Die &c.

Costituito *personalmente N. N. Governatore di questa Città &c. presso gli atti di questa Curia Vescovile, e di me infrascritto Cancelliere &c col mezzo del suo corporale giuramento*, quod ad delationem mei *&c.* tactis *&c.* prestitit *&c. ha dichiarato, e dichiara di avere in suo potere, e nelle mani della sua Curia T. de' T. il quale venendo indiziato* ad capturam *di aver falsificato una fede di credito del publico banco del Santissimo Salvatore della Città di Napoli, delitto eccettuato dal benefizio del sagro Asilo, con licenza di questo Monsig. Vicario Generale, e coll' assistenza del Chierico N. per mezzo de' Birri di esso Costituito poco prima è stato estratto dalla Chiesa di S. Domenico posta dentro questa medesima Città, ed a lui consegnato per ritenerlo, e custodirlo* nomine Ecclesiæ: *ed insiememente si è obbligato di restituirlo, e farlo restituire alla Chiesa, caso, che si decida, che debba egli godere il benefizio del sagro Asilo, o che fra lo spazio di quattro mesi non esibisca il processo a Monsig. Vescovo a tenore del Concordato* cap. 2. art. 1. e 4. *e non facendolo vuole esso Costituito esser tenuto, ed obbligato, conforme col mezzo di detto giuramento si obbliga alle pene Canoniche di violata*

Immunità &c. e così &c. rinunziando alla eccezione rei non traditæ *&c. perchè &c.* omni *&c.*

Io N. Governatore dichiaro, e mi obbligo come sopra.

Io N. sono testimonio.

Io N. sono testimonio.

T. de' T. Cancellarius.

25. *Immunità*. Quali siano queste pene canoniche di violata Immunità. Nella Bolla di Gregorio XIV. §. 8. si dice, *quod si quis quacumque dignitate, & auctoritate præditus præmissorum, aut alio quovis prætextu, quicquam præter, aut contra hujus nostræ Constitutionis tenorem attentare præsumpserit, declaramus eum ipso facto censuras, & pœnas easdem incurrere, quæ contra libertatis, Juris, & Immunitatis Ecclesiasticæ violatores per sacros Canones, & Conciliorum generalium, nostrorumque Prædecessorum Constitutiones sunt prolatæ.*

26. Nella Bolla di Benedetto XIII. §. *Praeterea*, si dice: *Quod si secus quidam attentare præsumpserint, ex nunc omnia in contrarium præmissorum gerenda irrita, & inania, nullisque roboris, vel momenti perpetuò fore, ipsosque attentantes in censuras, & alias pœnas à sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostolicis adversus eos, qui Jurisdictionem Ecclesiasticam quoquo modo lædunt, ac violant, inflictas, incurrere decernimus, & declaramus.*

27. Fagnano nel Cap. *Cum pro causa, de Sent. excommun.* esaminando minutamente quali siano queste pene canoniche, delle quali si parla, conchiude, che oltre il Sagrilegio, s' incorre da' Violatori dell' Immunità, anche la Scomunica riservata alla Santa Sede, ed in fine di detto Capitolo così dice: *Proposito suprascripto dubio in Sacra Congregatione Concilii Interpretum, videlicèt an absolutio à censuris ob violatam Immunitatem Ecclesiasticam juxta terminos Constitutionis Gregorii XIV. quæ incipit: Cum aliàs, sit Sedi Apostolicæ reservata? Sacra Congregatio censuit esse Sedi Apostolicæ reservatam.*

28. In fatti questa è la prattica inconcussa di tutti i Tribunali, e su di essa si portano varie risoluzioni della Sagra Congregazione dell'Immunità su diversi casi occorsi in Regno di Napoli presso Ricc. *loc. cit. verb. Absolutio, n.1. e segg. Absolutio* (così ivi) *à censuris contractis ex causa violatæ Immunitatis, libertatis, & jurisdictionis Ecclesiasticæ est reservata Summo Pontifici, nec ab alio potest concedi sub quocumque prætextu, etiam restitutionis statim factæ Ecclesiæ, & opinio contraria improbatur. Lycien. 13. Julii 1638. Castrana 24. Januarii 1651.* e poi soggiunge: *Et ita reservata Summo Pontifici, ut vacante Sede Apostolica desit potestas absolvendi. S. Marci in Calabria 2. Junii 1692.* e conchiude finalmente: *Unde Ordinarii, & Episcopi absolventes censuratos sine facultate Sedis Apostolicæ incidunt in excommunicationem eidem S. Sedi reservatam, à qua regularitèr datur facultas, ut se faciant absolvere à suis Confessariis privatim, & cum Sanctissimo agitur pro dispensatione Irregularitatis, quatenus incurrerint. Squillacen. 16. Decembris 1664. Acernen. 29. Januarii 1639.*

ARTICOLO SECONDO.

Nel caso, che rispetto agli accennati delinquenti detta licenza fosse negata dopo ricercata nel modo detto di sopra, sia lecito al Giudice (a) *laico senza timore d' incorrere nelle Censure estrarre il delinquente con tutta modestia, e senza scandalo: coll' obbligo però in iscritto,* (b) *come sopra, da trasmettersi alla Curia Ecclesiastica del Vescovo.*

NOTE.

1. a. *Laico*. Questo istesso si dispone nella Costituzione di Gregorio XIV. §. 4. ove si dice, che non volendo il Vescovo accordare una tale licenza, e ricusando

la

la Persona Ecclesiastica intervenire, ed assistere alla suddetta Estrazione, *tunc reverentiæ Ecclesiæ, & locis sacris debitæ memores* [*Magistratus laici*] *prædictos delinquentes minores, quo id fieri poterit cum scandalo, & tumultu extrahere curent*: questo adunque sta regolato colle stesse parole di detta Costituzione.

2. b. *Come sopra*. Si fa lecito alla Potestà laicale estrarre i delinquenti nel caso, di cui qui si parla; si stabilisce però, che ella sia tenuta di fare un obbligo parimente giurato in iscritto, come sopra. E qui occorre esaminarsi la maniera, che debba tenersi in fare quest'obbligo: quanto alla qualità dell'obbligo, già di sopra se ne dà la formola, cioè, che debba esser giurato *in scriptis* di ritenere il supposto reo in nome della Chiesa, e di doverlo restituire nel caso di sopra espresso: qui però bisogna fare anco menzione di esserli stata irragionevolmente negata detta licenza, e l'intervento di persona Ecclesiastica, e che perciò Egli, cioè il Governatore del luogo, o altro Magistrato, che sia, avvalendosi delle facoltà, che se gli danno in virtù di questo 2. *art.* del Concordato, di propria autorità abbia estratto, o fatto estrarre T. de' T. dal luogo immune.

3. Rispetto poi alla Persona, presso la quale si debba fare detto obbligo da trasmettersi alla Curia Vescovile, crederei sufficiente, e bastevole farsi presso gli atti di qualsisia altro Notaro, o Magistrato, anche laico, che riceva il giuramento, e ne formi la Scrittura: ciò però in caso, che il Superiore Ecclesiastico ricusi farlo: giacchè secondo l'inconcussa prattica suol farsi detto obbligo presso gli atti del Superiore Ecclesiastico, e fatto che sia, dovrà trasmettersi alla Curia Ecclesiastica del Vescovo, come in questo articolo.

4. A riserva dell'omicidio casuale, o che si commetta *ad sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ*, nel resto l'omicidio, in virtù di quelche si dispone coll' *art.* 34. di questo 2. *cap.* si eccettua da questo beneficio: occorre ora vedere, se risugiandosi qualche delinquente laico supposto reo di aver ferito qualcuno con pericolo di vita, benchè il ferito tuttavia viva, possa aver luogo rispetto al medesimo quanto si dispone di sopra coll' *art.* 1. *e* 2. intorno agli altri delinquenti di supposto delitto eccettuato.

5. E sembra, che non possa aver luogo la detta disposizione rispetto al delinquente supposto reo di ferite con pericolo di vita, fino a tanto che il ferito vive, per la ragione, che in detto *art.* 34. si eccettua da questo benefizio l'omicidio, quando già sia seguito, e le ferite, quantunque con pericolo di vita, finchè non siegua il caso della morte, non portano la qualità di delitto eccettuato; e che perciò il Vescovo non può dare detta licenza, nè permettere l'estrazione, siccome in niuno altro caso fuori de' così eccettuati può farlo *absque facultate Apostolica, neque ex motivo vitandi majora delicta, neque ad vitandum Populi tumultum*, e cause simili, *& Episcopus, qui sine dicta facultate extrahit, acritèr corrigitur pœnis Sanctissimo bene visis*, come in moltissime risoluzioni fatte per diverse Città, e luoghi del Regno di Napoli, della Sagra Congregazione della Immunità presso il suddetto suo Collett. Ricc. *verb. Extractio confugitorum*, *n.* 15. *e segg.*

6. Nel caso però, che la ferita sia veramente mortale, che vi sia timore della fuga del confugito, e non sia facile, e pronto l'accesso alla Santa Sede per la facoltà, stimerei, che per evitare qualche disordine possa il Vescovo estrarre il delinquente, e custodirlo nelle *proprie carceri*, e frattanto esporre il caso alla Sagra Congregazione dell' Immunità, e procurarne l'approvazione colle facoltà necessarie, e non permettere i disordini delle custodie de' rei, che si volessero porre per parte de' Magistrati laici, che vengono tanto detestate, come pregiudiziali alla Immunità, e libertà Ecclesiastica, siccome sempre la Sede Apostolica su costante in detestare, e punire

simi-

simili fatti con censure, e si leggono su di ciò risoluzioni della medesima Sagra Congregazione per Napoli, Aquino, Reggio, Salerno, Ischia, Apruzzo, Gerace, Cosenza, Catanzaro, Capua, Rossano, Matera, Pozzuoli, Cava, ed altri, presso il riferito Ricc. *verb. Custodes, seu Obsides*.

7. E non posso persuadermi, che i nostri vogliano in ciò incontrare difficoltà veruna, perchè essi restano cautelati, e la Chiesa nel dritto, che ha sopra il consugito; tanto più, che con questo *cap. 2.* si accordano tante facilitazioni intorno alla Immunità locale, non solo rispetto a' delitti, che si eccettuano, ma anche rispetto a' luoghi, che prima la godevano, e presentemente la Santità di N. S. si è indotto a dichiarare, che non la godano.

ARTICOLO TERZO.

Costituito il Reo nelle Carceri laicali, si formi dal Giudice secolare il processo informativo sopra il (a) *delitto; e nel termine di quattro mesi si esibisca alla Curia del* (b) *Vescovo; e questi dentro il termine di un mese debba dichiarare, se il Reo* (c) *goda, o nò.*

NOTE.

1. a. *Delitto*. Col suddetto Trattato, che fu preso sotto Clemente VIII. questo permetteva, che si formassero due processi, uno per parte del Giudice laico, e l'altro dal Giudice Ecclesiastico, come in detta minuta di Bolla, e così ivi: *Et si casus contigerit, in quo licentia data non fuerit, si constiterit per processus formatos, seu formandos tàm per Judicem Ecclesiasticum, quàm per Ministros laicos adesse indicia &c.*

2. Nel Trattato sotto Gregorio XV. si diceva, che si tenesse conto del processo fatto dal Giudice Secolare, ma che fosse permesso al Giudice Ecclesiastico fare le sue prove, conforme l'attesta in una sua relazione il Conf. del Migliore Ministro mandato in quel tempo in Roma per l'accomodo di queste pendenze presso il noto Chiocc. *tom.* 10. de' suoi MSS. Giurisd.

3. Così pure ne' Trattati sotto Clemente IX. e X. si diceva, che per giudicare bastino gl' indizj *ad torturam* risultanti *etiam ex actis, & processibus in Foro sæculari legitimè factis*.

4. Clem. XII. di fel. mem. colla sua Bolla, che incomincia: *In supremo Justitiæ solio*, nemmeno abborrisce il processo del Giudice laico, anzi ordina, che il Giudice Ecclesiastico non solo possa, ma che colla sola sentenza, ed atti contumaciali fatti avanti il Giudice laico vaglia pronunciare, e dichiarare, *an Bannitus, & in contumaciam damnatus, consignandus veniat, nec ne?* come in detta Bolla, §. *Quoties*.

5. La Sagra Congregazione dell' Immunità vuole, che non si dia credito a questi processi del Giudice laico fabbricati *post confugium, verùm quoad probationum relevantiam*, lo rimette al giudizio del Vescovo, e rispetto a quelli, che sono fabbricati *ante extractionem, vel ante confugium*, dichiara, *quod eisdem possit adhiberi fides*, e molti di questi Decreti si riferiscono presso Ricc. *in Synops. verb. processus Curiæ laicalis*.

6. Ora per togliere questi sospetti del Giudice laico, e dar termine a queste controversie si accorda dalla Santa Sede, che il processo informativo sopra la qualità del delitto, se sia eccettuato, o nò, si formi dal Giudice Secolare, restando riservata al Vescovo la cognizione, come si dirà appresso.

7. b. *Vescovo*. Questo termine di quattro mesi sembra eccessivo al bisogno, potendosi talvolta formare questo processo dentro lo stesso giorno del delitto; ma bisognando alle volte tempo maggiore per avere le prove, specialmente ove si

trat-

tratta di delitti occulti, li quali non possono provarsi, che con conghietture: quindi pare convenevole il termine assegnato per provvedere a ciò che possa accadere.

8. Si nota, che potendo il Giudice laico terminare il processo prima di spirare il termine di quattro mesi, e non facendolo, specialmente se non lo termina per fine di strapazzare il confugito, non può considerarsi immune da grave colpa, anzi costandogli, che egli non venga indiziato degl' indizj *ad torturam*, a cagione di un tale ritardo incorre anco nelle censure, come violento oppressore dell' Immunità.

9. c. *Goda, o nò*. Due cose con ciò si stabiliscono: primo, che il Giudice Ecclesiastico debba dichiarare, se il confugito goda, o nò: ed in secondo luogo, che debba farlo dentro un mese, dopo che gli sia stato esibito il processo.

10. La Potestà laicale ha sempre contrastato al Giudice Ecclesiastico in Regno la cognizione sopra la qualità del delitto eccettuato, e più cose su di ciò ha preteso, cioè la libera estrazione del Reo, la sua custodia, la cognizione del delitto, e questo in virtù di facoltà di Sommi Pontefici, specialmente di S. Pio V. e di Sisto V. allegando un Breve de' 25. Luglio 1585. di questo Pontefice, inserito tra le Regie Prammatiche, *tom.* 1. *Pramm.* 7. *de Exulib.* ma se ciò sussista, ed in quali termini possa aver luogo, li stessi Scrittori del Regno, e le più volte lodate Costituzioni di Gregorio XIV. e di Benedetto XIII. ne parlano apertamente, come si nota in questo *cap.* 2. *art.* 35.

11. Ora però cessano tutte queste controversie, stabilendosi con questo nuovo Concordato, cioè, che l' Estrazione, e la custodia del Reo debba farsi come sopra, e che all' incontro rimanga rimesso al Foro Ecclesiastico il punto della cognizione, se il confugito debba godere, o nò, e che in grado di ricorso si devolva al Tribunale Misto, come si dice appresso *art.* 7.

12. Pare angusto il termine di un mese, che si assegna al Giudice Ecclesiastico per giudicare, se il delitto sia eccettuato, o nò: nientedimeno trattandosi di una cognizione sommaria, può bene dentro di esso a vista del processo proferire la sua Sentenza, e resta poi al Fisco Ecclesiastico, e laico la strada in caso di pregiudizio richiamarsene avanti il Tribunale Misto, conforme si dirà appresso.

ARTICOLO QUARTO.

Quando poi il Giudice laico fra lo spazio di (a) *quattro mesi non esibisca il Processo, dovrà il Vescovo richiederlo per la restituzione del Reo alla Chiesa, la quale restituzione non potrà dal Giudice laico* (b) *ritardarsi a forma dell' obbligo fatto nell' atto della consegna; e quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese non avrà dichiarato, s' intenda* eo ipso *devoluto il Giudizio al* (c) *Tribunale Misto.*

NOTE.

1. a. *Quattro mesi*. Questo è uno spediente economico, ordinandosi, che fra quattro mesi perentoriamente debba il Giudice laico esibire il processo informativo per liberare il confugito dalle carceri, giacchè dee supporsi, che non avendolo formato fra detto termine, non sussista la pretensione del Fisco laico contro il reo preteso delinquente di delitto eccettuato: cosicchè resti il medesimo libero da questa imputazione. Questo spediente economico pare preso da quelche si pratica in alcuni Regni delle Spagne, dove non giudicando in materia di competenza il Cancelliere Ecclesiastico fra certo termine, sopra la competenza s' in-

s' intenda *ipso facto Judicem Ecclesiasticum pro competenti Judice haberi*, conforme si osserva nella Costituzione di Gregorio XIII. rispetto alla concordia della Regina Eleonora, ed il Cardinale di Comenia, che incomincia: *In tanta rerum mole sub datum Romæ* 15. *Decembris* 1574. presso Cortiad. *Decis. Catal. tom.* 1. *decis.* 7. *n.* 91.

2. b. *Ritardarsi*. Certamente che in tal caso egli non potrà ritardare la restituzione del confugito alla Chiesa per l'obbligo fatto dal medesimo nell' atto della consegna; e ritardandola deve il Giudice Ecclesiastico richiederlo. Crederei sufficiente una requisitoria estragiudiziale, e piena di convenienza, ma quando poi il Giudice laico non corrispondesse alle sue obbligazioni contratte in virtù di detto obbligo, in tal caso può, e deve il Giudice Ecclesiastico farlo ammonire giudizialmente, citandolo *ad restituendum, seu se restituisse docendum*, ed insiememente assegnargli un competente termine *ad dicendum causam quare non debeat declarari incursum in pœnas contentas* in detto suo obbligo, e successivamente crescendo la sua contumacia, dichiarlo incorso coll' affissione de' soliti Cedoloni.

3. c. *Al Tribunale Misto*. Le parti di questo quarto articolo sono correspettive, cioè che non esibendo il Giudice laico fra lo spazio di quartro mesi il processo, il confugito s' intenda *eo ipso* purgato dall' imputazione di delitto eccettuato, e che all' incontro non dichiarando il Vescovo fra lo spazio di un mese, *eo ipso* s' intenda devoluto il giudizio al Tribunale Misto: crederei però, che giammai debba succedere nè l'uno, nè l'altro caso, non convenendo, nè alla pietà del Giudice laico tener celato il processo, dal quale apparisca il supposto reo libero dalla imputazione, e molto meno alla rettitudine del Vescovo, che voglia ritardare la sua declaratoria favorevole, o contraria che sia al confugito.

ARTICOLO QUINTO.

Perchè possa il Vescovo dichiarare, che l' Inquisito non goda del benefizio dell' Asilo, bastino gl' indizj (a) ad torturam.

NOTE.

1. a. *Ad torturam*. Nella Bolla di Gregorio XIV. che incomincia: *Cum aliàs*, più volte lodata, §. 5. si ordina, che non debba consegnarsi dalla Curia Ecclesiastica al Giudice laico il confugito di eccettuato delitto, *nisi cognito priùs per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipse verè crimina superiùs expressa commiserit*. Con che vuole, che si formi un pieno giudizio.

2. Nella Minuta di Clemente VIII. di cui sopra si è parlato, si ricerca a questo effetto *adesse indicia saltem ad torturam*.

3. Nel Trattato sotto Gregorio XV. si dicea, che non si facci processo formale inteso il Reo, nè che si ricerchi convizione, ma che basti, che per indizj costi della qualità del delitto eccettuato, come in detta Relazione del Cons. del Migliore, distesa presso il Chiocc. ne' suoi MSS. Giurisdiz. *tom.* 10.

4. Così anche si accordava nel Trattato sotto Clemente IX. e X. ivi: *Indicia ad torturam resultantia etiam ex actis & processibus in Foro sæculari legitimè factis, sufficere ad effectum, ut Ordinarius declarare possit, an reus gaudeat, nec ne?*

5. Nella Bolla di Benedetto XIII. che incomincia: *Ex quo Divina disponente clementia*, di sopra più volte citata §. *Quotiescumque*, si ordina, che a questo effetto costi *de crimine excepto, ac insuper adversus eumdem extractum tali resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit, quæ quidem indicia juxta regulas Juris vacantur ultra torturam*.

6. Nel-

6. Nella Bolla di Clemente XII. che incomincia: *In supremo Justitiae solio*, rispetto agli omicidj, §. *Ut quae reorum*; si dice; che bastino gl' indizj *ad torturam*. Ora questo stesso si ordina col presente articolo quinto, cioè, che bastino gl' indizj *ad torturam*, perchè possa il Vescovo dichiarare, che l' inquisito non goda del benefizio del sagro Asilo; e pare, che siasi preso il sentimento di mezzo tra le suddette risoluzioni.

7. Ciò posto, resta da vedere quali siano gl' indizj *ad torturam*. Senza dubbio altri sono gl' indizj *ad capturam*, ed altri gl' indizj *ad torturam*: de' primi si è parlato di sopra nelle note all' *art. 1. n. 14.* ora si parla degl' indizj *ad torturam*. Questa è una materia assai grave, di cui potrebbe formarsene un trattato intero: ne dirò solo qualche cosa, che possa conferire allo stato della presente indagine.

8. Cosicchè nel caso non bastano gl' indizj leggieri, li quali *sufficiunt ad capiendum tantùm reum, ne fugiat*. Clar. *q. 21. n. 5.* Rosa *in Prax. Decretor. Magn. Cur. Vic. cap. 1. n. 30.* Nemmeno gl' indizj gravi, quantunque sufficienti *ad constituendum Reum*, Istriol. *singul. 22. lib. 1.* e si dichiarano per la Prammat. del Regno, *Offic. Magistr. Just. 37.* Bastano però quegl' indizj più gravi, li quali *vehementèr Judicis animum movent*, e come dicono i DD. *semiplenam probationem faciunt*; e questi appunto sono quelli, i quali *sufficiunt ad torquendum*. Scacc. *de Judic. lib. 1. cap. 84. à num. 3. cum plur. seqq.* Sanch. *Cons. moral. lib. 6. cap. 3. dub. 14.* Card. De Lug. *disp. 37. sect. 12.* De Rosa *ibid. n. 30. & fol. 97. n. 4. & fol. 28. n. 73. & fol. 37. n. 9. & fol. 91. n. 13.*

9. Diversi poi sono quest' indizj secondo la diversità de' delitti, e secondo la qualità di essi, altri si prendono dalla qualità della persona, altri dalla qualità de' fatti, altri dalla qualità delle parole, altri dalla qualità della causa, conforme si è detto di sopra in dette note all' *art. 1. n. 14.* ne' casi però, che possono avvenire bisogna ricorrere a' Criminalisti, che ne trattano, e specialmente al lodato De Angel. *de Delict. & Poen. part. 1. cap. ult. n. 8.* sino al *n. 77. & ult.* inclusivamente, avvertendosi, che non basta in genere, che l' indizio sia sufficiente alla tortura, ma è necessario, *quod sit probatum saltem per duos testes*, come si dice dal detto De Angel. nel sopra citato *cap. ult. part. 1. n. 3. e 4.*

ARTICOLO SESTO.

Dichiarandosi dal Vescovo, che il confugito non goda, in tal caso debba cessare l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della consegna detto (a) *di sopra: ed all' incontro dall' istesso Giudice laico dovrà farsi nuovo obbligo del tenore di quello detto di sopra, di rimettere il confugito in Chiesa, qualora il medesimo abbia nelle sue difese purgati gl' indizj sopra la qualità, che rende il delitto* (b) *eccettuato; restando ciò a carico della coscienza dello stesso* (c) *Giudice laico.*

NOTE.

1. a. *Di sopra*. Certamente, che dichiarando il Vescovo, che il confugito non goda, cessa l' effetto dell' obbligo fatto dal Giudice laico nell' atto della consegna, come si è detto di sopra nelle note all' *artic. 1.* perchè in tal caso cessa la cagione del medesimo per la risoluzione fatta dal Vescovo, che egli non goda.

2. b. *Eccettuato*. Deve in tal caso il Giudice laico fare nuovo obbligo di rimettere il confugito in Chiesa, qualora il medesimo purghi nelle sue difese gl' indizj sopra la qualità, che rende il delitto eccettuato, e ciò secondo la formola di sopra espressa nell' *art. 1. n. 34.* con quelle variazioni, che porta la diversità del caso.

3. *Giudice laico*. Certamente, che purgati gl'indizj dee rimetterfi il confugito in Chiefa, e non facendolo fe ne grava la cofcienza del Giudice laico, il quale fenza dubbio non rimettendolo, refta illaqueato dalle Cenfure, come Violatore della Ecclefiaftica Immunità; nè in quefto può egli prendere arbitrio alcuno, che non fia regolato dal dritto, che riguarda il Sagro Afilo.

ARTICOLO SETTIMO.

Dal Giudizio del Vefcovo non fi ammetta al Reo (a) *alcun ricorfo, ma potranno tanto il Fifco laico, che il Fifco Ecclefiaftico ricorrere al Tribunale Mifto, al quale fia lecito impinguare, o ordinare nuovo Proceffo, quando così* (b) *ftimi bene*.

NOTE.

1. a. *Alcun ricorfo*. Con quefta dichiarazione refta tolta la controverfia, che pende tra' DD. in vedere, fe, ed a chi ne' termini della Coftituzione di Gregorio XIV. competa in quefto giudizio il ricorfo, vedendofi divifi i fentimenti, fe al Reo, al Fifco Ecclefiaftico, al Fifco laico, o a qualcuno, o pure a niuno de' medefimi, e fu di ciò può offervarfi Cirin. *de Jurifdict. cap. 7. fect. 3. n. 32. & fegg.* ove del Bene *de Immunit.* Sperel. Gambacurt. ed altri. Fattolil. *de Immunit.* propone anche queft' articolo *par. 2. tract. 2. fect. 12. n. 12. p. 70.*

2. E checchè fia di una tale controverfia, e quale fia la prattica della Sagra Congregazione dell'Immunità ne' termini di detta Coftituzione, certa cofa è, che con quefto Concordato refta prefentemente ftabilito, che al Reo fuppofto delinquente laico di eccettuato delitto viene proibito il ricorfo: fi dichiara però, che competa al Fifco laico, come pure al Fifco Ecclefiaftico, tra' quali unicamente verte la controverfia, ed il Reo fi efclude da quefto dritto del ricorfo dal giudizio del Vefcovo al Tribunale Mifto ful fondamento, che le fue ragioni reftano intatte da difcuterfi avanti il Giudice laico, dopo che la caufa fia ftata fpedita dal Tribunale Mifto; e quivi fi giudica con foli indizj *ad torturam*, e dopo avanti il Giudice laico fi riaffume, e fi difcute *ex integro* per tutte le fue ftrade, e purgandofi egli nelle fue difefe dagl' indizj fopra la qualità del delitto eccettuato, deve rimetterfi dal Giudice laico alla Chiefa a tenore del fuo obbligo nuovamente preftato, in virtù del quale fi rimette alla cofcienza del Giudice laico la efecuzione di effo, conforme fi è notato di fopra all' *art. 6. n. 3.*

3. Stimo qui dover avvertire non folo per intelligenza delle Coftituzioni di Benedetto *XIII.* e di Clemente *XII.* amendue di fel. mem. delle quali fi è parlato di fopra nelle note all'*art. 5. n. 5. e 6.* ma anche del prefente Concordato, come qui non facendofi un pieno giudizio, e rifervandofi le ragioni al Reo avanti il Giudice laico, dopochè il Giudice Ecclefiaftico avrà dichiarato: non deve egli efaminarfi, nè coftituirfi *fuper delicto*, e ftando in carcere *nomine Ecclefiae*, fino a tanto che non fiegua la dichiarazione fi confidera, come fe ftaffe in Chiefa, a differenza di quelche fi prattica in virtù della Bolla di Gregor. *XIV.* in virtù della quale fi forma un pieno giudizio, come fi è notato in detto *art. 5. num. 1.*

4. In fecondo luogo, che nel cafo che il Reo, o il Fifco interponghino il ricorfo al Tribunale Mifto, non fi deve nè all' uno, nè all' altro comunicare, o pubblicare il proceffo, non al Reo, perchè non gli compete il ricorfo, fe non dopo, e folamente *coram Judice laico*, quando gli faranno affegnate le difefe; non al Fifco, per il pericolo, che volendo fcrivere ful merito, e in tal cafo partecipando egli la fcrit-

scrittura al Reo, non pubblichi lui gl' indizj, essendo così la prattica di Roma, la quale colli stessi soli atti, alli quali è appoggiata la dichiarazione, riconosce *de justitia, vel injustitia ejusdem*.

5. b. *Stimi bene*. Occorre perciò dubitarsi, se dovendosi impinguare, o ordinare nuovo processo, come si dice in quest' articolo, se, ed a spese di chi debba ciò farsi. In virtù di questo Concordato *cap.* 9. ove del Tribunale Misto *artic.* 14. si stabilisce, che tutti gli atti, e spedizioni del Tribunale Misto, così giudiziali, che stragiudiziali, debbano farsi onninamente *gratis*, alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune: quindi si vede, che dovendosi impinguare, o ordinare nuovo processo, debba pratticarsi lo stesso, tanto se si facci a richiesta del Fisco laico, quanto se si facci a richiesta del Fisco Ecclesiastico.

6. E benchè la Sagra Congregazione dell' Immunità permetta, che si soddisfino le spese, che si fanno *pro reintegratione Immunitatis, & pro actis Curiæ*, come in una *Majoricen*. 14. *Aprilis* 1674. presso Monacelli nel suo Formolario *part.* 3. *tit.* 1. *form.* 7. *n.* 17. qui però siamo in termini diversi, perchè la prattica della Sagra Congregazione sta introdotta a riguardo della Bolla di Gregorio XIV. dove si procede *pleno judicio*, con ascoltarsi il reo, il quale deve soddisfare le suddette spese, che si richieggono per gli atti della Curia, e per la sua reintegrazione nell' immune; ed in virtù di quelche si dispone in questo Concordato, il Reo non deve ascoltarsi, ma tutto si fa ad istanza del Fisco laico, o del Fisco Ecclesiastico, i quali non soccombono a queste spese.

7. Nel caso però, che ad istanza del Reo si facesse qualche Scrittura, o si dovesse rilasciare copia di Scritture, o reintegrarsi nell' immune, crederei, che fosse egli tenuto soccombere alle spese per gli atti, ed alla copia delle Scritture, secondo la tassa prescritta, come sopra, come pure alle spese, che fossero necessarie per la sua reintegrazione nell' immune; e ciò per la stessa ragione, per la quale la Sagra Congregazione dell' Immunità ordina, che si debbano soddisfare le spese *pro reintegratione Immunitatis, & pro actis Curiæ*, come sopra.

ARTICOLO OTTAVO.

Che sotto nome di Vescovi s' intendano i (a) *Veri Vescovi, non già i Prelati Inferiori di qualunque specie, quantunque abbino proprio, e separato Territorio, e Giurisdizione quasi Episcopale, dovendosi per tali luoghi esenti ricorrere o al Vescovo Diocesano, se il luogo è nella Diocesi, o pure al Viciniore; alla riserva bensì di que' Prelati Inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica uno speciale Indulto di procedere in queste cause* (b) *d' Immunità locale*.

NOTE.

1. a. *Veri Vescovi*. Lo stesso si dispone nella detta Costituzione. *Cum aliàs*, di Gregorio XIV. §. 4. Così pure si stabiliva colla detta Minuta di Bolla di Clemente VIII. per la ragione, che dalla Santa Sede questa causa d'Immunità viene trattata come causa, *de Majoribus* a se privativamente riservata; in forma tale, che i Vescovi non procedono *jure proprio*, ma *jure delegato*, per cui in grado di ricorso non riconoscono i Vescovi altro Superiore, che la Sagra Congregazione dell' Immunità privativamente *quoad quoscumque*, cioè alli stessi Metropolitani, ed all' Auditore della Camera, conforme sta espresso, particolarmente

ne' Decreti di Urbano VIII. 1626. che si riportano nell' Appendice al *n. 13.* del Concilio Romano, ed ivi si notano le dichiarazioni della S.M. di Benedetto XIII. *ad primum, & secundum Decretum Urbani VIII.*

2. b. *Immunità Locale*. Si eccettuano da questa regola que' Prelati, che avessero particolare Indulto, tra' quali in Regno vi è l'Abate di MonteCasino, cui suole accordarsi una tale facoltà per ogni dieci anni, per quelche si osserva presso il Collettore Ricc. *in Synops. verb. Abbas. n. 3.* ivi: *Abbati tamen Montis Casini annuente Sanctissimo datur facultas ad decennium extrahendi ab Ecclesiis, & locis immunibus suæ Diœcesis in omnibus casibus exceptis in Bulla Gregorii, & etiam in omnibus aliis casibus, in quibus Episcopis licita est extractio. In una Montis Casini 6. Junii 1673.*

3. Con dichiarazione, che ciò debba aver luogo anche rispetto a que' Prelati Inferiori, a' quali volesse la Santa Sede in avvenire accordare un tale indulto, non ostante che per lo passato non gli sia stato accordato; comecchè in questo articolo il Papa si riserva una tal facoltà, dicendosi, che vengono eccettuati quei Prelati Inferiori, che avessero ottenuto, o che ottenessero dalla Sede Apostolica detto Indulto.

4. Non si eccettuano però i Prelati Inferiori suddetti dal dritto di procedere alla declaratoria delle censure contro i violenti estrattori de' confugiti dall' immune: poichè colla declaratoria non si fa altro, che denunziare le censure incorse contenute ne' Sagri Canoni, e nella detta Costituzione di Gregorio XIV. e questo a' medesimi non si proibisce. Felin. *in cap. non potest, de Sentent. & re judic. n. 3.* Avila *de Censur. par. 2. cap. 3. disp. 1. dub. 7.* e colla detta Costituzione di Gregorio XIV. si riserva a' Vescovi Diocesani, e Viciniori privativamente *quoad quoscumque* la ingerenza circa la cognizione de' delitti eccettuati, e la facoltà di estrarre i confugiti, e così si vede deciso dalla Sagra Congregazione dell' Immunità in una *Messanen. 28. Aprilis 1671.* come in una allegazione di Gio: Antonio Pilaja Avvocato della Corte di Roma fatta in occasione di detta causa, e che tutta intera si legge col detto Decreto presso il nostro Giulio Capone nelle sue Discettazioni *tom. 3. discept. 229. per tot.*

ARTICOLO NONO.

N*On goderanno per l' avvenire del beneficio dell' Asilo tutti* (a) *i seguenti.*

N O T E.

1. a. *I seguenti*. Oltre de' seguenti delitti eccettuati, altri si notano, che nemmeno godono di questo benefizio, come sopra *art. 1. n. 5.*

ARTICOLO DECIMO.

G*L' Incendiarj, cioè quelli, che* dolo malo, & data opera *metteranno, o faranno metter fuoco, o che* scienter *daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse* (a) *fuoco a qualunque Chiesa, luogo Sagro, o Religioso, o a qualunque Casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto* (b) *fuori di essi, come altresì a' tugurj costrutti* ad instar domorum, *soliti abitarsi da' Contadini,* (c) *o Pastori; o sopra gli armenti,* (d) *e le greggi; alle vigne, seminati, oliveti, selve, o qualunque altro podere alberato, coltivato,* (e) *fruttifero.*

N O T E.

1. a. *Fuoco*. Contrastano li DD. rispetto all' Immune degl' Incendiarj, volendo alcuni, che lo godano tutti, siano di qualsivoglia specie: altri, che niuno

lo

lo goda: ed altri, che solo gl' incendiarj de' campi non lo godano, altri, se lo godano i mandanti, quelli, che danno ajuto, o consiglio, e tra gli altri Guttierez. *Pract. Quæst. lib.* 3. *q.* 1. *n.* 3. *&* *q.* 4. *n.* 12. Germon. *de Sac. Immun. lib.* 3. *cap.* 16. *n.* 53. Dian. Coordinat. *tom.* 9. *tract.* 1. *de Immunit. resol.* 31. *per tot.* ora si tolgono tutte queste controversie, ordinandosi, che nel Regno restino eccettuati dall' immune indistintamente tutti gl' incendiarj, cioè *coloro*, *che* dolo malo, & data opera *metteranno*, *o faranno metter fuoco*, *o che* scienter *daranno ajuto*, *o consiglio a chi mettesse fuoco*.

2. E pajono prese queste parole dalla Costituzione d' Innocenzo II. pubblicata nel Concilio secondo di Laterano, che si legge nel Can. Pessimam. 23. *q.* 8. con cui molte pene s' impongono tanto contro gl' incendiarj, quanto contro quegli Ecclesiastici, e Secolari rispettivamente, i quali non danno esecuzione alle dette rispettive pene, e così ivi: *Si quis malo studio*, *sive pro odio*, *sive pro vindicta ignem apposuerit*, *aut appositoribus consilium, vel auxilium scienter tribuerit*.

3. E dicendosi in questo articolo, che per esser delitto eccettuato si richiegga il dolo, e che *data opera*, siegua l' incendio, non si escludono da questo benefizio quegl' incendiarj, i quali non *dolo*, *&* *data opera* mettono, o sanno mettere fuoco, o che *ignoranter* danno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco; siccome nemmeno restano eccettuati da questo benefizio quelli, che non sono in dolo, benchè in colpa, se siegua l' incendio: e questo ha luogo non solo quando la colpa sia leggierissima, o leggiera, ma eziandio se sia colpa lata: e potendo quasi giornalmente ciò avvenire, per maggior intelligenza di questa impicciatissima materia, stimo vedere, cosa sia la colpa leggierissima; quale la leggiera; e finalmente quale sia la colpa lata.

4. Colpa leggierissima si appella in questo proposito presso Panimol. *dec.* 55. *adnot.* 1. *n.* 34. *nempe si imprudenter*, *&* *sine proposito facta*, *vel omissa fuerunt ea*, *quæ non faceret*, *vel omitteret diligentissimus paterfamilias*, e si esemplifica nel caso di cui si tratta presso Friedlieb. *de Ign. nocent. Cap.* 2. §. 3. verso il fine, in quello, il quale *fisus in servorum diligentia*, *ignem in loco non satis tuto non cooperuit*: così in quello, *qui servos apud fornacem ardentem non excitavit*: come pure in quello, *qui stabulum non clausit*, *in quod postea à tertio incendium fuit immissum*: e come dice Rovit. *decis.* 59. in quello, *qui videns immitti calcem vivam prope suum acervum lignorum*, *non prohibuit*, *seu cautionem non petiit*.

5. Per quelche va dicendo Rainald. nelle *Osserv. Crimin.* sopra i Bandimenti di Bologna, ove parla dell' incendio doloso, e colposo, e della pena degl' incendiarj dolosi, e colposi *tom.* 2. *cap.* 13. §. 1. *n.* 43. Colpa leggiera *dicitur illa*, *quæ per incuriam committitur*, e lo va esemplificando in quello, il quale *in fovendo*, *&* *custodiendo ignem*, *eam omittit diligentiam*, *quam aliàs cujuscumque patrisfamilias natura*, *mores*, *consuetudo postulat*. *l.* 11. *ff. de pericul. &* *commod. rei vendit. &* *l.* 32. *ff. de posit.* dove il lodato Friedlieb. lo esemplifica in quello, *qui lumen*, *seu lucernam accensam committit manibus famuli in stabulo*, *aut aliquo loco periculoso*: come anche in quello, il quale *sub coquina domus fenum*, *paleam*, *stipem*, *ligna*, *aliave accendibilia habet*, *maximè si foculare fuerit ruptum*, *sive rimulas habuerit*: parimente lo esemplifica in quello, il quale *in domo reliquit filios*: *seu filias*, *aliosve pueros infantes cum commoditate ignem accendendi in eadem domo*: e finalmente in quello, il quale *ignem cooperuit solo cinere*, *non tegula*, come dice Soccin. *cap. si quis domum*, *num.* 21. *de injur. &* *damn. dat.*

6. Colpa lata, come dice lo stesso Rainald. *loc. cit. n.* 36. si chiama quella, la quale *per dissolutam*, *&* *supinam negligentiam committitur*: e questa Friedlieb. appresso lo stesso Rainald. per quelche fa al nostro intento la va esemplificando

cando in quello, il quale *nimiam, & immoderatam copiam lignorum igni apponit, atque usitatum modum excedit, itaut ignis nimium scintillet, flammasque in altum agat, & damnum excitet*: similmente in quello, *qui die ventoso ignem in loco aperto accendat, cujus flammæ ad loca vicina facilè permeant*; come pure lo esemplifica in quello, il quale *fenum, aut frumentum madidum, aut putrefactum in horreis, vel fenilibus inferat*: e finalmente in quello, il quale *quotidianum ignem sternit in ea parte domus, ubi stipulam, aliamve materiam facilè ignem concipientem retineat, & de nocte dictum ignem cooperiat*.

7. Quindi siccome l'incendio colposo, sia di qualunque delle suddette tre specie non si punisce colla pena ordinaria dell' incendio doloso, ma quando sia colposo di colpa lata, meno dell' incendio doloso; meno essendo colposo di colpa leggiera, di quelche si punisce l' incendio di colpa lata; meno poi, anzi alcuni vogliono, che affatto non si punisca, quando la colpa sia leggierissima, per la ragione, che benchè la colpa lata, la quale è la più punibile, *æquiparetur dolo*, contuttociò non potendosi dire dolo, se non nella sua più ampia significazione, e non dolo vero, *mitiùs punitur*, che quando l' incendio veramente sia doloso, e per conseguenza non si punisce colla pena ordinaria dell' incendio doloso, e così dottamente stabilisce Rainald. nel luogo citato, in proposito del Bando di Bologna sopra gl' incendiarj dolosi *d.* §. 1. *n.* 36. *e segg.* fino al *n.* 55. ed in questi termini parla anco Panimoll. nella *d. dec.* 55. *annot.* 1. *n.* 27. *e segg.*

8. Per la stessa ragione nemmeno l'incendio colposo, sia di qualsivoglia specie, può dirsi eccettuato dal benefizio dell' immune, volendosi, che l' incendio di cui si parla, per esser delitto eccettuato, sia doloso, *& data opera*, cioè fatto con premeditazione, e con intenzione di bruciare, e di far danno, e questo non si verifica nell' incendio colposo, tanto più che trattandosi di disposizionale penale, non può prendersi nell' ampia, ma nella più stretta significazione del proprio nome, e la legge benchè generale in questi casi di leggi penali non ha luogo, come molto a proposito va dicendo Rainald. *d. cap.* 13. §. 1. *n.* 79. *lex generaliter loquens, generaliter debet intelligi, non potest habere locum in Statutis corrigentibus jus commune, quia sunt strictè intelligenda, & etiam inpropriananda ad hoc, ut minus quàm fit possibile, jus commune corrigant, juxta notata in l. Servi vestri, C. de noxal. & in l. final. §. in computatione, C. de jur. deliberan.*

9. Con dichiarazione di aver ciò luogo non solo rispetto a quelli, li quali per se stessi, e colle proprie mani mettono fuoco, ma anco rispetto a quei, li quali fanno metter fuoco, o che *scienter* danno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco, ancorchè siano in colpa, *præcisò tamen dolo*: dimanierachè quei, che senza dolo, cioè senz' animo, ed intenzione di bruciare, e far danno, fanno metter fuoco, o che *scienter* danno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco, non restano eccettuati dal benefizio dell' immune, e questo per la stessa ragione, per la quale lo devono godere gl' incendiarj colposi senza dolo, come sopra.

10. Poichè il dolo, e la premeditazione di far male è quello, che lo fa chiamare *Crimen pessimum, & horrendum*, da Innocenzo II. nel Concil. Generale in detto Can. Pessimam. 23. *q.* 8. e Cantera. lo appella *Crimen proditorium*, *q. Crim. cap.* 8. *n.* 29. e da Cortiad. *dec.* 105. *n.* 14. si definisce, *ut sit illud, quod data opera, & destinato ad id Consilio rebus mobilibus, vel immobilibus, vel semoventibus clam, & apertè immittitur, ut per Text. in l.* 9. *& in l. fin. ff. de incen. ruin. naufrag.* e Rainald. *loc. citat. num.* 19. dice, che questi sono quegl' incendiarj, i quali si puniscono con pene acerbissime, delle quali va parlando nel luogo di sopra riferito, *n.* 20. *e segg.*

11. E dicendosi, che non solo quelli, i quali *dolo malo, & data opera* metrono fuoco, ma anche quelli, i quali fanno

fanno metter fuoco, o che *scienter* danno ajuto, o consiglio, che si metta fuoco, sono eccettuati dal benefizio dell'immune, resta perciò da vedere in quali termini i mandanti, e quelli, che danno ajuto, o consiglio si eccettuano dall'immune, per la ragione, perchè, oltre delle limitazioni di sopra addotte, non sempre quei, che fanno metter fuoco, o che danno ajuto, o consiglio, che si metta fuoco restano eccettuati da questo benefizio, come appresso.

12. Quindi principiando a parlare de' *Mandanti*, cioè di quelli, i quali *dolo malo*, & *data opera* fanno metter fuoco, dee sapersi, come il mandato *inducitur quocumque modo*, & *quibuscumque verbis*, *præsertim imperativis*, *prout est verbum* volo, & *verbum* mando, *ut si quis dicat alteri*; Occide Talem: vulnera Talem, *aut quid simile*; *Imò contrahitur aliquando verbis rogativis*, *ut est Text. in l. 1. vers. item*, *sive rogo*, *ff. mandati*; *verbis optativis*, *ut si quis alteri diceret*, *se optare*, *quod is injuriam sibi factam ulcisceretur*; *ex verbis æquipellentibus*, *quibus jubentis voluntas percipitur*, *non enim ad inducendum mandatum certa verborum forma à jure requiritur*; & *hac de re inducitur etiam ex verbis impropriis materialiter*, & *grosso modo prolatis*, *itaut attendotur substantia verborum potiùs*, *quam verborum sonus*, *dummodò verba sint clara*, *secus si dubia*, & *in dubio facienda est interpretatio verborum*, *ut non importet mandatum*. *Et mandatum contrahitur non solùm verbis*, *sed etiam literis*. *l. 1. ff. mandati*; & *etiam per subscriptionem*, *quia subscribens videtur mandare*.

13. Tutte le suddette, ed altre simili conclusioni si stabiliscono presso Farinac. *de Consultorib. q.* 134. *cap.* 1. 2. *c* 3. Come poi, ed in quali termini debbano aver luogo nel nostro caso, mi basta averle notate per non fare un prolisso Trattato; potendo ognuno soddisfarsi nelle occorrenze, con farne ricorso al medesimo, ed altri simili gravissimi Criminalisti; stimo solo dover notare, se resti eccettuato da questo delitto chi, essendo seguito l'incendio, ne ratifichi l'atto; dimanierachè una tal ratifica *æquiparetur mandato*? In secondo luogo, se il mandante rimanga eccettuato dall'immune nel caso, che il mandatario *excedat fines mandati*? In terzo luogo cosa debba di ciò dirsi, se il mandatario dia fuoco *post revocatum mandatum*?

14. Quanto al primo, è certo, che chi voglia ratificare l'atto dell'incendio colposo, e doloso già seguito, ancorchè fatto in suo nome, e per far piacere, e dar gusto al medesimo, non perciò resta egli in questo caso senza il privilegio dell'immune, mentre prescindendo da altre pene, per l'effetto di cui si parla è necessario, che il mandato preceda l'atto dell'incendio, e che il mandato *principalitèr influat* nell'incendio, volendosi con quest'articolo, che i mandanti restino eccettuati dal benefizio dell'immune, cioè coloro, che *dolo malo*, & *data opera* faranno metter fuoco: dimanierachè essi siano gl'autori, e promotori dell'incendio, e che in ogni altro caso fuori dell'espresso non possono considerarsi mandanti: tanto più che qui si tratta di una legge penale, come più volte si è detto, & *Statutum de mandato*, *seu maleficio loquens non extenditur ad ratificantem*. Capr. *concl.* 54. *n.* 5. *sicut* & *Statutum pœnale puniens maleficium*, *præcedente tractatu*, & *machinatione non extenditur ad ratificantem*. *Geminian. in cap. cum quis*, *de sententia excommunic. in* 6. *n.*7. Quest'articolo si tratta bastantemente da Farinac. *de Consultor. q.*135. *part.* 2. *per tot.*

15. Nel caso poi, che il mandatario *excedat fines mandati*, *regula est*, *quod mandans excusatur saltem à pœna ordinaria*. Farinacc. *d. q.* 135. *part.* 4. *n.* 150. *c segg.* Ciò però deve intendersi nel caso, che fosse in potestà del mandatario *non excedere*, & *voluit excedere*, *secùs quando non erat in potestate mandatarii excedere*, come per ragione di esempio, nel caso, che il mandante avesse ordinato darsi fuoco in una piccola porzione di

feni-

fenile, o di campo, perchè poteva ben riflettere, che dandosi fuoco ad una punta di qualche fenile, di qualche campo, o simile cosa, facilmente avrebbe potuto seguire l'intero incendio, come appresso Farinac. un caso simile *n.* 163. e 168. o pure nel caso, che il mandante fosse presente all'eccesso del mandatario, e non contradicente, è certo, che in questo caso non potrebbe scusarsi: come in simili casi Farinac. *loc. cit. n.* 165.

16. Finalmente rispetto alla rivocazione del mandato parimente è regola, *quod revocans mandatum de delicto non tenetur, si mandatarius post revocationem delictum committat*. Gloss. *in cap. mulieres. §. illi vero. verb. auctoritate. verf. respondeo nihilominùs de Sentent. excommunicationis*, ed il mandato s'intende revocato non solo espressamente, ma anco tacitamente, come se per ragione di esempio fra tanto sia seguita la pace tra il mandante, e la persona alli di cui beni si era ordinato darsi fuoco. Alban. *in l. non ideo minus, n. 3. verf. quod si mandavit. C. de accusation.* Come pure si considera rivocato il mandato *per supervenientem inimicitiam cum mandatario*. Paul. de Castr. *in l. Sancimus. C. de testam.* ed altri simili casi presso Farinac. *de Consultorib. d. q.* 135. *p.* 5.

17. E' certo però, che regolarmente si richiede, che la rivocazione sia nota al mandatario, e nel nostro caso anche è necessaria, ma quando mai per ignoranza, o per negligenza non si ritrovasse notificata al mandatario, sembra, che costando della rivocazione del mandato, il mandante non venga escluso dal benefizio dell' immune, seguendo l' incendio. Questa questione si promove da Farinac, e viene in questo sentimento per la ragione, che in que' delitti, ne' quali *requiritur dolus*, non intimandosi la rivocazione per trascuraggine, o negligenza, *non potest imponi pœna ordinaria delicti, & mandati ex eo solùm, quod mandans non prohibuit mandatario ne amplius exequeretur mandatum, hoc enim respicit culpam, & negligentiam, non autem dolum: & certum est (ut suo loco dixi) ex culpa non posse delicti ordinariam pœnam imponi*; come per altro si è anco notato di sopra colla lettera del Concordato, che gl' incendiarj dolosi sono quelli, li quali propriamente si escludono da questo benefizio del sagro Asilo. Sopra di che stendendosi Farinac. nel luogo citato *n.* 182. mi rimetto a quanto in esso si dice.

18. Venendo ora a parlare di quei della terza specie, li quali si escludono da questo benefizio, cioè di quelli, i quali dano ajuto all' incendio; e convenendo separare le cose certe dalle incerte, e dubbie, stimo notarsi, come suole prestarsi ajuto *in delicto, & post delictum*; regolarmente è indubitato, *quod auxilium præstans delinquenti post delictum non tenetur eadem pœna, quia tunc non dicitur delicto opem præstitisse*. Farinac. *loc. cit. q.* 132. *n.* 1. ove molte sono le ampliazioni, e le limitazioni, che si leggono di una tal regola, e tralascio farne parola, sì per la ragione, che si adduce in detta regola, cioè, che *qui præstat auxilium post delictum, non dicitur delicto opem præstitisse*, come sopra, sì anche perchè in virtù della lettera del Concordato per l' effetto di cui si tratta, è necessario, che l' ajuto *influat* antecedentemente, o concomitantemente al delitto, dicendosi in quest' articolo, che sono eccettuati quelli, che *dolo malo, & data opera* mettono, o fanno metter fuoco, o che *scienter* danno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco, e conforme in simile caso de' ratificanti si è notato di sopra *n.* 14.

19. Può contrastarsi, se venghino eccettuati da questo benefizio, quando *ex tali auxilio resultat causa remota incendii*, certamentechè rispetto alla pena ordinaria non convengono i DD. volendo alcuni, che *pari puniantur principales, & auxilium præstantes*, nel caso solo, che *ex auxilio præstito ante incendium fuerit præstita causa ipsius delicti, & quidem proxima*: e checchè sia di questa

con-

contesa, convengo col sentimento di Farinac. il quale nel luogo citato *q. 30.n.2.* vuole, *quod auxilium, vel opem præstans ante delictum, ut delictum committens puniatur eadem pœna, qua ipse delinquens*, abbia luogo quando *auxilium ante delictum fuit præstitum dolosè, scientèr, & præcedente tractatu*; e conchiude, che questo sentimento *sit de mente omnium Doctorum*; dimanierachè quando vi concorrano tutte queste cose, questi tali, che prestano ajuto, non potendosi scusare dalla pena ordinaria dell' incendio, vengono perciò anco esclusi dal benefizio dell' immune.

20. Nel caso possono dirsi, che diano ajuto all' incendio quelli, che per ragione di esempio, *scientèr, dolo, & data opera*, preparano il fuoco, somministrano gl' istrumenti per accendersi, aprono le porte, rompono le siepi, chiudono le strade per non dare il passo ad altri, fanno la spia, o la guardia per non essere scoperti, o impediti, e fatti simili; a differenza del consiglio, quale *fit verbis, auxilium verò facto*. Bart. *in l. non solùm, §. si mandato, n. 22. ff. de injur. ad text. in l. facti, ff. de furtis, §. ope, versi.consilium*, ove si dice, *quod consilium dare videtur is, qui persuadet, impellit, atque instruit, & sic considerat verba; opera verò qui ministerium, atque adjutorium præstat, & sic considerat factum* Bald. *l. Servi 6. Cod. de serv. fugit.*

21. Parlando poi di quei della quarta specie, che si escludono da questo benefizio, cioè di quei, che danno consiglio, che si dia fuoco, prescindendo dalla controversia *num & quando consulens delictum puniatur eadem pœna, qua punitur ipse delinquens*, della quale si parla presso Farinac. *de Consultorib. q. 129. part. 2. n. 23. & seq.* nel caso è certo, che generalmente parlando anche i consulenti vengono esclusi dal benefizio dell' immune, perchè così espressamente si stabilisce in quest' articolo; *& quando habemus à Statuto, vel lege certam pœnam impositam consulenti delictum, tunc illa attendenda est, quæcumque illa sit*. Farinac. *dict. quæst.129. num. 102.*

22. Nel caso *persuadentes, inflammantes, instigantes, incitantes, hortantes, & instruentes*, nel sentimento più comune, *omnes dicuntur consulentes*, benchè tra le dette parole altri vi facciano differenza, come appresso Farinac. *d. quæst. 129. n.26. & seq. Et dicitur consulere is, qui delinquenti futuram utilitatem demonstrat, vel qui communicatum sibi delictum laudat, vel qui volenti delinquere consultus respondet: E' espediente, che lo facci presto: quelche vuoi fare, lo facci presto, altrimente non succederà bene*; e parole simili; e nel caso, che qualcuno venga richiesto del suo consiglio, se debba dar fuoco, o nò, rispondendo: *Se vuol darlo, dialo*; vogliono, *quod ex hujusmodi verbis, cum sint conditionaliter prolata, & posita in liberam voluntatem delinquentis, nullum producunt consilium, seu persuasionem*, e così stimerei nel caso dell' incendio, come nel caso dell' omicidio risponde Farinac. detta *quæst. 129. n. 31.* e lo stesso va dicendo in parlare di un simile mandato, nella *quæst. 134.*

23. Cosicchè il consiglio non è dubbio, che per venire eccettuato, è necessario, che sia dato *non post incendium, sed ante incendium*; perchè siccome non è punibile se si dà *post delictum*, così nemmeno resta eccettuato dandosi il consiglio *post incendium*; Controvertono però i DD. se per venire punito *eadem pœna, qua principalis delinquens*, sia necessario, che si dia il consiglio *in ipso actu*, o che basta, che sia dato precedentemente *ante factum*; e siccome è quasi impossibile riceversi il consiglio, e nello stesso tempo eseguirsi, così per l'effetto di cui si tratta resta eccettuato *etiam quod non incontinenti, sed ex intervallo fuerit patratum incendium*, purchè però vi concorrano i soliti requisiti, cioè il dolò, il quale *specificat actum*; Conforme de' delitti in genere, e specialmente del consiglio *ad homicidium*, parla Farinac. detta *quæst.129. n.68. n.78. e segg.*

24. Tralasciando altri articoli, che su di ciò possono insorgere, li quali nella ricorrenza de' casi facilmente si rinvengono presso i Trattatisti, mi contentarò solo, come materia più ovvia proporre se i consulenti rimangano esclusi da questo benefizio nel caso, che si dia il consiglio a persone, le quali abbino deliberato di porre fuoco, prima già del consiglio, e quel che si dice de' consulenti, intendo anche proporre rispetto a' mandanti, e rispetto a quelli, i quali danno ajuto. *Regula est, quod Consulens aliàs non facturo*, in proposito di altri malefizj, *punitur eadem pœna qua ipse principalis, secus si consulit aliàs facturo*. Bartol. *consil.* 165. *aliàs* 160. *incipien. in quæstione, qua quaeritur*. *num.* 2.

25. Quanto poi a quelli, i quali danno il consiglio a quelli, i quali prima del consiglio, avevano già stabilito commettere qualche delitto, non convengono i DD. circa la pena, se debbano punirsi colla stessa pena, o altra straordinaria. Si agita questa controversia da Farinac. in detta *quæst.* 126. *p.* 3. *per tot.* dove si dice, che *in atrocissimis consulens punitur eadem pœna, etiam si quis esset aliàs facturus*; benchè non mancano DD. che tengono il contrario, come ivi *n.* 115. *e segg.* Comunemente però vogliono, che quando *à lege, vel statuto imposita est certa pœna consulenti, seu quando consilium consideratur à lege de per se tamquam specificum delictum, tunc illa imponitur, & attenditur, sive delinquens esset aliâ facturus, sive non*. Bartol. *in leg. non solùm*, §. *Si mandato*, *num.* 22. *in fin. vers. prædicta vera*, *ff. de injuriis*, Decian. *in cap.* 1. *de Officio delegat. num.* 55. *vers. Septimò fallit*; e così va parlando Farinac. nel luogo citato, *num.* 120.

26. In questi termini, sembra, che nel nostro caso i Consulenti rimangono eccettuati, ancorchè il consiglio si dia a persone, le quali già avevano prima risoluto *scientèr*, *&* *dolo malo*, dar fuoco, per la medesima ragione, cioè, che in questo articolo decimo si stabilisce, come certa pena ai Consulenti per distraerli dal consiglio, dicendosi, che gl' incendiarj, cioè coloro, che *dolo malo*, *&* *data opera*, metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scientèr* daranno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco.

27. Lo stesso si dice rispetto a quelli, che danno ajuto, per la ragione, che in tutti i malefizj, *auxilium præstans in delicto punitur eadem pœna, etiam quod principalis delinquens esset aliàs sine illo auxilio facturus*. Bartol. *in leg. non solùm*, §. *Si mandato*, *numer.* 17. *vers. sed in præstante opem*, *ff. de injuriis*. *Bero consil.* 192. *num.* 10. dove dice di avere ciò luogo, *sive simus in gravibus delictis, sive in gravioribus, sive in gravissimis*. E Farinac. nel luogo citato *num.* 126. vuole, che ciò debba intendersi non *de simplici auxilio, sed quando auxilians aliquod addicit ad delinquendum*. Così appunto stimerei doversi regolare nel caso dell' incendio, di cui si parla.

28 Rispetto al mandante gran contrasto osservo tra' DD. se, ed in qual caso i mandanti *puniantur eadem pœna* de' mandatarj, *qui aliàs erant facturi*. Bartol. nella detta *leg. non solùm*, §. *si mandato*, *num.* 19. *ff. de injuriis*, vuole, *quod puniantur eadem pœna*, *&* *quod in mandato non habet locum distinctio, an quis esset facturus, nec ne*. Bald. nella *leg. ob hæc verba*, *ff. de infamibus*, parla indistintamente, cioè *mandantem puniri*, *&* *teneri*, *etiam quod mandatarius esset aliàs facturus*; ma non va spiegando, se con pena ordinaria, o pena straordinaria. Decian. poi distinguendo presso Farinac. nel luogo citato *n.* 139. dice, *quod aut mandans sciebat mandatarium esset alias facturum, aut ignorabat*; *Si sciebat intrat pœna extraordinaria*; *si ignorabat, tunc intrat ordinaria pœna*, *etiam quod*

man-

mandatarius esset aliàs facturus. Nel caso, stabilendosi con questo *artic*. 10. che i mandanti, quelli, che danno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco, restano esclusi dal sagro Asilo, e sembrando, che una tale disposizione venga fatta in loro odio particolare, e quasi in pena di essi, e per distrargli da un eccesso sì grave, come è questo dell'incendio: Stimerei, che vengono compresi sotto la medesima almeno nel caso, che *ignorabant*, che li mandatarj *alias erant facturi*.

29. Premesso quanto di sopra si offerisce da notare, se le femine incendiarie, cioè quelle, le quali *dolo malo*, *& data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scienter* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco, vengono anch' esse escluse dal benefizio dell'immune? E siccome le Donne si puniscono colla pena ordinaria dell'incendio, così anco restano escluse dal benefizio dell'immune, tanto se sono principali, quanto se sono mandanti, cioè, che fanno metter fuoco, o pure se danno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco; e ne'termini della pena ordinaria così risponde ad un tal quesito Carpzou. *practicar. criminal. q.* 39. *n.* 19. *e segg. part.* 1. e ne assegna la ragione Rainal. *d. tom.* 2. *cap.* 13. §. 1. *num.* 89. *e segg.* ove si riferisce, che una certa zitella di sedici anni, *ex eo quod incendium excitaverat in quodam Pago prope Lipsiam fuit liberata à pœna ignis, sed non à pœna gladii, ob solam minorennitatem*; e questo *ob identitatem rationis, quæ idem Jus facit contra mulieres, quam contra viros*, così pure *ob atrocitatem criminis*.

30. La minorità però nel caso, crederei, che assolutamente facesse godere il benefizio dell'immune, come ne' termini di pena ordinaria contro i dolosi incendiarj minori va esaminando Rainald. nel luogo citato *num.* 100. ove Friedlieb. *de igne nocente*, *Cap.* 3. §. 9. Carpzou. *loc. citat. n.* 14. Cortiad. *decis.* 105. *num.* 11. il quale riferisce a come un tal Giacomo Puig. minore *fuit cum laqueo ductus subtus furcas, & deinde ad triremes in perpetuum transmissus*, cioè condannato alla pena straordinaria degl'incendiarj, come anco per la stessa ragione la suddetta zitella di sedici anni fu liberata dalla pena del fuoco, che è la pena ordinaria degl'incendiarj in Lipsia, e fu condannato alla pena della morte, come pena minore, come sopra.

31. b. *Fuori di essi*. Abbiamo qui due casi diversi; uno che riguarda coloro, i quali *dolo malo*, *& data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scientèr* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque Chiesa, luogo Sagro, o Religioso: l'altro di coloro, che *dolo malo*, *& data opera* metteranno, o faranno metter fuoco, o che *scientèr* daranno ajuto, o consiglio a chi mettesse fuoco a qualunque casa abitabile, sita tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi: Poichè la lettera O posta nel testo dall'articolo tra l'uno, e l'altro caso divide, e separa li medesimi, come posta *inter diversa*, come spiega Barbos. *de dictionib. dict.* 415. *n.* 1. dimanierachè la suddetta lettera, o sia dizione O nel caso non *stat copulativè*, ma *disjunctivè*.

32. Che perciò il primo caso resta eccettuato dal benefizio dell' immune, quantunque la Chiesa, luogo Sagro, o Religioso, che si brugia non sia abitabile, e tanto se l'incendio siegua dentro luoghi abitati, quanto se siegua fuori, e ciò suppongo, come tutto è verisimile per il rispetto, e riverenza, che si deve alle Chiese, luoghi Sagri, e Religiosi, ancorchè non siano abitabili, e siano posti tanto in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi.

33. All'incontro non resta delitto eccettuato l'incendio di qualche casa quando non sia abitabile: dimanierachè la qualità di *abitabile* tiene il suo riporto all'incendio delle case, non già a quello delle Chiese, Luoghi Sagri, o Religiosi: E l'in-

l' incendio delle case inabitabili non resta delitto eccettuato, o per ragione della materia, e qualità del luogo, o perchè non essendo abitabile, non può temersi l' incendio della roba, o delle persone, siccome per questo pericolo cresce la pena contro gl' incendiarj di case, e luoghi, che si abitano. Sarn. *in prax. Criminal. cap.* 17. *de incend. n.* 14. per il Testo nella *l. capitalium*, §. *incendiarii*, *ff. de pœnis*; e quando sia abitabile resta eccettuato tanto se sia in Città, e luoghi abitati, quanto fuori di essi.

34. c. O *Pastori*. In terzo luogo si escludono dal benefizio dell' immune coloro, i quali *dolo malo*, *&* *data opera*, mettono, o fanno metter fuoco, o che *scienter* danno ajuto, o consiglio a chi mette fuoco a' tugurj costrutti *ad instar domorum*, soliti abitarsi da' Contadini, o Pastori. Sotto questo nome di tugurio viene *omne ædificium*, *quod rei rusticæ magis custodiendæ convenit*, *quam urbanis ædibus significatur*. *l. tugurii*. *ff. de verb. & rer. significat.* Così appunto qui si parla de' tugurj, e capanne, che chiamano, e per esser caso eccettuato, si richiede, primo, che siano costrutti *ad instar domorum*, ed in secondo luogo, che siano soliti abitarsi da' Contadini, o Pastori, come si costuma in Puglia, nelle Calabrie, ed in altri luoghi; e che perciò quando non siano costrutte *ad instar domorum*, nè soliti abitarsi, gl' incendiarj non restano eccettuati dall' immune, e può dirsi di esser soliti abitarsi, allora quando frequentemente, e più volte all' anno vengono abitati, come va spiegando Barbos. *de dictionibus*, *dict.* 376. ove *solitum dicitur*, *quod pluries observatum est*.

35. d. *E le greggi*. Si eccettuano anco gl' incendiarj di armenti, o delle greggi, e tralascio andar parlando di queste minuzie, e vedere cosa sia l' armento, cosa sia la gregge, e qnanti animali si richieggono per formare un armento, o una geegge per l' effetto del quale si tratta, come cose, che stimo inutili, dovendosi aver riguardo molto all' uso del paese, tanto riguardo al numero, che alla qualità degli animali, secondo il quale piuttosto può regolarsi la gravezza, e qualità dell' incendio, che al rigore della *l. oves*, *ff. de abigeis*, ed ivi la Glos.

36. e. *Fruttifero*. Si eccattuano parimente gl' incendiarj di vigne, di seminati, di oliveti, selve, o di qualunque altro podere alberato, coltivato, e fruttifero, e per la stessa ragione tralascio andar notando le minuzie in vedere distintamente la qualità delle specie dell' incendio. Stimo però di non dover tralasciar di avvertire,

37. Che non basta, che *dolo malo*, *&* *data opera* mettino, o faccino mettere fuoco, o che *scienter* diano ajuto, o consiglio a chi mette fuoco alle Chiese, luoghi Sagri, o Religiosi, a case abitabili, a tugurj, sopra gli armenti, e greggi, alle vigne, seminati, oliveti, selve, o podere, ma si richiede, che l' atto dell' incendio sia consumato, dimanierachè quando non sia consumato l' atto dell' incendio, non ostante, che si sia venuto all' atto prossimo, anzi dato fuoco, e che poi impedito non sia consumato l' incendio, non rimangano esclusi dall' immune, poichè prescindendo da quelche dicono i DD. in proposito della pena ordinaria presso Rainald. *d. cap.* 13. §. 1. *n.* 104. ove non tutti convengono, benchè secondo la più comune, e secondo la più ragionevole per aver luogo la pena ordinaria, vogliono, che l' atto sia consumato.

38. Nel caso nostro siamo fuori di contrasto, vedendosi, che ove il Papa in eccettuare in questo secondo Capitolo molti delitti dall' immune, ha voluto, che restassero eccettuati *etiam effectu non sequuto*, chiaramente lo ha espresso, come con quei che propinano il veleno, dicendo col seguente *art.* 12. che restano eccettuati, quantunque non siegua la morte; cogli assassini, con l' altro *artic.* appresso 13. ove restano parimente eccettuati, quantunque non vi sia seguita la morte, purchè *deventum sit ad actum proximum*: quindi non avendo la Santità

Sua

sua ciò dichiarato, rispetto agl'incendiarj ben può dirsi, che sia stata la sua mente di aver voluto eccettuare gl'incendiarj, quando l'atto sia consumato, *& sequuto effectu*: e così appunto va parlando Rainald. rispetto alla pena contenuta nel suddetto Bando contro gl'incendiarj *loc. cit. n.* 11.

39. Il punto sta ora a vedere, se si richiede, che l'atto sia perfettamente consumato, cioè, che la Casa, la Chiesa, l'oliveto, o altro, de' quali si parla in questo articolo sia brugiato totalmente, o basti, che in parte sia seguito l'incendio; ed in questo convengo con Anton. Matteù *de crimin. tit. de Sicar. cap. 6. de incendiar. n.*3. il quale parlando della pena ordinaria degl' incendiarj presso Rainal. *loc. cit. n.* 108. *existimat hoc Judicis prudentiæ remittendum*, per la ragione, che gl' incendj non sono tutti ugualmente gravi, e che perciò non pare ragionevole, che per una siepe, o per una porta, o che per alcun arbore, o per alcuni animali, alcune viti, per qualche casetta, o altra piccola porzione di fabbrica, che si brugia, debba l'incendiario sottoporsi alla pena ordinaria, come va dicendo, e provando Rainald. *loc. citat. n.*80. quindi conchiude, *quod Judex pensatis circumstantiis*, risolva proporzionabilmente la pena.

40. In questo sentimento viene Rainald. in detto luogo *num.* 110. dicendo: *Quod intelligo verum, si concurrat facti, loci, & personarum qualitas*. E Panimol. *d. decis.* 55. *n.* 12. dice: *Quod licèt incendiarii indistinctè secundùm Juris dispositionem capite puniantur: hoc tamen intelligitur, si sit rationabile, & militet ratio gravitatis delicti, propter quam à lege pœna capitis statuta fuit, qua cessante, cessare etiam debet legis dispositio, ut ex Andrea Isern. monet etiam Caball. Regol. crimin.* 22. *sub n.* 7. & 8. E ciò dicendosi rispetto alla pena ordinaria, ben anco può dirsi lo stesso in quanto alla eccettuazione dell'incendio dall' immune, per la ragione, che il medesimo motivo regola tanto l'articolo della pena ordinaria degl' incendiarj, che quello della eccettuazione di questo delitto dall' immune, che è quello di sfuggire il rigore ove si tratta di queste leggi penali, e restrittive, come sopra si è notato.

41. Presso De Angel. *de delict. & pœnis. p.* 1. *cap.* 76. si osserva la maniera di provare il delitto dell'incendio doloso, di cui si parla. Rainald. *tom.* 2. *cap.* 13. §. 1. *n.* 10.

ARTICOLO UNDECIMO.

(a) I *Ricattatori, cioè a dire coloro, i quali conducono, o trasportano violentemente, o dolosamente* (b) de loco ad locum *Uomini, e Donne, ivi ritenendosi per obbligargli a riscattarsi: Come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieggona danaro,* (c) *o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d' incendiare i beni di quelli, a' quali sono dirette, in caso che non faccian quello* (d) *che chieggono.*

NOTE.

1. a. *I Ricattatori*. Altri sono i Ricattatori pubblici, ed altri quei che ricattano privatamente, e segretamente. I pubblici Ricattatori sono quelli, i quali ricattano le persone per le strade, sia in Città, e tra' luoghi abitati, sia fuori di Città, e luoghi inabitati: e questi propriamente si chiamano pubblici ladroni, e grassatori di strade, i quali sono eccettuati dal benefizio dell'immune in virtù della detta Costituzione di Gregorio XIV. §. 3. spiegato colla Costituzione di Benedetto XIII. di sopra accennata *vers. Cum itaque*, e con molta più estensione se ne parla appresso in questo 2. *cap. art.* 14. e con questo articolo non si parla de' Ricattatori pubblici suddetti, restando i medesimi esclusi dal be-

beneficio dell' immune per le altre disposizioni di sopra accennate, e si parla solo de' Ricattatori, i quali ricattano segretamente, e privatamente.

2. I Ricattatori segreti, ed occulti, altri sono quelli, i quali lo fanno per se stessi, ed immediatamente; ed altri per mezzo di altri, o con lettere minaccevoli, ed ambasciate. Quali queste siano, non tutti i DD. dicono lo stesso presso Dian. *de Immunit. tom. 2. cap. 16. dubitat. 15.* De Angel. *de Delict. & Pœn. p. 1. cap 110. n. 1.* Panimol. *dec. 95, adnot. 2. n. 20.*

3. Nelle Risoluzioni, che si andavano prendendo su questo proposito ne'trattati sotto Clemente IX. e Clemente X. tra i nostri Ministri, e quei della Santa Sede si diceva: *Recaptatores firmata eorum qualitate, quod sint ii, qui vulgò Recaptatores vocantur, nempe qui abducunt in abdita loca viros, seu mulieres, eosque retinent ad effectum, ut se ipsos pretio redimant, non gaudere.*

4. Con questo articolo però si spiegano quei Ricattatori, i quali restano eccettuati, e sono: *cioè a dire coloro, i quali conducono, o trasportano violentemente*, o *dolosamente* de loco ad locum, *Uomini, e Donne, ivi ritenendosi per obbligargli a riscattarsi: come altresì coloro, che per via di ambasciate, o lettere chieggono danaro, o altra cosa con minaccia di ammazzare le persone, o d' incendiare i beni di quei, a' quali son dirette, in caso, che non faccian quello, che chieggono.* Questi dunque sono que' Ricattatori segreti, ed occulti, li quali in virtù di questo articolo rimangono nel nostro Regno eccettuati dal beneficio del Sagro Asilo.

5. b. *De loco ad locum*. Quindi per aver luogo l' eccettuazione di questo delitto dal beneficio dell'immune si richiede, che i Ricattatori conducano, o trasportino *violentemente*, cioè per forza, o *dolosamente*, cioè con inganno *de loco ad locum* Uomini, o Donne, ivi trattenendosi per obbligargli a riscattarsi: Che perciò *si quis ipse personaliter accedat ad aliquem, & metu, ac minis eum compellat ad pecuniam sibi tradendum, non dicitur committere recaptum*. De Angel. *loc. cit. d. cap. 110. n. 10.* e per conseguenza non può venire sotto nome de' Ricattatori eccettuati dal beneficio dell' immune, de' quali si parla nel presente *art. 11.* e questo per la ragione, com' egli dice, posciachè trattandosi di leggi odiose, devono ricevere ogni più benigna interpetrazione, ed ivi Prato *Respons. Crimin. 35. n. 4. e 6.* Majoran. *cap. 15. num. 50. e 51.*

6. c. *O altra cosa*. Il ricatto propriamente si dice, *quando capiuntur homines ad effectum extorquendi pecunias*, come vanno spiegando i DD. di sopra espressi. In questo articolo però espressamente si dice, che restano eccettuati i Ricattatori, i quali per via di ambasciate, o lettere chieggono danaro, o altra cosa, cioè che venga *de jure*: o di fatto in contratto in que' termini, che abbi luogo la *l. 1. §. in præsentia, ff. de calumniatorib.* ed ivi Bartol. ed in termini di quei, che corrompono gli Uffiziali con danaro, esemplifica lepidamente il Surgent. *Neapol. illustrat. lib. 1. cap 17. n. 21.* e meglio di ogni altro Sarn. nella *Pratt. tit. de exulib. sess. 5. per tot.*

7. d. *Che chieggono*. Qui occorre dubitarsi, se restino eccettuati questi Ricattatori, *effectu non sequuto*, cioè che non abbino il danaro, o la cosa richiesta, benchè sia seguito il trasporto *de loco ad locum*, e che siano state fatte le ambasciate, e consegnate le lettere di richiesta.

8. Senza dubbio, che comunque si prenda, questo è un delitto gravissimo contro la pubblica quiete, e nel nostro Regno frequentemente accade, specialmente in tempo de' torbidi, ed in virtù della Prammatica del Marchese del Carpio fu già nostro Vicerè pubblicata nell' anno 1684. si puniscono colla forca *anche quelli, che personalmente chiederanno roba, o danari*. De Angel. *loc. cit. n. 10. in fin.*

9. Quindi siccome per aver luogo la pena ordinaria contro i suddetti Ricatta-

tatori non si richiede, che sia seguito l'effetto colla ricevuta del danaro, o altra cosa richiesta, e che basti, *quod sit consumatus actus petitionis, etiam non sequuto effectu missionis pecuniæ, vel rerum*, in virtù della Prammatic. 10. *de Exulib.* De Angel. *loc. cit. n.* 1. ed ivi Sarn. Carol. Rot. Angel. Rovit. Majoran. Carl. Anton. de Rof. così stimo, che nel caso, di cui si tratta, basti l'atto consumato del trasporto violento, o doloso delle persone *de loco ad locum*, o della petizione per via di ambasciate, o di lettere con minaccie di ammazzare le persone, o d'incendiare i beni.

10. Occorre anche dubitarsi, se i Mezzani, cioè quei, che portano le ambasciate, o lettere, vengano eccettuati dall'immune, e compresi sotto nome di Ricattatori, e trattandosi di una legge odiosa, nè di essi facendosi parola in questo articolo, quantunque per altre disposizioni siano punibili, non si devono però eccettuare dal benefizio dell'immune, come ne' termini di detta Prammatica parlano i nostri rispetto alla pena ordinaria contro i Ricattatori presso de Angel. *loc. cit. n.* 10. e quantunque a riguardo della forgiudica rispetto al termine *contra mediatores portantes imbasciatas, vel literas scienter pro causa recaptus*, si dica *non breviari ad quatuor dies, sed bene ad decem*: questo però ha luogo per riguardo, che così si dispone nella Prammat. 26. *de Exulib.* per legge espressa, come va dicendo il più volte lodato De Angel. *loc. cit. num.* 9.

11. La maniera di provare, e di procedere in questo delitto del ricatto può osservarsi presso De Angel. *de delict. & pæn. d. p.* 1. *cap.* 118.

ARTICOLO DUODECIMO.

Coloro, *che* scienter, dolo malo, & animo nocendi *compongono, vendono, o propinano* (a) *il veleno, quantunque non sia seguita* (b) *la morte della persona, che volea avvelenarsi, e nè tampoco abbia la medesima in effetto, per qualche fortunato accidente*, (c) *preso il veleno*.

NOTE.

1. a. *Il veleno*. Veleno, o veneno è parola generale, la quale, come scrive Aul. Gel. *cap.* 9. *lib.* 12. *tàm in bonam, quàm in malam partem sumi potest*, in quanto, che *omnia, quæ naturam ejus, cui ipsa admoventur, possunt immutare*. Qui però si prende il veleno *in deteriorem partem*, ed in quanto che venga composta questa parola *ex ve, & neco, quia sæpe necat*, e colla dizione *ve* per li dolori, che suole cagionare il veleno preventivamente alla morte, o pure *quia ex se vadit per venas*, come il Card. Ferdinando Ponzet. va spiegando nel suo *Trattat. de Venen. lib.* 1. *cap.* 1.

2. I veleni sono di diverse specie: altri, i quali *ex eorum natura* sono tali, come tra gli altri l'Acconito, il Nappello, l'Arsenico, ed altre erbe velenose, o pietre, e cose minerali: altri i quali si fanno tali, e si compongono artificiosamente. In questo articolo si eccettuano dal benefizio dell'immune, tanto quelli, che compongono, o che propinano il veleno, quanto quelli, che lo vendono, sia il veleno di qualsivoglia delle due specie preaccennate, comecchè in esso si parla di tutti coloro, i quali *compongono, vendono, o propinano il veleno*.

3. Sicchè per esser caso eccettuato si richiede, che *scientèr, dolo malo, & animo nocendi* compongano, vendano, o propinino veleno: dimanierachè componendosi, vendendosi, o propinandosi il veleno ignorantemente, senza dolo malo, e senz'animo di nuocere, non s'intende caso eccettuato, anzi nemmeno in questo caso può considerarsi qualità di delitto alcuno, componendosi, propinandosi, e vendendosi giornalmente i veleni

leni dagli speziali, ed altri, per uso degl' infermi, e'l dolo, e la premeditazione è quella, la quale rende il delitto eccettuato. De Angel. *loc. cit. part. 2. cap. 4. n. 19. e 20.*

4. b. *La morte*. Per dritto comune *conficientes venena capite puniuntur, aut ob dignitatem personæ deportantur. l. Capitalium, §. Venenarii. ff. de pœnis*. Marsil. *in l. 3. n. 1. e segg. ff. ad l. Corneliam, de Sicar. quamvis venenum datum non noceat, nec mors sequuta fuit, tàm si venenum non fuisset potens, quàm si fuissent remedia adhibita*. De Angel. *par. 1. cap. 131. n. 21.* per il Test. nella *leg. si quis non dican. C. de Episc. & Cleric. l. Is qui. C. ad l. Corneliam, de Sicar.* dimanierachè per aver luogo la pena ordinaria basta, *quod fuerit deventum ad actum proximum*. Mastril. *de Indult. cap. 34. n. 4.*

5. Così appunto si dispone in questo articolo, cioè, che restino eccettuati dall' immune coloro, i quali *scienter, dolo malo, & animo nocendi*, compongono, vendono, o propinano il veleno, quantunque non sia seguita la morte. Sembra gran rigore la eccettuazione di questo delitto, ma riflettendosi all' atrocità, e frequenza di esso, per sradicarlo dalle radici, do a credermi, che siasi così ordinato, e come dice Rainald. nelle sue *Osserv. crimin. tom. 3. cap. 31. §. 2. n. 26. ad eradicanda hæc noxia* (parla di questo delitto) *potest exsequi rigor bannimentorum*.

6. c. *Preso il veleno*. Sicchè restano eccettuati tanto se il veleno si prenda, quanto se non si prenda, e tanto se siegua, quanto se non siegua la morte, e per l'effetto di cui si tratta basta, che *scienter, dolo malo, & animo nocendi* compongano, vendino, o propinino il veleno; in forma tale, che in ogni maniera, che si verifichi, cioè o che lo componghino, o che lo vendino, o che propinino il veleno, restano esclusi dall' immune, purchè vi concorra la premeditazione, o sia il dolo malo, e l'animo di nuocere.

7. La maniera poi di provarsi questo delitto in genere, ed in specie co' suoi indizj può osservarsi presso De Angel. *loc. cit. par. 1. cap. 151. n. 6. fino al n. 11.*

ARTICOLO DECIMOTERZO.

Coloro, *che fanno assassinare, o che per commissione data loro* (a) *assassinano, o che a' suddetti scelerati danno* (b) *ajuto, o consiglio, quantunque non vi sia seguita* (c) *la morte, purchè però* deventum sit ad actum proximum, hoc est ad insultum, itaut intervenerit (d) vulnus.

N O T E.

1. a. *Assassinano*. Nella detta Costituzione di Gregorio XIV. si eccettuano dall' immune gli *Assassini*. Del che non contenta la nostra Corte per le controversie, che insorgevano per una eccettuazione di delitto così generale, ne fu parlato ne' Trattati presi sotto Gregor. XV. ma niente fu conchiuso, come nella Relazione, che ne fa il Consigl. Gio: Batti del Migliore Ministro in quel tempo mandato in Roma, distesa presso il citato Chioccar. ne' suoi MSS. Giurisdizion. *tom. 10.*

2. Nelle risoluzioni, che si andavano prendendo in simili altri Trattati sotto Clemente IX. e X. si diceva: *mandantes homicidium pretio constituto in causa assassinii, & Mandatarios etiam morte non sequuta, dummodo tamen deventum fuerit ad vulnus læthale*: e nemmeno la nostra Corte fu contenta attesa l'atrocità del delitto, e così tanto per questo capo, che per molti altri, che si trattavano, parimente niente fu conchiuso.

3. Benedetto XIII. di S. M. credendosi di dar termine a questa briga in detta

fuaCostituz.rispetto agl'Affassini dice: *In crimine assassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutione apertè excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum premium, aut mercedem, sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo assassinium reipsa patratum fuerit, ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus.*

4. Ora però tolte molte controversie, che anco si eccitavano, non ostante la detta dichiarazione di Benedetto XIII. altre facilitazioni si accordano, e si eccettuano espressamente tutti coloro, che fanno assassinare, o che per commissione datagli da altri assassinano, o che danno ajuto, o consiglio, tanto a quelli, che assassinano, quanto a quelli, che fanno assassinare; e che ciò abbia luogo quantunque non vi siegua la morte: si richiede però per condizione, *quod deventum sit ad actum proximum*, quale spiegandosi si dice: *hoc est ad insultum*; anzi si dichiara, che non basti l'insulto, volendosi, che l'insulto sia tale, *ut interveniat vulnus*.

5. Si chiama assassino colui, il quale *aliquo dato, vel promisso, homicidium mandat, vel committit, licet re data, vel promissa non sit pecunia*. Bart. *in l. Cicero, ff. de pœn.* Bald. *cons.* 256. *vol.* 1. Capyc. *decis.* 155. Surd. *dec.* 135. Franc. *dec.* 176. *n.* 4. Mastril. *de Indult. cap.* 29. *n.* 11. a differenza dell' assassino impropriamente detto, e per quelche parla il volgo, come quando in strada pubblica *aggrediuntur itinerantes, bona subripiuntur, vulnera inferuntur*, o pure quando *clam proditoriè, & cum magna copia sociorum aliquis occiditur*. De Angel. *d. par.* 1. *cap.* 16. *n.* 4.

6. Si dice, che si chiama assassinio, *ubi aliquo dato, vel promisso homicidium committitur*, perchè si richiede o l'uno, o l'altro, e basta *si promissum fuerit aliquid, sive in pecunia, sive in alia re pretio æstimabili, quamvis non data*: ed altrimente non può chiamarsi assassinio. Guttier. *Pract. Quæst. Civil. lib.* 3. *q.* 7. *n.* 20. Mascard. *de Probat. lib.* 1. *concl.* 138. Farinac. *de Immun. cap.* 8. *n.* 125. *& de Homic. q.* 123. *n.* 36. *e seg.*

7. Del Ben. *tom.* 2. *de Immunit. cap.* 16. *dubit.* 21. *sect.* 1. *n.* 9. propone, *an pecunia, vel quæcumque alia res pretio æstimabilis promissa, vel data, debeat esse in magna quantitate, ut assassinium constituat*: ed ivi Farinac. *loc. cit.* ed altri, che si allegano, specialmente Ambrosin. *de Immun. cap.* 7. *n.* 9. dicono, che sia necessario, *quod res promissa, vel data sit in magna quantitate*, sul fondamento, *quod res exigua ex se non videtur apta animum ad illud movere*: Egli però al *n.* 10. dice: *quod si constet, ex vi promissionis, vel dationis pecuniæ, vel alterius æquivalentis, quamvis exiguæ, revera homicidium esse sequutum, est illud verè assassinium, & sic privat reum Immunitate Ecclesiæ; quinimo est assassinium gravius, quia in tali casu vita proximi magis vilipenditur, & sic parvitas pretii non minuit, sed potius auget malitiam assassinii, sicuti contingit in Simonia, juxta communiorem sententiam Doctorum*. Questo articolo si esamina con tutta attenzione, *& de more* da Rainald. *tom.* 2. *cap.* 7. §. 1. *n.* 87. *e segg.*

8. Quanto alla promessa di qualche cosa equivalente al danaro, basta, che sia cosa di prezzo stimabile, benchè non sia in potestà di chi promette, è che la promessa *sit de facto alieno*, come qualche uffizio, o dignità, conchiudere qualche matrimonio, o cosa simile, come va dicendo Del Ben. *loc. cit. n.* 12. ed ivi Decian. *tract. crim. lib.* 9. *cap.* 3. *n.* 16. contra Boss. *de mandat. ad homic. n.* 35. Dian. *par.* 6. *tract.* 1. *resol.* 11. Farinac. *loc. cit. n.* 44. anzi lo stesso Del Ben. va dicendo, che basti per detto effetto, *si promissa sit dari res, sive certa, & specifica, sive incerta, & generalis, dummodo pretio sit æstimabilis, ut si V. G. promissum sit, quod Mandans nunquam defuturus sit in* (Mandatarii) *necessitatibus, quia adhuc talis promissio pretio æstimabilis, & sic æquivalens pecuniæ*: de Franc. *dec.* 170. Mastril. *de Indult. cap.* 31. *n.* 11. dicono, che così sia stato deciso nel nostro Sagro Consiglio.

9. Avvertendosi, che bisogna, che la promessa sia accettata, perchè altrimente non è obbligatoria, e per conseguenza nemmeno stimabile di prezzo, e così non equivale al danaro: dimanierachè passi

tra il mandante, ed il mandatario una convenzione, o contratto di una vicendevole volontà; che suole spiegarsi, *do, ut des*. Grammatic. *conf.* 11. *n.* 19. ed altri appresso Del Ben. *loc. cit. n.* 13. ed inoltre che questa promessa, o somministrazione di danaro, o altra cosa, sia espressamente *pro ipsa occisione*, e non *pro alia re*, colla ragione, *quia ad naturam assassinii requiritur, quod non gratis, sed pecunia, vel alio aequivalenti occisio fiat*. Del Ben. *loc. cit. n.* 14. ed ivi i DD. di sopra riferiti, ed altri.

10. b. *O consiglio*. Quanto al mandato, ajuto, o consiglio, quando, ed in quali termini possa, e debba aver luogo, e se rivocandosi il mandato, o consiglio, vengano eccettuati, o nò dall'immune seguendo l'assassinio, per non diffondermi inutilmente, mi rimetto a quanto si è detto di sopra con queste note sull'*art.* 10. *n.* 11. *e segg.* e veda nel ricorrimento de' casi Rain. *tom.* 1. *cap.* 7. §. 1. *per tot.* dove si esamina questa materia. Così pure De Angel. *par.* 1. *cap.* 16. *e segg.*

11. c. *Vulnus*. Pare regolato questo articolo con quello, che si dispone contro gli assassini colla Prammat. 1. *de Assassin.* colla quale si punisce questo delitto colla pena ordinaria, *etiam effectu non sequuto*, purchè però *deventum sit ad actum proximum, ita tamen, ut non sufficiat quilibet actus, nisi ex eo sequatur vulnus*. Rovit. sopra la detta Pramm. *n.* 37. *e* 38. il quale richiede la detta dichiarazione per togliere le gran controversie tra' Dottori in vedere, *quando dicatur esse deventum ad actum proximum*, cioè, se fosse necessario, *quod ex eo fuerit sequutum vulnus*, secondo per altro vogliono comunemente i DD. per quelche egli dice nel luogo cit. Si richiede adunque nel caso, per essere eccettuato, *quod interveniat vulnus*, e ciò per togliere le controversie, come sopra.

12. Questo nome di ferita, che si dice *vulnus*, è una parola assai generale, ed in se stessa *propriè dicitur scissio contiguitatis, seu pellis se continentis*, o come altri dicono: *Vulnus est continui solutio in molli parte ab externo aliquo instrumento inflicta*, come appresso Sabel. *in Sum. tom.* 4. *verb. vulnus, n.* 1. ove va spiegando le diverse specie delle ferite, e loro differenza *respectu partis offensae, vel respectu qualitatis, vel respectu periculi, & securitatis, sive impedimenti remansuri*, e che perciò *alia dicuntur lethalia, alia non lethalia, alia periculosa, sive dubia, alia quę nullum post sanationem relinquunt impedimentum, debilitationem, vel deturpationem, sive cicatricem*, come ivi al *n.* 2.

13. Richiedendosi nel caso, *quod vulnus interveniat*, è certo, che non basta *quodlibet vulnusculum, sive parvum vulnus*, quale a sentimento del riferito Autore *loc. cit. d. n.* 1. quando si ristringa in una semplice scissura, o sia sgraffiatura di pelle, *non venit appellatione vulneris, nec continetur sub dispositione statuti loquentis de vulnere, nisi respectu alicujus partis nobilis laesae efficiatur mortale, ut si cor attigerit, vel alias partes nobiles internas. leg.* 1. §. *Sed sciendum. ff. de Ædil. exig. notab.* 10. Veral. *dec.* 140. *n.* 3. Tiraquel. *de Jud. in reb. exig. not.* 10. Zacch. *Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 2. *q.* 2. *n.* 18. Afflict. *ad Constit. Regn. cap. Si quis aliquem. rubr.* 10. *de illicit. percuss. n.* 2. *e segg.*

14. Quanto alla maniera di provare questo delitto dell' assassinio. De Angel. *cap.* 17. *n.* 1. *e segg.* Rainald. *loc. cit.*

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

I *Grassatori, e ladri di strade pubbliche*, (a) *e vicinali anche per la prima* (b) *volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz' alcuna* (c) *offesa della persona* (d) *del dirubato*.

NOTE.

1. a. *E vicinali*. Differiscono i Grassatori di strada, e ladri di strada. Grassatore di strade si dice, *qui in Urbe per insidias aggreditur, ut viatores spoliet, vulneret, & occidat: latro verò qui vias extra Urbem obsidet. l. Capitalium. §. Grasiatores ff. de Poen.* Decia. *lib.* 6. *cap.* 28. *n.* 2. Ambrosin. *cap.* 2. *n.* 4. e Farinac. *in Append. cap.* 12.

2. Nic-

2. Niccolò II. in una sua epistola, che scrive a' Vescovi di Francia nel Concilio Romano, celebrato l'anno 1059. eccettua dal benefizio dell' immune questi ladroni di strade.

3. Innocenzo III. scrivendo su questo proposito al Rè di Scozia, così dice: *Hoc beneficio*(immunitatis)*non gaudeat, si fuerit publicus latro, vel nocturnus depopulator agrorum, qui itinera frequentata vel publicas stradas obsident*, come nel *Cap. Inter alia. de Immunit. Eccles.*

4. Gregorio XIV. in detta sua Costituzione §. 3. con parole più espressive va dicendo: *Si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stradas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur*.

5. Fra le risoluzioni, che si andavano prendendo tra' Ministri del Papa, e nostri sotto Clemente IX. e Clem. X. fu questo proposito si diceva: *Publicos latrones, & grassatores non gaudere ad formam Bullæ, quando vim inferunt, offendendo cum armis personam derubati, in valore tamen, qui pœnam ultimi supplicii exigat, etiam de jure municipali usque ad præsens impositam, vel constitutam, tunc etiam pro prima vice non gaudere*.

6. Ma niente fu conchiuso con detti trattati, nè contenti i nostri, fu perciò insistito presso Bened. XIII. per queste, ed altre controversie in materia d'Immunità locale, e dalla Santità Sua in detta sua Costituzione fu questo proposito fu dichiarato come siegue: *Cum itaque prædictà Gregoriana Constitutione cautum sit, ut publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis aggrediuntur Immunitas Ecclesiastica minimè suffragetur; non levis autem inter DD. emerserit controversia, an quis ex unico actu publicus latro, & grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur: Nos ejusmodi controversiam dirimere intendentes unicam tantùm grassationem in via publica, aut vicinali admissã, sufficere ad hoc, ut quis publicus latro, & grassator dici valeat dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio secuta fuerit, tenore præsentium definimus, & declaramus*.

7. Fu creduto da' nostri, che detta dichiarazione in parte fosse restrittiva delle precedenti, ed insufficiente a' bisogni del Regno per dar riparo alla frequenza di questo eccesso: quindi con soddisfazione comune si stabilisce, che restano immuni da questo benefizio *: i grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali, anche per la prima volta, che commettessero un tal delitto, quantunque senz' alcuna offesa della persona del dirubato*.

8. Quali poi siano le strade pubbliche, e quali le vicinali, espressamente si spiegano nella *l. fin. ff. de loc. & itin. publ.* con queste precise parole: *Militares dicuntur quæ habent exitum ad mare, aut in Urbem, aut in flumina publica, seu ad aliam viam militarem: Vicinales dicuntur, quæ ex privatorum agris collatæ sunt, quarii pars in militares vias exitum habet, pars autem sine ullo exitu intermoritur*. Queste stesse strade, che qui si dicono militari sono le medesime, che le strade pubbliche, quali da altri si appellano Consolari, Pretorie, Regie, e strade maestre, e di queste, come delle strade vicinali, appunto qui si parla.

9. Quindi non si escludono da questo benefizio quelli, i quali violentemente *aggrediuntur, & deprædantur* fuori le pubbliche, o vicinali strade, ma in altri luoghi, perchè in tal caso, per l'effetto di cui si tratta, questi tali non si chiamano grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali; anzi nemmeno quei, che ciò facessero in altre picciole vie, che sogliono intersecare i campi, o altri beni di persone private, introdotte *pro commercio de una contrada ad alteram ejusdem Territorii, cujus cultura, & comunicatio aliàs haberi non potest*, come parlando di queste strade dice il Cardin. De Luc. *de Regal. disc. 136. n. 16. vers. Quinimmò*.

10. b. *Volta*. Questo stesso si dice in detta Costituzione di Benedetto XIII. per togliere la controversia tra' DD. se basti una sola grassazione, o che vi fussero necessarie più grassazioni nella pubblica strada, o vicinale, come sopra.

11. c. *Offesa*. Ciò sta detto come correttivo della Costituzione di Benedetto XIII. dove si richiede, che sia seguita *grassati mors*, *aut membrorum mutilatio*, quale *de jure communi* si punisce colla pena dell' ultimo supplicio. *l. capitalium*, §. *Grassatores*, *ff. de Pœn.* e colla medesima pena capitale si punisce anco per la prima volta nel nostro Regno in virtù della Prammatica del Marchese del Carpio fu nostro Vicerè de' 12. Giugno 1684. §. 18. De Angel. *loc. cit. cap.* 61. *n.* 7. *par.* 1. pare perciò ragionevole, che questo delitto così atroce, venga eccettuato.

12. d. *Del dirubato*. Resta dunque questo delitto eccettuato, quantunque siegua senza l'offesa della persona del dirubato; si richiede però, che l'atto sia consumato col furto, dicendosi espressamente, che i grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali restano immuni da questo privilegio, ancorchè commettano un tal delitto per la prima volta, e senz' alcuna offesa della persona del dirubato: Sicchè suppone già commesso il furto; e per altro rispetto alla pena ordinaria contro questi grassatori, e ladri di strade pubbliche, e vicinali, vogliono comunemente, che debba aver luogo col supposto, che sia consumato l'atto del furto, e nel nostro Regno basta, che ecceda la somma di sei ducati, *sive fiat cum armis*, *sive non*, e facendosi *cum armis*, *etiamsi furtum sit infra unciam*, *sive ducatos sex*, benchè oggi in virtù della detta Prammatica basta, che il furto ecceda *carolenos decem*. De Angel. *dict. par.* 1. *cap.* 61. *n.* 7.

13. Tratta questa materia Rainald. *tom.* 2. *cap.* 14. §. 3. De Angel. *d. par.* 1. *cap.* 37. ove si dà la maniera di provarsi questo delitto.

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

Coloro, che di notte (a) *tempo aprono con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, ed altri strumenti le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzeni, o pure che rompono, e bruciano le suddette porte, o che entrano in tali suddetti luoghi per li tetti, e finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, e rubano tanta quantità, per la qual cosa meritano, secondo le leggi comuni, e municipali* (b) *la morte*.

N O T E.

1. a. *Tempo*. Rovit. sopra le Regie Prammatiche, *Tit. de Furt. Prammat.* 1. *n.* 3. esaminando quando *furtum dicatur commissum de nocte*, si rimette a Bursat. *cons.* 319. *vol.* 3. il quale asserisce: *Post occasum, & ante ortum Solis noctem dici*; e poi al *num.* 6. conchiude: *Esse arbitrarium; quandoque licet Sol non sit actualiter super terram ob radios Solis in Cœlum reflexos, itaut res clarè, & explicitè cernantur*.

2. b. *La morte*. Non basta dunque per esser caso eccettuato, che in tempo di notte aprino con chiavi false, o adulterine, con grimaldelli, o altri strumenti, le porte delle case, botteghe, fondachi, e magazzeni, o pure che rompino, brucino le suddette porte, o che entrino in tali suddetti luoghi per i tetti, o finestre, o per aperture fatte nelle muraglie, ma si richiede principalmente, che rubino tanta quantità, per la qual cosa meritino, secondo le leggi comuni, o municipali, la morte.

3. Quindi non basta l'attentato, ma si ricerca l'atto consumato del furto, ed in secondo luogo, che il furto sia in tanta quantità, per la qual cosa meritino, secondo le leggi comuni, e municipali, la morte; dimanierachè non avendo luogo la pena capitale, nè secondo le leggi comuni, nè secondo le leggi municipali del nostro Regno, non rimangono esclusi da questo beneficio.

4. Quan-

4. Quando poi ne' casi espressi abbia luogo la pena capitale, o altra, veda tra' nostri Toro nel *Compend. delle Decis. di Nap. par. 3. verb. Fur repertus, e segg. p.* 488. e ne' casi particolari, come commettendosi il furto con grimaldelli, o altre chiavi adulterine, ed istrumenti, o con frattura, Rainald. *Osservat. crim. tom. 2. cap. 14. n. 36. e segg.* fino al *n.* 58. ove si allegano diversi, anco de' nostri Autori, che ne trattano diffusamente, tra questi De Angel. *par. 1. cap. 59. n. 16. e segg.* ed al *n. 3. e segg.* dà la maniera di provare, e procedere in questo delitto.

ARTICOLO DECIMOSESTO.

COsì *parimente coloro, che in tempo* (a) *di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser ministri* (b) *della Giustizia si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case; ed ivi entrati rubano, o fanno violenza all' onestà delle Donne* (c) *di detta casa.*

NOTE.

1. a. *Di notte*. Come debba qui prendersi il tempo della notte, già si è detto di sopra in queste note *artic. 15. num. 1.*

2. b. *Della Giustizia*. Due generi di persone si escludono con questo articolo dall' immune.

Primo, quelli, che in tempo *di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case, ed ivi entrati rubano*.

In secondo luogo coloro, i quali *in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia si fanno aprire dagli abitatori le porte delle case, ed ivi entrati fanno violenza all' onestà delle Donne di detta casa.*

3. Quanto a' primi già nella detta Costituzione di Benedetto XIII. si diceva: *Illos demum* (excludimus ab eodem Immunitatis privilegio) *qui sub nomine Curiæ sese introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque reipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem ædium, vel etiam extranei, quem ibi forte reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.*

4. Differisce il delitto eccettuato in virtù di d. Costit. da quelche si eccettua colla prima parte di quest' *art.* 1. perchè per esser eccettuato in virtù di detta Costituzione si richiede, *quod re ipsa rapinas committant cum homicidio, aut mutilatione membrorum*, ed in questo articolo non si parla di rapine, nè di omicidio, nè di mutilazione di membri, e solo si dice, che *entrati* nella maniera, che si esprime, *rubano*: e convengono, che tanto nell' uno, che nell' altro caso sia consumato l' atto della rapina coll' omicidio, o mutilazione de' membri, o furto rispettivamente; che perciò nel caso espresso di questo articolo, una volta, che si richiede, che l' atto del furto sia consumato, non rubandosi per mancanza di roba, o di danaro, o che le persone, che entrano per rubare vengono impedite, o che pentite tralasciano di rubare, il solo ingresso, benchè fatto in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia, non basta, e per conseguenza il delitto, quantunque per altro verso per se stesso sia punibile, non resta eccettuato.

5. In ordine alla quantità del furto di danaro, o di altra cosa, non può dubitarsi, sia questo in se stesso delitto qualificato, sì per ragione del tempo, commettendosi in tempo di notte, sì per ragione dell' inganno, e falsità, fingendosi persone di Corte, e Ministri di Giustizia, e tale lo considera Rainald. *loc. cit. tom. 2. cap. 14. n.* 100. *vers. & tale est*: ivi: *& tale est* (cioè delitto qualificato) *etiam*

etiam furtum, quod committitur ab iis, qui faciunt sibi aperire ostium sub prætextu Curiæ: ciò non ostante non basta il furto di ogni picciola cosa, sia in danaro, che in altro, per rendersi eccettuato dall' immune, ma bisogna sia tale, che possa aver luogo la pena ordinaria, trattandosi di legge restrittiva, ed odiosa: con dichiarazione di doversi così intendere sulle riferite circostanze, e non già in termini di semplice furto: quando poi in questi termini abbia luogo la pena ordinaria nel nostro Regno, ved. Rainald. in detto luogo *num.* 124. *& plur. seqq.* e Rovit. sopra la Prammat. 1. e 2. *de Furt.*

6. Rispetto poi a coloro, che *in tempo di notte sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia, si fanno aprire le porte delle Case, ed ivi entrati fanno violenza all' onestà delle donne di detta Casa*: ognuno vede la gravezza di questo eccesso, che si commette facendosi violenza all' onestà delle donne sotto nome di Corte, o con falsi pretesti di esser Ministri della Giustizia.

7. Si dice *aliquid violenter factum* tutto ciò, che *vi actum, factum, vel gestum est*, Terent. *in Phormion.* sotto questo nome di violenza *multa facinora continentur. l. Quoniam. C. de Mulier. quæ propriis servis se junxerunt*. Nel caso si ristringe la violenza a quella propriamente, che si fa all' onestà delle donne: avvertendosi, come passa gran differenza *inter vim, violentiam, & actum vi*: poichè, come pienamente va parlando Cabal. *omnino viden. resol.* 95. *n.* 6. appresso de Angel. *loc. cit. par.* 1. *cap.* 132. *n.* 5. *Violentia constat ex duobus, ex actu, nempè, agentis, qui dicitur vis, & ex effectu consumato in patiente: unde ad hoc, ut dicatur violentia duo requiruntur, unum, ut vis inferatur personæ: alterum, quod effectus istius vis sit sequutus in persona patiente.*

8. Che perciò nel caso, bisogna, che non solo sia stata fatta violenza all'onestà delle donne per restare eccettuato, ma anche si richiede, che abbia avuto l'effetto suo, cioè, che sia stato consumato l'atto: quindi è, che quantunque le persone siano entrate in casa sotto detto nome, e pretesto, e che non ostante abbino tentato violentare l'onestà delle donne, quando poi non sia stato consumato l'atto per proprio pentimento, o perchè impedite da altri, non vengono sotto la disposizione di questo caso eccettuato: e così appunto ne' termini della pena ordinaria va parlando De Angel. *d. cap.* 132. *n.* 7. *e* 11. rispetto a coloro, che fanno violenza alle donne *causa explendæ libidinis*, dicendo, che per aver luogo la pena ordinaria, bisogna, che l'atto sia consumato perfettamente.

9. Siccome nemmeno vengono compresi sotto questo caso eccettuato coloro, i quali s' introducono nelle case sotto detto nome, e pretesto, quando dopo che siano entrati, la donna *sponte se cognosci carnaliter passa fuit*, o che col suo tacito consenso si sono introdotti nelle case sotto detto pretesto, e nome, conforme ne'termini della pena ordinaria va dicendo Cabal. *cas.* 95. *per tot.* Rovit. sopra la Prammat. 2. *de Abolit.* per la ragione, che in tal caso *non dicitur coitus violentus, nec violenter attentatus, & per consequens nec erit locus pœnæ violenti coitus.*

10. c. *Di detta Casa*. Volendosi, che restino eccettuati dall' immune coloro, che sotto detto nome, e pretesto *fanno violenza all' onestà delle donne di detta Casa*: quindi è, che non debba aver luogo, facendosi violenza alle donne, che non sono di *detta Casa*, ma che si ritrovano ivi per qualche accidente, per la ragione, che trattandosi di una legge penale, e restrittiva, non può stendersi *ad casus similes, & majores*. Del Ben. *loc. cit. d. cap.* 16. *dubit.* 24. *sect.* 3. *n.* 4. *e* 5. cosicchè deve intendersi della violenza fatta all' onestà delle donne, che sono della medesima casa, giacche così espressamente si dice, e se il Papa avesse inteso diversamente, lo averebbe spiegato, conforme si va dicendo in detta Costituzione di Benedetto XIII. di coloro, *qui*

sub

sub nomine Curiæ se introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque reipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem ædium, vel etiam extranei, quem ibi forte reperiri contigerit.

11. Finalmente parlandosi in questo articolo della violenza, che si fa all'onestà delle donne, facendosi una tal violenza ad una donna disonesta, non restano eccettuati da questo benefizio dell'immune, una volta che si è avuto il riguardo all' onestà delle donne; e ciò non ostante, che in Regno in virtù della Costituzione, che incomincia: *Omnes nostri. sub rub. 21. de violent. meretric. illat.* presso De Angel. *de Delict. & Pœn. par. 1. cap. 132. n. 10. vim meretricibus contra earum voluntates causa libidinis inferentes puniri etiam possunt pœna mortis*; ed ivi *n. 2. e segg.* si dà la maniera di provare la suddetta violenza.

ARTICOLO DECIMOSETTIMO.

(a) *I Falsificatori di cedole, o siano fedi di credito, o di altre Scritture de' pubblici Banchi, come altresì coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede esiggono danaro d' altri depositato ne'* (b) *pubblici Banchi.*

NOTE.

1. a. *I Falsificatori*. Con questo articolo tre generi di persone si escludono da questo benefizio, e sono:

In primo luogo i Falsificatori di cedole, o siano fedi di credito de' pubblici Banchi.

In secondo luogo i Falsificatori di altre Scritture de' pubblici Banchi.

In terzo luogo coloro, che falsificano ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede esiggono danaro d' altri depositato ne' pubblici Banchi.

2. Si falsificano le scritture: *facto: scripto: facto, & verbis simul*: e come scrivendo dice De Angel. *loc. cit. cap. 50. n. 1. e 2. Committitur facto, quando nempe quis deleverit, repetit, interleverit, subjecerit aliquod instrumentum, vel scripturam etiam in marmore si scriptum esset, vel sculptum alibi: Committitur scripto, quando nempe ex se falsum scribit instrumentum, vel falsam scripturam, imitando alterius manum, quæ falsitas frequentiùs committi solet in subscriptione sub nomine alicujus ob scripturæ brevitatem: & committitur facto, & verbis simul, quando nedum quis deleverit, cancellaverit, seu raserit, sed in dicto loco deleto, raso, & cancellato aliquid aliud scripserit, apposuerit, addiderit, manum imitaverit, eam contrafaciendo*: e quivi si allegano leggi civili, e canoniche, e molti de' nostri DD. tra gl'altri.

3. Quindi nel nostro proposito non godono l' immune qnelli, che cancellano, ripetono, cassano, surrogano, o interpongono parole nelle fedi di credito, o siano cedole, o in altre Scritture de' pubblici Banchi: siccome nemmeno quei, che scrivono cedole, o siano fedi di credito, o altre Scritture de' pubblici Banchi, o ordini, per mezzo de' quali in pregiudizio della pubblica fede esiggono danari d' altri depositati ne' pubblici Banchi, imitando il proprio carattere, e quello degl' altri: parimente nemmeno lo godono quelli, i quali nel luogo cancellato, o cassato, o raso vi scrivono parole, con imitare il proprio, o alieno carattere in dette cedole, o siano fedi di credito, o in altre scritture de' pubblici Banchi.

4. Con dichiarazione, che ciò non debba prendersi colla suddetta generalità di parole, ma bisogna ristringerlo al suo proprio, e genuino significato del vero crime di falsificatori di scritture, ed in que' termini, che possa aver luogo

la

pena ordinaria imposta contro di essi: e per ciò dire devono concorrere tre cose copulativamente, cioè, *immutatio veritatis*, *dolus*, *& quod alteri noceat*. Ricc. *Collectan. decis.* 1851. Nicolin. *in Prax. Crim. n.* 551. Scop. *lit. A.* Sarn. *in Prax. Crim. cap.* 13. *n.* 1. *in noviss.* Monteleon. *Prattic. arbitr. par.* 4. *n.* 837. il quale dice, *quod ad esse, & essentiam falsitatis tria requiruntur, immutatio veritatis, quod sit facta cum dolo, & quod nocuerit. Prat. Resp. Crim.* 15. *n.* 46.

5. Dimanierachè mancando uno dei suddetti tre requisiti, il delitto non può numerarsi tra i crimi de' falsificatori, *saltem quoad pœnam ordinariam*. Rainald. *loc. cit. d. tom.* 2. *cap.* 18. §. 22. *num.* 25. *quæ tria* (requisita) *debent concurrere copulativè, adeout altero deficiente, deficiat falsitas*. Mascard. *de Probat. concl.* 739. *n.* 12. nè basta, che la falsità *sit apta ad nocendum*, o che *sit res mali exempli*: poichè prescindendo da quelche altri dicono. Rainald. *loc. cit. n.* 20. *e* 27. prova, che quando non vi concorrono tutti e tre i requisiti, non può la pena ordinaria aver luogo.

6. Non vengono perciò eccettuati quei, che ciò fanno ignorantemente, *quia deest dolus*: nemmeno quando la falsità non abbia l' effetto suo, *quia deest præjudicium, & non nocuit*, e pare, che questo sia il genuino sentimento di quelche si dice col presente articolo, eccettuandosi dall' immune col supposto, che in pregiudizio della pubblica fede si prenda danaro ne' pubblici Banchi. Cosicchè con tutto il rigore delle Regie Prammtiche 5. 8. 9. 10. *de Falsis*. i DD. che scrivono ne' suddetti, e simili casi escludono i falsificatori dalla pena ordinaria in esse stabilita, col fondamento, che trattandosi di legge penale, non possa aver luogo, che ne' termini preaccennati. De Angel. *loc. cit. cap.* 55. e per questa stessa ragione Sanfelic. che ivi si allega *dec.* 408. *lib.* 3. e *dec.* 58. *lib.* 1. dice, *non esse locum Regiæ Pragmaticæ contra eum, qui facit giratam falsam in apoca vera*, nè contro di quello, *qui præsentavit apocam alteri solvendam mutato nomine*, e neppure contro quello, *qui fecit apostillam in apoca vera*, e lo porta deciso ne' nostri Tribunali Tor. *Compend. Decis. Neapolit. par.* 1. *verb. Apostillam*.

7. Anzi lo stesso si dice trattandosi di falsificazione di poche lettere, o di cose di poco momento, benchè in questo entra l' arbitrio del Giudice. Gloss. *in l. Hactenus, ff. de Usufruct.* Monteleon. *loc. cit. n.* 834. appresso Rainald. *loc. cit. n.* 28. *e segg.* De Angel. *cap.* 56. *n.* 1. ove lo va ampliando con dire, *quod etiam si dolus interveniat, non habet locum* (pœna ordinaria) *in re parva, cum non præsumatur committi in modico*. Ricc. *dec.* 104. *par.* 1. e Collectan. *dec.* 2858. e Tor. *part.* 3. *verb. Falsitas*, dice, che nell' anno 1633. fu punito con pena straordinaria un tale, il quale aveva esibita un apoca falsa di tre ducati. De Angel. *d. par.* 1. *cap.* 50. *n.* 20. così pure *non esse puniendum pœna ordinaria falsi falsificantem apodixam novem ducatorum Banci*. Ricc. *par.* 3. *dec.* 311. Nover. *lib.* 1. Forens. *q.* 37. *num.* 8. Tor. *part.* 1. *verb. Apoca*.

8. b. *Ne' pubblici Banchi*. I pubblici Banchi di questa Città sono Banco della Pietà, Banco de' Poveri, Banco di S. Giacomo, e Vittoria, Banco di S. Eligio, Banco di S. Maria del Popolo, Banco del SS. Salvatore, Banco dello Spirito Santo.

ARTICOLO DECIMOTTAVO.

(a) I *Mercatanti* (b) *fraudolentemente decotti*, *i quali fingendo di esser falliti*, *nascondono il loro avere in frode* (c) *de' loro Creditori*.

N O T E.

1. a. *I Mercatanti*. Sotto questo nome non solo vengono quelli, i quali mandano, e ricevono, vendendo, e comprando merci in diverse parti del mondo;

do; ma anco quei, i quali tengono casa aperta di negozio, o siano compagnie, o ragioni di negozio, che chiamano, per il lucro de'cambj, come distinguendo parla Gio: Domenico Peri Genovese nel suo libro titolato *Il Negoziante par. 2. cap. 1.*

2. b. *Fraudolentemente decotti*. Suppone il Card. De Luc. *de credit. & debit. disc.* 78. e nel *disc.* 120. del suo Supplemento, che i Mercanti fraudolenti non godano il benefizio dell' immune, tanto per la disposizione della Costituzione di S. Pio V. che incomincia: *Postquam eousque. sub dat. Romæ Kal. Novemb.* 1570. quanto in virtù della detta Costituzione di Gregorio XIV. e che *ex indiscreto zelo Moralium, & Canonistarum firmatum sit contra dictam Bullam S. Pii V. & Constitutionem Gregorii XIV. eos gaudere*.

3. Ed in fatti in Regno si è vissuto con questa massima, cioè, che i suddetti decottori fraudolenti lo godessero; tantochè ne'suddetti trattati sotto Clem. IX. e Clem. X. si diceva tra le altre cose, che non dovessero godere questo benefizio *Decoctores fraudolentos postquam de eorum fraude plenè constiterit coram Judice Ecclesiastico*.

4. c. *De'loro Creditori*. Quindi stabilendosi ora con questo *art.* 18. che i mercatanti fraudolentemente decotti non godano il benefizio dell' immune, per aver luogo il caso, che si eccettua, bisogna, che il fallimento siegua, fingendo i mercatanti la decozione *pleno marsupio*, e questi sono propriamente i decottori fraudolenti.

5. Per intelligenza di tutto ciò occorre notarsi, che, come dice Rain. nelle sue *Observ. Crim. tom. 2. cap.* 14. §. 14. *n.* 2. quattro sono i generi de'decottori: Primum, *illorum, qui fortunæ vitio decoquunt*. Secundum, *illorum, qui suo vitio*. Tertium, *illorũ, qui partim suo, & partim fortunæ vitio decoquunt*. Quartum *verò eorum genus est, qui cum pecuniis, bonis, & rebus alienis de industria aufugiunt, & se decoxisse fingunt*.

6. E poi parlando il riferito dottissimo Canonista della di loro differenza rispetto alle pene, quanto a quei decottori, che sono della prima specie, non solo non meritano castigo veruno, ma di più compatimento, e quanto agli altri, vuole, che rispetto a quei della seconda, e terza specie non possano punirsi colla pena ordinaria, per cui egli richiede, che v' intervenga la frode, e come dice nel d. luogo *n.* 8. *vers. nihilominus*, parlando de' sudd. decottori della seconda, e terza specie, *nec incuria, & negligentia, & nec prodigalitas, sive vivendi luxus inducit fraudem, ut considerat in terminis Pragmat. Regni* Jo: Bapt. Muccius *ad* Sanfelic. *dec.* 42. *n.* 12. *& sine fraude aperta, & evidenti, non est justum, quòd ad pœnam asperam, & atrocem deveniri possit*.

7. Quanto a quei decottori, che sono della quarta specie, dice in detto luogo *n.* 3. *hujus quarti generis homines merentur verè censuram Baldi, & appellari debent latrones, & furcis altissimis suspendi, maximè his temporibus, in quibus ob indulgentiam, qua utuntur Superiores, multi audent decoquere, & marsupio pleno foro cedere, & ideo digni sunt omnium odio, ut dicunt* Gratian. *discep.* 380. *n.* 14. Giurb. *consil.* 100. *n.* 16. & Cortiad. *dec.* 70. *n.* 27.

8. Si vede adunque stabilito quest' *art.* colle dette massime canoniche, cioè, che non basta per detto effetto, che il fallimento siegua per disgrazia, ed infortunio, nè a cagione di qualche vizio, vivendo scialacquatamente, oppure che falliscono *partim suo, & partim fortunę vitio*, ma si ricerca ne'decottori la frode, cioè, che fingendo di esser falliti nascondino il loro avere in frode de' loro Creditori, e come suol dirsi *marsupio pleno cedant foro*.

9. Dimanierachè non basta per detto effetto, *quod Mercator proximus sit decoctioni*, ma è necessario, che siegua l'effettiva decozione dolosa, e con frode, nascondendo il suo avere in pregiudizio de' Creditori, come apertamente si dispone in questo articolo, ed in fatti non si punisce un tale delitto colla pena ordinaria, in cui si è avuto il riguardo nel suo stabilimento, ma con altra pena straordinaria, quando però vi concorrano molte circostanze, delle quali parlano i DD. i quali vogliono, come in altri simili

K delit-

delitti, che per la pena ordinaria, l'atto sia consumato.

10. Avvertendosi, che benchè tanto si chiami mercatante fraudolentemente decotto chi fingendo di esser fallito nasconde il suo avere in frode de' suoi Creditori, se sia poco, quanto se sia molto, e siccome non tutti ugualmente si puniscono colla stessa pena, ma a proporzione del delitto, così non tutti restano eccettuati dal benefizio del confugio, ma ciò si deve regolare secondo la qualità dell'eccesso: dimanierachè ove non possa aver luogo la pena ordinaria, nemmeno deve aver luogo l'eccettuazione del delitto dal benefizio dell'immune, la quale deve regolarsi nel caso presente a misura del castigo, e vedere se abbia luogo la pena ordinaria, o nò.

11. Su di che va dicendo Mattheu. Sanf. *de Crim. contr. 39. n. 41. e segg.* che tanto gli uni, che gli altri sono sottoposti alla legge contro i decottori: *mitiùs tamen ad proportionem damni creditoribus ex decoctione resultantis* (puniuntur) *cum pœna semper sit commensuranda delicto*. Conciol. & Romaguerr. *ad Statut. Eugub. lib. 5. rub. 1. per tot.* ove si va parlando molto de' Mercatanti, ed Artefici diversi.

12. All'incontro parmi, che tanto questi decottori fraudolenti rimangano esclusi dal benefizio del Sagro Asilo, non ostante che si concordino coi Creditori, perchè non per questo si estingue il delitto: sopra di che il riferito Rain. *d. cap. 14. §. 14. n. 19.* così dice: *Quæro quartò, an concordando se cum Creditoribus ad rationem 30. vel 40. vel 50. pro centenario sint securi? dic, quod non, ut dicunt* Stracc. *loc. citat. par. 6. &* Muccius *ad* Sanfelic. *dec. 42. n. 3. nam creditores non obstante remissione partis debiti eis facta, possunt repetere ex conditione ob turpem causam, quod approbat* Tholos. *d. lib. 22. cap. 13. n. 2. quoties adsit dolus debitoris*.

ARTICOLO DECIMONONO.

I *Regj Tesorieri della Città* (a) *di Napoli, ed i Percettori generali* (b) *delle Provincie, i quali ritenendo, o ricevendo danaro Regio dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera per trasmetterlo alla Cassa generale commettono furto*, (c) *o falsità in somma, che abbia luogo* (d) *la pena ordinaria. Così pure* (e) *il Cassiere maggiore, e gl'altri* (f) *Officiali, e Ministri* (g) *de' pubblici Banchi, che rubano da quelli il danaro in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere* (h) *alla stessa pena ordinaria. I Conservatori de' pegni, e gli altri Offiziali, e Ministri* (i) *de' pubblici Monti, che rubassero i pegni in tanta quantità da dover soggiacere* (l) *alla medesima pena. E per ultimo coloro, i quali essendo pubblici Cassieri delle Università* (m) *del Regno, rubano il danaro dalla Cassa pubblica nella stessa notabile,* (n) *e punibile quantità*.

NOTE.

1. a. *Di Napoli*. Checchè sia degli altri minori Regj Tesorieri della Città di Napoli, propriamente uno è il Tesoriere generale, che chiamano della Regia Camera, nella di cui Tesoreria si raccolgono tutte le rendite Regie. Mastril. *de Magistrat. lib. 5. cap. 9. n. 89*.

2. Questo in altri tempi si appellava *Quæstor ærarii, l. 2. ff. de Origin. Jur.* a tempo degl'Imperatori, *Comes sacrarum elargitionum*, come nel Cod. *de Palat. sacrar. elargit. lib.* 2. e simili. Cassiodor. *lib. 6. Variar.* Surgent. *Neapol. illustrat. cap. 5. n. 20.* e secondo Gio: de Plat. e Luc. de Pen. *rubr. Cod. de Primipil. cod. lib. 12.* dopo la *Glos. Primipilus appellatur quasi primus inter administratores Regalis pecuniæ*. Afflict. Surg. Franc. Capyc. de Pont. ed altri appresso Mastril. *loc. citat. n. 90.* ove si dice: *Primipilus ducto nomine Primipili ab eo, qui erat primi ordinis in exercitu ductor, idest, qui primum pilum, hoc est, ordinem ducebat*. Galeot. *Respons. Fiscal. 27. n. 19*.

3. Del-

3. *Delle Provincie*. Sono i Percettori generali delle Provincie, *quos alii Commissarios vocant*, i particolari Provinciali Tesorieri, i quali hanno parimente cura della Esazione, e conservazione del peculio Regio, ed ognuno nella di loro rispettiva Provincia, e ne danno conto al suddetto Tesoriere generale, e siccome il nostro Regno al presente si compone di dodici Provincie, così dodici sono ancora i Percettori generali, come dice il Regen. Moles nelle sue Decisioni della Regia Camera §. 1. *n. 62*. Oggi però non tutti tengono il nome di Percettore, ma altri si appellano Percettori, ed altri Tesorieri, quantunque rispetto all' uffizio è tutto lo stesso, e si numerano nel Notiziario Istorico Napolitano di quest' anno 1742. *pag.* 132. e sono, Percettore della Provincia di Terra di lavoro: Percettore della Provincia di Contado di Molise: Percettore della Provincia di Principato Citra: Percettore della Provincia del Principato Ultra: Percettore della Provincia di Capitanata: Percettore della Provincia di Basilicata: Percettore della Provincia di Terra d'Otranto: Tesoriere della Provincia di Bari: Tesoriere della Provincia di Calabria Citra: Tesoriere della Provincia di Calabria Ultra: Tesoriere della Provincia di Abbruzzo Citra: Tesoriere della Provincia di Abbruzzo Ultra: Oltre de' suddetti vi sono due altri Tesorieri Regj sotto diverso nome per la esazione, e conservazione di altre rendite particolari Regie, li quali anco ne danno conto al Tesoriere generale della Regia Camera, e sono il Percettore della Regia Dogana di Foggia; ed altro, che tiene titolo di Luogotenente nelle Regie Doganelle di Abbruzzo.

4. c. *O falsità*. Suole ciò accadere, appropriando a se il peculio Regio, o alterando infedelmente le partite con scrivere più, o meno di quelche abbino dato, o ricevuto in pregiudizio del Real Patrimonio, conforme in parlare degli Amministratori va dicendo Rain. *Observ. Crim. tom.2. cap.* 14. §. 21. *n.* 4. *Malè se gesserunt, administratas res, seu illarum pretium in proprium usum convertendo, furta, & falsitates in eadem administratione committendo, & aliàs infideliter se in administratione gerentes alterando partitas in libris contentas, minus, aut plus conscribendo eo, quod verè dederunt, aut receperunt in præjudicium illius, cujus bona administrant, quotidie criminaliter accusantur, & puniuntur, ut ex* Osasch. Honded. Paris. *advertit* Farinac. *in fragm. verb. Administrator, n.* 42. *&* 43. *& cons.* 46. *n.* 14. 19. 20. *&* 41. Gratian. *discept. for. cap.* 935. *n.* 12. *& seqq. ubi concordantes plures allegat* Cabal. *Crim. resol.* 136.

5. Con dichiarazione, che il furto, che si commette da' suddetti Regj Tesorieri, e Percettori generali delle Provincie è quello, il quale si considera principalmente in ordine alla esclusione dall' Immune, e la falsità si considera in quanto è cagione del furto: dimanierachè commettendosi falsità da' medesimi per altro effetto, e senza furto, non si escludono dall' immune, una volta che in questo articolo si dice, che si eccettuano dall' immune i Tesorieri, e Percettori, *i quali ritenendo, o ricevendo danaro Regio dagli Officiali inferiori, o da altri debitori della Regia Camera, per trasmetterlo alla Cassa generale, commettono furto, o falsità in somma; che abbia luogo la pena ordinaria*, come sopra.

6. d. *La pena ordinaria*. Contrastano i DD. se in questi nostri tempi si commetta il crime del pecolato, di cui si parla nella *l. Juliam peculatus. de Sacrileg. & de Resid.* Comunemente si dice, *quod hodiè non committatur crimen peculatus* da quelli, i quali *pecuniam sacram, vel publicam, sive Principis subtrahant, & in proprios, vel in alios usus convertunt*. Sabell. *in Summ. tom.* 3. *verb. Officialis, num.* 9. *ove* Menocch. ed altri, e lo stesso Sabell. *verb. Pecunia, num.* 15.

7. Quindi si prescinde in questo articolo dalla detta controversia, e dicendosi, che i Regj Tesorieri di questa Città di Napoli, ed i Percettori generali delle

Provincie restano eccettuati dall'immune commettendo furto, o falsità in somma, che abbia luogo la pena ordinaria, sembra che il tutto si riduca a delitto di furto, nella maniera spiegata di sopra al *n.* 4. e 5. è vero però, che tanto non può egli spogliarsi della qualità, che lo aggrava per l'offesa, che si fa non solo alla fede pubblica, ma anco al proprio Prencipe, commettendo furto, o falsità nella quantità, che si esprime in pregiudizio del Real Patrimonio: quando poi possa aver luogo la pena ordinaria in questo caso. Sabel. nel luogo citato va allegando diverse opinioni, e tra esse molti de' nostri, e ne' casi, che possono occorrere veda Rainald. *d. tom.* 2. *cap.* 14. §.21.

8. e. *Il Cassiere maggiore*. Cassiere maggiore de' pubblici Banchi si appella colui, il quale riceve, e dà esito al danaro con farne registro, come nel Vocabolario *Utriusque Juris*, *verb. Nummularius*. *Campsor est nummorum numerator*, *qui accipit pecuniam*, *& erogat*, *& inde facit Scripturam, ad quam frequenter recurritur in dubio*, *& per eam data*, *& accepta probantur*.

9. f. *Officiali*, *e Ministri*. Questa parola di Officiale, e Ministro è parola assai generale, così *qui inservit*, *& ministrat Baroni*, si chiama Ministro, ed Uffiziale Baronale; Ministro, ed Uffiziale Regio, *qui Regi inservit*, *& ministrat*; Ministro, ed Uffiziale della Regia Zecca, *qui ministrat*, *& inservit Regiæ Sielæ*. De Angel. *loc. cit. par.* 2. *cap.* 38. *num.* 1. Quindi Uffiziali, e Ministri de' pubblici Banchi, de' quali si parla in questo articolo, sono quelli, i quali sono addetti, e destinati al servizio di essi.

10. g. *De' pubblici Banchi*. Nella detta Costituzione di Benedetto XIII. §. *Excludimus*, si escludono da questo benefizio *Ministros Montis Pietatis*, *vel publici Thelonii*, *aut Banci pro Depositis Principis*, *privatarumque personarum destinati*, *furtum*, *aut falsitatem in prædictis locis committentes*, *cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur*, *ut pœnæ ordinariæ locus sit*.

11. Molti sono in questa Città i pubblici Banchi: altri, che si esercitano da persone particolari in case di negozio di ragione, i quali vengono sotto nome di veri Mercatanti, come si è detto di sopra nelle note all'*artic.* 18. di questo 2. *cap. n.* 1. ed altri sono i Banchi eretti in Case Religiose, e di questi si è parlato di sopra nelle note all'*art.* 17. di questo medesimo 2. *cap. n.* 8. con avvertenza, che qui si parla del Cassiere maggiore, ed altri Uffiziali, e Ministri, tanto degli uni, che degli altri Banchi, perchè sì gl'uni, che gl'altri qui si reputano pubblici Banchi, ne' quali sogliono depositarsi danari tanto del Prencipe, che di persone particolari colla sicurezza pubblica.

12. h. *Alla stessa pena ordinaria*. Di questa pena si è parlato di sopra in farsi parola de' Regj Tesorieri di Napoli, e de' Percettori generali delle Provincie, dicendosi, che restano eccettuati dall'immune nel caso, che ritenendo, o ricevendo danaro Regio commettono furto in somma, che abbia luogo la pena ordinaria: Ora in parlarsi del Cassiere maggiore, e di altri Uffiziali, e Ministri de' pubblici Banchi si dice, che restino anch'essi eccettuati dall'immune nel caso, che rubino danaro ne' publici Banchi in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla stessa pena ordinaria, come in questo articolo.

13. Quando poi il Cassiere; e questi Uffiziali, e Ministri de' pubblici Banchi, *qui pecuniã Bancalẽ in seiis Gubernatoribus in proprios usus convertunt*, incorrano la pena ordinaria, ad effetto di restare eccettuati dal benefizio dell'immune non è molto facile deciderlo, mentre i DD. non convengono, e su di ciò non abbiamo stabilimento particolare, e bisogna ricorrere a' medesimi di sopra citati, e presso de' quali si vede quando ha luogo il dolo, o nò, ad effetto di procedere criminalmente, e Rainald. *tom.* 2. *cap.* 14. §. 21. *per tot.*

14. La gran Corte della Vicaria condannò *ad Regias triremes*, il Cassiere del Banco della SS. Annunziata. De Marin. *ad*

ad Reverter. *decis.* 112. *n.* 2. De Luc. *ad* Vinc. De Franch. *dec.* 315. *n.* 3. Basilicò *Crimin. decis.* 43. *n.* 17. quale costantemente conchiude per la pena straordinaria per ogni somma, che possano rubare, ed ivi Cravet. Carpzou. per il Test. nella *l. Tres Tutores*, §. 1. *ff. de Administ. Tut.* e vogliono, che quando più volte commettono questo delitto, possa aver luogo la pena ordinaria. Basilicò *d. decis.* 43. *num.* 19.

15. Rainald. *d. cap.* 14. §. 21. *n.* 89. dice: *Trita est conclusio, quod pro tribus furtis potest fur furca suspendi, ut dixi in rubrica hujus capituli, & ex* Odofred. Bartol. Bald. Salic. *& aliis*. Cafar. *d. q.* 5. *n.* 16. *q.* 8. *n.* 8. come pure quei, che con falsi ordini prendono danaro dal banco. Rainald. *loc. cit. n.* 67. *absque ulla difficultate pœnam mortis merentur, si cum falsis mandatis pecuniam ex Banco accipiunt, ut per* Text. *&* Gloss. *in l.* 2. *C. de iis qui ex public. ration. lib.* 10. *& per doctrinam* Sanfelic. *&* De Marin. *ait* Carol. Anton. De Luc. *ad* Vinc. de' Franch. *d. decis.* 315. *n.* 3.

16. Questa dottrina però non è applicabile totalmente al caso; perchè in virtù di essa si punisce colla pena ordinaria più tosto la maniera, con cui si ruba dal Banco, cioè *cum falsis mandatis*, e non la quantità del furto, ed il caso si rende eccettuato in virtù di questo articolo, quando *il Cassiere maggiore, ed altri Uffiziali, e Ministri rubano da' pubblici Banchi danaro in tanta quantità, che perciò debbano soggiacere alla pena ordinaria*.

17. i. *De' pubblici Monti*. In tutti i Banchi eretti in Case Religiose nella Città di Napoli, de' quali si è parlato di sopra, si fanno pegni, cioè in quello del Sagro Monte, e Banco della Pietà, ove s'impegnano tutte sorti di argenti, ed ori, con pietre preziose, robe di seta, di lana, biancherie: nel Sagro Monte, e Banco de' Poveri, anco s'impegnano tutte sorti d' argenti, ed ori con pietre, e senza, come ogni altra sorta di roba, come si è detto di sopra, ed in tutti gli altri Banchi s' impegnano tutte sorti di argenti, ed oro con pietre, e senza, con questa differenza, che nel Banco della Pietà s' impegnano le suddette robe senza veruno interesse sino alla somma di ducati dieci, e passata la detta somma si paga l' interesse a ragione di sei per cento: in quello de' Poveri anco si fanno i pegni senza interesse sino alla somma di carlini trenta; e negl' altri Banchi si paga l' interesse a ragione di sei per cento per qualsisia somma, e detto interesse si paga in detti Banchi per il mantenimento di essi, loro Ministri, ed Uffiziali.

18. l. *Alla medesima pena*. Quanto a questo furto mi rimetto a quanto ho detto di sopra, e solo volendosi soddisfare in proposito della pena di questo furto di pegni ved. Rain. *loc. cit.* § 21. *n.* 68. *e segg.* e leggo presso Toro nel Compendio delle Decisioni di Napoli *par.* 1. *verb. Truffator*, ove parlando di truffa di pegni in quantità considerabile, va dicendo: *de anno* 1619. *de mense Decembris decisum fuit contra Custodem pignorum Montis Pietatis hujus Civitatis, qui eademmet pignora iterum per alias intermedias personas pignorari fecerat, & pecuniam in suos usus converterat, fuit laqueo suspensus, ejusque caput affixum in domo prædicta jussu Excmi Ducis Ossunæ*.

19. m. *Del Regno*. Tutte le Università, o siano Comunità del nostro Regno hanno il Cassiere particolare, presso del quale si riceve il peculio delle Comunità: quale poi sia il privilegio di questo peculio, ed a quali pene siano soggetti quei Cassieri, i quali appropriano a se il danaro della Cassa pubblica, mi rimetto a quanto fu di ciò si dispone colla Prammat. 5. *de Administrat. Universit.* e sopra di essa Rovit.

20. *E punibile quantità*. Sicchè per venire eccettuati dall' immune si richiede, che i pubblici Cassieri delle Università rubino dalla Cassa pubblica danaro nella stessa notabile quantità, che abbia luogo la pena ordinaria.

ARTICOLO VIGESIMO.

Utti i delinquenti, o Rei di delitto (a) *di lesa Maestà* (b) *nel primo, e secondo capo. E nel secondo capo per quello, che appartiene ad* (c) *offese personali, fatte a' Ministri, ed Uffiziali per ragione* (d) *del loro uffizio, debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale, e non verbale a quei Ministri, ed a quegli Uffiziali, che amministrano* (e) *giustizia, ed esercitano giurisdizione, comunicata loro immediatamente* (f) *dal Sovrano, e non già dagli utili Padroni, e Baroni* (g) *de' luoghi.*

NOTE.

1. a. *Di lesa Maestà.* Nella più volte riferita Costituzione di GregorioXIV. §.3. si eccettuano dall' immune *læsæ Majestatis in personam ipsiusmet Principis Rei*: ma gravissime insorsero controversie in questo Regno dopo la sua pubblicazione, pretendendo i nostri restassero molto pregiudicati con questa secca espressione.

2. b. *Nel primo, e secondo capo.* Quindi preso trattato per concordare questa materia d'Immunità locale sotto Clem.VIII nella minuta di Costit. che si andava concertando si dicea: *harum serie perpetuò statuimus, & ordinamus, ut etiam quibuscumque reis criminis læsæ Majestatis in secundo capite, quando nimirùm aliquis ex Officialibus primariis, ut sunt Proreges, Gubernatores Provinciarum, & Civitatum, Consiliarii primarii Regni, Provinciæ, seu alicujus principalis Civitatis, & Procurator generalis Fisci ratione officii offenditur.*

3. Non avendo però avuto l' effetto suo detto trattato, ripigliatosi sotto Clemente IX. e Clemente X. altro trattato, tra quelle risoluzioni fu detto, che non dovessero godere questo benefizio *Reos læsæ Majestatis extensivè etiam quoad personam uxoris, fratrum, ac sororum: necnon ascendentium, & descendentium Principum, tùm Ministrorum vicem Principis absque alio Superiore in ea ditione gerentium.*

4. Quali poi siano i delinquenti *in primo capite*, e quali *in secundo capite*, non convengono i DD. Quanto al primo capo Afflict. *dec.* 260. appresso Farinac. *lib.* 4. *variar. q.* 112. *insp.* 1. dice, alloraquando *committitur contra Rempublicam, vel contra Principem, vel contra ejus lateri Assistentes, & Consiliarios.*

5. Quanto al secondo capo di questo crime nemmeno convengono i DD. con quest' articolo però si stabilisce, dicendosi, che vengano eccettuate dall' immune le persone, che in esso si dichiarano per quello, che appartiene alle offese personali fatte alle medesime per ragione del di loro uffizio, come in esso, e meglio si anderà spiegando appresso.

6. c. *Offese personali.* Vogliono i DD. che altra sia l' intelligenza della legge, o statuto, con cui si punisce l' offesa fatta nella persona, ed altra con cui si punisce l' offesa della persona, o sia offesa personale, perchè, come dice Farinac. *q.* 107. *n.* 147. *e* 150. *Offensio dicitur facta in personam, quando corpus principaliter tangitur, ac læditur, & propriè fit, quando corpus ex percussione patitur dolorem, livorem, tumorem, aut sanguinis effusionem, ut ait* Hercul. *offensio verò personæ, seu personalis est, quando corpus non tangitur, nec læditur, & offensionem corpus non sentit.* Rainald. *Observ. crim. tom.* 1. *cap.* 8. §. 1. *n.* 47.

7. Quindi Monterent. *ad Statut. Crim. Bononiæ lib.* 5. *rubr.* 45. *verb. vulneraverit*, appresso il suddetto Rainald. *n.* 48. dice: *quod insultus non dicitur offensio in personam, & nec minatio, & nec verba injuriosa, & citat* Gulielm. de Cun. *in l. si qua per calumniam. Cod. de Episc. & Cleric. &* Bald. *cons.* 430. *vol.* 6. *sequitur* Caball. *Crim. Resol.* 152. *per tot. ubi firmat, offensionem non posse dici in personam, nisi ipsum*

ipsum corpus tangatur, vel nisi saltem tangantur inseparabilia à corpore, ut sunt pili, capilli, ungues, & similia, secus si tangantur res corpori cohærentes, ut sunt vestimenta, & ipsum sic dicentem refert, & sequitur Farinac. *ad quæst.* 107. *num.* 179.

8. Ciò premesso, stimo doversi avvertire, come ancorchè in questo articolo si vada dicendo di rimanere eccettuati dal benefizio dell'immune i delinquenti, o rei di lesa Maestà, che si esprimono in esso rispetto al secondo capo *per quelche appartiene alle offese personali*, che sarebbe lo stesso, che dire di venire compresi sotto questa eccettuazione anco gli offensori verbali; nientedimeno spiegandosi meglio espressamente appresso, ove si dice, *che debbano intendersi compresi coloro solamente, i quali facessero offesa personale ai Ministri, ed Officiali*, de' quali si parla, *e non verbale*; resta perciò tolta ogni controversia: cosicchè restano eccettuati dall'immune solamente quelli, i quali offendono col fatto, non già colle parole le persone, che si nominano, e ciò nella maniera già di sopra espressa *n.* 7.

9. d. *Del loro officio*. Perchè sia delitto eccettuato, non solo si richiede, che l'offesa sia personale, e non verbale, come sopra, ma di più ora si soggionge, che anche sia necessario, che sia fatta per ragione del loro uffizio: che però offendendosi la persona di detti Ministri, ed Uffiziali Regj per ogni altro motivo, come per ragione di esempio, per inimicizia privata, non resta il delitto immune da questo benefizio; siccome nemmeno incorrono le pene imposte contro gl' offensori de'Ministri, ed Uffiziali del Prencipe. Rol. à Valle *cons.* 88. *n.* 2. *lib.* 2. Decian. con altri, che lui allega *cons.* 18. *n.* 317. *vol.* 1. *tamen hoc intelligitur, si hoc fiat contemplatione officii: secus si ex odio, & inimicitia privata*. Ann. *cons.* 97. *n.* 2. *lib.* 1. Franch. *decis.* 326. Sanfelic. *dec.* 63. *n.* 14. *lib.* 1. Farinac. *de Delict. & Pœn. q.* 112. *n.* 150. *e segg.* Magistralmente tratta, questa materia Rainald. *loc. cit. tom.* 1. *cap.* 2. §. 6. *e* 7.

10. Dubitandosi poi, se l'offesa sia stata fatta *ex odio privato*, oppure per ragione del proprio uffizio, si presume *ex odio particulari, ad excludendum majus delictum*, come va dicendo in proposito del crime di lesa maestà Mastril. *de Indul. cap.* 36. *n.* 22. ove allega molti DD. tra gli altri Farinac. *de crim. læs. maj. q.* 12. *n.* 154. bisogna però avvertire alle circostanze dell'offesa, per vedere, se sia fatta *ex odio privato*, o pure ad intuito dell'uffizio, come distinguendo ne va parlando Odd. *cons.* 88. *n.* 97. Moron. *de Pac. & Treg. cap.* 113. Herculan. *de Caution. de non offendend. cap.* 13. *n.* 15. Mascard. *de Probat. concl.* 1157. *sub n.* 18. *vol.* 3.

11. Insorgono molti articoli, che su questo proposito si agitano tra' DD. come se sotto questa disposizione si comprenda l'offesa fatta in persona di un Uffiziale, e Ministro solamente eletto, e che non ancora ne abbia preso il possesso: o in tempo, che si ritrova dando il Sindicato: o pure dopo terminato il suo uffizio, *intuitu* però *officii*, che dovrà esercitare, o che abbia già esercitato rispettivamente.

12. Quanto al primo, Sanfelic. *d. decis.* 63. *num.* 15. parlando in termini di quegli Uffiziali, i quali godono *activè, & passivè* il Foro della Gran Corte della Vicaria, vuole, che basti la elezione dell' Uffiziale. Rainald. parlando delle offese, ed ingiurie, che si fanno a' Magistrati per causa dell'uffizio, e Giurisdizione, *in d. cap.* 2. §. 6. *e* 7. *n.* 28. propone l'articolo, *an comprehendatur offensa facta Officiali electo, & nondum admisso?* dice: ved. Sanfelic. *d. dec.* 63. Prat, *ad* Paschal. *de Patr. potest. part.* 1. *cap.* 10. *vers. Eaque adeò*.

13. Baldo però nella *leg. sed & Milites*. §. *Quæsitum. de Excusat. Tutor.* dice: *quod privilegium concessum ratione officii, requirit officium in actu, nec sufficit habitu tantùm*: e nella eccettuazione fatta dall'Indulto generale di Filippo III. Re di Spagna *de Occidente Officialem Regium*, fu deciso nel nostro Sagro

Con-

Consiglio, che dovessero godere l' Indulto quei, che ammazzassero gl' Ufficiali eletti *ante literarum suarum præsentationem*, Franch. *dec. 326. per tot.* e vedo di questo sentimento Cabal. *Resol. crim. centur. 2. cas.* 148. *n.* 7. Mastril. ne tratta diffusamente nel medesimo Indulto di Filippo III. *cap.* 36. *num.* 23. Card. Albit. *de Inconst. cap.* 28. *n.* 29. *e segg.*

14. Rispetto al secondo articolo di sopra espresso, Rainald. *loc. cit. n.* 29. così lo propone, *an comprehendatur offensa facta Officiali tempore, quo stat in Sindicatu?* e dice Bald. *in cap.* 1. *de Pac. jurament. firman.* Menoch. *cas.* 263. *n.* 10. *&* Cabal. *cas* 111. *respondent affirmativè: idem dicit* Boss. *tit. de injur. n.* 39.

15. In ordine al terzo articolo di sopra proposto, quando sia terminato totalmente l' uffizio, sembra risoluto dal Sagro Consiglio nella Causa de' Fratelli di Vespasiano Malvinni, li quali avendo ammazzato un certo Scrivano, o sia Cancelliere, o Mastro d' Atti, che si appellasse del Regio Tribunale di Matera, *finito officio, redditoque Sindicatu post octo menses à die dimissionis Officii*, a causa di aver fabbricato un processo di omicidio contro il detto Vespasiano, fu deciso, che dovessero godere il benefizio dell' indulto. De Franch. *dec.* 403. e Carl. Anton. De Luc. sopra la detta decisione va figurando più casi.

16. Certamente, che qui si tratta di legge penale, la quale non può prendersi, che *in casu vero, non autem in casu ficto*. Bartol. *leg.* 1. §. *lex falcidia, ff. ad leg. falcid.* ed ivi Imol. *n.*8. Alessand. *n.*9. Bartol. anche nella *leg. Si quis pro emptore, n.* 35. *ff. de Usucap.* ed ivi Jason. *n.* 170. Rovit. sopra la Pramm. 1. *de persecutione malefactor. n.* 23. *& qualitas adjecta verbo, debet intelligi secundum tempus verbi. l. in delictis.* §. *si detracta de noxal. l. quod constitutum de militar. testam.* quale testo Bald. & Angel. spiegano con queste parole, *cui non conveniunt verba privilegii, non convenit privilegium*; e benchè finito l' uffizio possa appellarsi Ufficiale, non può dirsi però, che possa esercitar l' uffizio. Caren. *de Offic. S. Inquisit. par.* 2. *de Sortileg. tit.* 13. §. 4. *n.* 17. e per conseguenza una tale offesa, benchè fatta *intuitu officii*, che non più si esercita, non può dirsi eccettuata dal benefizio dell' immune.

17. Siccome nemmeno chi offendesse un Ministro, o Ufficiale, de' quali si parla, provocato dal medesimo col fatto, o colle parole, può dirsi eccettuato da questo benefizio; poichè, come dice Rainald. esaminando questo articolo nel luogo citato *n.* 25. *Homo intenso dolore permotus, tamquam non existens in plenitudine intellectus, debet excusari. l. qui cum major.* §. *si libertus, ff. de Bon. libert.* ed ivi Bald. Luc. de Pen. ed il nostro Tor. dice lo stesso, *Cod. rer. judicat. alleg.* 10. *n.* 20. *e* 29. benchè poi nell' *alleg.* 11. *in fin.* tenga il contrario; e pare tutto ragionevole, perchè venendo la persona provocata dal Ministro, o Ufficiale, deve dirsi, che l' offesa si faccia *ex odio particulari*, concepito contro di esso piuttosto a cagione di essere stato l' offensore provocato, che a riguardo del suo uffizio.

18. e. *Giustizia*. Come poi ciò debba intendersi per venire eccettuati dall' immune gli offensori de' Ministri, ed Uffiziali, che amministrano giustizia, ed esercitano giurisdizione, bisogna, che vada su di ciò esponendo, quale sia l' intelligenza de' DD. su questo proposito. Mastril. *de Magistrat. lib.* 4. *cap.* 1. *n.* 1. parlando de' Ministri, ed Uffiziali, i quali esercitano giurisdizione dice: *Illi dicuntur, quibus de quibusdam rebus dicendæ sententiæ, & judicandi, & imperandi permissa est potestas: Unde* Cicer. 3. *de legib. ait: Videtis Magistratus vim esse, ut præsit, præscribatque, & utilia, & conjuncta cum legibus.*

19. Si avverte però, che questi Ministri, ed Uffiziali, de' quali parla Mastril. non tutti sono dello stesso grado, e dignità, e Bartol. nell' *Autent. Ut ab Illustr.* vuole, che cinque siano i gradi di essi, cioè *Super illustres, Illustres, Spectabiles, Clarissimi, & Infimi*; o siano semplici

plici Magistrati, e Jason. e Dec. nella *l.* 1. *ff. de Offic. ejus.* asseriscono, che questo sia il comune sentimento de' DD.

20. Altri dicono, che siano quattro questi gradi, ed Ordini, cioè *Illustres*, *Spectabiles*, *Clarissimi*, *& Infimi*. Alesſ. *post Gloss.* Rimin. Curt. Purpurat. ed altri nella detta *l.* 1. *ff. de offic. ejus.* Alciat. *disp. lib.* 3. *cap.* 4. asserisce, che siano più questi ordini di Magistrati, ed Uffiziali con giurisdizione.

21. Mastril. poi *loc. cit. n.* 2. pretende, che siano solamente tre questi ordini, e gradi, cioè *Illustres*, *Spectabiles*, *& Clarissimi*, *hoc est*, *Majores*, *Medii*, *& Minores*, ed ivi Gulg. de Cun. *l. fin. Cod. ubi sonat, vel Clariss.* e così spiega la loro differenza con Pietr. Greg. Tolosan. *Syntag. Jur. lib.* 47. *cap.* 12. *num.* 6. *Eos esse majores Judices*, *& Magistratus*, *qui de majoribus rebus*, *& arduis judicant*, *& qui majores infligere pœnas possunt*, *vel plenissimam habent jurisdictionem*, *quam*, *ut dicitur in Proconsule*, *& Præside Provinciæ*, *qui majus imperium habent*, *omnibus Magistratibus in eo loco*: *Vel ex comparatione cognitionis causarum*, *ut quia de appellationibus cognoscunt*, *eo quod semper ad majus Tribunal dirigitur provocatio*: *Vel quia cognoscunt de causis criminalibus*, *qui majores sunt*, *quam qui de civilibus cognoscunt*; *vel qui melioribus*, *& honoratioribus præest*, e poi soggiunge: *Hisque multa conceduntur*, *quæ minoribus Magistratibus prohibentur*.

22. Quanto agli altri minori, e minimi Giudici, e Magistrati, così siegue: *Minores verò Magistratus dicuntur*, *qui causas minores dirimunt*, *hoc est civiles usque ad certam summam*, *ad Text. in* §. *si tibi*: *de mandat. Princip. & in Autentic. nisi breviores. de Sentent. ex Breviar. recitan. Minimi demùm Judices*, *& Magistratus erunt*, *qui viliora judicant*, *parvique momenti*, *& in jure Pedaneì Judices dicuntur secundum Gloss. fin. tot. tit. Cod. de Pedan. Judic.* e finalmente conchiude: *Magistratus omnes prædictas Imperium*, *seu Potestatem habere*, *sine qua Jurisdictio concessa exereeri nequit*. *l. Potestatis*. *ff. de verbor. signif. l. fin. ff. de offic. ejus. & l.* 2. *ff. de jurisdict. omn. Judic.*

23. Quindi dee notarsi, che nel caso, di cui si parla non vengono compresi gli offensori degli Attuarj, Cancellieri, Notari, Mazzieri, Bidelli, o altri Esecutori, siano sotto qualsivoglia nome di giustizia; perchè qui si parla espressamente di quell'offesa reale, che si fa a que' Ministri, ed Uffiziali, che amministrano giustizia, ed esercitano giurisdizione, come in detto articolo: in forma tale, che qui viene considerata la dignità della persona, e la qualità del suo esercizio, ed impiego, non già l'offesa, che si facesse alla giustizia, o alle persone, che ne sono braccio, ed esecutori. De Franch. in detta *dec.* 403.

24. f. *Dal Sovrano*. Le Spedizioni degl' impieghi Politici, e Legali con giurisdizione, che si comunica agli Uffiziali, e Ministri Regj immediatamente dal Sovrano, si fanno con patenti della Regia Cancellaria con precedente viglietto delle Segretarie, cioè altri per Segretaria di Giustizia, e Grazia: altri per Segretaria di Stato, e Guerra, ed altri per Segretaria, che chiamiamo della Real Zienda.

25. Cosicchè non può aver luogo questo caso eccettuato, ove la spedizione de' Ministri, ed Uffiziali, benchè abbino il titolo di Ministri, ed Uffiziali Regj, si faccia per mezzo di altri Tribunali Regj, quantunque supremi, come quello della Camera Reale, del Commercio, del Sagro Consiglio, ed altri: poichè questi non ricevono l'esercizio della giurisdizione, e le facoltà di amministrare la giustizia immediatamente dal Sovrano, come in questo articolo si dispone.

26. g. *De' Luoghi*. Pretendono alcuni, che gli Uffiziali, e Ministri, i quali si destinano da' Baroni, e Padroni de' luoghi, possono appellarsi *Officiales Regii*: ma checchè sia rispetto al Foro, cioè, se debbano restar soggetti alla gran Corte della Vicaria *activè*, *& passivè*, in virtù

 de'Ri-

de' Rit. 49. 51. e 61. e ne parla Caravit. nel *Rit.* 49. *n.* 7. è certo, che in questo articolo non vengono compresi, e per conseguenza gli offensori di essi godono l' immune, ancorchè l'offesa sia personale, e fatta *intuitu officii*, sì perchè non si comunica loro immediatamente dal Sovrano la facoltà di amministrare la giustizia, e di esercitare giurisdizione, come si richiede per quelche si è detto di sopra; sì anche perchè espressamente ciò si dichiara, dicendosi, che si escludono da questa disposizione que' Ministri, ed Uffiziali, che amministrano giustizia, e giurisdizione comunicata loro dagli utili Padroni, e Baroni de' luoghi.

ARTICOLO VIGESIMOPRIMO.

Coloro, che per forza estraggono, e fanno estrarre i Rei dalla Chiesa, o da qualsivoglia altro luogo (a) *Immune.*

NOTE.

1. a. *Immune*. Nel trattato sotto ClementeIX.eClem.X. si diceva: *Extrahentes aliquem vi, aut dolo ab Ecclesia, vel loco immuni, aut, ut supra mandantes non gaudere.*

2. Nella detta Costituzione di Benedetto XIII. §. *Insuper*, si eccettuano, *qui confugientibus vim inferunt, atque ipsos ab Ecclesia, aliove loco immuni, violenter extrahunt, & abducunt.*

3. Presentemente si tiene una specie di strada di mezzo di quello, che si diceva in d. trattato sotto Clem. IX. e Clem. X. e di ciò, che si dispone con detta Costituz. di Bened. XIII. mentre in detto trattato si escludevano dall' immune anco i dolosi Estrattori; in detta Costituzione di Benedetto XIII. solo i violenti Estrattori; e con questo articolo tanto quelli, che per forza estraggono, quanto quelli, che fanno estrarre, e non già i dolosi Estrattori, cioè quelli, i quali con blandizie, assicurazioni, ed inganni inducono i confugiti ad uscire dall' immune, *ut capiantur*, come si andava trattando sotto Clem. IX. e Clem. X. per quelche si è notato di sopra *n.* 1.

4. Occorre ora dubitarsi, se rimanghino eccettuati dal benefizio dell' immune coloro, i quali *auctoritate privata* per forza estraggono, e fanno estrarre ne' casi non eccettuati i confugiti dalla Chiesa, o da qualsivoglia altro luogo immune; o pure si richiegga per l'effetto di cui si tratta, che lo faccino *auctoritate publica*? I Teologi, e Canonisti propongono questo articolo rispetto alla scomunica, della quale si parla nel Can. *Diffinivit.* 17. *q.* 4. e nella più volte lodata Costituzione di Gregorio XIV. E Ventrigl. *part.* 2. *annot.* 23. §. 1. *n.* 78. Bonaccin. *tom.* 3. *de Excommunicat. in particular. disp.* 2. *q.* 3. *punct.* 16. §. 14. *n.* 9. ed altri vogliono, *quod illam incurrat etiam persona privata.*

5. Il prattico Canonista Monacelli però nel suo Formolario *tom.* 3. *tit.* 1. *form.* 12. *n* 2. dice, *quod hæc doctrina nimis generalis indiget declaratione*: e poi al *num. seq.* spiegando il suo sentimento soggiunge: *Aut enim privata persona extrahit vi, vel dolo confugam, ad hoc, ut cadat in fortiis Curiæ Sæcularis, & tunc doctrina vera est, & in his terminis loquitur* Genuen. *in prax. cap.* 22. *n.* 6. *ab eodem* Ventrigl. *allegat. & Decretum S. Congreg. Imm. in Theatina* 21. *Junii* 1651. *lib.* 4. *Decret. pag.* 151. *quod addi potest. Aut confugam extrahit ex alia causa, & intentione, v. g. ex odio, & inimicitia, animo illum percutiendi, vel ad lares proprios reducendi, & tunc dictam censuram non incurret, quia Bulla loquitur de extractione in ordine ad capturam, & carcerationem, ut advertit Guaz. jun. ad defens. enim lib.* 2. *defens. cap.* 14. *n.* 11. *subjacet tamen censuræ d. text. cap. diffinivit.* 17. *q.* 4. *prout declaravit S. Congreg. Immun. in Capuana* 2. *Maji* 1673. *lib.* 1. *Decr. pag.* 796. *& in Lucer.* 13. *Maji* 1698. *lib.* 1. *Decr. pag.* 188. *à qua poterit ab Episcopo absolvi auctoritate ordinaria, ut eadem Congr. respondit in Aqui-*

natin. & Cariaten. apud Pignatell. consultat. 59. *num.* 43. *tom.* 2. 1. *Octobris* 1669.

6. Nè può dubitarsi, che a sentimento della Sagra Congregazione della Immunità per incorrersi nelle Censure contenute in detto Can. *Diffinivit.* 17. *q.* 4. e nella suddetta Costituzione di Gregorio XIV. si richiegga, che la estrazione de' confugiti dall' immune, si faccia, o si attenti con autorità pubblica, e che non basti, che si faccia da persona privata per motivo particolare; poichè avendo rincontrato le risoluzioni, che si allegano da Monacel. presso Pignatel. puntualmente le ritrovo, come sieguono.

7. *In* Aquinaten. *Petrus, & Thomas de Jorio, petentes absolutionem à censuris ob causam extractionis, & homicidii mulieris, eorum consanguineæ, resolutum cum Sanctissimo pro declaratione auctoritatis S. Congregationis, & facta relatione, Sanctissimus sub die* 28. *Septembris sequentis declaravit, Episcopum in supradicto casu posse absolvere auctoritate ordinaria, cum nulla intercesserit authoritas publica; & ideò sub eadem die* 28. *expeditæ sunt literæ. Idem in* Cariaten. 1. *Octobris* 1669. *scriptum Vicario, qui absolvat, satisfacta parte, juxta ordinarias suas facultates, cum violatio non fuerit commissa auctoritate publica.*

8. Premesso tutto ciò, parmi, che la risposta al dubbio di sopra notato *n.* 4. debba regolarsi colla suddetta distinzione: e che perciò non basta, che l'estrazione violenta siegua da persona privata, ma che si richiegga, che si faccia con autorità pubblica, a riserva del caso, che la persona privata lo faccia, o lo faccia fare per far venire nelle mani della potestà laicale il confugito, e non già nel caso, che si faccia per odio, inimicizia, o altra causa particolare, perchè in tal caso nè gli Estrattori, nè coloro, che fanno estraere i confugiti dall' immune, rimangono eccettuati da questo benefizio.

9. E ciò per la medesima ragione del caso delle censure, le quali per quelche si è detto, non s' incorrono quando l'estrazione non si faccia con autorità pubblica, o da persone private, ad effetto, che i confugiti, che si estraggono *cadant in fortiis Curiæ sæcularis*; poichè, come avverte Guaz. di sopra notato *n.* 5. in proposito delle censure contro i violenti Estrattori, la Bolla parla *de extractione in ordine ad capturam, & carcerationem*; e questo anco è il fine, e quelche si dispone in questo *artic.* 21. col quale si fa delitto eccettuato una tale violenta estrazione, oltre la pena delle censure stabilite in detta Costituzione di Gregorio XIV. ed in d. *Can. diffinivit.* 17. *q.* 4. Tanto maggiormente, che qui l' estrazione violenta viene considerata come delitto eccettuato, e per conseguenza non può ricevere estensione veruna, ma deve prendersi nella maniera, che si esprime, e nel proprio rigore del suo significato, per quelche più volte di sopra si è notato.

10. Si avverte però, come ad effetto, che questi violenti Estrattori restino eccettuati dall' immune, non basta, che si attenti la violenta estrazione, ma bisogna, che l' atto sia totalmente consumato, come in tutti gli altri delitti, ne' quali *non punitur solus conatus*; tanto più, che in virtù di quelche si dispone in questo articolo, si dice, che rimangono eccettuati coloro, i quali per forza estraggono, e fanno estrarre, ed è certo, che un tal modo di parlare importa non già un attentato, ma bensì una effettiva, e consumata estrazione.

11. E quantunque secondo la più comune, quei, che tentano l' estrazione incorrono nelle censure contenute nella Bolla di Gregorio XIV. colla quale si punisce anco quello, *qui attentare præsumpserit*, come si legge in essa Bolla. Farinac. *tom.* 2. *de carcerat. q.* 28. *n.* 3. *& in Append. cap.* 322. *Ital. de Immunit. lib.* 1. *cap.* 6. §. 2. *n.* 54. *e segg.* ed altri contra *Gambacurt. de Immunit. lib.* 8. *cap.* 13. *in fin.* Il caso presente però è assai diver-

L 2 so:

so: poichè altro è parlare delle censure, le quali s'incorrono *ob violatam Immunitatem*; ed altro è parlare di quelli, i quali si eccettuano dall' immune *ob aliquod delictum*; mentre nel primo, trattandosi di violazione d'Immunità, in sentenza de' suddetti, in ogni maniera, che si attenta qualche cosa, che sia in pregiudizio della medesima s' incorre nelle censure, per quelche si dispone in detta Costituzione *attentare præsumpserit*; ed in questo secondo caso, trattandosi di legge, colla quale una tale violenta estrazione si stabilisce delitto eccettuato, e gli Estrattori si privano dell' immune, non può interpetrarsi in altro senso, che in quello della più stretta sua significazione, che porta seco l' atto consumato, come da quelche più volte si è detto di sopra.

12. E dicendosi, che quando ciò sia vero, seguirebbe, che una tale estrazione non fosse delitto eccettuato, se non nel caso, che il confugito fosse nelle mani della Potestà laicale, anzi nelle carceri, perchè in tal caso solo resterebbe l' atto della violenta estrazione perfettamente consumato, la risposta è facile: poichè i Teologi, e Canonisti in proposito di questa estrazione considerano molte azioni tra di loro diverse, e separate, ed ognuna di esse nel suo proprio genere perfetta, e consumata, ad effetto d' incorrere nelle censure stabilite contro i violatori di questa Immunità.

13. E tra le altre la prima è quella nel caso, che i confugiti si arrestano in Chiesa; la seconda nel caso, che si estraggono dalla Chiesa, e dicono: *Is autem dicitur extrahere, qui per vim trahit aliquem*. La terza è l'attuale carcerazione de' confugiti nelle pubbliche carceri. La quarta è quella estrazione, che si fa ne' casi eccettuati *cum magno scandalo, quem alioquin sine gravi scandalo capere potuissent, ut si vulnera, aut necem infligant, cum alioquin commodè vivum, & illæsum capere potuissent*, come dice Gambacurt. *de Immunit. lib.* 8. *cap.* 10 *n.* 11. e della quale si parla in questo 2. *cap. art.* 2. dove si dice, che la estrazione ne' casi eccettuati *debba farsi dal Giudice laico con tutta modestia, e senza scandalo*; dimanierachè facendosi diversamente gli Estrattori non possono liberarsi dalle censure, per quelche nota Gambacort. come sopra: cosicchè stabilendosi con questo articolo, che restano eccettuati da questo benefizio coloro, che per forza estraggono, o fanno estrarre dall' immune, basta per l'effetto di cui si parla la sola estrazione, ancorchè non siegua altro, per la ragione, che quando siegua la violenta estrazione, ella in se stessa è azione compita, e questa è quella, la quale cade immediatamente sotto questa legge del Concordato, come da se ognuno può riflettere.

14. Il punto sta, che dandosi il caso di una tale violenta estrazione ne' delitti non eccettuati, e che si faccia con autorità pubblica, o da persone, benchè private, col motivo preaccennato, giammai, o quasi mai tali Estrattori verranno puniti, nè considerati eccetuati dall'immune, perchè facendosi Giudice la stessa Potestà laicale, questa sempre vorrà sostenere il fatto; nientedimeno i Superiori maggiori vi daranno il dovuto riparo, con quel castigo, che merita un tal eccesso, una voltachè per custodia dell'Immunità si stabilisce questo articolo: ed in ogni caso questi tali *habebunt ultorem Deum*, ed i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi non per questo non potranno procedere contro di essi alla declaratoria delle censure, perchè questi violenti Estrattori non solo restano eccettuati dall' immune in virtù di questo articolo, ma anco sottoposti alle censure contenute ne' Sagri Canoni, ed in dette Costituz. di Greg. XIV, e di Benedetto XIII. come violatori della Immunità, e la prattica di procedere a censure contro di essi con monitorj, decreti, e cedoloni si porta da Monacelli in detto *tom.* 3. *tit.* 11. *form.* 11. *e segg.* colle sue annotazioni *per tot.* E che una tale declaratoria possa farsi anco dagli

gli Ordinarj, benchè non siano Vescovi, è stato già notato di sopra *art.* 8. *n.* 4.

15. Quanto ai mandanti, cioè coloro, i quali fanno violentemente estrarre, rispetto alle controversie, che possono insorgere, veda *congrua congruis referendo*, le note sull' *art.* 10. di questo 2. *cap. n.* 12. *e segg.*

ARTICOLO VIGESIMOSECONDO.

COloro, *che tanto nelle Chiese, quanto ne' Cimiterj, o in qualunque altro* (a) *luogo immune commettono omicidj, mutilazioni* (b) *di membri, o qualsisia* (c) *altro delitto, per cui* de jure communi intrat pœna sanguinis, (d) aut triremium: *Come altresì coloro, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni commettono* (e) *i medesimi delitti.*

NOTE.

1. a. *Luogo immune*. Nella riferita Costituzione di Gregorio XIV. §. 3. si eccettuano da questo benefizio, *qui homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve Cœmeteriis committere non verentur*.

2. In detta Minuta di Costituzione, che si andava stendendo sotto Clemente VIII. per comporre le controversie insorte dopo la detta Costituzione di Gregorio XIV. si diceva: *necnon Bannitis venientibus, & se recipientibus in aliquam Ecclesiam, Monasterium, seu locum Pium hujusmodi immunem, ut nec illius immunitate gaudeant, qui tùm inde exierunt, & extra delictum aliquod commiserint, deinde ad eamdem Ecclesiam, seu Monasterium, aut locum immunem redierent, aut si dum in Ecclesia manserint, aliquod scelus, seu delictum commiserint, Immunitas Ecclesiastica non suffragetur.*

3. Nell'altro Trattato poi, che fu ripigliato sotto Clemente IX. e Clemente X. si volevano eccettuare *eos qui homicidium, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, seu Cœmeteriis committere non verentur, sive sint in loco prophano, & extra Ecclesiam, & Cœmeterium, sive in dictis locis sacris existentes homicidia, & mutilationes extra illa in loco prophano committunt: necnon eos, qui prædicta taliter fieri mandaverint*.

4. Nè ancora terminata questa materia, Benedetto XIII. nella più volte lodata sua Costituzione, così sopra di ciò diceva: *Insuper ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, atque repellimus, & pro exclusis, atque repulsis haberi volumus, nedum eos, qui homicidia, aut mutilationes membrorum in Ecclesiis, earumve Cœmeteriis committere audent, quemadmodum in Gregoriana Constitutione sancitum est: verùm etiam eos, qui stantes in Ecclesia, vel Cœmeterio interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut ipsis membrum mutilant: nec non eos, qui stantes extra Ecclesiam, aut Cœmeterium occidunt stantes intra Ecclesiam, aut Cœmeterium, aut iis membrum mutilant.*

5. Con questo articolo molte controversie si tolgono, le quali non restavano sopite col mezzo di dette altre disposizioni, ed altre facilitazioni si accordano, come in esso, ed appresso in queste note si va dicendo.

6. b. *Di membri*. Si controverte, se in virtù della Costituzione di Greg. XIV. per rimanere eccettuato dall' immune fosse necessario copulativamente non solo l'omicidio, ma anche la mutilazione de' membri, non mancando chi volesse, che fosse necessario tanto l'omicidio, che la mutilazione de' membri: dimanierachè ammazzando senza la mutilazione de' membri, o mutilando membri senza l'omicidio, non restasse eccettuato, come si va discutendo appresso Del Ben. *tom.* 2. *de Immunit. cap.* 16. *dubitat.* 19. *sect.* 1. *n.* 1. ma presentemente resta tolta questa controversia; posciachè nel caso del nostro articolo espressamente si stabilisce,

lisce, che restino eccettuati da questo benefizio colla disgiuntiva O, *coloro, che commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto*, ponendosi la detta disgiuntiva *inter diversa, sed idem importantia, vel parùm distantia*. Barbos. *de Diction. dict.* 415. *n.* 1. ed ivi la Rubrica del *ff. de acquiren. vel amitten. hæreditat.* rispetto all'omicidio ved. ciocchè si dice coll' *artic.* 34. di questo *cap.* 2. e sue note.

7. Chi poi debba appellarsi per l'effetto di restare eccettuato dall' immune *Mutilatore di membri*, trattandone pienamente i Teologi, e Canonisti in proposito di questa materia, stimo inutile qui farne parola, contentandomi di qui solamente suggerire, come presso di essi si va esaminando *quid sit propriè membrum*, e se basti per questo effetto dirsi, *quod sit pars illa corporis, quæ proprium habet officium distinctum ab aliis partibus*, come dice Bartol. nella *leg.* 2. *ff. de publ. judic.* o pure come dice Gaetan. 2. 2. *q.* 68. *art.* 5. *quod membrum sit illud, quod habet officium disjunctum, vel conjunctum cum aliis membris*: su di che ved. Del Ben. *loc. cit. n.* 5. ed ivi gran numero di Canonisti, e Teologi, che trattano questa materia.

8. c. *Altro delitto*. Grave controversia si agita presso de' nostri, se oltre l'omicidio, o la mutilazione de' membri venisse eccettuato da questo benefizio anche ogni altro delitto, che si commetta in Chiesa, o luogo immune, non mancando parimente chi abbia voluto, che ogni delitto, che si commettesse in Chiesa, o luogo immune venisse eccettuato, prendendo il motivo di ciò dire dalla Decretale di Bonifazio IX. che si riporta nel *Cap. fin. de Immunitat.* ove si dice, *quod in eo, in quo deliquit, puniri quis debeat, & frustra legis auxilium invocat, qui committit in legem*: dimanierachè Gregorio XIV. avendo parlato dell'omicidio, e della mutilazione de' membri, suppongono, che si fosse servito parlare di essi, come per ragione di esempio, e che sotto questa espressione d'omicidio, o di mutilazione di membri, che si facesse in qualche luogo immune, venissero compresi anche gli altri delitti, come appresso Farinac. *Append. de Immun. cap.* 16. *n.* 208. Gratian. *Discept. Forens. tom.* 2. *cap.* 380. *n.* 29. Boer. *Dec.* 109. ed altri, che si riferiscono presso Del Ben. *loc. cit. n.* 7. *e segg.* ove diffusamente si esamina una tale controversia; presentemente però resta ella tolta rispetto al nostro Regno, volendosi con questo articolo, che restino eccettuati dall' immune tutti coloro, i quali commettono nell' immune omicidj, mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto.

9. d. *Aut triremium*. Cosicchè non ogni delitto, che si commette ne' luoghi immuni resta eccettuato; ma quei solamente, per i quali *de jure communi intrat pœna sanguinis, aut triremium*, e si dice *de jure communi*, non già per escludere il dritto municipale del nostro Regno: dimanierachè commettendosi qualche delitto nell' immune, quale suole punirsi in virtù delle nostre leggi colla pena capitale, o di diportazione, o sia della Galea, questa debba osservarsi: e ciò per evitare molti assordi; poichè molte sono quelle leggi comuni ristrette nel Codice, o ne' Digesti, ed altri, che stabiliscono la pena capitale, o di diportazione, o sia della Galea, le quali nel nostro Regno non hanno la loro osservanza, e sarebbe un grande inconveniente voler regolare questo articolo d' immunità con una legge, la quale nel nostro Regno non fosse in osservanza; e ben può appellarsi dritto comune quello, che si ritrova ristretto tra le nostre, per quelche riguarda il nostro Regno, di cui si parla: in forma tale, che devono dirsi eccettuati dall' immune quelli, che commettono ne' luoghi immuni omicidj, mutilazioni di membri, o qualsisia altro delitto, per cui *de jure communi* del Regno *intrat pœna sanguinis, aut triremium*.

10. e. *I medesimi delitti*. Cioè in quanto escono dalle suddette Chiese, e luoghi immuni, e commettono i medesimi delitti *spe consequendæ impunitatis*,

e non

e non altrimenti: e sarebbe un grande assordo pretendersi, che usciti dalla Chiesa per altro motivo, e provocati, o per altro accidente, o che dopo qualche tempo commettessero i suddetti delitti, restassero eccettuati da questo beneficio.

11. In questi termini parlano molti Sagri Canoni, tra gli altri nel Concilio Claramontano celebrato l'anno 1095. Can. 30. *Ut qui meditata malitia criminis quidpiam patrabunt quasi spe certa impunitatis, Ecclesiam, vel Crucem proximiorem, Judici publico ii restituantur, accepta securitate vitæ, & membrorum*. Il Concilio di Colonia dell'anno 1280. mal soffrendo *spe asyli, & impunitatis patrari facinora, jussit reos facinorosos custodiri*. Il Concilio Nemausense celebrato l'anno 1284. *ab asylis excipit publicos prædones, & eos qui spe asyli ad crimen patrandum illecti sunt*. Il Cardinal Tuttavellense legato in Francia l'anno 1453. *Asylo arceri decrevit*, tra gli altri, *qui detestabili Impunitatis fiducia cædes perpetrarent*.

12. Covarruv. *lib. 2. variar. resolut. cap. 20. n. 27.* dice: *Communius tenent* (lo che per altro non sussiste, ed il contrario si sostiene in Roma) *etiam post Bullam in hoc servari Jus commune, ut scilicet si quis prope Ecclesiam ex proposito delictum commiserit ita deliberatè, ut conjecturare possimus, eum spe Ecclesiasticæ Impunitatis deliquisse, ab Ecclesia abduci poterit*.

13. E lo stesso Paolo Sarpi tanto infenso alla Immunità de' Sagri Tempj, *de Jur. Asyl. cap. 5. vers. verùm*, va dicendo il medesimo, cioè, che li suddetti non godano questo beneficio, caso, che *spe Impunitatis* commettano questi delitti: vuole però, che costi di essersi commessi detti delitti unicamente *spe Impunitatis*, e così ivi: *Quoniam de conjecturis agitur, utrum impetu quodam, & perturbatione, an potius consulto, & cogitato perpetratum delictum fuerit, Judicem ipsum prudenter, atque ex animi sententia cognoscere oportebat*.

14. Sicchè quando apparisca dalle suddette circostanze, e conghietture, che usciti dalle suddette Chiese, e luoghi immuni *spe consequendæ Impunitatis*, commettono omicidj, mutilazioni di membri, o qualsivoglia altro delitto, per cui *de jure communi* del nostro Regno *intrat pœna sanguinis, aut triremium*, s'intendano eccettuati da questo beneficio, e non altrimente.

ARTICOLO VIGECIMOTERZO.

Coloro, che si abusano del Confugio, anche per la prima volta (a) *si estraggano da quello d'ordine* (b) *del Vescovo, e d'ordine del medesimo si trasportino* (c) *in altra Chiesa, nel qual trasporto non possino esser molestati dalla Curia Secolare* (d) sub pœnis violatæ Immunitatis; *e s'intimi loro, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano più veruna sorte* (e) *d'Immunità Ecclesiastica. Ed affinchè da' Vescovi del Regno possa farsi speditamente una tale* (f) *dichiarazione, sarà da Sua Santità conceduta loro una volta per sempre la facoltà, acciocchè non debbano in ciascun caso, che potrà occorrere di doverne far uso, scriverne in Roma per ottenerla*.

NOTE.

1. a. *Si estraggono*. Qui non si parla di quell'abuso, che fanno i Confugiti dell'immune, commettendo delitti, de' quali si parla nell'*art. 22.* di sopra notato, perchè in virtù di quelche si dispone in esso restano eccettuati da questo beneficio: ma bensì qui si va dicendo dell'abuso, che fanno in altra linea, e quando possa dirsi, che debba aver luogo la disposizione di ciò, che si dice in questo articolo, ed ad effetto di estraersi i Confugiti, parlandone molto

to a proposito Monacelli nel suo Formolario *part.3. tit. 1. form. 12. num.* 8. ne riporto perciò le sue parole; e così ivi.

2. *Dicuntur autem abuti confugio, quando perturbant exercitia spiritualia Ministrorum Ecclesiæ Sac. Congreg. Immun. in Rossanen. 5. Novemb. 1665. lib. 1. Decr. Altov. pag. 168. & in Urbinaten. 18. Junii 1669. d. lib. 1. pag. 169. quando in spretum Justitiæ exeunt in publicas vias. Ead. S. Congr. in Perusina 27. Jan. 1677. lib. 2. Decr. Altov. pag. 1336. Quando incutiunt timorem suis minis, vel frequenter, & temerariè exeunt in vicinos habitatores. Ead. Sac. Congreg. in Spoletana 8. Mar. 1681. lib. 2. Decr. Altov. pag. 2613. Quando in locis immunibus tenent ludos publicos. Ead. S. Congregat. in Pisauren. 13. Jan. 1674. lib. 1. Decr. Altov. pag. 886. Vel committunt scandala, & alia indigna. Nicol. lucubrat. civil. lib. 1. tit. 8. de Immun. Eccles. num. 35. vers. Similiter.*

3. E si ordina, la di loro Estrazione, ancorchè per la prima volta i confugiti si abusino del confugio, colla fiducia, che in ciò invigilando i Vescovi, possano ridursi i confugiti a vivere cristianamente, e che la Casa del Signore non serva a' malfattori di asilo, e di trionfo, come molto al caso diffusamente ragiona il ben noto P. Oliva, fu Preposto generale de' PP. della Compagnia presso Pignatell. *tom. 6. consult. 4. n.* 50.

4. b. *Del Vescovo*. Sicchè non possono estraersi coloro, che si abusano del confugio, che d'ordine del Vescovo; a riserva del caso di assenza, o di legittimo suo impedimento, nel quale deve farsi d'ordine di colui, che rappresenta le sue veci, cioè del suo Vicario generale; poichè disponendosi, che ciò debba farsi d'ordine del Vescovo, pare, che a lui solo sia riservata questa facoltà, e che prima per simili atti non potea farsi, che d'ordine della Sagra Congregazione dell'Immunità col precedente oracolo del Papa, secondo la prattica, e le risoluzioni di essa, che si riferiscono dal più volte citato Collettore Ricc. *in Synops. verb. literæ ejectionis. per tot.* e si vede in questo trattato, che ove il Papa ha voluto comprendere anche gli Uffiziali, e Ministri del Vescovo, lo ha in simili casi espresso, come in questo medesimo *Cap. 2. art.* 1. 24. *e* 25. per la ragione, che trattandosi di estrazione dall'immune, si richiede, che si faccia con tutta la maturità, ed autorità per le sue seguele.

5. c. *In altra Chiesa*. Per la prima volta adunque coloro, che si abusano del confugio si estraggono d'ordine del Vescovo, e di ordine del medesimo si trasportano in altra Chiesa, come sopra.

6. d. *Sub pœnis violatæ Immunitatis*. Quali siano queste pene di violata Immunità, se n'è parlato di sopra in questo secondo capitolo nelle note all' *artic.* 1. *n.* 25. *e segg.* ma giammai potrà questo succedere, non potendosi dubitare, che i Ministri delle nostre Curie Secolari vogliano inferire molestia alcuna a' confugiti in occasione del di loro trasporto, ordinandosi da Sua Maestà a tutti i Tribunali, ed Uffiziali, sì Regj, che Baronali, come pure a tutti, e singoli di qualsivoglia dignità, e grado, stato, e condizione, di puntualmente, e religiosamente osservare, ed eseguire quanto di parola a parola sta convenuto in questi articoli, patti, e convenzioni, come nella sua Real Cedola de' 29. Luglio 1741.

7. e. *D'Immunità Ecclesiastica*. Questa intimazione, che deve farsi, che abusandosi del confugio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano più veruna sorta d'Immunità Ecclesiastica, stimo farsi non già a voce, ma in iscritto, e conservarsene l'atto a cautela, quantunque ritrovandosi disperso, o occultato, possa supplirsi la prova di detta intimazione col mezzo di testimonj, a guisa di quelche si prattica per tutte le altre cose, le quali non potendosi provare con scritture, supplisco-no i testimonj, per il Testo della *l. Scripturas, Cod. qui potior.*

8. Avvertendosi, che la detta dichiarazione dovrà farsi dal Vescovo; mentre

così espressamente si ordina, dicendosi: *sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano*: e ciò per i motivi, che di sopra si accennano in questo medesimo *artic.* 23. nelle note *n.* 4.

9. Resta ora da considerare, se dicendosi, che il confugito abusandosi del confugio per la seconda volta sarà dichiarato dal Vescovo, che non goda più veruna sorta d' Immunità Ecclesiastica, debba ciò aver luogo solo rispetto al delitto, e causa dell'attuale confugio, o che rimanga egli privato di questo benefizio per qualsivoglia altra causa, o delitto, che sopravvenisse, ancorchè estinto, e cessato il motivo, per cui si ritrovava nell' immune a tempo di detta dichiarazione, ed intimazione.

10. E quantunque sul primo aspetto paja doversi dire, che rimanga egli privato di questo benefizio per qualunque altra causa, o delitto, che sopravvenisse, estinto affatto, e cessato il motivo per il quale si ritrovava nel confugio a tempo della detta dichiarazione, volendosi in questo articolo, che si dichiari, che dopo il secondo abuso non goda più veruna sorta d'Immunità Ecclesiastica: ciò però non ostante, stimo di dover aver luogo rispetto alla causa, o delitto dell' attuale confugio, non già a riguardo di qualsivoglia altra causa, o delitto, che sopravvenisse dopo cessato il motivo, per cui si ritrovava nel confugio in tempo di detta dichiarazione, ed intimazione di non doverlo più godere.

11. Poichè trattandosi di legge penale, e restrittiva, e come più volte sin qui si è detto, non potendosi prendere fuori del proprio significato, di cui si parla, esclude *omne aliud, quod est extra modum, & formam loquendi. l. Julianus, & l. non tantùm. ff. de petit. hæredit. & l. qui aliena. §. libertoi. ff. de negotiat. gestor. & qualitas adjecta verbo debet intelligi secundum tempus verbi. l. in delictis. §. Si detracta. de Noxal. leg. Quod constitutum. de militar. testam.* e come dice Panorm. *in Cap. Inter alia. de Immun. n.* 17. non possono queste leggi stenderſi in diversi casi. Gomez. *Variar. tom.* 3. *cap.* 20. *n.* 2. nè può credersi, che la mente del Papa sia stata diversa, parendo molto inverisimile, che abbia voluto la Santità Sua privare per sempre la Chiesa, e la persona di questo benezio per ogni altro caso, e delitto, che in appresso possa sopravvenire, indipendentemente dall'altro, per cui prima si trovava nell' immune, già cessato, ed estinto.

12. §. *Dichiarazione.* E' certo, che i Vescovi senza speciale facoltà della Santa Sede non possono fare questi atti di dichiarazione, e nelle occasioni sogliono ricorrere alla S. Congr. dell' Immunità, la quale suole accordargliela col precedente oracolo del Papa; quindi si stabilisce con questo articolo, che Sua Santità glie l'avrebbe accordata una volta per sempre, ad effetto di farne uso ne'casi, che possono occorrere, senza scriverne in Roma.

13. In fatti resta già accordata a' Vescovi la detta facoltà in virtù della Bolla di conferma di questo trattato fatta da N. Sig. colla sua inserta forma, che incomincia: *Memores Apostolici illius moniti. sub dat. Romæ idib. Junii* 1741. ove in fine si accordano a' Vescovi, Vicarj, Uffiziali, e Ministri tutte le facoltà necessarie, ed opportune per la esecuzione di quanto si contiene nel medesimo con queste parole: *Ut verò id promptius, & expeditius facere possint, omnem (Episcopis, & locorum Ordinariis) eorumque Vicariis, Officialibus, ac Ministris facultatem desuper necessariam, & opportunam ad prædictorum tamen dumtaxat executionis effectum, & eo modo, ac forma tantum, juxta quam in præinsertis Concordatis, pactis, & Capitulis nominatim, & expresiè concedenda promittitur, & non aliter, nec alio modo per has præsentes nostras damus, tribuimus, & impertimur.*

14. Ciò non ostante la Santità di N.S. forse a cautela maggiore, per mezzo della S.Congreg. dell'Immunità ha fatto rilasciare una lettera circolare diretta a tutti i Vescovi del Regno su questo proposito del tenore, che siegue.

Illu-

Illustre, e Molto Reverendo Monsig.
Come Fratello.

NOn puole l' animo di Nostro Signore provar maggior amarezza, quanto in sentir, che in cotesto Regno i Rei di gravi delitti, accolti nel suo seno dalla Chiesa, anzichè approfittarsi per la loro emenda, del ricovero, che loro porge, si servino piuttosto della Chiesa medesima per commettervi sacrileghi delitti, donde ne proviene la perturbazione de' Divini Uffizj, e la diminuzione del Culto di Dio. Rendendosi pertanto simili Persone immeritevoli di godere del Sacro Asilo, di cui si abusano, stabilì Sua Beatitudine nel noto Concordato tra la Santa Sede, e la Maestà del Re di Napoli, che per la prima volta si estragghino colla dovuta decenza, ed intervento di Persona Ecclesiastica dalla Chiesa, di cui si abusano, e si trasportino ad un altra Chiesa, con intimare loro, che abusandosi del nuovo confugio, sarà dagli Ordinarj dichiarato, che non godano più veruna sorta d' Immunità Ecclesiastica. Affinchè dunque V. S. sia in grado d' eseguire la divisata Pontificia disposizione, concede Sua Beatitudine a V. S. ed a' suoi Successori in perpetuo, per mezzo di questa S. Congregazione dell' Immunità Ecclesiastica l' opportuna facoltà; Ed io nel parteciparglielo, le prego da Dio ogni bene.

Roma 22. Settembre 1742.

Di V. S.

Come Fratello

Gratis, &c.

Monsignor Vescovo di

FORMOLA

Dell' Ordine del Trasporto, di cui si parla.

N.N. Dei, & Apostolicæ Sedis Gratia Episcopus N.

A Voi N. de' N. facciamo sapere, come venendo in virtù dell' artic. 23. *del* Cap. 2. *del Concordato tra la S. Sede, e la Real Corte di Napoli, ove si tratta dell' Immunità locale, stabilito, che si estraggano dalle Chiese, e luoghi Immuni, e si trasportino in altra Chiesa coloro, i quali si abusano del confugio anco per la prima volta, e che s' intimi loro, che abusandosi di questo benefizio per la seconda volta, sarà dichiarato dal Vescovo, che non godano più veruna sorta d' Immunità Ecclesiastica, come in detto* art. 23. *e costandoci, che voi vi siete abusato del confugio della Chiesa N. in T. e T. maniera, come dagli atti, &c. a' quali, &c. quindi in adempimento di quanto viene prescritto in detto articolo, ed in virtù della facoltà dataci da Nostro Signore, per mezzo della Sagra Congregazione dell' Immunità con sua lettera circolare de' 22. Settembre* 1742. *ordiniamo la vostra estrazione dalla detta Chiesa N. e successivamente il vostro trasporto nella Chiesa T. coll' intervento del Chierico N. e bramando la vostra emendazione, paternamente vi ammoniamo approfittarvi di questo secondo ricovero, che a voi si dà, ricevendovi la Chiesa nel suo seno, e che perciò vogliate vivere modestamente, e cristianamente, con frequenza de' SS. Sagramenti, e vi facciamo sapere, come v' intimiamo, che abusandovi di questo nuovo ricovero, in castigo, e pena di questa vostra disubbidienza, e contumacia, non goderete più veruna sorta d' Immunità Ecclesiastica, e nello stesso tempo ordiniamo, e comandiamo a qualsisia Ministro, e Magistrato di qualsivoglia Curia Secolare di non dare, nè di far dare molestia alcuna in occasione di detta estrazione, e trasporto nè a voi, nè a' nostri Ministri, ed Uffiziali, anzichè piuttosto di assistere, dando ogni ajuto, e favore, perchè siegua la detta estrazione, e trasporto quietamente, e pacificamente* sub pœnis violatæ Immunitatis. Datum, &c.

N. N. Episcopus N.

N. Cancellarius.

AR-

ARTICOLO VIGESIMOQUARTO.

CHe a coloro, che si rifugiano nelle Chiese, (a) *o luoghi immuni, i Vescovi, i Vicarj Foranei, o chiunque fa figura di* Superiore *Ecclesiastico in Città, o in qualunque altro luogo della* Diocesi, *faccian subito toglier* (b) *le armi, implorando, quando vi sia di bisogno, il braccio* (c) *della Curia Secolare, la quale facendo istanza ai suddetti Superiori Ecclesiastici, che si levino le armi dalla Chiesa, e luoghi immuni, sieno tenuti i medesimi dare la licenza* (d) *di estrarle coll' intervento di Persona* (e) *Ecclesiastica, e non volendosi accordare da' suddetti Superiori Ecclesiastici la licenza, sia lecito alla Potestà Secolare estrarre* (f) *le dette armi, le quali anche nel caso, che si tolgano ai Rifugiati da' Superiori Ecclesiastici, dovranno consegnarsi* (g) *al Magistrato laico, premessa la protesta da farsi dalla medesima persona Ecclesiastica, a tenore del* Cap. Prælatis (h) de homicid. in 6.

N O T E.

1. a. O *Luoghi immuni*. Pretendono alcuni, che non godano l'immune coloro, i quali *cum armis confugiunt ad Ecclesiam*, specialmente quando siano armi proibite; ma quello sentimento si ributta comunemente presso del Ben. *tom. 2. de Immunit.* più volte citato *cap. 16. dubit. 19. sect. 3. n. 1. e segg.* lo che è tanto vero, che con questo articolo si suppone come cosa indubitata, che lo godano, una volta che si stabilisce, che si debbano togliere a'confugiti le armi, e niente si parla di altra molestia, che a cagione delle armi si dovesse dare a' medesimi.

2. b. *Le armi*. Certamente, che non sta bene permettere, che i confugiti stiano colle armi in Chiesa. *l. 3. C. de iis, qui ad Eccles. confug. §. hos verò*, ed ivi la Gloss. *Arma à Templis probibentur*, e Del Ben. nel luogo citato *n. 7.* ne assegna la ragione, dicendo: *Arma reo in Ecclesia auferri quidem debent propter rixas vitandas, & propter bonum publicum, & reverentiam debitam loco sacro.*

3. c. *Della Curia Secolare*. Le due Potestà, le quali vengono date dal Signor Iddio, benchè di esercizio diverso, devono tra di loro essere di vicendevole ajuto. *Can. Cum ad verum ventum est. 96. dist.* Quindi non si niega a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi il braccio secolare, *Cap. 1. de Offic. Ordin.* ove la Gloss. allega il Can. *Principes. 23. q. 5. e Cap. Quoniam de Offic. Ordin.* questo però ha luogo ove sia di bisogno il braccio laicale, *cum scilicet Ecclesiastica jurisdictio sua præstitit, nec amplius potest*. Barbos. *in Collectan. lib. 1. Decret. de Offic. Ordin. tit. 31. cap. 1. n. 8.*

4. Ed in questo caso, cioè ove sia di bisogno, ricusando il Giudice laico accordare il suo braccio al Giudice Ecclesiastico, non può dubitarsi, che possa il Giudice Ecclesiastico sforzarlo. *Cap. Statuimus 2. de Maledic.* ed ivi la Gloss. *verb. Potestati.* E quanto all'uso delle censure, l'articolo si propone da Barbos. nelle sue Collettan. sopra il S. Conc. di Trento *Sess. 24. de Ref. cap. 8. n. 6.* ove si distinguono più casi, e dottamente si dichiara quando sia ciò permesso, e quando proibito a' medesimi. E quantunque do a credermi, che rispetto alla esecuzione di questo artic. giammai possa succedere, che il Giudice laico voglia negare il braccio, stimo nientedimeno notarlo, e ne' casi, che possono occorrere ved. Salg. *de Reg. Protect. par. 1. cap. 1. præl. 3. n. 93. e* 94. Mart. *de Jurisdict. p. 1. cap. 50.* Lodov. Ridolfin. *de Brach. Secul. n. 45.* Farinac. *in Prax. Crim. q. 197. n. 8. e q. 138 n. 79.* Bern. Grev. nella Prat. della Cam. Imper. *q. 915. in princ. n. 6. e segg.*

5. d. *Di estrarle*. Non volendo il Superiore Ecclesiastico togliere le armi al confugito, come quello, a cui principalmente ciò spetta, tanto per disposi-

zione canonica, quanto per disposizione civile, e così si stabilisce con questo articolo, e facendo istanza al medesimo la Curia Secolare, che si levino, si ordina, che sia tenuto il Superiore Ecclesiastico dare al Giudice laico la licenza di estraerle.

6. e. *Ecclesiastica*. Questo viene regolato da quelche si è detto di sopra in parlarsi della licenza di estraersi dall'immune il delinquente di supposto delitto eccettuato coll'intervento di persona Ecclesiastica. Quindi per quanto fu di ciò può dirsi, ci rimettiamo a quelche si è detto di sopra nelle note all' *art.* 1. *n.*16. *e segg.*

7. f. *Le dette Armi*. Cosicchè quando il Superiore Ecclesiastico non voglia estraere le armi, nè accordare la licenza al Magistrato laico di farlo, si permette al medesimo farlo di propria autorità, a guisa di quelche si è detto in proposito della Estrazione de' confugiti, che si suppongono delinquenti di delitto eccettuato, come sopra nelle note all' *art.*2.*n.*1. *e segg.*

8. E per altro così parlano i Canonisti, e Teologi presso del Ben. *d. cap.* 16. *dubit.*30. *num.*8. *Ecclesiae Superior requirendus sit, ut ipse hoc praestet, quod si renuat praestare, occurri periculo, atque per laicos Ministros armorum prohibitorum, & rerum furtivarum ablatio fieri possit, argumento ipsius Constitutionis Gregorianae, per quam etiam permittitur, si Ecclesiae Superior renuat, reum extrahi, ac laicis Ministris tradi, ac mancipari: quapropter si in personae extractione permittitur; multò magis in armorum prohibitorum, & rerum furtivarum ablatione permitti debebit.*

9. g. *Al Magistrato laico*. La Gloss. nella detta *leg.*3. *Cod. de his qui ad Eccles. confug.* §. *Hos verò*, va dicendo, che le armi si debbano depositare appresso i Vescovi: *Arma à Templis probibentur, sed apud Episcopos deponantur*: Qui nientedimeno si dispone, che si debbano consegnare al Magistrato laico: e ciò per la ragione, come mi vado figurando, perchè trattandosi solamente di confugiti laici, e non già di confugiti Ecclesiastici, o siano per cause civili, o per cause criminali, il Magistrato laico è quello, il quale regolarmente forma i processi, e procede contro de' laici: dimanierachè quando mai si trattasse di confugiti, benchè laici, contro de' quali dovesse procedere il Giudice Ecclesiastico per qualche causa del Foro Ecclesiastico, in questo caso stimarei, che dovesse aver luogo la disposizione della Gloss. depositandosi le armi *apud Episcopum*.

10. h. *De Homicid. in* 6. Qui si ordina questa protesta, e con ciò sembra tolto il contrasto tra' DD. se sia necessaria una tale protesta, permettendo gli Ecclesiastici di riconoscere i cadaveri nell' immune a' Magistrati laici, o pure di fare perquisizioni, ed estrarre dall'immune beni, scritture, armi, ed altro trasportato da' confugiti, specialmente ove possano servire per corpo di delitto. Esamina questo articolo Sperell. *decis.* 51. più diffusamente Rainald. *loc. cit. ad cap.* 3. *supplem.* 4. *per tot.* Genuens. nella prattica Arcivescovile di Napoli *cap.*42. Monacel. *Formolar. legal. tom.* 1. *tit.* 6. *form.* 6. appresso de' quali diverse sono le opinioni, asserendo alcuni, che senza alcuna licenza della Santa Sede possano ciò fare, e che non incorrano irregolarità alcuna, servendo le cose estratte per corpo di delitto: altri, che si richieda assolutamente: ed altri, che debba prendersi la licenza, e protestarsi a cautela, e la prattica della Sagra Congregazione dell'Immunità abbracciata universalmente vuole, che si prenda, e non prendendosi, è stata, ed è solita procedere a censure contro gli Estrattori, come violatori dell' Immunità Ecclesiastica, e si vedono moltissime risoluzioni presso il suo Collettore Ricc. *verb. arma*, per Motula, Trani, Nardò, Venosa, Napoli, Martorano, Cosenza, Carinola, Belcastro, Taranto, ed altri luoghi del nostro Regno.

AR-

ARTICOLO VIGESIMOQUINTO.

Qualora dovrà farsi qualche perquisizione in Chiesa, o in altro luogo immune, di cosa rubata, o di controbando, o di scrittura, o danaro, o robe occultate da' contumaci, o che in qualunque maniera possano al Fisco appartenere; dovranno i Ministri (senza però esser tenuti a manifestare il luogo preciso, ed individuo) chiederne la licenza (a) *a' Superiori Ecclesiastici, la quale dovrà accordarsi in Città dal Vescovo, e negli altri luoghi della Diocesi da' Vicarj Foranei, ed in lor mancanza dalla persona più degna, che fa figura* (b) *di Superiore Ecclesiastico (eccettuati però i Monasteri di Monache, e Conservatorj di Donne;) ottenuta la licenza si farà la perquisizione coll' intervento di persona Ecclesiastica, e ritrovandosi controbando, o roba rubata, o qualunque altra roba, o cosa delle dette di sopra, premessa dalla medesima persona Ecclesiastica la protesta da farsi a tenore del* Cap. Prælatis. de homicid. in 6. *si estrarrà, e si consegnerà alla Curia laicale; anzi che chiedendosi dalla medesima la licenza suddetta ai Superiori Ecclesiastici, se le fusse negata, potrà in tal caso da se stessa procedere alla detta perquisizione, ed estrazione, senza timore d' incorrere nelle Censure; a riserva però sempre, come sopra, de' Monasteri di Monache, e de' Conservatorj di Donne.*

NOTE.

1. a. *A' Superiori Ecclesiastici*. Controvertono alcuni DD. se i beni, che si trasportano da' confugiti nell' immune, lo godano anch' essi; e prescindendo da quelche dicono molti, tanto dell' uno, che dell' altro Foro presso Del Ben. *loc. cit. cap.* 16. *dubit.* 30. *per tot.* per inconcussa osservanza lo godono, a tenore di moltissime disposizioni, tanto civili, che canoniche, che ivi si allegano diffusamente: e ne' casi particolari si suole avere ricorso in Sagra Congregazione della Immunità per la licenza di estraersi; e se qualche volta si è pratticato diversamente, le estrazioni si sono dichiarate nulle: si è ordinata la reintegrazione dell'immune: ed in più casi si è proceduto a censure contro gli Estrattori, come appresso i Collettori de' Decreti della Sagra Congregazione dell'Immunità, i quali riferiscono molte risoluzioni su tal proposito, specialmente Ricc. *in Synops.* più volte citato *verb. Bona asportata*. Fattolil. *de Immunit. par.* 5. *tract.* 5. *sect.* 127.

2. b. *Di Superiore Ecclesiastico*. Occorre ora dubitarsi, se possa accordarsi questa licenza da' Superiori dell' immune, de' luoghi esenti, o che si debba ricorrere al Vescovo Diocesano, o viciniore rispettivamente: giacchè per quelche si è detto di sopra in questo 2. *cap. art.* 8. si dichiara, che sotto nome di Vescovi s'intendano i veri Vescovi, e non già i Prelati inferiori di qualunque specie, quantunque abbiano proprio, e separato Territorio, e Giurisdizione quasi Episcopale, come in detto *art.* 8. Veramente questo è un caso omesso, e non solo avviene in questo proposito della perquisizione, ed estrazione di scritture, danaro, o altra roba occultata da' contumaci, ma anco rispetto alla estrazione delle armi, della quale si è parlato di sopra: e crederei, che ciò non ostante possa ricorrersi dal Superiore del luogo del confugio, che rappresenta la persona del Prelato, benchè inferiore, per la ragione, che non potendosi avere pronto il Vescovo Diocesano, o viciniore rispettivamente, qualunque ritardo possa essere di discapito della Giustizia, motivo, per cui si accorda in questo trattato, che anche possa quella persona, la quale nella Diocesi fa figura di Superiore Ecclesiastico del luogo dar licenza di trarre dal sagro asilo i confugiti laici, supposti rei di eccettuato delitto, come sopra *art.* 1.

3. Sti-

3. Stimo però, che un tal Superiore, che rappresenta la persona del suo Prelato inferiore, accordando la detta licenza, ne debba poi dare subito conto, ed avviso al Vescovo viciniore, o Diocesano, che sia, come quello, il quale tiene la cura d'invigilare immediatamente sulla custodia, e rispetto dovuto a' Sagri Tempj, e luoghi immuni, come parlano i Sagri Canoni, ed espressamente si dispone nelle dette Costituzioni di Gregorio XIV. di Benedetto XIII. e nell'altra di Clemente XII. delle quali si parla più diffusamente appresso *art.* 34. e 35. e loro note.

4. Molte altre cose si dovrebbero notare in questo articolo, ma perchè sono state esaminate in occasione dell'articolo precedente: quindi per non replicare le medesime cose, mi rimetto a quelche si è notato in esso.

5. Stimo però non doversi tralasciare di avvertire, come con questi due articoli resta moderata la dichiarazione circolare, spedita con lettera de' 23. Settembre 1735. dal Delegato della Reale Giurisdizione, con cui si dice, che posto in esame il punto, non si credea, che per farsi la perquisizione, ed estrazione di robe vi fosse necessaria la licenza del Superiore Ecclesiastico, e nemmeno nell'atto della estrazione la presenza di persona Ecclesiastica, col supposto, che le robe inanimate non godessero il beneficio dell' immune: poichè si stabilisce con questi due articoli, che la detta estrazione debba farsi con licenza del Superiore Ecclesiastico, e coll'intervento di persona Ecclesiastica: e con ciò la nostra Real Corte riceve la sua soddisfazione di avere nelle sue mani le armi, e le robe, che si estraggono dall' immune, ed all' incontro restano salve, ed intatte le massime di Roma, che richiede la detta licenza, ed intervento di persona Ecclesiastica per detto effetto, come per altro finora è stato pratticato. Ricc. *in Synopf. verb. bona asportata in Ecclesiis. per tot.*

ARTICOLO VIGESIMOSESTO.

(a) P*Er l' avvenire non goderanno il benefizio dell' Immunità i seguenti luoghi:*

N O T E.

1. a. *Per l' avvenire*. Gravissimi sono stati sino a questi tempi i contrasti tra gli Ecclesiastici, ed i Tribunali laicali nel nostro Regno intorno alla qualità dell' immune in alcuni luoghi: rimangono ora terminati, perchè colla specificazione di quelli, che non devono godere questo benefizio, resta stabilito, quali siano i luoghi, che senza contrasto lo devono godere.

ARTICOLO VIGESIMOSETTIMO.

L*E Chiese rurali esistenti fuori delle Città, e Luoghi* (a) *abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, eccettuatene le Parrocchie, e le Chiese filiali delle medesime, nelle quali si esercita la Cura delle Anime; con dichiarazione, che tanto rispetto alle suddette Chiese rurali riserbate, quanto a riguardo di tutte le altre Chiese, che sono in Città, ed altri luoghi abitati, non debba il benefizio dell' Asilo distendersi, quanto all' esteriore, ad altro, che all' atrio, quando sia circondato di muro, o portici, scale, e porte, tanto anteriori, che laterali, ed alla facciata anteriore* (b) *solamente.*

N O T E.

1. a. *Abitati*. In quei Trattati, che furono presi sotto Clemente IX. e Clemente X. come sopra, si diceva: *Campestres* [Ecclesias] *& rurales, in quibus non*

non sit consuetum celebrari, non gaudere: ora si dice, che non lo dovessero godere le Chiese rurali, poste fuori delle Città, e luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile, nè che siano Parrocchie, o Chiese filiali, nelle quali si esercita la Cura delle Anime.

2. Chiese rurali per l'effetto di cui si parla, non sono solamente quegli Oratorj, o Cappelle poste in qualche Massaria per comodo de' Coloni, o di altri particolari, ma anco ogni qualunque altra Cappella, Oratorio, o Chiesa, che si ritrova esistente per le campagne, e fuori delle Città, e luoghi abitati, destinata a qualsivoglia uso pubblico, o privato, purchè in essa non si conservi il Venerabile, nè che serva per uso di Chiesa Parrocchiale, o Filiale, nelle quali si eserciti in tutto, o in parte la Cura delle Anime in ajuto delle Parrocchiali per comodo degli abitatori lontani, per cui tengono il nome di Chiese Filiali.

3. Chiamo luoghi di campagna, e fuori delle Città, e luoghi abitati per questo effetto dell'immune, ove vivono le persone disperse in case separate per la campagna, e non formano Comunità con proprio Magistrato, a differenza di quei, che vivono per modo di Comunità col proprio Magistrato, e così lo devono godere quegli Oratorj, o Chiese, che si ritrovano dentro i Casali, e Borghi attaccati alle proprie Città, o Terre, benchè siano poste fuori le mura di esse, e non ostante che venghino governate da' Magistrati residenti dentro delle medesime, come quelli, i quali formano tutto un Corpo intero colle stesse Città, e Terre, e nelle cose favorevoli questi Casali, e Borghi, specialmente quando siano attaccati alle proprie Città, o Terre godono li stessi privilegj, ed Immunità delle medesime Città, o Terre. Barbos. *de appel. verbor. jur. signif. appell. 49. verb. Civitas. n. 1. e segg.*

4. Sembrerà una tal restrizione d'immunità locale forse dura a coloro, i quali attaccati al sentimento, che l'Immunità de' Sagri Tempj sia di dritto Divino naturale, come sostengono molti Teologi, e Canonisti; o secondo altri di dritto delle Genti primevo, che chiamano; ma si quieteranno in osservare ciò che dice Farinac. *de Imm. in App. cap. 22. sub n. 346.* il quale, benchè anch'egli sia di questo sentimento; tuttavolta dopo aver parlato dell'autorità del Papa circa la eccettuazione de' delitti dal Sagro Asilo, intorno all'immune de' Sagri Tempj, così va dicendo: *Nec dicatur ex his inferri, Summum Pontificem ea, quæ Divini Juris sunt immutare, eo quia Immunitatem, quam Ecclesiis, cæterisque sacris locis Divino Jure competere supra diximus*, ab eis, utpote inseparabiliter ipsis inhærentem, *removeat, sed tantummodo statuit, quinam hujusmodi Immunitatis beneficium se se tueri possit, quibusve illud minimè suffragetur, prout Reipublicæ bono expedire cognoscit, & propterea declaratio, non autem Divini Juris Immutatio dicenda est.*

5. b. *Solamente*. In varj Sagri Canoni si stabilisce, che non solo debba godere questo benefizio la Chiesa, ma anco l'intorno di essa, ed i suoi spazj. *Can. Quisquis. Can. Definivit. Can. Sicut antiquitus 17. q. 4.* ove: *Sicut antiquitus à Sanctis Patribus statutum est, statuimus, ut major Ecclesia quadraginta passus habeat: Cappellæ verò, vel minores Ecclesiæ triginta*: anzi le medesime leggi civili ne ordinano l'osservanza, come tra le altre *l. Præsenti. Cod. de iis qui ad Eccles. confug.*

6. Tanto però alcuni moderni contrastano l'immune di questi spazj, volendo, che lo debba godere la parte interiore delle Chiese, e pretendono di escluderne l'intorno, e circuito; anzi i portici, gl'atrj, le scale, le porte, e l'esteriore delle stesse fabbriche: ma Roma ha sostenuto, e sostiene fortemente con censure, ed altre pene le suddette disposizioni civili, e Canoniche, e solo quanto ai spazj, e circuito delle Chiese dentro le Città, e Terre va con dolcezza; si esamina questo articolo da' Canonisti, e Teologi presso del Ben. *tom. 2. de*

Im-

Immunit. cap. 16. *dubit.* 9. in tutte le sue 17. *sect.* Fattolil. *de Immunitat. part.* 1. *tract.* 1. *sect.* 4. *n.* 5. *e segg.*

7. Ed avendo queste controversie tenuto agitato in occasione di qualche caso particolare il Regno, presentemente con regola generale si stabilisce, che tutte le Chiese poste, tanto dentro, che fuori degli abitati, delle quali si è parlato, che devono godere l'immune, in avvenire lo devono godere quanto all'interiore: e quanto all'esteriore lo deve godere l'atrio, quando sia circondato di muro: come pure lo devono godere i portici, le scale, e le porte tanto anteriori, che laterali: e finalmente la facciata anteriore solamente, ed in questa maniera, attesa la gran frequenza delle Chiese, e de' luoghi immuni rimangono dichiarate, e moderate tanto le leggi canoniche, che le leggi civili, rispetto al nostro Regno.

ARTICOLO VIGESIMOTTAVO.

LE Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle case de' particolari, e Magnati, quantunque abbiano privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in istrada (a) *pubblica. Così parimente tutte le Cappelle delle Fortezze, e Castelli chiusi, ancorchè si conservi in essi il* (b) *Santissimo Sagramento.*

NOTE.

1. a. *Pubblica*. Così ha sostenuto, e sostiene la Corte di Roma, come se ne allegano diverse risoluzioni della Sagra Congregazione dell' Immunità da' suoi Collettori. Ricc. *in Synops. verb. Cappella. verb. Oratorium*. Fattolil. *de Immunit. part.* 5. *tract.* 5. *sect.* 1. *e* 2. ma attesa la frequenza delle Chiese, e l'abuso, che si fa di esse, tenendo alcuni un piede in casa, e l'altro in Cappella, quantunque a malpena in essa si celebrasse qualche volta all'anno la Messa, si stabilisce con questo articolo, che non godano questo immune le Cappelle, e gli Oratorj esistenti nelle Case de' particolari, e Magnati non ostante che abbiano il privilegio di Cappelle pubbliche, e l'adito in strada pubblica, e per quelche io sappia, nel nostro Regno non mancano di queste Cappelle, ed Oratorj posti nelle Case de' privati, e Magnati, e tralascio farne qui memoria, come potrei formarne un Catalogo, perchè questa è cura de' Vescovi dichiararlo, anco con farne affiggere iscrizione in qualche lapide, per togliere nelle occasioni le controversie.

2. b. *Santissimo Sagramento*. Queste anche vengono escluse da questo beneficio, ancorchè si conservi in esse il Santissimo Sagramento, e si considerano per questo effetto, come Cappelle, ed Oratorj privati.

3. Crederei però, che sotto questa eccettuazione non venga compresa la Chiesa Parrocchiale posta dentro il Castelnuovo sotto il titolo di S. Sebastiano, come quella, che non è semplice Cappella, ma Chiesa Parrocchiale, in cui si conservano, e si amministrano tutti i Sagramenti Parrocchiali per uso del Palazzo di Sua Maestà, ed altro, come nell' Indulto delle facoltà del Cappellano Maggiore, accordato da Nostro Signore con sua Costituzione particolare, che incomincia: *Convenit providæ Apostolicæ Sedis. sub datum Romæ Prid. Non. Julii* 1741. poichè trattandosi di Chiesa Parrocchiale, e Matrice molto distinta, quando mai la mente del Papa fosse stata che venisse anch' essa compresa sotto la generalità delle Cappelle, che sono poste dentro le Fortezze, e Castelli chiusi, lo averebbe spiegato. *l. si voluisset expressisset. l. unic.* §. *sin autem ad deficientis. Cod. de caduc. tollen. l. si servus.* §. *Prætor ait. vers. non dixit.* ff. *de acqair. hæred. cap. ad audientiam.* 2. *de Decim. cap.* 2. *de transact. Prxl.* ed è certo, che mai vengono comprese sotto la disposizione delle

delle leggi restrittive quelle cose, le quali sono distinte con note, e qualificazioni particolari, come è ben noto per le regole generali, quali qui si tralasciano allegarsi.

ARTICOLO VIGESIMONONO.

I *Campanili separati dalle Chiese, e dalle muraglie* (a) *di esse*.

NOTE.

1. a. *Di esse*. Non convengono i DD. circa l'immune de'campanili, quando sieno separati dalle Chiese, e dalle di loro muraglie: la S. Congr. dell'Immunità è stata solita sostenerlo nel caso, che fossero posti dentro il circuito delle Chiese, di cui si è parlato di sopra nelle note sull'*art.27.n.5.* ed il suddetto Collet. Ricc. ne porta le sue risoluzioni, *verb. Campana*: ma attesa la frequenza delle Chiese, e l'abuso di questo immune de'campanili, servendosi talvolta i malfattori di questo ricovero come di rocca, specialmente quando siano separati dalle Chiese: ora si dichiara, che lo devono godere quando non siano separati dalle Chiese, e dalle muraglie, e che non lo godano quando siano separati dalle Chiese, e dalle muraglie.

ARTICOLO TRIGESIMO.

L*E Chiese dirute* (a) *ed abbandonate colla precedente profanazione, che si ordinerà a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi respettivamente* (b) *di fare*.

NOTE.

1. a. *Ed abbandonate*. Discutono i DD. quando queste Chiese lo godano, volendo molti, che lo debbano godere almeno *ratione soli*, sul fondamento, che benchè dirute, ed abbandonate, *non desinat earum sanctitas, ut non sit locus sacer, & amittat privilegia*: altri, che non lo godano: altri sono anche di questo sentimento, quando però siano dirute, ed abbandonate *auctoritate Superioris*. Ved. Correa. *in Relect. de Immun. Eccles. par.2.n.*10. Gambacurt. *de Immunit. lib.* 4. *cap.* 2. *n.* 11. Tusc. *verb. Ecclesia. concl.9.n.*10. Barbos. *de Jur. Eccles. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 62. Mà checchè sia di questa controversia, resta oggi già tolta, ordinandosi con questo artic. che quando siano dirute, ed abbandonate, non lo debbano godere, nella maniera però, che sossiegue.

2. b. *Di fare*. Resta già ordinata questa profanazione in virtù della Bolla di conferma di questo Trattato, *sub dat. Romæ Idib. Junii* 1741. dandosi con essa a' Vescovi, Vicarj generali, e Ministri facoltà, ed ordine di fare quanto sia necessario per la esecuzione del presente Trattato, come si è detto di sopra nelle note sull'*art.* 23. *n.* 13. Dimanierachè in adempimento del di loro uffizio devono i Vescovi, ed Ordinarj de'luoghi profanare colli soliti riti della Chiesa quelle, che sono dirute, ed abbandonate, e per togliere le controversie, stimarei, che ne lasciassero segno colla iscrizione incisa in qualche lapide, di essere stata già profanata, come si è notato di sopra in parlarsi delle Cappelle, ed Oratorj posti nelle case de' particolari, e Magnati, che non debbano godere *art.* 28. *n.* 1.

ARTICOLO TRIGESIMOPRIMO.

G*Li orti, e giardini, ed altri luoghi di Chiese, o di qualsisia altra* (a) *Casa Religiosa, i quali non sono circondati da muraglie, e non sono compresi nella* (b) *Clausura*.

NOTE.

1. a. *Casa Religiosa*. Case Religiose *sunt domus, & Monasteria Christianæ Fidei, & alia similia Pia loca ad pios usus Religionis deputata, quocumque nomine* cen-

censeantur. Vocab. Utriusque Jur. verb. Religiosæ domus, e secondo Gofr. ivi: *Religiosæ domus dicuntur Monasteria, Templa, Hospitalia, & alia loca Pia, ut supra. Cap. de Xenodochiis eod. tit. & Cod de Episc. & Cler. in l. Orphanotrophos. Cod. de Sacros. Eccles. & omnia Oratoria, etiam illa, quæ aliqui ex devotione in propriis domibus Episcopi auctoritate constituunt, Loca Religiosa sunt, ut Can. Oratorium 42. dist.* benchè quanto a quegli Oratorj, i quali sono posti nelle case de' particolari, resta la disposizione di questo Canone moderata col suddetto *artic.* 28. di questo 2. *cap.*

2. b. *Clausura*. Sicchè in virtù di questo articolo quei luoghi, come orti, giardini, ed altri di Chiese, o qualsivoglia altra Casa Religiosa, i quali sono circondate da muraglie, e compresi nella Clausura, godono l'Immune, e per altro questo è stato, ed è il sentimento comune de' DD. appoggiato a varie disposizioni Civili, e Canoniche. Dian. *Coordinat. tom.* 9. *tract.* 1. *de Immunitat. resol.* 8. *n.* 7. ove si allegano molti Sagri Canoni, e Dottori, ed espressamente lo abbiamo nel Testo della detta *l. Pateant. Cod. de iis, qui ad Eccles. confug. Quidquid fuerit interjacens, sive in cellulis, sive in domibus, hortulis, balneis, areis, atque porticibus, Confugas, interioris Templi vice, tueatur*: per la ragione, che tali orti, giardini, case, e simili, i quali vengono circondati da muraglie, e sono compresi nella clausura, *censentur de fabrica Ecclesiæ*, e colla medesima fanno tutto un Corpo, come si dice nel Can. *Si quis in atrio*. Can. *Frater. q.* 4. e che perciò *quia Religiosis adhærent, Religiosa sunt. l.* 1. *ff. de rei vindicat.* All' incontro quando non sono circondati da muraglie, nè compresi nella clausura, non possono dirsi, che facciano tutto un Corpo colla Chiesa, o altra Casa Religiosa, e per conseguenza checchè altri dicono in contrario, presentemente resta stabilito, che non debbano godere l'immune.

ARTICOLO TRIGESIMOSECONDO.

Le Botteghe, e le Case attaccate alle muraglie delle Chiese, o de' Monasterj, o di qualsisia altra Casa Religiosa, quantunque abbiano interna comunicazione (a) *colle medesime, purchè non siano comprese nella* (a) *Clausura*.

NOTE.

1. a. *Colle medesime*. Grande è l'abuso finora sentito, che si fa dell' immune, goduto dalle botteghe, e case attaccate alle muraglie delle Chiese, de' Monasterj, e di altre case Religiose, e si vede in diverse risoluzioni della S. Congr. dell' Immunità presso i suoi Collettori, specialmente presso il più volte citato Ricc. *in Synops. verb. Apotheca. verb. Domus*, ed altrove: ora si toglie questo contrasto, e non lo godono, quantunque le botteghe, e case abbino comunicazione colle Chiese, Monasterj, o altra Casa Religiosa.

2. b. *Clausura*. Quindi rimane anco in virtù di questo artic. ferma la massima stabilita coll' art. precedente, di doverlo godere, qualora le botteghe, e case suddette venghino comprese nella clausura delle Chiese, de' Monasterj, o di qualsivoglia altra Casa Religiosa.

ARTICOLO TRIGESIMOTERZO.

Le Case, in cui abitano i Sacerdoti, o altri Ecclesiastici, ancorchè abbiano l' ingresso (a) *nella Chiesa, eccettuatene però le case, ove abitano* (b) *Parrochi, ed altri Ecclesiastici destinati alla cura, e custodia* (c) *della Chiesa, purchè bensì tali Case si abitino da essi stessi, e non da altri: le quali avendo l' immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa, goderanno del Sagro Asilo, non ostante, che abbiano la porta coll' uscita in istrada pubblica*.

NOTE.

1. a. *Nella Chiesa*. Le Case, che abitano gli Ecclesiastici coll' ingresso in Chiesa per doppio motivo hanno goduto l' immune finora in Regno: primo, per quello, che hanno goduto tutte le altre, avendo l' ingresso in Chiesa, ancorchè si abi-

abitassero da'laici; In secondo luogo per la consuetudine, che hanno avuto le case de' Chierici nel Regno di godere l'immune, ancorchè separate dalle Chiese, e Case Religiose, come fu dichiarato dalla Sagra Congregazione dell'Immunità *in una Conversanen.* 12. *Novembre* 1647. con cui si dice: *Exequutio etiam pro debitis civilibus fieri non potest in Palatio Episcopi, nec in domibus, seu mansionibus Clericorum in Regno Neapolitano, attenta consuetudine in d. Regno ad eorum favorem*, presso Fattolil. *de Immun. part.* 5. *tract.* 5.

2. Presentemente però resta tolto questo beneficio dell'immune non solo alle case degli Ecclesiastici particolari, ma anche alle case in cui abitano i medesimi, non ostante che abbino l'ingresso in Chiesa, godendolo solo nel caso, che vi abitino Parrochi, o altri Ecclesiastici destinati alla di loro cura, e custodia.

3. Avvertendosi, che in parlarsi delle case, nelle quali abitano gli Ecclesiastici particolari, non può, nè deve aver luogo questo articolo rispetto a quelle case, nelle quali abitano persone Ecclesiastiche, che vivono in comune, tanto dell'uno, che dell'altro sesso, perchè queste sono case Religiose, e godono l'immune, anco per quelche si stabilisce con questo Trattato, e si è detto di sopra *art.* 31. e 32. ove si suppone, che qualsisia casa Religiosa goda l'immune, ed indipendentemente da questo Trattato si dispone particolarmente nella detta Costituzione di Gregorio XIV. §. 2. e 7. ove si va dicendo, che i confugiti non possono estraersi *ab Ecclesiis, Monasteriis, Sacellis, Domibus Regularibus, aut Sæcularibus, locisque sacris, aut Religiosis*, e la detta Bolla di Gregorio XIV. resta confermata in tutto quello, che non sia contrario al presente Concordato, come letteralmente si dispone coll' *art.* 35. ed inoltre ne parlano diffusamente Dian. *coordin. tom.* 9. *tract.* 1. *de Immunit. resol.* 6. *n.* 12. Peregrin. *cap.* 4. *n.* 6. Del Ben. *d. tom.* 2. *de Immun. cap.* 16. *dubit.* 9. *sect.* 13. *per tot.* lo stesso rispetto a' Seminarj. Dian. *loc. cit. resol.* 22. §. 1. ed ivi Guaz. Sperel. ed altri.

4. Siccome nemmeno restano eccettuati da questo beneficio dell'immune le Case de' Vescovi, ma lo devono godere, come per lo passato lo hanno sempre goduto; cosicchè le Case, e Palazzi de' Vescovi non vengono compresi sotto la disposizione di questo *art.* 33. per la ragione, che *in odiosis appellatione Clericorum non veniunt Episcopi*, specialmente ove si tratta di legge restrittiva de' loro privilegj. *cap. sedes. de rescript.* ed ivi Butr. *n.* 3. *e* 9. ed Imol. *n.* 2. *cap. Inquisitores. de Hæretic. in* 6. ed ivi la Gloss. *penult.* per la ragione, *quia in Episcopis est qualitas supra alios, quæ non reperitur in simplicibus Clericis.* Abbas. *in rubr. de vita, & honest. Clericor. n.* 11. Barbos. *de appell. verb. jur. signific. appell.* 51. *num.* 4. *e segg.*

5. Nè può dubitarsi, che le Case de' Vescovi abbiano *de Jure* il privilegio dell' immune: poichè espressamente lo abbiamo nel Can. *Id constituimus* 17. *q.* 4. ove: *Id constituimus observandum, quod Ecclesiastici Canones decreverunt, & lex Romana constituit, ut ab Ecclesiæ atriis, vel domo Episcopi reos abstrahere omnino non liceat.* E quantunque Paolo Sarpi *de Jur. Asylor. cap.* 4. voglia ristringerlo nel caso, che i Palazzi de' Vescovi si ritrovino attaccati alle Chiese; nientedimeno la Gloss. in detto *Can. Id constituimus. verb. vel domo*, con altri dice, che lo debbano godere ancorchè siano poste *extra spatium quadraginta passuum: Idem tamen privilegium habet, si est extra istos passus.*

6. E questa è stata, ed è l'osservanza nel nostro Regno: e così ha deciso più volte la Sagra Congregazione dell'Immunità per Aquino, Castro, Lecce, Conversano, Tropea, ed altri luoghi, come si vede in diverse sue risoluzioni presso i suoi Collettori, specialmente Fattolil. *par.* 5. *tract.* 5. *sect.* 1. *n.* 25. *e segg.* e lo stesso rispetto al Palazzo della Nunziatura di Napoli, come in una *Neapolitana* 3. *Maji* 1686. presso lo stesso Fattolil. *n.* 38. ove si dice: *Palatium Nunciaturæ Neapolis gaudet Immunitate Eccle-*

stastica: in forma tale, che non leggendosi in questo Concordato disposizione alcuna, colla quale si deroghi espressamente alle Case de' Vescovi, ed al Palazzo della Nunziatura di Napoli, rimane perciò la loro Immunità nella maniera, che la godevano prima del Concordato.

7. Solamente può nascere la controversia intorno alle case, e palazzi de' Prelati inferiori, che sono nel nostro Regno. E quanto a quelle, che si trovano attaccate alle Chiese, e con comunicazione, è certo, che devono godere il privilegio dell'immune, se non come Vescovi, almeno come Parrochi, e Custodi delle proprie Chiese, li quali tutti in virtù di questo articolo lo godono, e quando queste case sieno separate dalle proprie Chiese, in tal caso mi rimetto a quelche ne scrivono i DD. specialmente Ciarlin. *Controv. Forens. tom.* 2. *cap.* 198. *n.* 31. Dian. Coordin. *tom.* 4. *tract.* 2. *resol.* 10.

8. b. *Parrochi*. Hanno preteso molti DD. che queste case de' Parrochi, ancorchè poste *extra confinia* delleChiese, e quantunque si abitassero da altri, godessero l'immune; e molto più avendo l'ingresso in Chiesa. Dian. Coordin. *loc. cit. resol.* 21. *per tot.* ivi Ambrosin. Decian. e molti altri contra Peregrin. Farinacc. e Mar. Ital. ora si stabilisce, che lo godano, purchè si abitino da' Parrochi, e che abbiano la immediata comunicazione interiore colla stessa Chiesa.

9. c. *Della Chiesa*. Come sono i Sagrestani, gli Eremiti, e qualunque altra persona, che sotto qualsivoglia titolo sia destinata alla cura, e custodia della Chiesa, e queste devono godere l'immune nella maniera, e forma, che si è detto delle case, che si abitano da' Parrochi, come sopra.

ARTICOLO TRIGESIMOQUARTO.

La *Bolla della S. M. di Clemente XII. che incomincia*: In Supremo Justitiæ Solio: *per ciò, che riguarda omicidj rispetto alla Immunità locale, avrà luogo nel Regno di Napoli nella maniera stessa, che ha luogo* (a) *nello Stato Ecclesiastico, in tutto ciò, che non è contrario* (b) *alla presente disposizione. Anzi sapendo la Santità di N. Sig. non senza dispiacere del suo pietosissimo animo, quanto sia grande il numero degli omicidj, che succedono ciascun anno nel detto Regno; acciocchè col rigor delle pene possa porsi qualche freno a tanto male, permette, e concede, che tutti gli omicidj cogl' indizj* ad capturam, *e col pratticar tutto il di più, che si dispone negli art.* 1. *e* 2. *di questo capo, sieno estratti da qualunque luogo immune, e custoditi nel carcere laicale, colla condizione bensì, che se l'omicidio commesso sarà stato affatto casuale, o* ad justam sui desensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ, *l'autore di tale omicidio dovrà subito rimettersi in piena libertà, rimanendo a' Giudici laici la facoltà di procedere contra tutti gli altri omicidj a tenor delle leggi, e di quel tanto, che si è disposto in questo capo per que' rei, che si potranno estrarre, da'* (c) *luoghi immuni.*

N O T E.

1. a. *Nello Stato Ecclesiastico*. Molte cose utili si dispongono in questa Bolla, e parmi degne, che si osservassero anco nel nostro Regno, per dar freno a molti delitti; ma disponendosi con questo articolo di dover aver luogo solamente per ciò, che riguarda omicidj rispetto alla Immunità locale, stimo di parlare di quelle cose, che possono appartenere al soggetto, che in esso si stabilisce.

2. Quindi avendo Benedetto XIII. colla più volte riferita sua Costituzione, che incomincia: *Ex quo divina disponente clementia*. §. *Excludimus*, dichiarato, che non godessero l'immune *interficientes proximum suum animo præmeditato*,

tato, *& deliberato*, Clemente XII. con detta sua Costituzione più cose dichiara su tal proposito, e specialmente, che dovesse aver luogo questo caso eccettuato, anche rispetto agli Ecclesiastici, come in essa Bolla, §. *Porrò*: Come pure volendo togliere le controversie insorte tra' DD. dopo la Bolla di Benedet. XIII. rispetto alle persone, che venissero comprese nella medesima, stabilisce: *Homicidii Reos natu minores viginti quinque, majores verò viginti annis tàm laicos, quàm Clericos, qui mandatum, consilium, instigationem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occisori præbuerint, ex quorum singulis pravis actibus homicidium evenerit in dicta Benedicti Prædecessoris constitutione comprehensos esse, ac deinceps censeri debere, eamque, quatenus opus sit, ad ipsos pariter extendimus; ita scilicet, ut eorum extractio e loco immuni, atque traditio Curiæ Sæculari quoad laicos ad ejusdem Curiæ Sæcularis requisitionem fiat à Curia Ecclesiastica, & Clerici ab ipsa Curia Ecclesiastica ex officio omnino extrahantur, juxta normam, &c.* come nel §. *Ulterius*.

3. Similmente si eccettua in questa Clementina dall' immune l'omicidio rissoso, nella maniera però, che in essa si esprime §. *Item declaramus*, con queste parole: *Item declaramus omnes, & singulos prædictos tàm laicos, quàm Ecclesiasticos, qui in Urbe, ac ditione præfatis, ex causa, & occasione homicidii etiam in rixa commissi cum armis, seu instrumentis suapte natura aptis ad occidendum inquisiti, & processati, vel in contumaciam banniti, & condemnati fuerint, dummodò homicidium non fuerit casuale, vel ad propriam defensionem, Immunitatis præfatæ beneficio minimè etiam gaudere.*

4. Sicchè molte cose si dispongono in essa Clementina intorno all' omicidio premeditato, e deliberato; ed altre intorno all'omicidio rissoso; e convenendo parlare di amendue per quelche può appartenere alle note del mio Soggetto dell' Immunità locale, prima parlarò dell' uno, e poi dell' altro.

5. Si dice omicidio deliberato, o sia premeditato, o appensato, ammazzandosi *cum firma*, *& deliberata animi intentione interficiendi capta occasione*, *ita ut voluntas nocendi rixam*, *& provocationem præcesserit*, *& ut dicitur*, a sangue freddo. De Angel. *dict. par.* 1. *cap.* 69. *n.* 2. Clar. §. *Homicidium*. *verb. ex proposito*. *in princ.* Cabal. *de homicid. n.* 380. *e segg. cap.* 6. *par.* 3. *n.* 17.

6. E dipendendo la qualità di questo omicidio deliberato, ed appensato dalla deliberazione, appensamento, e premeditazione, quali essendo tutti atti della volontà, si rende assai difficile penetrare la mente degli uomini: quindi bisogna ricorrere alle conghietture, *ex quibus animus deliberatus probatur*. Cabal. *loc. cit. n.* 385. Mascard. *de Probat. conclus.* 98. *verb. animus deliberatus*. Farinac. *de Homicid. q.* 125. *n.* 93. *e segg.* con che bisogna avvertire alle parole dette prima della rissa, in tempo della rissa, e dopo della rissa: così pure alla qualità della persona, che si ammazza, e di chi ammazza; ai trattati, preparamenti di armi, cavalli, e simili, come dicono i DD. di sopra riferiti: ed *in dubio* l'omicidio si presume piuttosto commesso in rissa, che con animo premeditato, e deliberato. Barr. *centur.* 5. *offerv.* 76. *n.* 9. *e segg.* Conciol. *verb. homicidium*. *resol.* 7. *num.* 6.

7. Quanto a quei, che danno ordine di ammazzare, ajuto cooperativo, o che fanno da istigatori, o per qualunque altro ajuto, che danno all' uccisore, quali tutti in virtù di questa Clementina anco si eccettuano dall' immune, come sopra, parlandosi di simili persone nell'altre note all' *art.* 10. *n.* 11. *e segg.* e potendosi quelche ivi si dice *congrua congruis referendo* bene applicare a questo proposito, per non replicare lo stesso inutilmente, mi rimetto a quanto in detto luogo.

8. Rispetto poi all' omicidio rissoso. Omicidio rissoso è lo stesso, che omicidio semplice, o puro, che chiamano, *& committitur quando voluntas nocendi procedit*

cedit immediatè, ex provocatione, itaut ante eam nullus adesset nocendi animus, a differenza dell'omicidio premeditato, quale ricerca la premeditazione precedente, e come suol dirsi, che si commetta *a sangue freddo*, per quelche si è detto di sopra. De Angel. *loc. cit. cap.* 70. *n.* 1. Farinacc. *de Homicid. d. q.* 126. Vulpin. *in Succo. par.* 1. *n.* 3. Grasset. *de Nece prodit. tor.* §. 2. *e* 3. *per tot.* Conciol. *verb. homicidium. res.* 1. *n.* 1.

9. Con dichiarazione, che non ogni omicidio rissoso resta in virtù di questa Clementina eccettuato dall'immune, ma si richiede, che sia commesso *cum armis, seu instrumentis suapte natura aptis ad occidendum*, come in essa Costituzione: Sicchè quando l'omicidio sia commesso in rissa senza le armi, o istrumenti, li quali per loro natura non siano atti ad ammazzare, l'omicidio rissoso non resta eccettuato, come per ragione di esempio, ammazzandosi in rissa colle mani, urtando la persona, la quale cadendo in terra si ferisse, e morisse, o percuotendo con calci, pugni, e simili. Le armi, ed istrumenti atti per loro natura ad ammazzare, sono le armi da fuoco, pugnali, coltelli, sciable, storte, e simili, la delazione delle quali rigorosamente si proibisce in questa Clementina: l'Istrumenti poi, che per loro natura non sono atti ad ammazzare, sono, come per ragione di esempio, se qualcuno ritrovandosi in rissa, o ciecato dalla collera ammazza con sassi, legni, scanni, banchi, o altri simili.

10. Siccome nemmeno resta eccettuato dall'immune l'omicidio casuale, dichiarandosi espressamente in questa Clementina, come sopra. Omicidio casuale si appella quello, che si fa *præter intentionem*, e dove opera il puro caso, e niente la propria volontà, come *quando quis cogitans aliud facere, alium occidit, ut in pulsante campanam, si recidit tintinnabulum, & transeuntem occidit*. Vulpin. *loc. cit. n.* 8. Conciol. *resol.* 4. *n.* 7. Può però talvolta l'omicidio casuale farsi colposo, *dando scilicet operam rei illicitæ, ut in Clerico, qui venando aliquem occidit, vel si in rebus licitis non adhibeat omnem diligentiam*. Peregrin. *Prat. Crim. par.* 4. *sect.* 10. *n.* 70. E quantunque in questi due casi un tale omicidio non sia solito tralasciarsi senza qualche castigo; stimo però, che non possa considerarsi caso eccettuato, di cui si parla, dove si richiede qualche altra cosa assai di più, trattandosi di privazione del sagro Asilo, quale deve supporre un pieno consenso in chi ammazza: tanto più, che un tale omicidio non può punirsi nemmeno colla pena ordinaria di omicidio semplice, per essere *ex natura sua* omicidio casuale, che è lo stesso, che dire *præter intentionem*.

11. Parimente non vengono esclusi dall'immune quelli, che ammazzano *ad propriam defensionem*: poichè in questa Clementina anco questo espressamente si dichiara. L'omicidio si dice commesso *ad propriam defensionem*, concorrendovi copulativamente tre cose: prima, che chi ammazza sia stato provocato. secondo, di aver ammazzato per difendere se stesso: terzo, che la difesa era necessaria, come quello, che si ritrova in pericolo della propria vita, e concorrendovi queste tre cose copulativamente, un tale omicidio non è punibile, e si dice commesso *lege permittente*, come lungamente va ciò esaminando De Angel. *d. par.* 1. *cap.* 73. *n.* 2. *e segg.*

12. b. *Alla presente disposizione.* Dovendo adunque aver luogo nel nostro Regno la sudd. Clementina per ciò, che riguarda gli omicidj rispetto alla immunità locale, in tutto ciò, che non è contrario alla presente disposizione di questo 2. *Cap.* del Trattato: e discordando tra di loro intorno alla maniera, e forma di procedere in questi delitti eccettuati: quindi quanto a questo non deve aver luogo la detta Clementina, e che perciò procedendosi in questa causa dell'omicidio, deve osservarsi la maniera, e forma, che si prescrive in questo 2. *cap.* rispetto a tutti gli altri delitti eccettuati.

13. Che poi tra di loro non convengano nella forma, e maniera di procedere,

dere, è indubitato, poichè in detta Clementina si figurano due casi di delinquente, che si suppone reo di omicidio eccettuato: uno di supposto omicidio eccettuato non ancora processato, nè condannato: l'altro di omicidio eccettuato, già processato, bandito, e condannato in contumacia, e tanto rispetto all'uno, che all'altro caso si ordina, che ritrovandosi il delinquente dentro l'immune, proceda il Vescovo alla estrazione, e lo custodisca nelle sue carceri, o nelle laicali, quando le sue non sieno tute, e sicure, e che egli dichiari, se il supposto reo debba godere, o nò; con questa differenza, che nel primo caso si ordina, che anch'egli formi il processo *super qualitate delicti*: e quanto al secondo caso, che si servi della sentenza, e processo contumaciale del Foro laicale, come in detta Costituzione. §. *Utque reorum*, e §. *Quoties*.

14. All'incontro in questo 2. *cap* del Concordato si ordina, che la custodia de' rei, quali si suppongono delinquenti di delitto eccettuato, debba spettare al Giudice laico, il quale anco debba formare il processo *super qualitate delicti*: ed il Vescovo dichiara, se il delitto sia eccettuato, o nò, e che in caso di ricorso del Fisco Ecclesiastico, o del Fisco laico dalla dichiarazione del Vescovo, proceda il Tribunale Misto, come si dice di sopra *art.* 1. *e segg.* dove non essendosi niente parlato di quelche si dice in questa Clementina rispetto al delinquente di supposto omicidio eccettuato, che sia già dal Foro laicale processato, condannato, e bandito, parendo, che questo non si opponga alla disposizione di questo 2. *cap.* crederei perciò, che il Vescovo possa servirsi del processo contumaciale del Giudice laico, che colla ispezione di esso possa venire all'atto della declaratoria, esibendosegli dal Giudice laico, in luogo del processo, che si stabilisce doversi formare dal medesimo in virtù dell'*art.* 3. di questo 2. *cap.*

15. c. *Luoghi immuni*. Quindi Omicidiario veruno ha scampo di salvarsi col mezzo del confugio; mentre con questa nuova disposizione del Papa, quando vi concorrono gl' indizj *ad capturam*, si ordina, che tutti siano carcerati, e si proceda contro di essi, come si è detto di sopra *art.* 1. e 2. dimanierachè tutti gli Omicidj restano eccettuati dall'immune, a riserva del solo omicidio, che sia stato affatto casuale, o pure *ad justam sui defensionem cum moderamine inculpatæ tutelæ*, come si è notato di sopra in questo medesimo *art.* 34. *n.* 10. e 11. non giovando qualunque altra maniera, che voglia allegarsi di esser seguito l'omicidio, cioè, se con armi, o istrumenti di loro natura atti ad ammazzare, o nò, o altro simile, come si dice nella Clementina suddetta; mentre resta la medesima moderata, e ristretta in virtù di questo *artic.* 34.

16. Stimo contuttociò doversi avvertire, come per aver luogo questa disposizione, bisogna, che sia seguito l'omicidio, e nel caso di qualche ferita mortale, rifugiandosi il delinquente nell'immune, ciò che debba pratticarsi, ved. nelle note all'*art.* 2. di questo *cap.* 2. *n.* 5. *e segg.* E dicendosi in questo articolo, che si proceda contro gli omicidiarj nel caso, che vi siano gl' indizj *ad capturam*; nella maniera, che si ordina in questo 2. *cap. art.* 1. e 2. come ciò debba aver luogo ved. parimente quelche si è notato su questo proposito in detto *art.* 1. *num.* 11. *e segg.*

ARTICOLO TRIGESIMOQUINTO.

Siccome ancora dovranno aver luogo nel Regno di Napoli la Costituzione di Gregorio XIV. che incomincia (a) Cum aliàs, *e l'altra di Benedetto XIII. che incomincia*: Ex quo divina disponente (b) clementia, *in tutto ciò, che parimente non sarà contrario alla presente* (c) *disposizione*.

NO-

NOTE.

1. a. *Cum aliis*. Molti sono i capi di questa Costituzione.

2. In primo luogo si deplora l'abuso, che si faceva da alcuni Magistrati laici di certi, e diversi Indulti conceduti loro da' Predecessori Romani Pontefici, specialmente da Sisto IV. Pio V. *super abducendis, vel extrahendis ab Ecclesiis, Monasteriis, Sacellis, Domibus Regularibus, & Saecularibus, Locisque Sacris, aut Religiosis* i delinquenti di certi delitti; ed inerendo a quelche aveva risoluto Sisto V. Predecessore, lo che non potè egli eseguire per essere stato prevenuto dalla morte, espressamente quelli si cassano, e si rivocano.

3. Appresso si eccettuano dal benefizio dell'immune alcuni delitti, e così si dice: *Ut laicis ad Ecclesias, locaque sacra, & religiosa praedicta confugientibus; si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac Viatores ex insidiis* (1) *aggrediuntur, aut depopulatores* (2) *agrorum, quive homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve Coemeteriis committere* (3) *non verentur, aut qui proditoriè proximum suum* (4) *occiderint*, (5) *aut Assassinii*, (6) *vel Haeresis, aut laesae Majestatis in personam* (7) *ipsiusmet Principis rei, Immunitas Ecclesiastica non suffragetur*.

4. Si ordina poi a' Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi, ed a tutti gli altri Prelati di Chiese secolari, e regolari, che abbiano cura di far consegnare a' Ministri, ed Uffiziali della Curia secolare, senza timore d'incorrere in censura alcuna que' laici, che si rifugiano nelle Chiese, e luoghi religiosi suddetti, *qui praedicta delicta, eorumve aliquod judicio suo commisisse videbuntur*; e questo in caso, che essi ne vengano richiesti dalla Curia secolare.

5. Parimente si ordina, che qualsisia Curia secolare, Ministro, o Uffiziale di essa non ardisca di estrarre di propria autorità, come facevano prima, in niuno de' delitti eccettuati suddetti i delinquenti da detti luoghi immuni, che si rifugiassero in essi, *sine expressa licentia Episcopi, vel ejus Officialis, & cum interventu Personae Ecclesiasticae ab eo auctoritatem habentis*.

6. Come pure si dichiara, che la facoltà di dare alla Curia laicale, suoi Ministri, ed Uffiziali la licenza di prendere, estrarre, e carcerare i suddetti delinquenti confugiti, non si debba dare da altro Prelato inferiore, che dal Vescovo, o dal suo Uffiziale privativamente a qualunque altro, e ne' luoghi esenti, e *Nullius Dioecesis*, si ordina, *quod ad Episcopum viciniorem devolvatur haec cognitio, & non ad alios*.

7. Si dice similmente, che dopo che i laici delinquenti di qualcuno di questi delitti eccettuati siano stati estratti, e presi da' suddetti luoghi immuni, si ordina riporsi nelle carceri della Curia Ecclesiastica, *data illis, si opus fuerit, custodia per Curiam saecularem, nec inde extrahi, Curiaeque saeculari praedictae consignari, nec tradi possint, nisi cognito prius per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipsi*

---

1. *Ved. Artic.* 14. *e sue Note*.
2. Del Ben. *tom.* 2. *de Immunit. cap.* 16. *dubit.* 16. *e segg.* Dian. *Coordin. tom.* 9. *de Immunit. resol.* 58. *n.* 5.
3. *Ved. Artic.* 22. *e sue Note*.
4. Dian. *Coordin. d. tom.* 9. *tract.* 1. *de Immunit. resol.* 8. *e segg.* Del Ben. *loc. cit. dubit.* 20. *per tot.*
5. *Ved. Artic.* 13. *e sue Note*.
6. Dian. *loc. cit. resol.* 46. *e segg.* Del Ben. *loc. cit. dubit.* 22. *per tot.*
7. *Ved. Artic.* 20. *e sue Note*.

ipsi verè crimina superius expressa commiserint. Tuncque demum de mandato Episcopi per Judicem Ecclesiasticum Curiæ Sæculari, quacumque appellatione postposita, consignentur.

8. Si va anco dichiarando, che *de crimine Hæresis cognitio ad Forum Ecclesiasticum tota pertineat, neque in ea Curia Sæcularis se quoquo modo intromittat.*

9. Si proibisce a' Magistrati laici, loro Ministri, ed Uffiziali, *ne contra Ecclesiasticas Personas, Sæculares, aut cujusvis Ordinis, vel Militiæ, etiam S. Joannis Hierosolymitani Regulares quoquo modo etiam vigore prædictorum privilegiorum, Indultorum, aut concessionum, quæ omnia ad terminos Juris per præsentes reducimus, procedant, aut se intromittant, illasve ab Ecclesiis, Monasteriis, Domibus, locisq; sacris, aut Religiosis, etiam in casibus in hac Constitutione expressis, extrahere, abducere capere, carcerare, aut cognoscere de criminibus ad forum Ecclesiasticum pertinentibus, aliàs, quàm de jure, & privilegia eisdem Ordinibus, aut Militiis concessa permittitur, quomodolibet præsumant.*

10. Inoltre si comminano le pene contro chi attentasse diversamente da quelche di sopra si è ordinato, e così ivi: *Quod si quis quacumque dignitate, & authoritate præditus, præmissorum, aut alio quovis prætextu, quidquam præter, aut contra hujus nostræ Constitutionis tenorem attentare præsumpserit, declaramus eum ipso facto censuras, & pœnas easdem incurrere, quæ contra libertatis, Juris, & Immunitatis Ecclesiasticæ violatores per sacros Canones, & Conciliorum generalium, nostrorumque Prædecessorumque Constitutiones sunt promulgatæ.*

11. Finalmente sossiegue la clausola *sublata*, colle solite deroghe, e decreto irritante.

12. b. *Clementia.* Molti anco sono i capi di quest' altra Costituzione.

13. Primieramente si va parlando delle controversie tra le due Potestà insorte intorno a questa Immunità locale dopo la suddetta Costit. di Greg. XIV. e si va dicendo, che i Romani Pontefici Predecessori volendole togliere, pensavano spiegarle, facilitare, e dare alle Curie Ecclesiastiche maniera, e forma di procedere in queste cause; e non essendosi ciò eseguito da' medesimi per altre distrazioni, ora con questa nuova Costituz. bramandosi dar fine a quanto di sopra, primieramente si conferma quella di Greg. XIV. *cum omnibus, & singulis in ea contentis, & dispositis.*

14. Poi si dichiara, in quali termini debba aver luogo il delitto, che riguarda i pubblici ladroni, ed i grassatori di strada, eccettuato in detta Costituzione di Gregorio XIV. e così dice: *Cum itaque prædicta Gregoriana Constitutione cautum sit, ut publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis aggrediuntur, Immunitas Ecclesiastica minimè suffragetur; non levis autem inter DD. emerserit controversia, an quis ex unico actu publicus latro, & grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur; Nos ejusmodi controversiam dirimere intendentes, unicam tantùm grassationem in via publica, aut vicinali admissam, sufficere ad hoc, ut quis publicus latro, & grassator dici valeat; dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio sequuta fuerit, tenore præsentium definimus,* (1) *& declaramus.*

15. Altri delitti in virtù di questa nuova Costituzione si dichiarano di quei, che si eccettuano nella Costit. di Greg. XIV. e sono, *qui homicidia, aut mutilationes membrorum in Ecclesiis, earumve Cœmeteriis committere audent, quemadmodum in Gregoriana Constitutione sancitum est; verum etiam qui stantes in Ecclesia, vel Cœmeterio interficiunt stantes extra Ecclesiã, vel Cœmeterium, aut ipsis membrum mutilant: nec non qui stantes extra Ecclesiam, vel Cœmeterium occidunt stantes intra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut ipsis membrum* (2) *mutilant.*

O 16. *Ac*

1. *Ved. art.* 14. *e sue note.*

2. *Ved. art.* 22. *e sue note.*

16. *Ac tandem qui confugientibus vim inferunt, atque ipsos ab Ecclesia, aliove loco immuni violenter extrahunt* (1) *& abducunt: declarantes in quatuor præmissis* (2) *casibus ejusmodi reos non illius tantùm Ecclesiæ, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiæ immunitate gaudere nequaquam posse*, (3) *aut debere*.

17. *Adhæc in crimine assassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutione apertè excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum præmium, aut mercedem, sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo assassinium re ipsa patratum fuerit, ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, ac pro exclusis perpetuò haberi volumus* (4) *& mandamus*.

18. Altri si eccettuano in questa medesima Costituzione, e sono: *Excludimus pariter, repellimus, atque privamus ejusdem Immunitatis privilegio interficientes proximum suum animo* (5) *præmeditato*.

19. *Falsificantes* (6) *literas Apostolicas. Ministros Montis Pietatis, vel alterius publici telonii, aut banci pro depositis Principis, privatarumque Personarum destinati, furtum, aut falsitatem in prædictis locis committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut pœnæ ordinariæ* (7) *locus sit*.

20. *Conflantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas etiam Principum exterorum, quotiescumque in loco, aut Provincia, ubi crimen admittitur liberum habeant usum, & commercium; vel ipsas monetas conflatas, adulteratas, aut detonsas scientèr ita expendere, & erogare præsumentes, ut fraudis conscii, atque participes* (8) *censeri possint*.

21. *Illos demum, qui sub nomine Curiæ sese introducunt in alienas domos animo ibidem perpetrandi rapinas, easque re ipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem ædium, vel etiam extranei, quem ibi fortè reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio* (9) *sequatur*.

22. Si dà metodo, maniera, e forma particolare alle Curie Ecclesiastiche di procedere in queste cause d'Immunità rispetto a' delitti eccettuati, e così ivi.

23. *Quotiescumque igitur Curia Ecclesiastica à Curia Sęculari fuerit requisita, ut laicum aliquem delinquentem è loco immuni extrahi, ac illi consignari faciat, eaque super delicti excepti qualitate, ac personę reitate subministrata, vel acquisita sint indicia, quę ad capturam decernendam sufficere videantur, tunc Curia Ecclesiastica, ad ejusdem delinquentis extractionem ab Ecclesia, aliisve locis immunibus ope, ac medio suorum exequutorum, implorato etiam, quatenus opus sit, Brachii sæcularis auxilio, & cum interventu Personæ Ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ procedere teneatur, extractumque ad suos carceres asportari, ac ibi sub tuta custodia detineri curet, & faciat*.

24. *Ubi verò ex processu informativo desuper conficiendo constet de crimine excepto*,

---

1. *Ved. Artic.* 21. *e sue Note*.
2. *Ved. nelle Note di questo Artic. n.* 14. 15. *e* 16.
3. *Ved. le note all' art.* 23. *n.* 9. *e segg.*
4. *Ved. Artic.* 13. *e sue Note*.
5. *Ved. Artic.* 34. *e sue Note*.
6. *De falsificantibus literas Apostolicas, e loro pene*. Bonacin. *tom.* 3. *disput.* 1. *q.* 7. *per tot.*
7. *Ved. Artic.* 19. *e sue Note*.
8. *De conflantibus, adulterantibus, & tondentibus monetas*. De Angel. *de Delict. & Pœn. cap.* 46. 47. *e* 48. *part.* 1.
9. *Ved. Artic.* 16. *e sue Note*.

cepto, ac insuper adversus eumdem extractum talia resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit, ac debeat, exacta tamen, receptaque prius ab ipsis obligatione in forma juris valida restituendi extractum Ecclesiæ sub pœna excommunicationis latæ sententiæ Nobis, ac pro tempore existenti Romano Pontifici reservatæ, quatenus idem extractus indicia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget, ac diluat.

25. *Quod si ea minimè purgaverit, & verè delinquens repertus fuerit, Curiæ Sæculari in ipsum tali casu, ut juris esse censuerit, agere, atque procedere liceat.*

26. Si ordina, che i Vescovi a tenore di detta Costituzione di Gregorio XIV. privativamente a tutti gl'altri Prelati inferiori, *etiamsi locorum Ordinarii sint, aut nullius Diœcesis, aut Conservatores à Sede Apostolica specialiter, vel generaliter deputati*, debbano conoscere, e dichiarare: *an delicta, pro quibus inquisiti ad loca immunia confugerunt, & in eis se receperunt, sint, necne de genere, ac numero exceptorum.*

27. Inoltre approvando quanto di sopra si ordina a tutti i Magistrati, Ministri, ed Uffiziali laici, siano di qualunque grado, e condizione, *etiamsi Imperiali, Regia, & Ducali, aut alia quavis mundana dignitate, aut auctoritate præfulgeant, ne in hujusmodi causis, vel conficiendo processus, vel Inquisitos extrahendo a locis immunibus, vel declarando crimina ab eis admissa esse de exceptis in Gregoriana, aut in præsenti nostra Constitutione, ullo pacto sese ingerant, aut immisceant.*

28. E foggiungendo poi così dice: *Quod si secus quidam attentare præsumpserint, ex nunc omnia in contrarium præmissorum gerenda, irrita, & inania, nulliusque roboris, vel momenti perpetuò fore, ipsosque attentantes in censuras, & alias pœnas à Sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostolicis adversus eos, qui Jurisdictionem Ecclesiasticam quoquo modo lædunt, ac violant, inflictas, incurrere decernimus, & declaramus: volentes, intendentes, ac expresse mandantes, quod omnimoda cognitio, atque judicium de criminibus in Gregoriana Constitutione exceptis, & à Nobis superius explicatis, tum etiam de aliis, quæ in præsenti nostra Constitutione adjicienda, & similiter excipienda duximus, quemadmodum, ut præfertur, adjecimus, & excepimus, ad Episcopos tantùm privativè quoad omnes perpetuò spectet, atque spectare debeat; & donec ipsi in occurrentibus casibus declaraverint, delictum esse de exceptis, & cætera omnia a nobis superius constituta adimpleverint, inquisitos Ecclesiæ, vel alterius loci sacri, ad quem confugerunt, immunitate gaudere tutò debere, ac in ea conservandos, & manutenendos esse statuimus, præcipimus, & mandamus.*

29. Finalmente si esortano i Patriarchi, i Primati, gli Arcivescovi, ed i Vescovi, quali si costituiscono esecutori di questa Costituzione, *ut quanti momenti sit hoc negotium seriò cogitantes in occurrentibus casibus qualitatem testium, & probationum pondus summo studio, ac vigilantia scrutentur, omnemque fraudem, & dolum procul arceri satagant; quin etiam Sacerdotali pectore, quotiescumque opus fuerit, iis omnibus obsistant, qui ejusdem præsentis Constitutionis executionem, ac observantiam quomodocumque temerario ausu impedire præsumerent.*

30. E poi conchiude: *In reliquis porrò casibus, tam in hac nostra, quam in Gregoriana Constitutione non exceptis, memores quàm acriter semper, & qua eximia, ac prorsus singulari animi fortitudine Majores nostri pro Ecclesiastica libertate, ac Immunitate pugnaverint, nihil de illa imminui permittant, neque sacris Juribus labem ullam irrogari patiantur, sed ea pari sanè zelo, atque constantia tueri curent; ab omni tamen tumultu, ac perturbatione caventes, ne jactantiæ causa potius, quam miserationis, & justitiæ titulo Ecclesiastica privilegia asserere velle videantur.*

31. Qui parimente sieguono le solite deroghe col Decreto irritante, e clausola sublata.

32. c. *Disposizione*. Dividendosi queste due Costituzioni di Gregorio XIV. e di Benedetto XIII. nelle di loro parti

O 2 più

più principali, come sopra, e ponendosi in prospetto di quello, che si dice in questo *Cap.* 2. di Concordato, chiaramente si vede in quello, che tra di loro convengono, ed in ciò, che sono contrarie, e per conseguenza come, ed in quali termini debbano aver luogo nel nostro Regno, come non contrarie alla presente disposizione, e per ciò dire, stimo far parola di alcune di esse.

33. Si va parlando in dette due Costituzioni tra l'altre cose de' luoghi, che dovessero godere il benefizio dell'immune, cioè in quella di Gregorio XIV. si dice, che lo godessero le Chiese, i Monasterj, le Cappelle, le Case de' Regolari, e de' Secolari [Ecclesiastici] i luoghi Sagri, e Religiosi: In quella di Benedetto XIII. si parla con molta generalità, allora quando si ordina custodirsi rigorosamente l'immune, in questo 2. *cap.* si dichiara, che alcune Chiese, e luoghi non lo godano, come nell' *art.* 27. *e segg.* fino all' *art.* 33. inclusivamente, e loro note. Sicchè restando con questa nuova disposizione ristretto l'immune da quello, che si parla in dette due Costituzioni; rispetto a questa parte le medesime non devono aver luogo nel nostro Regno, ma osservarsi quello, che fu di ciò si dispone in detti *art.*27. *e segg.* fino all'*art.*33. e loro note inclusivamente come sopra.

34. Quanto a' delitti: altri si eccettuano nella Costituzione di Greg. XIV. e di questi si parla nelle note di questo *art.*35. *n.*3. In quella di Benedetto XIII. alcuni si dichiarano di quei, che si eccettuano in detta Costituzione di Gregorio XIV. e di questi parimente si parla in questo *art.*35. al *n.*14.15.16. e 17. ed altri si eccettuano di pianta, quali prima godevano l'immune, come nelle note di questo stesso *art.* 35. *n.* 18. 19. 20. e 21. In questo secondo capo poi molti si dichiarano di quei delitti, che si eccettuano in quella di Gregor. XIV. come all'*art.* 13. 14. 20. e 22. come pure di quei, che si eccettuano nella Costit. di Bened. XIII. come all'*art.*13. 14. 16. 19. 20. 21. e 22. ed altri finalmente in esso si eccettuano, che prima lo godevano, come all'*art.*10. 11. 12. 15. 17. 18. e 23. Quindi in niente opponendosi a questa nuova disposizione le suddette due Costituzioni di Gregorio XIV. e di Benedetto XIII. rispetto a' delitti, che si dichiarano, o si eccettuano con questo secondo Capo, devono perciò interamente aver luogo nel nostro Regno nella maniera, che in esse si dispone, e con quella dichiarazione, la quale si fa de' medesimi rispettivamente.

35. Si va parlando similmente nelle due Costituzioni dell'estrazione de' Rei dall' immune, che si suppongono delinquenti di delitto eccettuato, della di loro carcere, e custodia, della forma del processo, cognizione del delitto, e Giudici di queste cause: cioè in quella di Gregorio XIV. di sopra nelle Note di questo *art.* 35. *n.* 5. 6. e 7. In quella di Benedetto XIII. parimente in dette Note a questo *art.* 35. *n.* 22. *e segg.* e come che questa forma, metodo, e maniera di procedere in questa causa contro i delinquenti, che si suppongono rei di eccettuato delitto, e la quale si prescrive in questo secondo Capo, quasi totalmente si oppone tanto all'una, che all'altra Costituzione: quindi non devono le medesime aver luogo, ma osservarsi nel nostro Regno quelche fu di ciò si ordina in questo secondo Capo *art* 1. *e segg.* fino al 7. inclusivamente.

36. Nella Costituzione di Greg. XIV. si dichiara, che la cognizione del delitto dell'Eresia debba spettare privativamente al Foro Ecclesiastico, come sopra in dette note a questo *art.*35.*n.*8. e niente fu di ciò disponendosi in contrario in questo 2. Capo, deve la detta Costituz. rispetto a questo delitto anco *contra laicos* avere tutta la sua esecuzione, tanto più, che questo medesimo si dice appresso *cap.6. art.*1.

37. Come pure in detta Costituz. di Greg. XIV. si proibisce (1) espressamente al Giudice laico prendere ingerenza al-

1. *V. sopra nelle note di questo med. art.*35.*n.*9.*e nelle altre dell'art.*1. *del seg. Cap.* 3.

alcuna contro gl'Ecclesiastici, tanto secolari, che regolari di qualsivoglia ordine o milizia, anche di Cavalieri Gerosolimitani per queste cause d'Immunità locale: come nemmeno prendere cognizione contro di essi per quei delitti, che spettano al Foro Ecclesiastico: e perchè niente si stabilisce con questa nuova disposizione, che si opponga alla detta Costituzione, deve perciò osservarsi religiosamente la medesima anche rispetto a questo Capo: tanto più, che lo stesso si va stabilendo in questo Trattato nella maniera, che si dirà appresso.

38. Inoltre tanto l'una, che l'altra Costituzione deve aver luogo rispetto alle pene, che s'impongono col di loro mezzo contro coloro, che ardissero attentare cosa alcuna *præter*, *aut contra formam*, *&* *tenorem* delle medesime, come si dice in quella di Gregorio XIV. nelle note su questo *art. 35. n.* 10. ed in quella di Benedetto XIII. *n. 27. e segg.* nella maniera però, che si dichiarano, e si espongono con questa nuova disposizione, e non altrimente.

39. Qualche cosa dovrei dire intorno a quei delitti, li quali si eccettuano nelle suddette due Costituzioni, e de' quali niente si parla in questo secondo capo per porli al di loro proprio lume; ma perchè i DD. dell'uno, e dell'altro Foro, e Teologi ne hanno formato quasi volumi interi, tralascio perciò farne parola per non tornare a scrivere ciò, che da tanti altri diffusamente è stato scritto, contentandomi solamente di avere avvertito, ed indicato le note fatte nel decorso di questo capo sopra di essi, ed in loro mancanza citato qualche Dottore, che ne parla in margine delle note di questo *art.* 35. al *n.* 3. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. e 21.

40. Finalmente destinandosi in virtù de' Sagri Canoni, tanto nell'una, che nell'altra Costituzione i Vescovi Custodi dell'Immunità, e libertà Ecclesiastica, con ordine, come si dice in quella di Bened. XIII. le di cui parole si notano di sopra al *n. 30. quod nihil de illa immunui permittant*, *neque sacris Juribus labem ullam irrogari patiantur*, *sed ea pari zelo*, *atque constantia tueri curent*: e ciò *contra quoscumque quacumque dignitate præfulgeant*, come nella medesima Bolla, e si notano le sue parole di sopra al *n.* 27. e non opponendosi una tale disposizione a quella del presente *Cap.* 2. ma uniformandosi piuttosto alla medesima, restano perciò in questa parte le due Costituzioni con tutto il di loro vigore.

41. Dimanierachè anche in virtù di quelche si dispone con questo *art.* 35. col quale si confermano le dette Costituzioni, *in tutto ciò che non sono contrarie alla disposizione di questo secondo capitolo*, incumbe a' Vescovi prendere tutte le risoluzioni sopra qualsisia controversia, che possa nascere in materia d'immunità locale privativamente *quoad quoscumque*, anche rispetto al Tribunale Misto, il quale quanto a questo 2. capo d'immunità locale, non ha altra ingerenza, che solo, e tassativamente quella, che se gli dà in virtù dell'*art.* 7. cioè di ricevere il ricorso del Fisco laico, e del Fisco Ecclesiastico, e di giudicare sopra di esso, e che in tutto il di più i Vescovi sono quelli, che devono procedere contro *quoscumque quacumque dignitate præfulgeant*, *qui quidquam præter*, *aut contra hujus nostræ Constitutionis tenorem attentare præsumpserint*, come si dice in detta Costituz. di Gregor. XIV. o nell'altra di Bened. XIII. cioè, che i Vescovi *nihil de Immunitate imminui permittant*, *neque sacris juribus labem ullam irrogari patiantur*, *sed ea pari sanè zelo*, *atque constantia tueri curent*, come sopra, ed in grado di ricorso non riconoscono altro Superiore, che la S. Congreg. dell'Immunità, come si è notato di sopra in questo 2. *cap. art.* 8. *n.* 1.

42. E comecchè spesso dovrà farsi uso di queste suddette tre Costituzioni quindi per maggior comodo si danno tutte e tre distese per intero nell'Appendice a queste Note, cioè: la Costituzione della fel. mem. di Clemente XII. al *num. I.* La Costituzione della S. mem. di Gregorio XIV. al *n. II.* E la Costituzione della S. mem. di Benedetto XIII. al *n. III.*

CA-

CAPITOLO TERZO.

IMMUNITA' PERSONALE.

ARTICOLO PRIMO.

A *Riserva de' soli veri Cherici, che hanno i requisiti prescritti* (a) *da' Sagri Canoni, e delle Persone Religiose dell' uno, e dell' altro sesso, che vestendo l' abito Religioso, vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza* (b) *de' legittimi Superiori, o pure, che si ritrovano destinati da' loro legittimi Superiori agl' impieghi necessarj fuori* (c) *de' Monasterj, i quali tutti debbono godere il privilegio del foro, in conformità* (d) *de' Sagri Canoni; niun altra persona, con qualunque nome si chiami, godrà, o potrà pretendere di godere esenzione alcuna del foro laicale: Eccettuati solamente* (e) *i Cursori* (f) *de' Vescovi, a' quali si farà godere quell' esenzione, che si dirà qui appresso.*

NOTE.

1. a. *Da' Sagri Canoni*. Sono appunto i requisiti, che si richieggono ne' Chierici, ad effetto di godere il privilegio del Foro quelli, de' quali parla il Sagro Concilio di Trento *sess. 23. de Reform. cap. 6.* ove così si dice: *Is etiam fori privilegio non gaudeat, nisi beneficium Ecclesiasticum habeat, aut Clericalem habitum, & tonsuram deferens, alicui Ecclesiæ ex mandato Episcopi inserviat, vel in Seminario Clericorum, aut in aliqua Schola, vel Universitate de licentia Episcopi, quasi in via ad majores ordines suscipiendos versetur.*

2. Quindi in virtù di questa Conciliare disposizione gode il benefizio del Foro il Chierico benefiziato, o pure il Chierico, il quale va in abito, e tonsura, e presta il suo servizio a qualche Chiesa d' ordine del Vescovo, o che con sua licenza s' istrada in qualche Scuola, o Università per abilitarsi agli ordini maggiori.

3. Dimanierachè rispetto al Benefiziato, non è necessario per questo effetto, *quod deferat habitum, & tonsuram Clericalem*, come negli altri Chierici, *quia id in aliis solùm requiritur propter disjunctionem* aut, *quæ ponitur infra*, come va notando Barbos. nelle Collettanee ad S. Conc. Trid. *d. sess. 23. de Reform. cap. 6.* ed ivi Clar. *§. fin. q. 36. n. 16. & 19.* Læl. Zech. *de Republ. Eccles. de Cleric. vers. ad hoc*. Salzed. *ad* Bernard. *in pract. cap. 61. n. 9. vers. Si tamen.* Fr. Emman. *in Sum. p. 1. cap. 155. conclus. 2.* Azeved. *l. 1. n. 9. vers. seu si beneficium. tit. 4. lib. 1. novæ recop.* ed altri, che ivi si allegano, come Cevall. Bobadil. Guttierez. Valasc. De Grass. Farinac. Cened. Bellett. Garzia.

4. Tralasciando però questi, ed altri, che ciò sostengono, stimo a proposito per le cose del nostro Regno il Regente da Ponte, il quale ne' suoi Consigli *lib. 1. cons. 24. per tot.* sostiene lo stesso, ma sopra ogni altro il Regente De Marin. nelle sue Risoluzioni. *lib. 1. cap. 56. per tot.* ove esamina l' articolo magistralmente, *an Clericus Beneficiatus Incedens sine habitu, & tonsura possit à Judice laico cognosci pro delictis*, e stabilisce la sua conclusione al *n. 1.* dicendo: *Clericus in minoribus constitutus Beneficium Ecclesiasticum habens, non cogitur habitum deferre Clericalem ad effectum, ut valeat fori privilegio potiri*: ed ivi va allegando un gran numero di DD. tanto dell' uno, che dell' altro Foro.

5. Ed al *num. 2.* ne assegna il medesimo la ragione, asserendo: *Concilium Tri-*

Tridentinum relato c. 6. alternativè loquitur, nempe, ut Clericus habeat beneficium, vel habitum, & tonſuram deferens, alicui Eccleſiæ de mandato Epiſcopi inſerviat, ibi: *si beneficium habet, aut habitum, & tonſuram, &c. ex quo illa oritur concluſio, quod quando in aliqua juris diſpoſitione plures qualitates alternativæ apponuntur, ſufficit, quod una adimpleatur, ut illius legis diſpoſitio ſuum ſortiatur effectum. l. ſi hæredi plures. ff. de condit. inſtitut. & faciunt text. in l. ille, vel ille. ff. de legat. 3. & in cap. in alternativis. de reg. jur. in 6. cum concord. in quibus juribus habetur, ceſſare ſecundam conditionem, quoties prima verificatur; ſic in caſu propoſito, inquiunt, Doctores ſupra relati ſufficere, ut Clericus ad effectum, de quo ſupra, beneficium poſſideat Eccleſiaſticum; vel quod alicui Eccleſiæ, vel Seminario inſerviendo habitum, & tonſuram deferat*.

6. E quantunque alcuni ne abbino dubitato, dicendo, che Siſto V. abbia ciò rivocato colla ſua Coſtituzione de' 18. Gennajo 1589. colla quale fu ſtabilito, che coloro, i quali poſſeggono benefizj Eccleſiaſtici *ſi in habitu Clericali non incedant, privilegiis Clericalibus ipſo jure privati cenſeantur*: atteſa però la Bolla di Clemente VIII. rivocatoria della Coſtituzione di Siſto V. col Regente de Curte *Diverſor. Feudal. cap. 2. num. 91. fol. 59. part. 2.* egli il Regen. de Marin. conchiude, che ſi foſſe tolta queſta conteſa, e ſervendoſi delle parole del medeſimo al *n.* 8. di detto *cap. 56.* così dice.

7. *Eſſe locum in caſu propoſito diſpoſitioni Sacroſancti Concilii Tridentini in d. cap. 6. non obſtante Bulla, ſive Conſtitutione Sixti V. ex quo demum fuit illa per Clementem VIII. ſanctæ memoriæ revocata, hæc ſubnectendo verba. Practicamus autem hodie in Clericis primæ tonſuræ ſervata forma Concilii Tridentini, ut tunc demum gaudeant privilegio, ſi incedant in habitu, & tonſura, & reperiantur deputati certæ Eccleſiæ ad ei ſerviendum, quod in Clericis primæ tonſuræ procedit, non autem in Clericis beneficiatis, qui etiamſi in habitu non incedant, non per hoc amittunt privilegium; quapropter multorum cauſas defendi, & obtinui, ut non tantùm in beneficiis, ſed etiam in Fraxantiis, ut Clerici remitterentur; verùm certis temporibus viguit motus proprius Sanctiſſimi Sixti V. mandantis, quòd Clerici quamvis beneficiati non incedentes in habitu, & tonſura, poſſent à laicis Judicibus cognoſci, non obſtante privilegio Clericali, & ſic pro iſto tempore quamplures Clericos etiam beneficiatos condemnavimus, licet iſte motus proprius per Sanctiſſimum Dominum Noſtrum Clementem VIII. Pontificem Maximum ſit ſublatus, hæc* D. De Curte, *quem in puncto ſequitur* Carol. de Graſs. *tract. de effect. Clericat. effect. 1. num. 1195. cum duobus ſequentibus, omnino videndus; hoc idem firmavit* Nicol. Garz. *tract. de benefic. par. 7. cap. 1. n. 24.* Barboſ. *in coll. DD. ad* Concil. Trident. *d. cap. 6. n. 13. ubi hunc locum citat, aliosque plures refert, & hoc modo ſalvantur adducta per Dom. Reg. Tap. loc. cit. nimirùm, quod ejus obſervantia proceſſit antequam fuiſſet ſublatus motus Sixti V. prout teſtatur etiam* D. Reg. De Curte, *& ſic diſtingue tempora, & concordabis ſcripturas*.

8. E lo ſteſſo Reg. De Marin. *loc. cit. n. 9.* ne porta anco la prattica de' noſtri Tribunali laicali, e ſoggiunge: *Et eùm noviſſimè de hoc dubitari contigiſſet in Regia Camera ſuper remiſſione petita ad Judicem Eccleſiaſticum per Magnificum, & Reverendum Aſcanium De Angelis Clericum Beneficiatum conventum uti fidejuſſorem certi Arrendamenti ad inſtantiam Regii Fiſci, & Lelii Tagliavia ejuſdem Regii Patrimonii Actorum Magiſtri, inter cætera, quæ ad remiſſionem denegandam ex adverſo opponebantur, allegabatur, præfatum Clericum, etſi Beneficiatum, numquam inceſſiſſe in habitu, & tonſura, immò uti laicum contraxiſſe, cùm pro Arrendatore fidejuſſerat, & tamen facto verbo per* D. Reg. Rovitum *tunc Regii Patrimonii Præſidentem, ſub die 15. Menſis Aprilis 1630. fuit præfatus Clericus ad Curiam Archiepiſcopalem re-*

remissus, nulla habita ratione de oppositis ex adverso, pro Clerico patrocinante Domino Marco Antonio Cioffi Advocato doctissimo, vitæ integritate, natalibus, & omnium virtutum genere decorato, penes Stineam Regiæ Cameræ Actorum Magistrum, quare de proposita quæstione ulterius non est dubitandum, & quando casus contigerit, recurrere ad novissimam decisionem Sac. Consilii relatam per D. Consiliarium Capycium Latro. decis. 73. ubi meminit de relatis per me hic, ibique in hac materia nonnulla invenies notabilia.

9. Nè osta dicendosi, che in virtù di questo nuovo Concordato resta a ciò derogato coll'*art.* 8. del *cap.* 4. ove si dispone, che dovranno tutti i Chierici nel principio di ogni anno far costare di avere osservato i requisiti del Sagro Concilio di Trento intorno all'abito, e tonsura Chiericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite cogli articoli precedenti, e notarsi in una tabella, che debba tenersi pubblicamente appesa in Sagristia quei, che gli averanno osservati, e che non goderanno de' privilegj Chiericali que' Chierici, che non avranno osservati i suddetti requisiti, e che per conseguenza anche i benefiziati per goderli rimangano obbligati all'osservanza de' requisiti, che si prescrivono con detto *art.* 8. del preaccennato *cap.* 4.

10. Perchè con questo *art.* 1. parlandosi del privilegio del foro Ecclesiastico de' Chierici, si dice, che lo devono godere avendo *i requisiti prescritti da' Sagri Canoni*: e li requisiti prescritti da' Sagri Canoni rispetto a' benefiziati sono li già detti di sopra, e quanto a quello si dice dell'*art.* 8. del detto *cap.* 4. è certo, che con questo articolo non si fa altro, che stabilire una particolare disciplina rispetto a quei Chierici, i quali vogliono passare agli ordini; in fatti questo è il titolo del detto *cap.* 4. cioè: *Requisiti de' Promovendi agli Ordini*: Inoltre per quelche si osserva da tutto il contesto di questo *cap.* 4. si stabilisce una incontrastabile prova di detti requisiti, che avesse luogo appresso i Tribunali laici, i quali finora hanno preteso doversi fare avanti di essi in virtù de' ben noti riti 65. e 235. della G. C. della Vicaria, come si nota in detto *art.* 8. del preaccennato *cap.* 4. non che s' abbia voluto derogare alla detta disposizione del Sagro Concilio di Trento rispetto al foro Ecclesiastico de' benefiziati; e quando la volontà del Papa fosse stata diversa, era necessario, che ne avesse parlato espressamente, *& literis cubitalibus*, come suole dirsi, ed avendolo potuto fare facilmente, e non avendolo fatto, deve presumersi di non averlo voluto fare per quelche più volte si è notato di sopra, specialmente al *cap.* 1. *art.* 2. *n.* 12.

11. Oltrechè nel medesimo *art.* 8. ordinandosi, che dovranno tutti i Chierici far costare nel principio di ogni anno di aver osservati i Requisiti intorno all'abito, e tonsura, apertamente si vede, che quivi si parla de' Chierici non benefiziati, e benchè si soggionga dopo aver detto, che siano tenuti di far costare, di avere osservato i requisiti intorno all'abito, e tonsura, anche *intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra*; nientedimeno non essendosi parlato di sopra, se non che del titolo de' Promovendi, che debba essere qualche Benefizio, Cappellania, o Pensione Ecclesiastica, e che in caso di necessità, o utilità della Chiesa possa anche promoversi a titolo di Patrimonio: come pure non essendosi parlato, che dell'età, e del servizio, che debbono prestare a qualche Chiesa, delazione dell'abito Chiericale, e studj, come dall'*art.* 1. sino al 7. si vede con ciò, che resta intatta la disposizione del S. Conc. di Trento, ed in niente alterata rispetto al Foro de' Benefiziati; e potrebbe al più dirsi, che vengono con detto *art.* 8. obbligati i Benefiziati a far costare di essere stati promossi al Chiericato, e di ritrovarsi provveduti di Benefizio Ecclesiastico, per riportarne la Declaratoria, ad effetto di poterla esibire, ne' casi, che possono avvenire, e togliersi dal contrasto, in vedere se siano Benefiziati, o nò.

12. Ris-

12. Rispetto poi alla qualità del benefizio, e chi venga sotto questo nome di benefizio, come se si richiegga, che sia pingue, o se basti un semplice titolo, o una semplice Cappellania, o qualche pensione Ecclesiastica, il Card. De Luc. nelle note al Sagro Concilio di Trento detta *sess.* 23. *de Reform. cap.* 6. *disc.* 24. *n.* 10. e 12. di ciò parlando vuole, che il benefizio sia fondato con autorità Ecclesiastica, e circa gli altri proposti dubbj, veda Barbos. in dette Collettanee al Sagro Concilio di Trento *loc. cit. num.* 12. *e segg.* ed il Reg. da Ponte *d. tom.* 1. *consil.* 24. *n.* 33. *e tom.* 2. *cons.* 36. *n.* 24. come pure il suddetto Regente de Marin. *d. lib.* 1. *Resol. cap.* 56. vogliono, che basti una pensione Ecclesiastica.

13. Stimo però dovere avvertire, che quanto si è detto ha luogo rispetto al privilegio del foro, ma che volendo il Chierico benefiziato istradarsi per passare agli Ordini, anch' egli è tenuto in virtù di quelche si dispone con questa nuova disciplina, di cui si parla in detto *cap.* 4. di questo Concordato, ove de' requisiti de' Promovendi agli Ordini, a quanto sono obbligati tutti gli altri Chierici, che si vogliono promovere; perchè quanto a questo vengono compresi tanto li non benefiziati, quanto li Chierici benefiziati, conforme letteralmente ivi si stabilisce, specialmente nell' *art.* 7.

14. Inoltre per quelche si è detto di sopra, nemmeno ha luogo in ordine alla percezione de' frutti de' benefizj; poichè in virtù della Costituzione della S. M. di Benedetto XIII. *sub datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ* 1725. *sexto Nonas Maji*, che incomincia: *Catholicæ Ecclesiæ*, distesa nell' Appendice del Concilio Romano celebrato sotto di esso, si ordina, che i Benefiziati vadino in abito Ecclesiastico, e che facendo il contrario, gli Ordinarj de' luoghi, dove si ritrovano situati i benefizj, *Clericorum vestes laicales deferentium impudentiam canonicis remediis omnino coerceant*, fino alla privazione de' medesimi benefizj.

15. Anzi vuole il Santo Pontefice, che andando in abito laicale, *ex mero facto incessus in habitu laicali, quamvis nulla præcesserit Ordinariorum sententia declaratoria privationis beneficiorum, quæ obtinent, imò etiamsi nulla citatio, monitio, vel alius Judicialis actus in eos fuerit institutus, ipso jure amissionis, & privationis fructuum pœnam incurrere; itaut illos ullo modo percipere, nec perceptos retinere, vel facere suos possint, sed ipsos absque ulla prorsus diminutione ad commodum fabricæ Ecclesiarum, in quibus erecta sunt beneficia, illicò sub pœna lethalis culpæ restituere teneantur; à qua quidem restitutionis obligatione à nemine, præterquam à Nobis, & à Romano Pontifice pro tempore existente sublata cæteris omnibus, etiam Pœnitentiariæ Apostolicæ officio, & majori Pœnitentiario condonandi facultate, eos absolvi, & liberari posse volumus, præcipimus, & mandamus.*

16. Quanto a' requisiti degli altri Chierici, che non hanno il benefizio ad effetto di godere il privilegio del Foro, Barbos. nel luogo citato di sopra al *n.* 20. esaminando questa materia, cioè se si richieggano tutti, o qualcuno di quei, che si esprimono nel Sagro Concilio di Trento, dice: *Ut Clericus fori privilegio gaudeat, requiri, & sufficere unum ex tribus infrascriptis, videlicet, quod clericalem habitum, & tonsuram deferens alicui Ecclesiæ de mandato Episcopi inserviat. Vel quod clericalem habitum, & tonsuram deferens in aliquo Seminario de licentia Episcopi degat. Vel quod in habitu, & tonsura incedens in aliqua schola de licentia Episcopi versetur, refert decisum* Armendar. *in addition. ad Recop. legum Navarræ. lib.* 2. *tit.* 19. *lib.* 1. *de For. compet. num.* 2.

17. Quando poi l' abito possa dirsi Chiericale. La disciplina della Chiesa intorno alla qualità di queste vesti non fu sempre la stessa, e chi voglia soddisfarsi per erudizione, veda ciò, che fu prattícato ne' primi secoli presso Tomasin. *de nov. & veter. Eccles. disciplin. tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 43. *& cap.* 44. così pure quelche fu

pratticato nel festo, settimo, ed ottavo Secolo *cap.* 46. e di quelche si prattticava a tempo di Carlo Magno *capit.* 48. e presso il medesimo osserverà ciò, che abbiano prescritto i Sagri Canoni dall' anno 1000. all' anno 1300. *capit.* 50. e dall' anno 1300. *cap.* 51. *e cap.* 52.

18. E checchè sia delle suddette disposizioni canoniche, il Cardin. De Luc. parlando su questo proposito secondo la disciplina de' nostri tempi in detto *disc.* 24. *n* 21. dice: *Non de facili certa regula generalis cuicumque loco, vel personarum generi applicabilis dari potest, unde propterea moribus regionis nimium deferendum videtur, adeout ille adimpleatur finis, vel sequatur effectus, qui à Concilio prudenter consideratus fuit, ut scilicet ita ille habitus contradistinguat Clericos à laicis, atque ita Magistratus Saeculares, eorumque familiae armatae dignoscant, ac videant, super quibus manus apponere possint, & à quibus respectivè abstinere debeant, cum ad hunc etiam effectum probabiliter desiderata sit tonsura. Vestis enim Clericalis ex Sacrorum Canonum praescripto, verè, & propriè illa est, quae sit intra genua, & talis, ut scilicet non sit nimiùm brevis more laicorum, neque nimiùm longa, ut importet togam honorificam, & ad luxum, quae clericali humilitati incongrua sit.*

19. Così rispetto alla tonsura, chi vuol soddisfarsi per erudizione di quelche è stato costumato per lo passato, ed in detti tempi, veda lo stesso Tomasin. detto *tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 37. 38. e su di ciò quanto alla presente disciplina, per l' effetto del foro il medesimo Cardin. De Luc. *loc. citat. num.* 26. asserisce doversi osservare rispetto alla Tonsura quelche si è detto della qualità della Veste Chiericale, cioè l' uso de' luoghi introdotto da' Sinodi, e Concilj, o dalla osservanza: *Idem quoque circa tonsuram, quoniam in plerisque partibus per Clericos in minoribus, praesertim nobiles, seù aliàs qualificatos, quinimò (ut praesertim in Urbe frequens praxis docet) etiam per illos in sacris, ea negligi solet; ac etiam circa usum comae, quae in aliquibus locis, & praesertim in Urbe etiam per Clericos in Sacris more Saecularium, praesertim Togatorum, absque aliquo scandalo geritur; in aliis autem locis, in Clericis etiam in minoribus, omninò illicita, & scandalosa est, tamquam signum, quod contradistinguat Saeculares à Clericis; unde propterea locorum Ordinarii antiquorum Canonum rigorem in hoc benè adhibent.*

20. Per detto effetto si richiede la delazione dell' abito, che sia continua, nella maniera però, che il nostro Cardin. De Luc. spiega in detto *disc.* 24. al *num.* 32. cioè, *quod ea moraliter, non autem physicè intelligenda venit, pro frequentiori scilicet usu, adeout dictus resultet effectus notitiae, seu contradistinctionis apud populum, vel apud Magistratus: Quoniam si de nocte recreationis, vel negotiorum causa, sive itineris, vel venationis occasione, aut aliàs accidentaliter in habitu Saeculari incedat, non tamen exindè, fori privilegio, aliisque clericalibus privilegiis, vel effectibus privandus erit; solumque incessus in habitu Saeculari pro facti qualitate excusatos reddere poterit illos Curiae Saecularis Ministros, qui in eos occasione armorum, vel alicujus criminis, manus apponant, ab incursu censurarum, quoties tamen in bona fide sint, justeque crediderint, non autem ex affectata ignorantia, illum esse laicum, non autem clericum, dummodo post notitiam, illicò eum proprio Superiori remittant.*

21. Con queste teoriche, e prattiche, che di sopra si allegano coll' autorità de' nostri, e specialmente del Card. De Luc. il quale non solo fu versato nelle cose della Corte di Roma, ma anco de' nostri Tribunali del Regno, ne' quali fe i suoi maggiori studj, si spiegano le molte minuzie, delle quali su questo pro-

proposito parla il nostro Gio: Antonio de Nigris ne' suoi Commentarj sopra la Clementina, che egli appella di Clem. VII. *de Vita, & honestate Clericorum*, dopo i Commentarj ne' Capitoli del Regno, *verb. ut habitum. num.* 1. *e segg. pag.* 48. *e segg. & verb. & tonsuram. num.* 1. *e segg. pag.* 54.

22. Rispetto al servizio della Chiesa non basta, *quod bis, vel ter inserviat Ecclesiæ*, e Cened. *Canon. lib.* 1. *q.* 4. *num.* 25. vuole una morale perseveranza, *& quod saltem pro majori parte inserviat*, leggendosi nel detto *capit.* 6. del Sagro Concilio di Trento, *alicui Ecclesiæ inserviat*, le quali parole significano un atto di perseveranza: Barbos. in detta *alleg.* 12. *n.* 14. asserisce di doversi prestare *non omni tempore, sed pro majori parte*, anche interpolatamente, e Galett. presso il medesimo in Margarit. *Cas. conscien. verb. Clericus. pag.* 42. *col.* 2. suppone di essere stato così deciso: in questo Concordato però *capit.* 4. ove de' Requisiti de' Promovendi *artic.* 3. parlando de' Chierici, che vogliono passare agli ordini maggiori, si stabilisce, che questo servizio debba prestarsi almeno per la maggior parte delle feste di precetto.

23. Ciò non ostante crederei, che con questo non resti derogato agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi, nelle quali si osserva maggior disciplina, perchè nel medesimo *cap.* 4. verso il fine della sua Prefazione si dichiara, che con quelche si dispone in esso, *non s' intende in cosa alcuna derogare agli usi, e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina*: E quantunque quivi si parli dei requisiti de' Promovendi agli ordini, nientedimeno indipendentemente da detta nuova disciplina, che in parte s' introduce con detto *cap.* 4. Il Cardin. De Luc. *loc. cit. d. disc.* 24. *n.* 27. vuole, che debba starsi all' osservanza circa il servizio della Chiesa per non essere uniforme da per tutto ad effetto di godere il privilegio del Foro: e queste sono le sue parole.

24. *Prout etiam circa Ecclesiæ servitium, quoniam in plerisque partibus, præsertim in parvis Civitatibus, vel Oppidis prima tonsura ad hunc effectum principaliter conferri solet, ut scilicet Missis, aliisque Divinis inserviatur, cum id per laicos explicari non soleat; adeout in usu sit, quod Ordinarii, aliique Superiores, Clericos, quamvis nullum Beneficium, vel Officium, seu stipendium habentes cogant etiam sub pœnis, & mulctis ad præstandum illud, quamvis gratuitum servitium per hebdomadas, seu per alia tempora pro moribus distributa, nemine excepto*: e maggiormente quando ciò si trovi stabilito con disposizioni de' Sinodi Diocesani, o Provinciali, conforme è ben noto osservarsi in diversissime Diocesi del nostro Regno.

25. Cercano i DD. se sia necessaria l'annotazione, o sia ascrizione de' Chierici, che si faccia *de mandato Episcopi* al servizio di qualche Chiesa particolare; e dovendosi di ciò parlare nelle note all'*art.* 7. del suddetto *cap.* 4. quindi mi rimetto a quanto si dirà in esso: come pure difficoltandosi a chi appartenga *cognoscere de clericatu*, ed in che maniera si provi il chiericato, mi rimetto parimente a quelche fu di ciò si noterà in detto *cap.* 4. *art.* 8.

26. Quindi godono il privilegio del foro que' Chierici benefiziati; o pure quei, che hanno i requisiti, de' quali si è parlato di sopra nelle note di questo 3. *cap.* al *n.* 2. *e segg.* ed al *n.* 15. ed all' incontro non avendoli, non lo godano; si avverte però, come questa privazione del privilegio del foro per difetto de' requisiti, secondo la disciplina di questi nostri tempi, non è perpetua, come in altri tempi, quando veniva proibito a' Chierici di abbandonare il Chiericato. Tomasin. *de veter. & nov. Eccles. discipl. lib.* 1. *cap.* 11. 12. 14. *tom.* 2. cosicchè al presente dura solamente per quel tempo, che dura questa mancanza, ed è lecito di riassumere l' abito *quandocumque etiam post dimissum, immo post expresse factam dimissionem ipsius Clericatus cum formali susceptione status incompatibilis matrimo-*

nii, *& post patratum delictum*, *ac inquisitione pendente*; ed in questo caso gode il privilegio del foro. Card. De Luc. *d. disc.* 24. *n.* 35. il quale al *n.* 39. dice, che ciò ha luogo, *etiamsi Clericus assumpserit militiam secularem*, *& irregularitas id non impedit*, *minusque aliquod crimen commissum*, *quamvis inquisitio adsit*.

27. E lo limita nel caso, che si riassuma *post delictum*, con frode, per sfuggire il giudizio secolare, e ne parla anco sotto il *tit. de Pension. disc.* 49. nel qual caso la Sagra Congregazione dell' Immunità in una Consentina. 16. *Septembris* 1630. presso il suo Collett. Ricc. *verb. Clerici quoad habitus reassumptionem n.* 1. dice: *quod si subsit fraus*, *quam Judex Ecclesiasticus cognoscere*, *& declarare debet*, *potest Judex laicus Processui finem imponere*, *& contra illum realiter quoad bona procedere*, e ved. De Marin. *resol. lib.* 1. *cap.* 48. *per tot.* e meglio lo stesso nelle sue Allegazioni, *allegat.* 132. dove va esaminando molti de' suddetti articoli, e ne porta la prattica de' nostri Tribunali.

28. Come pure tutto ciò ha luogo ancorchè la dimissione del Chiericato si faccia con licenza del Superiore Ecclesiastico, colla inibizione di non riassumersi l' abito Chiericale, *nisi de ejus licentia*, non potendo il Superiore Ecclesiastico impedirlo per la ragione, che la prima tonsura imprime il suo carattere indelebile, *sive sit ordo*, *sive introductio ad ordines*, e come suol dirsi *semel Clericus*, *semper Clericus*; *& si de facto quis reassumat habitum*, *& tonsuram*, *ac inserviat in Divinis eo modo*, *quo locorum consuetudo exigit*; *adeout impleri dicatur prædictus effectus*, *vel finis à Concilio desideratus*, *reputandus erit Clericus*. Card. De Luc. *loc. cit. n.* 36. De Marin. *d. alleg.* 132. *n.* 2. *e segg.*

29. Resta ora da vedere, se i Chierici, che non hanno i requisiti, che si ordinano dal Sagro Concilio di Trento, ad effetto di godere il privilegio del Foro, godano degli altri privilegj Chiericali, sopra di che il Regen. de Marin. *lib.* 2. *Resolut. Quotid. cap.* 47. *n.* 5. dice, che li godono, e che *in manifestissimum juris errorem incideret qui affirmare auderet pro Clerico non esse habendum illum*, *qui S. Concilii Tridentini requisita non haberet*, ed ivi ne assegna la ragione con dire: *Quandoquidem defectus contentorum in d. cap.* 6. *sess.* 23. *de Refor. aliud non operatur*, *nisi quod si Clericus civiliter*, *vel criminaliter esset coram Judice seculari conventus de Judicis incompetentia opponere non posset*, *cæteris autem privilegiis à Sacris Canonibus*, *& Imperialibus Constitutionibus Clericis concessis*, *non est quo jure defendi posset*, *at Clericus ille*, *qui S. Tridentini Concilii requisita non habet*, *gaudere non possit*: *nullo enim Canone cavetur*, *Clericum*, *qui in divinis non inservit*, *nec in habitu*, *& tonsura clericali incedit*, *Clericalibus privilegiis exutum esse*, *sed tantum per Concilium Tridentinum*, *ut Fori privilegio non gaudeat*; *in cæteris autem remanet jus canonicum incorreptum*, *unde percutiens Clericum sine habitu*, *& tonsura incedentem*, *in excommunicatione incurrit*: *hic est text. in cap. Audientia. & in cap. contingit. il* 2. *de Senten. excomm.*

30. Inoltre allega il medesimo nel luogo citato *n.* 7. *e segg.* l' autorità del P. Comitol. *Respons. moral. lib.* 6. *q.* 20. e dice, che avendo questo Autore richiesto la Sagra Congregazione del Concilio della risoluzione sopra li seguenti tre capi, e sono: Primò, *An Clericus*, *qui ex Tridentinæ Sanctionis præscripto fori privilegio privatur*, *eo privatus dici possit*, *licet trina monitio non præcesserit*. Secundò, *Utrum adempto fori privilegio*, *eodem quoque tempore ademptum sit privilegium Canon. Si quis suadente diabolo.* 17. *q.* 4. Tertiò, *& tandem an*, *& alia privilegia Clericis concessa*, *quæ à Canonis*, *& fori privilegio seposita sunt*, *sit similiter eo ipso privatus Clericus*, *dum Concilii requisita non habet*; e ne trascrive la risoluzione, come siegue.

31. *M. R. P. Sono stati altre volte considerati*, *e risoluti nella Congregazione del*

del Concilio i dubbj, che mi ſcrive la R. V. Quanto al primo, è ſtato deciſo, che chi non ha beneſizio, e non cammina con abito, e tonſura, ſenz' altra ammonizione viene eſcluſo dal privilegio del foro. Quanto al ſecondo, la Congregazione ha ſentito, che i Chierici, che mancando nelle coſe contenute nel cap.6. ſeſſ.23. non godano il privilegio del Foro, non per queſto s' intendano privati del privilegio del Canon. Si quis ſuadente diabolo. *Da queſta ne ſiegue la riſoluzione del terzo queſito, perchè non togliendo il Concilio il privilegio del Foro, tutti quegli altri privilegj, che competono a' Chierici, rimangono nella diſpoſizione della ragione comune, con che, &c. e le priego da Dio ogni bene. Di Roma il dì 22. Agoſto 1581.*

Di V. R.

Come Fratello amorevoliſſimo
Antonio Cardinale Caraffa.

32. E così ſuppone lo ſteſſo De Marin. al *n.* 10. abbia la detta Sagra Congregazione dichiarato *ſub die* 18. *Septem.* 1595. *dum cenſuit, Clericum prima tonſura inſignitum gaudere beneficio* Cap. Odoardus. de ſolut. *quamvis ille habitum clericalem, & tonſuram non deferat, nec in divinis inſerviat*, ed ivi Sell. Barboſ. Ricc. Bonacin. Dian. Squillant. ed altri.

33. Il Cardinale De Luc. in detto *diſc.* 24. *n.* 33. *e ſegg.* crede la opinione contraria più probabile, e che perciò queſta come più probabile debba onninamente riceverſi, *omninò recipienda*, e poi al *n.* 34. ſoggiunge, che ſia affatto improbabile, *ut denegari debeat illud privilegium fori, quod concernit præjudicium totius Ordinis Clericalis, adeout neque volens poſſit Clericus illi renunciare, ac ſe laicali foro ſubjicere, retenta Clerici figura, vel ſtatu, adeout poſſit ita per Magiſtratum Sæcularem, furcis ſuſpendi, atque in fruſta ſcindi, ſeu ignominioſe fuſtigari, aliiſque ſubjici pœnis, clericali ſtatui omninò incongruis, & tamen ut ea retinere debeat privilegia, quæ intereſſe privatum concernunt, & quibus sine aliquo ordinis præjudicio, renunciare poteſt, ut eſt illud factionis teſtamenti, vel exemptionis ab uſufructu legali, cum ſimilibus; ac etiam eſt illud cap. Odoardus, quod etiam Clericis in ſacris, vel ratione doli, vel ratione arctioris obligationis, & in pleriſque aliis caſibus denegari ſolet. Alia etiam valde congrua, & convincenti ratione accedente, quod juxta probabiliorem, magiſque receptam opinionem apud Eccleſiaſticos, clericorum exemptio à foro laicali reputatur de jure divino, de quo non ſunt dicta alia privilegia minora; ideoque dicendum non eſt, quod Concilium, eum, quem ſupponat adhuc clericum, atque in clericali ſtatu perſeverantem, contra juris divini diſpoſitionem, laicali Foro ſubjicere voluerit, ſed omnino verius eſt, ut de iſto majori privilegio tamquam magis dubitabili loquutum ſit, ut ita generaliter non clericus, ſed potius laicus declaretur.*

34. A viſta di queſte due opinioni tra di eſſe contrarie, ognuno darà quel peſo, che gli parerà ad una delle due, riflettendo alle ragioni, alle autorità, alle riſoluzioni di detta Sagra Congregazione, ed alle prattiche, che ſi adducono, o che ſi deſiderano introdurſi, e ſoggiungo, come in virtù della lettera del Sagro Concilio di Trento in detta *ſeſſ.* 23. *de Reform. cap.* 6. ſi vede, che altro non ſi dice, che non avendo i Chierici i ſuddetti requiſiti perdono il privilegio del foro, e che quando mai ſi foſſe inteſo diverſamente, cioè che ne reſtaſſero privi in tutto, lo avrebbero eſpreſſo, e non avendoſi fatto, ed avendoſi poſſuto fare, ſembra, che queſta ſia ſtata la mente di quei Padri, come in altro propoſito ſi è notato più volte di ſopra, ſpecialmente *art.* 2. *n.* 12. *cap.* 2. della Immunità locale; tanto più, che qui ſi tratta di materia odioſa, e reſtrittiva del dritto comune, in virtù del quale per quelche dice il Regen. de Marin. notato ſopra al *n.* 29. i Chierici godono tutti i privilegj chiericali, ancorchè non abbino i ſuddetti requiſiti.

35. Non può negarſi però, che comunque ciò ſia il ſentimento del Card. De Luc. poſſa, e debba aver luogo nel

caſo

caso, *quod trina præteserit monitio, deque illa Clericus monitus non curasset*, e questo anco dice il sudd. Reg. de Marin. in detta *risol.* 47. *n.* 6. perchè in questo caso è certo, che i Chierici restano privi di tutti i privilegj, nè resta più in loro libertà di riassumere l'abito, *quia sequuta declaratione remanent de foro sæculari, & possunt à Judicibus laicis conveniri, & oneribus personalibus, & realibus gravari*. Monacel. *Formolar. legal. tom.* 2. *tit.* 15. *form.* 7. *n.* 3. ed ivi lo avverte Fagnan. nel *cap. contingit. il* 2. *n.* 5. *de Sentent. excommunic.* lo nota anco la Gloss. in *cap.* 1. *de Apost. verb. liberari*. ivi. *Si verò tertiò essent admoniti, & se non correxerunt, nullo privilegio postea gauderent*. E nel *cap. Perpendimus. verb. cogantur. de sent. excommun.* ivi. *Dic, quod manendo Clericus non potest renunciare, sed apostatando ab habitu suo post trinam admonitionem privilegium amittit; ipso enim facto se privat*; e così dice Barbos. *de Offic. & Potest. Episc. alleg.* 12. *n.* 31. ed altri, e se ne parlerà nuovamente appresso.

36. b. *De' legittimi Superiori.* Caravit. in una sua allegazione presso il Regen. de Marin. *alleg.* 104. *n.* 12. dice: *Omnis, qui aliquo modo pertinet, & reducitur ad Statum religiosum, ut dedicet se Deo secundum aliquam participationem Status Religiosi dicitur Religiosus, & Persona Ecclesiastica, & fori privilegio gaudet*. Canon. *Quisquis*. 18. *q.* 4. *can. duo sunt.* 12. *q.* 1. *& cap.* 2. *de For. competent.*

37. Bisogna intanto avvertire, come i Religiosi, siano dell'uno, che dell'altro sesso, non tutti sono della medesima specie, benchè quando siano tali, quali sono notati di sopra, tutti vengono sotto questa generalità, e godono lo stesso nome di Religiosi, ma non già li stessi privilegj, e prerogative; siccome nemmeno tutti sono soggetti, e sottoposti alle medesime leggi, e pesi: i Religiosi presi sotto il rigore del proprio nome, quelli sono, i quali *alicujus Religionis institutum cum solemni emissione trium votorum profitentur*, come tra le altre sono le Religioni de' Mendicanti, le Monacali. Moscon. *de Majest. Milit. Eccles. in prælud. part.* 4. *cap.* 1. *pag.* 505.

38. Religiosi poi anco si dicono quelli, i quali non professano solennemente, ma che per altro vivono collegialmente, cioè uniti assieme in qualche Comunità Religiosa, vestono abito Religioso sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori, come per ragione di esempio, sono i PP. de' Pii Operarj, che chiamano di S. Giorgio, i PP. della Missione istituita da S. Vincenzo da Paulo, i PP. dell' Oratorio di S. Filippo Neri, delle Case delle quali Comunità Religiose si è parlato di sopra nelle note *art.* 33. *n.* 3. *cap.* 2. E quelle dell' altro sesso, come per ragione di esempio, le Religiose de' Conservatorj delle Orsoline, di quelle del Terz' Ordine, ed altre, delle quali si parla nella Clement. 1. *de Religios. Domib.* nella Estravagan. unic. *eod. tit.* e nella Clement. 2. *de Stat. Monachor.*

39. Quali tutti tengono una tale appellazione nella più ampia significazione di questo nome di Religiosi, con questo, che *in favorabilibus* sotto un tale nome di Religioso vengono compresi tanto gli uni, che gli altri, cioè quelli, che professano, e quelli, che non professano solennemente i tre voti; ed *in odiosis* s' intendono compresi solo i veri Religiosi, cioè quelli, che professano solennemente i voti. Barbos. *de appell. verbor. utr. jur. signif. appell.* 233. *verb. Religiosus. per tot.*

40. E stabilendosi con questo articolo, rispetto al privilegio del Foro Ecclesiastico, di doverlo godere coloro, i quali vestendo abito Religioso vivono collegialmente sotto la disciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori: Quindi lo godono le Converse, e Conversi, i Terziarj, e Serventi, come le Terziarie, e Serventi de' Monasterj, e Conventi, i di loro Oblati, i Novizj, e le Novizie, e tutti gli altri, li quali vivono con abito religioso sotto l' ubbidienza, e disciplina de' legittimi Superiori; così

così pure tutti gli altri, sì dell'uno, che dell'altro ſeſſo, i quali vivono in caſe Religioſe, e veſtono abito Religioſo ſia di qualſivoglia forma, e ſotto qualſivoglia Iſtituto, purchè vivano in Comunità Religioſa, ſotto l'ubbidienza, e diſciplina de'loro Superiori: perchè quantunque queſti non ſiano veri Religioſi, perchè non profeſſano ſolennemente, venendo contuttociò ſotto queſta generale appellazione di Religioſi, come ſopra, ed avendo i requiſiti, che ſi richieggono in virtù di queſto articolo, *in favorabilibus* godono tutti i privilegj de' veri Religioſi, e ſpecialmente quello del Foro Eccleſiaſtico, e così anco conchiude Barboſ. nel luogo citato *appell.* 233.

41. Quindi non lo godono gli Oblati, e le Oblate, quantunque offeriſcano intieramente le proprie perſone, e beni a' Monaſterj, Chieſe, e Luoghi Pii nel caſo, che non veſtano abito Religioſo, e non vivano collegialmente ſotto la diſciplina, ed ubbidienza de' legittimi Superiori; ſiccome nemmeno gli Eremiti, i Frati del Terz'Ordine di S. Domenico, detto della penitenza, o quelli del Terz' Ordine de' Religioſi Minori di S. Franceſco d' Aſſiſi, tanto dell'uno, che dell'altro ſeſſo, nel caſo, che non vivano collegialmente con abito Religioſo, e ſotto la ubbidienza de' legittimi Superiori: e per altro quanto agli Oblati, agli Eremiti, ed a' Frati del Terz' Ordine di S. Domenico, e quei di S. Franceſco di Aſſiſi, detti Mantellati, Corigiati, Cordellati, o altri, che ſiano ſotto qualſivoglia nome, queſti appunto ſono i requiſiti ad effetto di godere i privilegj Eccleſiaſtici, che ſi vogliono dal Concilio Lateranenſe ſotto Leone X. come nella ſua Coſtituzione data nella *Seſſ.* 11. *anno Incarnationis Dominicæ* 1516. *decimonono Decembris*, *Pontificatus ſui anno quarto*.

42. Coſicchè ora reſta la detta Coſtituzione del Concilio Lateranenſe riſtretta riſpetto al foro delle Donne del Terz'Ordine, che abitano nelle proprie caſe ſotto nome di Bizzoche, Monache di caſa, Beatelle, e ſimili, perchè in virtù della detta Coſtituzione, ancorchè ſtiano in caſa, e non vivano collegialmente dentro qualche Chioſtro, o Conſervatorio, lo devono godere, conforme ſino al preſente lo hanno goduto in virtù di più Decreti della Sagra Congregazione, ſpecialmente uno della Sagra Congregazione del Concilio del 1608. al quale a richieſta del Procurator Generale di tutto l' Ordine de' Minori di S. Franceſco reſidente in Roma fu dato il Regio *Exequatur*, come dal voto del Cappellano Maggiore, e ſuo Conſultore de' 17. Marzo 1608. preſſo il noſtro Chioccarell. ne' ſuoi MSS. Giuriſdizion. *tom.* 10. e ſopra tutte le coſe ſuddette riſpetto al foro degli Oblati, degli Eremiti, di quei del Terz' Ordine, sì dell'uno, che dell'altro ſeſſo ved. Caravit. in una ſua allegazione tra quelle del Regen. De Marin. *alleg.* 104. e lo ſteſſo Regen. de Marin. nelle ſue riſoluzioni *lib.* 1. *cap.* 117. Rovit. *de Cleric. & Diac. ſylv. Pragm.* 1. *n.* 8. *e ſegg.* Barboſ. *de Offic. & Poteſt. Epiſcop. alleg.* 12. *num.* 37. *e ſegg.* Ricc. *in Synopſ. Decretor. S. Congregat. Immunitat. verb. Eremus. Eremita. verb. Oblatus. Tertiarii. Tertiariæ*: coſicchè come dicevo con queſto articolo, quando non vivano collegialmente con abito Religioſo, e dentro qualche Chioſtro, Caſa Religioſa, o Conſervatorio ſotto l'ubbidienza de'loro legittimi Superiori, tanto ſe ſiano dell'uno, che dell'altro ſeſſo, non più lo godono, e reſtano ſoggetti, e ſottopoſti al foro laicale.

43. Con dichiarazione, che quanto agli Oblati, o Oblate, lo devono godere vivendo collegialmente dentro qualche Chioſtro, o Caſa Religioſa con abito Religioſo, e ſotto l'ubbidienza de' legittimi Superiori, non oſtante che non faccino offerta de' loro beni, ed uſufrutto a qualche Chieſa, Luogo pio, o Monaſtero, conforme ſi richiede in virtù della Coſtituzione del Re Roberto diſteſa preſſo il Regen de Tapp. *de Jur. Regn.* ſotto il *tit. de Oblat.* ove va egli notando di aver trattato diffuſamente

que.

questa materia nel Repertor. *Autent. Ingressi. verb. sua. cap.* 10. *Cod. de Sacrosf. Eccles.* Dimanierachè basta per l' effetto del foro Ecclesiastico, che gli Oblati, o altri che siano, vivano collegialmente con abito Religioso dentro i Chiostri, o in qualche Conservatorio, o Casa Religiosa sotto l' ubbidienza di legittimi Superiori, come in questo articolo, e non altro.

44. Quanto a quei dell' Ordine Militare, rispetto a' Cavalieri dell' Ordine Gerosolimitano, mai in Regno furono contrastati a' medesimi i privilegj Ecclesiastici, ed in questo Concordato *cap.* 1. *art.* 3. i loro beni vengono considerati come beni Ecclesiastici ved. *art.* 13. *d. capit.* 1. *n.* 4. e nelle note sull' *art.* 35. del *cap.* 2. ove parlandosi della Costituzione di Gregorio XIV. espressamente si va dicendo, che i Cavalieri di Malta, ed altri di *qualsivoglia Ordine, e Milizia*, restano sottoposti al Foro Ecclesiastico, e si nota al *n.* 9. e *n.* 37. lo stesso sembra doversi conchiudere rispetto agli altri di *qualsivoglia Milizia*, come sono quei di S. Giacomo di Spata, di Calatrava, di Alcantara, di S. Stefano, di Gesù Cristo, di S. Maurizio, ed altri; poscia-chè riservandosi in detta Costituzione di Gregorio XIV. al Foro Ecclesiastico non solo i Gerosolimitani, ma altri anco di *qualsivoglia Milizia*, come in detto *n.* 9. e 37. e confermandosi la suddetta Costituzione in tutto quello, che non si oppone al presente Trattato, come si stabilisce con detto *art.* 35. del suddetto *capit.* 2. e sue note *num.* 37. quindi pare, come dicevo, che resti stabilito, che tutti li suddetti Militari lo debbano godere.

45. Di questo sentimento fu, ed è stata sempre Roma, come da diversissime risoluzioni della Sagra Congregazione della Immunità presso il suo Collett. Ricc. *verb. Equites S. Joannis Hierosolymitani. verb. Equites S. Mauritii, & S. Lazari. verb. Equites S. Stephani. verb. Equites Militiæ Christi*. Quanto a quei di S. Maurizio, e di S. Lazaro in una Neapolitana 10. *Decembris* 1629. come presso Ricc. *verb. Equites S. Mauritii. n.* 1. quanto a quei di Gesù Cristo in una Saponarien. *seu* Salernitan. 12. *Junii* 1627. presso Ricc. *verb. Equites Militiæ Christi*: contuttociò ved. Tor. *in Compend. Decis. part.* 3. *verb. Miles*. Pignatell. *tom.* 6. *consult.* 72. *e* 73. il quale esamina diffusamente questa materia.

46. c. *De' Monasteri*. Qui non si parla de' veri Religiosi Professi, de' quali si è parlato di sopra al *n.* 37. perchè questi essendo veri Religiosi, lo godono anco fuori de' loro Conventi, e Case Religiose; nè di quelle Persone Religiose insignite di qualche Ordine; perchè queste se non lo godono, come Regolari, vestendo abito Ecclesiastico, lo godono come Chierici; si parla bensì di quelle Persone, tanto dell' uno, che dell' altro sesso, delle quali si è fatto menzione di sopra al *n.* 38. *e segg.* e si dice, che lo devono godere nel caso, che si ritrovano fuori delle loro Case Religiose, destinati da' loro legittimi Superiori a qualche impiego necessario, e lo stesso deve dirsi nel caso, che si ritrovino fuori con licenza de' loro Superiori per qualche loro bisogno particolare, come a cagione d' infermità, o simile, militando tanto per gli uni, che per gli altri la stessa ragione.

47. E dicendosi, che le suddette persone Religiose sì dell' uno, che dell' altro sesso devono godere questo privilegio, anco ritrovandosi fuori de' Monasteri destinati da' legittimi Superiori agl' impieghi necessarj, si deve avvertire, come questa parola di *Monastero* si prende qui nella sua più ampia significazione, *& prout confunditur* colle case Religiose, delle quali si è parlato di sopra nelle note al *cap.* 2. *art.* 31. *n.* 1. *e segg.* e cio perchè altrimente non lo goderebbero le altre Persone Religiose, che non sono ne' Monasteri, ma nelle Case Religiose contro la mente del Concordato; tanto più, che *in materia favorabili appellatione Monasteriorum veniunt etiam Ecclesiæ Sæculares, & Loca Pia*.

Gloss.

Gloſs. *Clement.* 1. *verb. Monaſteriis. de elect.* Gloſs. *verb. exemplo. cap.* 1. *de privileg. in* 6. *& communiter DD.*

48. d. *De' Sagri Canoni.* Dimanierachè i Sagri Canoni ſono quelli, che in ciò devono dare il dovuto regolamento: quindi reſta tolta la controverſia, ſe in alcuni caſi poſſa il Giudice laico *cognoſcere de perſonis Eccleſiaſticis* per leggi, o ſtatuti laicali: e ſu di ciò veda gli Autori, che ſi riferiſcono da Rovit. *de Juriſd. invic. non turband. Pragm.* 3. *n.* 4., e meglio Caravit. *ſuper Rit. M. C. V. Rit.* 235. *n.* 19. una voltachè apertamente qui ſi ſtabiliſce, che le ſuddette perſone *debbano godere il privilegio del Foro in conformità de' SS. Canoni.*

49. e. *I Curſori.* Queſta limitazione di dover godere il privilegio del foro ſolo i Curſori eſclude tutti gli altri, che finora lo hanno goduto per la regola generale, *quod exceptio firmat regulam in contrarium. l. quæſitum. §. denique. ff. de Fund. inſtr.* Gloſ. *rub. de reg. Jur. in* 6. Cosicchè devono godere queſto privilegio del Foro le Perſone di ſopra eſpreſſe, e niun altra con qualunque nome ſi chiami, eccettuati i Curſori de' Veſcovi.

50. f. *De' Veſcovi.* Sotto queſto nome non ſolo vengono i veri Veſcovi, ma anco tutti quei Prelati inferiori, ſiano di qualſivoglia ſpecie, i quali hanno giuriſdizione: dimanierachè tutti quelli, i quali hanno giuriſdizione Eccleſiaſtica devono avere i loro Curſori, come braccio, ed eſecutori di eſſa, e queſti devono godere il privilegio del Foro, come meglio ſi ſpiega appreſſo in queſto medeſimo *cap.* 3. *art.* 5. dove ſi dice: *Potranno i Veſcovi, ed altri Ordinarj, che tengono giuriſdizione quaſi Veſcovile avere un numero prefiſſo di Curſori*; avvertendoſi, che tanto anco quelli, che hanno giuriſdizione Eccleſiaſtica, benchè non ſia quaſi Veſcovile, cioè che non abbino proprio, e ſeparato Territorio, come ſono per ragione di eſempio, il Priore della Inſigne Collegiata di S. Niccolò di Bari, il Prevoſto di Caňoſa, l'Arciprete di Altamura, e ſimili, devono avere i loro Curſori.

51. Ed ove qui ſi dice, che potranno i Veſcovi, ed altri Ordinarj, che tengono giuriſdizione quaſi Veſcovile, avere un numero di Curſori, ſi prende la detta giuriſdizione quaſi Veſcovile nella ſua generalità, non già nel ſuo rigore, perchè pochiſſimi ſono quelli, i quali in Regno hanno giuriſdizione quaſi Veſcovile, cioè con proprio, e ſeparato Territorio: moltiſſimi all'incontro quelli, i quali eſercitano giuriſdizione Eccleſiaſtica *in Populum, & Clerum*, e mai può ſupporſi, che foſſe la mente del Papa, e del Re, che voleſſero laſciar queſti ſenza la famiglia armata, e Curſori, militando la ſteſſa ragione di avere i Curſori, tanto per gli uni, che per gli altri: tanto più, che per lo paſſato tutti li ſuddetti Prelati inferiori hanno avuto i loro Curſori per braccio dell'eſercizio della loro giuriſdizione, qualunque ella ſia ſtata.

ARTICOLO SECONDO.

I *Cherici conjugati, i quali hanno i requiſiti preſcritti dal S. Concilio di Trento* cap. 6. ſeſs. 23. (a) de Reform. *e che non eſercitano arti, o negozj* (b) *indegni dello ſtato chericale, debbono godere il privilegio del Foro in tutte le cauſe puramente criminali, che vengono criminalmente trattate; ma non già riſpetto alle cauſe criminali, che riguardano l' intereſſe delle Parti, e che ſi trattano in forma di giudizio civile: ma sì per queſte, come per tutte le cauſe civili rimarranno ſottopoſti alla cognizione, e determinazione* (c) *de' Giudici laici, da' quali potrà procederſi contra di eſſi colla eſecuzione ſolamente* (d) ſuper bonis, *ma ſe per mancanza di beni fuſſe biſogno di carcerargli, ſe ne dovrà dimandar prima l'* Exequatur *al Giudice Eccleſiaſtico, dal quale* (e) *non dovrà negarſi. Affinchè poi tali Cherici conjugati godano ſenza verun contraſto delle Curie laicali il ſuddetto privilegio del Foro, dovrà eſſer lor cura di giuſtificare ogni anno avanti l' Ordinario del luogo in cui hanno il domicilio, di aver oſſervati gli accennati requiſiti, e di riportarne dall' iſteſſo Ordinario una declaratoria in iſcritto* (f) *da concederſi* gratis, (g) *Le mogli poi,*

(h) *e i figli de' medesimi non dovranno godere il privilegio del Foro*, nec durante, nec soluto matrimonio.

NOTE.

1. a. *De Reform.* Nella Costituzione di Bonifacio VIII. la quale è unica sotto il titolo *de Cleric. conjug. in 6.* due sono i requisiti, i quali si richieggono ne' Chierici conjugati ad effetto di godere il privilegio del foro, cioè, *quod cum unica, & virgine contraxerint, & quod tonsuram, & vestes clericales deferant.*

2. Il Sagro Concilio di Trento in questa *sess. 23.* che si allega, *de Reformat. cap 6.* ordina l'osservanza di detta Costituzione di Bonifacio VIII. inoltre richiede per l'effetto, di cui si tratta, che i Chierici conjugati siano deputati dal Vescovo al servizio, o altro ministero di qualche Chiesa, ivi: *In Clericis verò conjugatis servetur Constitutio Bonif. VIII. quæ incipit.* Clerici, qui cum unicis, *modo hi Clerici alicujus Ecclesiæ servitio, vel ministerio ab Episcopo deputati, eidem Ecclesiæ serviant, vel ministrent, & clericali habitu, & tonsura utantur.*

3. Sicchè uniti assieme i requisiti nei Chierici conjugati, per l'effetto del privilegio del Foro, tre sono: primo, che il matrimonio sia stato contratto *cum unicis, & virginibus*, come si dice in detta Costituzione di Bonifacio VIII. dimanierachè ritrovandosi di aver contratto matrimonj con donne vedove, o di aver preso più mogli, come Bigami non lo godano: in secondo luogo si richiede, che siano ascritti dal Vescovo al servizio, o ministero di qualche Chiesa, e che *eidem Ecclesiæ serviant, vel ministrent.* In terzo luogo, *quod clericali habitu, & tonsura utantur*; e questi tre requisiti tra di loro sono così uniti, che mancando uno di essi, non lo godono, e come parla Barbos. nelle sue collettanee ad Sacr. Concil. Tridentin. detta *sess. 23. de Reformat. cap. 6. num. 41. ab iis excusari non possunt ullo privilegio, vel consuetudine, quantumvis longissima, vel immemoriali.*

4 Si richiede adunque per questo effetto, *quod contraxerint cum unicis, & virginibus*, per la ragione, che ne allega Stefano Weyms. *ad Constitut. ex antiq. Jur. desumptas, & per Concil. Trident. innovat. constitut. 9. n. 10.* perchè *hoc speciem cujusdam castitatis affert, quam Ecclesia Catholica semper honoravit ad exemplum Christi Salvatoris, qui unicam dumtaxat habet Sponsam Ecclesiam, cum e contra repetitæ nuptiæ præseferant indicium aliquod incontinentiæ, & duplicitatis, vel saltem adimant fidem prædicandæ castitatem.*

5. Come pure si richiede per detto effetto ne' Chierici conjugati la delazione dell'abito, e tonsura Chiericale, e similmente il servizio, o ministero, che debbano prestare a qualche Chiesa d'ordine del Vescovo. Quanto a tutto ciò ci rimettiamo a quelche si è notato di sopra in proposito de' Chierici non conjugati in questo medesimo *capit. 3. art. 1. n. 15. e segg.* camminando per li medesimi la stessa ragione. Card. De Luc. nelle annot. al S. Conc. di Trento. *disc. 24. n. 44.* ed il Reg. De Marin. nelle sue *Risol. lib. 1. cap. 58. n. 1.* sino al *n. 8.* ove ne tratta particolarmente.

6. Con questa disposizione, ed in questi termini resta già radicalmente abolita la pretensione di alcuni, volendo, che i Chierici conjugati non dovessero godere il privilegio del foro, e porsi in osservanza il Rito 66. della Gran Corte della Vicaria, emanato tra gli altri sotto il governo della Regina Giovanna II. ultima della Serenissima Casa di Angiò, proveniente da Carlo I. di Angiò fratello di S. Luigi Re di Francia, nell'anno 1420. con cui si dice: *Item si aliquis citatus fuerit de mandato dictæ Curiæ, & ad citationem ipsam compareat in dicta Curia, allegans se esse Clericum conjugatum, & quod gaudeat*

deat propterea privilegio clericali, hujusmodi privilegium per dictam Curiam sibi non admittatur, sed tamquam contra laicum contra eum procedatur per Curiam memoratam.

7. Poichè non ostante, che mai fosse stato detto Rito in osservanza, come contrario alla detta Costituzione di Bonifacio VIII. ed emanato da Prencipe laico *contra Clericum*, e che fosse stato successivamente rivocato colla Pramm. *Nuper*, pubblicata dal Re Ferdinando di Aragona il dì 24. Maggio 1464. e ne parla Rovit. sotto il titolo *de Cleric. & Diacon. Sylv.* che è la prima, e stabilita l'osservanza di detta Costituz. di Bonif. VIII. dal Sagro Concilio di Trento nel luogo citato colla deroga a qualsisia privilegio, o consuetudine, che fosse in contrario, come va notando Rovito sulla stessa Prammatica *n.* 1. ed ivi il Regen. di Tappia *de Jur. Regni*. sopra il detto Rito sotto il titolo *de Epist. & Cler. lib.* 1. e diffusamente Carav. sopra lo stesso Rito *66.* non è mancato però chi di volta in volta sia andato promovendo una tale pretensione.

8. Avvertendosi, che quanto si è detto de' Chierici conjugati del nostro Rito Latino, deve aver luogo rispetto a' Chierici *in minoribus*, che sono conjugati di Rito Italo-Greco, delli quali abbiamo un gran numero, specialmente nelle due Calabrie, e nella Provincia di Otranto. Card. De Luc. nelle annotazioni al S. Conc. di Trento detto *disc.* 24. *n.* 45. e così ivi: *Cum autem Ecclesia Latina permittat etiam intra ejus viscera, & in plerisque Italiæ partibus Ritum Græcum in iis, qui Græcorum Schisma damnantes, ejus unitatem agnoscunt, ac propterea Clerici, etiam in sacris, cœlibatus vinculo adstricti non sint, sed uxorem habeant unicam, & virginem; hinc proinde dubitari contigit, an hujusmodi Clerici Ritus Græci, qui Orientales appellari solent, in minoribus constituti, ac uxorati, omnibus clericalibus privilegiis indefinitè potiri debeant, vel potius iis, quibus potiuntur Clerici conjugati Ritus Latini, quibus assimilari debeant; istaque secunda pars verior est, atque ita declaravit Sacra Congregatio Immunitatis.*

9. Come presso il suo Collett. Ricc. *verb. Clerici Græci Albanenses.* si leggono su di ciò moltissime risoluzioni, e così appunto vengono considerati in questo Concordato in proposito dell' Immunità Reale, come sopra *cap.* 1. *art.* 6. ed *art.* 21. e loro note; e che debbano godere detti privilegj, *etiamsi Ecclesiæ non inserviant.* Dian. *tom.* 9. *tract.* 2. *resol.* 143. *n.* 2. ed ivi Baldell. in *Theol. moral. lib.* 5. *disp.* 41. *n.* 2. per la ragione, *quod Græci non tenentur ad leges conditas in Conciliis generalibus pro Ecclesiasticis post factam separationem, ut est Concilium Tridentinum*, il quale prescrive il servizio della Chiesa in detto *cap.* 6. come sopra. Ved. De Marin. *Resol. lib.* 1. *cap.* 58. *n.* 19.

10. b. *Indegni dello Stato Chericale.* Quindi si limita il privilegio del Foro Ecclesiastico ne' Chierici conjugati, ancorchè abbiano i requisiti de' Sagri Canoni, nel caso, che esercitano arti, o negozj indegni dello stato chiericale: ora occorre vedere quali siano queste arti, o negozj indegni dello stato chiericale.

11. Quanto alle arti indegne dello stato chiericale, per quelche può spettare alla presente indagine, si considerano i Tavernari, Macellari, Fornari, Birri, Carnefici, Strioni, Mimi Buffoni, ed altri mestieri sordidi. Ved. Gio: Antonio de Nigris ne' suoi Commentarj sopra la citata Estravagante Clementina, che egli appella *verbo solemnia. n.* 1. *e segg. pag.* 47. per il Testo nel *Cap. unic. de Vit. & honestat. Clericor. in* 6. Monacel. nel suo Formolario *tom.* 1. *tit.* 5. *form.* 9. *n.* 17. ed ivi Nicol. *Lucubr. Canon. lib.* 3. *tit.* 1. *de Vit. & honestat. Clericor. n.* 33. e non può negarsi, che siano questi impieghi indegni di questo stato.

12. Rispetto a' negozj. Pereira. *de manu Regia cap.* 24. *num.* 34. *vers. unde Clericor.* distingue i negozj in tre specie, e Fagnan. ne numera altre nel *cap. multa. ne Clerici, vel Monachi. n.* 13. *e segg.* e

per quelche fa al caso distingue il negozio dall' artificio: cosicchè l' artificio si dice, *cum emitur res, ut inde habeatur materia, eamque reducendi ad aliam formam*; *negotium verò, cum quis emit rem, & ipsam immutatam vendit ad lucrandum*. Can. *ejicient*. 88. *dist.* ivi: *Quicumque rem comparat, non ut ipsam rem integram, & immutatam vendat, sed ut materia sibi sit inde aliquid operandi, ille non est negotiator, qui comparat rem ut illam ipsam integram, & immutatam dando lucretur, ille est mercator, qui de Templo Dei ejicitur. Et notant Glossi. & alii*.

13. E questa ultima negoziazione propriamente è illecita, e proibita ai Chierici. Can. *consequens est*. 88. *dist. Cap. sed nec*. *Cap. secundum*. *ne Cleric. vel Monach. Cap. Clerici*. *& cap. fin. de Vita, & honest. Clericor*. Per la ragione, perchè questa propriamente si dice negoziazione lucrativa, e si fa *ad questum lucri*. E la prima, *si necessitas subsit*, vien permessa a' Chierici, e Monaci. *Can. Clericis*. *il primo*. 91. *dist.* ivi; *Clericus victum, & vestimentum sibi artificiolo, vel agricultura absque officii sui detrimento paret*; e nel *cap.* seguente: *Clericus quantumlibet verbo Dei eruditus artificiolo victum quærat*.

14. Quindi concorrendovi il bisogno, possono i Chierici col permesso de' loro Superiori prendere a coltura i predj di altri, perchè propriamente questa non si chiama negoziazione questuaria, come dice Graff. *de effect. Cleric. effect. 6. n. 31.* come pure dare a coltura i proprj terreni ad altri, comprar bovi, o altri animali per uso di coltura de' proprj terreni, e vendere i loro allievi, e cose simili, come la Sagra Congregazione del Concilio ha dichiarato in una *Nullius*, *seu Squillacen*. 14. Novembre 1628. presso Fagnan. *loc. citat. num. 34. e segg.* ivi.

15. *Quæritur, an Clericis liceat infrascripta facere absque reatu illicitæ negotiationis*?

Primò, *an liceat eis terras patrimoniales, ac beneficiales opera laicorum colere*?

Secundò, *an pro necessario culturæ usu possint emere boves, & alia animalia, & fœtus illorum vendere*?

Tertiò, *an hi, qui in propriis bonis habent quercus, & castaneas, quarum fructibus sues vescuntur, possint sues emere, & sues alere, & pro sua, & familiæ substentatione vendere*?

Quartò, *an iidem Clerici cum foliis suarum arborum possint in propriis Ædibus arti sericæ operam dare, vel idem opus alteri ad medietatem committere*?

Sacra Congregatio, &c.

Ad 1. *censuit, licere Clericis agros beneficiorum, & bonorum patrimonialium suorum, opera laicorum colere absque reatu illicitæ negotiationis*.

Ad 2. *posse similiter Clericos pro hujusmodi culturæ usu boves, & alia animalia necessaria emere, illorumque fœtus vendere, nec propterea eos prætextu prohibitæ negotiationis vexari posse, aut debere*.

Ad 3. *posse itidem pro sua, & familiæ substentatione sues alere, & vendere, dummodo tamen in alendis, emendisve suibus, nihil sordidum, aut indecens Ordini Clericali exerceant*.

Ad 4. *licere Clerico arborum in propriis bonis existentium folia alicui laico concedere, pacto addito, ut lucrum quod in bombycibus provenerit inter utrumque dividatur, ac pariter eidem licere, earumdem arborum foliis per se ipsum absque officii sui detrimento, ac pro sua, & familiæ substentatione arti sericæ operam dare; dummodo in artificio prædicto personas non suspectas adhibeat, & quoad hoc Episcopi licentia, quæ gratis datur, obtineatur*. *lib. 13. Decret. pag. 145.*

16. Coll' occasione de' suddetti Decreti essendo stato proposto dal P. Passarini, in quel tempo Procurator generale del suo Ordine il seguente dubbio alla medesima Sagra Congregazione, fu risoluto, come appresso: *An prædictis Præsbyteris, & Clericis liceat absque ne-*

negotiationis Clericis interdictæ nota, oves, boves, aliaque hujuſmodi animalia emere, eaque locationis, aut Societatis titulo conductori, aut ſocio cradere, ac lucrum ex hujuſmodi locatione, ſive Societate percipere. Die 7. Octobris 1662. Sacra Congregatio S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, cenſuit non licere.

17. E per lo ſteſſo motivo viene permeſſo a' medeſimi, che compiendo al di loro uffizio chiericale, impiegare il tempo, che gli avanza *in propriis bonis, & ruſticalia agere*, per il Teſto del *Cap. 1. de Miſſar. celebrat.* dove ſi dice: *deinde peractis horis, & viſitatis infirmis, ſi voluerit, exeat ad opus rurale*; e meglio nel d. Can. *Clericus victum. 91. diſt. Clericus victum, & veſtimentum ſibi artificiolo, vel agricultura abſq; officii ſui dumtaxat detrimento paret*: anzi poſſono *in bonis amicorum, & propinquorum operas diurnas præſtare, ut illi eaſdem in prædiis propriis reſtituant, dummodo opera non ſint ſordida, & inboneſta.* Monacell. *Formular. tom. 3. tit. 2. formul. 8. n. 4.* ove Barboſ. *de Jure Eccleſ. lib. 1. cap. 40. n. 127.* aſſeriſce ſia ſtato così deciſo dalla Sagra Congregazione, e ne porta diſteſi i Decreti: gli viene però proibito *locales operas ſuas ad arandum, vel fodiendum, quia hæc Clericis illicita ſunt.* Genuenſ. *in Prax.* della edizione di Roma 1622. *cap. 62. n. 1.*

18. Ma non gli viene permeſſo far negozj per altri, come ſi diſpone nel Concilio Acquiſgranen. convocato a tempo di Lodovico Pio l'anno 816. ove ſi proibiſcono a' Chierici i negozj lucrativi, anco volendoli fare per altri, come nel *Can. 92. Illud etiam duximus præmonendum, ut ſicut non ſuo, ita nec alieno nomine aliquis Clericorum exercere fænus attentet, indecens enim eſt crimen ſuum commodis alienis impendere*, ed *in jure* i feneratori, e negoziatori ſignificano lo ſteſſo, come nel *Lexic. Jur.* di Preteo *verb. Negotiatores*, e coſta da quelche ſi dice nel Vangelo di S. Luca al *cap. 10.*

19. Quindi è lecito a' Chierici la ſuddetta negoziazione nel caſo di neceſſità, cioè per dar riparo al ſoſtentamento proprio, e della ſua famiglia. Fagnan. *loc. cit. n. 9.* per il *Can. Fornicari. 88. diſt.* ed ivi altri Canoniſti, ed all'incontro eſpreſſamente gli viene proibita, *cum ſcilicet ſit propter avaritiam, ideſt improbam cupiditatem divitiarum, vel alium malum finem. Can. Quicumque q. 4. & tunc eſt peccatum veniale, vel mortale, ad eum modum, quo eſt ille finis.* Fagnan. nel luogo allegato di ſopra *n. 53.* ed ivi *verb. Negotiatio. n. 2.*

20. Dimanierachè nemmeno viene a' medeſimi permeſſo l'artifizio nel caſo, che *ordinetur ad lucrum tantum, ita ut ultimus finis ſit lucrum*, e come dice lo ſteſſo Fagnan. in detto luogo *n. 50. in fin. ita intellige hoc capitulum* [*Multa*, di cui parla] *dum permittit eis licitum negotium, ſcilicet artificium propter diverſas neceſſitates.* S. Antonino però nella *3. par. tit. 13. cap. 2. §. 2.* ſoſtiene il contrario, cioè, che ſia lecito a' Chierici, *etiam ceſſante neceſſitate dare operam negotiationi illius ſpeciei, quæ dicitur artificium, & propriis manibus laborare, dum tamen non propterea deſinit ab officio divino*, come ſi dice nella *diſt. 91. per tot.* e *Can. Nunquam. de conſecrat. diſt. 5.*

21. Dicendoſi, che qui non ſi tratta di Chierici coſtituiti *in Sacris*, nè di Chierici Benefiziati, ma di ſemplici Chierici conjugati, verſo i quali ſembra non doverſi pratticare il rigore de' Sagri Canoni, i quali proibiſcono agli Eccleſiaſtici coſtituiti *in Sacris*, o a' Chierici benefiziati la negoziazione, e che per conſeguenza non venga a' medeſimi proibita la negoziazione ſe non nel caſo, che renda loro indegni dello ſtato chiericale, come ſarebbe, per ragione di eſempio in quelli, i quali mandano, e ricevono vendendo, e comprando merci in diverſe parti del mondo, o che tengono caſa aperta di negozio, o ſiano compagnie, o ragioni di negozio per il lucro de' cambj, botteghe di mercerie, e ſimili; tanto più, che alli ſteſſi Chierici non conjugati, i quali

non

non godono benefizio Ecclesiastico alcuno, non si proibisce la negoziazione, ancorchè lucrativa.

22. E' vero, che il rigore de' Canoni parla de' Chierici costituiti *in Sacris*, nel caso, che siano provveduti di qualche congruo benefizio Ecclesiastico bastevole, e lo stesso dicono rispetto a' Chierici, che non sono costituiti *in Sacris*, quando siano provveduti di congruo benefizio: è controversia però tra' Teologi, e Canonisti, se debba ciò aver luogo anco rispetto a que' Chierici, che non sono costituiti *in Sacris*, *nec aliquod habent beneficium Ecclesiasticum*. L'Ostiense nel *cap. Multa.ne Clerici, vel Monachi. num.* 12. *in fin.* dice: *Clericis in minoribus non beneficiatis, minimè prohiberi negotia sæcularia, aliàs licita*. Lo stesso dice Gio:Andr. nel medesimo luogo *n* 4. *verb. Ministris*. e ciò per il Test. nel *cap.* 1. *de Postulat.* ove i Chierici non vengono proibiti *fungi munere advocati in foro sæculari*, nel caso che *stipendia, & beneficia non habeant*, e così la Gloss. ivi, ed altri DD. comunemente.

23 Ma non tutti sono di questo sentimento, asserendo, che questa proibizione si stenda anco a' Chierici *in minoribus*, che non sono benefiziati, e dicono, *quod si gaudere volunt privilegio Ecclesiastico, abstinere debent ab his, quæ non decent propositum clericale*. *Cap. fin. de vit. & honest. Clericor.* e tra questi Butr. in detto *cap. Multa. ne Cler. vel Monach. n.*4. *vers. Quæro an omnibus*. Fagnan nel medesimo *cap. Multa. n.* 83. vuole: *Tu verò dicas, Clericis omnibus, etiam minorum Ordinum, prohibitam esse negociationem, si congruam habeant sustentationem, sive ex beneficio Ecclesiastico, sive ex bonis patrimonialibus*: dimanierachè sia a' medesimi permessa in sussidio, cioè nel caso, che non abbino congrua sostentazione, che loro provenga da' beni Ecclesiastici, o patrimoniali:

24. E lo prova con moltissime ragioni, specialmente col Test. nel *cap. Multa*, ove *indefinitè loquitur de Clericis*, e con altri Sagri Canoni, li quali *damnant Clericos negotiatores, nec distinguunt, an sint beneficiati, necne*. *Can.* 1. 14. *q* 4. *Can. Negotiatorem Clericum quasi quamdam pestem fuge*. ed in tutta la *dist.* 88. specialmente *Can. Fornicari. d. dist.* e quivi *antequam Ecclesiasticus quis fit, licet ei negotiari, facto jam non licet*, e moltissimi altri Canoni allega su questo proposito dal *n.* 84. *e segg.* e specialmente tutto ciò conferma coll' autorità del Sagro Concilio di Trento *sess.* 22. *cap.* 1. ove si rinnovano tutte le Canoniche disposizioni *de sæcularibus negotiis fugiendis*; e si parla *de Clericis in sortem Domini vocatis, quæ quidem verba*, com' egli dice, *conveniunt omnibus Clericis, etiam primæ tonsuræ, & beneficium non habentibus*.

25. E lo stesso ne assegna la ragione al *n.* 87. dicendo: *quia secundum verbum Apostoli, nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus: hæc autem verba utique comprehendunt Clericos non beneficiatos, quia cum primum quis clericali tonsura initiatur, Dei, seu cœlestis militiæ miles efficitur, ut est Text. in Can. Christianis.* 11. *q.* 1. *cap. Degradatio. de præbend. in* 6. ed egli medesimo, come quì dice, ne parla pienamente nel *cap. cum contingat. num.* 129. *de ætat. & qualitat.*

26. Quanto all' autorità di quelche si dice nel *cap.* 1. *de Postulat. ubi Clerici in minoribus prohibentur esse Advocati in Foro sæculari, si stipendiis Ecclesiasticis sustententur*, vuole nel *n.* 96. *quod argumentum à contrario sensu non procedit, quando ipsius argumenti contrarium reperitur in Jure expressum*. Gio: Andr. *in cap. Publicato. n.* 18. *de Elect.* e così appunto suppone nel caso presente: oltrechè asserisce, *illum textum eò tantùm respexisse, ut Clerici judiciis sæcularibus se non immisceant, nisi ex causa necessitatis, vel pietatis*; e l'Abb. nel *cap. ult. num.* 1. *de Postulat.* apertamente dice: *ab officio advocationis non videtur inferendum ad alia negotiationum genera, quæ non ad publicam utilitatem, sed ad privatum lucrum ordinantur*.

27. E lo

27. E lo comprova finalmente colla Bolla di S. Pio V, la quale incomincia: *Decent eſſe cenſentes*. preſſo il Cherubin. quale è la 19. con cui ſi ſoggettano allo ſpoglio in favore della Camera Apoſtolica *bona quæcumque ex illicita negociatione acquiſita per quoſvis Clericos tam ſeculares, quam regulares, etiam in ſacris Ordinibus conſtitutos, cujuſcumque ſtatus, ordinis, & conditionis fuerint*. Queſto medeſimo inferiſce dalla Bolla di S. Pio V. la quale è la 42. in ordine preſſo il Cherubin. che incomincia *Romani Pontificis*. e poi conchiude al *n*. 100. *Et ita ſervatur de conſuetudine; nam Commiſſarii, & Collectores ſpoliorum quotidiè procedunt ex capite illicitæ negotiationis contra Clericos tam in ſacris, quam in minoribus Ordinibus conſtitutos, ſive beneficium Eccleſiaſticum habeant, ſive non*.

28. Laonde ſi vede, ſe ſoſſiſta aſſerendoſi, che a' Chierici non conjugati, i quali non godono benefizio Eccleſiaſtico, non venga proibita la negoziazione. Venendo ora a parlare de' Chierici conjugati, è vero, che nemmeno è coſtante la ſentenza de' DD. dubitandoſi *num omnis negotiatio, quæ aliis Clericis prohibita eſt, etiam conjugatis prohibita cenſeri debeat*. Clar. §. *fin. q*. 30. *n*. 12. aſſeriſce, *quod non omnis negotiatio, quæ aliis Clericis prohibita eſt, etiam conjugatis prohibita cenſeri debeat*. preſſo Dian. *coordinat. tom*. 9. *tract*. 2. *reſol*. 151. *in fin*. ove ſoſtengono il contrario Layman. *in Theol. moral. lib*. 4. *cap*. 8. *n*. 5. Suarez. *contra Regem Angliæ lib*. 4. *cap*. 128. *num*. 9. ed altri, ed il noſtro Regen. De Marin. nelle ſue riſoluzioni *lib*. 1. *cap*. 58. dice, *quod Clericus conjugatus* [*clericaliter vivendo*] *à negotiis ſæcularibus debet eſſe procul, intellige de illicitis, & ignominioſis, ſecus de licitis; poteſt enim honeſtam exercere negotiationem*: e tra le illecite negoziazioni computa l' eſercizio di uffizj laicali, e quanto a queſti ved. quelche ne dice Fagnan. *cap. Multa. ne Cleric. vel Monach*.

29. Si tolgono però le controverſie ſtabilendoſi con queſto *artic*. 2. del Concordato, che li Chierici conjugati non debbano godere queſto privilegio, eſercitando arti, o negozj indegni dello ſtato Chiericale: e comecchè non ogni meſtiere, nè ogni negoziazione rende indegni i Chierici dello ſtato chiericale: quindi biſogna vedere quali ſono queſti meſtieri, e negoziazioni, che rendono indegni i Chierici dello ſtato chiericale: ſembra non doverſi dubitare, che tali ſiano i Tavernari, i *Macellari*, i Fornari, i Carnefici, i Birri, i Mimi Buffoni, ed altri meſtieri ſordidi, de' quali ſi è parlato di ſopra in queſto 2. *art. n*. 11. così pure quelle negoziazioni, colle quali ſi mandano, e ricevono vendendo, e comprando merci in diverſe parti del mondo, o tenendo caſa aperta di negozio, o ſiano compagnie, o ragioni di negozio per il lucro de' cambj, botteghe di merci, e ſimili, e delle quali parimente ſi è parlato di ſopra in queſto *art*. 2.

30. Ma ſi avverte, che i ſuddetti Chierici non ſempre rimangono privi *ipſo jure, ipſoque facto* di queſto privilegio, eſercitando le ſuddette arti, e negozj indegni dello ſtato chiericale, conforme reſtano privati di queſto, e di tutti gli altri privilegj chiericali quei, che *per annum* eſercitano il meſtiere di Strione, anzi *ante annum*, non aſtenendoſi da queſto ignominioſo meſtiere *poſt trinam monitionem*. *cap. unic. de vit. & honeſtat. Clericor*. così ivi: *ſi per annum artem illam ignominioſam exercuerint, ipſo jure: ſi autem tempore breviori, & tertiò moniti non reſipuerint, careant omni privilegio clericali*: e quivi Bonifacio VIII. autore di queſta Coſtituzione appella i medeſimi *Joculatores, ſeu Goliardos, & Buffones*, ed in altri Sagri Canoni ſi chiamano *Strioni*. *Can*. 1. 4. *q*. 1. *Can. pro dilectione. de conſecr*. e donde tragga l'origine queſto nome ved. la Gloſs. *in d. cap. unic. verb. Joculatores. e ſegg*. e meglio Valerio Maſſimo *lib*. 2. *cap*. 1. *circa med*.

31. Quanto alle altre arti, e negozj indegni dello ſtato Chiericale, certamen-

mente, che i Chierici non restano privi di questo, nè di altro privilegio senza la dovuta ammonizione, la quale deve sempre precedere la sentenza. 12. q. 2. *Can. Indignè. Can. omnes decimæ.* 16. q. 7. *cap. sacro. de Sent. excom. & si post tertiam monitionem non paruerint, perdunt privilegium.* De Nigris. *in d. Extrav. de Vit. & honest. Cleric. verb. monitione. n. 1. pag.* 47. ed ivi Bar. Cep. *cons.* 11. che incomincia *Casus talis est.* e quivi si esamina diffusamente l'articolo. Capec. *dec.* 161. To. Gra. nel *vot.* 33. Afflict. nella Costituzione del Regno. *Apostatantes*, dice, *quod debet esse trina monitio, nec sufficit una cum intervallo dierum.* Glofs. in Clementin. 1. *de vit. & honest. Clericor. verb. Tertiò.* e poi conchiude: *ergo ante istam monitionem in omnibus erit de foro Ecclesiæ, ut consuluit* Alef. *cons.* 8. *& hoc etiam habet locum in Clericis conjugatis, qui licet se immisceant negotiis sæcularibus interdictis Clericis, non amittunt privilegium, nisi præcedente monitione, ut supra.*

32. Ed il nostro Regen. da Ponte ne' suoi consegli *tom.* 1. *cons.* 24. *num.* 3. *e segg.* su questo proposito, così dice: *Communis est omnium conclusio, quod Clericus in minoribus constitutus, non incedens in habitu, sed laicaliter vivendo, & arma deferendo, etiam quod se immisceat in enormitatibus, fori privilegium non perdit, nisi post trinam monitionem: Allegari solet text. ubi est casus. in cap. Ad audientiam. & in cap. contingit lo secondo. de sent. excomm. & utrobique per Doct. glosf. in c. perpendimus. in verb. cogantur. eod. titul. & ob id Ant. de But. præ cæteris in c.* 1. *de Apostatis. eleganter reassumpsit, sex esse necessaria ad hoc, ut clericale privilegium, quoad forum perdatur. Primum, quod non incedat in habitu. Secundum, quod immisceat se enormibus. Tertium, quod in illis frequentaverit. Quartum, quod in illis sit deprehensus. Quintum, quod sit monitus. Sextum, quod post monitionem fuerit incorrigibilis, licet hæc duo ultima sint disputata in Clerico in minoribus, sed prima quatuor omnino requiruntur, & ob id Joan. Andr. in c. perpendimus. de senten. excommun. eleganter dixit, quod Clericus, qui dimisso habitu ingreditur bellum, vel aggressiones, perdet privilegium quoad percutientes eum, sed non quoad forum: & idem dicit ibi Ant. de But. nisi fuerit monitus, vel inveteratus in illis.*

33. Quanto alla prattica di queste ammonizioni, decreti, e sentenze contro questi illeciti negoziatori, e che esercitano arti indegne dello stato chiericale, ved. Monacel. nel Formol. *legal. tom.* 3. *tit.* 2. *form.* 8. *per tot.*

34. c. *De' Giudici laici.* Si separano le cause, che sono puramente criminali, e che vengono criminalmente trattate, dalle cause criminali, che riguardano l'interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile, e con questo articolo si stabilisce, che i Chierici conjugati debbano godere pienamente il privilegio del Foro Ecclesiastico, rispetto alle cause, le quali sono *puramente criminali, e che vengono criminalmente trattate*: quanto poi *alle cause criminali, che riguardano l'interesse delle Parti, e che si trattano in forma di giudizio civile*: e che tanto rispetto a queste cause criminali, che si trattano in forma di giudizio civile, quanto rispetto a tutte le altre cause civili, si dice, che rimarranno sottoposti alla cognizione, e determinazione de' Giudici laici.

35. Molti contrasti sono stati finora tra i nostri circa il foro de' Chierici conjugati rispetto alle cause criminali, che si trattano in forma di giudizio civile; come pure rispetto alle cause civili; volendo alcuni, che lo dovessero godere quanto alle cause criminali, e rispetto alle cause civili, in quanto avessero connessione colle criminali, o che dipendessero dalle medesime, e non già quanto alle cause puramente civili: altri, che nemmeno lo godessero rispetto alle cause civili, che avessero connessione colle criminali, o dipendenza dalle medesime: ed altri, che lo godessero *non modo in causis criminalibus, sed etiam in civilibus,* ed esamina questo articolo il Regen. De

Ma-

Marin. *lib.* 1. *Resolut. cap.* 58. *n.* 10. e *segg.* e nelle sue allegazioni. *allegaz.* 12. *n.*25. ved. Barbos. nelle Collet. ad S. Conc. Trid. *d. sess.* 23. *de Ref. cap.* 6. *n.* 44. *e segg.* ed ora resta tolta questa controversia colla distinzione, che si fa in questo articolo.

36. Con questa disposizione altra controversia resta tolta, ed è quella, che riguarda il Foro de' Chierici conjugati rispetto alla liquidazione de' pubblici istrumenti; mentre anco in questo non convengono i nostri, volendo alcuni, che liquidandosi l' Istrumento in virtù del Rito 166. della Gran Corte della Vicaria, appartenga alla medesima questa cognizione. Altri all' incontro, che spetti al foro Ecclesiastico come causa criminale a cagione del spergiuro, o che abbia dipendenza dalla medesima, ed in sentenza di coloro, i quali asseriscono, che i Chierici conjugati godano il privilegio del Foro anco per le cause civili, e per qualunque altra, *si civiliter agatur*, che lo godano, ancorchè si prescinda da ogni criminalità, e si proceda civilmente, conforme ne parla il nostro Reg. Sanfel. *dec.* 230. *lib.* 2. il Reg. de *Marin.* nel detto *cap.* 58. *n.* 14. *e segg.* Ricc. *dec.* 170. *par.* 3. ed altri.

37. Perchè con tale distinzione, e regolamento, che si dà con questo articolo 2. si stabilisce quali siano le cause de' Chierici conjugati, nelle quali debba procedere il Giudice Ecclesiastico, e quelle, nelle quali debba procedere il Giudice laico: cosicchè nel caso, che si tratta dell' interesse delle parti in questo proposito della liquidazione dell' Istrumento, la cognizione, e determinazione spetta al Giudice laico, e nel caso, che voglia trattarsi in forma di giudizio criminale per cagione del spergiuro, spetta privativamente al Foro Ecclesiastico.

38. d. *Super bonis*. Veramente questo è stato, ed è il sentimento più comune de' nostri, i quali benchè dicessero che i Chierici conjugati dovessero soggiacere al Foro laico per le cause civili; hanno voluto però, e vogliono, *quod eorum Persona non tangatur, sed bona tantum*. Così tra gli altri diffusamente ne parla il Reg. de Marin. *lib.* 1. *Resol. cap.* 58. *n.* 10. ivi: *Quod si pro causa civili Clericus conjugatus carcerari contingeret, id expleri non posset*. Altri però presso il medesimo sentono il contrario, ma egli seguita il sentimento dell' Abb. Ancaran. Borell. Rovit. e Campanil. e così dicono abbia risoluto la S. Congreg. 13. Febbr. 1610. e 10. Febbr. 1618. ed altre simili se ne leggono presso il Coll. Ric. *verb. Clerici conjugati, quoad privilegium Fori, & Canonis*. *n.* 9. come in una Rossanen. 23. *Marzo* 1638. ed in altra di Nazareth. d. anno 1638. ove: *Clerici conjugati ad solutiones, ad quas de Jure tenentur, non possunt cogi, nisi coram Judice Ecclesiastico*.

39. e. *Dal quale non dovrà negarsi*. Questo è un gran vantaggio de' nostri Tribunali, permettendosi, che in sussidio procedano anco a carcerazione, benchè si richiegga l' *Exequatur*, che dovrà dimandarsi dal Giudice laico al Giudice Ecclesiastico, dal quale non dovrà negarsi. Qui dovrebbe esaminarsi, se dimandandosi dal Giudice laico l' *Exequatur*, si debbano presentare gli atti al Giudice Ecclesiastico per sua Istruzione sopra la giustizia delle richieste, ma mi rimetto a quelche scrivono i nostri in questi, e simili casi. Ved. de *Marin.* nelle risoluzioni *lib.* 1. *cap.* 349. *num.* 8. Non tralascio però notare, come sotto questo nome di *Exequatur* non possa venire altro, che un ordine del Superiore Ecclesiastico, o sia mandato *de capiendo*, diretto agli Esecutori *quarumvis Curiarum*, *& de consignando unico contextu* il Chierico al Foro del laico per l' effetto, di cui si tratta unicamente.

40. f. *Una Declaratoria da concedersi gratis*. Con questa determinazione si dà riparo a' contrasti stati tra le due Potestà intorno all' osservanza del Rito, che chiamano della Gran Corte della Vicaria: Come poi debba ciò aver luogo, ed in quali termini, specialmente nel caso, che per trascuraggine, o altro motivo non si abbia una tal declaratoria, ci rimettiamo a quanto su di ciò a sufficienza si nota nel seguente *Cap. IV.*

41. In questi termini adunque godono i Chierici conjugati il privilegio del Foro. Resta ora da vedere, se oltre il suddetto privilegio godano gli altri privilegj de' Chierici, che non sono conjugati. L'Adden. della Gloss. nel *cap. unico. de Cleric. conjugat. in* 6. dice: *quod Clericus conjugatus gaudet in omnibus, incedens ut Clericus*, per la parola, che si legge nel Testo, ove dopo aver parlato Bonifacio VIII. autore di questa Costituzione del privilegio del Foro, dice: *In cæteris*, cioè negl'altri privilegj, ed ivi la Gloss. *verb. in cæteris, ut in privilegio, quod habent, ne vexentur in exactionibus, vel Collectis*; ma Innocenzo nel medesimo Testo, *verb. in præmissis*, pare che lo ristringa al privilegio del Foro, e del Canone.

42. Il nostro Regen. de Marin. nelle sue Risoluzioni *lib.* 1. *cap.* 58. è anco dello stesso sentimento, e così ivi al *num.* 1. *Clericus cum unica, & virgine conjugatus, si eum Clericali habitu, & tonsura incesserit, & clericaliter vivendo alicujus Ecclesiæ servitio, vel ministerio ab Episcopo deputatus vacaverit, juris est notissimi gaudere illum Canonis, & Fori tantùm privilegio*.

43. E poi al *num.* 9. confermando egli il suo sentimento dice: *Dixi præterea, gaudere illum Canonis, & Fori tantùm privilegio, ad ostendendum quod in reliquis privilegiis clericalibus Clericus conjugatus uti laicus reputatur, sicque dixerunt omnes ad munera, & onera Universitatum subeunda, Clericum conjugatum omnino teneri, & cogi posse. Ita DD. communiter tam in dicto cap.* 1. *quam in dicta Clementin.* 1. *Didac. pract. quæst. cap.* 31. *num.* 9. *Petr. Matthæi in addition. ad Guid. Pap. decis.* 383. *Farinacc. de Inquisit. quæst.* 8. *Squillant. loc. citat. capit.* 7. *num.* 28. *Riccius decis.* 169. *part.* 3. *& in prax. Eccles. resolut.* 117. *num.* 3. *part.* 3. *& resolut.* 253. *num.* 2. *part.* 1. *ubi num. seq. particulariter advertit, Clericum conjugatum non esse exemptum à Collectis, Gabellis, aliisque Principis obsequiis, & in puncto principali illius resolutionis firmat, hos Clericos conjugatos beneficio Capit. Odoardus. extra de solut. non gaudere. ex Navarr. cons.* 186. *& aliis, quos ipse num.* 4. *refert, quibus addo Campanil. dict. rubr.* 11. *cap.* 10. *num.* 50. *& Novar. qq. forens. lib.* 1. *quæst.* 88. *immò plus voluit idem Riccius in* 2. *part. pract. Eccles. resol.* 391. *Clericum conjugatum Syndicum, vel Ærarium alicujus Baronis (ad quæ officia exercenda cogi cum posse, prout & alia Universitatis, ex supradictis dubitandum non est) si in rationibus reddendis debitor ille apparuerit, posse ab ejusdem Baronis Officialibus cognosci*.

44. Sicchè è incontrovertibile, che godono i Chierici conjugati, oltre quello del Foro, anco il Privilegio del Canone; quanto al peso delle Collette, ed imposizioni, finora la Sagra Congregazione della Immunità ha sostenuto la loro esenzione, concorrendovi la consuetudine, e nel caso, che non vi fosse questa consuetudine ha ordinato, che fossero tenuti anco a' pesi misti, ma ora resta tolta ogni pretensione, e consuetudine, ed in virtù di questo Concordato più non può dubitarsi, che siano obbligati i loro beni a' pesi ordinarj, come tutti gli altri Chierici non conjugati, e cessano le loro pretensioni, come nelli stessi Chierici celibi, intorno alle Franchigie sopra il macinato. Quanto all'esenzioni dagl'altri pesi, e privilegj, *circa munera publica, & hospitandi milites*, e simili, de' quali parla il suddetto Regen. de Marin. di sopra notato al *num.* 43. niente essendosi parlato nel Concordato rispetto a questo particolare, restano perciò le cose nello stato di prima; cosicchè nelle occorrenze bisogna vedere *quid Juris, & quid de consuetudine*.

45. Quanto al peso della testa, lo stesso Regen. de Marin. esamina l'articolo, detto *lib.* 1. *Resolut. cap.* 19. ove al *num.* 1. così lo propone: *Ab aliquibus dubitatum audivi, num (Clericus conjugatus) in Regno possit ab Universi-*

tatibus cogi, *ut vulgò dicitur*, a pagare la Testa? E distinguendo vuole, che vivendo nobilmente, che è lo stesso dire, che vivendo *ut Clericus*, non possa forzarsi, e che in altro caso sia obbligato a pagare la Testa; e poi appresso *num.* 9. conchiude: *In casu proposito concludendum est ad onus prædictum Clericos conjugatos, tunc demum cogendos, quando artem vilem exercerent, vel eorum operas alteri locarent, secus autem, si in propriis possessionibus laborarent*; dimanierachè dice, che gli sia lecito *vineas proprias putare, vel fodere, vel domus suas reficere propter eorum diversas necessitates*.

46. g. *Le mogli poi*. Contrasto grande è stato trà' DD. dell' uno, e dell' altro Foro, e tra questi vedo impegnati moltissimi Teologi, volendo alcuni, che le mogli de' Chierici conjugati godano il privilegio del Foro: altri lo impugnano. Si esamina l'articolo presso il Regen. de Marin. *tom.* 1. *Resol. cap. ult.* ed ivi molti anco de' nostri difendono il Foro a favore delle mogli de' Chierici conjugati, e con questi la Glos. nel *Can. eos qui. dist.* 32. *verb. eos qui*. Ma il contrario sostiene lo stesso Regen. de Marin. al *n.* 7. ed ivi Afflict. Sanch. *de Matrim.* Del Ben. per la ragione, che questo del Foro sia privilegio personale del marito: ma presentemente si dichiara, che non lo debbano godere *nec durante, nec soluto Matrimonio*; siccome nemmeno altro privilegio.

47. h. *I figli de' medesimi*. Parimente non convengono i DD. circa il privilegio del Foro de' figli de' Chierici conjugati, ed alcuni di quei, che lo negano alle mogli, lo accordano alli figli *tamquam pars corporis Patris*. Si esamina l'articolo appresso i DD. sopra citati, e Roma ha sempre sostenuto i privilegj del Chierico conjugato tanto a favore delle mogli, quanto a favore de' figli. Rispetto alle mogli, se ne riportano le risoluzioni della Sagra Congregazione della Immunità dal detto suo Collettore Ricc. *verb Uxor. num.* 5, ed a riguardo de' figli *verb. Filius*. dove si dice di averli goduti *durante vita Patris*: e presentemente rimane ristretto questo privilegio nella sola persona del Chierico conjugato, nella maniera di sopra espressa, per i motivi particolari, che concorrono in questo Trattato, e che si vanno discutendo opportunamente con queste note in tutto il suo decorso.

ARTICOLO TERZO.

R*Ispetto al delitto dell' assassinio, commesso da qualunque Cherico*, (a) *o altra Persona Ecclesiastica*; (b) *prevenendo il Giudice laico nella cattura dell' Inquisito, potrà ritenerlo* nomine Ecclesiæ *nelle carceri laicali, e formare il processo: ma prima di procedere alla sentenza, ed alla esecuzione della medesima, dovrà aspettare la Declaratoria del Tribunale Misto* super qualitate assassinii, *la quale dovrà darsi dal medesimo, veduto il processo fatto dalla Curia laicale*, servatis servandis, *e sentito il Reo nelle sue difese: per qual effetto dovrà dalla Curia laicale esibirsi il processo al suddetto Tribunale Misto dentro lo spazio di quattro mesi*.

NOTE.

1. a. *O altra Persona Ecclesiastica*. Non solo i Chierici, ma anche ogni altra Persona Ecclesiastica viene compresa sotto la disposizione di questo artic. Sotto questo nome di Persona Ecclesiastica per l'effetto di cui si tratta, vengono quei, che godono il privilegio del Foro Ecclesiastico, de' quali si è parlato diffusamente di sopra nelle note di questo medesimo *cap.* 3. *art.* 1.

2. b. *Prevenendo il Giudice laico*. Sino dal tempo di S. Pio V. quando per altro il costume degli Ecclesiastici nel nostro Regno era assai corrotto, gra-

vissime agitazioni leggo avute tra la Potestà laicale, ed Ecclesiastica, specialmente coll'Arcivescovo di Napoli presso Chiocc. ne' suoi MSS. Giurisdizionali in varie parti, e specialmente. *tom.* 10.

3. E tutto ciò fu diversi sentimenti, che vertono tra' nostri DD. Regnicoli in proposito del Foro degli Ecclesiastici quanto al delitto dell'Assassinio: pretendendo alcuni, che per la disposizione del *cap. Pro humani. de homicid. in 6.* il Chierico Assassino *remaneat diffidatus à totò Populo*, e che per conseguenza resti *ipso facto denudatus ab omni privilegio clericali*: altri all'incontro, che si richieda la declaratoria del Giudice Ecclesiastico, ed intendono provarlo col *cap. Si Judex. de Sentent. excommunic. in 6.* anzi allegano una Costituzione di Clemente VIII. *quæ incipit*: *Æqua, & circumspecta*. 18. *Decembris* 1595. colla quale espressamente si ordina la declaratoria del Giudice Ecclesiastico. Molto s'impegnano li DD. per l'una, e per l'altra sentenza. L'articolo tra gli altri lo esamina il Regen. De Marin. *lib.* 1. *Resolut. cap.* 51. Del Ben. *de Immun. tom.* 1. *cap.* 6. *dubit.* 5. *sect.* 2. *per tot.* Il Regen. De Marin. però conchiude in fine sia questo delitto di Misto Foro, e così dice al *num.* 20. *Illud etiam non puto à materia longè alienum advertere, hanc Jurisdictionem Sæculari Magistratui pro assassinio contra Personas Ecclesiasticas à Sacris Canonibus imbutam non esse privativè ad Judicem Ecclesiasticum, sed cumulativè*.

4. In questo articolo altra strada si prende, e si stabilisce, che il Giudice Ecclesiastico proceda nel caso, che prevenga nella cattura: e prevenendo nella cattura il Giudice laico, che possa ritenerlo *nomine Ecclesiæ* nelle carceri laicali, e formare il processo, e che fra quattro mesi debba esibirlo al Tribunale misto, il quale *servatis servandis*, e sentito il Reo nelle sue difese, deve procedere alla declaratoria *super qualitate assassinii*, con che resta composta questa controversia, che in diverse occasioni ha partorito degl'imbarazzi, e scandali tra le due Potestà.

ARTICOLO QUARTO.

Trovandosi qualunque Persona Ecclesiastica con roba di controbando, non sarà lecito alle Curie, e Ministri laici di arrestarne, o carcerarne (a) *la Persona*.

N O T E.

1. a. *La Persona*. Certamente, che così conchiudono i DD. tanto dell'uno, che dell'altro Foro, cioè che le Persone Ecclesiastiche non possono arrestarsi, nè carcerarsi per queste, o simili cause, e che arrestandosi, o carcerandosi da' Magistrati laici, incorrono i medesimi nelle censure contenute in varj Sagri Canoni, come quelli, i quali *nullam habent potestatem in Ecclesiasticas Personas, & sicut potestas ad judicandum, & puniendum requiritur, ita etiam ad capiendum*. Menoch. *de Arbitrar. cas.* 180. *num.* 22. *e segg.* Duard. *lib.* 2. *Can.* 15. *q.* 11. *n.* 55. De Grass. *de Privileg. Cleric. num.* 888. *e segg.*

2. Quanto poi alla roba di contrabando, non si stabilisce con questo articolo, se possano toglierla i Magistrati laici agli Ecclesiastici; e niente fu di ciò dicendosi di proposito, sembra di lasciarsi alla disposizione del dritto comune; sopra di che Pereira *de Manu Regia. cap.* 38. *n.* 14. *e segg. capit.* 43. *num.* 1. *e segg.* Io crederei, che concorrendovi le seguenti condizioni possano i Magistrati laici togliere la roba di contrabando agli Ecclesiastici, e sono: Primo, dubitandosi, che il contrabando possa trafugarsi: in secondo luogo, nel caso, che non possa aversi la licenza del proprio Superiore: e per terzo, che tolta si rimetta all'Ordina-

dinario del luogo, a guisa di quegli Ecclesiastici, che si ritrovano *in fragranti* di qualche eccesso, o che probabilmente si dubiti, che qualche Ecclesiastico lo commetta: poichè anco questi, concorrendovi tali circostanze, in sentimento di molti possono arrestarsi, e poi consegnarsi. Castropal. *tom.* 1. *tract.* 12. *disput. unic. punct.* 6. *n.* 14. Dian. Coordinat. *tom.* 9. *tract.* 2. *de Immunit. resolut.* 112. *num.* 2.

3. Ed in questa maniera pare, che rimanga intatta l'Immunità di questi Ecclesiastici, e salvandosi il contrabando, si dà riparo alle frodi: ed all'incontro non osservandosi le dette condizioni, si esporrebbero gli Ecclesiastici a' continui insulti de' Birri, ed indirettamente con questi pretesti di contrabando, sarebbero vessati da' Tribunali laici: quando che presentandosi a' proprj Superiori, e questi esaminando la sussistenza de' contrabandi, si tolgono le confusioni, che è quello, che si deve bramare per l'incamminamento della giustizia, e per conservare la pubblica quiete.

ARTICOLO QUINTO.

Potranno i Vescovi, ed altri Ordinarj, che tengono giurisdizione quasi Vescovile, avere un numero prefisso di Cursori, cioe due, o tre coloro, che hanno picciole Diocesi: il doppio numero, cioè quattro, o sei, secondo la loro ampiezza quei, che governano Diocesi mediocri: il triplo coloro, che hanno le Diocesi più grandi, secondo la pianta, (a) *che se ne farà: Dodici l'Arcivescovo di Napoli, e dodici parimente Monsignor Nunzio.*

NOTE.

1. a. *Che se ne farà*. Questa pianta non ancora è gionta nelle nostre mani, e quando sia gia fatta, sta bene ordinata anco per l'avvenire, acciò non si sentano contrasti circa il più, o il meno del numero. Gran vantaggio si fa al Foro laico, perchè prima i Superiori Ecclesiastici si sono serviti del numero de' Cursori, che loro piaceva.

ARTICOLO SESTO.

A' Detti Cursori, quando realmente esercitano sì fatto impiego, sarà lecito portare armi non proibite dalle Regie Prammatiche, purchè dopo essere stati destinati al carico di Cursori, producano in Napoli al Regente della Gran Corte della Vicaria, in Terra di lavoro al Commessario di campagna, e nelle altre Provincie del Regno al Preside Provinciale, l'autentico documento di non trovarsi inquisiti, e diano a' medesimi notizia della Patente di Cursore ottenuta dal Vescovo, o da altro Ordinario, (a) *cui debbano servire.*

NOTE.

1. a. *Cui debbano servire*. Chi venga qui sotto nome di Ordinario, per l'effetto, di cui si tratta, già si è detto di sopra in questo *Cap.* 3. nelle note all' *art.* 1. *num.* 50.

ARTICOLO SETTIMO.

I Suddetti Cursori, durante il loro impiego, ed esercizio, godranno l'esenzione dal Foro laicale, in quanto alla restrizione personale, per le cause civili, (a) *miste, e criminali. Ciò bensì dee intendersi per quelle sole cause, che non me-*

meritano la pena della morte, o di galera; nelle quali procederanno contro di essi, o i Governatori Regj viciniori, o altri Giudici, e Ministri Regj, siccome più piacerà a S. M. ma non già le Corti Baronali, alle quali sarà solamente permesso di arrestargli per li suddetti delitti, e di darne parte al Giudice, o Ministro Regio, che dovrà procedere.

N O T E.

1. 2. *Miste, e criminali*. Non solo i Cursori godranno questa esenzione quanto alla restrizione personale, ma anco rispetto alla totale cognizione di queste cause civili, miste, e criminali, nella maniera, che si spiega in questo articolo; mentre, benchè sul primo aspetto paja che dica di doverlo godere in quanto alla restrizione personale; appresso poi dicendosi, che rispetto alle cause, che meritano la pena della morte, o della galera debba procedere il Giudice laico, apertamente si vede, che rispetto alle altre, ove non abbia luogo la pena della morte, o della galera, debba procedere il Giudice Ecclesiastico.

2. Oltrechè meglio si spiega col seguente articolo 8. ove si dice, che in caso di gravame, che s' inferisse dal Vescovo, o da altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' Cursori, possa farsi il ricorso al Metropolitano, o al Tribunale misto con quell' ordine, che in esso si esprime: Si suppone perciò, che abbia in quelle giudicato il Vescovo, o altro Ordinario del luogo, mentre dandosi altra intelligenza non potrebbe concepirsi in che s' inferisse da' medesimi il gravame, una volta che si riserva l' appellazione, ricorso, o altro rimedio approvato dalla legge a chi si sentisse gravato dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' Cursori.

ARTICOLO OTTAVO.

NEl caso, che dalla sentenza del Vescovo, o di altro Ordinario in ciascuna delle suddette cause appartenenti a' Cursori, alcuno si sentisse gravato, e volesse avvalersi dell' appellazione, del ricorso, o di altro rimedio dalle leggi approvato; potrà ciò fare, o al Metropolitano, o al Tribunal Misto; e questo per non gravar le parti, destinerà due Giudici in partibus, *uno Ecclesiastico da eliggersi dai Ministri Ecclesiastici del Tribunal Misto, e l' altro da eliggersi dai Ministri laici del medesimo Tribunale: e questi due Giudici decideranno la causa in grado del rimedio proposto. E quando avvenisse, che costoro nel giudicare fossero discordi, la causa debba giudicarsi dal medesimo Tribunal Misto, la sentenza del quale senza appellazione veruna dovrà eseguirsi. Per quelle cause poi spettanti a' Cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Sede Apostolica, le quali saranno giudicate in prima istanza da' medesimi Metropolitani, o da altri Ordinarj esenti, l' appellazione, o qualunque altro de' suddetti rimedj dovrà indrizzarsi al Tribunal Misto, il quale giudicherà nella forma detta di sopra.*

ARTICOLO NONO.

PEr minorar ancora il numero degl' esenti, dovranno gl' Ordinarj de' luoghi da ora innanzi servirsi de' Cherici per Ministri delle loro Cancellerie; e volendosi prevalere de' Secolari, godrà il privilegio del Foro il solo Cancelliere, o sia (a) *Mastro d' Atti della Curia, nella maniera bensì detta di sopra* (b) *per li Cursori.*

NO-

N O T E.

1. a. *Maſtro d'atti della Curia.* Quanto al Foro de' Notari, Cancellieri, Scrivani, Maſtro d'Atti: ved. il Regen. De Marin. *Reſolut. quotidian. lib.* 1. *cap.* 117. *num.* 2. *& ſeqq.*

2. b. *Per li Curſori*. Dovendo adunque godere il Foro il Cancelliere, o ſia Maſtro d'Atti della Curia, come lo godono i Curſori. Veda ciocchè ſi è detto dei Curſori ſopra *art.* 6. e 7. e loro note.

ARTICOLO DECIMO.

Oltre a Curſori, ed al Cancelliere, o Maſtro d'Atti nella maniera ſpiegata di ſopra, niun altra perſona laica, quantunque patentata, (a) *ſotto qualunque nome, e titolo;* (b) *come neppure i Romiti, e* (c) *Cherici Selvatici godrà eſenzione alcuna dal Foro laicale.*

N O T E.

1. a. *Sotto qualunque nome, e titolo*. Reſtano adunque abolite tutte le patenti, ed eſenzioni de' laici, che in gran numero hanno goduto in Regno, benchè ſempre con gran contraſto tra le due Poteſtà, ognuna ſoſtenendo il proprio Foro.

2. Ma che diraſſi di que' Veſcovi, i quali, conforme in queſta occaſione ſi dice, che con titolo particolare, accordato loro da' Sovrani, hanno avuto queſti Patentati con ampla eſenzione, come tra gli altri il Veſcovo di Mileto, con Diploma del Conte Ruggiero, quello di Giovenazzo con privilegio dell' Imperatrice Coſtanza, del Re Guglielmo, dei Re Ferdinando, ed Alfonſo di Aragona; del Veſcovo di Marſi con Cedola Reale di Filippo III. del Veſcovo di Squillace con Diploma del Re Ferdinando; dell' Arciveſcovo di Roſſano anco con Diploma di Federico II. e di Ferdinando di Aragona, e di altri, ed altri Veſcovi? Io crederei, che queſti non vengono compreſi ſotto la diſpoſizione di queſto Ttattato, e che perciò reſtano ſalve, ed intatte le loro ragioni.

3. Il punto ſta a vedere, ſe con queſta generale diſpoſizione vengano eſcluſi dal privilegio del Foro anco i familiari de' Veſcovi. Eſpreſſamente qui non ſe ne parla. Sempre ſi è controvertito, ma il Reg. de Marin. in detto *cap.* 117. *n.* 1. *e ſegg.* vuole, che lo godano *de Jure*, ed ivi un gran numero di DD. dell' uno, e dell' altro Foro.

4. b. *Come neppure i Romiti*. Quanto al Foro de' Romiti, che vivono *tamquam Locuſtæ*. Rovit. nella Prammatic. 1. ſotto il titolo *de Cleric. ſeu Diacon. ſalvatic.* al *n.* 8. propone l' articolo. *Heremita an ſit perſona Eccleſiaſtica, & gaudeat privilegio Eccleſiaſtico*? e dice: *Vide Anearan. in cap. Eaque num.* 2. *de Reg. Jur. in* 6. ed appreſſo allega un gran numero di Dottori, li quali non ſono certamente tutti del medeſimo ſentimento. Ma ora ſi ſtabiliſce, che non debbano goderlo, o ſia per gli abuſi, e ſcandali, che ſi ſentivauo, particolarmente riſpetto agli Eremiti delle Chieſe di campagna, o ſia a riguardo del numero eceſſivo, ſpecialmente di oltramontani, che fuggiti dalle loro Patrie Rei, ed inquiſiti vengono a fare l' Eremita in Regno, e commettono delle ſcelleraggini.

5. Gli Eremiti però, i quali non vivono *tamquam locuſtæ*, ma che hanno i requiſiti del Concilio Lateranenſe, cioè, che vivono collegialmente con abito religioſo, in caſe religioſe, e ſotto l'ubbidienza de' legittimi Superiori lo godono. Vedi ciocchè ſi è notato ſopra in queſto 3. *cap. art.* 1. *num.* 41. e *num.* 42.

6. c. *Cherici ſelvatici*. Sotto Gregorio XV. gran Trattato fu tenuto in Roma tra i noſtri Miniſtri, e quelli della Santa Sede ſopra il Foro de' Chierici, e Diaoc-

coni salvaggi; e benchè fosse stato emanato dalla Congregazione particolare destinata a trattare, Decreto *x. Kal. Junii* 1623. con cui si stabilisce certo numero di laici sotto nome di Chierici, e di Diaconi salvaggi per servizio delle Chiese Urbane, e Rurali; i nostri Ministri però non sono stati in ogni tempo uniformi in ammetterlo: tantochè si vedono risoluzioni de' Regj Tribunali *pro*, *& contra*. Degli antichi ne parla Marant. nel suo Trattato Apologetico. Più diffusamente *Mucc.* nelle Osservazioni alle Decisioni di Sanfelic. *decis.* 1. e la Storia di questa controversia si riferisce presso Chioccarell. ne' suoi *MSS.* Giurisdizionali *tom. x.*

ARTICOLO UNDECIMO.

Avendo udito Sua Santità, che alcuni Vescovi del Regno, dopo aver condannato per omicidj, ed altri gravi, e capitali delitti, alla pena della galera in vita, o pure per sette anni, o al carcere per detto tempo qualche delinquente, Cherico, o Ecclesiastico (a) *del suo Foro; si avanzano ad assolvergli* (b) *con ammettergli a composizione pecuniaria: quindi è, che per togliere lo scandalo de' Popoli, ed i pericoli, che possono succedere nel vedere i parenti dell' ucciso, non solo ripatriare, ma anche in piena libertà l'omicida; ordina, che in avvenire non debbano, nè possano assolvere per via di composizione pecuniaria* (c) *tali delinquenti; e che non ostanti tali composizioni, ed assoluzioni, che in avvenire fossero fatte da' medesimi Vescovi, il delinquente così assoluto possa carcerarsi, e punirsi* (d) *colla pena medesima specificata nella sentenza da' Metropolitani; ed in caso, che la composizione, ed assoluzione fusse fatta dal Metropolitano, possa il Vescovo viciniore far carcerare, e punire il delinquente,* (e) *ed il Vescovo sarà obbligato a restituire alla parte il denaro, che avesse ricevuto.*

N O T E.

1. a. *Del suo Foro*. Vengono sotto la disposizione di questo articolo i Chierici, ed Ecclesiastici, che sono del Foro Ecclesiastico: chi siano poi gli Ecclesiastici, che godono il privilegio del Foro, se ne parla di sopra in questo 3. *capit. art.* 1. e 2. e loro note.

2. b. *Con ammettergli a composizione pecuniaria*. In questo articolo non si dubita del delitto, anzi si suppone il delinquente già condannato alla pena della galera in vita, o pure per sette anni, o alla carcere per detto tempo. Quindi si parla in questo *art.* 2. di composizione, *quæ succedit in locum pœnæ, adeoquod dicitur pœnæ commutatio*, a differenza della Transazione, *quæ non succedit in locum pœnæ, nec dicitur pœnæ commutatio, sed fit, & fieri solet ratione dubii*. Caravit. *super Rit. Mag. Car. Vicar. Rit.* 276. *num.* 8. *e segg.*

3. c. *E tali delinquenti*. La Santa Sede fu sempre costante in proibire queste composizioni per certi particolari delitti, e ne abbiamo moltissime Bolle, quali si riferiscono nella Costituzione d' Innocenzo XII. Patrizio Napolitano d' immortale memoria *sub dat.* 12. *Maji* 1692. che incomincia: *Viros sanguinum*, ed è la 9. in ordine tra le Costituzioni del suo Bollario, quale proibizione si è rinnovata ultimamente dalla fel. m. di Clemente XII. colla più volte riferita sua Bolla, che incomincia: *In supremo Justitiæ Solio*. §. *Verum*, e si riporta distesa nell'Appendice di queste note al *n.* 1.

4. d. *Colla medesima pena specificata nella sentenza*. Sicchè il Metropolitano, o il Vescovo viciniore in questo caso non fa altra figura, che di esecutore della sentenza della condanna alla pena, della quale si parla in questo articolo.

5. e. *Ed*

5. e. *Ed il Vescovo sarà obbligato*. A me pare, che sotto nome di Vescovo qui vengono tutti gli altri Prelati inferiori, che hanno giurisdizione, militando la stessa ragione per gli uni, e per gli altri; tanto più, che in queste piccole giurisdizioni si sentono più frequenti quelli scandali, de' quali si parla nell' articolo, e posso supporre, che si sia tralasciato parlare di questi per pura dimenticanza dell' Estensore del Concordato.

6. Cosicchè rispetto a que' Prelati inferiori, li quali sono *in Diœcesi*, o *de Diœcesi*, che il Vescovo Diocesano possa carcerare il condannato assoluto per via di composizione pecuniaria, e punirlo colla medesima pena specificata nella stessa sentenza del Prelato inferiore: e che parimente quanto a' condannati dal Prelato di proprio, e separato Territorio, ancorchè sia soggetto immediatamente alla Sede Apostolica, che possa farlo il Vescovo, o Arcivescovo viciniore. Questo è un mio sentimento: mi pare però ragionevole, e crederei, che non sossistendo, possa almeno meritare tutta la riflessione da indurre N.S. a darvi provvedimento, acciò questa salutevole disposizione abbia il suo intero effetto.

CAPITOLO QUARTO

REQUISITI DE' PROMOVENDI AGLI ORDINI.

Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni, e tempi presi diversi espedienti per moderar nel Regno di Napoli il numero degli Ecclesiastici, e specialmente Gregorio XV. quando con Decreto di una Congregazione particolare de' Signori Cardinali del primo di Luglio 1623. furono a quest' effetto stabilite (a) *alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti, che si desideravano: quindi bramando Nostro Signore dare à questo disordine pronto, ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca in esso una disciplina in vigor della quale gli Ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione a' Popoli: Si è perciò la Santità Sua compiacciuta commetterne l'esame ad alcuni Signori Cardinali, i quali avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliare S. B. a pubblicar un decreto, che contenga in sostanza i seguenti punti: con dichiarazione però, che con questo non s'intenda in cosa alcuna derogare agl' usi, e consuetudini di quelle Diocesi,* (b) *dove si osserva maggior disciplina.*

NOTE.

1. a. *Alcune profittevoli ordinazioni*. Non è dubbio, che da qualche Secolo strepitano i nostri Ministri intorno al numero eccessivo degli Ecclesiastici, asserendo, che con una tale esorbitanza non solo si tolgono a Sua Maestà i Sudditi, ma che anco per le loro esenzioni si pregiudicano le Università: quindi sotto Paolo V. da' nostri fu inviato a Roma il Regente Salines a trattare l' accomodamento di molte controversie tra la Santa Sede, ed i nostri, e specialmente a procurare qualche riparo su questo eccessivo numero degli Ecclesiastici, ma niente fu conchiuso.

2. Appresso poi sotto Gregorio XV. per detto effetto fu inviato Gio: Battista del Migliore Consigliere di S. Chiara, e secondo la relazione, che ne fa il medesimo al Vicerè di quel tempo, la quale si legge distesa ne' MSS. Giurisdizionali di Chioccarel. *tom.* 10. li 12 Aprile 1622. fu appuntato, e disteso un decreto per dar riparo a' sconcerti suddetti in una

Congregazione particolare deputata dal Papa su detti affari, e dice, che non fu pubblicato per l'infermità del Papa, e che poi fosse pubblicato il primo Luglio detto anno 1622. e non già nell'anno 1623. come si dice nella marginale Prefazione: e perchè stimo aversi memoria di un tale Decreto, quindi si trascrive da parola a parola.

3. *Illustrissimi, & Reverendissimi Cardinales S. Congregationis Episcoporum, Regulariumque negotiis præpositi, justis, gravibusque causis adducti, ac etiam de SS.D.N.Gregorii Papæ XV. speciali mandato vivæ vocis oraculo desuper habito ad tollenda scandala, quæ pluribus in locis tam hominum astu, ac temeritate, quam aliquorum Episcoporum incuria, & facilitate, interdum oriuntur, statuit, decrevit, & ordinavit, ut nullus imposterum vigesimum annum excedens clericali Militiæ adscribatur, nisi ex probatis conjectum sit, eum non Judicii sæcularis fugiendi fraude, sed Deo fidelem cultum exhibendi desiderio hoc vitæ genus eligere, & nisi debitis, per Episcopum, Procuratore Fiscali Mensæ Episcopalis vocato, adhibitis diligentiis de hujusmodi adscribendi Parentum qualitatibus, deque ante acta ejus vita, & moribus compertum, exploratumque sit, eum neque alicujus criminis reum, vel suspectum existere, neque ære alieno gravatum, vel reddendis rationibus ita obnoxium reperiri, aut ex causa hujusmodi lis, aut molestia timeri possit, sed ante actæ adolescentiæ cursum ita peregisse, ut verisimiliter credi queat, eum totum se offerre Deo, ac ad majores Ordines devotionis, pietatisque fervore properare, minusque tali adulto dimissoriales literæ sub quovis prætextu concedantur, aliàs ordinatus ab executione collati Ordinis perpetuò suspensus sit, Ordinans verò, vel dimissorias concedens [ultra Divinam ultionem, quam incurret] si Episcopus à collatione Ordinum per annum, si verò inferior Episcopo ab exercitio Officii, quod exercet, & executione suorum Ordinum perpetuò suspensus sit eo ipso: qui autem cum falsis dimissoriis prima Tonsura initiatus fuerit, clericali privilegio nullatenus gaudeat, sed perindè ac si clericatu insignitus non sit se habeat. Cognitio verò falsitatis dimissorialium hujusmodi ad Ordinarium originis, vel ad Ordinem conferentem, aut ad alios Ecclesiasticos Judices, ad quos de jure cumulativè spectat, & pertinet. In omnibus autem Clericis, tam adultis, quam non adultis Decretum S. Conc. Trid. super eorum alicujus Ecclesiæ servitio adscriptione omnino servetur. Romæ primo Julii 1622.*

4. Stimo però, che questo decreto fosse pubblicato, ma non giammai eseguito, forsi per il troppo suo rigore, e forsi anco nemmeno saputo: poichè i Collettori non ne parlano per quanto io finora abbia osservato, e nemmeno ne ho sentito tradizione, e se qualche cosa vi fosse stata in que' principj, qualche memoria se ne avrebbe, nè deve presumersi, che i Vescovi del Regno avessero voluto trascurare la sua osservanza, che s'inculca con pene, e censure, non già comminatorie, ma di lata sentenza: e nell'animo mio fa molta impressione riflettendo, che il Card. de Luc. benchè prattico delle nostre cose del Regno, nelle sue Miscell. *disc.* 1. *num.* 127. deplorando anch'egli l'abuso di questo eccessivo numero di Ecclesiastici, propone alcuni spedienti per moderarsi, e niente ne parla.

5. b. *Dove si osserva maggior disciplina.* Con questo *cap.* 4. o si rinnova l'antica disciplina de' Sagri Canoni, o se ne stabilisce in qualche parte altra. Si dichiara però, che con ciò non s'intende derogare a quei buon usi di quelle Diocesi, nelle quali sia maggiore. Certamente, che non è uguale da per tutto il Regno la disciplina intorno a' Requisiti de' Promovendi agli ordini, ma non può negarsi, che in sostanza sia uniforme, e la differenza consiste, o nella diversità della Costituzione del Patrimonio, o nell'obbligo di dover premettere la delazione dell'abito prima d'insignirsi della prima Chiericale Tonsura, o nella permanenza in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, o nel-

o nella maggior frequenza de' Sagramenti, e servizio delle Chiese, ed altri esercizj spirituali, ed Ecclesiastici.

6. La cagione di questa diversità proviene dalla qualità delle Chiese, che sono più, o meno comode, e de' Popoli più, o meno doviziosi, e colti, motivo per cui non può osservarsi quelche si prattica in Napoli, in certe parti miserabili degli Abbruzzi, delle Calabrie, di Basilicata, e simili, dove vi sono alcuni luoghi, ne' quali attesa la mancanza, de' Benefizj, Cappellanie, ed altri sussidj, e comodi Ecclesiastici i Vescovi bisogna, che prattichino delle diligenze per avervi qualche Ecclesiastico, che possa servire alle Chiese, per far da Parrochi, e servire i Popoli nell' amministrazione de' Santissimi Sagramenti; e per la medesima ragione talvolta bisogna, che si accomodino colle necessità, secondo la qualità de' luoghi, e delle Persone, per non lasciarli senza Ecclesiastici.

ARTICOLO PRIMO.

Niuno potrà essere da ora innanzi promosso alla prima Tonsura, se non che (a) *a titolo di Benefizio*, (b) *o Cappellania perpetua, le di cui rendite*, (c) *detratti i pesi, ascendano almeno alla metà della Tassa stabilita pel Patrimonio Sagro nella Diocesi del Promovendo.*

NOTE.

1. a. *A titolo di benefizio*. Secondo la diversità de' tempi si è andato, e si va mutando in questo la disciplina della Chiesa: e prescindendo da quelche è stato prатicato ne' primi tempi rispetto al titolo, è certo, che in virtù di quelche si dispone da' Padri nel Sagro Concilio di Trento *sess.21.de Refor.cap.2.* non si richiede titolo, se non che in quelli, i quali *promoventur ad Sacros Ordines*, per la ragione, che ne assegna Barbos. nelle sue Allegazioni *tom. 2. allegat. 19. n. 3. quia* (in minoribus ordinibus existens) *potest retrocedere. Capit. 1. de Cleric. Conjug. Gloss.1.in Cap. Psalmista.23.dist.*

2. Nel nostro Regno però da qualche tempo *inolevit usus*, e quasi in tutte le Diocesi, di non promoversi nemmeno alla prima Tonsura senza titolo: e questo per ovviare a' molti inconvenienti avvenuti tra gli altri, che promovendosi senza titolo, sono poi rimasti Chiericoni, e senza passare agli Ordini Sagri, hanno goduto i loro privilegj con quei pregiudizj, de'quali si è parlato di sopra nella Prefazione di questo *cap.* 4. al *n.* 1. delle sue Note.

3. Prima della publicazione del Sagro Concilio di Trento, i Chierici si promovevano *ad diversos titulos*, e ne parla Barbos. nelle sue Collettan. ad S. Conc. Trid. *cap. 2. sess. 21. de Reform. n. 2.* Il S. Conc. in *d. Cap. 2.* poi stabilì, che il titolo de' Promovendi *ad Sacros Ordines* fosse qualche Benefizio Ecclesiastico: ora in virtù di questo articolo si ordina lo stesso titolo di qualche Benefizio anche rispetto a quelli, che si promovono alla prima chierical Tonsura, e ciò per li motivi, de' quali si parla appresso.

4. b. *O Cappellania perpetua*. Nel S. Conc. di Trento *d. cap. 2.* si parla di benefizio, cioè, che sia titolo valido, e li DD. presso Barbos. *loc. cit. n.10. e segg.* lo stendono a qualche Cappellania Ecclesiastica, Vicaria perpetua, Prestimonio, ed anche *ad titulum servitutis Ecclesiæ receptivæ*. In questo articolo si dice, che anco sia valido il titolo della Cappellania, purchè sia perpetua.

5. Qui occorre dubitarsi, se si richiegga, che la Cappellania sia Ecclesiastica, o se basti quantunque sia laicale, purchè sia perpetua, attesa la disposizione del Sagro Concilio di Trento di sopra riferita, non manca chi dica, che si ri-

si richiegga, che sia Cappellania Ecclesiastica, cioè eretta con autorità di Superiore Ecclesiastico, Barbos. nel luogo citato *num.* 12. Qui però crederei, che quando sia perpetua, benchè non sia Ecclesiastica, ma laicale, sia titolo valido per questo effetto; e ciò per la generalità delle parole, con cui sta concepito questo articolo, ove si dice, che niuno da ora innanzi possa promoversi alla prima Tonsura, se non *a titolo di benefizio, o Cappellania perpetua*, ed in esso non si vede alcuna restrizione.

6. Lo stesso si legge appresso *artic.* 3. ove si parla del requisito del benefizio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua, e niente si dice intorno alla Cappellania, che debba essere Ecclesiastica, ma solo, che la Pensione sia Ecclesiastica, e perpetua, ed altrove dove si è voluto, si è spiegato, che la Cappellania debba essere Ecclesiastica, come appresso all' *art.* 5. nel quale si eccettuano dalle leggi, delle quali si parla, gli *Artati a qualche benefizio, o a qualche Cappellania Ecclesiastica*, e qui non essendosi ciò detto, deve considerarsi come una facilitazione, stendendosi la disposizione del Sagro Concilio di Trento, che parla di benefizio, alle Cappellanie, tanto se siano Ecclesiastiche, quanto se sono laicali, purchè siano perpetue, come sopra, tanto più, che quando la Cappellania sia perpetua, e basti per alimentare il Chierico secondo la Tassa del Patrimonio, si ottiene l' intenzione de' Sagri Canoni, e del Sagro Concilio di Trento, che ha richiesto questo principalmente, *ne cogantur Clerici mendicare in opprobrium Ordinis*.

7. Per lo stesso motivo in qualche caso suole Roma dispensare per mezzo della Sagra Congregazione del Concilio, o della stessa Dataria Apostolica, che si possano ammettere i Promovendi, anco a titolo di Cappellania amovibile, cioè nel caso, che vi concorra la penuria degli Ecclesiastici, la povertà de' luoghi, e che si obblighi chi tiene il dritto di destinare il Cappellano *de non removendo Ordinando durante ejus vita*; e se ne portano le risoluzioni *facto verbo cum Sanctissimo*, presso Monacel. nel suo Formolario legale *tom.* 2. *tit.* 13. *formul.* 3. *num.* 17.

8. c. *Detratti i pesi*. Cercano i DD. se a questo effetto si devono detrarre i pesi, che vi fossero delle Messe, e di ciò parlando molto a proposito il prattico Monacel. *loc. cit. tom.* 1. *tit.* 3. *form.* 12. *num.* 2. stimo riportarne le sue parole: *In dignoscenda sufficientia redditus beneficii illius, qui Ordines sacros petit, Episcopi, sive eorum Vicarii animadvertere debent, quod in calculo introituum non debent detrahi onera, si quæ habet Missarum, sed inspiciendus erit calculus omnium fructuum, oneribus Missarum non attentis, ad constituendam summam à Synodo, vel consuetudine Diœcesis requisitam: Nisi tamen in fundatione beneficii cautum esset, quod in casu impedimenti, Beneficiatus teneatur per alium celebrare; & dummodo Ordinandus donec ascendat ad Sacerdotium pro rata Missarum aliunde habeat quo vivere possit, sic enim censuit Sacra Congregatio Concilii in Tiburtina Ordinationis* 8. *Julii* 1690. *quam resolutionem confirmavit, & sequi posse declaravit etiam post Bullam novissimam Innocentii XII. ad tollendos abusus Ordinandorum, editam de mense Novembris* 1694. *In Signina Ordinationis* 14. *Aprilis* 1696. *& in Neapolitana, seu Sealen.* 19. *Februarii* 1701. *quod valde notandum videtur pro intelligentia illorum verborum in dicta Bulla §. licet verò, contentorum, ibi: Detractis oneribus per se sufficiat; quæ juxta sensum dictorum Decretorum referenda sunt ad alia onera, non verò ad obligationem, & onera Missarum*. E poi appresso lo stesso Monacel. al *n.*3. risponde alle objezioni, che a se stesso va facendo contro le dette risoluzioni, e tralascio parlarne, come cosa inutile a questo effetto, bastando per il nostro intento quelche si è notato, e chi voglia soddisfarsi maggiormente può ricorrere al medesimo.

AR-

ARTICOLO SECONDO.

Giudicando qualche Veſcovo veramente (a) *utile, o neceſſario alla Chieſa conferire la prima tonſura a qualche giovine, benchè non abbia verun benefizio, potrà farlo, ma nel ſolo caſo, che abbia il medeſimo una penſione Eccleſiaſtica perpetua, della rendita, che aſcenda almeno alla metà della Taſſa ſtabilita pel patrimonio ſagro nella ſua Dioceſi,* (b) *o l' intiero patrimonio, il quale per evitare qualunque frode,* (c) *ed inganno non potrà coſtituirsi da ora innanzi, che unicamente ſopra beni ſtabili,* (d) *o ſopra annue rendite fiſſe, e dovrà regolarsi a tenore della taſſa Sinodale* (e) *di ciaſcuna Dioceſi, purchè non sia eſſo patrimonio, nè in minor ſomma di ventiquattro docati, nè in maggior di quaranta.*

NOTE.

1. a. *Utile, o neceſſario alla Chieſa.* Queſto appunto è ſtato ſempre lo ſpirito della Chieſa intorno alla deſtinazione de' ſuoi Miniſtri, cioè, che non foſſero gli Eccleſiaſtici inutili, e non neceſſarj alla Chieſa, ma utili, o neceſſarj, ſtimato ſempre meglio avere pochi Eccleſiaſtici, ma buoni, che molti, che non ſiano tali. Innocenzo III. nel Concilio Lateranenſe IV. *Satius eſt maximè in ordinatione Sacerdotum paucos bonos, quam multos malos habere Miniſtros, quia si cœcus cœcum duxerit ambo in foveam dilabuntur.* Il Venerabile Servo di Dio il Card. Bellarmino, ſtato anch'egli Arciveſcovo di Capua, ſcrivendo al Veſcovo di Teano ſuo Nipote, *controverſ.* 4. ſu queſto propoſito, ed avvertendolo ad eſſere trattenuto nella impoſizione delle mani, così dice: *Plurimi ordinari cupiunt pro utilitate ſua, non Eccleſiæ, & de celebratione Miſſæ faciunt artem de pane lucrando; unde Sacerdotium contemptibile redditur, & Eccleſiaſticis ſcandalum patet.*

2. Stimo utili alla Chieſa quelli, i quali ſi promovono allo ſtato Eccleſiaſtico chiamati dal Signore, non già per ambizione, o per altro riſpetto, o vantaggio umano, e che fanno ſperare, che col di loro buon eſempio, e dottrina poſſano edificare i popoli, ſervire i Parrochi, aſſiſtere a' Veſcovi, ed adempire alle parti, che ſono proprie del di loro iſtituto. Neceſſarj poi ſi conſiderano a riguardo del biſogno delle Chieſe, e del comodo de' Popoli; accadendo, che in un luogo, benchè numeroſo de' Popoli, per mancanza di Benefizj, Cappellanie, ſervizio di Chieſe, e ſimili, neceſſiti meno numero di Eccleſiaſtici, e che all' incontro maggior numero ſi richiegga, quantunque meno numeroſo de' popoli, e ciò per ſoddisfare al ſervizio delle Chieſe Collegiali, Cattedrali, o di altre Chieſe, che hanno biſogno del quotidiano ſervizio del Coro, o per adempire all' obbligo delle Meſſe, e ſimili fondazioni; e concorrendovi l'utilità delle Chieſe, i Veſcovi devono eſſere più facili, perchè mai fu ſuperfluo, e molto meno odioſo il numero de' buoni, e ſanti Eccleſiaſtici, ma piuttoſto da' noſtri Popoli fu ſempre deſiderato.

3. b. *O l' intiero Patrimonio.* Tutto ciò è uniforme alla diſpoſizione del Sagro Concilio di Trento *d. ſeſſ.* 21. *de Reform. cap.* 2. ove parlandoſi del titolo di quelli, che ſi promovono a' Sagri Ordini, vuole, che il titolo principale ſia il Benefizio Eccleſiaſtico, e che in ſuſſidio, cioè in mancanza di Benefizio Eccleſiaſtico poſſano promoverſi a titolo di patrimonio, o di penſione; *quos Epiſcopus judicaverit aſſumendos pro neceſſitate, vel commoditate Eccleſiarum ſuarum.*

4. Stimo doverſi avvertire, come dicendoſi in queſto articolo, che poſſa il Veſcovo ammettere i Promovendi alla prima Tonſura anco a titolo di Penſione Eccleſiaſtica perpetua, o di Patrimonio in mancanza di Benefizio, o Cappellania, con-

concorrendovi la necessità, o sia utilità della Chiesa disgiuntivamente, basta, che per detto effetto vi concorra l'una, o l'altra, cioè la comodità, o sia l'utilità, o la necessità della Chiesa, e così appunto nota Barbos. in dette Collettan. *cap.* 2. di detta *sess.* 21. *de Reform.* sulla parola del detto Decreto *pro necessitate, vel commoditate Ecclesiarum*: con queste parole: *Episcopus ergo ut possit admittere ordinandum ad titulum Patrimonii ejus arbitrio juxta Decretum sufficit vel necessitas, vel utilitas Ecclesiæ*. Aldan. *d. titul.* 3. *num.* 6. *ubi testatur ita decisum sub die* 17. *Martii* 1699.

5. Dicendosi in questo *art.* 2. che per promoversi alla prima Tonsura basta il benefizio, o la Cappellania, o una Pensione perpetua della rendita, che ascenda almeno alla metà della tassa stabilita pel Patrimonio, ed all'incontro, che volendosi promovere a titolo di Patrimonio, che debba essere intero. Stimo questa diversità per la differenza tra l'uno, e l'altro titolo, perchè si giudica più facile supplirsi alla mancanza della rendita del benefizio, o Cappellania, o Pensione Ecclesiastica con altri beni patrimoniali, ma non così rispetto al Patrimonio, quale non avendosi per intero nell'atto di conferirsi la prima tonsura, può ben dubitarsi, che prendendosi la prima Tonsura senza titolo, non si dia riparo agl'inconvenienti passati, e de' quali si è parlato di sopra.

6. c. *Ed inganno*. Queste frodi, ed inganni si commettono frequentemente nella Costituzione de' Patrimonj sagri, ed in molti luoghi sono state dissimulate da' Vescovi, perchè altrimente non vi avrebbero avuto neppure uno Ecclesiastico, attesa la di loro povertà. Per evitarsi queste frodi molti spedienti si propongono da Monacell. *tom.* 3. *tit.* 2. *n.* 3. *e segg.* e perchè li stimo profittevoli, non tralascio trascriverli, e sono.

Primò, quod si ipse Ordinandus sibi titulum, ad quem ordinari cupit constituet; & assignat in summa taxata juxta consuetudinem Diœcesis, juret illum pacificè possidere, & esse verum, realem, & non fictitium, pœnam suspensionis ipso facto incurrendam contra pejerantem decernens.

Secundò, quòd alii Constituentes patrimonium jurent in actis coram Vicario generali constitutiones, quas faciunt esse veras, & reales, nullumque inter ipsos, & ordinandum pactum, collusionem, & simulationem intercedere, pœnam excommunicationis ipso facto incurrendam contra pejerantes decernens.

Tertiò, quod bona in patrimonium assignata (quod sciatur) sunt libera, & sufficientia.

Quartò, quod periti æstimatores Patrimonii fraudolenter se gerentes, teneantur de proprio supplere quidquid Patrimonia taxato deesse compertum fuerit.

Quintò, Testes deponentes super quantitate fructuum patrimonii assignati, postquam compertum fuerit falsum deposuisse, tamquam pei juri puniantur.

Sextò, quod horum Decretorum Tessera in Cancellaria detineatur loco obvio, & supradictis omnibus tempore constitutionis Patrimonii notificentur expressè, & de notificatione facta Cancellarius in processu actorum testetur.

7. Quanto al quarto requisito, se potesse pratticarsi, forse sarebbe il più giovevole, ma non potendosi pratticare da noi in Regno, rifletto, che molto a proposito per supplire a questa mancanza sarebbe osservarsi ciò, che si prattica in alcune delle Diocesi, nelle quali per costumanza, o per costituzioni Sinodali suole pubblicarsi *inter Missarum solemnia* la nota de' beni, che si assegnano in patrimonio, con ammonizione, che chi avesse da suggerire cose in contrario, cioè, che li beni, che si assegnano non siano veri, oppure obbligati, lo dovesse rivelare sotto pena di scomunica.

8. d. *O sopra annue rendite*. Ammettono i DD. questo titolo di Patrimonio, che si costituisce sopra annue rendite fisse; vogliono però, che ciò si faccia *cum conditione, quod si census redimerentur, pecunia ex Judicis Decreto apud idoneas personas deponatur ad effectum* in-

investiendi, come dice Barbos. nelle suddette Collettan. sopra il detto *capit.* 2. *num.*40. ed ivi Aldan. *in Compend. Canonicar. Resolut. lib.* 1. *tit.* 10. *n.* 3. il quale attesta di essere stato così deciso *sub die* 2. *Junii* 1629.

9. Questi adunque sono i titoli a' quali si devono promovere alla prima tonsura, in virtù di quello, che si stabilisce con questi suddetti due articoli, e quando siano compatibili collo stato chiericale, stimo, che anco siano titoli sufficienti quelli, de' quali si è parlato sopra nelle note *art.* 1. *n.* 4. e ciò per le stesse ragioni, che si adducono da' DD. presso il medesimo Barbos. ivi citato.

10. e. *Di ciascuna Diocesi*. Di questa Tassa si parla sopra nelle note all' *art.* 7. del *cap.* 1. *num.* 1. e 2.

ARTICOLO TERZO.

Oltre al requisito del benefizio, Cappellania perpetua, o Pensione Ecclesiastica perpetua nella maniera spiegata di sopra, o dell' intiero Patrimonio, a niuno potrà conferirsi la prima tonsura, il quale dopo aver terminati dieci anni di sua età non sia andato a dimorare almeno per un triennio (a) *in qualche Seminario*, (b) *o Convitto Ecclesiastico; e dove ciò non possa farsi non abbia almeno portato per tre anni* (c) *l'abito Chericale* (d) *con licenza del proprio Ordinario, ed in tutto il Triennio, o almeno per la maggior parte delle Feste di precetto di ciascuno de' tre anni non abbia servito* (e) *a qualche Chiesa, nella maniera, che gli sarà dal proprio Vescovo prescritta, scomputando questo servizio colla dimora, che avrebbe dovuto fare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico.*

NOTE.

1. a. *In qualche Seminario*. Una gran disciplina s'introduce per formare buoni Ecclesiastici, e può certamente sperarsi, osservandosi esattamente tutto quello, che qui si prescrive, e specialmente la loro dimora in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico. Seminarj sono quelli, i quali ordina il S.Conc. di Trento *sess.* 23. *de Refor. cap.* 18. o altri, de' quali si è fatto menzione di sopra nelle note al *cap.* 1. ove della Immunità Reale *art.* 3. *num.* 14. e ciò per la generalità, con cui si parla in questo articolo senza restrizione veruna.

2. b. *O Convitto Ecclesiastico*. Come tra' PP. della Missione della Istituzione di S. Francesco da Paolo, tra quei della Dottrina Cristiana, tra' PP. dell' Oratorio, tra' PP. di S. Giorgio, che sono tutti Preti Secolari; e Convitto Ecclesiastico anco stimerei per questo effetto, dimorando dentro qualche Monastero, o Convento de' Regolari, militandosi negli uni, che negli altri la stessa ragione, che può riguardare la buona educazione, e regolamento de' Fanciulli.

3. c. *L'abito chericale*. Si obbligano a portare l' abito chiericale per un triennio, e non già la tonsura, di cui vengono poi insigniti per le mani del Vescovo nell' atto, che ricevono quest'ordine, o sia introduzione agli ordini. Quanto all' abito, sue qualità, e continuazione, veda ciò, che si è notato di sopra nel 3. *cap. art.* 1. *n.* 17. *e segg.*

4. d. *Con licenza del proprio Ordinario*. Perchè non tutti, e da per tutto possono avere questo comodo di dimorare in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, si ordina per maggior facilitazione, che non potendosi ciò fare, portino almeno per tre anni l'abito chiericale, ma si richiede la licenza del proprio Ordinario: dimanierachè senza questa licenza, vestendo abito Chiericale, non giova per abilitarsi alla prima Tonsura, convenendo, che sino da questo bel principio comincino quelli, che si vogliono introdurre nello stato Ecclesiastico, a riconoscere il proprio Ordinario, e questo a sperimentare la di loro vocazione.

5. Oc-

5. Occorre dubitarsi, se quelli, i quali sono stati in Seminario, o Convitto Ecclesiastico senza la detta licenza, possano promoversi dopo la triennale permanenza, alla prima Tonsura, e crederei, che possano farlo, perchè di ciò niente affatto si parla, e se ne prescinde, prescrivendoli la detta licenza per quelli, che non dimorano per un triennio in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, come letteralmente si dice in detto articolo, e sembrami, che sia stata considerata bastevole la dimora in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, dove tutti vestono con abito Ecclesiastico, o altro decente, e che così chiusi a coabitare si abbia l' intento, che è quello della buona educazione de' Promovendi, ne' studj, ed esercizio delle opere di pietà, e che facilmente da' loro Rettori possano i Vescovi ricevere le informazioni necessarie intorno a' loro portamenti.

6. Mentre scrivo sento nata controversia tra il Vescovo di Polignano, ed il Vicario di Fasano della S. Relig. di Malta: pretende il Vicario, che spetti a lui dare questa licenza: il Vescovo di Polignano, il quale per delegazione della Sagra Congregazione del Concilio avuta sino dall' anno 1588. tiene facoltà di ordinare quelli di detta Terra, con proibizione al Vicario di dare dimissorie per le controversie, che tiene la Sagra Religione col Vescovo di Conversano sopra la giurisdizione in detta Terra, pretende il contrario: il Vescovo avendone fatto ricorso alla Sagra Congregazione de' Vescovi per avere l' oracolo della medesima, *una tantùm parte informante*, cioè il detto Vicario della Sagra Religione, giacchè sento di non aver fatto altro il Vescovo, che scritto una semplice lettera *pro animi sui instructione*: ed all'incontro la Sagra Religione ha preso le difese del suo Vicario con scritture formali, e date anco alle stampe; la detta Sagra Congregazione li 4. di Maggio dell' anno 1742. ha dichiarato, *spectare ad Vicarium Commendatarii in casu*.

7. Il motivo di questa risoluzione per quelche ho sentito consiste nella lettera di questo articolo del Concordato, ove si dice, che i Promovendi per insignirsi della prima Tonsura, *debbano aver portato almeno per tre anni l' abito Chericale con licenza del proprio Ordinario*; mentre questo appunto è quello, che pretende la Sagra Religione, cioè la giurisdizione ordinaria in detta Terra con proprio, e separato Territorio: oltre di che si riflette da' suoi Difensori, che la licenza di vestire, e portare l'abito chiericale non sia altro, se non che una disposizione assai rimota alla prima Tonsura, e che con questa delazione dell'abito non si acquisti dritto alcuno agli ordini.

8. E comecchè per il gran numero de' Prelati inferiori, che abbiamo in Regno giornalmente può accadere questa controversia, stimo perciò esporre con serietà il mio sentimento; a riguardo del quale mi pare di non porre questi Prelati tutti in un fascio, ma che sia necessario di osservare di quale specie loro siano, e vedere i loro privilegj, e facoltà, che gli sono state accordate dal Papa: e quando siano di quelli, i quali hanno il dritto di dare le lettere dimissoriali, o di conferire la prima tonsura, ed ordini minori a' proprj Sudditi con proprio, e separato Territorio, come tra gli altri sono l' Abate di Monte Casino, l' Abate *Nullius Sanctissimæ Trinitatis Caven.* non ho difficoltà, che spetti anco loro dare questa licenza: quanto poi agli altri, i quali non hanno questo dritto di dare lettere dimissoriali, o di conferire detti ordini, e che non hanno proprio, e separato Territorio, riservandosi a' Vescovi la facoltà di conferirli, o di dare le lettere dimissoriali, secondo la distinzione, che ne fa il Card. de Luc. in diversi luoghi della sua Opera, specialmente *de Jurisdict. disc. 1. num. 9. e segg.* stimo, che in questo caso spetti anco a' medesimi la facoltà di dare questa licenza di prendere l' abito chiericale.

9. Perchè non accordando la Santa Sede a questi tali Prelati, che un autorità

rità assai ristretta, e limitata, e confidando a' soli Vescovi le cose, che sono *de majoribus*, come quelle, che riguardano la collazione delli Ordini, essi devono anco avere la ingerenza in tutto ciò, che si richiede per conferirli a tenore di quelche si prescrive da' Sagri Canoni, e di quelche si dispone in questo *cap.* 4. e conferendoli, o rilasciando le lettere dimissoriali contro la disposizione di questo nuovo regolamento, certamente che non potrebbero liberarsi dalle pene, e censure, che s'impongono coll' ultimo articolo di questo *cap.* 4.

10. Rispetto a ciò, che si dice di sopra in queste note al *num.* 7. *in fin.* cioè, *che questa licenza sia una disposizione assai rimota alla prima Tonsura, e che colla delazione dell'abito non si acquisti dritto alcuno agli ordini*; convengo, che in astratto, ed a riguardo di quelche si è pratticato prima di questa nuova disciplina, sia tutto vero, perchè è stato solito darsi questa licenza abusivamente senza riflesso veruno, e molti ancora senza licenza hanno preso l'abito Ecclesiastico, come regolarmente costumano li Studenti in Napoli, e gli Ordinarj dei luoghi non hanno avuto difficoltà in accordargliela, perchè non incaricandosi di altro peso, che avesse potuto loro dare qualche dritto alla prima Tonsura, hanno stimato, che colla stessa facilità, potessero ordinare la loro rivocazione.

11. Ora però incaricandosi in virtù di questo *art.* 3. e dell'altro susseguente, che il Promovendo per abilitarsi alla prima tonsura sia necessario, che almeno abbia portato per tre anni l'abito chiericale con licenza del proprio Ordinario, e che in tutto il triennio, o almeno per la maggior parte delle feste di precetto di ciascuno de' tre anni abbia servito a qualche Chiesa nella maniera, che gli venga prescritta dal proprio Vescovo; quando siasi tutto ciò adempito, non può negarsi, che il Promovendo acquisti dritto alla prima Tonsura, e successivamente agli altri ordini, e che abbia giusta causa di ricorrere alla Santa Sede, nel caso, che irragionevolmente gli venga negato il passaggio alla prima Tonsura.

12. Il Card. de Luc. propone l'articolo, se in qualche caso competa a' laici il ricorso, venendogli negata la prima Tonsura, dimanierachè *Episcopus cogi possit invitus conferre primam Tonsuram, aliosque Ordines*: lo esamina in varie parti della sua Opera, specialmente nelle sue Miscellan. *disc.* 25. *per tot.* nelle note *ad Sacr. Concil. Trident. disc.* 6. *e* 14. *e disc.* 81. *de Pension.* Egli stabilisce la regola generale a favore della libertà dei Vescovi, e nel *disc.* 1. delle Miscel. *n.* 126. conchiude di non aver luogo, *Si particulares facti circumstantiæ probarent, quod injusta, & animosa esset denegatio, vel illius scilicet, qui in provecta ætate ad Sacerdotium habili, verè pro ejusdem Sacerdotii desiderio, ac Dei Spiritu id petat, vel ubi sequuta sit, seu immineat vacatio alicujus beneficii, vel Cappellaniæ de jurepatronatus ejus majorum, vel conjunctorum, unde propterea denegatio sequi posset ex malignitate, seu ex affectatione aspirantiū ad idem beneficium, seu Cappellaniam.*

13. Avvertendosi, come dopo scritto sento, che sia stata già decisa la causa dalla Sagra Rota tenuta avanti Nostro Signore Papa Benedetto XIV. felicemente Regnante, terminata la Giurisdizione ordinaria sopra Putignano a favore del Vescovo di Conversano contro i Cavalieri Gerosolimitani, e spedita con Bolla della Santità Sua *sub datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicæ 1743. Pridie Idus Martii Pontificatus sui anno III.* con che cessa questa grave controversia, la quale pendeva da più secoli con agitazione delle parti.

14. d. *A qualche Chiesa*. Colla delazione dell' abito si richiede il servizio triennale a qualche Chiesa: si è parlato del servizio, che devono prestare gli Ecclesiastici ad effetto di godere il privilegio del Foro in detto *cap.* 3. *art.* 1. *n.* 22. *e segg.* e qui si prescrive la maniera di doverlo prestare i laici ad effetto di venir promossi alla prima tonsura, cioè, che

T si pre-

si presti per la maggior parte delle Feste di precetto in ciascuno de' tre anni, e si lascia in arbitrio de' Vescovi prescrivere la qualità del servizio, e la Chiesa, cui debba prestarsi secondo il bisogno delle medesime, e secondo l' abilità, e qualità del Promovendo, come appresso.

15. Quanto alla età de' Promovendi alla prima Tonsura, si dice, che non potrà conferirsi a niuno, il quale dopo terminati dieci anni di sua età, non abbia dimorato almeno per un triennio in qualche Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e che dove ciò non possa farsi, non abbia almeno portato per tre anni l' abito chiericale, come in questo articolo. Convengono tutti, che *post infantiam expletam, quæ septennio concluditur*, possa conferirsi la prima Tonsura. Fagnan. *in capit. super inordinata. de Præben. num.* 20. ed ivi *l. si infanti, & leg. potuit. C. de Jure deliber.* Così parlano le leggi civili. E lo stesso ne' Sagri Canoni. *Capit. nullus. & ibi Glos. in verb. Infanti. de tempor. ordin. lib.6. cap. In singulis. & cap. Quicumque* 77. *dist. glos.*2. *hic. Præpos.in cap. de iis.* 28. *dist.* Rebuff. *in prax. benefic. de Clericis male promot. Glos.* 2. *num.* 1.

16. E poi soggiunge, che benchè il Sagro Concil. di Trento niente disponga espressamente rispetto alla età ne' Promovendi alla prima Tonsura; vuole però, che tutto ciò si ricavi da quelche dice nel *Cap.* 4. *sess.*23. *de Reform.* dove si stabilisce: *ut prima tonsura non initientur de quibus probabilis conjectura non sit, eos non sæcularis Judicii fugiendi fraude, sed ut Deo fidelem cultum præstent, hoc vitæ genus elegisse*, per la ragione, *quod hujusmodi electio, & propositum voluntatis non cadit in pueros ante usum rationis. l. si infanti. Cod. de Jur. deliber. L.* 1. *Cod. de fals. mon. Cap. ex parte. il* 1. *de Corpor. vitiat.* Cosicchè *tacitè Concilium præscripsit ætatem majorem infantia, dum requisivit electionem generis vitæ in Promovendis ad primam tonsuram*, come ivi al *num.* 41.

17. La controversia grande sta in vedere ciò, che debba dirsi intorno alla età rispetto a' Promovendi agli altri ordini minori. Lo stesso Fagnano la propone, e la discute diffusamente in detto *cap. super inordinata*. dal *num.* 22. fino al *num.* 44. ove riferisce diversi sentimenti. Primo della Glos. *in cap. cum contingat. de ætat. & qualitat.* e nella Clementin. *Generalem*. sotto lo stesso titolo, e questo sentimento si abbraccia da altri Canonisti, che si allegano. Il secondo parimente è della Glos. abbracciato da molti Canonisti *in Summ.* 77. *dist.* ove si dice: *posse fieri Ostiarium, Lectorem, & Exorcistam usque ad annum duodecimum, & exinde posse ordinari Acolythum*. Il terzo dell' Ostiense *in Summ. de tempor. Ordinat.* §. *Et cui post omnes. vers. Sed & præter regulas prædictas*. il quale dice: *A sex annis usque ad duodecimum posse Clericum ordinari*, e questo sentimento è singolare.

18. Egli ributta tutte e tre le suddette opinioni, e supponendo, che per consuetudine universale, *minores ordines conferantur quandocumque post septimum annum completum*. al *numer.* 32. conchiude, che questa generale osservanza della Chiesa debba preferirsi alle antiche disposizioni. Io però quanto alla universale consuetudine v' incontro delle difficoltà, sapendo, che nel Regno i Vescovi non sono stati molto facili in conferire gli ordini minori dopo il settennio, e li più facili hanno principiato nell' undecimo anno della età de' Promovendi; ma non per questo ardisco ributtarla, quando sia universale.

19. Oggi però con questa nuova disciplina, che s' introduce in virtù del presente 3. *art.* si aboliscono questi sentimenti diversi, e si stabilisce, che dopo avere terminati dieci anni di sua età, possa prendere l' abito chiericale, e che non possa conferirsi la prima tonsura, se non abbia almeno portato

tato per tre anni l'abito chiericale, ed osservati gli altri requisiti, che quivi si prescrivono: dimanierachè la prima Tonsura si conferisca nell' età di tredici anni, e non si difficulta, che poi possano conferirsi gli altri ordini minori.

ARTICOLO QUARTO.

Volendo qualche Giovane condursi in qualche pubblica Università, o in altra luogo, a fine d'ivi applicarsi alle scuole, ed agli studj, potrà farlo; ed il tempo, che ivi dimorerà potrà servirgli di requisito, a fine di prendere la prima Tonsura, come se stesse in un Convitto Ecclesiastico; purchè però lo faccia (a) *colla permissione del proprio Vescovo, e colle sue lettere commendatizie si presenti al Vescovo del luogo; e colla direzione di questo si faccia assegnare al servizio di qualche Chiesa, portando l'abito clericale; e prestando quivi per un triennio, a almeno per la maggior parte di ciascuno de' tre anni, come sopra, quel medesimo servizio alla Chiesa assegnatali, che presterebbe dimorando nella propria Diocesi; con condizione espressa, che volendo essere iniziato alla prima Tonsura, debba ottenere le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, dove ha dimorato,* de vita, & moribus, *e di avere esattamente adempito* (b) *quanto gli è stato prescritto; a vista delle quali potrà esser promosso.*

N O T E.

1. a. *Colla permissione del proprio Vescovo*. Quanto a questo mi rimetto a quelche si è notato sull' *art.* 3. *num.* 4. *e segg.* avvertendo solo, che qui si parla di que' Chierici, che si conducono altrove, e non già ne' Convitti Ecclesiastici, o ne' Seminarj.

2. b. *Quanto gli è stato prescritto*. Facendo i Vescovi, come sono tenuti osservare la disciplina, che qui si prescrive, può sperarsi nel Clero un gran giovamento, e che in appresso non si sentino gl' inconvenienti di prima, quando fuori della propria patria, e senza disciplina, taluni hanno soluto vivere a capriccio col pregiudizio anco delle loro famiglie.

ARTICOLO QUINTO.

Dal quale obbligo si debbano eccettuare solamente coloro, che sono artati, cioè a dire, che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche benefizio, o a qualche Cappellania Ecclesiastica vacante: i quali potranno promuoversi alla prima Tonsura, quantunque non abbiano potuto osservare le regole prescritte, cioè la delazione dell'abito clericale, la frequenza delle scuole, e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e quantunque non abbiano l'età ne' precedenti articoli determinata, ove si tratti di benefizj fondati prima del Sagro Concilio di Trento: con dichiarazione inoltre, che dalle disposizioni di sopra accennate s'intendono eccettuati coloro, che sono artati, nel solo caso, in cui il benefizio, o la Cappellania sia veramente Ecclesiastica, cioè fondata coll'autorità Ecclesiastica, perpetua, e debba provvedersi titulo collativo, *o d'istituzione, a che i Padroni di essi non possino differire oltre al tempo stabilito da' Sagri Canoni* (a) *la nomina, e presentazione de' medesimi: e con condizione finalmente, che le rendite di detti benefizj, e Cappellanie Ecclesiastiche debbano,* (b) *detratti i pesi, costituire almeno* (c) *la metà di quelche importa la tassa del Patrimonio Sagro stabilita nella propria Diocesi del Promovendo.*

N O T E.

1. a. *La nomina, e presentazione a' medesimi.* Fin qui questo *art.* 5. rispetto al titolo de' promovendi alla prima tonsura, si divide in due parti. Nella prima si parla de' benefizj, e Cappellanie Ecclesiastiche vacanti, a' quali i Promovendi vengono chiamati in virtù delle fondazioni, e si stabilisce, che costoro possano promoversi, quantunque non abbino i requisiti, che si prescrivono, cioè la delazione dell' abito chiericale, la frequenza delle scuole, e de' Sagramenti, ed il servizio triennale della Chiesa, e quantunque non abbino l' età ne' precedenti articoli determinata, cioè di tredici anni. Nell'altra si parla de' benefizj fondati prima del Sagro Concilio di Trento, e parimente si dice, che costoro venendo provveduti di questi benefizj fondati prima del Sagro Concilio di Tiento possano promoversi alla prima tonsura, quantunque non abbino i requisiti, e l' età, che si prescrivono con questa nuova disciplina, la quale s' introduce nel nostro Regno rispetto a' promovendi agli ordini in virtù di questo *cap.*4.

2. Dimanierachè questa nuova disciplina in niente pregiudica a quei, che sono artati, cioè a dire quei che sono chiamati in virtù della fondazione a qualche benefizio, o Cappellania Ecclesiastica vacante, che è lo stesso dire a qualche benefizio, o Cappellania Ecclesiastica di Juspatronato, in cui il promovendo ha il dritto di venir nominato, o presentato: e ciò per preservare il dritto della fondazione, la quale deve restare sempre intatta, ed osservarsi. Card. de Luc. in varie parti della sua Opera, specialmente *de Beneficiis. disc.*95. *n.* 8. ed ivi Barbos. *de offic. & potest. Episcop. allegat.* 60. *num.* 77. Rota *apud* Duran. *dec.*228. *n.*7. *dec.*482. *par.*1.*divers. in fin. & passim alibi.* ancorchè le leggi delle fondazioni siano contrarie al dritto comune; purchè però *leges, & conditiones juri communi contrariæ sint adjectæ in ipso limine fundationis, itaut innotescat Superiori ipsam fundationem auctorizzanti.* Card. de Luc. *dict. disc.* 95. *num.* 10, *& Papa numquam censetur velle tollere Jus tertii.* Card. de Luc. *de Regalib. disc.* 4. *num.* 10. *de Jurepatron. disc.* 27. *de Præemin. disc.* 40. *num.* 4. *Relat. Cur. disc.*2. *num.* 46. *de Benefic. disc.* 52. *num.* 16. *de Pens. disc.* 13. *num.*16. *de Decim. disc.*11. *num.* 12. *& ejus gratia intelligitur sine præjudicio tertii. de Jurepatr. disc.* 70. *num.* 15. *de Regul. disc.* 6. *n.*4. *disc.* 23. *num.* 9.

3. Dichiarandosi di aver luogo tutto ciò tanto rispetto alle fondazioni fatte prima della pubblicazione del S. Concilio di Trento, quanto dopo, e che si faranno in appresso colla riserva del Padronato, e Jus di nominare, o presentare nella maniera di sopra già notata, militando la stessa ragione tanto per gli uni, che per gli altri, ed in questa nuova disposizione non vi considero parole restrittive della libertà de' fondatori, la quale suole la Santa Sede favorire, e facilitare in tali occasioni.

4. Quanto a' benefizj fondati prima del Sagro Concilio di Trento, ancorchè siano di libera collazione, a mio giudizio crederei, che il Papa con ciò deroghi alla disposizione del medesimo *sess.* 23. *de Reformat. cap.*6. ove si dice: *Nullus prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus constitutus, ante decimum quartum annum beneficium possit obtinere.* E Barbos. in detto *cap.* al *num.* 6. dice: *Prohibitionem de obtinendo beneficio ante illam ætatem quatuordecim annorum subsistere nedum si per viam collationis detur, verùm etiam præsentationis* (cioè nei caso, che non sia disposto diversamente *in limine fundationis,* come sopra) *electionis, aut alterius cujuscumque provisionis stante genuina Concilii prohibitione, & ob generale verbum* obtinere, *de quo in præsenti, tenent* Mandos. *in tract. de minor. ætat. cap.*4. *n.* 17. Campan. *d. cap.*6. *n.*6. *Ego ipse d. alleg.*60. *n.*78. E facilitando, ha voluto, che si potessero conferire anco

prima

prima de' 14. anni, ed ancorchè non abbia i requisiti nè l' età di 13. anni prescritta in questo *capit.* 4. e piuttosto uniformarsi alla disposizione del dritto comune, in virtù della quale basta l' età del chiericato.

5. Sopra di che il Card. de Luc. detto *disc.* 95. *num.* 5. *attenta dispositione Juris communis certum est, quod ætas septem annorum, in qua obtineri potest clericatus pro beneficio necessarius, sufficit, ad text. in cap. si eo tempore, de rescriptis in 6. ubi* Glosf. *&* *alii.* Abbas *in cap. præterea. n.* 6. *e* 7. *de ætate, & qualit.* Barbos. *d. allegat.* 60. *num.* 72. Ventrigl. *ubi supra num.* 4. Buratt. *decis.* 605. *num.* 4. Duran. *decis.* 228. Rot. *decis.* 403. *recen. tom.* 2. *cum aliis, de quibus infra.* E poi soggiunge: *Ex dispositione autem Sacri Concilii Tridentini sess.* 23. *de Reformat. cap.* 6. *id correctum est, atque omnis ætas ante annum decimum quartum illegitima est, adeout Episcopus non possit desuper dispensare.*

6. E sembra verisimile, che questa sia la mente del Papa anco rispetto a' benefizj di libera collazione fondati prima del Sagro Concilio di Trento, perchè se avesse voluto intendere solo de' benefizj di Juspatronato attivo, o passivo, avrebbe pregiudicato a' Padronati fondati dopo la pubblicazione del Sagro Concilio di Trento, o che si fonderanno appresso, e ciò non deve presumersi per quelche si è notato di sopra al *num.* 2. e cresce il motivo di questa mia intelligenza, riflettendo, che in questo articolo si dice, che possono promoversi senza detti requisiti a titolo di benefizio, o Cappellania Ecclesiastica, che si provveda *titulo collativo, o d' Istituzione*, e la particola O, la quale corrisponde alla particola *Vel, de sui natura non ponitur nisi inter diversa.* Barbos. *Tractat. var. dict.* 415. *num.* 1. come in fatti è diversa la collazione dalla Istituzione. *Collatio libera est assignatio, seu concessio libera beneficii vacantis facta ab habente potestatem, puta ab Ordinario.* Gaspar. *Institut. Jur. Canonic. part.* 1. *tit.* 9. *num.* 1. all' incontro l' istituzione per l' effetto di cui si parla, *& secundum Canones est Ecclesiastici Beneficii provisio per præsentationem, vel nominationem ab eo, qui in illo jus habet.* Lexicon. Juris Civil. *verb. Institutio.*

7. Sembra che non rileva dicendosi, che in questo articolo si parla degli artati, e che gli artati sono propriamente quelli, i quali vengono chiamati in virtù delle fondazioni a qualche benefizio, o Cappellania, che è lo stesso che dire, che sono quelli, i quali godono il padronato passivo de' benefizj, o Cappellanie; perchè benchè una tale riflessione abbia dell' apparenza, nientedimeno ammettendosi ne seguirebbero gl' inconvenienti preaccennati, e per evitargli bisogna prendere questa parola di *Artato* nella sua più ampia significazione, ed in quanto i promovendi vengono chiamati, benchè liberamente dal proprio Ordinario, o da altro, che abbia il dritto di conferire benefizj *titulo collativo*, e questi anco si dicono *artati*, benchè nella più ampia significazione di questo nome.

8. Si avverte, che eccettuandosi in virtù di questo *art.* 5. dall' obbligo dei suddetti requisiti nel caso, che i Promovendi vengono provveduti di detti benefizj, o Cappellanie fondate prima del Sagro Concilio di Trento, o di juspatronato eretto prima, o dopo la sua celebrazione, o che si erigga in avvenire colla condizione di potersi provvedere in persona capace del chiericato *de jure communi*, che è quella di sette anni, come sopra, bisogna, che siano perpetui, ed eretti coll' autorità Ecclesiastica, i quali propriamente si dicono benefizj, o Cappellanie Ecclesiastiche, a differenza delle Cappellanie, le quali, benchè perpetue, non si dicono Ecclesiastiche, ma laicali, quando nella fondazione non vi sia intervenuta l' autorità dell' Ordinario. Navarr. *cons.* 5. *sub num.* 1. *de Preben.* Lara. *de Cappellan. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 28. *e segg.* Amostaz. *de Caus. piis. lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 9.

9. E quantunque siasi notato sull' *artic.* 1. di questo 4. *cap. num.* 4. *e segg.* che basti,

basti, che la Cappellania sia laicale, quantunque non sia Ecclesiastica; ivi però si parla ad effetto di promoversi alla prima tonsura colli requisiti, che si richieggono con questa nuova disciplina, e nella età prescritta di tredici anni, e qui si parla di quelli, che si promovono senza detti requisiti, e nella età richiesta dal dritto comune, che è quella di sette anni, conforme più volte si è accennato.

10. b. *Detratti i pesi.* Questi altri sono naturali, ed altri accidentali, e quali questi siano si è notato sull' *artic.* 2. del *cap.* 1. *n.* 3. *e segg.* Quanto al peso delle Messe parimente si è notato di sopra in questo *cap.* 4. *art.* 1. *num.* 8.

11. c. *La metà di quelche importa la Tassa del Patrimonio.* Veda l' *art.* 2. e sue note al *num.* 5. di questo medesimo *cap.* 4.

ARTICOLO SESTO.

E *Perchè talvolta essendo molti chiamati allo stesso benefizio, o Cappellania Ecclesiastica, sono gli Ordinarj costretti a conferire a tutti la prima Tonsura a fine di rendergli capaci del benefizio, o della Cappellania, d' onde ne siegue l' inutile moltiplicità de' Cherici, non potendo il benefizio, o Cappellania conferirsi, che ad un solo: perciò quando questo accada da ora innanzi, basterà, che presentandosi nel tempo congruo avanti il proprio Ordinario coloro, che pretendono aver diritto al controverso benefizio, o Cappellania; e ritrovandosi dal medesimo idonei, così* quoad scientiam, *che* quoad bonos mores, *e che non abbiano impedimento canonico per esser promossi alla prima Tonsura, in virtù delle quali potranno essi istituire la loro pretensione, e proseguir la causa avanti al Giudice Ecclesiastico, anche in concorso de' Cherici pretendenti,* (a) *appunto come se avuta avessero già la prima tonsura: la quale potrà poi conferirsi a colui, che terminata la causa, avrà ottenuto il benefizio, o Cappellania, riputandolo a tale effetto artato, e facendogli godere que' privilegj, che a' medesimi di sopra sono stati conceduti.*

NOTE.

1. a. *Appunto come se avuta avessero già la prima Tonsura.* Si preservano con ciò i dritti, tanto de' Padroni, quanto de' presentati a' beneficj, come appunto, benchè con strada diversa, si fa nella Costituzione della S. M. di Benedetto XIII. che incomincia: *In supremo militantis Ecclesiæ*, confermatoria della Costituzione della b. mem. d' Innocenzo XIII. emanata sopra la riforma della disciplina Ecclesiastica per le Spagne nell' Append. al Concilio Romano *n.* 16. §. 8. ove: *Usque Patronatuum jura, quantum fieri possit, salva remaneant; liceat Patronis tam Ecclesiasticis, quam laicis ad dicta beneficia, & Cappellanias nominare, non tamen veluti ab beneficia Ecclesiastica, requirentia in nominandis, primam Tonsuram, sed tamquam ad legata pia; & nominati, tametsi primam tonsuram non habentes, ea retinere possint uti pia legata eum onere adimplendi omnia onera, à Fundatoribus injuncta.*

ARTICOLO SETTIMO.

D*Opo essere stati così ordinati alla prima tonsura, dovranno tutti i Cherici;* (a) *compresi anche gli artati, seriamente applicarsi così allo studio, come alle opere di pietà, per rendersi degni di ascendere agli Ordini Sagri, avendo l' età legittima: al qual effetto dovranno continuare a dimorare* (b) *in qualche Seminario,* (c) *o Convitto Ecclesiastico, e non potendo ciò fare, dovranno almeno pre-*

prestare per ogni anno, (d) *o per la maggior parte di esso*, *come sopra* (e) *nella Chiesa loro assegnata dal proprio Ordinario quel servizio*, *che dal medesimo* (f) *verrà loro prescritto*; *o dimorando in qualche Università*, *o altro luogo*, *per proseguire le scuole*, *e gli studj*, *dovranno adempire quelle medesime cose di sopra ordinate per coloro*, *che debbono essere iniziati alla prima Tonsura*.

N O T E.

1. a. *Compresi anche gli Artoti*. Di questi artati si parla nel precedente *artic.* 5. e sue note *num.* 2. *e segg.*

2. b. *In qualche Seminario*. Come nell'*art.* 3. di questo medesimo *cap. n.* 1.

3. c. *O Convitto Ecclesiastico*. Come in detto *art.* 3. e sue note *num.* 2.

4. d. *O per la maggior parte*. Come in detto *art.* 3. e sue note *num.* 14.

5. e. *Nella Chiesa loro assegnata*. Questo appunto è lo spirito de' PP. del Sagro Concilio di Trento, *sess.* 23. *de Reform. cap.* 6. ove si dice, che il Chierico, o che sia costituito negli ordini minori, *alicui Ecclesiæ ex mandato Episcopi inserviat*, *vel in Seminario Clericorum*, *aut in aliqua Schola*, *vel Universitate de licentia Episcopi*, *quasi in via ad majores Ordines suscipiendos versetur*.

6. Cosicchè con tale disciplina non si fa altro, che rinnovare la disposizione suddetta, e con termini, parole, ed espedienti più espressivi, ed efficaci per que' luoghi del nostro Regno, ne' quali non sia in uso questa legge Conciliare di ascriversi gli Ecclesiastici al servizio di qualche Chiesa, o luogo Pio, come in varie parti delle Spagne era andata anco in disuso, e che perciò con detta Costituzione di Benedetto XIII. confermatoria di quella d' Innocenzo XIII. di cui si è parlato di sopra in queste note all'*artic.* 6. *num.* 1. sta ordinato: *quod si qui modo reperiantur*, *vel clericali tonsura jam initiati*, *vel ad Ordines*, *sive minores*, *sive majores sint promoti*, *qui nulli certæ Ecclesiæ*, *vel loco Pio adscripti fuerint*, *Episcopi adscriptionem hujusmodi*, *vel à se ipsis*, *vel à Prædecessoribus suis omissam suppleant*.

7. E perchè in molte parti non sta in uso questa santa disciplina del S. Concilio di Trento avviene l'abuso della moltiplicità de' Chierici, e della di loro apostasìa dal chiericato, e così appunto lo deplora Tomasin. *de veteri*, *&* *nova Ecclesiæ disciplina*. *tom.* 2. *lib.* 1. *cap.* 14. *num.* 5. *Si sedulò servarentur*, *quæ* [in Sac. Concil. Trident.] *sancita sunt*, *tam raræ nunc essent hoc genus defectiones Clericorum*, *quam olim fuerunt beatis illis politioris disciplinæ sacræ sæculis*. *Si plures non insererentur Clero*, *quam quos vel utilitas Ecclesiæ*, *vel necessitas deposceret*: *si quamprimùm attondetur quis in Clericum*, *manciparetur Ecclesiæ certæ*, *cui sese injussu Episcopi subducere non posset*: *si minorum ordinum functiones*, *nec sine certo veluti beneficiorum fructu redintegrarentur*: *si quam cautè hæc provisa sunt*, *tam sanctè observarentur*, *non oberrarent tot vagi*, *totque cupiditatum servi Clerici*: *qui clericalem non ineunt stationem*, *nisi ut tum exeant*, *quando eos oblata lucri*, *vel honorum spes invitarit*.

8. Resta però in arbitrio del Vescovo ascrivere i Chierici al servizio di qualche Chiesa, o Cappella, Oratorio, Confraternita, o altro luogo Pio, come più lo conosca spediente secondo la qualità de' luoghi, e persone; come pure togliere il Chierico dal servizio, o ministero di una Chiesa, o luogo Pio, ed applicarlo al servizio, o ministero di altra Chiesa, o luogo Pio, perchè non abbiamo per dritto comune restrizione alcuna intorno a questa libertà de' Vescovi, e molto meno in questo articolo, o in altro del presente *cap.* 4. e così parla Barbos. anco in proposito del privilegio del Foro de' Chierici in detto *capit.* 6. *num.* 30. ed ivi molti altri si allegano, e su tale proposito avendo preteso il contra-

trario l'Avvocato Fiscale della Vicaria; il Collaterale fu di sentimento diverso, dicendo, che non importava, che i Chierici prestassero in una, o in altra Chiesa il loro servizio, come in una sua solenne consulta de' 23. Gennaro 1588. presso il Chioccarell. ne' suoi MSS. Giurisdizionali *tom.*10. e così si è pratticato, e si prattica.

9. Il riferito Monacell. *tom.* 1. *tit.* 3. *form.* 20. *num.* 3. *e segg.* intorno a tutto ciò parla molto a proposito, e colla *formol.* 21. in detto luogo ne porta anco *la formola* del Decreto, con cui suole farsi quest' ascrizione.

10. f. *Verrà loro prescritto.* Resta dunque in arbitrio dell' Ordinario prescrivere a' Promovendi la qualità del servizio, che devono prestare alle Chiese, o luoghi Pii, come sopra al *n.* 8.

ARTICOLO OTTAVO.

Dovranno tutti i Cherici, così di prima Tonsura, come di ordini minori far costare nel principio di ogni anno avanti gli Ordinarj de' luoghi, ne' quali hanno il domicilio di aver osservati i Requisiti del Sagro Concilio di Trento intorno all' abito, e Tonsura chericale, ed intorno a tutte le altre cose stabilite di sopra; e ciò mediante l' attestazione del proprio Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto Ecclesiastico, per quei, che sono in Seminario, o in Convitto Ecclesiastico; e per quei Cherici, che non sono in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, mediante le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono ascritti, intorno alla delazione dell' abito, e Tonsura Chericale, frequenza de' Sagramenti, e servizio della Chiesa, e colle attestazioni de' Maestri, e Lettori intorno alla continuazione delle scuole, e studj, ed alla delazione dell' abito, (a) *e Tonsura chericale. Ed all' incontro dovranno gli stessi Ordinarj tener pubblicamente appesa* (b) *nella Sagrestia della loro Cattedrale, affinchè possa da tutti leggersi, una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sossistenza delle dette attestazioni, le quali dovranno rimanere nella loro Cancellaria faranno scancellare dalla medesima ogni anno i nomi di coloro, che ritroveranno non aver esattamente osservati i requisiti predetti: e per lo contrario faranno registrarvi i nomi solamente di quei, che li averanno osservati, a' quali consegneranno ogni anno* gratis *una declaratoria in iscritto, acciocchè possa da' medesimi senza alcun contrasto godersi* (c) *di tutti i privilegj chericali. De' quali privilegj all' incontro non godranno que' Cherici di prima Tonsura, o di ordini minori, che per non aver osservati i suddetti requisiti,* (d) *saranno stati cancellati dalla detta tabella, da tenersi pubblicamente in Sagrestia, e non avranno la* (e) *menzionata declaratoria del Vescovo.*

NOTE.

1. a. *E Tonsura chericale.* Sin qui si stabilisce la maniera di provare i requisiti ad effetto, che i Chierici godano senza contrasto di tutti i privilegj chiericali; e quantunque si parli de' Chierici, che non ancora hanno compito i loro studj, e che vogliono promoversi agli ordini, e niente si dica di quei, che hanno compito i loro studj, e che vogliono esser promossi agli altri ordini, o che non lo curino, contentandosi di vivere nello stato chiericale, o che non possino per qualche impedimento canonico; nientedimeno la presente disposizione ha luogo tanto per gli uni, che per gli altri, ma ne' loro proprj, e respettivi termini; e si parla di quei, che non hanno compito i loro studj, e bramano passare agli altri ordini, come di quei, che sono più frequenti, non che si abbia voluto trascurare di darsi provvedimento anco rispetto a questi altri. Con differenza, che quanto a quelli, i quali si ritrovano aver compito i loro studj, o che non curino, o non possi-

possino promoversi, basta provarsi i di loro requisiti intorno alla delazione dell' abito, e Tonsura chiericale, e servizio di Chiesa, o altro luogo Pio, come nell' *art.* 1. del *cap.* 3. e sue note *n.* 1. e molti altri numeri appresso, medianti le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, e luoghi Pii, a' quali si ritrovano ascritti, e rispetto a quei, che non hanno compito i loro studj, ed intendono passare agli ordini, che debbano provarsi mediante l'attestazione del proprio Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e per i Chierici, che non sono nè in Seminario nè in Convitto Ecclesiastico, e che vogliono promoversi, mediante le attestazioni dei Parrochi, e Rettori delle Chiese, al servizio delle quali si ritrovano ascritti.

2. Si dice, che la detta prova si debba fare da tutti i Chierici così di prima Tonsura, come di ordini minori avanti gli Ordinarj de' luoghi ne' quali hanno il domicilio, e ciò per non ristringerlo a' soli Ordinarj della propria Patria, dalla quale talvolta si ritrovano assenti a cagione de' studj, o per qualsivoglia altra causa, e spetta all' Ordinario del domicilio conoscere de' suddetti requisiti per difenderli dagl' impegni, che sogliono avvenire intorno a' privilegj, specialmente a quello del Foro, per cui qui sotto nome di Ordinarj vengono non solo i Vescovi, e quelli, che hanno proprio, e separato territorio, ma anco quelli, che non sono tali, nel caso però, che abbino giurisdizione coattiva, al Foro de' quali privativamente sono soggetti, e sottoposti i Chierici, avendo luogo la medesima ragione tanto per gl'uni, che per gli altri.

3. b. *Nella Sagrestia della loro Cattedrale.* Sotto questo nome di Chiesa Cattedrale talvolta viene compresa la Chiesa principale, che sia col titolo di Collegiata insigne, o altro, degli Ordinarj de' luoghi del domicilio, benchè non sia Cattedrale, perchè non tutti gli Ordinarj, come sono i Prelati inferiori, hanno Chiese Cattedrali, nelle Sagrestie delle quali dovrà tenersi appesa una tabella, in cui dopo di aver riconosciuta la sossistenza delle dette attestazioni, saranno registrarvi i nomi di quelli, che ritroveranno avere osservato i suddetti requisiti, e si fa menzione solo della Sagrestia delle Chiese Cattedrali, e non di altre, come la più principale, che sogliono avere gli Ordinarj, e Vescovi.

4. c. *Di tutti i privilegj chericali.* Cosicchè avendo i Chierici questa declaratoria in iscritto, senza alcun contrasto devono godere di tutti i privilegj chiericali; ed ecco, che con ciò si dà riparo a' scandalosi sconcerti stati finora tra le due Potestà per la pretensione de' Tribunali laici, volendo obbligare i Chierici delinquenti a provare, e talvolta anco dentro le carceri col collarino, avanti di loro i requisiti richiesti dal Sagro Concilio di Trento *Sess.* 23. *de Reformat. capit.* 6. per i due famosi Riti, che chiamano della Gran Corte della Vicaria, quali sono in ordine il Rito 65. ed il Rito 235. de' quali si è parlato di sopra nelle note al detto *cap.* 3. *art.* 1. *n.* 10. e più diffusamente appresso *num.* 17. fino al *num.* 30.

5. Poichè stabilendosi per Concordato tra la Santa Sede, e la nostra Real Corte, che avendo i Chierici la detta declaratoria in iscritto, debbano *senza alcun contrasto godere di tutti i privilegj Chericali*, basta nelle occorrenze presentarsi per togliere ogni impedimento, e godere di essi senz' altro ostacolo. Nè può dubitarsi di essersi così stabilito per Concordato per togliersi questi contrasti, avvengachè non con altri si sono avuti, nè possono aversi contrasti intorno a questi privilegj, e specialmente a quello del Foro, che colle Curie laicali, e così letteralmente si dispone in parlarsi de' Chierici conjugati detto *cap.* 3. *artic.* 2. ivi: *Affinchè poi tali Cherici conjugati godano senza verun contrasto* del-

delle Curie laicali il suddetto privilegio, &c. nè può dirsi, che in detto *artic.* 2. si parli de' Chierici conjugati, e quì de' Chierici non conjugati, perchè sì per gli uni, che per gli altri cammina la stessa ragione, e non può supporsi, che si abbia voluto dar riparo a' suddetti sconcerti rispetto a' Chierici conjugati, e non rispetto agli altri, che non sono conjugati; oltrechè in questo *art.* 8. anco si replica lo stesso, dicendosi, che debba darsi la detta declaratoria in iscritto, *acciocchè i Chierici senza alcun contrasto possano godere di tutti i privilegj chiericali*.

6. Stimo però avvertire, come benchè qui si dica, che avendo la detta declaratoria debbano godere senza contrasto di tutti i privilegj chiericali, ciò però s'intende di quelli, che con altre disposizioni non vengono limitati, come è quello, che riguarda l'Immunità Reale; poichè quanto a' beni de' loro benefizj, deve osservarsi quelche viene stabilito nell'*art.* 2. *e segg.* ed *art.* 5. del *cap.* 1. ove della Immunità Reale, e loro note. Quanto a' beni patrimoniali, in virtù di quelche si ordina in detto *cap.* 1. *art.* 6. restano tutti soggetti a tutti que' pesi, a' quali soggiacciono i beni de' laici, lo che si dice anco rispetto agli Ecclesiastici Greci, quantunque abbino moglie, nella forma però, che si è notato nell'*artic.*6. di detto *cap.* 1. *num.* 1. *e segg.* Così pure resta ristretto questo privilegio rispetto alle franchigie sopra il macinato, le quali non si possono godere, se non dal giorno, che saranno promossi al Suddiaconato, come in detto *cap.* 1. *art.* 12.

7. Dimanierachè a riserva delle suddette restrizioni, in tutto il di più, che riguarda l'Immunità Reale, Personale, ed altri, devono godere i loro privilegj interamente, come prima, senza alterazione alcuna. Quali poi siano questi altri privilegj de' Chierici *in minoribus* fuori degli espressi di sopra, veda Monacell. nel suo Formolario *tom.* 2. *tit.* 15. *formol.* 4. *num.* 10. *e segg.* e più diffusamente Squillant. *de Privileg. Clericor.*

8. d. *Saranno stati cancellati dalla detta Tabella*. In simili casi è antica la disciplina della Chiesa in far cancellare dalle tabelle tali Ecclesiastici, e lo attesta il nostro Cardinal Baronio ne' suoi Annali *ad annum Christi* 57. della edizione di Roma *pag.* 431. *litt. C. Animadversio etiam illa usu frequens erat, ut delinquentis Clerici nomen deleretur ab Ecclesiæ Tabulis, vel saltem cum vehementi alicujus facinoris suspicione laboraret, nomen ejus supprimeretur, nec sicuti cæterorum publicè recitaretur*: ne fa menzione S. Agostin. *epist.* 136. e 137. ed anco S. Ciprian. *epist.* 10. e 66.

9. e. *Non avranno la menzionata declaratoria*. Dicendosi, che si faranno scancellare dalla tabella ogni anno i nomi di coloro, che si ritroveranno non avere esattamente osservati i requisiti suddetti, e che quei Chierici di prima tonsura, o di ordini minori, che per non avere osservati i suddetti requisiti saranno stati cancellati dalla detta tabella, e non avranno la declaratoria, non goderanno di detti privilegj senza contrasto; ci somministra occasione da dubitare, se ciò debba aver luogo *ipso jure, ipsoque facto*, oppure, che sia necessaria qualche particolare ammonizione. Pereira *de Man. Reg. q.*26.*n.*21. propone l'articolo, come siegue: *An hujusmodi privilegium ut amittatur requirantur juris monitiones in Clericis in minoribus habitum non deferentibus, nec parentibus conditionibus Concilii*; e così dice: *docet non requiri* Sanch. *disp.*46. *lib.* 7. *num.* 18. *& sequitur* Vaz. *allegat.*14.*n.*15. Barbos. *in d. l. Titia. n.* 36. *satis enim per legem Concilii monentur, ut habitum, & tonsuram gerant, & per Episcopum deputentur alicui servitio, ut in terminis advertit* Avend. *lib.* 2. *de exequend. mand. cap.*22. *num.*12. *Grammat. lib.* 1. *const. rub. de Apostatantibus. n.* 5. *ad fin.* Petrus Greg. *lib.* 2. *part. jur. Canon. tit.* 9. *cap.* 12. *glos.*1. *ad fin. licet* Farinac. *d. q.* 8. *n.*95. *dicat requiri monitionem*,

nem; *plures Epiſcoporum Conſtitutiones citat* Vaz. *alleg.* 45. *num. final.*

10. Quindi nel noſtro caſo, pare, che non ſia neceſſaria altr'ammonizione, e che perciò non provando i Chierici i loro requiſiti colle atteſtazioni, che ſi enunciano in fine di ogni anno, *ipſo jure*, *ipſoque facto* reſtino privi de' privilegj chiericali; e queſto, perchè non ſolo vengono ammoniti in virtù della diſpoſizione del Sagro Concilio di Trento per quelche ſi è notato di ſopra nel precedente *num.*9. ma anche in virtù di quelche ſi ſtabiliſce con queſto articolo per via di Concordato; quale eſſendo a tutti noto, non ha biſogno di altr'ammozione. *leg. Ariani. cod. de Hæretic.* e non curando ubbidire a quanto ſi preſcrive è ſegno, o che non vogliono ſaper altro del chiericato, e ſuoi privilegj, o che diſprezzano le ammonizioni, e come dice Graſs. *de effect. Clericor: ff.* 1. *n.* 896. *cum ſeqq. Is*, *qui eſt pluries monitus*, *ſi non deſiſtit dicitur contemnere*, *& ideo propter contemptum exuitur privilegio clericali.*

11. Oltredichè in ſentenza di più claſſici Autori *ipſo jure*, *ipſoque facto* rimangono privi del privilegio chiericale quei, che non hanno i requiſiti del Sagro Concilio di Trento, ſe ammoniti in Sinodo, non ubbidiſcono, volendo, che una tale ammonizione generale, benchè unica, *ſub pœna privationis privilegii clericalis*, *habeatur loco trinæ monitionis*: *itaut ex contraventione ipſo jure amittatur privilegium Clericale* Oſtien. Gio: Andr. Ancaran. Cardin. Butr. *in cap. duo. ne Cleric. vel Monach.* Graſs. *loc. citat. num.* 900. e che l'ammonizione fatta in Sinodo *habeat vim triplicis monitionis*, Gratian. nel *cap.* 36. *num.* 1. della edizione di Napoli 1602. Bellett. *Diſquiſit. Cleric. part.* 1. *de favor. perſonar.* §. 8. *num.* 4. e non può dubitarſi, che ciò convenendoſi con queſto articolo del Concordato, ſtabilito per togliere le controverſie circa l'oſſervanza del Rito, e l'abuſo di alcuni Chierici, i quali talvolta hanno voluto godere de' privilegj chiericali ſenza i requiſiti, poſſa, e debba avere maggior vigore di qualſivoglia altr'ammonizione fatta in Sinodo.

12. Ciò però non oſtante crederei, che non poſſa aver luogo quelche ſi è detto di ſopra in eſcluſione dell'ammonizione, e che perciò ſia neceſſaria l'ammonizione particolare ad effetto di eſcludere i Chierici da' loro privilegj; poichè è certo, che con queſto *art.* 8. non ſi vedono eſpreſſioni, colle quali ſi oſſervi la mente del Papa, che i Chierici non provando i loro requiſiti col mezzo delle atteſtazioni, che ivi ſi enunciano, e che perciò non ottenendo la declaratoria, reſtino privi de' loro privilegj, come ſarebbe, ſe vi foſſero le ſeguenti parole: *ipſo jure*, *ipſoque facto*, *incontinenti*, *abſque ulla prorſus citatione*: ma piuttoſto parole, che fanno vedere, che ſia neceſſaria la citazione, dicendoſi, che i Veſcovi faranno ſcancellare dalla tabella ogni anno i nomi di coloro, che per non avere oſſervati i requiſiti, non avranno la declaratoria, e che non godranno de' privilegj de' Chierici: coſicchè ſi parla *per verbum futuri temporis*, ed ove le leggi penali parlano *per verbum futuri temporis*, non hanno altra forza, che di una ſemplice minaccia di pena, come ſi nota diffuſamente appreſſo in queſto medeſimo *cap.* 4. *artic.* 10. *num.* 21. *e ſegg.*

13. Tanto più, che qui non ſi tratta della privazione di parte di qualche privilegio, o di uno, o due privilegj chiericali, ma della privazione di tutti, alcuni de' quali, non manca chi dica, che ſi godano da' Chierici *jure divino*: quandochè nel caſo, che ſi tratti della privazione di un ſolo privilegio, vogliono comunemente i noſtri, che ſi richiegga, *quod tertiò fuerint admoniti*. Cepoll. *conſ.* 11. quale incomincia: *Caſus talis eſt.* Capec. *deciſ.* 161. *col.* 2. *e ſegg.* ove dice, che ſono neceſſarj ſei requiſiti, ſpecialmente la triplice ammonizione per detto effetto.

14. E The. Grat. nel *vot.* 33. aſſeriſce,

risce, *quod clericus de prima tonsura, etiamsi non incedat in habitu, & Tonsura gaudet privilegio fori, & remitti debet ad Ecclesiasticum Judicem, nisi fuerit tertiò monitus*: e con esso molti altri DD. che vi allega, e soggiunge *pluries ita fuisse judicatum in magna Curia Vicariæ, & in Sacro Regio Consilio*: Collo stesso sentimento scrive Matt. d'Afflict. nella Costit. del Regno, che incomincia: *Apostatantes. col. 3.* ove dice: *Quod debet esse trina monitio, nec sufficit una cum intervallo dierum*. Gloss. in Clementin. 1. *de vit. & honestate Clericor. verb. tertiò*. lo che ha luogo anco rispetto a' Chierici conjugati, li quali benchè *se immisceant negotiis sæcularibus non amittunt privilegium, nisi præcedente speciali admonitione*. Alex. *in cons.* 8. *vol.* 1. Cepol. *consil.* 11. *num.* 41.

15. Quanto a quelche si dice in proposito del Sagro Concilio di Trento, ivi si tratta, cioè nel *cap. 6. sess. 23. de Reform.* del solo privilegio del Foro, non già della privazione di tutti i privilegj, come nel nostro caso, e pure Farinac. ed altri di sopra allagati richieggono la precedente ammonizione ad effetto di restar privi di questo privilegio; ed andando in abito, benchè non servano *in divinis*, così si osserva in tutti i Tribunali: e cento altre autorità di DD. che possono addursi, parlano ne' casi particolari, e quando l'ammonizione sia stata fatta *servatis servandis*, colla comminazione espressa della pena di privazione de' privilegj chiericali da incorrersi *ipso jure, ipsoque facto*, o con altre simili espressioni; anzi si richiede l'ammonizione particolare, ancorchè vi sia una tale legge in Sinodo, o che per Statuto approvato dal Papa sia stabilito, che basti una ammonizione ad effetto, che i Chierici possano privarsi de' loro privilegj; in fatti così parlano i DD. di sopra allegati al *num.* 11. come dice Monacel. *tom. 2. form. 5.* lo che non ha luogo nel nostro caso, in cui non abbiamo una tale espressione di comminatoria di privazione de' privilegj *ipso jure, ipsoque facto*, nel caso d'inosservanza di quelche si ordina; cosicchè rispetto alla privazione de' privilegj, bisogna prendere regolamento dal dritto comune.

16. Ed a mio giudizio stimo, che il presente stabilimento possa aver luogo a riguardo solamente della declaratoria, cioè, che non presentando i Chierici i documenti circa le cose, che si prescrivono di dover adempire, possa negarsegli liberamente senz'alcuna formalità; è altresì vero, che in tal caso, ancorchè abbino i requisiti in tutto, o in parte, sufficienti a sostenere per dritto comune i di loro privilegj, non avendo la declaratoria, se gli possono contrastare: Ora però si vedrà chi voglia fare da Chierico, e godere con pace, e quiete, e senza timore di contrasti, ed impegni dei proprj Superiori i privilegj, che rimangono, quali per altro non sono pochi; perchè vivendo, come porta la qualità del proprio stato, ed esibendo i dovuti documenti in comprova de' loro requisiti, non potrà negarsegli la declaratoria, e con ciò si toglieranno dal timore di qualunque imbarazzo.

17. E perchè non ostante il convenuto con questo *art.* 8. cioè, che avendo i Chierici la declaratoria *goderanno senza contrasto alcuno delle Curie laicali di tutti i privilegj chiericali*, vado dubitando, che in qualche caso particolare si risveglierà la pretensione de' nostri Tribunali laici di obbligare i Chierici a provare avanti di essi i loro requisiti; stimo perciò riferire lo stato di questa controversia, e poi ognuno giudicarà come stimerà più ragionevole.

18. Quanto al fatto è certo, che con tutte le doglianze di Roma, e le censure rilasciate da' Vescovi, e sostenute dalla Sagra Congregazione dell'Immunità, come appresso, la Gran Corte della Vicaria, ha voluto, che i requisiti de' Chierici, ad effetto di godere il privilegio del Foro si provassero avanti di essa, e che non bastasse la esibizione delle Bolle del Chiericato, ed in molti casi ha proceduto. Rispetto poi al dritto

della

della detta controversia, egli tiene la origine da due Riti, che si chiamano della Gran Corte della Vicaria, ne' quali si legge come siegue, cioè.

19. Nel Rito 65. *Item si aliquis Clericus citatus fuerit ut laicus de mandato dictæ Curiæ pro aliqua criminali causa, vel civili, Bannitus, vel Forojudicatus, & voluerit postea purgare suam contumaciam, debet in eadem Curia personaliter comparere, & ipsa Curia cognoscet de suo clericatu prædicto, & tonsura, demonstrato, & constito ipsi Curiæ de clericatu hujusmodi, eadem Curia remittit ipsum ad suum Judicem, & hoc quotidie observatur.*

20. Nell'altro Rito 235. *Item servat ipsa Curia, quod nullus Clericus potest comparere, nisi personaliter cum documentis clericatus, alias non auditur in declinando Forum Curiæ ipsius, & ipso veniente, datur terminus ad probandum de clericatu, oblata per eum quadam petitione declinatoria Fori, & raro quasi dictus Processus finitur: unde eo ipso quod datur terminus, intelligitur esse remissus, multoties etiam finitur Processus, & interponitur decretum eum esse Clericum, & remittitur sine servientibus, & si esset suspectus, & de gravi re, eum servientibus, & sub fida custodia ad Archiepiscopum, & si Archiepiscopus vult petere copiam inventorum contra eum: Curia mittit sibi, & hæc servantur per ipsam Curiam, quamvis jura canonica his prædictis videantur aliquatenus refragari.*

21. Si ordina adunque con questi due Riti ciò che debba practicarsi, convenendosi un Chierico avanti il Giudice laico, e che vuol esser rimesso al Giudice Ecclesiastico con questa differenza, che nel Rito 65. si suppone, che il Giudice laico ignori la qualità del chiericato, osservandosi in esso: *Si aliquis Clericus citatus fuerit, ut laicus*, e nel secondo pare, che espressamente il Giudice laico parli del Chierico, ivi: *Item servat ipsa Curia, quod nullus Clericus potest comparere, nisi personaliter cum documentis clericatus, &c.*

22. Differiscono parimente i due Riti, perchè il primo parla de' Chierici, i quali vogliono esser rimessi *post contractam contumaciam*; e l'altro parla dei Chierici, i quali vogliono esser rimessi al proprio Giudice subito, che sono citati, *& ante contractam contumaciam*, come tutto ciò si osserva colla di loro lettura, e lo spiega chiaramente Caravit. al Rito 65. *n. 7. in fin.*

23. Convengono poi li due Riti, che per essere inteso il Chierico avanti il Giudice laico, debba comparire personalmente, e che egli debba conoscere del suo chiericato, e titolo, come nel Rito 65. e così ivi: *Ad purgandam contumaciam Clericus debet in eadem Curia personaliter comparere, & ipsa Curia cognoscet de suo clericatu cum habitu, & Tonsura demonstrato.* E nel Rito 235. si ordina, che non debba il Chierico esser inteso *in declinando forum, nisi personaliter cum documentis comparuerit, & ipso veniente detur terminus ad probandum de clericatu.*

24. Caravita sopra detto Rito 235. vuole, che il Giudice laico ignorando la qualità del chiericato possa prendere cognizione del chiericato, e ne assegna la ragione al *num.* 1. e dice: *Ratio istius Ritus est, quia cum Judici citanti non appareat citatum esse Clericum, ratione dubii tenetur comparere, & suum privilegium allegare. L. Si quis ex aliena. ff. de Judiciis.* Siccome all'incontro non è tenuto comparire citandosi come Chierico, per la ragione, che ne assegna nel medesimo luogo: *Quoniam tunc citatio esset nulla, & citatus non tenetur comparere, ut dicit Bartol. in l. 3. ff. de Judiciis. Et dixi latius supra in Ritu 230.*

25. Altri poi dicono, che questi Riti siano in osservanza, ma li detestano come contrarj a' sagri Canoni, e tra questi il di loro compilatore in fine del Rito 235. *Et hæc servantur per ipsam Curiam, quamvis Jura canonica his prædictis videantur aliquatenus refragari.* Il Glossatore dei Riti presso il Regen. di Tappia *de Jure Regni lib.* 1. sotto il titolo *de Episcop. &*

Cle-

Cleric. n. 20. spiegando il suo sentimento dice: *Ego autem bujusmodi sum sententiæ, quod isti duo Ritus, ex quo tendunt contra libertatem Ecclesiasticarum Personarum, non debent servari. L. Privilegia, & authent. Cassa. C. de Sacrosanct. Eccles. & imo fortius dicit ibi Textus, quod etiam debent penitus aboleri à Capitularibus, & libris Statutorum.*

26. Non può negarsi, che i suddetti Riti si oppongano a' Sagri Canoni, specialmente alla Costit. di Bonif. VIII. che si riporta nel *cap. Si Judex laicus. de Sentent. excommunicat. in 6.* ove espressamente si proibisce la cognizione del chiericato a' Magistrati laici, e si dichiara di spettare al Giudice Ecclesiastico, *tamquam de re Ecclesiastica*, ancorchè il Chierico si ritrovi *in fortiis Curiæ laicalis*. Avvertendosi, che Bonifacio VIII. regnava nel fine del Secolo XIII. e così prima di pubblicarsi detti Riti, e queste sono le sue parole.

27. *Si Judex laicus malefactorem captum detineat, & is se Clericum dicens, ad Curiam Ecclesiasticam petat remitti, vel Curia ipsa eum tamquam suum Clericum repetat. Judice illum inficiente Clericum, ac ob hoc minimè remittendum: dubitationis bujusmodi, an scilicet sit qui repetitur Clericus ad Judicem Ecclesiasticum (quia de re Ecclesiastica, & spirituali, vocato tamen Judice sæculari, vel alio, cujus interest) cognitio pertinebit: & si notorium fuerit, quod idem malefactor sit Clericus, qui bujusmodi privilegio gaudere debeat, statim absque aliâ cognitione, vel fama publica, de hoc extiterit, aut ipse pro Clerico communiter habeatur; incontinenti etiam ante cognitionem de clericatu Ecclesiasticæ Curiæ debet reddi: Idem esse censemus, si Reus ipse ante deprebensionem pro laico publicè se non gerens deprebensus fuit in babitu clericali, Tonsuram universaliter, & vestes deferens clericales: nam talem debemus Clericum (donec constet de contrario) reputare, &c. isque status alicujus esse videtur, in quo ipse deprebenditur, donec contrarium doceatur: non sic autem volumus observari, si ante deprebensionem pro laico publicè se gerebat, ac pro tali communiter babebatur, quamvis deprebensionis tempore repertus fuerit in babitu clericali: tunc enim restituendus non est*, quousque fidem de Titulo fecerit clericali, cujus eidem probationis onus incumbat, *propter præsumptionem, quæ adversus ipsum orta est ex delatione laicalis babitus procedenti: contra eum tamen interim quivis Processus Judicis penitus conquiescat.*

28. Covarruv. *Practic. Quæst. cap.* 32. *num.* 1. *e segg.* dice, che in Spagna si osserva la Costituzione di Bonifacio VIII. e così ivi: *Atque ita apud Hispanos bæc sententia omnino servatur; siquidem Judex Clericus cognoscit de clericatu, de tonsura, & vestibus.*

29. Pietro Barbos. *in l. Titia. ff. soluto matr.* sostiene, che non sia contro la disposizione de' Sagri Canoni ne' casi preaccennati la prattica de' Riti, e suppone, che si permetta nel Sagro Concilio di Trento, ma non lo prova, ed inoltre dice, che in Napoli si ammette per indulto Pontificio conceduto a' Serenissimi Re, ed a tal effetto i nostri nel Regno allegano Bald. nella *l. si qua per calumniam.* 22. *Cod. de Episcop. & Cleric.* ove trattando questa controversia al *n.* 4. Baldo così dice: *Sed pone, quod iste (Clericus captus) ostendit literas clericatus Potestati, utrum Potestas debet statim cum remittere? Videtur quod non, quia probatio de clericatu est quid spirituale: unde non potest fieri coram Judice laico. Contrarium credo: nam dico, quod coram Judice sæculari potest produci instrumentum clericatus ad instructionem, & ad inducendam in eo scientiam clericatus, ut sit excommunicatus si detinet. Et in tali ostensione Instrumenti, non oportet adversarium citari, quia non fuit in modum probationis, sed instructionis.*

30. Rispetto a quelche dice Pietro Barbos. il Consigliere D. Ant. di Gaeta, poi Regente, stato in Roma Inviato dalla nostra Corte, per comporre le controversie sotto Clemente IX. e Clemente X.

te X. in una sua celebre allegazione presso il Regen. de Marin. *alleg.* 124. riprovandolo al *num.* 17. così dice: *Pace tanti viri argumentum non subsistit, quia titulus clericatus saltem incidenter cognosceretur à Judice laico, quod implicat; Causa siquidem spiritualis nec etiam incidenter cognosci potest à Judice laico penitus incompetenti, & incapaci.* De Franch. *dec.* 151. *n.* 1. *e* 189. *n.* 3. Ceval. *Comment. controvers. quæst.* 403. *qui hoc de communi testantur, sive quæstio sit facti, sive juris.*

31. Rispetto a quelche si dice con Bald. nella *l. si qua per calumniam*, cioè, che basti prodursi l' Istrumento del chiericato *ad instructionem animi, & ad inducendam in Judice scientiam clericatus*, basta leggere li detti due Riti, e si vede, se dalla Potestà laicale ciò soltanto si pretenda, o che in virtù di essi voglia in certi casi particolari procedere alla declaratoria; oltre che la sola esibizione delle lettere testimoniali del chiericato è contraria alla detta Costituz. di Bonifacio VIII. colla quale si dice, che basti allegarsi il chiericato, e con questo sentimento ha proceduto Roma, detestando costantemente la esibizione delle Bolle del chiericato, volendo, che basti allegarlo, come in varie risoluzioni della S. Congregazione dell' Immunità presso il più volte citato suo Collettore Ricc. *in Synops. verb. Ritus. n.* 4. ivi: *Nec observantia præfati Ritus cognoscendi clericatum per Judicem laicum est permittenda, etiam per solam præsentationem literarum ipsius clericatus, cum sufficiat sola allegatio clericatus. Rossanen.* 24. *Januarii* 1645. *Aquilana* 7. *Maji* 1695.

32. Nè può figurarsi donde Pietro Barbos. abbia preso il motivo di dire, che il Giudice laico *cognoscat de clericatu* in Regno per Indulto Pontificio, poichè certamente non si ha fumo veruno di questo Indulto; e sempre la Santa Sede si è opposta alla disposizione di detti Riti, la quale li stessi nostri Dottori laici, anco dopo Pietro Barbos. hanno detestato, come si è veduto di sopra; ed oltre delle suddette antiche risoluzioni della Sagra Congregazione, ve ne sono molte altre presso il citato Ricc. *verb. Ritus*, colle quali si fa vedere, quale sia stato il sentimento di essa intorno a questo articolo, e così al *num.* 1. *Prætensus Ritus Magnæ Curiæ Vicariæ cognoscendi clericatum per Judices laicos, tamquam contrarius sacris Canonibus non est permittendus, & constanter à Sancta Sede reprobatur.* Come *in una Cataen.* 15. *Jan.* 1647. *Squillacen.* 25. *Aprilis* 1696. *Anglonen.* 2. *Jun.* 1603. *& in una Consentina* 5. *Aprilis* 1651. *& Theanen.* 5. *Aprilis* 1672. e se ne portano ivi le parole al *num.* 2. *Nec ullatenus est permittendus prætensus Ritus super justificatione clericatus in Curia sæculari, tamquam contrarius jurisdictioni, & libertati Ecclesiasticæ.*

33. Oltredichè niuno de' suddetti nostri DD. ha mai ciò detto, e se mai fosse stato ombra di un tale Indulto ne avrebbero fatto menzione, ed affatto non ne parlano, anzi comunemente piuttosto detestano questa prattica, come contraria alla libertà Ecclesiastica, e contra i Sagri Canoni, come sopra.

34. e. *Menzionata declaratoria del Vescovo.* O sia dell'Ordinario del luogo del domicilio, nella maniera, che sopra qui si è notato al *num.* 2.

35. Mentre si scrive, capita nelle mani di un Amico un foglio trasmessogli da un Vescovo, il quale dimanda consiglio, se possa sostenersi l' Editto, di cui si parla appresso, come pure sopra gl' infrascritti quattordici dubbj: e comecchè colla discussione di tutto ciò può darsi maggior lume alle presenti note per quelche riguardano l'Immunità personale de'Chierici, come pure i requisiti de' Promovendi agli ordini: stimo perciò farne uso. Il foglio sta concepito colli quattordici preaccennati dubbj, come siegue.

FATTO.

36. „ Divulgatosi il Concordato tra „ la Santità di Nostro Signore Papa Be- „ nedetto XIV. e Sua Maestà il nostro „ Re

„ Re di Napoli, che Dio guardi, *Tizio* „ *Vescovo del Regno*, incontinenti „ pubblicò due Editti per la sua Città, „ e Diocesi. In uno espose il contenuto „ del Concordato. Nell'altro obbligò i Chierici di prima tonsura, e „ di ordini minori intorno alla delazione dell'abito chiericale, e tonsura, servizio, che si deve prestare *in* „ *divinis*, e frequenza de' Sagramenti, „ e la maniera di dover giustificare questi loro requisiti in fine di ogni anno „ colle attestazioni, che si prescrivono „ nel Concordato *cap.* 4. *art.* 8. dichiarando quanto al servizio *in divinis*, „ che devono prestare alle Chiese, e „ luoghi Pii, alli quali si trovano ascritti, come siegue.

„ *Primo*, che ne' soliti giorni festivi „ dovessero girare per la Città, o Terra il dopo pranzo, raccogliendo figliuoli, condurli nella Parrocchiale, „ ed insegnarli, col Parroco del luogo, „ la Dottrina Cristiana.

„ *Secondo*, che in ogni terza Domenica del mese, ne' giorni festivi del „ Signore, della Beatissima Vergine, „ e degl'Apostoli, ogni anno si dovessero „ comunicare con abito talare, e cotta, „ nella Messa Conventuale, unendosi „ in tal forma la frequenza de' Santissimi Sagramenti.

„ *Terzo*, che tutti, compresi anco i „ Benefiziati, debbano assistere con „ cotta, berretta, e veste talare in Coro, mentre si celebrano i divini uffizj „ cogli altri Sacerdoti ne' giorni festivi, „ ed intervenire nelle pubbliche solenni Processioni.

„ *Quarto*, che ne' giorni feriali dovessero assistere per Eddomada in Sagrestia per servire le Messe, esercitare l'uffizio di Accoliti, ed altro, secondo la distribuzione dell' Eddomade ordinata in tabella.

„ Dichiarandosi, che alcune mancanze si sarebbero punite con picciole „ multe di due, o tre grana per volta in „ benefizio delle medesime Chiese: che „ in fine di ogni anno, cominciando dal „ presente anno 1741. fossero tenuti „ giustificare i di loro requisiti a tenore „ dell'*art.* 8. del *cap.* 4. del Concordato: che non adempiendosi a quanto si „ prescrive in detto Editto, senz'altra „ citazione il contumace sarebbe cancellato dal numero de' Chierici, e „ dalla tabella, che non se gli darebbe „ la declaratoria, e che colla mancanza „ della declaratoria non averebbero goduto de' privilegj chiericali.

37. „ E comecchè in virtù del Concordato si sono ristretti i privilegj dei „ Chierici, coll'occasione, che si obbligano i loro beni a' pesi, e si è tolta „ la franchigia, che prima godevano „ sopra il macinato, alcuni mai hanno „ curato servire in Chiesa con cotta: altri lo hanno pratticato una, o due volte in tutto l'anno: altri hanno servito „ ne' giorni festivi, non già ne' giorni „ feriali: niuno ha insegnato la Dottrina Cristiana con Parrochi: niuno si è „ comunicato nella Messa Conventuale: „ alcuni non hanno curato presentare „ gli attestati: altri ne hanno presentato porzione: ed altri gli hanno presentati contro la forma prescritta. Il „ Vescovo per non vedersi nella dura „ situazione di dover cancellare tutti li „ minori Chierici dalla tabella, pubblicò altro Editto, col quale gl'incaricò ubbidire alla forma prescritta nel „ primo, minacciandogli, che non ubbidendo, avrebbe proceduto contro i „ contumaci alle pene prescritte nel „ primo Editto, e ciò non ostante i Chierici continuano nella loro contumacia. Ciò supposto, volendo egli camminare con tutta la circospezione, e „ cautela, anco sul riflesso, che i Chierici vengono ristretti nel privilegio „ della Immunità Reale, come sopra, „ per suo regolamento propone li seguenti dubbj, e ne dimanda consiglio.

D U B B J.

I. *Se l'Editto possa sostenersi, cosicchè tutte le cose in esso prescritte abbiano da concorrere cumulativamente, ad effetto di* *cas-*

cassarsi dalla tabella, negarsi la declaratoria, e privarsi de' privilegj clericali senz' altra monizione, o citazione particolare.

II. Se avendo qualche Chierico in fatti servito, ed adempiuto tutt' altro, ed avendo mancato di presentare le prescritte attestazioni, possa, o debba cancellarsi dal Catalogo de' Chierici.

III. Se avendo qualchedunoservito in divinis, *e non atteso allo studio, o non adempiuto alla frequenza de' Sagramenti, o all' insegnare la Dottrina Cristiana, possa, o debba essere cancellato dalla Tabella.*

IV. Se questo abbia da intendersi anco de' minori Chierici, che fussero avanzati in età, e non più in istato di studiare, o non intendano promoversi ad Ordini maggiori.

V. Se avendo qualcuno servito poche volte nell' anno possa cancellarsi.

VI. Se possa farsi lo stesso di quel Chierico, che abbia esibito le attestazioni, ma non tutte, o nella forma prescritta.

VII. Se le stesse cose abbiano da correre con i Chierici Benefiziati, anco se fossero in età avanzata, e che non intendono ascendere a maggiori Ordini.

VIII. Se i Chierici Benefiziati trascurassero non meno lo studio, che la frequenza de' Sagramenti, ed il servizio in divinis, *e solamente due, o tre volte l' anno si mettessero appena la cotta, benchè in età avanzata possano, o debbano cancellarsi dalla Tabella.*

IX. Se nel caso, che non si dovessero comprendere nel Concordato i Chierici Benefiziati, basti l' Editto dell' Ordinario, in cui prescrisse le cose medesime per i Chierici semplici, e promovendi, che per i Benefiziati; cosicchè si possa procedere alla cancellazione dalla Tabella de' Chierici, almeno in virtù dell' Editto suddetto.

X. Se nel caso, che possa procedersi a tale cancellazione, siccome il semplice Chierico in virtù di tale atto più non gode i privilegj Chiericali, così è privo ancora de' medesimi privilegj il Chierico Benefiziato: e se vaca immediatamente il Benefizio: cosicchè possa provvedersi dall' Ordinario, accadendo nel suo mese, o impetrarlo dal Papa.

XI. Se nel caso, che abbiano da reputarsi esclusi da questa legge i Chierici Benefiziati, e questi all' incontro su tale fidanza non servono in divinis, *nè intendono ascendere a maggiori Ordini, possano, e debbano astringersi con altre pene, e con quali, affinchè si riduchino a servire, e se queste si possano stendere fino alla privazione de' Benefizj secondo la Bolla Sistina.*

XII. Se lo stesso abbia da dirsi de' Chierici forastieri, che sono presenti in Diocesi.

XIII. Se lo stesso, che si dice de' Chierici Benefiziati Diocesani, e presenti in Diocesi, possa aver luogo rispetto a' benefiziati Diocesani, che sono assenti.

XIV. Se nel caso, che niuno de' minori Chierici, anche se fossero dieci, venti, trenta, &c. avesse adempiuto alle prescritte cose, possa, ed anco debba non meno per sostenere l'onor delle leggi, che per discarico di coscienza procedere alla cancellazione della Tabella de' Chierici, cosicchè resti tutto il Paese senza niun Chierico minore.

38. „ Sopra questi capi adunque si
„ desidera sano consiglio, che sia con-
„ forme allo spirito de' Sagri Canoni,
„ del Sagro Concilio di Trento, del
„ Concordato, e del suddetto Editto;
„ avvertendosi, che quello, che ri-
„ guarda l' insegnamento della Dot-
„ trina Cristiana si ritrova prescritto
„ ne' Sinodi da più di un Secolo, co-
„ me da diversi Decreti di visita, e da
„ molti precedenti Editti; così quello,
„ che appartiene al servizio per Eddo-
„ mada ne' giorni feriali, e frequenza
„ de' Sagramenti, tale è stata l'osservan-
„ za per lo passato, e solo da dodici, o
„ tredici anni a questa parte si è princi-
„ piato a rallentare questa buona, e
„ santa costumanza.

Sin quà scrive il Vescovo, che richiede detto consiglio. Quanto

39. Al I. *dubbio.* l'Editto, di cui si parla, abbraccia molte cose. 1. Ordina la dela-

zione dell' abito, e tonsura chiericale. 2. Prescrive il servizio *in divinis*, e dichiara la qualità del servizio, e sua continuazione. 3. Vuole, che si punisca no alcune mancanze con piccole multe in benefizio delle medesime Chiese, alle quali vengono obbligati a servire. 4. Ordina giustificarsi i requisiti preaccennati in fine dell' anno a tenore del Concordato, e che non giustificandosi co' documenti, che si prescrivono *ipso jure*, *ipsoque facto* si casserebbero dalla tabella, non se gli darebbe la declaratoria, e resterebbero privi di tutti i privilegj chiericali: quindi si propone esaminarsi, se per l'effetto, di cui si tratta, debbano concorrere tutte le cose ordinate in parte, o in tutto, e se sia necessaria altra ammonizione, o citazione particolare.

40. Quanto alla delazione dell' abito, e tonsura chiericale, non può negarsi, che l' Editto si sostenga, incombendo a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, che i Chierici usino del proprio abito Ecclesiastico, e della tonsura chiericale, co' quali si distinguano da' laici. Quale poi sia la veste chiericale, già fu notato di sopra *cap*. 1. *art*. 1. *n*. 17. e 18. e se, e quando i Chierici possano scusarsi non andando in abito. *n*. 20. così quanto alla tonsura chiericale. *num*. 19.

41. Rispetto al servizio *in divinis*, che si prescrive con questo Editto, sembra una tale ordinanza rigorosa; concorrendovi però l'osservanza stabilita con leggi Sinodali, come si suppone, da un Secolo, e più emanate, con decreti di visita, ed altri Editti, che di sopra si accennano, parmi, che in tal caso l'Editto in questa parte possa anco sostenersi, non ostante, che i Chierici *nullum habeant beneficium, aut emolumentum*; e su di ciò abbiamo molte risoluzioni della S.Congregazione presso Pignatel. *tom*.3. *consult*. 56. *num*.4. ivi: *Sacra, &c. praevia matura discussione, & utraque parte informante, censuit, servandam esse ex causis deductis consuetudinem, ab hac S. Congreg. approbatam, ut Sacerdotes, Diaconi, Subdiaconi, & alii Clerici, etiam non habentes beneficia, & officia, accedant ad processiones publicas, inserviant Ecclesiae festis diebus, cum Missa cantata celebratur, & interveniant lectionibus, & Congregationibus casuum conscientiae, & caeremoniarum. Die* 6. *Julii* 1647.

42. Ursaja nelle sue Discettaz. *tom*.3. *par*.2. *discep*.28. *n*.7. dice, che concorrendovi la consuetudine, possano forzarsi, *etiamsi nullum habeant beneficium*, e prova, che così *quotidie respondit haec S.Congreg. ut in Senogallien*. 9. *Aug*. 1579. *Civit. Ducal*. 6. *Sept*. 1593. *Ostunen*. 20. *Jan*, 1616. *quae sequitur* Nicol. *lucubr*. *tom*.2. *lib*. 1. *tit*. 22. *de Cler. peregr*. *n*. 4. *& in Isernien*. 24. *Julii* 1643. *ibi*: Joseph, & Jo: Bapt. de Baldis, *non habentes beneficia Ecclesiastica supplicant declarari, an teneantur interesse Processionibus, & Episcopo Pontificalia exercenti, assistere. Die* 24. *Jul*. 1643. *Sacr. Congregat. Emorum S. R. E. Cardinalium C. T. I. respondit, non teneri; nisi concurrente consuetudine. libro Decret. fol*. 271. *& in Puteolana* 6. *Julii* 1647. *ibi S. Congr. Emorum S. R. E. Card. C. T. I. praevia matura discussione, & utraque parte informante, censuit, servandam esse ex causis deductis, consuetudinem hac S. Congreg. approbatam, ut Sacerdotes, Diaconi, Subdiaconi, & alii Clerici, etiam non habentes beneficia, & officia, accedant ad processiones publicas, inserviant Ecclesiae Cathedrali diebus festivis, dum Missa cantata celebratur, & longe post haec scripta, idem resolutum fuit in Neritonen. servitii Ecclesiae* 26. *Januarii* 1714. *de qua in tom*. 1. *part*. 2. *discept*. 24. *n*. 70. Ed altra anco individuale, e pontuale in una Bituntinen. de' 28. Nov. 1682. che si riporta tutta distesa dal medesimo Ursaja detta *discett*. 24. *n*. 19.

43. Tantochè lo stesso Canonista Ursaja nel *tom*. 1. delle Discettaz. *part*. 2. *discept*. 24. al *num*. 2. dice, *quod ubi viget similis consuetudo, ista servanda sit, nulla adest inter Doctores controversia, ut videre est etiam apud Pignatel. consult*. 56. *sub num*. 6. *tom*. 3. ivi: *Nisi aliunde essent obligati, puta ex fundatione, vel ex* con-

consuetudine, & Monacel. *in Formular. part.* 1. *tit.* 2. *formul.* 4. *num.* 33. *ibi*: *Nisi tamen adesset consuetudo*. Card. de Luc. *in Miscellan. Eccles. disc.* 24. *n.* 27. *& Nicol. lucubrat. canonic. tom.* 2. *lib.* 1. *tit.* 22. *de Cler. peregr. n.* 4. *in princip. ubi refert*, *& sequitur multas antiquas*, *& modernas punctuales resolutiones hujus* (*Congregat. Episcopor. & Regular.*) *& alterius Sac. Congregat. Concilii*: *aliàs verò moderniores resolutiones Sac. Congr. refert*, *& sequitur idem* Monacel. *in Form. tom.* 2. *tit.* 15. *formul.* 4. *num.* 6. *fol.* 164. *Itaut respectu hujusmodi conclusionis uti ab omnibus admissæ superfluus sit omnis labor*, *ulteriorque diligentia*: e di questa consuetudine qualche cosa si è notato di sopra col Card. de Luc. *cap.* 3. *art.* 1. *n.* 24.

44. Maggiormente concorrendovi le Costituzioni Sinodali, come mi viene supposto, che in detta Diocesi, della quale si parla, vi siano non solo le Costituzioni Sinodali, ma anche altri Decreti, ed Editti, i quali prescrivono detto servizio *in divinis*, e tali leggi devono preferirsi alla disposizione del Jus comune. Barbos. *de Potest. Episc. par.* 3. *alleg.* 93. *n.* 23. Ciarl. *controv.* 61. *n.* 1. *e segg.* Tond. *quæst. benefic. part.* 1. *cap.* 11. *n.* 1. Ansald. *in addit. ad decis.* 78. *n.* 60. & Rot. *decis.* 74. *n.* 20. *cor.* Zarat. & *decis.* 740. *in fin. cor.* Emeric. Jun. *Et in Calaguritan. decimar.* 14. *Nov.* 1698. §. *Consisto*, *cor. Eminentiss.* Priolo.

45. Siccome all'incontro, quando non vi concorra una tale antica consuetudine, approvata con leggi Sinodali, o con decreti fatti in visita, ed Editti pubblicati per la di lei osservanza, non possono i Chierici obbligarsi, e costringersi ad un tale, quasi continuato servizio; e concorrendovi la necessità per mancanza di altri Chierici, suole la Sagra Congregazione ordinare, *ne Dei servitium patiatur detrimentum posse cogi cum aliquo stipendio ex mulctis*, *& pœnis Curiæ Episcopalis*, *detrahendo*, *quæ inter eos in fine anni*, *habita ratione servitii præstiti*, *dividi debeant*, come attesta Ursaja in detta *discett.* 28. *n.* 26. nè in altra maniera possono obbligarsi, come più volte ha risoluto la medesima S. Congr. presso Pignatel. in detta *consult.* 56. *tom.* 3. *n.* 6. *e segg.* ove al *n.* 8. dice, che ciò debba aver luogo, non ostante, che i Chierici siano ascritti al servizio della Chiesa *ob necessitatem Ecclesiæ*, ed in questi termini, parlano tante altre risoluzioni, che possono addursi in contrario, e comunemente i DD.

46. E ciò, perchè non abbiamo disposizione Canonica, colla quale si prescriva a' Chierici un tale servizio senza emolumento. In virtù del *cap.* 6. *Sess.* 23. *de Reformat.* del Sagro Concilio di Trento s' incarica, che i Chierici si ascrivano al servizio di qualche Chiesa, nel *cap.* 16. della medesima *Sess.* 23. si ordina parimente, che li Chierici si ascrivino al servizio di qualche Chiesa, o luogo Pio; ma nè nell' uno, nè nell' altro capitolo si dice, che debbano servire senza stipendio, anzi nel *cap.* 16. della medesima *Sess.* 23. si stabilisce, che i Chierici debbano esercitare i loro ordini cogli emolumenti che si debbano prendere *ex aliqua parte reddituum aliquorum Beneficiorum*, *vel fabricæ Ecclesiæ*.

47. E benchè ad effetto di godere il privilegio del Foro, alcuni vogliono, che basti, che qualche volta si presti un tal servizio; ed altri lo stendono alla maggior parte del tempo. Mastril. *tom.* 1. *decis.* 113. *numer.* 13. Gratian. *disceptation. forens. tom.* 3. *cap.* 440. *num.* 6. Ricc. *part.* 4. *decis.* 154. *num.* 5. Come appunto si è notato da me di sopra *cap.* 3. *art.* 1. *num.* 22. ciò però sia, come si voglia sempre la Santa Sede costantemente riprova ogni, e qualunque nuovo e gratuito peso, quantunque i Chierici siano ascritti al servizio di qualche Chiesa, o Pio luogo, per necessità, o utilità delle medesime Chiese. Pignatel. in detta *Consultaz.* 16. *num.* 18. *Cogere ratione adscriptionis ad continuum servitium esset novum onus*, *ac contra declarationes ejusdem Sacræ Congregation. Nam cum quæreretur*, *an quis possit cogi ut gratis inserviat illi Ecclesiæ*, *pro cujus utilitate*, *vel necessitate assumitur*? *Sacra Congregatio censuit*, non posse.

X 2 48. Lo

48. Lo stesso Pignatell. in detta *consult. 56.* al *num. 16.* riferisce, *quod propter respectum non imponendi nova onera, Sacra Congregatio Concilii improbavit etiam habentibus Beneficia*, præter imposita ex lege fundationis, vel ex consuetudine, *ut in declarationibus generalibus, his verbis: Sacra, &c. Sæpiùs censuit, Episcopum non posse novum onus beneficio imponere, sed tantum curare debere*, ut si quod illi ex lege fundationis, aut ex legitima consuetudine *incumbit, exactè adimpleatur. Et in una Bitteten. die 7. Martii Sacra Congregatio respondit, nova onera non posse ab Episcopo imponi beneficio authoritate ordinaria.*

49. Di più dice, che la Sagra Congregazione è stata solita ordinare, che in questo si proceda con discrezione; dimanierachè quando non vi sia l'osservanza, nemmeno ha voluto gravarli, che si forzassero andare alle Processioni. *Eadem Sacra Congregatio* [così ivi] *cum debita discretione procedendo non gravavit accedere ad Processiones, in quibus majori cum pompa Ecclesia incedit, Clericos ratione adscriptionis, sed tantum habentes officium, vel beneficium, ut in impressis ad cap. 13. sess. 25. de Regular. num. 6. & in aliis tam Congregationis Concilii, quam Episcoporum, ac Rituum, per hæc verba: Petitum fuit nomine Episcopi N. an Presbyteri, & Clerici omnes cogi possint sub pœnis accedere ad Processiones? Die 26. Aprilis 1636. Sacra Congregatio Concilii censuit non posse cogi, nisi habeant beneficium, aut officium*: e poi soggiunge: *multò minus causa est illos gravandi inserviendi choro, occasione Pontificalium functionum, ad quod expressè jam declaratum est, illos non teneri, sed hortandos esse, non cogendos.*

50. Nè osta ritornando a parlare sul caso proposto del Vescovo, che cerca consiglio, dicendosi, che la consuetudine, che vuole allegarsi non sia altro, che un abuso introdotto dagli Ecclesiastici per ignoranza de' loro predecessori, e che ben essi informati di non essere tenuti, possano interromperla, e che quando anco *in jure* si dovesse sostenere la osservanza circa questo quotidiano, e duro servizio, nel caso non debba aver luogo, come rallentata, ed interrotta da dodici, o tredici anni a questa parte; poichè io suppongo nel caso, che vi sia la consuetudine, e quando vi sia, dicendosi, che sia un abuso, *interloquendo* su di ciò Ursaja in detta *discept. 24. num. 32.* asserisce, che pare una specie di paradosso voler pretendere, *quod vocari possit abusus consuetudo unicè tendens ad Divini cultus splendorem, & sacrarum functionum decorem augendum*; e questo sarebbe redarguire di poca attenzione tante supreme Congregazioni, le quali costantemente hanno sempre risposto *non esse cogendos* nel caso, che non vi fosse la consuetudine, siccome all'incontro essendovi, hanno risposto *servandam esse consuetudinem, & cogendos*, come sopra. E nel nostro Regno in moltissime Chiese vi è una tale consuetudine, anzi maggiore, sapendo, che i Chierici in alcuni luoghi vengono obbligati anco con multe, a servire, non solo ne' giorni festivi, ma anco ne' giorni feriali le Chiese, distribuendosi a proporzione del numero de' Chierici, leggere, e cantare lezioni, e poco meno, che a fare da Sagrestani, conforme lo attesta anco il Cardin. de Luc. in varie parti della sua Opera, come sopra al *num. 43.* e da Noi viene notato in detto *cap. 3. art. 1. num. 24.*

51. Che poi sia rallentata questa osservanza da dodici, o tredici anni nella Città, e Diocesi, della quale si parla, trattandosi di una osservanza introdotta, in accrescimento del culto divino, e confermata con leggi Sinodali, decreti in visita, ed editti, non può dirsi perciò circoscritta col rallentamento preaccennato, senza i dovuti requisiti, che si prescrivono dalle leggi in questi, e simili casi, per le regole generali a tutti ben note su questo proposito, ed io tralascio addurne autorità, e può riferirsi il suddetto rallentamento a molte cause, che salvino l'osservanza.

52. Molto meno può pretendersi con dire,

dire, che una tale rigida osservanza oggi venga proscritta in virtù del Concordato, ove al *capit.* 4. *art.* 4. e 7. riferendosi all' *art.* 3. si dice, basta, *che almeno abbino servito per la maggior parte delle feste di precetto*, e che perciò in virtù del Concordato, resta moderato il servizio *in divinis*, e non possono i Chierici col detto Editto venire costretti alla suddetta osservanza, che è quasi quotidiano; ma al servizio della maggior parte de' soli giorni festivi di precetto; poichè con questa disposizione non si toglie l'osservanza, e la consuetudine delle Chiese particolari rispetto all' obbligo di servizio maggiore già prescritto *in divinis*; e solo con questo si stabilisce un generale regolamento, che debba tenersi per porre in disciplina i Chierici, ad effetto di godere i di loro privilegj, che finora colla diversità delle opinioni de' DD. talvolta gli hanno goduti intieramente senza niente servire *in divinis*, e molto più per rendersi degni degli altri ordini, che è il fine principale di tale disciplina.

53. Oltredichè ordinandosi col Concordato, che i Promovendi debbano prestare il di loro servizio almeno per la maggior parte delle feste di precetto dell' anno, questo non è picciolo servizio, ma è anco considerabile, perchè la dizione *almeno*, la quale corrisponde alla parola *saltem*, *est implicativa*, *non limitativa*, *& adjecta dispositioni numerali*, *non excludit majorem numerum*, *quam fuerit expressum*. Barbos. *de dict. us. freq. dict.* 395. *n.* 2. e sia ciò, come si voglia, niente ha che fare col caso dell' osservanza di maggior servizio, perchè questa rimane senza veruna alterazione; dimanierachè gli Ecclesiastici di questa Città, e Diocesi, della quale si parla, attesa la osservanza, restano obbligati al medesimo servizio *in divinis*, al quale erano astretti prima, e questo stabilimento si fa per aumentare, e non per diminuire il culto divino. V. le note al *cap.* 3. *n.* 23.

54. Inordine alle picciole multe colle quali con questo Editto, di cui si parla, si puniscono alcune mancanze, Veramente in detto *cap.* 17. del Sagro Concilio di Trento *Sess.* 23. *de Reformat.* si multano i mancanti al servizio *in divinis*, ivi: *Si negligentes fuerint Ordinarii judicio*, *aut ex parte mulctari*, *aut in totum*: e benchè in detto *cap.* 17. si parli di quelli, che servono *in divinis* con stipendio, nientedimeno crederei, che nel caso possa sostenersi l'editto anco rispetto a questa parte, come una economia Ecclesiastica, trattandosi di una leggierissima multa di pochi grana, che si applica in benefizio della medesima Chiesa, alla quale si deve il servizio, e che con una tale picciola mortificazione, possono i Chierici rendersi più facili alla osservanza di questa disciplina, e migliore di questa non saprei pensarla nel nostro Regno: ed a mio giudizio non può ostare una dichiarazione della Sagra Congregazione in una Cajetana 18. Febr. 1556. e 18. del medesimo 1596. presso Pignat. detto *tom.* 3. *consult.* 56. *num* 7. ove si dice, *non approbatur pœna pecuniaria contra simplices Clericos*, *qui etiam in festis omittunt*; perchè forse ivi non vi era la consuetudine del servizio; o perchè le multe erano eccessive, e non si applicavano, come qui si applicano; o perchè gli Ecclesiastici si transigevano con danaro per esimersi da questo servizio, come presso lo stesso Pignatel. nel medesimo *num.* 7. dove si dice: *nec pro pecunia eximi debent à servitio*. *Eadem Sacra Congregatio in Cathacen.* 3. *Februarii* 1640. e 16. *Augusti* 1641. ved. appresso *n.* 66.

55. Anzi la Sagra Congregazione prattica indulgenza rispetto a' Chierici, ed Ecclesiastici poveri, e dove siano obbligati a maggior servizio, dice: *Si tamen sunt pauperes*, *sufficit*, *quod serviant diebus festis*. *Ita Sac. Congregat. Episcopor. in Monopolitan.* 24. *Octobris* 1589. presso Pignatel. *d. consult.* 56. *n.* 7.

56. Finalmente intorno a quelche si dimanda consiglio, cioè, se ad effetto di cassarsi dalla tabella, non darsi la declaratoria, e privarsi de' privilegj chiericali si richiegga, che copulativamente vi concorrano tutte le cose prescritte, ed

ed ordinate nell' Editto, o basti, che in qualche parte non venghino adempite; come pure se mancando adempirsi in tutto, o in parte le cose prescritte, possano i Chierici cassarsi dalla tabella, privarsi della declaratoria, e de' loro privilegj chiericali senza altra particolare ammonizione, o citazione.

57. Rispetto alla prima parte di una tale richiesta stimo doversi avvertire, come *de jure communi* i Chierici godono tutti i privilegj, quantunque non vadino in abito, e tonsura, nè servano *in divinis*, e che solo per disposizione del Sagro Concilio di Trento *Sess.23. de Reformat. cap.6.* è stato determinato a riguardo del privilegio del Foro, che non debba godersi, non vestendo abito con tonsura chiericale, e non servendo *in divinis*, conforme in sentenza più comune si è notato diffusamente sull' *art.* 1. del *cap.* 3. *num.* 29. *e segg.*

58. Ora con questo *art.* 8. del presente *cap.* 4. si altera il dritto comune, ed anco la disposizione del Sagro Concilio di Trento, che laddove bastava il chiericato solo ad effetto di godere i chierici di tutti i privilegj chiericali senza obbligo dell' uso dell' abito, e tonsura, e del servizio *in divinis*, e che il Sagro Concilio di Trento in detto *cap.* 6. ordinasse l' uso dell' abito, e tonsura, e servizio *in divinis*, ad effetto che i Chierici godessero del privilegio del Foro, attesa la qualità de' tempi, e luoghi, si varia questa disciplina, e si stabilisce, che i Chierici se vogliono godere di tutti i privilegj chiericali, bisogna, che usino l' abito, e tonsura chiericale, e che servino *in divinis, almeno per la maggior parte delle feste* di precetto.

59. Dimanierachè, se prima del Concordato, ad effetto di godere gli altri privilegj bastava, in sentenza la più comune, la sola tonsura, e si richiedeva l'uso dell' abito chiericale, ed il servizio *in divinis* per godere il privilegio del Foro; presentemente bisogna l'uso dell' abito, e tonsura chiericale, come pure copulativamente il servizio *in divinis*, almeno per la maggior parte delle feste dell' anno, non solo per godere il privilegio del Foro, ma anco ad effetto di godere di tutti gli altri: Con dichiarazione quanto al servizio *in divinis*, che ad effetto di godere questi privilegj basta, che si adempisca quelche si stabilisce con questo *art.* 8. non che sia necessario, che si abbia da adempire secondo le diverse consuetudini delle Chiese, alle quali, siccome non resta derogato, per quelche si è notato di sopra al *num.* 52. così le mancanze, oltre di quello, che si trova di più al stabilito con questo *artic.* 8. possono discretamente punirsi da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi con altre mortificazioni, e multe secondo la qualità, e numero delle mancanze.

60. E tutto ciò ha luogo anco rispetto a' Chierici, che sono in Seminario, o ne' Convitti Ecclesiastici, o nelle pubbliche Università a cagione de' studj, non che fosse necessario per questo effetto di godere de' privilegj la prova di tante minuzie, che rispetto a' medesimi si ordinano, e si sono stabilite unicamente per la loro buona disciplina, come lo dimostra lo stesso titolo del capitolo, che così si legge: *Requisiti de' Promovendi agli ordini*, e nel caso, che tali Chierici non le osservino, sta bastantemente provveduto, che non si promovano agli altri ordini maggiori, e sagri: e quantunque si dica in detto *art.*8. che si faranno cancellare dalla tabella i nomi di coloro, che ritroveranno non *avere esattamente osservati i requisiti predetti*: ciò però non si riferisce, che a' requisiti sustanziali, che sono l' uso dell' abito, e tonsura chiericale, ed il servizio *in divinis, almeno per la maggior parte delle feste dell' anno*, come sopra.

61. Si ordina parimente in questo *artic.* 8. come pure in detto Editto, che i Chierici nel principio di ogni anno debbano far costare avanti gli Ordinarj dei luoghi, ne' quali hanno il domicilio, di aver osservati i requisiti, che si prescrivono, medianti le attestazioni de' Parrochi, e Rettori delle Chiese, alle quali sono

sono ascritti rispetto a quei, che non sono nè in Seminario, nè in Convitto Ecclesiastico, e per quei, che sono in Seminario, o in Convitto Ecclesiastico colle attestazioni del Rettore, e Superiore del Seminario, o Convitto Ecclesiastico, e che gli Ordinarj faranno scancellare dalla tabella quei, che non avranno esattamente osservati i requisiti predetti, e per lo contrario faranno registrarvi i nomi di quelli, che gli averanno osservati, a' quali consegneranno ogni anno *gratis* una declaratoria: questo però non è una condizione, o peso, che s' impone a' Chierici; dimanierachè in caso d' inosservanza, avendo i requisiti, non debbano godere, ma piuttosto è un privilegio, dichiarandosi nel medesimo *artic.* 8. di ciò farsi, *acciocchè possa da' medesimi, senza alcun contrasto, godersi di tutti i privilegj chiericali*, ordinato per togliere la pretensione del Rito, come si è notato di sopra in questo *art.* 8. *n.* 4. e *n.* 17. *e segg.*

62. Tantochè avendo i requisiti anco godranno de' privilegj chiericali, non ostante, che non abbino la detta declaratoria: poichè non altrimenti è la declaratoria, che dà loro questi privilegj, ma il dritto, e colla declaratoria non si fa altro, che una spiega di avere i requisiti stabiliti ad effetto di goderli; è ben vero però, come altre volte si è detto, che non ostante abbino i requisiti, non avendo la declaratoria, si espongono al pericolo de' contrasti.

63. Quanto poi alla seconda parte di quelche si richiede, cioè, se mancando adempirsi le cose prescritte, possano i Chierici cassarsi dalla tabella, privarsi della declaratoria, e de' loro privilegj chiericali senz' altra particolare ammonizione, o citazione. Che la declaratoria possa negarsi senza monizione, o citazione, o altra formalità, stimo, che senza dubbio possa farsi; per la ragione, che gli Ordinarj de' luoghi non sono tenuti offerirla, e non esibendosi le attestazioni, che giustifichino i requisiti, in virtù di questo stabilimento, niuno ha dritto di dimandarla, come si è notato in questo stesso *art. num.* 16.

64. Non così però circa il di più, che si dice intorno alla cancellazione dei Chierici dalla tabella, e privazione di tutti i loro privilegj, per non avere esibite le attestazioni; poichè trattandosi di un fatto positivo degli Ordinarj, mai può presumersi, che il Papa abbia inteso, che senza citazione, ed ammonizione particolare, *ipso jure, ipsoque facto*, non esibendosi le dette attestazioni in fine dell' anno, si dovessero cancellare dalla tabella, e dal numero de' Chierici, e privarsi non di uno, o due, ma di tutti i privilegj chiericali: e comecchè tutto ciò è stato notato di sopra in questo *art.* 8. *n.* 12. *e segg.* quindi mi rimetto a quanto ivi si è detto, e soggiungo, che sia necessaria la citazione, ed ammonizione, anco personale, o almeno, che si faccia in casa, con lasciarsene copia in presenza di testimonj, e persone di buona fede, potendosi dare molte cause, le quali, ascoltandosi i Chierici, che si ammoniscono, siano sufficienti a giustificare la cagione di non essersi esibite le attestazioni, come di legittimo impedimento, d' infermità, di assenza, di minaccie, di malevolenza di coloro, che devono farle, e cento altre, che possono addursi, e si tralasciano.

65. Sopra di che la Santa Sede ha proceduto sempre gradatamente, volendo, che i Vescovi contro i contumaci procedessero ora con semplici mortificazioni, ora con multe, ora con privazione di qualche porzione di privilegio, ora di qualche privilegio, come di quello del Foro, ora colla privazione di due, cioè di quello del Foro, e di quello del Canone, secondo la qualità della contumacia, luoghi, tempi, e persone, e che dopo crescendo la loro contumacia, anco alla privazione di tutti i privilegj chiericali, ma sempre *post trinam canonicam monitionem*: su di che potrei addurre moltissime risoluzioni di diverse Sagre Congregazioni, ma le tralascio per non ingrossar volume di queste mie

note,

note, che si stendono solamente per dare qualche lume sulle materie del Concordato, non che di volere esattamente esaminarle, e prenderle *ab ovo*, come si dice volgarmente.

66. Ma stimo di non tralasciare ciò, che su questo proposito si ordina nel Concilio Romano celebrato sotto il Santo Pontefice Benedetto XIII. dove al *tit. 6. cap. 1.* ordinando, che li Chierici si ascrivano al servizio di qualche Chiesa, così si legge: *Ita autem adscripti, etsi Clerici sint, etiam conjugati, aut beneficia, vel officia Ecclesiastica non obtineant, ab Ecclesiæ servitio, cui fuerint deputati, festis diebus singulis; præsertim solemnioribus, ne absint, propria ibi munia obituri; alids ad altiores gradus promovendi, non promoveantur, & jam promoti, Episcoporum arbitrio pro inobedientiæ gravitate mulctentur. Crescente verò contumacia, Episcopi, ultra pœnas à Tridentino Concilio indictas, post trinam canonicam monitionem, contra inobedientes, & contumaces procedant ad omnium usque privilegiorum clericalium privationem.*

67. Tantochè non basta una citazione per Editto, benchè in essa venga minacciata la privazione di tutti i privilegj, da incorrersi *ipso jure, ipsoque facto*, come nel caso dell'Editto, del quale si ragiona, ma si richiede la triplice citazione, ed ammonizione, *cum debito dierum intervallo*, e che sia fatta personalmente, o almeno in casa, come si è detto di sopra, e si è notato coll'autorità de' nostri DD. sull' *art. 1.* del *cap. 3. numer. 35.* ed in questo *art. 8. num. 14.* e ved. Pignatel. *tom. 3. d. consult. 7. n. 58. e num. 59.*

68. In niente giovando ad effetto di escludere una tale ammonizione, o citazione nel caso, che voglia dirsi, che tanto in questo *art. 8.* quanto nell' Editto di sopra espresso si ordina, esibirsi le attestazioni in prova de' requisiti *in fine dell' anno*, e che non esibendosi *ob non adimpletam conditionem ipso jure, ipsoque facto* rimangono i Chierici destituti di tutti i loro privilegj, sul motivo, che in tali circostanze, *dies interpellat pro homine, & sibi imputet*, quel Chierico, il quale sapendo una tale legge, trascura adempire le condizioni, che s' impongono ad effetto di godere i suddetti privilegj, e che perciò senz' altra ammonizione, o citazione possono cancellarsi dal numero de' Chierici, e dalla tabella, e privarsi di tutti i di loro privilegj.

69. Avvengachè, quando anche sussistesse il ragionamento preaccennato, non può percio trascurarsi l'atto sostanziale della citazione. In fatti molti vogliono, che il Sagro Concilio di Trento in detto *cap. 6. Sess. 23. de Reformat.* ordina, come per condizione, che ad effetto di godere del privilegio del Foro, si richiegga la delazione dell' abito, e tonsura, ed il servizio *in divinis*, e pure in sentenza, la quale è la più comune, richieggono la triplice ammonizione, e citazione, e che non basti l'ammonizione, o citazione per Editto generale, ed ivi si tratta della privazione di un solo privilegio de' Chierici, non già di tutti, come qui.

70. Oltrechè in questo *art. 8.* non abbiamo parole, colle quali possa ragionevolmente dirsi, che s' imponga a' Chierici, come peso il dover giustificare nel fine di ogni anno i loro requisiti, ma solo così si ordina per togliere le controversie, che possono insorgere, non avendo la declaratoria, la quale non può darsi senza i suddetti documenti; tantochè questo è un privilegio a favore de' Chierici, come più volte si è detto, e quando sia tale, come in fatti non può negarsi, *etiam si terminus adjectus sit*, non per questo si costituiscono in una tale contumacia, che renda senz' altra citazione, ed ammonizione destituiti i Chierici de' loro privilegj, e così dicono i DD. spiegando la suddetta regola, *quod dies interpellat pro homine*, per il Testo della *leg. quod in diem. 70. ff. de solut. leg. cum tempus. 17. ff. de regul. jur.* ed in altro caso *favor hic in odium converteretur, atque ex eadem re quasi contrarii effectus resultarent*, contro la disposizione del Testo della

leg.

leg. quod favore. C. de legib. l. legata. ff. de adimen. legat. l. 3. §. Si emancipatus. ff. de bonor. possess. contra Tabul. e la Gloss. nel *cap. quoniam. ut lit. non contestat. verb. Canonicus.* ove: *sive Clericus sit absens de licentia Episcopi ad certum tempus, sive præter licentiam, Episcopus semper ipsum primò monere debet, ut redeat, aliàs non teneret sententia lata contra absentem, non vocatum, neque citatum.*

71. Quanto a quello, che finalmente si richiede, cioè, se i Chierici mancando adempire in parte di quelche si prescrive in detto Editto, possono privarsi de' loro privilegj? Finora si è parlato, che possa il Vescovo colla triplice precedente monizione, e citazione procedere alla privazione de' privilegj nel caso, che il Chierico manchi adempire in tutto quello, che si prescrive: Presentemente si esamina il caso, quando il Chierico non manca in tutto, ma in qualche parte, e si discute, se, e quando possa il Vescovo procedere colla triplice precedente monizione, e citazione alla privazione de' privilegj. Le mancanze possono avvenire intorno alla delazione dell' abito, e tonsura chiericale, intorno al servizio *in divinis*, e frequenza de' Sagramenti, ed intorno alla esibizione de' documenti, ed attestazioni, come più volte si è detto di sopra, perchè tanto in detto Editto, quanto in questo *art.* 8. queste sono le cose, che si prescrivono.

72. Rispetto alla esibizione delle attestazioni in prova de' requisiti, già si è notato di sopra al *n.61.* che a cagione di una tale mancanza, quantunque non si esibisca neppure un' attestazione, può venirsi ad un tale atto positivo della cancellazione dalla tabella, come parimente si è notato di sopra al *n.64.* e molto meno alla privazione de' privilegj senza la precedente monizione, e citazione particolare, e personale, o almeno *domi dimissa copia coram testibus.*

73. Intorno alla delazione dell' abito, e tonsura chiericale. Questo è requisito necessario, e senza dubbio, che può punirsi il non uso colla privazione de' privilegj, quando specialmente sia continuo, e non già nel caso, che qualcuno *de noctè recreationis, vel negotiorum causa, sive itineris, vel venationis occasione, aut si aliàs accidentaliter in habitu sæculari incedat*, conforme si è notato col Card. de Luc. *cap. 3. art. 1. n. 20.* e Pignat. *in dicta consult. 7. tom. 3. n. 36.* ne assegna la ragione dicendo: *quod communiter non dicitur habitum non deferre, qui aliquando habitum dimittit*: Dimanierachè ad effetto di procedere alla privazione del privilegio del Foro, di cui si parla, soggionge: *necesse est, quod omissio delationis habitus talis sit, ut attentis vicibus, quibus Clericus non defert, & quantitate temporis censeatur notabiliter in hoc defecisse.* Questo medesimo sullo stesso proposito dice il Card. de Luc. da me notato in detto *cap. 3. art. 1. num. 20.* come sopra.

74. E questa, a mio giudizio è la sentenza più tuta, e ragionevole, e le altre, o troppo severe, o troppo indulgenti si ributtano presso Pignatell. di sopra citato, ed ivi la S. Congr. del Concilio in detto *num. 36. in una Leodien. 19. Novembris. 1630. Qui per modicum tempus habitum clericalem dimittit, licèt reperiatur in habitu laicali, non amittit privilegium Fori*; e così in un altra più antica *Papien. 8. Decemb. 1597.*

75. Lo stesso deve aver luogo a riguardo del servizio *in divinis*, cioè, che *attentis vicibus, & quantitate temporis notabiliter censeatur non inservire*: dimanierachè, siccome *assiduè quid fieri dicitur, quod pro majori parte temporis fit. Abb. & Felin. in proœm. Decretal. §. Sanè*, così direi, che le mancanze sarebbero notabili, se il servizio *in divinis* si facesse *pro minori parte temporis* di quelche si prescrive in questo *cap. 4.* coll' *artic. 4.* e 7. riferendosi al 3. dove si ordina, che devono servire *in divinis*, almeno per la maggior parte delle feste di precetto; poichè è certo, che un tale stabilimento non deve prendersi nel senso più rigido, ma piuttosto benignamente, *& civili modo*, per il Testo della *l. si cui. ff. de ser-*

fervit. tanto maggiormente, che si tratta di una pena mai finora pratticata come è questa della privazione non già di parte, o di uno, o di due privilegj, ma di tutti, ed il rigore dell' osservanza tanto circa la delazione dell' abito, e tonsura, quanto rispetto al servizio *in divinis* più tosto deve usarsi co' promovendi, che è stato il fine principale di questa disciplina, ad effetto di formare buoni, ed ottimi Ecclesiastici, e togliere l'abuso, che finora si è veduto in certi luoghi particolari.

76. Al II. *dubbio*. Si risponde con quelche si è notato sopra *n*. 61. 64. e 72.

77. Al III. *dubbio*. Non può, nè deve cancellarsi dalla tabella chi abbia servito *in divinis*, e non avendo atteso allo studio, ed alla frequenza de' SS. Sagramenti, se ne deve aver ragione nel caso, che voglia promoversi agli altri ordini; e frattanto rispetto all'infrequenza de' SS. Sagramenti si devono ammonire paternamente; e quanto alle mancanze intorno all' esercizio d' insegnare la Dottrina Cristiana, attesa la osservanza delle Diocesi, non giovando le paterne ammonizioni, ed essendo le mancanze frequenti, posson punirsi anco con picciole multe, come più volte si è notato di sopra *n*. 54. e *n*. 66.

78. Al IV. *dubbio*. Niuno può costringersi a studiare, quando non voglia, o non possa passare ad altri ordini; e rispetto all' impiego d'insegnare la Dottrina Cristiana, in tal caso stimo doversi camminare con maggior placidezza di quelche si è detto a riguardo di coloro, che vogliono promoversi agli altri ordini: e dove non vi concorra la necessità, cioè, che non si abbiano altri Chierici da supplire, stimerei non obbligarsi a quest' impiego i Chierici, che non vogliono promoversi.

79. Al V. *dubbio*. Si risponde con quelche si è notato di sopra *num*. 75.

80. Al VI. *dubbio*. Si risponde parimente con quelche si è notato al *n*. 61. 64. e 72.

81. Al *dubbio* VII. VIII. IX. X. XI. e *dubbio* XIII. I semplici Benefiziati non vengono compresi sotto la disposizione di questo *capit*. 4. se non nel caso, che vogliano promoversi agli ordini, perchè in questo caso anch' essi per rendersene degni devono osservare quelche si stabilisce rispetto a tutti gli altri Promovendi: e quando non vogliono promoversi agli ordini, restano sotto la disposizione del dritto comune, di cui si è parlato sopra sul *cap*. 3. *art*. 1. *num*. 5. *e segg*. E quindi è, che i Benefiziati non venendo compresi sotto la disposizione di quelche si dice in questo *cap*. 4. ad effetto di godere de' loro privilegj, non possono astringersi a quelche vengano obbligati i Chierici non Benefiziati, come si è notato in detto *cap*. 3. *art*. 1. *numer*. 13. ed al *num*. 6. *e segg*. del medesimo *artic*. 1. si fa vedere, che la Costituzione di Sisto V. fu rivocata con altra Bolla di Clemente VIII. E' ben vero però, che ad effetto di godere senza contrasto de' privilegj chiericali, consigliarei i Benefiziati semplici, che anch' essi facciano costare *in fine anni* di essere stati promossi al chiericato, di andare in abito, di ritrovarsi provveduti di Benefizio Ecclesiastico, e riportarne la declaratoria per esibirla ne' casi, che possono avvenire, come si è notato in detto *artic*. 1. del *cap*. 3. *num*. 11. *in fin*. quanto poi a' Chierici non Benefiziati, o Benefiziati Diocesani assenti, se ne parla nel seguente *dubbio* XII.

82. Al *dubbio* XII. Volendo questi Chierici forastieri, che sono in Diocesi godere de' privilegj chiericali, bisogna, che anch' essi abbiano i requisiti, che si prescrivono in questo *capit*. 4. cioè la delazione dell' abito, e tonsura chiericale, ed il servizio *in divinis*, che sia almeno per la maggior parte delle feste di precetto dell' anno, non già quel servizio, al quale sono tenuti i Chierici Diocesani per particolare osservanza, perchè i Chierici forastieri non vengono compresi sotto la medesima legge rispetto al maggior servizio, come legge restrittiva, ed odiosa, la quale non obbliga se non que' Chierici, i quali ven-

vengono sotto il rigore di veri Diocesani. Veda ciò, che si nota in questo *art.* 8. *num.* 2.

83. Al *dubbio* XIV. ed ultimo. Stimarei, che in questo caso si debba camminare con economia Ecclesiastica, ed andar dissimulando li meno contumaci, per non esporsi al pericolo di non aver Chierici, che servano in Chiesa, specialmente in quelle, le quali non hanno altro comodo da provvedere ad un tale bisogno; e ciò fino a tanto, che si assuefacciano ad una tale disciplina: quando poi li più contumaci ammoniti, e citati personalmente non ubbidiscano, come indegni, non solamente non si devono promovere agli Ordini, ma anco procedersi alla privazione de' loro privilegj.

ARTICOLO NONO.

I *Vicarj Capitolari non potranno da ora innanzi; senza il voto del pieno Capitolo, da darsi nel luogo solito Capitolare per maggioranza di voti segreti da calcolarsi secondo il costume* (a) *di ciascun Capitolo, e da registrarsi negli Atti Capitolari, concedere le lettere dimissoriali a' laici, benchè siano realmente artati per ragione di benefizio, o di Cappellania, che sia veramente Ecclesiastica, nel modo spiegato all'* art. 5. *oppure a coloro, che avendo già la prima Tonsura, sono presentati a qualche benefizio, o Cappellania,* (b) *che* actu requirat certum ordinem; *e coll' espressa condizione, che così nell' uno, che nell' altro caso, colui, che chiede di esser promosso, non sia stato altre volte rigettato* (c) *dal Vescovo antecessore: ma ove si tratti di persone, che non sono veramente artate, nel senso di sopra accennato, non potranno concedere le lettere dimissoriali, neppure* post annum luctus Ecclesiæ, *senza un espressa licenza della S. Congregazione del Concilio.*

NOTE.

1. a. *Di ciascun Capitolo*. Come ciò s' intenda. V. Monacel. *tom.* 1. *tit.* 1. *form.* 2. *num.* 10. *e seg.*

2. b. *Che actu requirat certum ordinem*. Proibisce il S. Concilio di Trento *Sess.* 7. *de Reform. cap.* 10. al Capitolo della Cattedrale rilasciare *infra annum luctus Ecclesiæ* lettere dimissoriali, *nisi Arctatis, sub pœna interdicti*, ed i Vicarj Capitolari contravenendo a questo Decreto, incorrono *ipso jure* nella pena della sospensione *ab officio, & beneficio*. *Sess.* 23. *de Reformat. cap.* 10. Monacel. *tom.* 3. *form.* 3. *n.* 7. Con questo articolo si dà nuovo, ed efficace regolamento; ed a me pare preso dal Formolario di Monacel. *tom.* 1. *tit.* 1. *formul.* 2. *num.* 25. ove da buon prattico Canonista così dice: *Hoc provisionale decretum*, cioè della Sagra Congregazione del Concilio, dalla quale suole concedersi questa facoltà, *dandi dimissorias ad Ordines infra annum cum voto pleni Capituli, utilius foret, si à Sede Apostolica extenderetur per viam legis Universalis ad omnes Vicarios Capitulares post annum ad reparanda mala, quæ eveniunt Ecclesiis illis, quæ ultra annum remanent viduatæ Pastore: nam Vicarii Capituli non semel hac potestate abutuntur; quia prece, consanguinitate, & favoribus, aliisque casibus victi, dimissorias concedunt improbis, illiteratis, & immorigeris laicis, & Clericis, Clerumque ita miserè labefactant, quod certè non eveniret, si dimissoriæ de voto pleni Capituli essent expediendæ*: dimanierachè ha luogo il sentimento di questo Autore, tanto *infra annum*, quàm *post annum luctus Ecclesiæ*; mentre *infra annum* rispetto agli artati si ordina, che non possano rilasciarsi le lettere dimissoriali, se non *cum voto pleni Capituli, & post annum*, che si debba ricorrere per la licenza alla Sagra Congregazione del Concilio, come in questo articolo. Quali poi siano gli Artati, veda Barbos. nelle sue Collettan. al Sagro Concilio di Trento detta *Sess.* 7. *de Reform. cap.* 10. *num.* 16. *e segg.* lo stesso Monacel.

tom. 3. *tit.* 2. *formul.* 3. *num.* 1. *e segg.* se ne parla in questo *art.* 9. e nell' *art.* 5. di questo *cap.* 4. e meglio nelle sue note *num.* 2. *e segg.*

3. b. *Dal Vescovo antecessore.* Questo appunto si ordina anco in detta Costituzione di Benedetto XIII. confermatoria dell'altra d' Innocenzo XIII. sopra la Ecclesiastica disciplina delle Spagne, ove si va dicendo: *dummodo non fuerit is aliàs ab antecessore Episcopo rejectus*; potendosi presumere, che senza qualche frode in tale occasione non si diano, nè si ricevano le lettere dimissoriali per gli Ordini.

ARTICOLO DECIMO.

Chiunque sarà promosso alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli Ordini sagri contro la forma prescritta nel presente regolamento, oltre alle pene di sopra accennate, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine (a) *già conferitogli:* (b) *e chi lo averà così ordinato,* (c) *o pure gli averà a tal effetto concedute le dimissorie,* (d) *se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall' esercizio de' Pontificali; e non essendo Vescovo, ma Prelato inferiore coll' uso de' Pontificali, sarà sospeso* (e) *per sempre dall' esercizio de' medesimi, e non avendo l' uso di essi, come pure qualunque altra persona costituita in dignità,* (f) *per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' uffizio, e de' suoi Ordini.*

NOTE.

1. a. *Già conferitogli.* Dicendosi, che rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' ordine già conferitogli chiunque sarà promosso alla prima tonsura, agli ordini minori, o agli ordini sagri contro la forma prescritta nel presente regolamento, occorre doversi esaminare in che consista la sospensione dall' esercizio; chi venga promosso alla prima tonsura: perchè quanto a quei, che si promovono agli ordini minori, che sono Ostiariato, Lettorato, Essorcistato, ed Accolitato, o agli ordini sagri, cioè Sottodiaconato, Diaconato, e Presbiterato, è ben noto l' esercizio di questi ordini minori, e sagri.

2. La difficoltà adunque sta a vedere in che consista l' esercizio di quei, che si promovono alla prima tonsura per sapere in che rimarrà perpetuamente sospeso chi sarà promosso alla medesima contro la forma prescritta in questo regolamento. Dipende la risoluzione di questo fatto dalla discussione, se la prima tonsura sia ordine, o nò. Questa è una delle celebri controversie tra' Teologi, e Canonisti. Questi lo difendono comunemente, e gli altri lo impugnano. Tra i Canonisti Fagnan. nel *cap. cum contingat. de ætat. & qualitat.* esamina l' articolo dal *num.* 10. fino al *num.* 135. ed in tal forma, che finora non ritrovo nè tra' Teologi, nè tra' Canonisti chi lo discuta più minutamente, ed esattamente. Lo propone al *n.* 10. con queste parole: *Quæro an prima Clericalis tonsura, seu Psalmistatus sit ordo*; e dice, che sia ordine, *non quidem largè, & impropriè*, come vogliono alcuni Teologi, ma che nel rigore del suo proprio significato sia veramente ordine, e lo prova con ventidue ragioni, ed insieme risponde a ventidue opposizioni, che vi propone.

3. E poi quanto al ministero di coloro, che sono promossi alla prima tonsura, o sia Salmistato, parlando della diversità de' Ministerj di quei, che si promovono alla prima tonsura, e di quei, che si promovono agli ordini minori al *num.* 107. così dice: *quoad diversitatem ministerii in d. cap. perlectis* (25. *dist.*) *sic legitur: Ad Psalmistam pertinet officium cantandi, dicere benedictiones, laudes, sacrificium, responsoria, & quicquid pertinet*

tinet ad canendi peritiam. Hoc autem officium nulli ex aliis ordinibus competit. De Ostiario, Exorcista, & Acolytho est manifestum. De Lectore autem probatur in eodem cap. Perlectis, ubi lectoris officium exprimitur per hæc verba: Ad Lectorem pertinet lectiones pronunciare, & ea, quæ Prophetæ vaticinati sunt populis prædicare. Diversitas igitur in hoc consistit; nam Psalmista officium habet canendi Psalmos; Lector pronunciandi lectiones. Unde Lectores à legendo; Psalmistæ à psalmis canendis vocati; illi enim prædicant populis quid sequantur; isti canunt, ut excitent ad compunctionem animos audientium. Quæ sunt verba textus, in cap. Cleros, vers. Lectores, 21. dist. Et propterea, ut ibi subnectitur, Lectores dicuntur etiam Pronunciatores, quod populo annuntiant; tanta enim, & tam clara erit eorum vox, ut quamvis longè positorum aures adimpleant. Psalmistæ verò dicuntur Cantores, quia vocem modulantur in cantu. Psalmista officium habet cantandi non tantum psalmos, sed etiam benedictiones, laudes, & quidquid pertinet ad canendi peritiam; Lector pronunciandi solas lectiones. Rursus ad Lectorem pertinet populo Prophetias prædicare, seu legere cum explanatione, ut interpretatur Albert. Magn. apud Turrec. in dicto cap. Cleros. num. 1. *vers. ad secundam respondetur. At munus hoc explanandi non convenit Psalmistæ, sed canendi simpliciter. Demum ad Lectorem pertinet panem, & omnes fructus novos benedicere, ut in Pontificali Romano in tit. de ordin. Lector. quod similiter Psalmistæ non convenit. Sed nec multitudini convenit officium Psalmistæ. Siquidem multa ad eum peculiariter spectant, quæ ab aliis ex officio in Ecclesia præstari non debent, puta dicere benedictiones, idest:* Benedicamus Domino, *ut exponit Gloss. in verb. benedictiones, in dicto cap. perlectis, & alia, quæ decantantur à solo Psalmista, non autem à Choro. Et quamvis hæc possit etiam ab aliis exerceri, non tamen cum solemnitate, & ex officio: nam actus quoque aliorum sequentium minorum ordinum exerceri possunt ab aliis Clericis, imò etiam à laicis, non tamen ex officio, ut docet S. Thomas in 4. dist. 24. art. 2. ad 9.*

4. E sembra, che in questo articolo si abbia voluto abbracciare un tale sentimento de' Canonisti, volendosi espressamente, che chiunque sarà promosso alla prima tonsura contro la forma prescritta, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' ordine: ed inoltre, perchè in altro caso non incorrerebbe in pena alcuna chi si promovesse alla prima tonsura contro la forma prescritta contro la mente del Papa, il quale per riformare l'abuso, si vede con quanta circospezione stabilisca questa disciplina rispetto a' promovendi alla medesima come nell' *art.* 2. 3. 4. 5. e 6. di questo *cap.* 4.

5. Occorre qui dubitarsi, se questa sospensione dall' esercizio dell' ordine ricevuto contro la forma prescritta in questo regolamento, sia solo comminatoria, oppure di lata sentenza? Sembra, che sia di lata sentenza, dicendosi, che *chi sarà promosso agli ordini contro la forma prescritta in questo regolamento rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli*; mentre un tal modo di parlare pare, che faccia supporre, che sia già incorso una volta che si dice, *che rimarrà perpetuamente sospeso*, non potendo rimanere quelche prima non fu. Cicer. 1. Tuscul. *Primum si ponas animum remanere post mortem.* Cæsar. 3. Bell. Civil. *An non audisti ex iis; qui per causam valetudinis remanserunt Cohortes, esse Brundusii factas?*

6. All' incontro non vedendosi parole espresse indicanti la efficace volontà del Papa, che questa fosse pena di lata sentenza, pare piuttosto, che sia comminatoria solamente: le parole, che sogliono praticarsi in simili casi sono, *ipso facto*, *ipso jure*, o *latæ sententiæ*, oppure *confestim*, *statim*, *illicò*, *continuò*, *ex nunc*, *omninò*, *prorsus*, *incontinenti*, *mox*, *protenùs*, e simili. Bonacin. *de Censur. in commun. disp.* 1. *q.* 1. *punct.* 1. *num.* 6.

num. 6. e trattandosi di materie restrittive, non possono interpetrarsi, che *in mitiorem partem*. *Cap. Odia*. 49. *de Regul. Jur.* e così notano i Teologi, e Canonisti presso Bonacin. *loc. citat.* & *in dubio* devono prendersi, *ut minus noceant*, specialmente quando *agitur de salute animæ*, e questo ha luogo anco *in crimine hæresis*. Barbos. *Axiomat. Jur. axiom*. 78. *per tot.*

7. Ciò però non ostante, crederei poter conciliare le cose suddette, come siegue, cioè, che contenendo questo regolamento, di cui si parla, più, e diversi capi, direi, che la sospensione sia comminatoria rispetto a que' capi principali, l' osservanza de' quali si ordina dal dritto comune sotto la medesima pena di sospensione comminatoria, o che niente il dritto comune parla di qualcuno di essi, e che sia questa introduzione come una nuova disciplina: e che quanto agli altri capi principali, l' osservanza de' quali si ordina dal dritto comune sotto pena di lata sentenza, sia anch' ella della stessa natura di lata sentenza.

8. Poichè, per ciò, che si dice rispetto a' primi capi, devono aver luogo le ragioni, che si allegano di sopra nelle note di questo *art*. 10. *n*. 3. ed inoltre, che non può presumersi dalla pietà del Papa, che con questo regolamento abbia voluto illaqueare le coscienze per le diverse minuzie, che si contengono in esso. Quanto poi agli altri capi, devono aver luogo quelle, che si adducono nelle medesime note del presente *art. num*. 1. ed inoltre deve supporsi, che se il Papa non si presume di aver voluto illaqueare le coscienze, molto meno può credersi, che abbia voluto rilasciare la disciplina de' Sagri Canoni, e de' Concilj, quando espressamente non lo disponga.

9. Come per ragione di esempio *Can. Neminem*. *Can. Sanctorum*. *dist*. 7. in virtù de' quali restano sospesi coloro, i quali si promovono agli ordini senza titolo, rinnovata questa disposizione dal Sagro Concilio di Trento *Sess*. 21. *de Reformat. cap*. 2. e ne parlano diffusamente Nicol. *lucubrat. canon. lib*. 1. *tit*. 11. *n*. 20. *e segg*. Monacel. *tom*. 3. *tit*. 2. *formul*. 2. *num*. 1. *e segg. cap*. 10. *Sess*. 7. *de Reformat*. e *cap*. 10. *Sess*. 23. similmente *de Reformat*. del Sagro Concilio di Trento, per quei, che si promovono agli ordini senza le lettere dimissoriali del proprio Ordinario, o in Sede vacante, non essendo artati, ed altri simili.

10. Quali poi siano quei capi principali, la osservanza de' quali si ordina dal dritto comune sotto pena di sospensione comminatoria, o che di loro niente si parla, e che questa introduzione sia una nuova disciplina, che s' introduce per il buon regolamento de' Promovendi, stimata necessaria per la riforma del Clero del nostro Regno, e quali siano gli altri capi principali, la osservanza de' quali si ordina dal dritto comune sotto pena di sospensione di lata sentenza; per non diffondermi inutilmente, basta dare una seria occhiata agli articoli di questo *cap*. 4. per potersene fare la dovuta idea per l' effetto, di cui si tratta.

11. Si avverte, come la pena della sospensione, che incorre nella maniera di sopra espressa, chi sarà promosso agli ordini contro la forma prescritta in questo regolamento, è parziale, e riguarda solo l' ordine ricevuto, non servata la detta forma, dicendosi, *che rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio dell' Ordine già conferitogli*, come per ragione di esempio chi avrà ottenuto qualcuno, o tutti gli ordini minori, il Suddiaconato, o il Diaconato, o il Presbiterato, rimarrà perpetuamente sospeso dall' esercizio di ognuno di essi, che avrà ricevuto contro la forma di questa disciplina, ed una tale sospensione *ab Ordine, per quam prohibetur ordinatus exercere aliquem actum suo Ordini deputatum æquipollet suspensioni à divinis*, come spiega Monacel. *tom*. 3. *in Prælud*. §. 7. *num*. 92. & *suspensus à minori Ordine non potest ad majores ascendere, nisi absolvatur*. Nicol. *in Flosc. verb. suspensio*. *n*. 4. *Et licet peccet utens minoribus ordinibus malè susceptis antequam dispensetur, non tamen*

tamen sit irregularis. Lo stesso Monacel. *tom.* 4. *supplem. ad secund. tom. tit.* 15. *form.* 1. *num.* 396. *at diverso jure proceditur quoad Ordines sacros, ut si durante suspensione actus ordinis exerceat, ipso facto incurrit irregularitatem. Cap.* 1. *de Sent. & re judicat. & cap.* 1. *de Sent. excommun. in* 6. Monacel. *loc. cit. n.*397. *e segg.*

12. Quanto poi all'assoluzione non abbiamo con parole espresse riserva di questa Censura; l'abbiamo però con parole equivalenti, dicendosi, *che chi sarà promosso alla prima Tonsura, o agli Ordini minori, o agli Ordini sagri contro la forma prescritta*, *rimarrà* perpetuamente *sospeso dall' esercizio dell'Ordine già conferitogli*: Poichè trattandosi di sospensione, che s'impone dal Papa per modo di legge universale, con dichiarazione, che contravenendo alle cose suddette, debba rimanere *perpetuamente* sospeso, s'intende riservata alla Santa Sede, per la ragione, che ne porta Sayr. *in Prax. For. Pœnit. lib.* 4. *cap.* 17. *num.* 18. *quia cum jura velint hanc pœnam esse perpetuam, tolli non potest hæc perpetuitas, nisi per dispensationem in ipso jure; in jure autem solus Papa dispensare valet*.

13. E Monacell. *tom.* 3. *in Prælud.* §. 10. *de Absolut. suspens. num.* 109. parlando del Ministro dell'assoluzione dalla sospensione, dice: *quod suspensio in jure simpliciter ob delictum lata, & nulli reservata, per Episcopum tolli, & relaxari potest, exceptis illis suspensionibus in jure latis, vel sine spe veniæ, Episcopus non valet absolvere, quia in tali perpetua, & irremissibili suspensione auctor Canonis censetur sibi dispensationem reservasse*. E poi ributtando la sentenza contraria di Navarr. e Piring. soggiunge; *Et hæc secunda Sayri sententia* [quale è la sua di sopra espressa] *verior in praxi sequenda est*.

14. Vogliono però lo stesso Monacell. *loc. citat.* e Sayr. nel medesimo luogo al *num.* 19. che essendo il delitto occulto, possa il Vescovo in virtù del *capit.* 6. *Sess.*24. *de Reformat.* del Sagro Concilio di Trento: *sibi subditos in sua Diœcesi absolvere in foro interiori ab omni prorsus suspensione juris, quantumcumque reservata Sedi Apostolicæ, & consequenter etiamsi sit lata in perpetuum, dummodo crimen sit occultum, & res non sit deducta ad forum contentiosum, & dummodo etiam non descendat ex homicidio voluntario. Quod idem etiam concedit Vicariis generalibus ipsorum Episcoporum: immo verò Congregatio Cardinalium censuit, ab Episcopo posse non tantùm Vicario generali, sed etiam Pœnitentiario, aut Vicario ad id specialiter deputato committi absolutionem dicti cap. sexti; si autem procedat ex delicto non occulto, servandum est jus commune ex* Henriquez. *lib.* 13. *de excommun. in susp. cap.* 35. §. 3. *&* Ugolin. *de Censur. Eccles. Tab.* 4. *cap.* 4. §. 1. *num.* 1.

15. E quando si dica la sospensione, che provenga *ex delicto occulto, & nondum deducta ad forum contentiosum*, parlandone molto a proposito Sayr. di sopra lodato *num.* 21. *e segg.* Barbos. nelle sue Collettanee sopra il detto *cap.*6. *Sess.*24. *de Reformat. num.*37. *e segg.* per non trascrivere lo stesso, mi rimetto per i casi, che possono occorrere a' medesimi.

16. b. *E chi lo avrà così ordinato*. S'intende però con colpa; non già di quel Vescovo, il quale fosse indotto a ciò fare con inganno, o con lettere dimissoriali rilasciate contro la forma prescritta nel presente regolamento.

17. c. *O pure gli avrà a tal effetto concedute le dimissorie*. Si punisce adunque tanto chi ordina, quanto chi rilascia le dimissorie contro la forma prescritta in questo regolamento.

18. d. *Se sarà Vescovo*. Sisto V. nella sua Bolla, che comincia: *Sanctum, & salutare. Nonis Januarii* 1588. in questo proposito così dispone: *Ut Episcopus, qui ad primam Tonsuram, vel minores, aut Sacros Ordines quemcumque Sæcularem, aut Regularem ante ætatem per Sacri generalis Tridentini Concilii decreta primæ tonsuræ, ac cuique Ordini præ-*

præscriptam, aut non servatis temporum interstitiis clericali charactere insignuerit, aut ad Ordines minores, vel sacros, ut præfertur, vel aliàs malè promoverit, ut in eo, in quo deliquit puniatur, à collatione quorumcumque Ordinum, atque adeò ipsius Tonsuræ, & ab executione omnium munerum Pontificalium eo ipso suspensus, & ab ingressu Ecclesiæ interdictus existat. La detta Bolla però di Sisto V. a riserva delle pene contro coloro, che ordinano, e contro gli ordinati simoniacamente fu moderata, e ridotta *ad terminos juris*, e della Costituzione di Pio II. e del Sagro Concilio di Trento, con altra Costituzione di Clemente VIII. la quale comincia: *Romanum Pontificem*: emanata *pridiè Kalendas Martii*, presso Fagnan. *de præbend. cap. super inordinata. num.* 41.

19. E le pene, che s' incorrono da quei, che conferiscono la prima tonsura, o altri ordini, o che rilasciano le lettere dimissoriali contro la forma prescritta, si stabiliscono in questo articolo, e sono, che *se sarà Vescovo, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli ordini, e dall' esercizio de' Pontificali*. E dicendosi, che sarà sospeso per un anno dalla collazione degli ordini, accade dubitarsi, se conferendo la prima tonsura, o rilasciando le lettere dimissoriali per lo stesso effetto contro la forma qui prescritta, possa anco esser sospeso per un anno dalla collazione di essa?

20. Bonacin. *tom.* 1. *de suspens. disp.* 3. *punct.* 2. *num.* 6. dice: *non intelligi suspensum à collatione primæ Tonsuræ, tum quia nomine ordinis non venit prima Tonsura in rigore loquendo, quamvis aliquando Tonsura appelletur ordo, ut dicam de irregularitate, tum quia in materia pœnali stricta interpretatio facienda est, tum quia sicut suspensus à collatione primæ Tonsuræ, non est suspensus à collatione ordinum, ex. c. ultim. de temp. ordin. ita neque econtra.*

21. Ma io non facilmente m' induco a questo sentimento, e ciò per due motivi; primo, perchè in sentenza de' Canonisti la prima tonsura è ordine, come si è notato di sopra in questo *art. num.* 2. *e segg.* ed in secondo luogo, perchè in tal caso il Vescovo rilasciando le lettere dimissoriali, o ordinando alla prima Tonsura, non incorrerebbe in pena veruna, e rimarrebbe in sua facoltà trascurare questa disciplina introdotta per la riforma del Clero, lo che non può supporsi dalla mente del Papa; tanto più, che il maggior rigore si stabilisce rispetto alli Promovendi alla prima Tonsura.

22. Oltre la pena della sospensione per un anno dalla collazione degli ordini, si dice, che il Vescovo anco sarà sospeso dall' esercizio de' Pontificali, ordinando, o concedendo le dimissorie contro la forma prescritta; e potendo giovare la notizia di ciò, che viene sotto questo nome di sospensione *ab usu Pontificalium*, mi piace prevalermi dell' autorità di Barbos. *de offic. & potestat. Episcop. par.* 1. *num.* 5. ove così dice: *Utile est scitu, quænam Pontificalium nomine veniant: & imprimis Glos. verb. à Pontificalibus. in extravag. suscepti regiminis. de elect. docet, suspensum à Pontificalibus, prohiberi etiam ab his, quæ sunt sibi aliàs, ut Pontifici permissa, & à dependentibus ab eis, velut ab ordinum celebratione, frontis chrismatione, Basilicarum, seu Virginum consecratione, & similibus. Sic igitur suspensus, quamvis Missam privatim celebrare non prohibeatur, ut ex reg. Text. in cap. significavit. de corpor. vit. post* Sylvest. & Navar. *docent* Henriq. *lib.* 13. *cap.* 32. *num.* 2. Avil. *de Censur. part.* 3. *disp.* 2. *dub.* 2. *concl.* 10. *aut alia facere sine ornamentis Pontificalibus, quæ ei ratione Sacerdotalis officii competunt, ut baptizare, pœnitentias dare, & similia, Missæ tamen sacrum cum Mitra, & baculo celebrare non potest. Ita* Aloys. Ricc. *in Prax. fori Ecclesiast. decis.* 467. *in* 1. *impressi. & resolut.* 440. *in* 2. *impress. ubi num.* 3. *asserit, sub hac suspensione non prohiberi exercitium jurisdictionis Episcopalis, & post alios citat* Ugolin. *de Censur. tab.* 4. *cap.* 6. §. 6. *n.* 5. *Nec ab hac suspensione excusatur Episcopus*,

put, *si in aliena Diœcesi inadvertenter Calices*, *vel Corporalia benedicat*, *ita* Zerol. *in Prax. Epist. part.* 2. *verb. Episcopi. vers. secundo*. Franc. Leo *in Thesaur. For. Eccles. par.* 3. *cap.* 8. *num.* 11.

23. Parimente dicendosi, che il Vescovo promovendo alla prima Tonsura, agli Ordini minori, o agli altri Ordini Sagri contro la forma prescritta, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali, fa dubitare, se una tal pena sia comminatoria, o di lata sentenza, ed a mio giudizio sembra, che senza dubbio sia comminatoria, non già di lata sentenza, e ciò perchè se ne parla *per verbum futuri temporis*, dicendosi, che il Vescovo facendo contro questa disposizione, sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e *dall' esercizio de' Pontificali*, e come dice Bonacin. insigne Teologo, e Canonista in queste materie. *tom.* 1. *de Censur. in commun. disp.* 1. *q.* 1. *punct.* 1. *num.* 6. cioè, che una tale pena, o censura sia comminatoria, *quando fertur per verbum futuri temporis*, *ut quando dicitur*, *qui hoc fecerit*, *excommunicabitur*, *vel suspendetur*, *&c. quatenus verbum* (*excommunicabitur*, *aut suspendetur*) *continet præceptum alteri impositum ad ferendam censuram excommunicationis*, *vel suspensionis*, *cum enim ad incurrendam in hoc casu censuram Judicis requiratur*, *non est cur dicamus*, *censuram esse latæ sententiæ*.

24. Monacell. sullo stesso proposito *tom.* 3. *in Prælud. num.* 10. va dicendo, che una tal pena, *non ipso facto incurritur ante sententiam Judicis*, *sed per hunc insligi debet*, *& dicitur ferendæ sententiæ*, *ut si dicatur absolutè*, *qui hoc fecerit excommunicetur*, *aut excommunicationis mucrone feriatur*, *vel prohibemus sub pœna excommunicationis*, *aut excommunicationem incurret*: e comunemente convengono i Canonisti, e Teologi, che sia comminatoria, quando *fertur per verbum futuri temporis*, come sopra.

25. Bisogna avvertire, come una tale pena non è perpetua, ma temporanea, dicendosi, che sarà sospeso per un anno dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali, e come dice Bonacin. *loc. citat. de suspens. disp.* 3. *punct.* 3. *num.* 2. *Suspensio lata cum temporis determinatione durat intra tempus determinatum*, *& eo tempore lapso cessat*, per la ragione, ch' egli allega, *quia censura non ligat ultra conditoris voluntatem*, ed ivi Suarez. *disp.* 26. *sect.* 1. *n.* 13. e *disp.* 27. *sect.* 1. *num.* 23. Filiuc. *cap.* 3. *q.* 3. *num.* 3. ed altri: poi appresso parla del computo, che deve farsi, quando la sospensione sia *ad certum tempus*, *sive ad annum*. *num.* 3. *e segg.*

26. Come pure stimo doversi notare, come questa pena di sospensione non è generale, ma *ad certos effectus particulares*, cioè dalla collazione degli Ordini, e dall'esercizio de' Pontificali *per annum*, e che per conseguenza non può stendersi se non a quegli effetti, *& ad ea*, *quæ sunt illis adnexa*. Navar. *cap.* 27. *num.* 160. Sayr. *cap.* 6. *num.* 26. presso Bonacin. *tom.* 1. *de Suspens. dict. disp.* 3. *punct.* 2. *num.* 2. per la ragione, che ivi si allega, *quia Censura efficit*, *quod significat*, *nec aliter operatur*, *quàm significet*: *si ergo significat effectum aliquem particularem*, *ad illum dumtaxat extenditur*, *& non ad alias actiones*, *quæ non sunt illi adnexæ*, *seu quæ non sunt in eodem ordine actionum*: *propterea suspensus à celebratione potest reliqua Sacerdotis onera præstare*.

27. Inoltre si avverte, che la pena della sospensione di cui si parla, nemmeno è riservata; e ciò per le ragioni notate su questo medesimo *art.* 10. *n.* 12. e quando mai i Vescovi incorressero in essa rispetto al foro della coscienza, per l'assoluzione ne dà il suo regolamento Barbos. nelle Collettan. *ad Sacrum Concilium Tridentinum cap.* 6. *Sess.* 24. *n.* 9.

28. Opponendosi, che rispetto a' Vescovi le pene, che si contengono in questo medesimo *art.* 10. nella maniera spiegata di sopra, pare, che siano rilassative del dritto comune, e del Sagro Concilio di Trento, e che perciò debba dirsi, o

che rimanghino intatte le pene, che contro di essi sono espresse su questo proposito ne' Sagri Canoni, e nel Sagro Concilio di Trento, o che almeno quelle, che s' impongono in questo articolo siano a tenore di quelche si è detto in parlarsi di quei, che si promovono contro la forma, che si prescrive in questo regolamento.

29. Pare, che non sussista questo discorso, e che non debba recedersi da quelche si è detto; poichè ciò, che il Papa ha voluto, lo ha espresso, e quelche si dice delle pene contro coloro, che si promovono contro la forma di questo regolamento, non può aver luogo quanto ai Vescovi, i quali hanno, e devono avere altro riguardo per la loro dignità; dimanierachè nelle materie penali, quando non vengano espressamente nominati, mai vi vengono compresi, e sogliono i Romani Pontefici, secondo la qualità de' tempi, luoghi, e persone, alterare questa disciplina circa le pene, ora mitigandole, ed ora gravandole, con derogare alle antiche Canoniche disposizioni, anco de' Concilj generali, e dello stesso Sagro Concilio di Trento, conforme colla sua Costituzione, confermatoria di questo Trattato si legge di aver derogato a tutto quello, che non sia uniforme al medesimo.

30. E trattandosi di un Papa dottissimo, e che in questi tempi corre fama, che sia egli un vero lume del sapere, e specialmente nelle materie Canoniche, e discipline di Chiese, passato egli a questa suprema dignità del Pontificato per le cariche più cospicue, e specialmente per quella della Segretaria del Concilio, dove giornalmente si esaminano questi articoli; deve perciò supporsi di non aver voluto la Santità Sua angustiare le coscienze de' Vescovi tra tante minuzie di questo regolamento: e che all' incontro abbia inteso moderare le dette pene, e ristringerle alle già espresse, bastando a questo effetto, *ut contra, vel præter (Concilii Tridentini) decreta aliquid decernatur, vel concedatur, ut implicita ejus derogatio adesse censeatur*: conforme su questo proposito parla il Card. de Luc. in varie parti, specialmente nelle note *ad Sac. Concil. Trident. disc.* 1. *num.* 15. ed ivi Gonzal. *ad Reg.* 8. *gloss.* 6. *n.* 120. Cavaler. *dec.* 601. *n.* 3. *Adden. ad* Burat. *decis.* 463.

31. e. *Per sempre dall' esercizio de' medesimi*. La pena dunque del Prelato inferiore conferendo la prima tonsura, o altri Ordini minori, o dando le lettere dimissoriali, nel caso, che abbia l' uso de' Pontificali, similmente si dice, che *sarà sospeso per sempre dall' esercizio de' medesimi*: cosicchè anch' ella è comminatoria, come sopra al *num.* 23. e riservata al Papa, per esser perpetua, volendosi, che rimarrà sospeso per sempre, come sopra al *num.* 12. *e segg.*

32. f. *Per sempre sarà sospesa*. Sicchè all' incontro, quando sia Prelato inferiore senza uso de' Pontificali, o altra qualunque persona costituita in dignità, *per sempre sarà sospesa dall' esercizio dell' uffizio, e de' suoi ordini*: quindi si vede, che il Papa su di ciò è andato regolando le pene, anco a riguardo delle persone, secondo più, o meno fossero distinte in grado, e dignità.

33. Si dice sospeso dall' esercizio dell' uffizio, e de' suoi ordini, cioè sospeso dalla Potestà Ecclesiastica, *quæ illi competit ratione ordinis, vel jurisdictionis*; poichè *suspensus absolutè ab officio, nulla addita limitatione, intelligi suspensum ab officio, non tantum ordinis, sed etiam Jurisdictionis, idest à potestate Ecclesiastica, quæ illi competit ratione Ordinis, vel Jurisdictionis*, e così comunemente lo spiegano i Canonisti, ed i Teologi contro la Gloss. presso Bonacin. *loc. cit. num.* 7. e si toglie la opposizione della Glossa, spiegandosi letteralmente, che sarà per sempre sospeso dall' esercizio dell' uffizio, e de' suoi ordini; e come soggiunge Bonacin. di sopra lodato, *suspensus hoc modo non potest celebrare, excommunicare, beneficia conferre, aut Sacramenta aliis administrare. Immo neque potest ordines recipere, juxta multos* DD.

quia

quis ordo fumitur ad exercendas actiones ordinis, quae non possunt exerceri ab eo, qui est suspensus ab officio, sed de hoc infra in corollar. 10. *num.* 5.

34. Si nota bensì, che anco questa sospensione è comminatoria, come sopra *num.* 23. quantunque per esser perpetua sia riservata al Papa, come si è notato al *num.* 12. *e segg.*

CAPITOLO QUINTO

VISITE, E RENDIMENTO DI CONTI

Delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili Luoghi Pii fondati, e governati da' Laici.

ARTICOLO PRIMO.

A *Riserva delle Chiese, e luoghi Pii, che sono* (a) *sotto l'immediata Regia Protezione, sia perchè sono di Regia fondazione, o dotazione, o perchè* in limine fundationis *sono state messe sotto l'immediata protezione Regia, si potranno da' Vescovi,* (b) *ed altri Ordinarj de' luoghi visitare* quoad spiritualia tantùm *tutte le Chiese, Cappelle, Estaurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali,* (c) *amministrati, e governati da' laici, ancorchè per qualunque altro titolo diverso dagli espressi di sopra siano* (d) *sotto la Regia protezione.*

N O T E.

1. Mai i Tribunali laicali contrastorno agli Ordinarj de' luoghi la loro ingerenza intorno alla visita, e rendimento di conti de' luoghi Pii Ecclesiastici, cioè fondati, ed eretti con autorità di Superiore Ecclesiastico sotto qualunque nome loro venissero; e solo furono le gran controversie per certi capi particolari, come appresso, rispetto a quelle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da' laici, quali propriamente si appellano luoghi Pii laicali, e di questi appunto qui si parla, e comecchè la Storia di queste controversie può dare molto lume a quanto si stabilisce in questo *capit.* 5. ed alle susseguenti note; Stimo perciò premetterla, e trascriverla dal Chiocc. ne' suoi MSS. giurisd. *tom.* 15. e si vedrà il divario della presente disposizione con i motivi avuti in convenirla.

2. Cominciorno queste contese sino dal tempo di S. Pio V. quando tra li quaranta capi delle sue doglianze, presentati contro il Ministero di Napoli a Filippo II. prima per mezzo del P. Giustiniani, Generale dell'Ordine de' Predicatori, il quale indi fu fatto Cardinale, e poi per mezzo del Cardinale Alessandrino Nipote, e Legato à latere del Santo Pontefice, col *cap.* XX. e XXI. si doleva, che nel Regno gli Ordinarj venivano impediti nell'esercizio del di loro uffizio rispetto alla visita, e rendimento di conti di detti luoghi Pii laicali contro la disposizione del dritto comune, i patti dell'Investitura, e quella poco prima stabilita nel S. Concilio di Trento *Sess.* 22. *de Reformat. cap.* 8. *e* 9.

3. E quantunque fosse costante il Ministero in opporsi alla petizione del Papa, dicendo, che la osservanza fosse contraria, e che in altro caso restava molto pregiudicata la Reale giurisdizione; costantissimo nientedimeno fu il Re in ordinare l'osservanza del *cap.* 8. e 9. del Sagro Concilio di Trento in detta *Sess.* 22. *de Reform.* come da più, e diverse sue lettere, e dispacci Reali, specialmente de' 27. Sett. 1570. altra 28. Dicem. 1571.

altra sotto il Pontificato di Sisto V. in data de' 24. Dicembre 1587. con cui si dice, che *in Reyno se guarde el cap.* 8. *y* 9. *de la dicha Session*.

4. Per la esecuzione de' quali ordini Reali, insistendo Monsig. Nunzio di Napoli, finalmente il Conte di Miranda in quel tempo Vicere, li 3. Agosto 1588. fe dare in iscritto un foglio del tenore, che siegue.

5. „ Che la visita dell' Estaurite, degli Ospedali, ed altri luoghi Pii, che „ sono governati da' laici, si possa fare *in toto Regno* dagli Ordinarj, conforme al Sagro Concilio Tridentino „ nel *cap.* 8. della *Sess.* 22. osservandosi „ quello, che nello stesso *cap.* 8. si dice, „ che questo non s' intenda dell' Estaurite, Ospedali, ed altri luoghi Pii, „ che stanno sotto la protezione di S.M. „ li quali luoghi siano, la dichiarazione „ di essi l' averà da fare l'Eccellenza „ Sua.

6. „ Rispetto a' luoghi Pii, che non „ sono sotto la protezione del Rè, dechiara anche S. E. che li daranno, ed „ avranno da dare li conti, servata però la forma del *cap.* 9. del Sagro Concilio Tridentino nella *Sess.* 22. che „ non s' intenda di quelli Ospedali, „ Estaurite, Confraternite, ed altri „ luoghi Pii, nella di cui istituzione, ed „ ordinazione si sia altramente disposto, „ e provvisto; attesochè le dette loro „ ordinazioni si hanno *ad unguem* da osservare; nè li Prelati, ed Ordinarj „ delli luoghi si avranno da intromettere nella visione di detti conti, se prima non si sia vista l' istituzione, ed ordinazione predetta, affinchè quella si „ possa, e si debba *ad unguem* osservare.

7. „ Inoltre dichiara anche S. Ecc. „ che quando si tratta nel caso del *cap.* 9. „ del Sagro Concilio Tridentino della „ *Sess.* 22. *in ultima parte ipsius capituli*, dove si ordina, che l' Ordinario „ *adhibeatur cum aliis laicis*; in tal caso „ dichiara S. E. che quando coll' intervento predetto si ha sentenza, e significazione, e condannazione di alcun laico; in tal caso l' esecuzione di „ quella sentenza reale, o compulsiva, „ o carcerazione, che ne seguisse, s' abbia a fare per il Giudice laico.

8. Della qual risposta non contento Monsig. Nunzio replicando. „ quanto al „ 1. *Capo* il Nunzio dice, che è il „ dovere, che S. E. osservi, e faccia „ osservare quanto si dispone particolarmente nel Sagro Concilio di Trento „ nella *Sess.* 22. *cap.* 8. affichè gli Ordinarj possano liberamente visitare le „ Estaurite, Ospidali, e luoghi Pii, „ conforme al Sagro Concilio, essendochè i Canoni, e Decreti de' Sagri „ Concilj sono dogmati della Chiesa „ universale, *cooperante Spiritu Sancto*, „ fatti; onde con ragione si devono abbracciare da tutti quelli, che fanno „ professione di esserno membri di detta „ Santa Chiesa; e perciò S. M. come „ pio, e cattolico Prencipe, meritamente comandò per sue lettere patenti fino dell' anno 1564. l'osservanza, ed esecuzione del Sagro Concilio „ Tridentino.

9. „ Ma non pare già al Nunzio esser „ giusto, che si riservi a S. Ecc. la dichiarazione, quali sono l' Estaurite, „ Ospedali, e luoghi Pii esistenti sotto la protezione Regia.

10. „ *Primo*, che sarebbe in arbitrio, „ e volontà di S. E. dichiarare questi, e „ quelli luoghi essere sotto la protezione Regia, e per conseguenza sottraerli dalla visita degli ordinarj; dimanierachè non solo si renderebbe frustatoria la disposizione del Concilio, „ ma indirettamente S. E. si arrogarebbe la potestà d' interpetrare detto „ Concilio; cosa, che è sola riservata „ al Sommo Pontefice, e ad ogni altro, „ *etiam indirectè*, proibita con censure.

11. „ *Secondo*. Non è dubbio, che „ gli Ordinarj, *etiam de jure communi*, „ hanno la facoltà, e giurisdizione di „ visitare detti luoghi. *Can. omnes Basilicæ.* 77. *q.* 7. *Glos. & alii. in cap. Dilectus. de offic. Ordinar.* Onde quan- „ do

„ do il Concilio nega agli Ordinarj la „ visita de' luoghi esistenti sotto la pro„ tezione Regia, ciò è tutta grazia spe„ ciale, e conseguentemente non è ra„ gione, che la dichiarazione si faccia „ da chi riceve la grazia. *L. ex facto. ff. de vulg. & pupil. leg. idem Pomponius. ff. de re judic. l. inter stipulantem. §. 1. ff. de verbor. obligat. Innoc. in cap. ult. de success. ad intest.*

12. „ *Terzo*. Siccome regolarmen„ te a' Regj è proibito il *jus visitandi*, „ così anche non si deve stare alle asser„ zioni loro, che possino visitare tali, e „ tali luoghi per cause non altrimen„ te provate; poichè si presumerebbero „ fraudolenti. *L. qui testamentum. de probat. & adnot. per Bart. & alios in l. si forte. ff. de Castrens. pecul. & l. si donatione. Cod. de collat.*

13. „ Quanto alla intenzione degli „ Ordinarj è fondata circa le visite, ed „ il Concilio per le parole, che usa in „ detto *cap. 8. versic. non tamen*, parla „ eccettivamente, mentre vuole, che „ non vi si comprendano *loca existentia sub protectione Regia*: dimanierachè „ quelli, che vengono *excipiendo* col„ l'Ordinario, sono parti, e però non è „ giusto, che faccino le ragioni da lo„ ro stessi contro il titolo. *cap. ne quis in propria causa jus sibi dicat.*

14. „ Circa il 2. *Capo*. Il Nunzio „ dice, che non pare convenevole, che „ si proibisca agli Ordinarj la revisione „ de' conti contro gli Amministratori „ de' Luoghi Pii, conforme al *capit. 9. Sess.* 22. finattantochè non si veda „ l'istituzione, ed ordinazione loro: „ poichè gli Ordinarj hanno l'intenzio„ ne fondata, e chi vuol venire per via „ di eccezione, la deve mostrare chia„ ramente: oltrechè il giudizio di ciò „ non tocca ad essi laici per le cause „ suddette.

15. „ Quanto al 3. *Capo*. Pare al „ Nunzio esorbitante, che agli Ordina„ rj si neghi la facoltà di eseguire real„ mente, e personalmente, o per com„ pulsione le sentenze, e decreti fatti „ da essi nella revisione de' conti; per„ chè oltre alla esecuzione reale, e per„ sonale, che per abuso oggi pretendo„ no non competere agli Ordinarj, usan„ do la parola *compulsivè*, pare, che vo„ glino denegarli anche i rimedj spiri„ tuali, ed Ecclesiastici, come sono le „ Censure; e nissuno di mente sana ne„ garà, *quod Episcopi possint compellere laicos non solùm pœnis spiritualibus, sed etiam pœnis temporalibus*; perchè „ essendogli data giurisdizione *in administratione piorum locorum*, in conse„ guenza anco li viene concessa la com„ pulsione, e correzione, *sine qua jurisdictio inanis esset. Cap. propterea. cum ibi notatis. de offic. delegat. l. 2. de Jurisdict. Judic.*

16 „ E però il Nunzio dice, che si „ levino quelle parole: *o compulsione*: „ ed il resto similmente si riduca alla „ giusta disposizione de' Sagri Canoni, „ *qui observari debent ab omnibus fidelibus. Cap. 1. de Constitut.*

17. E con detta memoria fu trasmesso da Mons. Nunzio al Vicere copia de' seguenti decreti fatti dalla Sagra Congregazione del Concilio, e sono.

18. *In Congregatione Concilii fuit dubitatum: An in exceptione* cap. 8. Sess. 22. *quæ excipiuntur Hospitalia, quæ sunt sub immediata protectione Regum, ut sine eorum licentia non possint ab Episcopis visitari, comprehendantur omnia Hospitalia, quæ sunt in eorum Ditionibus, & Regnis?*

Respondit Congregatio non comprehendi nisi Hospitalia, quæ expresse reperiuntur esse sub Regum protectione.

19. *Item Congregatio censuit: Episcopos posse visitare omnia Hospitalia, & Pia loca quomodocumque nuncupentur, etiamsi sint privata laicorum, & corrigere, & reformare in casibus à jure expressis, nempe ob negligentiam, vel dilapidationem bonorum, utque Testatoris voluntas servetur juxta Decretum Concilii* Sess. 22. cap. 8.

20. *Item Congregatio censuit: Decretum* cap. 9. Sess. 22. *habere locum etiam*

extra

extra visitationem, & in casibus à jure non expressis; & licere Episcopis exigere rationem ab Administratoribus etiam locorum merè laicorum, & privatorum, & generaliter sine ulla distinctione; & quando ex privilegio, vel consuetudine aliis reddenda esset ratio, eisdem reddendam esse, adhibito cum illis Ordinario, nisi in fundatione aliter cautum esset, nempe, quod rationes Ordinario reddendæ non essent.

21. *Item Congregatio censuit: Episcopum habere votum absolvendi, & condemnandi cum cæteris Deputatis, & illius votum connumerari debere cum voto cæterorum, quorum major pars votorum condemnat, vel absolvit.*

22. *Item Congregatio censuit: Si Episcopo Hospitale aliquod visitare volenti juxta* cap. 8. Sess. 22. *opponatur exceptio, quod sub immediata Regum protectione existat, utique non ad secularem Judicem, sed ad ipsummet Episcopum talis exceptionis cognitionem, & definitionem pertinere.*

23. *Item Congregatio censuit: Ordinarium ex* cap. 6. Sess. 22. *ab Administratoribus Hospitalium, aliorumve locorum piorum rationem administrationis exigere, donec coram eodem Ordinario doctum fuerit de institutione, in qua secus expresse cautum esset.*

24. *Item Congregatio censuit: Executiones adversus Administratores condemnatos juxta* cap. 9. Sess. 22. *sive soli Ordinario reddita fuerit, sive una cum aliis Deputatis, ad ipsummet Ordinarium spectare.*

Ita est Antonius Cardinalis Carafa.

25. Cosicchè Monsig. Nunzio con sua lettera de' 20. Novembre 1588. principiò a far sapere a' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, che la mente del Papa fosse, che essi facessero il debito loro visitando gli Ospedali, e luoghi Pii, secondo la disposizione del *capit.* 8. *e* 9. del Sagro Concilio di Trento, acchiudendogli a tal effetto copia de' Decreti della Sagra Congregazione del Concilio di sopra già riportati: all'incontro non lasciò il Regio Collaterale di fare eseguire per tutto il Regno quanto era stato comunicato a detto Prelato, per cui si stabilirono dal Collaterale due formole di Decreti intorno al rendimento de' conti, che si dovessero spedire nelle occorrenze a' Vescovi, o a' Capitani, e sono le seguenti.

CONCLUSIONE

Che si suole scrivere a' Vescovi sopra il vedere de' Conti.

26. „ E Visto per noi lo preinserto „ Memoriale, ci è parso dir„ vi, che avemo ordinato al Capitanio „ di questa Città, che pretendendosi per „ voi vedere li detti conti, ed ammi„ nistrazione dell' entrate delle dette „ Congregazioni, sono fondate da detti „ laici, e governate da quelli con clau„ sola, che il Prelato non se ci abbia da „ intromettere, e vedere li detti con„ ti, ovvero, che le dette Congrega„ zioni siano sotto la Regia protezione, „ allora non vi ci averete da intromet„ tere al vedere delli detti conti; poi„ chè così sta determinata per il Sagro „ Concilio di Trento nella *Sess.* 22. *ca„ pit.* 9. e che in caso, che dette Con„ gregazioni non stiano sotto la Regia „ Protezione, nè ci sia clausola, che „ escluda il Prelato nel vedere delli „ detti conti, in tal caso l'avemo de„ clarato, che possa rivedere li detti „ conti, intervenendo alla visione di „ quelli insieme con li altri laici, che „ vedono, e soleno intervenire al ve„ dere, e giudicare li conti predetti, e „ in ciò si presti ogni ajuto, e favore, „ che da voi fosse ricercato, e in caso, „ che detti laici venissero significati, o „ condennati in cosa alcuna, l'esecuzio„ ne da farsi a quelli l'averà da fare lo „ detto Capitano nella sua Corte seco„ lare, per questo ci è parso significarvi „ tutto il predetto, ed esortarvi, che „ del sopradetto modo, e forma vi dob„ biate governare, esortandovi di più a „ non molestare l'introscritti nel prein„ serto memoriale nella causa predetta

con

„ con ridurre *ad pristinum* quanto per „ voi si fosse innovato. E perchè ci ren„ demo certi, che per voi così si ese„ guirà, ne staremo aspettando avviso „ vostro, che così l'abbiate eseguito, „ e non farete il contrario per quanto „ desiderate fare cosa grata alla Regia „ Maestà, ed a Noi. La presente resti „ al presentante. *Datum*, &c.

CONCLUSIONE

Che si suole scrivere al Capitano, della maniera, che ha da permettere, che il Prelato veda, ed intervenga alla visione de' conti.

27. „ Visto per Noi lo preinserto „ memoriale, ci è parso far„ vi presentare, per la quale ve dice„ mo, ed ordinamo, che pretendendo „ lo detto R. Vescovo vedere li conti, „ ed amministrazioni dell'entrate delle „ dette Congregazioni de' laici, vi dob„ biate prima informare, se l'erezione „ delle Congregazioni predette è fon„ data da' laici, e governata da quelli, „ colla clausola, che il Prelato non ci si „ abbia, e debba intromettere al vede„ re delli detti conti, ovvero che le „ dette Congregazioni siano sotto la „ Regia protezione, allora non ci si avrà „ da intromettere lo detto Prelato al „ vedere delli detti conti, e non li dob„ biate permettere, perchè così sta de„ terminato per il S. Concilio di Tren„ to nella *Sess.* 22. *capit.* 9. ed in caso, „ che dette Congregazioni non stiano „ sotto la Regia Protezione, nè ci sia la „ clausola, che escluda lo detto Prela„ to nel vedere di detti conti, nel tal „ caso vi dichiaramo, che può, e deve „ lo stesso R. Vescovo intervenire nella „ visione di detti conti una con gli altri „ laici, che devono, e sogliono inter„ venire al vedere, e giudicare di detti „ conti, ed in ciò li dobbiate prestare „ ogni agiuto, e favore, che da lui fossivo „ ricercati, e quando li laici venissero „ significati, e condennati, l'esecuzio„ ne da farsi a quelli, l'averete da far „ voi nella Corte vostra, e così l'ese„ guirete, che tale è nostra volontà. „ *Datum Neap.* &c.

28. Poi conchiude il Chioccarell. in detto *tom.* 15. che „ In questo stato re„ stò il negozio delle Staurite, non es„ sendosi consentito mai in la visita di „ esse in questa Città, e per il Regno si „ sono spedite l'ortatorie per l'osser„ vanza del Concilio Tridentino, con„ forme alla detta Relazione data al „ Nunzio, e conforme alle suddette „ lettere di S. M. della data delli 24. di „ Decembre 1581. e che quando l'Os„ pedale, o Estaurita non sia immedia„ tamente sotto la protezione di S. M. e „ quando l'istituzione, ed erezione del „ detto Ospedale non dispone il contra„ rio, allora il Vescovo possa interve„ nire *tantum* alla visione delli conti, „ una con li laici: *Verùm* fatte le signi„ ficatorie da tutti quelli, che non si „ ponno eseguire se non dal Giudice „ laico, ed in quanto al visitare il resto, „ si osservino *ad unguem* le risoluzioni „ prese dal Consiglio Collaterale nel„ l'anno 1580. e 1581. a tempo del Re„ gente Salernitano *juxta* le risoluzioni „ sopraddette.

29. Conveniva adunque il Vicerè, e suo Regio Collaterale, che si dovesse osservare la disposizione del Sagro Concilio di Trento, e solo discordava ne' seguenti capi.

Primo, che spettasse al Vicerè dichiarare, quali Estaurite, Spedali, e Luoghi Pii fossero sotto la immediata Real protezione.

Secondo, che gli Ordinarj de' luoghi non procedessero alla revisione de' conti fino a tanto che non si vedesse la fondazione, ed istituzione de' luoghi Pii.

Terzo, che quando la istituzione, ed erezione dello Spedale non disponga il contrario, allora il Vescovo potrà intervenire *tantùm* alla visione de' conti assieme colli laici.

Quarto, che la esecuzione delle sentenze, e significazioni contro i laici si dovesse fare per mezzo del Giudice laico,

30. Non

30. Non può negarsi però, che con tutta questa diversità di massime, tanto i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi si sono mantenuti, quasi generalmente nel di loro dritto; siccome altresì è vero, che ne' casi di ricorsi da tempo in tempo si sono sentite delle inquietudini nel nostro Regno; e tra le altre in questi ultimi tempi coll' Arcivescovo di Sorrento, e col Vescovo di Bojano; e ritrovandosi presentemente le cose stabilite nella maniera, che si osserva in questo *cap.* 5. può sperarsi, che si tolgano le brighe, se pure con altre strane intelligenze non insorgano contese peggiori di prima col distruggimento de' luoghi Pii, e pregiudizio della pubblica quiete. Cosicchè premesse le cose suddette, ricavate dal puro fatto presso il nostro Chioccarell. nel dett. *tom.* 15. de' suoi MSS. Giurisdizionali, come sopra, veniamo alle note di questo articolo.

31. a. *Sotto l' immediata Regia protezione*. Più cose qui stimo doversi notare. Primo, che eccettuandosi dalla visita de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi *quoad spiritualia* le Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto l' immediata Regia protezione, sia questa una facilitazione, che si accorda dalla Santa Sede a favore di essi; oltre dell' altra, che riguarda il rendimento de' conti, come si nota appresso all' *artic.* 2. di questo medesimo *cap.* 5. stantechè in virtù della disposizione Conciliare, quantunque questi luoghi, che sono sotto la immediata protezione Regia siano esenti dalla visita *in temporalibus*, non sono però immuni dalla visita *quoad spiritualia*; Siccome nemmeno a sentimento comune dal rendimento de' conti, come si nota in detto *art.* 2. e per ora quanto alla visita *quoad spiritualia*.

32. De' nostri, tra gli altri il Regente da Ponte così sostiene, e ne porta la prattica in una Consulta manoscritta fatta al Regio Collaterale in proposito della esenzione dello Spedale degl' Incurabili da questa visita, e così dice: *Quo vero ad caput Visitationis Ecclesiarum* (parla delle Chiese, Estaurite, e luoghi Pii, che sono sotto l' immediata Regia protezione) *nullum unquam fuit praestitum impedimentum, non obstante Regia protectione quoad spiritualia tantùm, nisi respectu Ecclesiae Incurabilium, praesupponendo Ecclesiam, ejusque Clericos exemptos vigore praefatae Bullae Leonis X. & Clementis VII.*

33. In fatti lo stesso Collaterale si vede di avere così ordinato, specialmente nella causa tra l' Arcivescovo di Napoli, e li Stauratarj di S. Giorgio maggiore, il quale non solo ordinò, che non si potesse proibire la visita di detta Regia Estaurita, e suoi Stauratarj, e Confrati *quoad spiritualia*; ma di più dichiarò, in che dovesse stendersi la visita *quoad spiritualia*, con questo decreto, che stimo trascrivere dal Chioccar. in dett. *tom.* 15. de' suoi MSS. Giurisdizionali, anco per quelche si dirà appresso.

34. „Visto per Noi il tenore del preinserto memoriale, volendo alla V. „domanda provedere, essendosi di Nostro ordine fatto intendere al detto „R. Visitatore, deputato dal R. Cardinale Arcivescovo di questa fedelissima „Città, che attento questa Staurita „Regia, come per scritture autentiche ci ave fatto costare nuovamente „per voi prodotte, e ritrovate, non „voglia intromettersi in altro, che visitare le cose spirituali *tantùm*, ci è „parso anco dichiarare a voi, come per „questa vi dicemo, declaramo, ed ordinamo, che quelche averete da permettere, che visiti detto R. Visitatore in questa Regia Staurita circa le „dette cose spirituali, che competono, „o spettano vedersi, e visitarsi da quello, è il visitare li Santissimi Sagramenti, e Altari, e vedere l' istituto, „ed obbligo della predetta Staurita, „per quello, che tocca alle predette „cose spirituali *tantùm*: se tenete Costituzioni, e da chi siano state approvate, spetta al Prelato vedere le cose „predette per quelche tocca alle cose „spirituali *tantùm*: quante volte il me-

„se

„ se vi congregate, ed a che fine, a „ detto Prelato compete vedere le cose „ predette per quelche tocca a dette „ cose spirituali *tantùm* : se in questa „ predetta Staurita sono prediche, e „ lezioni della Sagra Scrittura, e con „ che autorità, spetta al Prelato pre- „ detto: se tenete Cappellani, quanti, „ e con che peso di far celebrar Messe, „ ed altri Divini Officj, spetta a detto „ Prelato: se tenete entrate particola- „ ri, quante siano, ed in che consista- „ no, il Prelato non si ci ha da intro- „ mettere: se tenete obbligo partico- „ lare di spenderli a certi luoghi desti- „ nati per uso pio, non si averà da in- „ tromettere: se tenete libri particola- „ ri, dove notate le spese, e vedere „ nelli vostri conti, se dette entrate si „ spendono conforme all' obbligo, che „ tiene questa predetta Staurita, il Pre- „ lato predetto non si averà da intro- „ mettere in queste. Dare ordine sotto „ pene di censure Ecclesiastiche, che „ nel congregarvi così ordinariamente, „ come estraordinariamente non abbia- „ te da trattare allora qualsisia cosa, „ se non solamente di quelche concerne „ l'esecuzione de' vostri esercizj spiri- „ tuali, conforme a' vostri Istituti, il „ Prelato predetto può fare detti ordi- „ ni per quelche tocca alle cose spiri- „ tuali *tantùm*, e così lo dobbiate per- „ mettere, ed eseguire, e non altri- „ mente, che tale è nostra volontà, ed „ intenzione. *Datum Neapoli die* 28. „ *Mensis Julii* 1599.

EL CONDE DE LEMOS.

Vidit Grostiola Regens.

D. Diego de Vera Pro-Secret.

35. Inoltre stimo doversi notare, come stabilendosi con questo *artic.* 1. che quelle Chiese, e luoghi Pii debbano considerarsi per l'effetto, di cui si tratta, ritrovarsi sotto l'immediata Regia protezione, i quali sono di Regia fondazione, e dotazione, o che *in limine fundationis* si ritrovano posti sotto l'immediata Regia protezione si tolgono quelle frodi, che taluni per esimere dalla giurisdizione Ecclesiastica le Chiese, e luoghi Pii, hanno pratticato, lusingandosi, che mettendo le armi Reali sulle porte delle Chiese, Confraternite, e luoghi Pii; oppure prendendo privilegio di Real protezione, dovessero godere, come godono quelli, che si ritrovano sottoposti alla immediata Reale protezione; una volta che con questo articolo si stabilisce, che per detto effetto bisogna, che le Chiese, e luoghi Pii siano fondati, ed insieme dotati con beni dell' Erario Reale, o che *in limine fundationis*, cioè nell' istrumento pubblico istesso della fondazione siano posti sotto l'immediata Regia protezione.

36. Come pure essendosi stabilito, che lo debbano godere solamente nel caso, che siano stati fondati, e dotati con beni dell' Erario Reale, o che *in limine fundationis* siano stati ricevuti *ex speciali gratia Principis* sotto la immediata sua Reale protezione, si tolgono le consuetudini, le osservanze, e tutti gli altri titoli, che si avessero arrogati: e così appunto si dice in fine di questo primo articolo, cioè, che le Chiese, e luoghi Pii non debbono godere questo privilegio, *ancorchè per qualunque altro titolo diverso dagli espressi di sopra siano sotto la Regia protezione*. Dimanierachè qualunque consuetudine, osservanza, o altro titolo fuori de' due preaccennati, non giova, ed ottenendosi privilegio dopo fatta la fondazione, non può considerarsi, che come una generale protezione Regia, la quale non libera nè le persone, nè le Chiese, e luoghi Pii dall' autorità, e giurisdizione de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi.

37. Barbos. nelle sue Collettanee *ad Sacr. Concil. Tridentin. Sess.* 22. *de Reformat. cap.* 8. *num.* 27. parlando delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto la immediata Regia protezione, dice, che tali sono, *quos Reges ex proventibus propriis, aut ærario publico constituerunt, suæque jurisdictioni, & immediatæ protectioni reservarunt*. E Van-Espen. *de Jur. Eccles. part.* 2. *tit.* 37. *cap.* 2. *n.* 32.

in proposito di detto *capit.* 8. del Sagro Concilio di Trento *Sess.* 22. *num.* 32. dice: *Dum Synodus loquitur de immediata protectione, intelligi vult non generalem illam protectionem, & tutelam, quam Principes promittunt, & debent omnibus piis locis, sed de speciali, & expressa protectione, in qua quædam Hospitalia de singulari gratia Principis, & Fundatorum voluntate recepta sunt.*

38. Con questo sentimento scrive anco il nostro Capone, celebre Giurista nelle sue Discettaz. *tom.* 3. *discept.* 134. *art.* 1. *num.* 20. ove: *Infertur ultimò ad dubium Romæ propositum, & decisum cum voto Auditoris Rotæ Mansanedii, de qua* Fagnan. *ubi supra n.* 31. *vers. in confirmatione. ubi fuit dubium propositum, an Hospitale S. Jacobi Nationis Hispanorum, Romæ existens, potuisset visitari per visitatores Apostolicos cum esset immediate sub Regia protectione: fuit responsum posse visitari, quia non est sub speciali Regis protectione, sed sub generali, quæ non eximit personas, nec res à potestate Ordinarii. cap. ex parte. il* 2. *de privilegiis. ubi omnes, & est casus singularis apud* Gemin. *cons.* 81. *& hoc casu videtur potius recommendatio, quam protectio, & in dicto cap. ex parte. dicitur, quod recommendatus sub generali protectione non est exemptus à potestate Ordinarii.* Diffusamente tratta della soggezione di detto Spedale di S. Giacomo di Roma Pignatell. *tom.* 1. *consult.* 114. *per tot.*

39. Si avverte però, che non basta allegare un tale privilegio, ma bisogna esibirlo, e presentarlo, e quando mai si asserisse di essersi disperso, è necessario provarsi colla deposizione de' testimonj, che attestino del di lui specifico tenore, con addurne la causa della scienza, cioè, che l'abbino veduto, e letto disteso tutto per intiero, e con tutte le solennità, e senza vizio alcuno; e tuttociò a tenore, e secondo le precise formalità del *cap. Cum olim. il* 1. *de privileg.* e così appunto parla il P. Afflitt. *controvers.* 21. *num.* 57. *e segg.* ove ributtando il sentimento di alcuni, i quali volevano obbligare a certa prova secondo le formalità del suddetto *cap. Cum olim.* dice: *neque in hoc casu applicabilis esse videtur dispositio in dicto cap. Cum olim. loquitur enim de speciali aliquo privilegio Principis contra juris communis dispositionem, quod allegaretur fuisse concessum*, come è il caso, di cui si tratta.

40. E siccome non si escludono i Testimonj da questa prova, purchè l'esame sia fatto a tenore, e secondo le formalità del detto *cap. Cum olim.* così nemmeno si esclude farsi colla copia del privilegio, purchè sia stata fatta, ed estratta dal proprio originale tutta per intero da persona legale, e fedele, colli soliti requisiti della legge, e secondo le nostre Prammatiche, specialmente la 26. in ordine *de Offic. S. Reg. Consil.* ove Rovito *n.* 1. e 2. e non già quando sia copia di copia, specialmente nel caso, che sia fatta colla detestabile clausola: *mihi exhibita, & exhibenti statim restituta*, come quella, la quale in niun giudizio fa prova veruna: E nemmeno può giovare per questo effetto producendosi una, o più assertive, che la Chiesa, o luogo Pio sia sotto la Regia protezione, o sotto la immediata Real protezione, ancorchè siano estratte da uno, o più istrumenti pubblici, ed anco da altri privilegj originali; perchè facilmente si usurpano questi titoli, come si vede giornalmente nel nostro Regno, per esimersi dall'autorità de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi; tanto più, che trattandosi di un articolo contro la disposizione del dritto comune, e per conseguenza restrittivo dall'autorità de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, bisogna, che se ne sappia il suo tenore specifico, come sopra.

41. Chi poi sia il Giudice specifico di una tal cognizione? Questa controversia già pende dal Regno di Filippo II. tra la Santa Sede, e la nostra Real Corte. Il fatto è, che per quanto abbia voluto sapere, non ritrovo ragione a favore del Ministero laico, e tra le risposte alli quaranta capi di doglianze di S. Pio V. de' quali si è parlato di sopra, non ne offer-

osservo altro motivo, che si adduca dal Regio Ministero a ciò dire, se non perchè crede, che egli fosse più informato delle Chiese, e luoghi Pii, che sono sotto la Regia protezione; ma se ciò possa soddisfare alle risposte date sopra questo articolo dal Nunzio di sopra qui notate al *num.* 10. *e segg.* quantunque si averebbero potuto stendere con ragioni più valide, che non mancano, può ognuno rifletterlo da se medesimo; e quindi è, che anco li stessi nostri vogliono, che questa cognizione sia di privativa ingerenza del Giudice Ecclesiastico, come tra gli altri Capon. nella detta *discettaz.* 134. *art.* 1. *num.* 18. e *tom.* 4. *discett.* 276. *num.* 22. dice: *quod si opponatur exceptio Regiæ protectionis, tunc talis cognitio spectat ad Episcopum, qua non obstante interim impediendus non est, quominus visitare possit*. Ricc. Mart. Ricciull. Barbos. Daniel. de Nobilib. *& alii apud* Francesc. *d. cap.* 45. *num.* 141. Il Regen. de Marin. *tom.* 1. *Resolution. cap.* 339. *num.* 7. ove si riportano le parole del detto Decreto della Sagra Congregazione del Concilio di sopra notate al *num.* 22. Mart. *de Jurisdiction.* sostiene lo stesso *part.* 2. *cap.* 18. *num.* 8.

42. Van-Espen. *loc.cit. num.* 33. dice: *Si controversia incidat, an sub tali protectione Hospitale existat, ejus rei cognitionem, & definitionem non ad sæcularem Judicem, sed ad Episcopum pertinere*. Zipeo presso Van-Espen *loc. citat.* non si allontana da questo sentimento, e solo dice: *che apud supremos Principes haud facilè obtinetur*; e queste sono le sue parole al *num.* 8. del luogo, che si allega: *Credo verum, dum talis exceptio, quasi incidenter Episcopo ad visitationem talis Hospitalis se accingenti opponitur; alioquin ut plenis velis ea cognitio ad Ecclesiasticos Judices devehatur, cum de ipso Principum privilegio agatur, apud Supremos Principes haud facilè obtinebitur*: questa prepotenza però non deve mai figurarsi presentemente, che si vedono accordate tante altre facilitazioni a favore de' laici, e specialmente la esenzione di questi luoghi Pii, che sono sotto la immediata Regia Protezione dalla visita degli Ordinarj, anco *quoad spiritualia*, non ostante, che finora sono stati sottoposti alla medesima, come sopra.

43. Benchè meglio possa dirsi, che non essendosi di ciò parlato, siasi considerato inutile, e rimettersi alla disposizione del dritto comune, cioè, che spetti alla cognizione de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi vedere se, e quali luoghi siano sotto la immediata Regia protezione, o forsi anco in compenso della grave facilitazione di sopra accordata, esimendosi questi luoghi Pii dalla visita *etiam quoad spiritualia*, oltrechè, stabiliti i titoli d'immediata Regia protezione, non si sentiranno più contese, come prima, in vedere come, e quale intelligenza abbia questo titolo d'immediata Regia protezione.

44. b. *Ed altri Ordinarj de' luoghi*. Sotto questo nome vengono tutti quelli, li quali *habent jus visitandi*; e tra questi il Capitolo *in Sede vacante*. Barbos. nelle sue Collettan. in detto *cap.* 8. *num.* 17. ed ivi Matiens. Molin. ed altri; come pure gli Abbati, ed altri Prelati, che hanno giurisdizione quasi Episcopale *nulli Episcopo subjectam*, perchè, come dice Ricc. *in Prax. verior. Resolut. resol.* 303. *Abbas Ordinarius est executor omnium voluntatum ultimarum in concernentibus pias causas, quemadmodum Episcopus, quia hoc est jurisdictionis*, e conchiude: *& sic practicatur*, anco rispetto alle visite delle Confratarie; e nel caso di altri Prelati inferiori, li quali *sunt in Diœcesi, & de Diœcesi*, quando siano in questo possesso di visitare, possono farlo cumulativamente co' Vescovi, conforme la Sagra Congregazione del Concilio ha dichiarato rispetto alla esecuzione delle ultime pie disposizioni, presso Gallemart. nelle sue note al detto *cap.* 8. di detta *Sess.* 22. *de Reformat.* del Sagro Concilio di Trento *num.* 1. e ciò per la ragione, che il Sagro Concilio principalmente ha voluto appoggiare una tal cura a' Vescovi, come in detto *cap.* 8. e questi Prelati

inferiori non hanno una piena giurisdizione, come gli altri, de' quali si è parlato di sopra, ma solamente *ad certos casus*, e talvolta dipendente da' Vescovi, *in quorum Diœcesi, & de quorum Diœcesi sunt*.

45. c. *Amministrati, e governati da laici*. E ciò per togliere le controversie state finora tra le due giurisdizioni, pretendendo la laicale impedire la visita del temporale delle Chiese, e luoghi Pii laicali fino a tanto, che non si vedessero le loro fondazioni, ed istituzioni: ed inoltre, che nel caso, che nella istituzione, ed erezione non si disponesse diversamente, i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi non dovessero far altro, che intervenire alla visione de' conti assieme con i laici, ed altro, come si è notato di sopra in questo *art.* 1. al *num.* 6. e 7. *n.* 26. e 27. e *num.* 29. ove se ne fa il ristretto, come pure di queste contese, che sogliono accadere quasi da per tutto ne fa menzione il Card. de Luc. nelle annotazioni al Sagro Concilio di Trento *disc.* 10. *n.* 2. *e segg.* ed ora stabilendosi, che i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi possano visitare *quoad spiritualia* le dette Chiese, Cappelle, Estaurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii amministrati, e governati da' laici col di più, che si dispone cogli altri susseguenti articoli intorno alla maniera di doversi rendere i conti, cessano affatto le altercazioni, ed i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi possono liberamente esercitate il di loro uffizio circa la visita *quoad spiritualia*.

46. Si nota però, che con questa restrittiva i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi in niente restano pregiudicati intorno alla visita tanto nello spirituale, che nel temporale rispetto alle Chiese, Cappelle, e luoghi Pii Ecclesiastici, cioè fondati con autorità del Superiore Ecclesiastico, perchè ciò mai fu controverso a' medesimi, e la contesa è stata unicamente a riguardo de' luoghi Pii puramente laicali, cioè fondati, governati, ed amministrati da' laici senza autorità legittima del Superiore Ecclesiastico, e sopra di essa appunto si è preso un tal espediente; ed in fatti lo dimostra lo stesso titolo di questo *cap.* 5. ove così si legge: *Visite, e rendimento de' conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da' laici*.

47. Oltrechè negli ordini circolari de' 12. Maggio di questo anno 1742. spediti dalla nostra Real Corte per Segretaria delle Materie Ecclesiastiche, sopra l'amministrazione, e rendimento de' conti de' beni delle Chiese, e luoghi Pii governati, ed amministrati da' laici, espressamente si riservano dalle disposizioni, che si ordinano in essi *le Confraternite, o altri Collegj laicali con legittima autorità istituiti*; come riservati privativamente alla cognizione de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi: siccome nemmeno restano pregiudicati gli Ordinarj nel di loro dritto sopra i suddetti luoghi Pii, ancorchè laicali, nel caso, che i Fondatori dispongano diversamente da quanto si stabilisce in questo *cap.* 5. come parimente si osserva in detti ordini circolari. Tanto maggiormente, che trattandosi di un Concordato correttorio del dritto comune, specialmente del Sagro Concilio di Trento detta *Sess.* 22. *de Reformat. cap.* 8. *e* 9. deve prendersi *quominus lædat Jus commune. l. cum quidam. ff. de lib. & postb. Can. renovantes.* 22. *cap. odia. de Regul. Jur. in* 6. e molto più quando si tratti di stabilimento *super facto negativo*, come nel caso. Robles. *de repræsent. lib.* 2. *cap.* 14. *num.* 10. & Feder. de Senis *cons.* 25. *num.* 4. *in fin.* dimanierachè non si ammette estensione veruna *de casu ad casum, neque ex identitate rationis*. Tiraquel. *de retract. in præfat. num.* 62. & 63. Honded. *cons.* 95. *num.* 98. *e* 112.

48. Ed intanto si è preso questo spediente rispetto alle Chiese, e luoghi Pii amministrati, e governati da' laici, in quanto che, come dice il Card. de Luc. *de Alienat. part.* 3. *disc.* 8. *num.* 4. amministrandosi, e governandosi da' laici questi luoghi Pii, *deficiente formali erectione*,

ctione; *præsumptio est pro laicalitate, non obstante, quod plura opera pia, & spiritualia exerceantur*; *quoniam id facit, ut locus, vel Universitas sit pia, non autem Ecclesiastica ad hunc effectum, ut advertitur supra disc. 1. & in aliis pluriès, & in ibi allegatis decis. 313. part. 10. & decis. 248. part. 11. recentior. ubi concordantes*.

49. Qui tralascio parlare della distinzione tra' luoghi Pii Ecclesiastici, ed i luoghi Pii non Ecclesiastici, e quando propriamente i luoghi Pii sono Ecclesiastici, o pure laicali, perchè per quanto può bastare al bisogno di queste note, già se n' è parlato sopra *cap. 1. art. 3. n. 6. e segg.* e nel caso, che necessiti maggior notizia, può ricorrersi a Fagnan. *cap. de Xenodochiis. & cap. ad hæc. de Religios. domib.* & de *Jur. Ecclesiast. univers. lib. 2. cap. 11. per tot.* Francesc. *de Eccles. Cathedral. cap. 25.* Barbos. *de offic. & potestat. Episcop. allegat. 75.* Capon. *tom. 4. Disceptat. discept. 76.* e presso i suddetti Autori, come in dette note al *capit. 1. artic. 3. num. 6. e segg.* di questo Concordato si dice, che mancando il documento, con cui si provi, che siano stati eretti *formiter* con autorità del Superiore Ecclesiastico, la quale propriamente fa, che il luogo Pio sia Ecclesiastico, e per conseguenza non compreso sotto la disposizione del presente *cap. 5.* del Concordato, debba ricorrersi a' segni, *quæ locum Ecclesiasticum constituunt*.

50. Quali poi siano questi segni, il Card. de Luc. da me citato in dette note *n. 6.* di detto *art. 3. cap. 1.* dice, che non può darsi una certa, e determinata regola generale, che possa abbracciare tutti i casi, e nel titolo *de Alien. par. 3. disc. 1. num. 16.* così parla: *Ubi verò de fundatione, vel erectione non constet, adeout incertum sit, an locus, vel opus unam, vel alteram speciem redoleat, recurrendum est ad signa, quæ cæteris relatis habentur apud* Gabr. *de pia causa. conclus. 1. & 2.* Barbos. *de Episc. d. alleg. 75. & in supra allegatis Rotæ decisionibus, an scilicet habeat Ecclesiam cum campanili, aliisque signis, potissimùm verò, ac præ omnibus illud observantiæ, cui tamquam in omnibus optimæ interpreti deferendum est*.

51. Ed il Regio Consigliere Mazzeo d'Afflitt. in una sua nota sopra la consuetudine del nostro Regno: *Si Ecclesia: in 1. Gloss. Napodani*, data in luce dopo le allegazioni del Regente de Marinis della impressione di Venezia 1733. *p. 327.* avverte, quali siano i segni, che escludono le Chiese, e luoghi Pii dalla qualità di Chiese, e Luoghi Pii Ecclesiastici, e per conseguenza quali sono quelli, che provano la detta qualità: e comecchè tutto dì si agita di essi nel nostro Foro: quindi stimo non doversi trascurare in questa nota. Dice adunque il classico, e dotto Autore, che la Staurita non si dice Ecclesiastica, ma meramente laicale.

52. *Primo*. Nel caso, che non sia fondata *auctoritate Episcopi*, ed ivi allega il *cap. Ad hæc. de Religios. domib.* ed il *Cap. Inter dilectos. de donat.* la Gloss. in Clementin. *Per literas. de præbend.* ed ivi Paul. de Leazar. dunque per lo contrario quando sia fondato con autorità del Superiore Ecclesiastico, non può negarsi, che il luogo Pio sia Ecclesiastico.

53. *Secondo*. Che governandosi i luoghi Pii *per meros laicos*, non possono dirsi Ecclesiastici, per la ragione, che ne assegna, *quia res Ecclesiasticæ debent gubernari per OEconomos, qui sunt Clerici, ut in cap. Cum nos. de offic. ordinar. & in cap. Imperatorum. de juram. calumn.* e che perciò governandosi da Ecclesiastici, buona conghiettura è, che siano Ecclesiastici, e tali anco se si governano da' laici con commissione di Superiore Ecclesiastico, come si prattica tutto dì per mancanza di Ecclesiastici.

54. *Terzo*. Che alienandosi i beni de' luoghi Pii senza autorità del Vescovo, crede egli, che questo sia segno, che siano luoghi Pii laicali, e non Ecclesiastici, col motivo, *quod non posset id fieri, si essent bona Ecclesiæ, ut in cap. 1. per tot. de reb. Eccles. non alienand. & in Can.*

Can. Abbatib. 12. *q.* 2. *& in cap. Hoc consultissimò. de reb. Ecclesf. non alienand. cap. Monasterium. eod. tit. & est constitutio Gerardina*. Dunque se l'alienazione, e distrazione de' beni si faccia coll'autorità del Superiore Ecclesiastico, deve dirsi, questo esser segno, che i luoghi Pii, de' quali sono i beni, siano luoghi Pii Ecclesiastici.

55. *Quarto*. Nel caso, che *ipsi Saeculares faciunt sibi Syndicum, & non Episcopus, ut d. cap. Ad haec. vers. habent Collegium saeculare, & militare, quae non subjiciuntur Curiae Ecclesiasticae, & in Can. Si quis despicit*. 42. *dist. &* 24. *quia sanè*: laonde deputando i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi gli Amministratori de' luoghi Pii, segno anco è questo, che siano luoghi Pii Ecclesiastici, e non laicali.

56. *Quinto*. Nel caso, che *Episcopus nullam jurisdictionem in hoc exerceat, nec exerceat aliquam legem Dioecesanam, neque jurisdictionis, neque habet Cathedraticum, nec aliquid juxta formam. capit. Conquaerente, & cap. Cum dilectus. de offic. Ordinar. juxta Clement. Dudum. de Sepultur*. Per lo contrario adunque esercitando il Vescovo giurisdizione, o legge Diocesana, o ricevendo il Cattedratico, o altro da' luoghi Pii, secondo la forma de' Canoni, che si accennano, segno è questo, che siano luoghi Pii Ecclesiastici.

57. *Sesto*. Nel caso, che li beni delle Staurite *non reperiuntur in Gazophylaceo, idest in Catastro Ecclesiae, ut in cap.* 1. *de probat. & ibi* D. Anton. dunque ritrovandosi registrati, e notati i beni delle Staurite, e luoghi Pii nel Catasto della Chiesa, e tra' beni Ecclesiastici, deve supporsi, che siano luoghi Pii Ecclesiastici.

58. *Settimo*. Nel caso, che li Stauratarj *fuerunt, & sunt in tali possessione, cujus non extat memoria in contrarium*, per la ragione, come dice, *quia hoc habet vim privilegii. cap. Super quibusdam. §. Praeterea. de verbor. significat. & in cap.* 1. *de praesumpt, lib.* 6. e per lo contrario ritrovandosi gli Ecclesiastici in possesso di avere questa ingerenza ne' luoghi Pii, debbano questi appellarsi Ecclesiastici, e non laicali; si avverte però, come un tale possesso, ed osservanza a favore degli Ecclesiastici basta, che sia decennale, a differenza de' laici, i quali prescrivendo *contra jus*, Afflitt. ne parla, come se fosse necessaria l'immemorabile, ed io crederei sufficiente la quadragenaria quieta, e pacifica. Card. de Luc. *de Judic. disc.* 44. *num.* 49. ed altrove, e da noi si nota appresso nel seguente *art.* 2. *num.* 9.

59. Inoltre tra' segni Afflitt. allega la esenzione dalle Decime, che sogliono imporsi dal Papa agli Ecclesiastici: dimanierachè non contribuendo i luoghi Pii in queste Decime Papali, suppone, che siano laicali, e non luoghi Pii Ecclesiastici; e che perciò nel caso, che contribuiscano in dette Decime Papali, devono appellarsi luoghi Pii Ecclesiastici, e non laicali.

60. Finalmente dice, che non esclude le Staurite dalla qualità laicale nel caso, che *habeant aliquam Capellam, licèt Stauritarii faciant dicere in dicta Cappella, ubi solent congregari aliquas Missas peculiares pro animabus benefacientium, ut in cap. Missae peculiares. de consecrat. dist.* 1. per la ragione, che vi richiede, oltre la Cappella, la campana inalzata, ed il Cimiterio: cosicchè quando vi sia la Cappella col campanile, e Cimiterio, e che ivi si celebrino le Messe, e si esercitino altre opere di pietà, maggiormente quando li Stauritarj, e Confrati abbiano l'uso del sacco, sembra, che non sia laicale, ma luogo Pio Ecclesiastico.

61. Il punto sta ora in vedere, se controvertendosi la qualità di Ecclesiastica, o laicale della Chiesa, Cappella, Confraternita, Staurita, o altro luogo Pio, chi sia il Giudice di una tale cognizione; ed a me pare, che la decisione di un tale articolo dipenda dal possesso; dimanierachè ritrovandosi i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi nel possesso di avere soggetti, e sottoposti alla loro giurisdizione,

zione, ed autorità quelli, come luoghi Ecclesiastici, impugnando i laici questa qualità, siano tenuti proporre le loro eccezioni avanti il Superiore Ecclesiastico; siccome all'incontro ritrovandosi i laici nel possesso di questa esenzione, i Superiori Ecclesiastici pretendendo in essi la qualità Ecclesiastica debbano proporre le loro eccezioni avanti il Giudice laico, per la ragione, che il possesso in questo caso fa presumere la qualità del luogo Pio, cioè, che ritrovandosi a favore de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, si presume Ecclesiastico; siccome quando sia favorevole a' laici, si presume laicale; e comecchè questi luoghi Pii laicali rispetto alle cose temporali sono soggetti, e sottoposti al Foro laicale, così il Foro laicale in questo caso deve giudicare una tale competenza, *& ante sententiam Judicis competentis*, niuno, tanto se sia Superiore Ecclesiastico, quanto se sia Giudice laico, deve spogliarsi di quel possesso, e dritto, in cui si ritrova, per le note regole, specialmente quando il possesso sia tale, quale si è notato di sopra in detto *cap.* 1. *art.* 3. *num.* 7. *in fin.* e più chiaramente in questo *art.* 1. *num.* 58.

62. Sicchè, per quelche si è detto possono i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi senz' altro imbarazzo visitare *quoad spiritualia tantùm* tutte le Chiese, Cappelle, Estaurite, Confraternite, ed altri simili luoghi Pii laicali amministrati, e governati da' laici; bisogna notare però, come talvolta possono anco visitarli *quoad temporalia*, nel caso, che gli Oratorj, Cappelle, Confraternite, Estaurite, ed altri simili luoghi Pii siano uniti accessoriamente alle Chiese, quali incontrovertibilmente sono Ecclesiastiche, perchè nel caso, che gli Oratorj, e Cappelle, Staurite, Confraternite, Spedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii si ritrovino uniti accessoriamente alla Chiesa, sono anch' essi Ecclesiastici, e per conseguenza gli Ordinarj de' luoghi non solo possono visitarli *quoad spiritualia*, ma anco *quoad temporalia*, come luoghi Ecclesiastici, e così totalmente ad essi sottoposti, ciò però ha luogo allora quando *liquet*, *Ecclesiam*, *seu locum Pium Ecclesiasticum esse quid principale*, *sodalitatem vero accessoriam*. Ciriac. *controvers.* 530. *num.* 7. Loter. *de re beneficiar. lib.* 2. *q.* 10. dal *num.* 45. sino al *num.* 59. Rot. *decis.* 106. *sub n.* 1. *part.* 2. *diversor. e decis.* 130. *sub num.* 3. *cor. Duran.*

63. Così appunto parla l'Avvocato D. Ginesio Grimaldi nella sua dotta Allegazione ora data alle stampe a favore delle Chiese, Cappelle, e luoghi Pii della Terra di Fresolone, Diocesi di Trivento, *pag.* 41. ed a tal effetto allega l'autorità di Garz. *de Benefic. Ecclesiast. part.* 5. *cap.* 1. §. 2. *num.* 605. il quale sostiene, che laddove queste Congregazioni, o siano Confraternite, e luoghi Pii *sunt affixæ*, *seu annexæ alicui Ecclesiæ*, *tunc earum Juspatronatus dicitur Ecclesiasticus*, *quia licèt ipsi Confratres sint laici*, *& ex sua persona non dicuntur Patroni Ecclesiastici*; *tamen quatenus faciunt Collegia*, *quæ Ecclesiis adhærent*, *bene dicuntur Patroni Ecclesiastici*; e soggionge con Giuseppe di Rosa *consil.* 10. *num.* 10. *ratio est evidens*, *& manifesta*, *quia ubi Fraternitas adhæret*, *& affixa est Ecclesiæ*, *vel Sancto*, *efficitur illius pars*, *ac sequela*: *adeoque ipsius naturam assumit ex regula. Accessorium. de Regul. Jur. unde sicut Ecclesia de Foro Ecclesiastico est*, *ita & Fraternitas*, *uti ipsius quædam pars*, *& sequela*.

64. Ma sopra tutto fa egli, cioè il detto Sig. Avvocato Grimaldi sù di ciò molto conto del dottissimo Cesare Lambertini, fu Vescovo dell'Isola, poi Arcivescovo di Trani, il quale *de Jure Patronat. lib.* 2. *q.* 1. *art.* 4. *n.* 41. così dice: *Tu circa istos disciplinatos*, *& quascumque hujusmodi Fraternitates laicorum dic*, *procedere dictam doctrinam Felini*, *& aliorum*, *quando solùm faciunt Fraternitatem*, *& Collegium*, *non tamen quando sunt affixi alicui Ecclesiæ*, *quia tunc*, *ut laici censentur*, *sed quando faciunt Fraternitatem*, *seu Collegium*,

quæ,

quæ, & quod sunt affixa, & affixum alicui Ecclesiæ, prout videmus de Fraternitatibus laicorum S. Leucii Patriarchæ, & S. Nicolai Peregrini Confessoris, Patronorum hujus Civitatis Trani, & octo Fraternitatum annexarum octo aliis Ecclesiis, si ergo ipsi, ut Confratres Collegia facientes in ipsis Ecclesiis *habent aliquod Juspatronatus, ad quod ipsi Confratres præsentant, licet ipsi sint laici, & ex earum persona non dicantur Patroni* Ecclesiastici, *tamen quia faciunt Collegia, quæ ipsis Ecclesiis adhærent, bene dicuntur Patroni Ecclesiastici, &c. & ita videmus hodie observari, quod tales Confraternitates pro rebus communibus ipsius Fraternitatis conveniuntur coram Judice Ecclesiastico, quia Fraternitas ipsa est annexa* Ecclesiæ, *& ideo non coram Judice sæculari, licet de aliis eorum rebus, delictis, conveniantur coram Judice sæculari.*

65. Tralascio qui notare cosa particolare delle Confraternite, Spedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii, loro origine, diversità, e specie, e questo per non appartarmi dal mio disegno, ed istituto di fare queste semplici note, e non già un intero Trattato, come ho detto altra volta, e chi voglia soddisfarsi, ed avere una piena notizia di tutto ciò, veda tra gli altri i Dottori da me di sopra notati in questo *artic.* 1. al *num.* 49. e solo stimo trascrivere da Celano *tom.* 2. delle cose antiche di Napoli *pag.* 79. ciò, ch' egli dice intorno alle Staurite, come notizia, che non facilmente si ritrova presso gli altri: così dunque egli parla.

66. *Per dare qualche notizia di dove questo titolo (di Staurita) derivasse, è da sapersi, che ogni piazza de' Nobili, che anticamente erano al numero di ventinove, aveva presso di se una Chiesa per andare li Nobili ad udire la Messa, ed invocare il Divino ajuto prima di entrare ne' loro portici a trattare de' pubblici negozj. E queste Chiese si chiamavano Estaurite, prendendo il nome dalla voce Greca Stauros, che nella nostra lingua risuona Croce, e questo aggiunto l' ebbe così. Nel giorno della Domenica delle Palme uscivano tutti i Parrochi con i loro Parrocchiani processionalmente, portando una Croce tutta cinta di palme, e dopo di aver girato per la loro giurisdizione, piantavano la detta Croce avanti la Chiesa del Seggio, o nel Portico; e quivi concorreva il popolo, e secondo la sua possibilità ognuno vi lasciava l' elemosine. Queste si raccoglievano da qualche Nobile della Piazza a ciò deputato, e chiamavasi Estauritario, perchè riceveva l' elemosine già dette presso della Croce nominata, e da altri Deputati uniti a questo, si spendevano l' elemosine pervenute da' pii Napoletani in sovvenire i poveri infermi dell' Ottina, in collocare le Donzelle povere, ed al mantenimento della vicina Chiesa, la quale fino a' nostri tempi ha ritenuto il nome di Estaurita, e s' impiegano le rendite, che s' hanno nell' istesse opere di pietà.*

67. Gli altri *simili luoghi Pii*, che possono visitare *quoad spiritualia* i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, de' quali si parla nel testo di questo *art.* 1. sono quelli, che si enunciano in detto *cap.* 8. *Sess.* 22. *de Reformat.* del Sagro Concilio di Trento, cioè: *Hospitalia, Collegia quæcumque, ac Confraternitates laicorum, etiam quas Scholas, sive quocumque olio nomine vocant, eleemosynas Montis pietatis, sive charitatis, & pia loca omnia, quomodocumque nuncupentur, etiamsi exemptionis privilegio sint munita.*

68. In che poi consista questa visita *quoad spiritualia* di detti luoghi Pii fondati, e governati da' laici, prima di farne parola stimo doversi avvertire, come qui si separa la visita *quoad spiritualia*, dalla visita *quoad temporalia*; dimanierachè i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi vengono ristretti rispetto alla visita *quoad temporalia*, e se gli permette la visita *quoad spiritualia tantùm*.

69. In secondo luogo stimo doversi avvertire, come la visita *quoad spiritualia* di questi luoghi Pii, altra è locale, altra è reale, ed altra è personale; e comecchè si rende difficile dare una regola

gola generale, e spiegare in che consista la visita locale, reale, e personale per le diverse specie di questi luoghi Pii, come si è notato di sopra *num*. 65. quindi ne' casi, che possono occorrere, mi rimetto alla prattica, che ne portano molti Autori, specialmente Crisp. e Fusc. e tanto l'uno, che l'altro sotto il titolo *de Visitatione*: E stimo solo non trascurare di notare qualche cosa intorno alla visita delle Compagnie, Confraternite, ed Adunanze, che trascrivo dal suddetto Paolo Fusc. *loc. cit. lib.* 2. *cap.* 14. *n.* 12. ove:

70. *Itaque quando Episcopus, seu alius visitat has Confraternitates, Societates, Collegia, & cætera pia loca, primò inquirat, quis sit præcipuus orandi modus in eis videatur, & examinetur, quæ sint orationes? quod tempus? & an determinata hora ad interessendum orationi, quod sit officium, & an id devotè, & piè exequatur? si denique procedant in publicis processionibus, quo habitu, qua honestate, decentia, pietate, & devotione, ut in omnibus habeatur respectus ad animarum salutem, & populi ædificationem, itaut omne scandalum absit? quibus diebus inter se conveniant? & quid in Congregationibus tractetur? & probibendum est eis, ne conveniant diebus Dominicis, & Festivis tempore Divinorum Officiorum, & solemnium Missarum, vel Prædicationum, tam in Cathedrali Ecclesia, quam Collegiata, & Parochiali. Propter quod illis interesse nequeunt, ut debent, neque ipsis diebus Dominicis, & Festivis faciant cantari publicè Missas, & officia Defunctorum, & si habent Sacerdotes, & Capellanos. Videatur similiter, si illos honorant, & sufficienter substinent, & quamprimùm discutiatur, ne sit in eis aliquod Statutum sapiens contra sanctam doctrinam, vel bonos mores, vel aliquo modo sit superstitiosum, ut omninò deleatur, etiamsi esset juratum: cum sit contra omne jus, & in præjudicium Domini Nostri Superioris. cap. Venientes. de jure juran. Ideo omnes Confratres absolvantur ab observantia, & si qui in eis scandalosi, inquieti, aut etiam discoli reperiantur, corripiantur. Et ubi incorrigibiles sint, puniantur secundum laudabiles reformationes ipsarum Confratriarum, etiam per ejectionem, &c. hoc addito, quod Magistri, & Præfecti doceant sanam, & Catholicam Fidem, sæpiusque confiteantur, & Sacram Eucharistiam accipiant; nec faciliter permittatur licentia orandi noctis tempore, propter multa inconvenientia, quæ evenire possunt, & visum est supra lib.* 1. *cap.* 28. *num* 8. *Quod frequentius ad orationem quadraginta horarum adaptatur, in qua facienda advertantur multa adnotata in Synod. Provincial. Mediolan.* 2. *p. fol.* 30. *versic.* 4. *cum seqq. quæ qualiter sit agenda satis dictum est supra lib.* 1. *cap.* 26. *num.* 18. *Diligenter intuendo, quod qui curam ipsius orationis tenent, viri sint undequaque Dei timorati, & possideant honestatem omnem in vita, & moribus, & de loco, ut videbitur convenire, sic statui, & designari, sive etiam mutari potest, ut omnibusque unus modus orandi servetur, juxta Canonem secundum Concilii Toletani quarti, &c.*

71. Dichiarandosi, che le controversie, le quali insorgono, *& res spirituales non tangunt, sed merè temporales sunt, Judices sæculares, & laici cognoscere debent; spirituales verò* Ecclesiasticus. Frances. *de Eccles. Cathedral. cap.* 25. *num.* 111. ove dice: *& ita intelligendos esse* Ananiam *singular.* 90. *&* Gratian. *decis.* 232. *numer.* 7. *docet* Ricc. *in prax. Confraternitat. resolut.* 143. *num.* 3. *ubi optimè distinguit inter causas spirituales, & temporales: itaut illæ ad Ecclesiasticum, hæ verò ad laicum pertineant: quæ distinctio in Confraternitatibus laicorum tantùm locum habere potest, cum in Ecclesiasticis Confraternitatibus circa omnia, cognitio ad Episcopum pertineat, ut supra diximus, & hac ratione, si controversia fuerit de includendis, vel excludendis Confratribus, omni-*

omnino ad Ecclesiasticum pertinebit. Guttierez. *dict. cap.* 35. *num.* 4. Bobad. *in* Polit. *lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 141. *& supra notavimus*.

72. E poi lo stesso così siegue: *Unde omnia, quæ spectant, & respiciunt Confratres, ut laici sunt, ad forum pertinent sæculare, quæ verò spiritualitatem concernunt, ad Ecclesiasticum: ita DD. citati. Nihil enim refert, quod auctoritate Episcopi fundata fuerit, vel non; dummodo in ea opera charitatis exerceantur: quia hoc privilegium non datur loco, sed causæ: plures apud* Dian. *resolut. moral. part.* 4. *tract.* 1. *resol.* 37. *Quo pacto intelligendi sunt* Magon. *in decis. Lucens.* 19. *num.* 16. *& Camillus Borellus in summa Decisionum. tit. de Sacrosanct. Ecclef. num.* 39. *dum dicunt locum Pium Confraternitatis, qui non est consecratus ad modum Ecclesiæ, sine Clericis, sine Campanili, Cœmeterio, & sepultura, sine publica celebratione, & in quo Episcopus sua jura non exercet, censeri prophanum: & hac ratione quotiescumque agitur de rebus spiritualia tangentibus, veluti circa legata, quæstus, seu eleemosynas, circa bona communia, circa ingressum, vel egressum Confratrum, vel alia similia, omnia ad Judicem Ecclesiasticum spectant: cum verò de re prophana, ad Judicem sæcularem: ut latè resolvit* Bobad. *in* Polit. *lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 139. *juncto num.* 141. *& cap.* 18. *num.* 228. *qui malè inter causas prophanas, differentias in processionibus notavit, quæ ad Judicem Ecclesiasticum pertinent: ut infra videbitur*.

73. d. *Sotto la Regia Protezione*. Si possono adunque visitare *quoad spiritualia* anco i luoghi, che sono sotto la Regia Protezione, quando non siano di quei, de' quali si è parlato di sopra in questo *art.* 1. al *num.* 35. *e segg.*

ARTICOLO SECONDO.

(a) *Oltre a ciò si potrà da' medesimi Vescovi*, (b) *ed Ordinarj* (c) *destinar Persona, che co' Razionali, o siano Deputati, che saranno eletti* (d) *da chi spetta secondo il solito, intervenga alla revisione de' conti*, (e) *che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere dagli Amministratori de' suddetti Luoghi Pii* (f) *non sottoposti all'immediata Regia Protezione, come si è detto di sopra. Con questo benì, che la detta Persona destinata dal Vescovo, o sia Ordinario, debba intervenirvi* omninò gratis, (g) *e senza interesse del luogo Pio*.

N O T E.

1. a. *Oltre a ciò*. Questa dizione non solo è inclusiva, ma anco repetitiva *præcedentium*. Barbos. *de Dictionib. diction.* 427. ed ivi Dec. *conf.* 189. *num.* 7. *tom.* 1. Pedemon. *decis.* 52. *n.* 4. *e* 15. Surd. *conf.* 274. *num.* 16.

2. b. *Ed Ordinarj*. Di questi Ordinarj si è parlato sopra in questo *cap.* 5. *art.* 1. *num.* 44.

3. c. *Destinar persona*. Nel più volte citato *cap.* 9. della *Sess.* 22. *de Reformat.* del Sagro Concilio di Trento si ordina, che gli Amministratori de' Luoghi Pii, *singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario*, e si eccettuano quando *in institutione, & ordinatione* sia stato disposto diversamente, e nel caso, che *ex consuetudine, aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci aliis, ad id deputatis reddenda esset, tunc cum iis adhibeatur etiam Ordinarius*.

4. Ora però con questa nuova disposizione si ordina, che possano i Vescovi, ed Ordinarj destinar persona, che co' Razionali, o siano Deputati intervenga alla revisione de' conti, che si dovranno dare dagli Amministratori di tutti i suddetti luoghi Pii, non ostante, che la con-

sue-

suetudine, privilegio, o fondazione disponesse, che non vi dovesse intervenire, e con ciò resta tolto l'imbarazzo di osservare le fondazioni, la qualità delle consuetudini, e sopra ogni altra cosa chiusa la strada alle dilapidazioni, che pur troppo si sono sentite de' luoghi Pii, i quali in occasione di queste controversie talvolta sono stati amministrati senza intervento di Persona Ecclesiastica, e gli amministratori ne hanno disposto a loro piacere.

5. d. *Da chi spetta secondo il solito*. In alcuni luoghi sogliono eleggersi questi Razionali dagli Ordinarj de' luoghi: in altri dalle Confraternite coll'approvazione degli Ordinarj de' luoghi: in altri dalle stesse Università coll'approvazione degli Ordinarj: ed in altri si nominano da' medesimi Amministratori coll'approvazione delle Confraternite, e degli Ordinarj, con libertà de' medesimi di richiamare i libri de' conti degli Amministratori a loro piacere: presentemente non s'innova cosa alcuna, ma si ordina osservarsi il solito circa la elezione di questi Razionali, o siano Deputati per rivedere i conti.

6. Ciò non ostante con detti ordini circolari spediti per Segretaria delle Materie Ecclesiastiche dalla nostra Real Corte li 22. Maggio dell'anno 1742. dei quali si è parlato di sopra nell'*art.* precedente di questo *cap.5.n.47.* dopo scritte le presenti note vedo incaricato, che debbano farsi tutte *l'elezioni così de' nuovi Amministratori de' luoghi Pii laicali, come ancora de' Razionali, che hanno da essere deputati alla visura de' Conti degli Ammministratori precedenti contemporaneamente passato l'anno dell' amministrazione in pubblico parlamento a tal fine convocato in cadauna Terra di questa Provincia, conforme si prattica nella elezione degli Uffiziali, ed Amministratori delle Università del Regno, senza doversi attendere a qualsivoglia osservanza, nè costumanza anco immemorabile in contrario.*

7. Io per me non capisco come stia questo fatto, e temo di qualche abbaglio involontario, perchè non può negarsi, che sia contro la letterale disposizione di questo articolo del Concordato, dove chiaramente si conviene, che la persona da destinarsi da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi debba intervenire alla revisione de' conti *co' Razionali, o siano Deputati, che saranno eletti da chi spetta secondo il solito*; ed a mio giudizio non poteva pensarsi uno stabilimento più ragionevole, nè più equo di questo.

8. Maggiormente lo suppongo tale, vedendo in detta Circolare ordinarsi *di non doversi attendere a qualsivoglia osservanza, nè costumanza, anche immemorabile in contrario*: quando, che qualunque consuetudine, *etiam* se sia *contra jus*, quando sia immemorabile, *aequiparatur privilegio*, e che basti la decennale quando si tratta di osservanza di dritto, che sia conforme a' Sagri Canoni, come appunto è questo, del quale si parla, e così distinguendo la osservanza interpretativa, e prescrittiva, parla il Cardin. de Luc. in diversi luoghi della sua Opera, specialmente *de Praemin. disc.* 22. *num.* 4. nè abbiamo parole equivoche, o chiare in questo articolo, o in altro del presente *cap.* 5. da supporre, che non sia stata questa la mente de' nostri Sovrani, e quando mai si avesse voluto derogare ad una tale osservanza, o costumanza, certamente che sarebbe stata necessaria la vicendevole approvazione, fatta con parole chiare, e lampanti.

9. E quantunque in detti ordini ciò si disponga solamente rispetto a que' luoghi Pii, i quali sono fondati, e governati da' laici, e non già nel caso, che si disponga diversamente nelle fondazioni, o che le Confraternite, o Collegj laicali si ritrovino istituiti con legittima autorità, come si è notato sopra nel 1.*art.* di questo *cap.* 5. al *num.*47. questo però non può operare, che non renda infranta la lettera di questo articolo del Concordato; e tanto più, che lo stesso titolo di questo *cap.* 5. fa vedere, che non si

parla di altri, ma di questi luoghi Pii fondati, e governati da' laici, e così ivi: *Visite, e rendimento de' conti delle Chiese, Estaurite, Confraternite, Ospedali, Conservatorj, ed altri simili luoghi Pii fondati, e governati da laici*.

10. Oltrechè volere, che i Razionali, o Deputati si eleggano in pubblico parlamento in cadauna terra, conforme si prattica nella elezione degli Ufficiali, ed Amministratori delle Università, è lo stesso, che esporre i luoghi Pii al pericolo del di loro dilapidamento, e dar fomento alle intestine continue discordie de' Cittadini, ed ove si ritrovi una famiglia numerosa, e potente, potrà senza timore disporre de' beni di essi, e dilapidarli, perchè sarà sicura di ottenere colle solite brighe, che si eleggano in parlamento Razionali da se dipendenti, da' quali niente abbia di che temere, conforme l'esperienza lo fa vedere nelle elezioni di simili Ufficiali delle stesse Università laicali, onde generalmente si vedono le loro decozioni, e non già per altro capo, conforme volendosi entrare al fondo di questo punto, si rinverrà certamente.

11. e. *Che ciascun anno impreteribilmente si dovranno rendere*. Così appunto anco si ordina in detto *cap. 9.* del Sagro Concilio: *singulis annis teneantur reddere rationem*; stimo però doversi avvertire, *quod pluries in anno rationes repeti possunt, si constiterit, illas dolosè redditas fuisse, vel si advertatur, Administratores ad inopiam vergere, aut in proprios usus bona eorumdem locorum Piorum convertere*. Ricc. *in Prax. For. Eccles. 2. dict. resolut.* 134. Barbos. *alleg.* 75. *num.* 63. *de offic. & Potest. Episcop.*

12. f. *Non sottoposti all' immediata Regia protezione*. Si eccettuano da questa disposizione gli Amministratori di que' luoghi Pii, i quali sono sottoposti alla immediata Regia protezione in virtù di questo articolo per concessione, ed indulgenza particolare; giacchè per dritto comune, come dice il nostro Giulio Capone detto *tom. 3. disceptat.* 134. *num.* 52. *Episcopus potest exigere rationem administrationis ab Administratoribus etiam locorum, quæ sunt sub immediata Regum protectione, vel etiam ex Apostolico privilegio etiam ante Concilium exemptorum à quacumque jurisdictione Ordinarii, quia tale Decretum de reddendis talibus rationibus, non excipit loca Regiæ protectionis, sicuti illa exceperat Trident. dicto cap. 8. ejusdem Sess. in simili materia scilicet quoad visitationem, ut fuit decisum in Sacra Congregatione in una Neapolitana* 11. *Augusti* 1618. Esamina questo articolo Fagnan. nel *capit. de Xenodochiis. de Religios. domib. num.* 17. *e segg.* e con questo si vede la irrilevanza del sentimento del Regio Collaterale, del quale si parla di sopra nella formola del suo Decreto *num.* 26.

13. g. *Esenza interesse del luogo Pio*. Sopra di che non tralascio di avvertire ciò, che va notando in questo proposito Barbos. nelle sue Collettanee in detto *cap. 9. num.* 23. ove così dice: *Episcopus, & ejus Officiales, ac Notarii nihil percipere possunt emolumentorum in receptione rationis administrationis, quæ fit singulis annis ab illis, quibus Administratio piorum operum reperitur commissa, quamvis etiam ante Concilium Tridentinum, & ab immemorabili tempore consueverit recipere rationem hujusmodi administrationum una cum dictis emolumentis, ut asserit resolutum Sel. d. cap.* 13. *num. 6. dicens, sic fuisse resolutum in una Gerunden*. Veda Monacell. nel suo Formolario *tom. 1. tit. 1. form. 14. num.* 11. ove della Tassa Innocenziana.

ARTICOLO TERZO.

Dopo fatto l'esame, e revisione de' conti, risultando da essi, che gli Amministratori sieno debitori, e perciò venendo significati, la significatoria si dovrà spedire da' suddetti Razionali, e Deputati (a) *insieme colla persona destinata*

nata dal Vescovo: e tale significatoria spedita nella maniera suddetta (b) *avrà la via esecutiva*, prout de jure.

N O T E.

1. a. *Insieme colla persona destinata dal Vescovo*. Sicche la persona destinata dal Vescovo non solo deve intervenire alla revisione de' conti co' Razionali, o siano Deputati, come si dice coll' *art.* 2. e si replica in questo *art.* 3. ma anco la significatoria deve farsi, e spedirsi da' suddetti Razionali, o siano Deputati insieme colla medesima, che dovrà deputarsi dal Vescovo, ed Ordinario.

2. Cosicchè in detta revisione, e discussione de' conti la persona, che dovrà deputarsi dal Vescovo, ed Ordinario deve avere la stessa ingerenza, e potestà, che hanno i Razionali, o Deputati, che siano, una volta, che coll' *art.* 2. si dice, che la suddetta persona debba intervenire alla revisione de' conti *co' Razionali, o siano Deputati*, o pure come si dice in questo 3. *art.* che la *significatoria si dovrà spedire da' suddetti Razionali, e Deputati insieme colla persona destinata dal Vescovo*. Soccin. *cons.* 40. *num.* 1. *volum.* 1. ove dice: *quod ista conjunctio cum, posita inter personas, operatur per modum copulæ, & idem quod copula &, ac proinde tantam potestatem attribuit uni sic conjuncto, quantam habent omnes alii*; così anche Barbos. *de Dictionib. dict.* 75. *num.* 10.

3. Quindi rappresentando la detta persona quella del Vescovo, prescindendo da quelche dice Barbos. in dette Collettanee al *cap.* 9. *num.* 14. *in absolvendo, vel condemnando Administratores piorum locorum habere votum sicut cæteros Deputatos, & ejus votum deberenumerari cum aliis, itaut major pars votorum absolvat, aut condemnet, dicit decisum* Armendar. *dict. num.* 79. *vers.* Item Ordinarium. & *lib.* 4. *tit.* 29. *l.* 2. §. 1. *de hospitalib. n.* 10. perchè nel caso non sussiste; bisogna perciò, che si osservi il Decreto della Sagra Congregazione del Concilio disteso sopra in questo *cap.* 5. *art.* 1. *n.* 21.

4. b. *Avrà la via esecutiva*, prout de jure. E perciò si ammette l'appellazione *in devolutivo tantùm*: dimanierachè *non impeditur, nec suspenditur exequutio*. Reverter. nelle osservazioni sopra le decisioni della Regia Camera presso il Regente de Marin. *decis.* 518. *num.* 1. ed in caso, che si dica di nullità, costando della nullità *per notorietatem facti*, che non abbia bisogno di prova estrinseca: può essere intesa la persona significata, come magistralmente in genere di Amministratori parla Leonard. Ricnella sua Prattica delle Università *tit. de significator. fol.* 338. *num.* 2.

ARTICOLO QUARTO.

LA *persona in tal forma significata* (a) *rimarrà* ipso facto *privata dell' esercizio del suo impiego, nè potrà essere ammessa, o reintegrata nell' esercizio, se non nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, o pure in grado di revisione venga assoluta dal Giudice. L' esecuzione poi della significatoria, trattandosi contro di persone laiche* (b) *dovrà farsi dal Giudice laico, e contro delle persone Ecclesiastiche dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico*.

N O T E.

1. a. *Rimarrà* ipso facto *privata dell' esercizio del suo impiego*. In tal forma, che prescindendo dagli altri effetti della significatoria, rispetto alla via esecutiva, di cui si è parlato di sopra, quanto alla privazione dell' esercizio dell' impiego, resta la persona significata priva di esso *ipso jure, ipsoque facto* sen-

senz'altra dichiarazione, e ciò colla sola rilassazione della significatoria, importando così la particola *ipso facto*, che è la stessa, che *ipso jure*, l'esecuzione di quelche si dice. Bald. *in Rubr. cap. Si pendente appell.* Felin. *in cap. Rodulphus. num.* 48. *e segg. de rescript. Adden. ad* Alber. *in suo Dictionar. verb. ipso jure*. E solo può essere ammessa, e reintegrata nel caso, che paghi immediatamente dopo la significatoria, oppure, che in grado di revisione venga assoluta dal Giudice, come in questo articolo.

2. b. *Dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico*. Questa fu gran controversia tra le due Potestà, pretendendo i Regj Ministri, che spettasse alla Potestà laicale, quando la significatoria fosse contro un laico, conforme si è detto di sopra nelle note all'*art.* 1. *num.* 7. 15. 26. 27. *e n.* 29. *vers. terzo*. Presentemente resta composta con questo stabilimento, che trattandosi contro persone laiche, debba farsi dal Giudice laico, e trattandosi contro Persone Ecclesiastiche debba farsi dal Giudice Ecclesiastico.

3. E questo può spesso accadere; poichè abbiamo nel Regno molti di questi luoghi Pii, li quali principalmente si amministrano da' laici con mescolanza di qualche Ecclesiastico, perche quando poi principalmente si amministrassero da Ecclesiastici, e vi fosse mescolanza di qualche laico, in tal caso si doverebbe osservare ciò, che si dispone col seguente *art.* 6. ed in esso si va notando.

4. Dicendosi in questo *artic.* 4. che la esecuzione della significatoria trattandosi contro di persone laiche dovrà farsi dal Giudice laico, e contro di persone Ecclesiastiche dovrà farsi dal Giudice Ecclesiastico, occorre dubitarsi, se possa eseguirsi la significatoria, o sia sentenza di condanna *realiter*, *& personaliter*, o pure *realiter tantùm*. Ved. de Marin. *à* Reverter. *d. decis.* 518.

ARTICOLO QUINTO.

(a) *Dovrà il Tribunale Misto da eriggersi in Napoli, invigilare, e soprantendere, che quanto ne' precedenti articoli si è disposto intorno alla Visita, e rendimento de' conti degli Ospedali, Staurite, Confraternite, ed altri luoghi Pii laicali, governati, ed amministrati da laici, che non sono sotto l' immediata Regia protezione nel modo spiegato di sopra, sia fedelmente osservato coll' invigilar primieramente, che gli Amministratori de' suddetti luoghi Pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spigata nel precedente numero secondo.* 2. *Col decidere tutte le liti, che possono insorgere ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti.* 3. *Dovrà il medesimo Tribunale Misto invigilare, e soprantendere, che i suddetti luoghi Pii sieno bene amministrati con farsi delle lor rendite l' uso, che si conviene, secondo la natura, e gl' obblighi di ciascuno di essi.*

N O T E.

1. a. *Dovrà il Tribunal Misto*. Come al *cap.* 9. ove del Tribunale Misto *artic.* 10. ed ivi di ciò si parla diffusamente, e si vede quale sia l'intelligenza di questo *artic.* 5.

ARTICOLO SESTO.

I Luoghi pii, che sono amministrati, e governati da sole persone Ecclesiastiche; debbono solamente visitarsi dagl' Ordinarj tanto nello spirituale (a) *quanto nel temporale, purchè non sieno sottoposti all' immediata Regia protezione* (b) *nella maniera spiegata di sopra.*

NO-

N O T E.

1. a. *Quanto nel temporale*. Cosicchè basta per questo effetto, che i luoghi Pii siano amministrati, e governati da persone Ecclesiastiche, senza andare ricercando da chi, e come siano stati fondati, una volta che letteralmente si dispone, che debbano visitarsi dagli Ordinarj tanto nello spirituale, quanto nel temporale i luoghi Pii, che sono amministrati, e governati da persone Ecclesiastiche.

2. E ciò deve aver luogo, ancorchè vi sia mescolanza di qualche laico, dovendosi aver ragione del Corpo intero di queste Confraternite, ed Amministratori, che siano Ecclesiastici; siccome la mescolanza di qualche Ecclesiastico non altera la disposizione rispetto alle Confraternite, e luoghi Pii, qualora il Corpo intero, e loro Amministratori siano laici, come sopra sulle note all'*art.* 1. *num.* 48. ed *artic.* 4. *num.* 3. sulla riflessione, che in questi casi qualcuno che vi fosse de' Secolari tra il corpo intero degli Ecclesiastici, o di Ecclesiastici tra il corpo intero de' Secolari, si assorbisce da quello, che lo rappresenta, dandogli il nome di luogo Pio Ecclesiastico, o laicale.

3. Nè osta, dicendosi, che in virtù di questo *art.* 6. debbano visitarsi tanto nello spirituale, quanto nel temporale dagli Ordinarj, quando i *luoghi Pii sono amministrati, e governati da sole Persone Ecclesiastiche*, poichè la dizione *sole*, qui non è esclusiva totalmente de' laici, dimanierachè un solo laico, che v' intervenga possa far mutare la natura, e condizione del luogo Pio, e specialmente se per qualche accidente, violenza, o per usurpazione, oppure per commissione del Superiore Ecclesiastico si trovasse introdotto: quindi la dizione *sole* non ristringe la disposizione tassativamente alle Persone Ecclesiastiche, come in casi simili parla Gratian. nelle Discettaz. Forensi *cap.* 121. *n.*20. Bald. nella *leg. nullus. in fin. Cod. ad leg. Juliam Majestatis*, ed altri.

4. Tanto maggiormente, che trattandosi di unConcordato correttorio del dritto comune, deve prendersi nella sua più stretta significazione, *& quominus lædat jus commune*, cioè la disposizione del detto *cap. de Xenodochiis. de Religios. Domib.* e del Sagro Concilio di Trento detta *Sess.* 22. *de Reform. cap.* 8. *e* 9. ed in tal caso gli Ecclesiastici *habent assistentiam juris*, e tale, che i laici pretendendo il contrario, devono provarlo pienamente, *excipiendo coram Judice Ecclesiastico*. Cardin. de Luc. *de Regularib. disc.* 24. *num.* 3. *e de Jurisdiction.* in varj luoghi, specialmente *dist.* 1.

5. b. *Nella maniera spiegata di sopra*. Quando adunque i luoghi Pii sono sottoposti alla immmediata Regia Protezione, ancorchè siano amministrati, e governati da sole Persone Ecclesiastiche, non possono visitarsi dagli Ordinarj nello spirituale, e molto meno nel temporale, e ciò per la letterale disposizione di questo *art.* 6.

CA-

CAPITOLO SESTO

CAUSE, E DELITTI

Ne' quali i Giudici Ecclesiastici potranno procedere contro de' laici.

ARTICOLO PRIMO.

(a) *Oltre alle materie di fede*, (b) *ed a' delitti di eresia*, *che non si controverte*, *che siano* (c) *di privativa cognizione de' Vescovi*, *i laici*, *li quali avranno la sacrilega temerità di celebrare la Santa Messa*, *o di esercitare altre funzioni all' Ordine Sagro appartenenti*, *o di ascoltare le Sagramentali Confessioni*, *saranno privativamente processati*, *e puniti* (d) *dalla sola Potestà Ecclesiastica*.

NOTE.

1. Non differenti dagli altri, de' quali si è parlato di sopra, sono stati i contrasti tra' Tribunali Ecclesiastici, e laicali intorno al Foro di alcune cause, e delitti, principiati anch' essi co' quaranta capi di doglianze, fatti presentare da S. Pio V. a Filippo II. conforme più volte si è accennato nelle precedenti note.

2. Si conveniva nella massima canonica, e civile stabilita anco nel nostro Regno con particolari Concordati, e Prammatiche, che i Vescovi procedessero contro i laici per le cause, e delitti Ecclesiastici; ma differivano circa la sua applicazione, ed in convenire quali fossero le cause, e delitti Ecclesiastici, e per conseguenza di cognizione puramente Ecclesiastica; come pure convenivano, che alcune cause, e delitti fossero di misto Foro, cioè, che contro i laici potessero procedere gli Ordinarj, ed anco i Tribunali laicali, e che colla prevenzione uno fosse d' impedimento all' altro; e parimente discordavano in stabilire, quali fossero particolarmente queste cause, e delitti di Misto Foro.

3. Sopra di che moltissimi furono anco i Trattati tra le due Corti, molte lettere furono scritte dal Re al Vicerè, e suo Collaterale sopra queste doglianze, diverse anco furono le Consulte trasmesse dal Vicere, e suo Collaterale al Re: tra queste molte cose si accordavano agli Ecclesiastici, molte altre s' impugnavano, e per altre si proponevano temperamenti; niente però fu conchiuso di positivo: tantochè finora i laici si sono regolati colle loro, e gli Ecclesiastici colle proprie massime; quindi si sono sentiti de' sconcerti: e comecchè di tutta questa Storia tratta Chioccarell. ne' suoi MSS. Giurisdizionali *tom*. 5. ove de' casi misti, e *tom*. 14. ove della Legazione de' Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino a Filippo II. perciò chi vorrà soddisfarsi, e restarne pienamente informato, può osservarla presso di esso, ed i nostri, tanto dell' uno, che dell' altro Foro ne scrivono in occasione di trattare de' casi particolari, che sono andati accadendo.

4. Ora con questo Concordato molte cose si dichiarano di quelle appunto, le quali mai furono contrastate, altre si stabiliscono, ed altre rimangono ne' termini, ne' quali si ritrovavano, colla fiducia, che camminandosi tra le due Corti con buona intelligenza, si debbano prendere ne' casi particolari senza strepito convenevoli spedienti, e le stabilite sono appunto quelle, delle quali si parla in questo *6.cap.* come in esso, e noi le andaremo divisando colle solite note appresso.

5. a. *Ol-*

5. a. *Oltre alle materie di fede*. Qui si parla, per quelche ognuno vede, della fede, come di una delle virtù Teologali, ed in quanto per quelche dice l'Apostolo agli Ebrei II. sia la Fede *sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium*.

6. In questi termini bastantemente si stende l'autorità de' Vescovi sopra de' laici, per la ragione, che questa materia non solo abbraccia tutta la materia sagramentale, ed ogni altra, ove possa entrare qualunque cosa, che riguarda la nostra Cristiana credenza, ma anco la materia dell' Apostasia, ed ogni altra, ove possa aver luogo la mala credenza in pregiudizio della nostra santa Fede; e sotto questa generalità vengono anco comprese alcune di quelle cause, e delitti, de' quali si parla in questo *art*. 1. come pure in altri appresso, a guisa della specie sotto il proprio genere. *l. de pretio. ff. de publician.* ed ivi la Gloss.

7. b. *Ed a' delitti di eresia*. In quanto l'Eresia differisce dall'Apostasia, come la specie dal proprio genere, per quelche dicevo, poichè l'Eresia porta un recesso da qualcuno degli articoli della nostra santa Fede. *Cap. Non potest*. 2. *q*. 7. *Cap. Beatus*. 2. *q*. 4. *Cap. Non observatis*. 16. *q. ult. Cap. contra Christianos. de Haeret. in* 6. *l*. 1. *Cod. de Haeret*. Farinac. *de haeres. q*. 183. *n*. 16. Siccome all'incontro l'Apostasia consiste in un totale recesso dalla nostra santa Fede. Melchior Cano *lib*. 12. *de loc. Theolog. cap*. 9. *col*. 5. *vers. sed primum argumentum*. Alberghin. *in Manual. cap*. 3. *n*. 1. Cortiad. *dec*. 67. *n*. 19. e lo Scisma consiste nella separazione, che si fa da taluno dalla comunione della Chiesa, propriamente dal suo proprio Capo. S. Tomaso 2. 2. *q*. 39. *art*. 1. Card. Albit. *de Inconst. cap*. 10. *n*. 1. *e segg. par*. 1.

8. c. *Di privativa cognizione de' Vescovi*. Certamente non può dubitarsi, che queste materie di fede, e di delitti di eresia siano di privativa cognizione de' Vescovi, come cause, e delitti puramente Ecclesiastici. *Can. Duo sunt. Can. Si Imperator, dist*. 96, e che procedano in essi *contra laicos*. Covarruv. *Pract. Quaest. cap*. 31. *n*. 2. *vers. prima conclusio*. Molin. *tom*. 1. *disp*. 1. *concl*. 2. Suarez. *Defens. Fid. lib*. 4. *de Immunit. Eccl. cap*. 2. Farinac. *lib*. 1. *prax. tit*. 1. *q*. 8. Cutel. *lib*. 2. *q*. 1. *n*. 18. del Bene *de Immunit. tom*. 1. *cap*. 1. *dubit*. 2. *sect*. 1. *n*. 1. e 2. & *cap*. 10. *dubit*. 1. *sect*. 1. *n*. 1. *e segg*.

9. E l' Eresia è di tal natura, che per esser delitto puramente Ecclesiastico, in niun modo può soggiacere alla cognizione del Giudice laico per il testo espresso nel *Cap. Ut inquisitionis*. §. *Prohibemus. de Haeret. in* 6. ed ivi la Gloss. ed altri. Sanfelic. *dec*. 239. *n*. 4. Fermosin. *in Cap. Ecclesiae S. Mariae. de Constit. q*. 55. *n*. 7. Anzichè viene proibito al medesimo trattarne non solo principalmente, ma anco incidentemente usando il Testo nel detto §. *Prohibemus*. la particola *quoquo modo*, la quale abbraccia qualunque modo escogitabile, anco improprio. *l. quidam*. §. 1. dove la Gloss. *ff. de Fideicom. libert*. Menoch. *cons*. 344. *n*. 19. ed altri presso Barbos. *dict*. 354. *n*. 2. Paris. *cons*. 2. *n*. 107. *lib*. 4. Farinac. *d. q*. 186. *n*. 154. Fermosin. *loc. cit. num*. 4. *in fin*.

10. Dimanierachè opponendosi la eccezione dell' eresia in qualche giudizio secolare, *Judex laicus de illa exceptione non potest cognoscere, etiam quod de solo facto haeresis, vel Apostasiae agatur*. Albit. *d. part*. 1. *cap*. 27. *num*. 96. per il Testo del *d. cap. Ut inquisitionis*. §. *Prohibemus*. Alessand. *l. Titia*. *n*. 34. *ff. solut. matrim*. Simanc. *de Cathol. tit*. 36. *in princ*. Dec. *cap*. 2. *num*. 24. *de Judic*. Barbos. ne parla diffusamente nella detta *leg. Titia*. *n*. 34. Albit. dice lo stesso in detta *part*. 1. *cap*. 9. ove dell' Apostasia dalla Religione. *Sess. de Inibit. cap*. 30. *n*. 43. Carleval. *de Judic. disp*. 2. *q*. 7. *sect*. 1. *n*. 769. Albit. però nel *d. cap*. 27. al *n*. 97. soggiunge dicendo: *Intellige ad effectum cognoscendi delicta, & puniendi: secus ad effectum repellendi à judicio*.

11. d. *Dalla sola Potestà Ecclesiastica*. Quanto a quei, che esercitano funzioni appartenenti all'Ordine Sagro, abbiamo il testo espresso di Ormisda Papa nel

cap. 1. *de Clerico non ordinato ministrante*. ove si dice: *Si quis baptizaverit, aut aliquod divinum officium exercuerit non ordinatus, propter temeritatem abjiciatur de Ecclesia, & numquam ordinetur*.

12. E benchè apparisca, che la rubrica parli de' Chierici non promossi agli Ordini, che esercitano; contuttociò ha anco luogo rispetto a' laici, sì perchè il Testo parla in genere *de non ordinato ministrante*, sì perchè milita la stessa ragione a riguardo de' laici, e finalmente perchè ne' MSS. si legge *de non ordinato ministrante*, come nota Zoes.nello stesso titolo *n.* 4. presso Albit. *loc.cit. cap.*35. *n.* 114.

13. Quando poi cresce il delitto in quei, che ardiscono celebrare la Santa Messa, o ascoltare le Sagramentali Confessioni, cresce anco la pena contro i non promossi colla di loro tradizione al braccio secolare; e ciò in virtù di diverse disposizioni Canoniche, come tra le più recenti nella Costituzione di Greg. XIII. che incomincia: *Officii nostri*.6.Ag.1574. altra di Clem. VIII. che incomincia: *Etsi*. 1. Dicembre 1601. altra di Urbano VIII. che incomincia: *Apostolatus officium*. 23. Marzo 1628. le quali con altri decreti si leggono distesamente presso del Ben. *de Inquis. tom.*2. *in fin.* sotto il titolo de' decreti, e Costituzioni più recenti spettanti al Tribunale del S. Uffizio.

14. Nè può dubitarsi, che questi delitti *contra laicos* siano di privativa cognizione, e punizione del Giudice Ecclesiastico, perchè non può dubitarsi, che siano i medesimi delitti puramente Ecclesiastici. Il nostro Reg. Sanfel. *dec.*239. *Crimen hoc esse Ecclesiasticum* [così ivi] *non potest dubitari, cum facto Catholicam veritatem impugnet, qui cum Presbyteratus ordine non sit insignitus, se in administrandis Sacramentis ingerit*, e poi al *n.* 12. dice: *Talia facere praesumentes exercent actus idolatriae, & facto ipso Catholicam Fidem impugnant*: anzi nella medesima decisione porta la prattica de' Tribunali Ecclesiastici, che tengono in procedere in questi delitti, e di rimettere i delinquenti al braccio laicale per la esecuzione della pena ordinaria. Thor. Comp. Decis. *par.*3. *sect.* 2. *vers. quaenam poena*.

Quanto a' casi particolari, che possono occorrere, ved Card. Albit. *loc. cit.*

ARTICOLO SECONDO.

La *cognizione, e punizione del delitto di Poligamia parimente apparterrà* (a) *alla sola potestà Ecclesiastica*.

NOTE.

1. a. *Alla sola Potestà Ecclesiastica*. Contrasti ancora si sono sentiti nel nostro Regno rispetto al foro di questo delitto di poligamia, volendo molti dei nostri Autori secolari, che spettasse al foro laicale, eccettuatone il caso, in cui si riconoscesse commettersi questo delitto non già *ad explendas libidinosas cupiditates*, o per altri vantaggi temporali, ma per motivo di falsa credenza, cioè, che fosse lecito di avere più mogli viventi, come dice il Regen. de Marin. nelle sue risoluzioni *tom.* 2. *cap.* 3. *num.* 5.

2. Roma però fu sempre costante in difendere, che la sua cognizione, e punizione spettasse privativamente al Giudice Ecclesiastico per la ragione, *quod licet Poligamus possit induci ad sic contrahendum non ex prava voluntate, sed ex libidine, vel avaritia, negari non potest, quin ad explendas hujusmodi perversas cupiditates, non abutantur Sacramento matrimonii*. Albit. *loc.cit. cap.*36. *n.*10. ove dice, che così difendono moltissimi altri DD. quali da lui antecedentemente si allegano, e specialmente Guttier. *Pract. Quaest. lib.*2. *cap.*8. *n.*1. Giul. Cartar. *dec.*90. *n.*21. Farinac. *de haeres. q.*178. *n.*2. Moura. *de Incant. sect.*3. *cap.*3. *n.*6. Freitas. *ad Acunham. q.*2. *n.* 32. *vers. nec obstat*. ed altri.

3. E checchè sia di questa controversia, resta ora tolta in virtù di questo *artic.* 2. dimanierachè basta il solo titolo di Poligamo per rendere la causa di privativa

tiva cognizione, e punizione del Vescovo; e chi voglia soddisfarsi de' meriti di questa controversia veda Albit. *d. cap. 36.* ove ributta la opinione contraria, e lo difende di privativa cognizione de' Superiori Ecclesiastici: inoltre trascrive più lettere di carteggio su questo particolare tra' nostri, e la Corte di Roma, ed ivi si riporta un Breve di Clem. VIII. al Conte di Benevento in quel tempo Vicere, anzi la consegna di carcerati dalla Curia laicale alla Ecclesiastica, cogli atti delle censure, ed assoluzione del Reg. da Ponte per alcuni attentati fatti in pregiudizio della Giurisdizione Ecclesiastica in proposito di questo delitto di poligamia.

ARTICOLO TERZO.

Spettaranno parimente a' soli Giudici Ecclesiastici privativamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità, (a) sì del Matrimonio, (b) come degli Sponsali.

NOTE.

1. a. *Sì del Matrimonio*. Niente più ovvio di questo, perchè niente più ovvio, che queste cause matrimoniali siano puramente spirituali. *Cap. Multorum.* 35. *q.* 6. *cap.* 1. *in fin. de consanguinitat. & affinitat. cap. Accedentibus. de excess. Prælator.* Mart. *de Jurisdict. part.* 2. *cap.* 8. Molfes. *in Summ. Theolog. moral. tract.* 4. *cap.* 5. *num.* 26. *in fin. e cap.* 16. *num.* 12. Lo stesso Sagro Concilio di Trento ne parla, e finalmente lo definisce *Sess.* 24. *Can.* 12. *Si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit.*

1. Ed il nostro Regente da Ponte parlando della pertinenza di queste cause, e che siano di privativa ingerenza de' Vescovi. *de Potest. Proreg.* nella *Rubr.* del *tit.* 6. *num.* 50. ne assegna la ragione, e così dice: *Si dubitatur de viribus matrimonii, si adfuit metus, si habuit solemnitates requisitas, si potuit, vel non potuit contrahi, & fiunt mandata impeditiva exequutionis matrimonii, & pariter non pertinet ad Judicem laicum, secundum notata communiter per Scribentes in l. Titia. ff. solut. matrimon. ubi omnes Civilistæ, & per Canonistas in cap. Tuam. de Ordin. cognit. ubi* Abb. *ponit rationes, quare de quæstione matrimoniali Judex laicus cognoscere non potest: scriptum est enim, dicit* Abb. *quos Deus conjunxit, homo non separat, ita prenunciare non fuisset matrimonium, vel esset inter aliquos, non homo, sed solus Vicarius Dei potest judicare, vel ab eo deputatus, ut est Episcopus, & rursus, quia Iudex laicus de nullo spirituali, nec principaliter, nec incidenter potest cognoscere, item quia Matrimonium est unum de septem Sacramentis Ecclesiæ, de quibus ipsa judicare habet, & tandem secundum* Abb. *quia inductum est de jure Divino, & non de jure civili.*

3. E che nemmeno il Giudice laico possa prendere incidentemente ingerenza in queste cause, il suddetto Reg. da Ponte lo dice sopra in detto luogo, e lo spiega, che ciò possa accadere *quando coram Iudice sæculari tractatur de successione hæreditaria, & incidit quæstio, an quis sit natus ex legitimo matrimonio, tunc talis causa ad Iudicem Ecclesiasticum remittenda est, quia venit decidendus articulus validitatis Matrimonii, quod latius fundat idem* Farinacc. *in eodem loc. num.* 159. *&* Abb. *in d. cap. Tuam. communiter sequutus ponit propriam quæstionem, & decidit cognitionem semper esse Iudicis Ecclesiastici.*

4. E quantunque siano queste massime ben trite, sì nell'uno, che nell'altro Foro, e specialmente presso i nostri, i quali hanno scritto su questo proposito; nientedimeno non stimo superfluo qui notare quelche ne dice del Ben. *de Immunitat. tom.* 1. *cap.* 10. *dubit.* 2. *sect.* 4. ove dopo

avere stabilito, che le cause matrimoniali si debbano discutersi avanti al Giudice Ecclesiastico, come cause puramente spirituali, *& ex sola Ecclesia ortum habentes*, al *num.* 1. così dice: *Ut si verbi gratia suboriatur lis, an matrimonium fuerit validum, vel an legitimè contractum, vel an conjuges separandi sint, &c. ad solum Judicem Ecclesiasticum cognoscere spectabit. Quod non solum verum est, si directè de tali causa matrimoniali lis agitetur, sed etiamsi incidenter; ut si sit lis de hæreditaria successione coram Judice laico, & suboriatur quæstio, an verum Matrimonium quis contraxerit, vel an matrimonium, ex quo natus est, verum fuerit, quæstio ista ad Judicem Ecclesiasticum remittenda sit, & ab eo integrè decidenda. cap. Tuam. de Ordin. cognit. cap. lator. qui filii sint legitimi. & cap. Si Judex laicus. de sentent. excommun. in 6. & docent communiter DD. ibi.* Covarruv. *in Epit. de Sponsal. cap.* 3. §. 3. *num.* 4. Albertit. *Tract. de agnoscend. assert. Catbol. & Hæretic. q.* 25. *&* Farinacc. *cit. q.* 8. *n.* 144. *& etiam patet ex dictis, quia adhuc est causa, seu quæstio de re merè, seu omninò spirituali, & quæ solùm ab Ecclesia ortum habet.* E su questo proposito veda Bellug. *in Specul. Princip. rub.* 11. §. *Sunt & aliæ, num.* 3. della edizione di Venezia 1580. *pag.* 65. 4. il quale dice: *quod sive de jure, sive de facto sit articulus, ex quo causa incidens est spiritualis, & canonica, ille articulus est necessario probandus coram Episcopo*, e quivi esamina il sentimento di Bartolo, lo spiega, e lo ributta coll' autorità di Baldo.

5. Covarruv. *tom.* 1. *cap.* 8. §. 12. *n.* 2. asserisce essere questa causa matrimoniale di tale natura, e pertinenza de' Vescovi, che nemmeno può *in arbitrum compromitti, & ab arbitris laicis nec principaliter, nec incidenter definiri, nec examinari, contra* Bald. *in l. unic. Cod. de Confess. n.* 37. *quem* Alexander *reprobare videtur in l. Quoties. Cod. de Judic. quibus accedit Text. in cap. contingit. de Arbitr. ubi Gloss. communiter recepta hoc ipsum notat*; e poi soggiunge: *multo fortius transactio in causa matrimoniali fieri nequit. Cap. final. de transact. unde quamvis causa spiritualis possit compromitti in laicum arbitratorem, quem amicabilem compositorem vulgus appellat, tamen causa spiritualis, in qua transactio fieri non potest, non poterit nec in laicum, nec in Clericum arbitratorem compromitti, siquidem compromissum in arbitratorem factum transactioni comparatur*; e che perciò conchiude: *cum in causa matrimoniali non sit transactioni locus, nec erit admittendum compromissum in arbitratorem factum*: e finalmente al *n.* 3. dice: *Immo ex ratione Text. in cap.* 1. *de consanguin. & affin. opinor, causam conjugalem, in qua de fœdere matrimonii agatur, non posse etiam arbitrum Clericum tractare ex vi compromissi, etiamsi incidat in causam, cujus legitimam ex consensu partium cognitionem habet*.

6. E ciò oltre le ragioni suddette, perchè controvertendosi la validità del Matrimonio non solo si tratta dell' interesse de' Conjugati, ma anco perchè incombe a' Vescovi impedire que' disordini, che sogliono accadere, e specialmente, acciò le parti non se l' intendano tra di loro, e con illaqueamento delle loro coscienze, ed ingiuria di questo Sagramento non si sciolga il matrimonio senza causa, come talvolta avviene, e tra questi avrei da poterne addure uno strepitoso esempio, che tralascio; e dal nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. il quale illuminato dallo Spirito Santo tra l'altre ha pubblicato una Costituzione, che incomincia: *Dei miseratione: sub datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, 3. Non. Novembris, anno Incarnationis Dominicæ* 1741. *qua*, come si legge nel suo Sommario, *præscribitur ordo, & forma in judiciis causarum matrimonialium, super matrimoniorum validitate, vel nullitate declaranda, servandus*: tutto ciò si avverte nel §. *Verùm Nobis*: ove: *litigantes in specie quidem discordes, revera inter se concordes sunt, & invicem colludentes contractum matrimonium dissolvi cupiunt*, per cui riflettendo, che l' uso di

di questa Costituzione possa esser frequente nelle Curie Ecclesiastiche del nostro Regno, stimo perciò darla tutta per intero distesa nell' Appendice a queste note *num.* IV.

7. Occorre ora proporsi, e vedere chi sia il Giudice degli alimenti, pendendo la controversia, come pure a chi spetta la cognizione sopra la qualità del divorzio; e mi contento addurne l' autorità del Regen. de Marin. *Resolut. quotidian. lib.* 1. *cap.* 349. *num.* 8. le di cui parole sono le seguenti: *Cujus quidem alimentorum provisionis lite pendente super divortio, non solum Judex laicus, sed etiam Ecclesiasticus, coram quo causa principalis divortii agitatur, erit competens:* Afflict. *decis.* 152. *ante num.* 4. *de quo memor fuit* Marcus Ant. Genuens. *in praxi Curiæ Archiepisc. hujus Civitatis cap.* 21. *num.* 2. *in novissimis; nam sicut causa matrimonii ad Ecclesiasticum Judicem spectat, ita quicumque articulus emergens, & dependens ab ea, ut per Canonistas communiter in c. tuam. de ordin. cognit. & in c. lator, qui filii sint legitimi. Sur. satis bene tr. de alimen. tit.* 8. *privileg.* 10. *num.* 4. & 9. *hinc quando est locus divortio, unica sententia pronunciatur super Thori separatione, dotemque restitui mandatur, uti res à causa principali dependens; sunt jura nimis clara. & vulgata in c.* 1. 2. & 3. *de donat. inter vir. & uxor. notat* Genuens. *l. c. n.* 3. (*quamvis contrarium in Regione sua servari dicat Ferrer. in addit. ad Guid. Pap. decis.* 439.)

8. Quanto poi alla esecuzione della sentenza intorno alla restituzione della dote, lo stesso Regen. de Marin. nel luogo citato così prosiegue: *Et cum demum de sententiæ exequutione respectu dotis restitutionis venit tractandum, quia necessariò pro præcisa coactione viri ad restitutionem faciendam, ad Judicem secularem est recurrendum, tenetur ille prolatæ sententiæ absque causæ cognitione brachium suum impartiri, prout passim, & indistinctè servatur in his supremis Tribunalibus, quando hujusmodi sententiæ, quæ ut plurimum à Sacro Romano Auditorio proferuntur, præsentantur, prout his temporibus in Sacro Consilio practicatum vidimus in causa* D. *Principissæ Hieracii cum D. Principe ejus viro, cujus decreti verba habes penes Thor. in suo Compend. Decis. par.* 3. *in verb. fructus dotis; sic pariter respectu provisionis alimentorum lite pendente super Thori separatione per Judicem Ecclesiasticum factæ practicavimus in causa* D. *Marchionissæ Macchiaodonæ cum D. Marchione ejus viro, cum lite pendente super divortio per Sacram Rotam in diversis vicibus ordinatum extitisset, ut in causam declarandam Dominæ Marchionissæ certas pecuniarum quantitates solvere deberet, præsentatis in Collaterali Consilio mandatis exequutivis à Rota relaxatis, fuerunt Domino Marchioni injuncta praecepta, ut quantitates in mandatis contentas uxori solveret penes Barrilem à mandatis Scribam, sicque in dies practicamus.*

9. b. *Come de' Sponsali.* Non può dubitarsi, che le cause de' Sponsali siano riservate al giudizio de' Vescovi; perchè i Sponsali sono *via, seu dispositio ad matrimonium, & violans Sponsalia peccat, saltem remotè contra Ecclesiam.* Abb. *in cap. ex literis.* 2. *num.* 4. *de Sponsal.* Rosel. *verb. Sponsalia. num.* 3. Sanchez. *de Matrimon. lib.* 1. *disp.* 29. *num.* 9. Brunel. *de Sponsalib. conclus.* 16. *num.* 6. Reginald. *in prax. tom.* 2. *lib.* 31. *capit.* 36. *num.* 268. Maceratensis *lib.* 1. *resolut.* 79. *num.* 8. Cutel. *de Eccles. lib.* 2. *q.* 131. & Dian. *part.* 1. *tractat.* 2. *resolut.* 130. ed ora così anco si stabilisce in questo *art.* 3.

10. Si esamina, se pendendo la controversia intorno a' Sponsali possa il Giudice Ecclesiastico, o che spetti al Giudice laico, temendosi di qualche violenza, porre in sequestro la zitella. Il Regen. da Ponte nel luogo citato al *num.* 54. dice, che nascendo la controversia prima di contraersi il matrimonio, può il Giudice laico sequestrare la Zitella, per toglierla dalle violenze, e fare, che la sua volontà *undequaque libera*

bera sit, *& independens*, quando siano più pretensori, o che i Parenti vogliano obbligarla a contraere contro la propria volontà, o che essa circonvenuta, ed ingannata voglia sposarsi senza le dovute riflessioni, e che all'incontro nascendo dopo contratto già il matrimonio, dovendosi esaminare la sua sussistenza, che è articolo puramente spirituale, spetta privativamente al Giudice Ecclesiastico.

11. Dian. Coordin. *tom. 9. tract. 2. de Immunit. regol.* 230. *num.* 5. propone l'articolo: *An Judex saecularis possit se intromittere, & sequestrare puellam in loco tuto, ad finem tollendi violentias?* E rispondendo conviene col sentimento del Regente da Ponte di sopra riferito, e così dice: *Et veritas est, quod si matrimonium est jam contractum, & movetur quaestio super eo ex aliqua causa, cum quaestio sit merè spiritualis, non potest Judex laicus aliquo modo se intromittere. d. cap. Tuam. & sic procedit cap. cum locum. Si verò non est contractum matrimonium, nec pendet lis coram Ecclesiastico, poterit Judex laicus ex officio sequestrare Puellam, ne illi inferatur violentia, cum Reipublicae intersit scandala, & violentias tollere. Textus in l.* 1. *Cod. de nupt. ubi notat* Bald.

12. Il Genovense però nella Prattica Arcivescovile di Napoli, dell'impressione di Roma 1611. *cap.* 15. vuole, che anco spetti al Giudice Ecclesiastico un tale seguestro, non solo nel caso, che si tratti di Matrimonio già contratto, in che convengono tutti, ma anco *si agatur de matrimonio contrahendo*, per la ragione, che ne adduce, cioè, *quod ad Episcopum spectat prospicere, ut matrimonia sint libera, cum coactiones malos soleant parere effectus. Cap. requisivit. de Sponsal. Pro qua observantia adducuntur text. in cap. cum locum. eod. tit. & cap. penult. de probat. in quibus locis mandatur Judici Ecclesiastico, coram quo vertitur lis, ut assignet locum tutum, & id in specie notat* Ant. de Butrio *in d. cap. Cum locum. & aliis. Praeterea Judex causae principalis est Judex incidentium, etiamsi causa temporalis incidat coram Ecclesiastico. Cap. prudentiam. de donat. inter vir. & uxor.* Anton. Abb. *& communis in cap. Tuam. de ordin. cognit.* Ed appresso ne assegna la ragione, dicendo, che siccome *ad Ecclesiasticum Judicem* spetta la cognizione intorno a' Sponsali, così al medesimo deve spettare *cognoscere de incidenti, in quo scilicet loco Puella sit collocanda ad finem tollendi violentias, & explorandi ejus voluntatem*. E poi conchiude: *Et si verum amamus in praxi difficile esset tuta coscientia cognoscere de libertate consensus Puellae; nisi idem Judex Ecclesiasticus, ad quem spectat concedere licentiam contrahendi Matrimonium, assignet locum tutum*.

13. A me però non dispiace l'espediente, che propone Dian. nel luogo citato, ove così conchiude: *benè verum est, quod postquam Judex laicus sequestraverit Puellam, poterit etiam Episcopus, ad quem spectat concedere licentiam contrahendi, ponere eam* in alio loco, *& explorare ejus voluntatem*; e ne assegna la ragione, *nam ad ipsum praecipuè pertinet providere, ne matrimonia sint coacta, ut supra dixi, & aliàs non concedere licentiam contrahendi*. E quindi in certi casi strepitosi sogliono da noi le due Potestà camminare di concerto, assistendo la laicale alla Potestà Ecclesiastica, come di braccio, ad effetto d'impedire le violenze, e lasciare illesa la libertà de' contrahenti.

14. Nel caso poi, che lo Sposo ricusi effettuare li Sponsali, il Genuens. in detta prattica della Curia Arcivescovile di Napoli *cap.* 14. *num.* 1. dice, che ancorchè non sia preceduta la deflorazione, ma la sola promessa, *solet per Curiam Archiepiscopalem Neapolitanam (Sponsum) carcerari, ad finem, ut contrahat matrimonium, prout tenetur juxta text. in cap.* 1. *de Adulter. cum etiam haec causa matrimonialis sit, an ille Sponsus teneatur contrahere, necne? & solùm ad Episcopum pertineat. cap. multorum.* 35. *q.* 6. *cap. Auditis. de praescript. cap. Acceden-*

cedentibus. de excess. Prælator. Covarr. *variar. relect. 2. part. cap. 7. §. 6. n. 8. & tam de jure antiquo, juxta veriorem opinionem Dominici, & Franchi in cap. Cum Episcopus de offic. ordinar. in 6. quam post Concilium Tridentinum cap. 3. Sess. 25. de Reformat. possunt Judices Ecclesiastici, ac debent in omnibus causis coram ipsis vertentibus, etiam civilibus, antequam ad censuras deveniant, carcerare laicos.*

15. E ciò perchè in virtù di quelche si dispone nel Sagro Concilio di Trento, detta *Sess. 25. de Reformat. cap. 3.* questo rimedio delle Censure non può usarsi, che *in subsidium*, e nel caso, che non possa eseguirsi realmente, o personalmente contro la persona, ancorchè laica. In fatti la carcere è un rimedio più efficace, e senza illaqueamento delle coscienze, per cui si ordina l'uso delle censure in sussidio, come sopra; ma perchè talvolta i Vescovi vengono impediti pratticare il costringimento personale de' laici, ricorrono perciò i medesimi all'uso delle censure per obbligare li Sposi ad effettuare li Sponsali, a tenore del *Cap. Ex literis. 10. de Spons. & matrim.* e se ne porta la prattica presso Monacell. colle formole de' monitorj, decreti, e cedoloni, *tom. 3. tit. 1. form. 29.* e *form. 30.* ove sufficientemente si espongono i casi particolari, che possono occorrere su questo proposito.

ARTICOLO QUARTO.

COsì *pure saranno di privativa giurisdizione Ecclesiastica* (a) *le cause beneficiali*, (b) *purchè non si tratti di juspatronati Regj*, (c) *o feudali, per quelle sole cause, la decisione delle quali principalmente dipende dal vedere, se il patronato sia annesso, o nò al feudo*; (d) *o* de universitate bonorum *negli altri patronati laicali.*

N O T E.

1. a. *Le cause beneficiaali.* Cosicchè si fanno di privativa giurisdizione Ecclesiastica tutte le cause beneficiali, e di juspadronato anco laicale, e feudale, e se n'eccettuano solo le cause di juspadronati Regj, e quanto a' juspadronati feudali nel caso, che occorra vedersi principalmente, se il padronato sia annesso al feudo, o nò; così pure si eccettuano le cause degli altri juspadronati laicali, ove si tratti *de universitate bonorum*, come meglio appresso; ed eccettuatene le suddette cause, tutte le altre restano del Foro Ecclesiastico, tanto in petitorio, quanto in possessorio, e tanto tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, quanto tra Ecclesiastici, e laici, e tra li stessi laici, e laici, ove si trata *de pertinentia jurispatronatus*. Ciò perchè le cause beneficiali sono cause spirituali. Clementina *unic. de caus. possess. & proprietat.* Cardin. de Luc. *in Summ. Jurisdict. n. 29.* ed altri comunemente.

2. E le cause di juspadronati, benchè laicali, per la stessa ragione già detta nel precedente *num.* 1. appartengono al Foro Ecclesiastico, non potendosi negare, come vogliono comunemente i Dottori presso Gonzalez. ne' suoi Commentarj al *cap. quanto. de judic. n. 8. quod Juspatronatus sit spirituale*, o almeno secondo altri, e specialmente la Gloss. in detto *cap. quanto. verb. connexa, quod spirituali sit adnexum. Juspatronatus* (così ivi) *non dicitur propriè spirituale, sed spirituali adnexum, infra de jurepatron. Cap. de jure verò. Et ideò hic Hugo dicit, quod ejus causa adnexa est spiritualibus causis, unde spirituale censetur propter connexitatem, quia quæ Religiosis adhærent, Religiosa sunt.* E che perciò Gonzal. nel luogo citato stabilisce la conclusione generale: *cognitio causæ jurispatronatus ad Judicem Ecclesiasticum spectat.*

3. b. *Purchè non si tratti di juspatro-* *nati*

Regj. Sicchè per quelche si è notato di sopra, le cause, che riguardano li juspadronati Regj vengono eccettuate; e così cessa la controversia, quale anco fu promossa a tempo di S. Pio V. intorno al foro di queste cause di juspadronati Regj, come appresso il più volte citato Chioccarell. ne' suoi MSS. Giurisdizionali *tom.* 17. ove si vedono i trattati sopra di ciò avuti, e Consulte del Collaterale, e dispacci Reali di Filippo II.

4. Come poi debba ciò aver luogo, e per quali cause, esamina questa materia Salgad. *de Reg. Protect. part. 3. cap.* 10. *per tot.* e prescindendo dalla istituzione, ed altro, che spetta alli Superiori Ecclesiastici, propone molti articoli, anco nel caso de' beneficj di juspadronato del Re di Napoli, specialmente *num.* 188. *& segg.*

5. c. *O feudali*. Questo articolo per altro è negozio anco deciso tanto in Collaterale, che da Filippo II. in detta occasione delle controversie sotto S. Pio V. e se ne portano le consulte del Collaterale al Re, e le risposte di S. M. Filippo II. presso il Chioccarell. *loc. cit.* ove in un capo della consulta del Collaterale de' 17. Aprile 1569. si dice: *come sta scritto alla M. V. non si può fondare nè di giustizia, nè di consuetudine, che la cognizione di dette cause* [parla delle cause delli juspadronati de' Baroni] *spetta al Giudice secolare, o per sua commissione al Cappellan Maggiore*: e nella risposta del Re de' 17. Luglio 1569. si dice, *que cerca desto se observe, y guarde lo que hasta a qui sea usado, y guardado*.

6. Tantochè tra' nostri non vi è chi lo controverta, come tra gli altri ne parla il Regen. de Marin. nella *decis.* 346. ove: *Causa patronatus nonnisi à Judice Ecclesiastico cognosci potest, etiamsi agatur de Jurepatronato feudali*: sopra la qual decisione il Regente Reverter. osserva, che questo *à nemine controvertitur*; ed il Regente da Ponte ne' suoi consigli *tom.* 1. *cons.* 24. *num.* 35. così dice: *Cujus cognitio ad magnam Curiam non pertinet. ad Text. in cap. Tuam. de Ordin. cognit. ubi Canonistæ, immo Doctores in materia possessoria beneficii Ecclesiastici tradiderunt, Judicem Sæcularem omninò esse incompetentem, ex quo in ea semper oportet tractare de titulo ipsius beneficii, quod solum ad Ecclesiasticum Judicem spectat, de quo latè* Covarruv. *Practic. Quæstion. cap.* 35.

7. In virtù però di questo articolo si limitano le cause de' juspadronati feudali, quando occorre vedere principalmente, se il padronato sia annesso al feudo, o nò; cioè, se anch' egli sia feudale, o nò, e questo con ottima ragione, perchè in tal caso tutto si riferisce alla qualità feudale, la quale *est quid temporale*, e niente affatto ha dello spirituale, e per conseguenza la sua cognizione spetta al Giudice laico.

8. d. *O de Universitate bonorum*. Così ancora nemmeno si proibisce in virtù di questo *art.* 4. trattarsi avanti il Giudice laico de' Padronati laicali nel caso, che venga a trattarsi *de universitate bonorum*; perchè in questa maniera si prende, come un incidente, e così appunto si considera da' nostri Regnicoli. Tra gli altri Reverter. di ciò parlando nella osservazione alla *decis.* 346. *num.* 2. presso il Regente de Marin. ove: *Iudex laicus cognoscet de jurepatronato accessoriè cum universitate temporàli, sub qua jus ipsum includitur, nam tunc bene erit Iudex competens, dummodo neque in libello, neque in sententia fiat mentio de jurepatronato, citat* Card. *&* Abb. *in dict. cap. quanto. &* Jo: de Anania *in cap.* 1. *de jurepatron. in* 6. *unde feudo ob aliquod Feudatarii crimen publicato, juspatronatus cum ipsa universitate pariter dicetur publicatum*.

9. Quindi limitandosi in virtù di questo Concordato la ingerenza degli Ordinarj de' luoghi intorno alle cause di juspadronati feudali, e non feudali in detti due casi; restano perciò in tutti gli altri Giudici ordinarj per la nota regola, *exceptio firmat regulam in contrarium. leg. Quæsitum. §. Denique. ff. de fund. instr. Glos. in rubr. de Regul. jur. in* 6.

10. Quali

10. Quali poi siano le controversie, che sogliono agitarsi rispetto a questi juspadronati feudali, e non feudali, veda i Trattatisti, specialmente Lambertin. *de jurepatron.* e Lotter. *de Re benefic.* ed altri.

ARTICOLO QUINTO.

O*Ltre ai suddetti casi non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici di procedere contro i laici*, (a) *secondo la disciplina della Chiesa*, *e le regole Canoniche con sole pene spirituali*, (b) *anche di censure* (c) *contra de' peccatori pubblici*, *e scandalosi*, (d) *e precise* (e) *contro de' Sagrilegi*, (f) *degli Adulteri*, *de' Concubinarj*, (g) *degli Usuraj*, (h) *de' Bestemmiatori*, (i) *e consimili*.

N O T E.

1. a. *Secondo la disciplina della Chiesa*. Si eccita con questo articolo la osservanza dell'antica disciplina di procedere contro i laici con pene spirituali. Veramente quando si riducesse a stabilirsi con piena libertà la disciplina, che si pratticava ne' Secoli più fioriti della Chiesa, forse si darebbe il miglior regolamento al costume de' Popoli, e si toglierebbero le pubbliche, e scandalose effrenatezze, che pure oggidì si vedono in alcuni Popoli.

2. In fatti questo spirito della Chiesa è stato sempre desiderato. Quindi que' Venerabili Padri del Sagro Concilio di Trento nella *Session.* 24. *de Reformat. cap.* 8. servendosi delle parole dell'Apostolo, fu di ciò così dicono: *Apostolus monet publicè peccantes*, *palam esse corripiendos*. *Quando igitur ab aliquo publicè*, *& in multorum conspectu crimen commissum fuerit*, *unde alios scandalo offensos*, *commotosque fuisse non sit dubitandum*: *huic condignam pro modo culpæ pœnitentiam publicè injungi oportet*, *ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit*, *suæ emendationis testimonio ad rectam revocet viam*. *Episcopus tamen publicè hoc pœnitentiæ genus in aliud secretum poterit commutare*, *quando ita magis judicaverit expedire*.

3. S. Carlo Borromeo conoscendo la necessità di questa osservanza, la quale in que' tempi era quasi in disuso, nel terzo suo Concilio Mediolanense la va incaricando: *Studeat Episcopus ad Sacrorum Canonum*, *& Concilii Tridentini præscriptum pro publicorum delictorum gravitatis ratione*, *& publicam*, *& solemnem pœnitentiam in usum revocare*: e lo stesso vedo pratticato in altri Concilj Diocesani, Provinciali, e Nazionali, celebrati dopo quello di Trento, quasi da per tutta l'Europa, e tra gli altri di molti ne fa menzione Natal. Alessand. nella sua Teologia Dommatica *tom.* 1. *lib.* 2. *de Sacramento Pœnitentiæ cap.* 6. *art.* 6. *reg.* 15.

4. Fagnano nel *capit. Manifesta*, *de Pœnitent. & Remission.* distingue queste penitenze in solenni, pubbliche, e private: la privata, *quæ pro peccatis secretis injungitur à Sacerdote in actu Sacramentalis Confessionis*, come ivi al *num.* 3. e nel caso di questo *artic.* 5. non si parla di questa penitenza. La penitenza solenne è quella, la quale si prescrive dal Concilio Agatense, e si riporta nel Can. *In capite dist.* 50. con queste parole: *In capite Quadragesimæ omnes pœnitentes*, *qui publicam suscipiunt*, *aut susceperunt pœnitentiam*, *ante fores Ecclesiæ se repræsentent Episcopo Civitatis*, *sacco induti*, *nudis pedibus*, *vultibus in terram demissis*, *reos se esse ipso habitu*, *& vultu protestantes*.

5. Poi appresso in detto Can. si va spiegando avanti di chi debba farsi, e come in-

ingiongersi la penitenza. *Ibi adesse debent Decani, idest Archipresbyteri Parochiarum, & Presbyteri pœnitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent, & secundum modum culpæ pœnitentiam per præfatos gradus injungere. Post hæc eos in Ecclesiam introducant, & cum omni Clero septem Pœnitentiales Psalmos in terra prostratus Episcopus cum lacrymis pro eorum absolutione decantet: tunc resurgens ab oratione, juxta quod Canones jubent, manus eis imponat, aquam benedictam super eos spargat, cinerem prius mittat, deinde cilicio capita eorum operiat: & cum gemitu, & crebris suspiriis denuntiet eis, quod sicut Adam projectus est de Paradiso, ita ipsi pro peccatis ab Ecclesia abjiciuntur: post hæc jubeat Ministris, ut eos extra januas Ecclesiæ expellant: Clerus verò prosequatur eos cum Responsorio (In sudore vultus tui vesceris pane tuo, &c.) ut videntes Sanctam Ecclesiam pro facinoribus suis tremefactam, atque commotam, non parvipendant penitentiam. In sacra autem Domini Cœna rursus ab eorum Decanis, & eorum Presbyteris Ecclesiæ liminibus repræsententur.*

6. Quale Fagnano continuando in detto *cap. Manifesta*. in ordine alla penitenza pubblica, *num.* 11. dice, che sia quella, *quæ publicè imponitur*, e che perciò *omnis solemnis pænitentia potest dici publica, quia publicè imponitur*, ma che propriamente la penitenza pubblica, a differenza della penitenza solenne sia quella, *quæ fit in facie Ecclesiæ, veluti cum injungitur peregrinatio per mundum cum pera, & baculo benedictis*, e che tale sia anco quella, *quam Sacra Pœnitentiaria imponit laico, qui Presbyterum interfecit, videlicet: cæterum si delictum sit publicum, vel detegatur eidem oratori mandati sub debito præstiti juramenti, ut cum primùm tutò poterit per quinque Ecclesias illius loci, ubi tantum facinus perpetravit (si tot ibi fuerint) nudus, discalceatus, femoralibus dumtaxat retentis, virgam in manibus, & corrigiam circa collum deferendo incedat, suum publicè fatendo reatum, & ante fores dictarum Ecclesiarum à Presbyteris eumdem Psalmum pœnitentialem canentibus se faciat verberari, dum major ibi ad divina convenerit populi multitudo*: e vuole, che ciò sia preso dal *Capit. Felicis. §. Cum autem. de Pœnis. in 6.* e la Clementina *Si quis suadente. tit. eodem*.

7. In ordine a questa penitenza Natal. Alessandr. nel luogo citato, *verb. Publicæ autem*, così dice: *Publicæ autem pœnitentiæ imponendæ ratio hæc erit, ut peccator publicus in Ecclesiæ porticu genuflectere jubeatur, facem ardentem manibus gestare, septem psalmos, aut alias preces pœnitentiales recitare, dum cæteri Fideles Templum ingrediuntur; vel ipsos palam rogare, ut pro se miserrimo peccatore preces ad Deum fundant, vel in extrema Templi parte, prope januam; aut baptismatis fontem, habitu modesto, demissis oculis, genuflexo cum ardente face pariter orare: vel in solemni aliqua supplicatione nudis pedibus procedere, vel in concione, quæ intra Missæ Parochialis solemnia habetur à Parocho, flexis, ut dictum est, genibus, pœnitentis animi signa in totius Populi Christiani conspectu dare, Parocho alta voce dicente (prout ipsum inter, & pœnitentem convenerit) infelicem illum peccatorem à Deo, quem graviter offendit, & Ecclesia, cui scandalo fuit humiliter veniam precari, adstantium omnium orationes implorare; ut pœnitentiam ejus Deo commendent: hanc peregrinationem ipsum satisfactionis causa peracturum, aut singulis Dominicis stato tempore in extrema Ecclesiæ parte septem psalmos, aliasve præces pœnitentiales, aut Rosarium recitaturum; vel pauperibus in Xenodochio ministraturum, aut in Monasterium aliquod ad certum tempus secessurum, ut pœnitentiam agat.*

8. Quan-

8. Quando poi poſſa aver luogo la penitenza pubblica, e quando la penitenza ſolenne. Fagnano nel detto *Capit. Manifeſta. num.* 12. dice: *De jure, ſi delictum ſit publicum, & ſcandalizans totam Civitatem, imponitur pœnitentia ſolemnis*, e lo va eſemplificando di ſopra al *num.* 6. dove vuole, che debba imporſi queſta penitenza ſolenne *pro peccato graviſſimo, horrendo, ut pro homicidio. Cap. Placuit.* 50. *diſt. & pro Sacrilegio, Inceſtu, & ſimilibus, dummodo tamen peccata ſint publica, itaut totam Civitatem, Caſtrum, vel Villam commoveant. Cap. fin.* 26. *q.* 6. *Div. Thom. in* 4. *Sentent. diſt.* 14. *q.* 1. *artic.* 5. *quær.* 3. *Si verò ſit publicum* (delictum) *ſed non ſcandaloſum, tunc imponitur pœnitentia publica, ſed non ſolemnis. Cap. Si quis Presbyter. de purgation. Canonic. & declarat* Abb. *in Cap. Quantum. in prim. notab. hoc eodem tit. de Pœnitent. & Remiſſion.*

9. Natal. Aleſſand. nel luogo citato vuole, che ciò ſi rimetta all' arbitrio, e prudenza del Veſcovo: *Convenientius, & tutius erit, ut æſtimato pondere delicti, judicent, num publicæ dumtaxat, num ſolemni pœnitentiæ peccator ſit adjiciendus; quis ſit illi ſatisfactionis modus imponendus pro ratione ſcandali, & ſpectatis perſonæ, ſexus, ætatis, conditioniſque circumſtantiis; necnon ſignis contritionis conſideratis, ut denique videant, num forte expediat pœnitentiam publicam in aliam commutare, quæ privatim peragatur.*

10. Su di che ſtimo di non dover tralaſciare la profittevole Iſtruzione, che ſi dà da S. Carlo, approvata ne' ſuoi Concilj, ordinandoſi riſpetto all' amminiſtrazione della Eucariſtia con dire: *Parochus neminem peccatis publicis irretitum ad Communionem excipiet, niſi prius ſcandalo publico ſatisfecerit, etiamſi abſolutionis à Pœnitentiariis, aut Confeſſoribus etiam Regularibus acceptæ teſtimonium protulerit. Nec etiam admittet eos, qui juxta Concilii Tridentini, noſtrarumque Synodorum Decreta ad pœnitentiam publicam, aut ſolemnem tenentur, ob publicam, & in multorum conſpectu commiſſum crimen, quodque multis ſcandalum pepererit. Siquidem pœnitentiam publice fieri neceſſum eſt, juxta culpæ gravitatem, ut ſua emendatione eos ad rectam viam revocent, quos exemplo ſuo ad malum provocaverunt: niſi ipſi Parocho conſtiterit, hanc pœnitentiam publicam in aliam à nobis fuiſſe commutatam.*

11. b. *Anche di cenſure*. E ciò ſecondo la qualità del delitto, ſpecialmente per quei delitti, che con cenſure ſi puniſcono per dritto Canonico, o per altra diſpoſizione Eccleſiaſtica, ſecondo la diverſità delle Dioceſi, e loro Coſtituzioni, e Sinodi Dioceſani, o Provinciali.

12. Qui dovrebbe diſcuterſi ſe cumulativamente poſſa procederſi per i delitti, de' quali ſi parla in queſto *art.* 5. non ſolo colle pene ſpirituali di ſopra accennate, ma anco a cenſure; ed a me pare, che non ſi poſſa: perchè benchè la dizione *anche*, la quale in latino è la ſteſſa, che *etiam* ſia eſtenſiva, non però *ſtat cumulativè*. Barboſ. *de diction. uſufrequen. dict.* 112. *n.* 14. ed ivi Seraphin. *dec.* 1334. *num.* 5. e lo limitarei ſolo nel caſo, che *de jure* venga impoſta l'una, e l'altra pena per qualunque delitto particolare, per la ragione, che con queſto articolo non ſi deroga alle pene impoſte per dritto comune.

13. c. *Contro de' peccatori pubblici, e ſcandaloſi*. Molto ſi travagliano i DD. in ſtabilire, quali ſiano queſti peccatori pubblici, e ſcandaloſi: io però per l'effetto, di cui ſi tratta, ſtimo inutile qualunque ammaſſo di autorità, che voleſſi fare ſu di ciò, parendomi baſtevole quelche ſe ne dice nel Sagro Concilio di Trento, detto *cap.* 8. *Seſſ.* 24. *de Reformat.* ove per queſto effetto vuole, che ſiano peccatori pubblici, e ſcandaloſi, *quando ab aliquo publicè, & in multo-*

rum conspectu crimen commissum fuerit, *unde alios scandalo offensos*, *commotosque fuisse non sit dubitandum*: o come si dice in detta Istruzione di S. Carlo di sopra riferita al *num.* 9. cioè doversi punire con penitenza pubblica, o solenne, *ob publicum*, *& in multorum conspectu commissum crimen*, *quodque multis scandalum peperit*.

14. Cosicchè si dice pubblico, e scandaloso quel crime, quale si vede commesso alla presenza di molti, e che sia stato di scandalo a molti. Fagnano nel *cap. Vestra. de cohabitat. Clericor. & mulier.* spiega diffusamente questa materia del pubblico, e notorio, come, ed in quali termini possa aver luogo, e tra le altre cose, *ut dicatur publicum*, *non requiritur*, *ut ipsius notitia singulorum auribus inculcetur*, *sed satis est*, *ut publicè sit actum*; a differenza del notorio, e manifesto, come ivi *num.* 52. *e segg.*

15. d. *E precise*. Questa particola nel caso significa lo stesso, che *præcipuè*: la quale *ostendit majorem rationem*, *& cætera non excludit*. Burgos. *de Pac. in Relect. l.* 2. Taur. *num.*23. *& præcipuum dicitur quod ante alios quis habet proprium*, *& particulare*. *l. Pomponius*. *ff. Famil. Hercisc. l. Si fratres*. §. *Idem Pampinianus*. *in fin. ff. pro Socio*: Anzi per quelche porta Barbos. *de Dictionib. dict.* 274. *Idem importat hæc dictio, quod* maximè, *quæ habet vim augumentandi*, *& non minuendi*, *& aliquando stat ampliativè*, *& augmentativè*, come ne' suoi termini lo stesso nella dizione 197. *per tot.*

16. e. *Contro de' Sacrilegi*. Il Sagrilegio si considera in tre maniere, secondo la diversità delle cose a Dio sagrate, che si violano; cosicchè altro si chiama locale, altro reale, ed altro personale. Personale, *si percutiatur Clericus*, *vel Monachus*, *sive alia Persona Ecclesiastica*, *si violetur pudicitia similium personarum*. Locale, *cum aufertur Sacrum de Sacro*, oppure, *cum aliquod committitur delictum in loco Sacro*, o che in altra maniera *lædatur immunitas loci* colla Estrazione de' Rei, e simili. Reale, *cum læduntur vasa sacra*, *vestes*, *Imagines*, *Calices*, *& alia hujusmodi Deo dicata*, o *si invadentur*, *occupentur*, *aut subtrahantur bona Ecclesiis*, *& Deo dicata*. S. Thom. 2. 2. *q.* 9. *art.* 3. e perciò si dice il Sagrilegio *sacræ rei violatio*. Bald. *leg.*3. *n.*4. *Cod. de furt.*

17. De Angel. *de delict. & pœn. par.* 1. *cap.* 105. *num.* 2. vuole, che sia questo delitto di Misto Foro, ed ivi un gran numero di Dottori, quali comprovano lo stesso sentimento: in occasione però delle note controversie a tempo di S. Pio V. nella risoluzione del Collaterale presa li 5. Giugno 1580. in proposito de' casi misti, si accordava *il Sagrilegio Reale*, *e Personale*: dimanierachè contro i laici si dovesse dar luogo alla prevenzione, ed ora si stabilisce con questo articolo, che il Giudice Ecclesiastico possa procedere generalmente contro i laici rei di Sagrilegio colle pene Canoniche anco di censure, e non può dubitarsi, che con censure si proibisce il Sagrilegio, sia personale, reale, o locale, in diversi Sagri Canoni, e Costituzioni delle Diocesi, quali perciò rispetto a questa pena delle censure rimangono nel di loro vigore, e che i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi possono farne uso secondo la qualità del Sagrilegio, e sue circostanze, e tralascio riferirne i Canoni particolari, che facilmente possono rinvenirsi presso i Canonisti.

18. f. *Degl' Adulteri*, *de' Concubinarj*. Abbiamo su di ciò la disposizione espressa nel Sagro Concilio di Trento *Sess.* 24. *de Reformat. cap.*8. ove si dice: *Hujusmodi Concubinatos tam solutos*, *quàm uxoratos cujuscumque status*, *dignitatis*, *& conditionis existant*, *si postquam ab Ordinario*, *etiam ex officio ter admoniti ea de re fuerint*, *concubinas non ejecerint*, *seque ab earum consuetudine non sejunxerint*, *excommunicatione feriendos esse*, *a qua non absolvantur*, *donec reipsa admonitioni factæ non paruerint*.

19. Vogliono comunemente sia questo delitto di Misto Foro presso Barbos. nelle Col-

Collettanee di detto *cap.* 8. al *num.* 5. da' nostri Tribunali però sempre fu impugnato, ed in una consulta del Vicerè, e suo Collaterale de' 19. Luglio 1570. „ Quanto all' Adulterio fu risoluto, che „ circa la separazione del letto matrimoniale, e della validità del matrimonio lo Giudice Ecclesiastico deve „ conoscere, e provedere: l'altre pene introdotte contro gli Adulteri per „ le leggi civili, lo Giudice secolare „ deve imponere alli laici. E quanto al „ Concubinato è stato concluso, che „ quando lo Concubinato è pubblico, „ può lo Giudice Ecclesiastico per via „ di scomunica costrengere lo Concubinario, che lasci la Concubina, per „ togliere lo scandalo al Popolo, però „ se non fusse pubblico, ma secreto, lo „ può ammonire, che si astenga da tal „ peccato, ma non procedere per via „ ordinaria.

20. La maniera di procedere a censure contro questi concubinarj, ed adulteri può osservarsi presso Monac. nel suo Formolar. *tom.* 3. *tit.* 1. *form.* 27. e 28.

21. E che dirassi, se questi Adulteri, e Concubinarj *in concubinatu per annum, censuris neglectis, permanserint?* Nel medesimo *cap.* 8. si ordina dal Sagro Concilio di Trento, *contra eos ab Ordinario severè pro qualitate criminis procedatur. Mulieres sive conjugatæ, sive solutæ, quæ cum Adulteris, & Concubinariis publice vivunt, si ter admonitæ non paruerint, ab Ordinariis locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpæ puniantur, & extra Oppidum, vel Diœcesim, si id eisdem Ordinariis videbitur, invocato, si opus fuerit, brachio sæculari, ejiciantur, aliis pœnis contra adulteros, concubinarios inflictis, in suo robore permanentibus.*

22. Questo spediente però da' nostri Tribunali subalterni non si permette facilmente, conforme in certi casi particolari si dà tutta la mano, ricorrendosi al Prencipe, il quale permette queste espulsioni col suo braccio, che suole accordare a' Vescovi, ed Ordinarj zelanti: ma stimerei, che perseverando scomunicati i suddetti Concubinarj, ed Adulteri *ultra annum*, dovesse osservarsi, lo che si ordina contro questi insordescenti ne' capitoli del Regno di Carlo II. d'Angiò, *cap.* 24. ove si dice, *quod excommunicati durantes ultra annum in excommunicatione, denuncientur per Prælatos, qui eos excommunicaverunt, vel successores eorum*, affinchè possa il Magistrato laico punire la loro contumacia con pena corporale.

23. E nel *cap.* 24. sotto la rubrica *de morantibus in excommunicatione* dello stesso Carlo II. d'Angiò, l'erudito D. Gregorio Grimaldi nostro Avvocato sulla Storia delle leggi, e Magistrati del Regno, *lib.* 12. *num.* 125. *tom.* 2. *pag.* 427. così dice: *Ed in esso seguendo Carlo l'orme di Giustiniano, e avvisando dovere il saggio, e pio Prencipe farc in modo, che i suoi Sudditi siano alla Chiesa ubbidienti, e ne temano i gastighi, ordinò, che se taluno dopo un anno persiste nella scomunica, e dispreggiandola non cura di farsene assolvere, s'egli sia Conte debba pagare ventiquattro once d'oro alla Regia Corte, se Barone dodici, se semplice Milite sei, se Cittadino tre, se Villano una, e mezza. Ma dichiarò Carlo, che fussero da tali pene esenti quei, che tra l'anno cercassero giustamente l'assoluzione, e'l Prelato restio non volesse loro concederla; e quelli ancora, che dalla sentenza della scomunica avessero appellato, e non fusse ancora tra l'anno il punto deciso. Che se però anche dopo il secondo anno durassero scomunicati nella loro ostinazione, dovessero il doppio pagare, secondo la condizione delle loro persone: e così a misura degl'anni si raddoppiasse la pena.*

24. Nè può dubitarsi, che succedano tali casi, perchè alla giornata si vedono taluni ostinati, i quali disprezzano le censure, oppure con rigiro si studiano occultare quelchè è patente agli occhi di tutti, e vivono miserabilmente in concubinato sotto le censure per anni intieri; e mentre scrivo un Soggetto di distin-

ſtinzione ſi ritrova da più anni con queſti rigiri ſotto le cenſure; e certamente per porli a dovere queſto ſpediente delle gravatorie ordinate da' noſtri Sovrani ſembra più profittevole di ogni altro, come da ognuno può rifletterſi, per la ragione, che il più delle volte da coſtoro ſi teme piuttoſto la pena corporale, o borſale, che la pena ſpirituale, e non permettendoſi a' Veſcovi, ed Ordinarj de' luoghi la eſpulſione, ma le ſole gravatorie delle cenſure, delle quali ſuole anco farſi diſprezzo, come delle ſteſſe cenſure, quando non voglia uſarſi la gravatoria pecuniaria, o altra pena corporale a tenore delle leggi de' noſtri Sovrani, è lo ſteſſo, che laſciare in abbandono queſti oſtinati Concubinarj, ed Adulteri con ſcandalo de' luoghi.

25. g. *Degli Uſuraj*. Nella Coſtituzione del Re Ruggiero, che incomincia: *Statuimus*, la quale ſi legge ſotto il titolo *de uſuris puniendis* ſi dice: *Statuimus, ut juxta decretum Domini Papæ de uſuris nuper in Romana Curia promulgatum, quæſtiones Uſurariorum, quæ ad Curiam noſtram adductæ fuerint, in eadem definiantur, & terminentur*.

26. Il Vicere, e ſuo Collaterale nella riferita Conſulta a Filippo II. de' 19. Luglio 1570. e di cui ſi è parlato di ſopra preſſo Chioccarell. *tom*. 4. de' ſuoi MSS. Giurisdizionali ſu di ciò così dice: ,, Quanto all' Uſura è ſtato concluſo, ,, che contro gli Uſuraj manifeſti può lo ,, Giudice Eccleſiaſtico imponere alli ,, laici le pene introdotte per li Sagroſanti Concilj: negli altri Uſuraj non ,, manifeſti, ſe foſſe dubbio *in jure*, ſe ,, lo contratto foſſe uſurario, o nò, e ,, queſto non ſi ritrovaſſe altrimente deciſo, allora il Giudice Eccleſiaſtico lo ,, deve conoſcere, e dichiarare; in altri caſi, o ſi trattaſſe di reſtituire ,, l' uſura, o d'imponere all' Uſurario ,, altre pene, lo Giudice ſecolare deve ,, procedere contro de' laici.

27. Non può negarſi però, che poi in occaſione di ſtabilirſi i caſi miſti con detta altra riſoluzione de' 7. Giugno 1580. ſi accordava, dicendoſi: *Crimen Uſuræ*: coſicchè contro de' laici non s' impedivano gli Eccleſiaſtici procedere per queſto crime dell' uſura, ed ora ſi dice con queſto *art*. 5. che poſſano procedere gli Eccleſiaſtici con dette pene ſpirituali, anco di cenſure contro i laici per queſto delitto dell' uſura; ſu di ciò abbiamo molte diſpoſizioni Canoniche, colle quali ſi puniſcono gli Uſuraj laici, e ſi riportano ſotto il titolo *de Uſuris*, ſpecialmente nel *cap. Præterea*, ove Aleſſandro III. così dice, ſcrivendo all' Arciveſcovo di Genova: *Parochianis tuis uſuras recipere interdicas; qui ſi parere contempſerint, ſi Clerici ſint, eos ab officio, beneficioque ſuſpendas: ſi laici uſque ad dignam ſatisfactionem ipſos vinculo excommunicationis adſtringas*.

28. h. *De' beſtemmiatori*. Qui ſi parla de' beſtemmiatori di beſtemmia ſemplice, perchè quanto alla beſtemmia ereticale, in queſta procede il Veſcovo, e l'Ordinario del luogo, ſpettando al medeſimo la cognizione, e punizione della beſtemmia ereticale, come appreſſo *ar*. 6. di queſto medeſimo *cap*. 6. *num*. 4. *e ſegg*.

29. E di queſta beſtemmia ſemplice ſi parla in detta riſoluzione del Vicerè, e ſuo Collaterale de' 7. Giugno 1580. colla quale ſi accordava caſo miſto *crimen blaſphemiæ*, benchè nella Conſulta de' 19. Luglio 1570. al *num*. 7. ſi diceva; ,, Quanto alla biaſtema è ſtato riſoluto, ,, che *de jure* lo Giudice Eccleſiaſtico ,, può imponere alli laici biaſtematori le ,, pene introdotte per li Canoni, ma che ,, in queſto ſi deve oſſervare la conſuetudine, e che lo Giudice ſecolare può ,, imponere alli detti laici le altre pene ,, contra eſſi ordinate; ,, ma reſta preſentemente ſtabilito, che il Veſcovo, ed Ordinario del luogo proceda contro queſti beſtemmiatori di beſtemmia ſemplice laici con dette pene Canoniche, e cenſure, come ſopra.

30. i. *E conſimili*. *Dicuntur conſimilia, quæ in aliquo habent differentiam, ſed in pluribus tenent convenientiam, ut ex* Bald. *refert* Bertazol. *de clauſulis inſtru-*

ftrument. clauf. 4. *glofs.* 23. *num.* 2. *Nullam enim fimile eft* . Glofs. *in l. quod Nerva* . *& ibi* Bartol. *ff. depofiti* . Marc. *Mantua fing.* 318. Caftan. *in Catalog. gloriæ mundi* . *p.* 1. *confid.* 48. *verf. quartus cafus* . Menoch. *de Arbitr. lib.* 2. *caf.* 84. Guttier. *pract. lib.* 2. *q.* 176. *n.* 4. Ferrer. *in Conftit. Catholoniæ glof.* 7. *num.* 10. Gonzal. *ad Reg.* 8. Cancellar. *glof.* 3. *numer.* 51. Card. Thufc. *tom.* 2. *lit. S. conclus.* 247. Robles. *d. lib.* 2. *c.* 10. *n.* 27. Come tra gli altri farebbe.

31. *Il Sortilegio femplice*. Parlo del Sortilegio femplice a differenza del Sortilegio, che fi commette colla invocazione del demonio, o coll' abufo de' Sagramenti, o di cofe fagre, perchè per quelche attefta il Regen. Sanfelic. nella *decif.* 233. *lib.* 2. *Decif. num.* 3. *Dæmonum invocatio conjunctam habet apoftafiam à Fide*; e poi al *num.* 6. in parlare dell' abufo, che fi fa in quefto delitto de' Sagramenti, e cofe fagre, così conchiude: *his namque Sacrilegium fit qualificatum, manifeftam hærefis fufpicionem jam præfefert, unde cognitio fpectat ad Inquifitorem*; per quelche fi prattica va in que' tempi, quando nel noftro Regno vi era il Tribunale del Santo Uffizio, al quale oggi fono fucceduti i Vefcovi, e gli Ordinarj de' luoghi: nè può dubitarfi, che portando il fofpetto dell' erefia, il fortilegio prefo in quefti termini diviene delitto puramente Ecclefiaftico. De Angel. *de delict. & pœn. part.* 1. *cap.* 121. *num.* 7. Capon. *difcept.* 96. *num.* 7. e 8. e *difceptat.* 40. *num.* 80. Bellug. *in Speculo Princip. rubr.* 11. §. *Vifo* . *num.* 11. *e fegg.* meglio appreffo Mart. *de Jurifdict. par.* 2. *cap.* 12. ed il Regen. Sanfelic. nel luogo citato attefta tutto ciò rifoluto nel noftro Sagro Confeglio.

32. Capobianc. *de Baronib.* nella *Prammat.* 8. *part.* 1. *num.* 95. parlando del Foro della beftemmia ereticale, e provandolo di privativa ingerenza del Foro Ecclefiaftico, come fi nota appreffo in quefto medefimo *capit.* 6. *art.* 6. *num.* 5. foggiunge: *ita etiam de fortilegiis hæreticalibus diftinguit* (Farinacc. *q.* 20. *num.* 8.) *quando hærefim fapiant, ex dæmonum invocatione, vel ipforum adoratione, abnegatis Sacramentis, Deo relicto, & abjurato; vel fi fortilegiis facra mifceantur, cum Olei fancti, vel facræ Hoftiæ appofitione. Quid pro homine fanando, an licitè fortilegia fiant, ac pro maleficiatis convalidandis dæmonibus invocatis?*

33. Dico adunque, che tra quefti confimili, de' quali fi parla in quefto articolo fi numera il Sortilegio femplice; e per altro fotto S. Pio V. in detta rifoluzione del Vicerè, e fuo Collaterale de' 7. Giugno 1580. quefto fi accordava come delitto di Mifto foro, e che per confeguenza aveffe potuto procedere il Vefcovo, ed Ordinario del luogo contro de' laici, conforme molte volte hanno proceduto, e ne parlano i DD. preaccennati: ed ora non puo negarfi loro, che poffano procedere alle fuddette pene fpirituali, e di cenfure contro de' laici.

34. *Gl' Incendiarj* . Anco quefto delitto può confiderarfi tra gli altri comprefo in quefto articolo: egli per la qualità dell' ecceffo viene proibito tanto dall' uno, che dall' altro foro: il dritto civile lo punifce con pena capitale, fe fi commette in Città, e di relegazione, o galera commettendofi fuori di Città: *de jure Canonico* gl' incendiarj di Chiefe, e luoghi fagri fono fcomunicati *ipfo jure*, ed in non fagri *veniunt excommunicandi*, e non poffono effere affoluti fe non dal Papa per la difpofizione del Tefto nel *cap. Tua nos. de fentent. excommunic.* ed ivi la Glofs. *verb. publicati* . come pure il Tefto nel *capit. Cum devotiffimam* . ed ivi la Glofs. *verb. Si verò incendium* . 12. *quæft.* 2. *cap. Si qui Ecclefia* . 17. *q.* 4.

35. Anzi per la orridezza del delitto Innocenzo II. nel Concilio Generale Lateranenfe *cap.* 18. che fi riporta nel Can. *Peffimam* . 23. *q.* 8. fu di ciò così dice: *Si quis ergo poft hujus noftræ prohibitionis promulgationem malo ftudio, five pro odio, five pro vindicta ignem appofuerit, vel apponi fecerit, aut appofitori-*

toribus consilium, vel auxilium scienter tribuerit, excommunicetur; & si mortuus fuerit incendiarius, Christianorum careat sepultura; nec absolvatur, nisi prius damno, cui intulit, secundum facultatem suam resarcto, juret, se ulterius ignem non appositurum. Poenitentia autem ei detur, ut Hierosolymis, aut in Hispania in servitio Dei per annum integrum permaneat.

Si tratta degl' incendiarj pienamente sopra *cap. 2. art. 10. num. 1. e segg.*

36. Tra questi possono anco numerarsi *i Violatori delle Clausure*. Molti Prencipi secolari hanno fatto leggi, e Statuti per la custodia delle clausure: lo attesta Marta *de Jurisdict. part. 2. cap. 26. n. 16.* Il Sagro Concilio di Trento rigorosamente punisce i violatori di essa: *Sess. 25. de Regular. & Monial. cap. 5.* Susseguì poi la Bolla di S. Pio, che è la 22. e l'altra di Gregorio XIII. che è la 75. in ordine, e queste sono le parole del Sagro Concilio di Trento luogo citato: *Bonifacii VIII. constitutionem, quæ incipit* Periculoso. *renovans Sancta Synodus, universis Episcopis sub obtestatione divini judicii, & interminationis maledictionis æternæ præcipit, ut in omnibus Monasteriis sibi subjectis, ordinaria, in aliis verò Sedis Apostolicæ auctoritate clausuram Sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, & ubi inviolata est, conservari maximè procurent, inobedientes, atque contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliasque pœnas, quacumque appellatione postposita compescentes, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis.*

37. Oltre poi sembra, che vengano sotto questa disposizione anco tutti quelli, che da' Sagri Canoni, e leggi Ecclesiastiche, ed anco delle proprie Diocesi si puniscono con pene spirituali, e censure; e sarebbe un gran Catalogo, se qui volessi farne memoria: non tralascio però di fare special menzione di venire sotto questa disposizione i Violatori de' precetti di Santa Chiesa, come sono quelli, i quali ne' giorni festivi di precetto non ascoltano la santa Messa: non digiunano in tempo della Quadragesima, ed altri da Santa Chiesa comandati: non si astengono dal mangiar carne il Venerdì, ed il Sabato: non si confessano almeno una volta l'anno: nè si comunicano la Pasqua di Resurrezione: non pagano le decime: e basta di avere ciò accennato; poichè specificatamente non mancano Sagri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, le quali parlano delle pene particolari, e censure contro questi trasgressori.

38. Generalmente poi non si proibiscono i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi procedere contro i laici a pene spirituali, e con censure per toglierli dal peccato: così appunto ne' gran contrasti tra la Santa Sede, ed il nostro Ministero a tempo di S. Pio V. più volte fu ordinato da Filippo II. specialmente con sua de' 17. Luglio 1569. „ Che sempre [così ivi] che li Prelati del Regno avessero voluto procedere contro i laici „ con censure, per levarli dal peccato, „ non solo non fussero stati impediti, ma „ che di vantaggio fusse stato dato loro „ tutto l'ajuto, e favore necessario.

39. Come in fatti il Vicerè, e suo Collaterale con suo Real dispaccio de' 31. Agosto 1569. diede pronta esecuzione a' suddetti ordini Reali, comandando non solo alla Gran Corte della Vicaria, ma anco a tutti i Governatori delle Provincie, ed a tutti i Capitani delle Città, e Terre Regie, e Baronali: „ Che quando i Prelati del Regno avessero voluto procedere contro alcuni „ laici per censure per levarli dal peccato, non solo non l'avessero impedito, ma che si fusse dato alli medesimi tutto l'ajuto, e favore necessario „ come in detti ordini presso Chioccarel. ne' suoi MSS. Giurisdizionali *tom. 5.*

40. Appoggiato tutto ciò ne' Sagri Canoni, come dice la Gloss. nel *Cap. Si non sunt tanta. 15. dist. 2. verb. Excommunicetur.* ivi: *Omne enim mortale peccatum dignum est excommunicatione*: ed allega il *Can. Illi qui. 6. q. 1. Can. Nullus Sacerdotum. 11. q. 3. Can. ult. 22. q. 1. e d. Can. Si non sunt tanta. dist. 2.*

AR-

ARTICOLO SESTO.

COn dichiarazione finalmente, che ne' delitti, come di furto della Sagra Piſſide (a) colle particole conſagrate, (b) di beſtemmie, (c) e ſimili, ſe dal proceſſo riſulterà, che il Reo laico ſia ſoſpetto di creſia, dovrà il Giudice laico ſecondo quelche finora ſi è prattieato, e ſi prattica in Regno, rimetterlo al Giudice Eccleſiaſtico, ut procedat ſuper hæreſi: dal qual Giudice Eccleſiaſtico, proferita ch' egli avrà la ſua ſentenza, o aſſolutoria ab hæreſi, o condannatoria, dovrà poi colla ſolita proteſta del Cap. Prælatis. de homic. in 6. conſegnarſi il Reo al Giudice laico (d) ut procedat ad ulteriora.

N O T E.

1. a. *Colle particole conſagrate*. Veramente queſto enormiſſimo delitto doveva ſtabilirſi di privativa cognizione, e punizione del Superiore Eccleſiaſtico, come tra gli altri con ſua Coſtit. il Ven. Servo di Dio Innoc. XI. che incomincia: *Ad noſtri Apoſtolatus, ſub dat. Romæ IV. Id. Mar.* 1686. dichiara, che debba ſpettare al foro Eccleſiaſtico: *Porro omnimodã cognitionem cauſarum furti Hoſtiæ conſecratæ, ſive unius, vel plurium particularum conſecratarum hujuſmodi cum Pixide, vel ſine illa, tamquam delicti hæreſim, vel vehementem hæreſis ſuſpicionem continentis, ad Judices Eccleſiaſticos, & ad Sanctæ Inquiſitionis officium prædictum privativè ſpectare eadem auctoritate harum ſerie, & motu ſimili declaramus*: confermata, e diſteſa con altra ſimile di AleſſandroVII. che incomincia: *Cum aliàs. ſub datum XI. Kalen. Januar.* 1690.

2. Contuttociò ſi ſtabiliſce, che ſeguendo il furto della Sagra Piſſide colle Particole conſagrate, il Giudice laico ſia tenuto rimettere il ladro al Giudice Eccleſiaſtico, *ut procedat ſuper hæreſi*, ſe dal proceſſo riſulterà, che il Reo laico ſia ſoſpetto di ereſia come in queſto *art.* Il Card. Albit. *de Inconſt. cap.* 34. *n.* 78. ſu di ciò parlando vuole, che *quando una cum Pixide quis furatur ſacratiſſimas Hoſtias, vel projicit, vel conculcat, vel ſumit, vel abſcondit, tunc quia fur iſte abutitur Sacramento Eucharïſtiæ, redditur abſque dubio ſuſpectus ex ipſo facto de hæreſi, & ideo hujuſmodi delictum ſic qualificatum ſpectat privativè ad Sanctum Officium, quoad Judices laicos, ſicuti ſpectant alia delicta, in quibus cadit hæreſis ſuſpicio; & ita ſunt intelligendi* Mar. Italia, & Farinacc. *qui nituntur exemplo relato a* Follerio, *& ejus auctoritate: Fur enim de quo* Foller. *non ſolum ſubripuerat Pixidem, ſed manducaverat ſacratiſſimas hoſtias*.

3. Siccome all'incontro lo ſteſſo Card. Albit. nel luogo citato al *n.* 77. vuole, che non poſſa dirſi tale *qui furatur Sacram Pixidem non contrectando Sacratiſſimam Hoſtiam, vel Sacratiſſimas Particulas, ſed eas relinquendo in Altari, vel in Tabernaculo; cum poſſit moveri ſolùm ex avaritia ſubripiendi vas aureum, vel argenteum, adhibita reverentia Sacratiſſimo Sacramento, crederem non ſubjici judicio Inquiſitorum, quia ex illo actu relinquendi Hoſtias intactas in Altari, vel Tabernaculo, tollitur ſuſpicio, quod fur male ſentiat de Venerabili Altaris Sacramento, ſed cauſam ſpectare ad Judices ordinarios, cùm delictum hoc ſit mixti fori, mala credulitate ſecluſa*, e poi. *Et ita pluries meo tempore fuit obſervatum, relinquendo hujuſmodi cauſas Epiſcopis, vel Judicibus laicis, ſi prævoniſſent*. Ma checchè di ciò ſia, riſultando dal proceſſo del Giudice laico ſoſpetto di mala credenza deve rimetterſi al Giudice Eccleſiaſtico, il quale ha da ſentenziare, e nel caſo, che l'inquiſito ſia reo di ereſia condannarlo, e rimetterlo al Giudice laico *pro executione ſententiæ* colla proteſta, come in detto articolo.

4. b. *Di beſtemmia*. Queſto ſteſſo, che ſi è detto di ſopra riſpetto al furto della Sagra Piſſide colle Sagre Particole ſi dice in queſto articolo riſpetto alle beſtemmie, cioè, *che ſe dal proceſſo riſulterà, che il Reo laico sia ſoſpetto di eresia, dovrà il Giudice laico, ſecondo quelche finora si è pratticato, e si prattica in Regno, rimet-*

terlo al Giudice Ecclesiastico, ut procedat super hæresi. Dimanierachè il Giudice Ecclesiastico deve giudicare, se la bestemmia sia ereticale, o nò. Pegna *ad* Heymeric. *par. 3. tit. de for. exam. test. comment.* 17. Villadieg. *de Hæret. q.* 8. *n.* 6. Jo: Lupus *alleg. Hæret.* §. 4. *in fin.* Farinac. *de Hæres. q.* 179. *n.* 48. *vers. contrarii.* Chrispold. *in Casib. Milit. cas.* 4. *n.* 12. de Angel. *de Delict. & Pæn. par.* 1. *cap.* 24. *n.* 4.

5. Sopra di che il suddetto nostro Capobianc. *de Off. Baron.* sopra la *Pramm.* 8. *par.* 1. *n.* 95. parlando del foro di questa bestemmia, vuole, che spetti privativamente al foro Ecclesiastico, non già al foro Baronale, o sia laicale, e così ivi: *Adverte, blasphemiam, licet ea inter hæreses computetur, veram tamen hæresim non dici, itaut casus à Barone sit exceptus.* Covar. *in fin. tit. de hæret. & de hæres. & si aliqui asseruerint, sæculares cognoscere, si notoria esset, & causa facti, vel juris dubio careret, & pœnas pro hæresi, & apostasia exequi posse ex cap. super quibusdam. in princ. de verb. signif. Verior tamen fuit reputata opinio quomodocumque sit causa, quæ manifestè hæresim sapiat, in ea sæculares Judices non esse competentes.* Afflict. *in const. rubr.* 1. *lib.* 1. *n.* 35. Ancaran. *in cap. ea, quæ. q.* 9. Barbos. *in l. Titia. ff. solut. matrim.* Carrer. *d. tit. de hæret. n.* 64. *inde si quis in hæreticales irrueret blasphemias, Ecclesiastico Judici est remittendus, de quo late per* R. Sanfel. *dec.* 232. *cum seqq.* Cabal. *cas.* 209.

6. Si dice bestemmia ereticale, *quæ significat, & continet errorem contra fidem prolata per verbum modi indicativi.* Rojas. *de Hæret.* 2. *par. assert.* 12. *n.* 170. & 171. Salzedo de Diaz. *cap.* 110. *vers. & quia sepissime.* Suar. *de Relig. tom.* 1. *tract.* 3. *lib.* 1. *cap.* 5. *n.* 7. & 8. *cum aliis per* Sanch. *ad Decal. lib.* 2. *cap.* 52. *n.* 36. Duard. *ad Bul. Cœn. lib.* 2. *cap.* 1. *q.* 22. *n.* 29. Sanctarel. *de hæres. cap.* 8. *dub.* 1. *n.* 2. *cum aliis a* Carena *loc. cit.* §. 2. Bordon. *loc. cit. num.* 5.

7. Oppure come dice de Angel. *loc. cit. n.* 2. *committitur tale delictum (blasphemiæ) verbo, & facto: verbo committitur ab illis, qui Deo tribuunt, quod ei non convenit, vel detrahunt, quod convenit.* Sarn. *Pract. Crim. cap.* 1. *n.* 20. Farinac. *de Delict. & Pœn. q.* 20. *n.* 1. Vulpin. *in Succ. n.* 4. *Facto si percutiantur, deturpentur, & evertentur per contemptum Imagines Dei Salvatoris nostri, B.mæ Mariæ Virg. vel Sanctorum.* Vulpin. *loc. cit.* e come lo stesso de Angel. nel luogo citato al *n.* 3. va dicendo, ciò deve aver luogo quando *per tale blasphemiam derogatur omnipotentiæ divinæ, vel puritati B.mæ Mariæ Virginis, vel generaliter quando adversatur veritati Catholicæ, vel alicui articulo fidei*, come per ragione di esempio, se con tali deturpazioni delle Imagini de' Santi si negasse la loro intercessione, o che s' impugnasse la loro venerazione, e culto.

8. c. *E simili*. Generalmente il Vescovo, ed Ordinario del luogo è il Giudice privativo in tutte quelle cause, ove possa dubitarsi, se il Reo laico sia sospetto di eresia, o nò: cosicchè sia obbligo del Giudice laico rimetterlo ne' casi, che possono avvenire, al Giudice Ecclesiastico per decidere sopra l'eresia: ed in fatti questa è la prattica della Gran Corte della Vicaria, conforme lo attesta Sanfelic. *lib.* 2. *Decis. dec.* 233. ove in fine essendosi dubitato di un fatto simile contro Giacinta Miranda, si dice: *fuit judicatum in Magna Curia Vicariæ esse remittendam ad Judicem Inquisitionis.* E lo stesso attesta il Regen. di Tappia nelle Costituzioni del Regno sotto il titolo *de Hæretic. & Pateren.* cioè, che procede il Giudice Ecclesiastico *ubi suspicio sit hæresis*.

9. d. *Ut procedat ad ulteriora*. Cioè alla esecuzione della sentenza; poichè venendo il Reo condannato di eresia, deve consegnarsi dal Giudice Ecclesiastico al Giudice laico, il quale procede *ad ulteriora* rispetto alla esecuzione suddetta in quanto alla pena ordinaria, secondo la prattica universale in simili cause, che si attesta dal Card. Albit. detta *part.* 1. *cap.* 21. *num.* 15.

10. Si richiede però, che la consegna si faccia colla protesta a tenore di quelche si prescrive nel *Cap. Prælatis. de homic. in 6.* come poi ciò debba intendersi, se ne fa parola di sopra nelle note al *capit.* 2. *art.* 24. *num.* 10.

CA-

CAPITOLO SETTIMO

INTRODUZIONE DE' LIBRI FORESTIERI.

ARTICOLO PRIMO.

Prima di permetterſi l'Eſtrazione de' libri foreſtieri dalla Dogana di Napoli, ſe ne farà de' libri dar nota, cioè una copia dell'originale, che ſuol darſi al Miniſtro Regio deſtinato ſu queſto affare al Sig. Cardinal Arciveſcovo; dal quale dopo ſi ſarà eſaminato con tutta la maggior brevità poſſibile per non eſſer di danno a' poveri libraj, in caſo vi trovi libri contrarj alla noſtra Santa Fede Cattolica, ed a' buoni coſtumi, ſe ne manderà dal medeſimo nota al ſuddetto Miniſtro Regio, acciocchè poſſa da lui farſene il debito uſo, per impedire il corſo a' libri notati, come pernicioſi, prima che ſieno ſtati eſaminati da' Teologi, e da altre perſone abili. E queſto ſteſſo ſi prattichera nelle Città Capi di Provincie, quando occorrerà, che vi s' introducano libri da paeſi ſtranieri, col farſi dare al Veſcovo del luogo copia della nota, (a) *che ſarà data al Miniſtro Regio.*

NOTE.

1. a. *Che ſarà data al Miniſtro Regio.* Con queſto articolo s' ingionge il peſo al Miniſtro Regio di dar nota, cioè una copia dell'originale fatto de' libri, che s'introducono in Dogana, prima di permetterſi la loro eſtrazione, al Sig. Card. Arciveſcovo: e così anco agli altri Veſcovi in caſi ſimili, e queſto per maggior comodo de' medeſimi, non che venga perciò proibito al Sig. Card. Arciveſcovo, e Veſcovi di ſervirſi della loro libertà, che ſe gli deve per ogni dritto, e come finora ſi è pratticato da' loro Predeceſſori, in ſimili occorrenze di viſitare i libri foreſtieri, che s' introducono, ſpecialmente in Dogana, o come ſi voglia per terra, come coloro, a' quali principalmente incumbe la cura d' invigilare ſopra la qualità del paſcolo, che ſi dà alle anime commeſſe alla loro cura paſtorale, e che ſe mai privativamente doveſſe ſpettare al Miniſtro laico eſaminare la qualità de' libri, s' inverterebbe l'ordine della diſciplina Criſtiana, e chi dovrebbe fare da pecorella ricevendo la legge del paſcolo, dandola ſarebbe da Paſtore, con novità non ancora udita in qualſiſia altro Principato Criſtiano.

2. Incumbe, non può negarſi, anco al Prencipe laico, come Tutore, e Protettore della Religione, invigilare, che ne' ſuoi dominj ſi conſervi intatta, e ſi proibiſchino anco que' libri, che poſſono introdurre il mal coſtume, o corromperlo; ma non può pretenderſi di volere con ciò eſcludere i Veſcovi, a' quali direttamente ſta detto: *paſce oves meas*; e ſenza dubbio ſi eſcluderebbero, ſe a' medeſimi ſolo ſi doveſſe dare la detta nota de' libri foreſtieri da introdurſi, e che in caſo vi ritrovino libri contrarj alla noſtra S. Fede Cattolica, ed a' buoni coſtumi, ſe ne mandaſſe da eſſi nota al Miniſtro Regio, acciò poſſa impedire il corſo a' libri notati prima che ſiano ſtati eſaminati da' Teologi, e da altre perſone abili, come ſi dice in queſto primo articolo: Poichè quando mai privativamente doveſſe ſpettare al Miniſtro laico l' incumbenza di far eſaminare da' Teologi, ed altre perſone abili i libri dati in nota come pernicioſi; in tal caſo eſſo ſi ſarebbe Giudice privativo di queſta cognizione, colla ſeguela di tutti quegl' inconvenienti, che ſi ſono accennati di ſopra, ed' altri.

3. Abbiamo, è certo, in queſto Regno più Prammatiche, ed ordinazioni, e cinque ſpecialmente tutte in fila ſi leggono ne' tomi di eſſe ſotto il titolo *de impreſſione librorum*, colle quali ſi proi-

biscono le Stampe senza la licenza della Potestà laicale, ed altri bandimenti, co' quali si vieta l'introduzione de' nuovi libri senza la precedente loro ricognizione: ma siccome queste Prammatiche, e bandimenti non proibiscono, conforme non potevano proibire agli Ordinarj l'esame, e loro ricognizione, e che siano stati emanati in ajuto delle leggi Ecclesiastiche per la maggior forza, che si suppone nella Potestà laicale, oppure per il peso, che ha anco il Prencipe laico di vigilare, acciocchè nel suo stato si mantenghi illibata la Religione, e li costumi de' suoi Popoli intatti, come sopra, così deve dirsi, sia stato stabilito con questo articolo, che per maggior comodo de' Vescovi sia tenuto il Ministro Regio prima di permettersi la estrazione de' libri forestieri dalla Dogana, o da altri luoghi del Regno, darne nota a' medesimi, e che questi ritrovandovi libri contrarj alla nostra Santa Fede, ed a' buoni costumi ne mandino nota al Ministro Regio per farli esaminare per ciò, che spetta al Prencipe, da' suoi Teologi, e persone abili; e frattanto fare anco loro le necessarie diligenze, ed occorrendo visitare i libri in Dogana, o dove possa bisognare, conforme si è pratticato per lo passato.

4. Nè può dubitarsi, che finora questa sia stata la prattica in Regno, cioè, che i Ministri Regj hanno invigilato dal di loro canto con Prammatiche, Proclami, e quanto è bisognato, e gli Ecclesiastici dall'altra parte con Sinodi, Istruzioni, Editti, e tutto altro, che è stato necessario, acciò non s'introducessero libri, li quali fossero contrarj alla purità della nostra Santa Fede, o atti a depravare il costume. Quanto alle Prammatiche, e Proclami Regj, già si sono di sopra accennate al *num.* 3. di queste note: Rispetto a' Sinodi, Istruzioni, Editti emanati da' Signori Cardinali *pro tempore* sono ben noti a tutti, e non è chi non sappia, che alle volte sono state rilasciate censure contro i Trasgressori; stimo però qui notare qualche cosa de' medesimi.

5. Abbiamo tra gli altri il Sinodo celebrato dal Cardin. Filomarino l'anno 1644. dato in Napoli alle Stampe, e con esso si ordina sotto pena di scomunica di lata sentenza riservata al medesimo Arcivescovo: *Ne ullus audeat cujuscumque conditionis existat consignare libros introductos in Civitate, seu illos extrahere extra Civitatem, nisi prius revideantur à nostro Theologo, vel à Deputatis, & sub eadem pœna excommunicationis non liceat Bibliopolis emere Bibliothecas, nisi prius consignata, & revisa lista à nostro Theologo, vel à nostro Vicario generali deputatis, & deputandis.*

6. Lo che poi lo stesso Cardinale confermò in altro suo Sinodo dato alle stampe, e celebrato l'anno 1662. distendendo la pena della scomunica anco a quelli, *qui libros prædictos introducunt, & sic introductos in eorum Apothecis recipiunt, & exponunt, aut quoquo modo in eorum Bibliothecis, & domibus retinent, nisi prius fuerint visi à nostris Deputatis, sive à quolibet ipsorum.*

7. Parimente nel Sinodo del Cardin. Cantelmi stampato in Napoli, e celebrato l'anno 1694. *par.* 1. *cap.* 6. *num.* 5. si legge: *Præfecti, omnesque singuli Administri Vectigalium, & Doganæ quocumque nomine nuncupentur, nullos libros, quamvis per transitum delatos è thelonils, seu, ut vulgò dicitur Dogana, & Gabella, extrahi patiantur, nisi facta à nobis, vel à nostro Deputato facultate, sub pœna excommunicationis ipso jure incurrendæ nobis reservatæ, qua pœna irretitos esse volumus etiam Administros Postarum, si ab eorum officinis extrahi sinant libros cujuscumque generis absque prædicta nostra, seu nostri Deputati facultate.*

8. Anzi di più al *num.* 7. così dice: *Introducentes, vel introduci curantes in hanc Civitatem, & Diœcesim libros quoscumque sine dicta facultate nostra, vel nostri Deputati, ut etiam extrahentes, vel extrahi curantes, eidem pœnæ excommunicationis ipso facto incurrendæ subjaceant*: E tra' casi riservati di questo, colla

colla scomunica annessa, si legge la trasgressione al *num*. 10. e nel Sinodo celebrato dal Card. Pignatelli l'anno 1726. si numera anco questo tra' casi riservati colla scomunica annessa al *num*. 13.

9. Oltre delle suddette disposizioni, altre se ne leggono più antiche, e moderne. Nel Sinodo Provinciale di Mario Carafa stampato l'anno 1580. si ordina, dicendosi: *Bibliothecæ quoque venalium librorum, ab iis, quos huic negotio Episcopus destinaverit crebrius visitentur, deturque opera, ut nullus in eis prohibitus liber quoquo modo habeatur, qui autem contrafecisse fuerit deprehensus, præter librorum amissionem, pœnis sub regula X. Indicis contentis, subjiciatur*.

10. Poco dopo Annibale di Capua con suo Editto de' 28. Gennaro 1583. ordina, che „ Si faccia la visita (così egli) „ quanto prima per le librarie per i sopradetti Deputati, la quale perchè si „ possa fare con maggior comodità, e „ prontezza, comandiamo a tutti i librari, ed altri, che in qualsivoglia „ maniera tengono libri esposti a vendere, che sotto pena della perdita de' libri, di scomunica, e di altra a nostro „ arbitrio riservata, fra termine di dieci dì al più dopo l'intimazione di questa, debbano avere appresso di loro „ un Indice, o Inventario di tutti i libri „ vecchj, e nuovi, Latini, Greci, o „ d' altro qualsivoglia modo, di Storie, „ figure, o altra cosa commessa alla „ Stampa: perchè i sopraddetti Visitatori possano avere distinta cognizione „ di detti libri, e fatta che sarà la visita, si possa da loro sottoscrivere il sopraddetto Indice.

11. Che poi sia uffizio proprio del Vescovo invigilare sopra tali materie, lo attesta lo stesso Van-Espen *in Jus Canon. par*. 1. *tit*. 22. *n*. 24. *Ad Episcopos quippe, atque Fidei Inquisitores præcipue pertinet invigilare, ne populus librorum lectione hæresi, aut aliis perniciosis in fide, aut moribus, erroribus inficiatur*. Anzi attesta anco della prattica, che tengono i Vescovi in ciò, dicendo: *Episcopis, atque Fidei Inquisitoribus salvam manere in suis respectivè Diœcesibus, & districtibus facultatem libros proscribendi, expurgandi, & corrigendi, quotidiana praxi manifestum est*.

12. Lo stesso va dicendo Carlo V. in un suo Editto, con cui fu ordinato in esecuzione di quelche fu di ciò era stato disposto nel Sagro Concilio di Trento nella *Sess*. 4. *de editione, & usu sacrorum librorum*, cioè, che non fosse lecito a' librari, impressori, e simili ricevere libri forestieri, dare, comprare, o vendere, o avere in bottega libri fuori del catalogo visto, ed approvato dagli Ordinarj, come si legge nel Concilio Camaricense del 1565. un anno dopo la pubblicazione di quello di Trento *tit* 1. *de libr. Haret*. nella collezione de' Concilj generali di Filippo Labè *cap*. 1. con queste parole: *Quò melius Tridentini Concilii decreto fiat satis, &c. mandat Sancta Synodus, ut cum Magistratibus agant Episcopi, ut piæ mem. Caroli V. Cæsaris edictum accuratè servetur: ne liceat librariis, bibliopolis, typographis ullos inferre, edere, venales exponere, quorum catalogus non sit visus, & approbatus, &c.* (parla degli Ordinarj de' luoghi.)

13. Dimanierachè con queste massime si è camminato tra le due Potestà, nè mai fu di ciò si sono sentite contese, e quanto alla esecuzione della Bolla di Leone X. nel Concilio Lateranense solo è stata contrastata rispetto alle pene pecuniarie, e corporali, e così lo attesta l'Autore della Storia Civile *tom*. 3. *lib*. 27. *cap*. 4. §. 1. *pag*. 431. *Ma questa Bolla*, (dic' egli parlando della Bolla di Leone X.) *per quello, che si attiene alla pena pecuniaria, e sospensione dall' esercizio, e perdita de' libri, non fu fatta valere nel nostro Regno*. E poi parlando appresso su questo proposito di quelche si dispone dal Sagro Concil. di Trento *Sess*. 4. dice: *Per ciò che riguarda la pena pecuniaria, non fu ricevuto* (questo capo) *nel Regno, ed agli Ordinarj si è lasciato di poter solo imporre spiritual pena, non già pecuniaria, o temporale*.

AR-

ARTICOLO SECONDO.

Tutto ciò dee intendersi per li soli libri forestieri, che si introducono nel Regno, perchè rispetto a quei, che in esso si stampano, dovrà osservarsi il solito della revisione, ed approvazione anche degli Ordinarj (a) *prima di stamparsi, e pubblicarsi.*

NOTE.

1. a. *Prima di stamparsi, e pubblicarsi.* Quale sia questa prattica si attesta ne' MSS. Giurisdizionali del Chioccar. al *tom.* 17. in una *Relazione delle Stamparie, e Stampatori, e proibizione de' libri*, ove tra le altre cose si legge: „ Per „ poter stampare alcuna cosa, oltre la „ detta licenza del Vicerè, e suo Col„ lateral Consiglio, ci bisogna anco la „ licenza degli Ordinarj de' luoghi, li „ quali avuta relazione *in scriptis* dalli „ Teologi da essi in ciò deputati, che „ nel libro non si contiene cosa alcuna, „ che contradica alla Fede Cattolica, „ nè a' buoni costumi, danno licenza *in* „ *scriptis*, che si stampi.

2. Questo stesso dice il Duca di Alcalà Vicerè in quel tempo in una sua Consulta a Filippo II. de' 17. Aprile 1569. e si riporta dal Chioccarell. *loc. cit.* con queste parole: „ E così oggi „ si osserva, che i predetti Stampato„ ri non stampano cosa senza mia li„ cenza, e senza licenza del predet„ to Arcivescovo di Napoli, o suo Vi„ cario. „ E per altro così si è pratticato, e si prattica in questi tempi; dimanierachè sempre si è presa, come si prende la licenza nel caso delle Stampe, tanto da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, quanto dal Magistrato laico, conforme si osserva da' libri dati in stampa, e talvolta la Curia Arcivescovile ha proceduto a censure contro i Trasgressori.

CAPITOLO OTTAVO

MATERIE BENEFICIALI.

ARTICOLO PRIMO.

Concederà Sua Santità indulto, che tutti i Benefizj, tanto semplici, che residenziali, Canonicati, Dignità, Parrocchie, Badie, e Vescovati del Regno di Napoli, che sono di sua libera collazione, si debbano conferire dalla Sede Apostolica (a) *ai soli Regnicoli; a riserva però solamente di Ducati ventimila di pensioni, che la Santità Sua si riserberà, e fisserà sopra alcuni de' Vescovati, e delle Badie, che alla medesima piacerà trasceegliere, e determinare tra tutti i Benefizj del Regno di Napoli, che non si provveggono a Regia nominazione, per poterne disporre, come più piacerà alla stessa Santità Sua in benefizio* (b) *de' suoi Sudditi dello Stato Ecclesiastico.*

NOTE.

1. a. *Ai soli Regnicoli.* Ora qui sì, che sono stati de' contrasti per la pretensione avuta da' nostri, che si dovessero conferire a' soli Regnicoli tutti i Benefizj semplici, e residenziali, Canonicati, Parrocchie, Badie, e Vescovati del nostro Regno, che sono di libera collazione del Papa: quando, e come poi cominciassero ne parla D. Paolo Antonio Troili in una Scrittura data in stampa col titolo:

lo: Supplica a Sua Maestà sopra i gravami, che soffre il Regno dalla Corte di Roma *gravam.* 1. *num.* 36. *pag.* 39. ed altrove.

2. Se ne parla parimente in altra Scrittura anonima in Toscano, quale si attribuisce all'Aut. della Storia Civ. fatta in occasione della provvista della Chiesa Arcivescovile di Benevento in persona di Monsig. Doria, poi Cardinale, e molto più in un libro anco anonimo, quale si suppone dato alla luce dall'Abate Angelo Guarnieri, che si vede notato tra' Teologi destinati nel Concilio Romano celebrato sotto la S. M. di Benedetto XIII. Questo libro anonimo tiene il titolo: *Archiepiscopatus Beneventani, necnon Archiepiscopatuum, Episcopatuum, inferiorumque Regni Neapolitani, Beneficiorumque libertas vindicata adversus argumenta Anonymi recentioris* [cioè del suddetto Autore della Storia Civile, come si è detto di sopra] *Auctore saeculari Presbytero anno* 1738. e quivi si esamina tutta la materia intorno alla libertà del Papa di conferire detti Benefizj: si risponde alle difficoltà in contrario, e si fa vedere, come cominciassero questi disturbi sull'ingresso di Carlo VI. Imperatore nel Regno.

3. Ora però resta già tutto sopito con questo Concordato, stabilendosi, che si debbano conferire tutti li suddetti Benefizj, e Vescovati dalla Sede Apostolica a' soli Regnicoli, colle condizioni, e dichiarazioni, che si esprimono in questo capitolo, e mi è parso di far parola di quanto di sopra ho notato, non già per illustrazione di questa materia, la quale stimo inutile, ma per far conoscere la necessità, che si aveva di venirsi a questo stabilimento, che quieta totalmente il nostro Regno, con un tale indulto, e ci toglie dal timore di quelche col tempo avrebbe potuto accadere.

4. Chi poi venga sotto nome di *Regnicolo*, lo spiega Sua Maestà nel suo Diploma di conferma di grazie accordate alla Città *sub datum Kalendis Novembris* 1737. ove coll'*art.* 7. queste sono le parole della supplica della Città: „ *Item* „ comecchè tra le altre grazie concedute a questa sua fedelissima Città, e „ Regno, confirmate dalla M. V. vi è „ quella di doversi gli Officj, e Beneficj conferire alli soli naturali del Regno, supplicano pertanto degnarsi di„ chiarare, che i naturali capaci di det„ ti Officj, e Beneficj siano unicamente „ coloro, che sono nati in questo Re„ gno, esclusi affatto li stranieri, come „ anco i Cittadini alletti, o coloro, che „ hanno avuto, ovvero in avvenire ot„ tenessero il privilegio, o sia dichiara„ zione, che dicesi di naturalizzazione, „ affinchè in questa maniera resti pre„ cluso l'adito agli esteri di pretendere „ somiglianti naturalizzazioni per il solo „ motivo di godersi i menzionati Officj, „ e Beneficj in pregiudizio di questi suoi „ fedelissimi Vassalli. „ Sopra la quale supplica si compiacque S. M. di riscrivere: *Placet pro Advenis, & Peregrinis haberi omnes, qui extra Regni fines nati, Civitatem à Rege non impetraverint, exceptis, qui Patrem naturalem Civem fortiti fuerint.*

5. Avvertendo, come quantunque qui il Re si abbia riservato di gratificare anco gli Esteri, *qui Civitatem à Rege impetraverint*, nientedimeno atteso questo Concordato pare, che ne venghino anco questi esclusi: dimanierachè disponendosi, che detti Benefizj, e Vescovati si debbano conferire a' soli Regnicoli, si devono perciò escludere da questo privilegio tutti quelli, i quali sono nati *extra Regni fines*, ed intendersi solo quelli, i quali sono nati tra' confini del Regno, *& qui Patrem natura Civem sortiti sunt*, e non altri, ancorchè *Civitatem à Rege impetrassent*.

6. b. *De' suoi Sudditi dello Stato Ecclesiastico.* Tutti gli Ecclesiastici, siano di qualunque grado sono Sudditi del Papa: qui però si stabilisce, che Sua Santità si riserba la somma di ducati ventimila di Pensioni sopra Vescovati, e Badie, che sono di sua libera collazione, e non si provveggono a Regia Nomina,

per

per disporre in benefizio de' suoi Sudditi dello Stato Ecclesiastico: cosicchè questi solamente, cioè i naturali dello Stato, *& qui intra fines nati, aut qui patrem natura Civem sortiti sunt*, sono capaci di godere di dette Pensioni in virtù di questo Concordato. Lo che pare molto convenevole, anco sul riflesso, che i Regnicoli godono in Roma, e per lo Stato, e Dignità, e Benefizj, e graduazioni.

ARTICOLO SECONDO.

Ugual quantità di annue pensioni, oppure l'equivalente somma in altra più comoda maniera con gradimento di S. M. la medesima Santità Sua riserberà sopra gli stessi benefizj, che non sono di nomina Regia a disposizione di S. M. Napoletana da conferirsi a' suoi Sudditi del Regno di Napoli (a) *che saranno nominati dalla stessa M. S.*

N O T E.

1. a. *Che saranno nominati dalla stessa M. S.* Cosicchè le Pensioni di ugual somma di ducati ventimila, che si riserbano a disposizione di S. M. Napolitana, si stabilisce da doversi conferire dal Papa a nomina del Re a' suoi Sudditi del Regno di Napoli, cioè a quelli appunto, de' quali si è parlato di sopra in queste note sull' *art.* 1. *num.* 4. e 5.

ARTICOLO TERZO.

Non ostante il suddetto Indulto, tutti gli Esteri, che si trovano esser già stati provvisti nel Regno di Napoli di Vescovati, Benefizj, o Pensioni, debbono, durante la lor vita, goder di tali benefizj, o pensioni, de' quali, o delle quali si trovano già provvisti, quantunque non siano Sudditi (a) *dello Stato Ecclesiastico: de' quali provvisti bensì fino al giorno della sottoscrizione del presente Trattato dovrà darsi nota al Cardinal Acquaviva* (b) *dentro lo spazio di due mesi. E tutto ciò oltre a' Benefizj, e Badie situate in Regno di Napoli (delle quali si darà nota al suddetto Cardinal Ministro) uniti, o unite, oppure i di cui frutti, o in parte, o in tutto si trovano applicati a varie Chiese, Collegj, Monasterj, e Case pie di Roma, o in altri paesi dello Stato Ecclesiastico, che dovranno continuare ad essere uniti, o unite, o applicati* (c) *in perpetuo per lo stesso uso.*

N O T E.

1. a. *Dello Stato Ecclesiastico.* Molti sono gli Esteri, che si ritrovano già provvisti nel Regno di Pensioni, ed alcuni di qualche Benefizio, quantunque non siano Sudditi dello Stato Ecclesiastico, e dei Vescovi forastieri, che governavano nel nostro Regno non ve ne sono, e rimangono i detti Pensionarj, a causa, che sono state conferite le Pensioni liberamente dalla Santa Sede senza impedimento alcuno fino all' anno 1735. quando con cedola Reale de' 3. Settembre fu ordinato, che non più si pagassero le già imposte, e che non si dasse il Regio *Exequatur* per quelle, che s'imponessero di nuovo a favore degli Esteri.

2. Ora però resta stabilito, che questi Pensionarj si reintegrassero nel loro dritto, che avevano di esigere le dette Pensioni, come in fatti sento, che si pagano, e che il detto impedimento si considera, come se giammai fosse stato dato per l'effetto, del quale si tratta, e si pagheranno durante la loro vita; e così rispetto a que' Benefiziati, i quali si ritrovano provveduti prima, quantunque non siano Sudditi dello Stato Ecclesiastico, come in questo *art.* 3.

3. b. *Den-*

3. b. *Dentro lo ſpazio di due meſi*. Coſicchè i provveduti di detti Benefizj, o Penſioni, ancorchè eſteri, e tanto ſe ſiano dello Stato Eccleſiaſtico, quanto di qualunque altra Nazione ſino alla ſottoſcrizione del preſente Trattato, devono dar nota al Sig. Card. Acquaviva Miniſtro di S. *M.* in Roma dentro lo ſpazio di due meſi: quindi eſibita che ſia la detta nota al Sig. Card. Acquaviva non può darſi a' medeſimi impedimento alcuno, e devono godere quietamente, e pacificamente i Benefizj, o penſioni preaccennate, una volta che così reſta ſtabilito in virtù del preſente articolo.

4. Con dichiarazione però, che ove ſi dice in eſſo articolo, che debba fra due meſi eſibirſi la detta nota, non deve ciò intenderſi fariſaicamente, dimanierachè non dandoſi la detta nota dentro lo ſpazio di due meſi, rimanghino i provviſti eſcluſi dal loro dritto; poichè non ſi legge in eſſo eſpreſſione alcuna, con cui ſi dia a divedere, di eſſere ſtata volontà de' noſtri Sovrani di eſcluderli, e ſolo ſi vede preſcritto detto termine per ſollecitare i provviſti ad eſibire la nota, e chiudere la ſtrada alle frodi, le quali col laſſo del tempo potrebbero commetterſi; tantochè eſibendoſi i documenti, ſpecialmente ſe ſiano autentici, non può averſi timore di frode alcuna, e per conſeguenza devono godere il poſſeſſo tanto delle Penſioni, quanto de' Benefizj, de' quali ſi ritrovano provveduti prima della ſottoſcrizione del Trattato, come ſopra, quantunque ſiano eſibiti paſſato il termine di due meſi.

5. c. *In perpetuo per lo ſteſſ' uſo*. E' ſtato ſtimato ragionevole l'uſo dell'applicazione di queſti Benefizj, e Badie, delle quali ſi parla in queſto articolo: e ciò, o per la qualità dell' opera pia, o per il benefizio, ed utile, che ne ricevono i Regnicoli, o per le permute, e contratti fatti tra particolari co' dovuti aſſenſi, o finalmente per qualche conceſſione particolare de' Sereniſſimi Re, conforme avendo voluto rintracciare la origine di queſta applicazione ho ritrovato: dimanierachè oſſervo non vera la voce ſparſa, che i Papi abbiano fatte le dette applicazioni ſenz' altro motivo, ſe non per quello, che riguarda l'uſo della propria libertà ſopra la materia beneficiale, e con ciò ſi vede, che S. *M.* in propoſito di queſto articolo niente ha pregiudicato al Regno, conforme alcuni ſono andati ſpacciando contro la ſincerità della Storia, ed il proprio decoro del Re: ma checchè di ciò ſia, queſto porta la natura de' Concordati.

6. Quali poi ſiano queſti Benefizj, e Badie unite, ed incorporate per l' uſo, come di ſopra, ho ſtimato inutile ogni ſtudio per regiſtrarne qui un Catalogo, una volta che il Trattato è ſeguito: il ſuddetto D. Paolo Antonio Troili ne va parlando in detta ſua ſupplica al *grav. 6. pag.* 92. parmi però, che per mancanza di notizie egli non abbia digerita bene queſta materia, ed i motivi delle unioni, ed applicazioni di dette Badie, e Benefizj.

CAPITOLO NONO

TRIBUNALE MISTO.

ARTICOLO PRIMO.

Si formerà un Tribunal Miſto, compoſto di cinque Soggetti, cioè due Eccleſiaſtici da deputarſi da Sua Santità, e due laici, o Eccleſiaſtici, da deputarſi parimente da Sua Maeſtà, (a) *tutti quattro Regnicoli; circa il quinto, che dovrà eſſere ſempre perſona Eccleſiaſtica, parimente Regnicola, Sua Maeſtà Napoletana nominerà tre Soggetti,* (b) *e Sua Santità ne ſceglierà uno.*

N O T E.

1. Questo titolo di Tribunale Misto composto di Ministri Ecclesiastici, e laici presso molti è comparso, come una cosa insolita: vedo però, che secondo la diversità della Disciplina Cristiana in altri tempi è stato usato, ed altrove anco presentemente si prattica, per quelche dirò appresso.

2. Non può dubitarsi, che nel Secolo IX. era egli in uso per quelle cause, che tra' Chierici, e laici si vedevano impicciate: lo attesta Tomasin. *de Veter. & nov. Eccles. disciplin. par. 2. lib. 3. capit.* 108. *num.* 8. *Cum omnium intricatissimæ illæ essent causæ, ubi Clerici cum laicis contendebant, excogitatus est tandem Conventus Judicum Mixtus, hoc est ubi cognitor sedebat Episcopus, cingebant autem illum laici, tum consultissimi juris, tum probitate spectati, quos ipse Rex delegisset.*

3. Nota anco il medesimo Tomasin. *loc. citat.* come Hincmaro Arcivescovo di Rems ammonisce Carlo Calvo ad avvertire ad eleggere per sua parte Soggetti di provata integrità, che intervenissero in questo Tribunale, e queste sono le sue parole *tom. 2. pag.* 839. *& pag.* 840. ivi: *Regia sollicitudo studere debet, ut tales Judices cum Episcopis ad causam inter Ecclesiasticos, & Seculares dirimendam eligat, & constituat, qui Religiosi sint, & Deum timeant, & non muneris præmio, non favoris, &c. judicent.*

4. Parimente si nota in detto luogo, che le cause civili, e pecuniarie tra' laici si rimettevano a questo Tribunale Misto, e queste sono le parole dello stesso Hincmaro nel luogo citato: *Notandum, quod Imperatores leges sæculi, & Ecclesiæ conservantes ad causam pecuniariam, idest civilem, & per Episcopum, & Seculores definiendam cum Ministro Ecclesiastico, administrantem Reipublicæ deputarunt.*

5. Così pure lo stesso Hincmaro dice, che gl' Imperatori della Gente Franca abbiano anco tenuto quest' uso. E nel Concilio Francfordiense appresso il riferito Tomasin. così si legge: *Et si fortè inter Clericum, & laicum fuerit orta altercatio, Episcopus, & Comes simul conveniant, & unanimiter inter eos causam definiant secundum rectitudinem.*

6. E più vicino a questi tempi, tralasciando altri esempj, nel Concilio Coloniense celebrato nell' anno 1536. per i delitti di fellonia fu stabilito anco lo stesso Tribunale Misto. Tomasin. nella detta *part.* 2. *lib.* 3. *cap.* 100. *num.* 9. ivi: *Denique* (va parlando del detto Concilio *Can.* 20.) *quicumque in pacem, & incolumitatem publicam machinati quid essent, dum ne eos corriperet Civilis Judex, nisi re serio perpensa cum Officiali Episcopi.*

7. E che più? lo stesso Sagro Concilio di Trento *Sess.* 22. *de Reformat. cap.* 9. ordina, che dove per consuetudine, o privilegio, o per qualche Costituzione fosse stabilito, che i conti dell' amministrazione de' luoghi Pii si renda ad altri, che al proprio Ordinario, vuole, dico, il Sagro Concilio di Trento, che *cum iis adhibeatur etiam Ordinarius.*

8. In occasione de' Trattati tra' nostri, e quei della Santa Sede sotto Clemente IX. e Clemente X. de' quali si è parlato più volte, fu da' Ministri Regj preteso un simile Tribunale per dar termine ad alcune brighe, ma Roma non volle darvi orecchio, specialmente perchè si proponeva a guisa di quello, che si prattica nell' Aragona, quale è troppo vantaggioso a favore della Potestà Regia intorno alle controversie di competenza, che nascono tra il Giudice Ecclesiastico, ed il Giudice laico, nominandosi il Cancelliere Giudice di essa, benchè Ecclesiastico, che deve decidere, come appresso Cortiad. *Decis. Catal. tom.* 1. *dec.* 7. lo che è stato anco notato sopra *cap.* 2. ove della Immunità locale *art.* 4. *num.* 1.

9. Sem-

9. Sempre però si è detto, che non potevano queste controversie terminarsi in altra maniera, che coll'uso di un Tribunale Misto di Ecclesiastici, e secolari, per la ragione, che in molti articoli non si potessero convenire le massime, che discordano nel Regno tra le due Potestà, specialmente in materia d'Immunità locale, come pure d'Immunità personale degli Ecclesiastici, similmente intorno all'amministrazione de' beni di Staurite, Confraternite, Spedali, Conservatorj, ed altri luoghi Pii fondati, e governati da' laici; qualche cosa anco in proposito della Immunità Reale, e simili.

10. Su di che parlando l'Autore della Storia Civ. del Regno di Napoli *tom.* 4. *lib.* 32. *capit.* 10. ove della Legazione de'Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino destinata da S.Pio V. a Filippo II. sopra i suoi indicati quaranta capi di doglianze, dice, che le maniere più proprie, ed efficaci per saldare queste piaghe, non fossero altre, che quelle „ che ci „ vengono additate da' più saggi, e „ prudenti Giurisconsulti insieme, e „ Teologi, cioè di deputare vicende„ volmente Personaggi di alto affare, „ a' quali come compromissori si com„ mittesse la composizione di quelle, ed „ alla loro determinazione di doversi „ ciecamente ubbidire.

11. Ecco adunque adempite le brame de' nostri: resta ora, che le cose si eseguiscano, conforme si ritrovano stabilite in questo capitolo, perchè in altro caso pentitisi i Preti della Istituzione di questo Tribunale, si teme, che a lungo andare possa discioglierssi, e con ciò si sentirebbero nuovamente i soliti chiassi, ma non buttando conto a' nostri Sovrani queste inquietudini, e l'uno, e l'altro invigileranno, acciò non si dia questo caso, colla puntuale esecuzione di quelche si prescrive in questo capo.

12. a. *Tutti quattro Regnicoli*. Sotto questo nome di Regnicoli devono considerarsi quelli appunto, de' quali si è parlato nelle note fatte sul *cap.* 8. *artic.* 1. *num.* 4.

13. b. *E Sua Santità ne sceglierà uno.* Veramente questo decoro si doveva al Papa di scegliere uno da' tre Soggetti, che si nominano dal Re; vantaggio ben grande è però, che ciò compensa, dovendo il Re nominare i tre Soggetti; ma tra' Sovrani a ciò non si guarda, perchè e l'uno, e l'altro penseranno di nominare, e scegliere Soggetti, *qui religiosi sint*, *& Deum timeant*, *& non muneris præmio*, *non favoris*, *&c. judicent*, come appunto Hincmaro Arcivescovo di Rems, ammonendo Carlo Calvo su questo proposito diceva, per quelche si è notato di sopra in questo medesimo articolo. *num.* 3.

ARTICOLO SECONDO.

Non dovrà l'uffizio, e l'impiego di questi cinque Deputati durar più, che per lo spazio di un solo triennio, da cominciare à die captæ possessionis, *dopo il quale s'intenda spirata* ipso facto *ogni loro facoltà, ed autorità, quando non fussero confermati per altro triennio con espressa, e nuova conferma, da farsi con Brevi, o lettere patentali, cioè i quattro semplici Deputati da quella Potestà, da cui sono stati rispettivamente eletti, ed il Presidente di comune, e nuovo espresso consenso di amendue le Potestà, con dichiarazione, che volendo Sua Santità, o S. M. mutare, anche dentro il triennio qualunque de' due Soggetti da essi Deputati, ed a quelli sostituire altri a loro arbitrio, e beneplacito, possan farlo, senza allegarne alcuna causa, e senza chiederne, nè attenderne consenso veruno* (a) *dall'altra Potestà.*

N O T E.

1. a. *Dall' altra Potestà*. Cosicchè resta in libertà de' due Sovrani anco *intra triennium* di rimovere i loro Deputati, e di sostituirne altri a loro arbitrio, e beneplacito; il Presidente però non può rimoversi senza l'espresso consenso di amendue, siccome non può nemmeno surrogarsi altro in luogo di esso, se non nella maniera, che si dispone coll'*art.* 1. e 4. di questo *cap.* 9.

ARTICOLO TERZO.

Accadendo però nel fine del triennio la Sede vacante, dovranno così il Presidente, come i due Deputati Ecclesiastici continuare nel loro impiego, quantunque spirato il triennio, non siano muniti di altra conferma fino alla nuova provvista (a) *da farsi dal nuovo Pontefice.*

N O T E.

1. a. *Da farsi dal nuovo Pontefice*. Un caso qui vedo ommesso, ed è in avvertire ciò che debba pratticarsi mancando per morte, o altro il Presidente, qualcuno, o ambedue i Deputati Ecclesiastici in Sede vacante. Quanto al Presidente, a me pare, che interinamente fino alla provvista del nuovo Pontefice debba supplire le veci del Presidente colui, che tra' tre Soggetti nominati da S. M. si trova prescelto dalla Santità Sua per fare le veci del Presidente ne' casi di assenza, o d'impedimento del medesimo nella maniera, che si stabilisce col seguente *artic.* 4. e ciò per la stessa ragione, che ha mosso la mente de' Sovrani di provvedere al caso di assenza, malattia, o altro.

2. Rispetto poi alla mancanza de' Deputati Ecclesiastici, che possa accadere, come sopra, in Sede vacante, che debba spettare a Monsig. Nunzio surrogarvi interinamente altro Soggetto, con intelligenza però del Sagro Collegio in Conclave, cui spetta dare queste provvidenze *Sede Pontificia vacante*; E quanto alla facoltà di Monsig. Nunzio, già se ne parla appresso coll'*art.* 4. cioè, che sia lecito al medesimo di surrogare interinamente altro Soggetto Ecclesiastico in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' Deputati; e niente dicendosi di una tale provvista, che possa accadere in Sede Pontificia vacante, sembra ragionevole tutto quello, che si è notato sopra.

ARTICOLO QUARTO.

In caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Ecclesiastici, sia lecito a Monsig. Nunzio pro tempore *di surrogarvi per maniera di provvisione, altro Soggetto Ecclesiastico: come altresì in caso di assenza, o di malattia di qualcuno de' due Deputati Regj, resti in arbitrio di S. M. o della Persona, a cui stimerà ella di comunicare tal facoltà, di fare lo stesso. Ed in caso, che talvolta per assenza, malattia, o altro qualunque caso anche legale, sia necessario, che altro Soggetto supplisca le veci del Presidente, allora supplirà interinamente colui, che tra i tre soggetti nominati da S. M. sarà stato scelto da Sua Santità per fare le veci del Presidente ne' suddetti casi di assenza, o d' impedimento del medesimo. Tutto ciò però non debba intendersi in caso di mancanza per poche volte; nel qual caso sia lecito agli altri, che interverranno, di tener Tribunale, non ostante l' assenza di qualcuno de' loro Colleghi,* (a) *purchè non sia più di due Settimane.*

NO-

N O T E.

1. a. *Purchè non sia più di due Settimane*. La particola purchè in questo senso equivale, anzi è la stessa, che la particola *dummodo*, *& importat conditionem*, *restringit*, *& coarctat* la detta assenza a due sole settimane. Barbos. *dict. 95. num. 9.*

ARTICOLO QUINTO.

PEr *lo servizio di questo nuovo Tribunale si deputerà dal medesimo quel numero di Ministri subalterni, ed in quel modo, ch' egli stimerà necessario. Ma dovendo talvolta far uso della famiglia armata, si servirà di quella della Potestà Secolare, e delle carceri laicali contro de' laici, e de' Cursori, e carceri Ecclesiastiche contro delle Persone Ecclesiastiche.*

ARTICOLO SESTO.

SI *terrà questo Tribunale una volta la settimana, ed anche più, quando così richiede il bisogno in qualche Monistero, o altro luogo più comodo della Città di Napoli, da prescegliersi.*

ARTICOLO SETTIMO.

ALla *riserva del Presidente, il quale dovrà sempre avere il primo luogo, sederanno gli altri Deputati di qualunque grado, o graduazione si siano, secondo il luogo, che verrà loro destinato dalla sorte; al qual fine se ne farà l'estrazione per bussola: con dichiarazione, che questa estrazione debba farsi al principio di ogni triennio, quantunque restassero nell'impiego taluni Deputati; ma che accadendo mutazione nel corso dello stesso triennio, la persona surrogata debba occupare il luogo* (a) *del suo predecessore.*

N O T E.

1. a. *Del suo Predecessore*. Tutto ciò fa vedere una vera uguaglianza tra quelli, che compongono questo Tribunale: dimanierachè tra di loro non vi è maggioranza alcuna, e che il Presidente non sia altro, che il primo a sedere tra tutti, come meglio si spiega appresso, specialmente *art. 9.* ove si dice, che il Presidente non abbia autorità di risolvere da se cos'alcuna, *nemmeno per modo di provvisione.*

ARTICOLO OTTAVO.

COsì *il Presidente, come tutti i Deputati, ed anche i Ministri subalterni dovranno, prima di cominciare ad esercitare la loro carica giurare nello stesso Tribunale* (a) ad Sancta Dei Evangelia, (b) *secondo la formola da stabilirsi, non solamente di osservare, e far osservare quanto viene stabilito nel presente Trattato; ma altresì di non arrogarsi veruna sorta di giurisdizione, e di autorità oltre a quella, che vien loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale, cioè il Presidente nel pieno consesso del Tribunale, e tutti gli altri in mano del Presidente: con dichiarazione, che i medesimi, e ciascuno di essi debbano rinnovare il detto giuramento nella forma prescritta di sopra, ogni volta, che fossero confermati.*

NO-

N O T E.

1. a. *Ad Sancta Dei Evangelia*. Questo giuramento, che s' ingionge non solo al Presidente, e Deputati, ma anco a tutti gli altri Ministri subalterni fa sperare una puntuale osservanza di quelche s' incarica a' medesimi senz' alterazione alcuna, perchè facendo altrimente sarebbero spergiuri, lo che non deve supporsi, e che così possa essere durevole ciò, che si stabilisce in questo Trattato; mentre benchè il giuramento non accresca obbligazione oltre di quella, che cade sotto la sua osservanza; non può negarsi però, ch' egli sia di maggior vincolo, che è quello della Religione. Oltrad. *consil. 294. in fin. vers. non obstat juramentum. & cons. 238. num. 2. vers. Unde. & cons. 178.* Tusc. *tom. 4. lit. I. concl. 507.*

2. b. *Secondo la formola da stabilirsi*. Veda appresso nelle note all' *art. 10. numer. 21. e segg.*

ARTICOLO NONO.

IL *Presidente non avrà autorità di risolvere da se medesimo, neppure* (a) *per modo di provvisione, e le commissioni dovranno distribuirsi in pieno Tribunale, com' era solito praticarsi in Collaterale. La decisione si farà alla pluralità de' voti, cominciando nel votare ordine retrogrado, cioè da quel Deputato, che siede in ultimo luogo; dimanierachè l' ultimo a votare sia il Presidente. I decreti dovranno emanarsi sotto il nome dello stesso Tribunale, e sottoscriversi da tutti cinque, secondo che parimente sederanno il Presidente, ed i Deputati in Tribunale.*

N O T E.

1. a. *Per modo di provvisione*. Questo appunto è quelche è stato notato di sopra all' *art. 7. num. 1.* cioè, che il Presidente non sia altro che il primo a sedere tra tutti, e che del resto non abbia egli autorità veruna, proibendosi espressamente, che nemmeno possa prendere risoluzioni per modo di provvisione, e che perciò bisogna, che il tutto si risolva collegialmente colla pluralità de' voti, come letteralmente si stabilisce con questo *artic. 9.*

ARTICOLO DECIMO.

(a) Q*Uesto Tribunale non dovrà avere altra incombenza, se non che.*

I. Di decidere, e terminare le controversie intorno alla Immunità locale, quando nasce dubbio, se il Reo debba, o nò godere il beneficio dell' asilo, nella maniera spiegata nell' art. 5. *ed* 8. (b) *dell' Immunità locale.*

II. Di decidere alcune delle cause spettanti a' Cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj (c) *nella maniera, che si è detto a suo luogo.*

III. Di dichiarare super qualitate assassinii *commesso da un Chierico, o altra persona Ecclesiastica, quando il Giudice laico previene nella cattura di esso, nella maniera, che si stabilisce nell'* artic. 3. (d) *dell' Immunità Personale.*

IV. Di soprantendere, ed invigilare alla retta amministrazione de' luoghi Pii laicali, cioè amministrati, e governati da' laici, con decidere le liti, che possono nascere intorno al rendimento de' conti degli Amministratori di essi (e) *nella maniera spiegata nel* cap. 5. *di questo Trattato.*

V. Nel caso da qualche Comunità, o persona Ecclesiastica si pretenda convenirle titolo verè oneroso *maggior quantità di franchigia di quella si assegna nel presente*

sente Trattato, *potrà riconoscere*, *se ciò sia vero*, *e determinare ciò*, *che sarà di giustizia* (f) *nella maniera spiegata nel* cap. *dell' Immunità Reale* art. 20.

VI. D' invigilare all' adempimento de' legati Pii, *col procurare ne' casi particolari*, *nella maniera*, *che stimerà più propria*, *che i renitenti a soddisfare*, *se saranno laici da' loro competenti Giudici laici siano costretti all' adempimento de' legati Pii*, *e se saranno Ecclesiastici* (g) *da' loro rispettivi Superiori*, *e Giudici Ecclesiastici*.

E finalmente d' invigilare all' osservanza del presente Trattato (h) *come si è detto di sopra*.

N O T E.

1. a. *Questo Tribunale non dovrà avere altra incombenza*, *se non che*. Non può perciò arrogarsi verun altra sorta d' ingerenza oltre a quella, che gli viene accordata con detti capi, che si esprimono, come appresso; perchè la dizione *se non che*, la quale in latino è la stessa, che *nisi*, non può dubitarsi, che sia restrittiva. *l. actione*. dove Bart. Giason. ed altri. *Cod. de transact. cap. peccatum. de Regul. Jur. in 6.* ed insieme è limitativa. Flamin. *de Resignat. lib. 5. q. 6. num.* 183. *& præter expressa est aliorum exclusiva*. Menoch. *cons.* 3. *num.* 16. *& habet vim taxativæ*. *l. consulta*. *Cod. de testam.* Covar. *de Sponsal. cap.* 4. *par.* 2. §. 1. *num.* 8. Mar. Anton. *variar. Resolut. lib.* 1. *resol. ult. cas.* 43. *vers. pro Episcopo*. Veda Barbos. *de Diction. dict.* 217. ove della intelligenza di questa dizione *nisi*, sua ampliazione, e restrizione.

2. Tanto maggiormente, che in questo articolo si esprimono i casi particolari della di lui ingerenza, ed è certo, per quelche dice Bobbadil. *in Politic. lib.* 2. *cap.* 19. *sub num.* 53. presso Sabel. *verb. Jurisdictio*. *num.* 22. *quod jurisdictio alicui tributa per enumerationem certorum casuum*, *vel in certis casibus*, *ultra illos non extendatur in præjudicium habentis universalem jurisdictionem*. Bich. *decis.* 157. *num.* 5. *relat. part.* 9. *recent. decis.* 257. *num.* 5.

Venendo ora a parlare de' capi della ingerenza, che si accorda al Tribunale Misto.

3. b. *Dell' Immunità locale*. Quindi in primo luogo si accorda la facoltà di decidere, e terminare le controversie intorno alla Immunità locale, cioè nascendo dubbio, se il Reo debba godere, o nò il benefizio del Sagro Asilo; e questo nella maniera, che si è spiegato coll' *art.* 5. del *cap.* 2. ove della Immunità locale, cioè cogl' indizj *ad torturam*, come in detto *art.* 5. e sue note. *n.* 7. e 9.

4. Ma ciò in grado di ricorso dal giudicato del Vescovo non già in prima istanza, come nell' *art.* 7. quale per abbaglio dell' Amanuense nel testo di questo *art.* 10. si nota *art.* 8. e deve dire *artic.* 7. oppure nel caso, che il Vescovo non avrà dichiarato nel termine prefisso di un mese, dopo che gli sia stato presentato il processo formato dal Giudice laico, come in detto *cap.* 2. *art.* 4. e se ne parla appresso *art.* 11.

5. Cosicchè a riserva de' suddetti due casi, il Tribunale Misto rispetto alla Immunità locale non tiene verun altra ingerenza, nè autorità, ma tutta ne' dubbj, che possono avvenire, resta riservata a' Vescovi, come Giudici ordinarj, per quelche si è notato sopra *cap.* 2. del Concordato, ove dell' Immunità locale *artic.* 35. ed ultimo, *num.* 41. Nè può dubitarsi di questa teorica; perchè così viene stabilito con detto *artic.* 35. ed ultimo.

6. c. *Nella maniera*, *che si è detta a suo luogo*. In secondo luogo si dà al Tribunale la incumbenza di decidere alcune cause spettanti a' Cursori de' Vescovi, ed altri Ordinarj nella maniera, che si è detta a suo luogo, cioè nel *capit.* 3. della Immunità personale *art.* 8. ove si dice, che sentendosi qualcuno gravato dalla sentenza de' Vescovi, o Ordinarj de' luo-

de' luoghi data nelle cause appartenenti a' Cursori, volendosi avvalere dell' appellazione, del ricorso, o di altro rimedio approvato dalle leggi, possa ciò fare a dirittura al Metropolitano, o al Tribunale Misto, e facendolo al Tribunale Misto, questo per non gravare le parti sia tenuto destinare due Giudici *in partibus*, uno Ecclesiastico da eleggersi da' Ministri Ecclesiastici del Tribunale, e l'altro da eleggersi da' Ministri laici del medesimo Tribunale Misto, e che quando avvenisse, che questi Giudici nel giudicare non convenissero, la causa si debba devolvere al medesimo Tribunale Misto, e che dalla sentenza di esso non si dia appellazione, e per conseguenza si debba eseguire. Quanto poi alle cause spettanti a' Cursori de' Metropolitani, e di altri Prelati soggetti immediatamente alla Santa Sede, in caso di gravame debba procedere il Tribunale Misto nella maniera detta di sopra.

7. Avvertendosi, come tutto ciò, che si è detto ne' casi di gravame rispetto alle cause de' Cursori, deve anco aver luogo rispetto a' gravami, che occorressero a riguardo delle cause del Cancelliere, o sia Mastro d' Atti laico della Curia Vescovile; comecchè il Cancelliere, o sia Mastro d' atti gode il privilegio del Foro, nella maniera, che lo godono i Cursori, come in detto *cap.* 3. dell' Immunità personale *art.* 9.

8. Con dichiarazione, che il Tribunal *Misto* non è Giudice privativo di questi ricorsi, dal giudizio de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, perchè possono farsi anco al *Metropolitano*, come si dispone in detto *art.*8. del *cap.* 3. ed ivi si nota al *num.* 2.

9. d. *Dell' Immunità Personale*. In terzo luogo si dà incumbenza a questo Tribunale *Misto* di dichiarare *super qualitate assassinii* commesso da qualche persona Ecclesiastica, nel caso però, che il Giudice laico prevenga nella cattura dell'inquisito; poichè come si dice in detto *cap.* 3. della Immnità Pesonale, *art.*3. prevenendo il Giudice laico nella cattura dell' inquisito, potrà ritenerlo *nomine Ecclesiæ* nelle carceri laicali, e formare il processo; ma che prima di procedere alla sentenza, fra quattro mesi sia tenuto trasmettere il processo al Tribunale *Misto*, il quale *servatis servandis*, e sentito il Reo nelle sue difese, deve procedere alla declaratoria.

10. Ciò però deve aver luogo nel caso, che il Giudice laico previene nella cattura, tantochè non basta la prevenzione *per citationem*, *etiamsi præcesserit contumacia*, per la ragione, che così letteralmente si stabilisce in detto *art.* 3. e ciò ad effetto di togliere le brighe de'DD. che promovono in vedere come, e quando si dica indotta la prevenzione intorno alla competenza di alcuni Tribunali, veda presso de *Marin.* nelle sue allegazioni, *alleg.* 75. *num.* 10. *e segg.*

11. Quindi non prevenendo il Giudice laico nella cattura dell' inquisito di delitto di assassinio, e prevenendo l' Ordinario, egli è quello, il quale deve formare il Processo, e procedere privativamente alla declaratoria *super qualitate assassinii*; una volta che con detto *art.*3. si stabilisce, che debba procedere il Tribunale *Misto* nel caso, che prevenga nella cattura del Chierico, o altra Persona Ecclesiastica il Giudice laico, per la nota regola: *exceptio firmat regulam in contrarium. leg. quæsitum*. §. *Denique*. *ff. de fund. instr.* Gloss. *in rubr. de Regul. Jur. in* 6. Barbos. *in Axiomat. Jur. usufrequent. axiom.* 85. *num.* 4.

12. Cosa poi sia l'assassinio, e quando possa aver luogo nel caso, di cui si tratta, si è notato in detto *cap.* 2. ove della Immunità locale, *art.* 13. *num.* 2. *e segg.* ed in detto *art.* 3. *cap.* 3. *num.* 1. *e segg.*

13. e. *Nella maniera spiegata nel capit.* 5. *di questo Trattato*. Riferendosi in questo capo la ingerenza, che si accorda in quarto luogo al Tribunale *Misto* a quelche si dispone nel 5. *cap.* si ristringe perciò in dover egli invigilare, e soprantendere, che quanto si è disposto in detto *cap.* 5. intorno alla visita, e rendimento de' conti de' luoghi Pii laicali,

go-

governati, ed amministrati da' laici, che non sono sotto la immediata Regia protezione, sia fedelmente osservato coll' invigilare primieramente, che gli Amministratori de' suddetti luoghi Pii rendano infallibilmente ogni anno i conti nella maniera spiegata nel *capit.* 5. Secondo, col decidere tutte le liti, che possono insorgere ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti. Terzo, invigilare, e soprantendere, che i suddetti luoghi Pii siano bene amministrati, con farsi delle loro rendite l'uso, che si conviene, secondo la natura, ed obbligo di ciascuno di essi.

14. Quindi la ingerenza del Tribunale Misto sopra i luoghi Pii fondati, governati, ed amministrati da' laici è di due specie, una con giurisdizione, e l'altra senza giurisdizione, ed esercizio d'impero veruno. L'ingerenza del Tribunale Misto senza giurisdizione, ed esercizio di verun impero si considera, laddove se gli accorda, che debba invigilare, e soprantendere, che sia fedelmente osservato quanto si è disposto in detto *cap.* 5. intorno alla loro visita, e rendimento de' conti, come pure, che i suddetti luoghi Pii siano bene amministrati con farsi delle loro rendite l'uso, che si conviene secondo la natura, e gli obblighi di ciascuno di essi. L'altra poi con giurisdizione è quella, con cui si stabilisce di dover decidere tutte le liti, che possono insorgere ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti solamente.

15. Nè può dubitarsi di questa distinzione, vedendosi apertamente che ove i nostri Sovrani hanno voluto accordare al Tribunale Misto esercizio d'impero, e di giurisdizione lo hanno espresso letteralmente, conforme si osserva in questo *art.* 10. *n.* 1. 2. e 3. ed in parte rispetto a questo medesimo *n.*4. come pure nell'altro susseguente *n.* 5. e si nota al *n.*3. 6. 9. 17. e 18. E rispetto agli altri capi se avessero voluto accordare esercizio d'impero, e giurisdizione, lo averebbero espresso, come lo hanno espresso ne' suddetti altri cinque casi. *L. unic. §. fin autem. Cod. de caduc. toll. l. si servus. §. Prætor ait. vers. non dixit. ff. de acquir. hær. Cap. ad audientiam.* 2. *de Decim. cap.* 2. *de transact. Prælat.* e non avendolo espresso in questo caso si presume di non averlo voluto, *cum facilè id exprimere potuissent.* Menoch. *cons.* 30. *n.* 8. Armendar. *in procem. addition. ad Recopil. legum Navarræ. & quod lex non dicit, non est ab homine præsumendum. l. dissentientis. Cod. de repud. cap. Illa ne Sed. vacan.* e noi altrove.

16. Cosicchè resta libero a' Giudici ordinarj l'esercizio della loro giurisdizione in tutte quelle cose, nelle quali si accorda al Tribunale Misto di dovere invigilare, e soprantendere, specialmente nella visita *quoad spiritualia*: e la sua vigilanza, e soprantendenza a mio giudizio non riguarda, nè può riguardare altro, che eccitare la giurisdizione ordinaria ne' casi, che possono avvenire, con qualche moderata lettera insinuativa, oppure in certi casi informarne i nostri rispettivi Sovrani per darvi l'opportuno provvedimento, cioè il Papa contro gli Ecclesiastici, ed il Re contro de' laici: e che perciò in grado di gravame si deve ricorrere a' loro Superiori, che sono i Giudici competenti delle appellazioni, e ricorsi da' giudicati degli Ordinarj.

17. Quanto poi alla facoltà, che si accorda al Tribunale Misto con giurisdizione di decidere tutte le liti, che possono insorgere ad occasione, ed intorno al rendimento de' conti; questo senza dubbio ha luogo nel caso, che si esprime, nel quale egli può richiamare i libri de' conti, riconoscere le partite, dell'esito, e dell'introito, ammettere quelle, che si devono, e ributtarne le indovute, e dare riparo a quelche sia di bisogno per togliere le frodi, o le oppressioni; e tutto ciò in grado di ricorso, e dopochè saranno stati riveduti dalla persona, che verrà destinata dagl' Ordinarj de' luoghi co' Razionali, che saranno eletti da chi spetta, secondo il solito, come si è detto più volte di sopra.

18. f. *Nella maniera spiegata nel capitolo dell'* Immunità Reale art. 20. In quin-

quinto luogo si dà incumbenza a questo Tribunale di riconoscere, e di determinare, come sarà di ragione, la pretensione, che avessero alcune Comunità, o Persone Ecclesiastiche di convenirle, *titulo verè oneroso*, maggior quantità di franchigia di quella, la quale si assegna comunemente agli altri Ecclesiastici, come si dice nel *capit.* 1. *artic.* 20. e qui non può negarsi, che competa al Tribunale *Misto* la cognizione giudiziale della causa, una volta che si stabilisce di sua incumbenza il conoscere, e determinare la pretensione, come sarà di ragione.

19. g. *Da' loro respettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici.* Per togliere le contese tra le due Potestà intorno al foro di queste cause, che riguardano l'adempimento de' legati Pii fu stabilito il Tribunale della Fabbrica, che dovesse procedere contro i laici sotto la presidenza di Monsig. Nunzio, coll'assistenza però di Consultori laici, come di tutta questa Storia si parla presso Chiocc. ne' suoi MS. Giurisdiz. *tom.* 12.

20. Ora essendo cessato il Tribunale della Fabbrica, si commette al Tribunale *Misto* d'invigilare all'adempimento dei legati Pii, cioè, che ne' casi particolari i renitenti a soddisfare, se saranno laici vengano costretti da' loro competenti Giudici laici, e se saranno Ecclesiastici da' loro rispettivi Superiori, e Giudici Ecclesiastici, come in questo *art.* dimanierachè non si accorda con ciò al Tribunale *Misto* impero, o esercizio di giurisdizione veruna, ma solo una pura vigilanza per l'effetto, di cui si tratta, cioè, che ne' casi, che possono occorrere voglia con sue moderate lettere d'insinuazione eccitare la giurisdizione de' proprj Ordinarj, Ecclesiastici contro i renitenti Ecclesiastici, e de' Giudici laici contro i renitenti laici, restando sempre intatta, ed illibata l'autorità, e giurisdizione degli Ordinarj, non solo in prima istanza, ma anco in seconda istanza, ed in qualsivoglia grado di ricorso, e di revisione di causa.

21. h. *Come si è detto di sopra.* In parlarsi della formola del giuramento, che deve prestarsi dal Presidente, e Deputati, come pure da' subalterni prima di cominciare ad esercitare la loro carica, si è detto di sopra *artic.* 8. di dover giurare *ad sancta Dei Evangelia di osservare, e fare osservare quanto viene stabilito nel presente Trattato, ma altresì di non arrogarsi veruna sorta di giurisdizione, e di autorità, oltre a quella, che viene loro conceduta in virtù del presente stabilimento di questo Tribunale*. Ora in fine di questo *articol.* 10. riferendosi a quelche si è detto di sopra, cioè alle parole già trascritte dall' *artic.* 8. s'incarica al medesimo *d'invigilare all'osservanza del presente Trattato*.

22. Quindi volendo Sua Santità, e la Maestà Sua stabilire i confini dell'autorità del Tribunale misto, in questo *artic.* 10. prima prescrivono i capi della sua giudiziale ingerenza, che sono quelli, de' quali si parla in esso, e di sopra sono stati notati al *num.* 3. 6. 7. 13. e 18. e poi ordinano d'invigilare alla osservanza del presente Trattato, cioè di osservare, e di fare osservare quanto viene stabilito; come pure di non arrogarsi veruna sorta di giurisdizione, e di autorità, oltre a quella, che se gli accorda; cosicchè separandosi l'una dall'altra incumbenza, la vigilanza, che se gl'incarica non dà al medesimo veruna sorta d'impero, o giurisdizione, ma solo si considera, come una pura, e semplice attenzione, che debbano avere il Presidente, e Deputati, acciò si osservi il Concordato, e che perciò *in* virtù del giuramento, che prestano *ad Sancta Dei Evangelia*, siano tenuti, quando mai si tentasse cosa contro di esso, o arrogandosi il Tribunale facoltà alcuna, che fosse fuori di quelle, che se gli assegnano, avvisarsene vicendevolmente, ed ammonire gli altri controventori con qualche moderata lettera d'insinuazione, ed in qualche caso ognuno sia in obbli-

obbligo darne conto al proprio Prencipe, perchè tra di loro risolvino ciò, che sia di ragione.

23. E se mai il Tribunale col pretesto d'invigilare alla osservanza del Trattato volesse pretendere di prender cognizione fuori de' casi preaccennati; certamente, che si sarebbe Giudice supremo di tutti gli altri Tribunali Ecclesiastici, e laicali non solo di tutto il Regno, ma anco di Roma, assorbendo tutte le cause, che giammai possono riguardare non solo gli Ecclesiastici, e luoghi Pii, ma anco direttamente, ed indirettamente i laici, quali in mescolanza non possono, che rarissime volte separarsi dagl'Ecclesiastici; poichè in questo Concordato si tratta di materie spirituali, e temporali di Ecclesiastici, e di laici sotto titoli diversi d' Immunità Reale, d' Immunità locale, d' Immunità personale, de' Promovendi a' Sagri Ordini, de' luoghi Pii, delle cause, e delitti del Foro Ecclesiastico contro de' laici, della introduzione de' libri forestieri, e loro stampe, e finalmente delle materie beneficiali; e non picciola confusione sarebbe l' udirsi solo, ch' egli volesse procedere; oltre de' suddetti cinque casi di sopra espressi, anco in tutti gli altri casi degli otto capi del Trattato.

24. Quando che il fine di stabilire questo Tribunale non fu altro, che di dare al medesimo una facoltà di decidere in quelli articoli, nella massima delli quali mai si è possuto convenire tra le due Potestà, pretendendo ognuna la giurisdizione privativa, conforme si riconosce apertamente, dandosi un occhiata a' cinque capi, che si accordano d' ingerenza del Tribunale, con facoltà di decidere, e terminare le controversie, come sopra; dimanierachè per quelche si vede il motivo di eriggere questo Tribunale non è stato, nè fu altro, che una pura, e cruda necessità, giacchè non si ritrovava altra strada di poter convenire su questo particolare di diversità di massime, come si è notato di sopra in questo *art.* 10. *n.* 8. *e segg.* e comecchè di tutto ciò si parla appresso sull' *art.* 13. di questo medesimo *cap.* 9. quindi mi rimetto a quanto in esso.

ARTICOLO UNDECIMO.

Quando il Vescovo nello spazio prefisso di un mese da che gli sarà stato presentato il processo non avrà dichiarato intorno alla qualità del delitto, se il refugiato goda, o nò, s' intenda eo ipso *devoluto il giudizio a questo Tribunale*, (a) *conforme si stabilisce coll'* art. 4. *del* cap. 2. *del presente Trattato. Come pure, che avendo il Vescovo fatta la detta dichiarazione, sia lecito a questo Tribunale ricevere i ricorsi, che dalla medesima interponessero il Fisco Ecclesiastico, o il Fisco laico, ed impinguare, ed ordinare nuovo processo, stimando così bene, e successivamente veduti gli atti, e sentite le parti, confermare, o infermare inappellabilmente i giudicati de' Vescovi, a tenore di quello, che sta risoluto* (b) *coll'* art. 8. *del suddetto* cap. 2.

N O T E.

1. a. *Conforme si stabilisce coll'* artic. 4. *del* cap. 2. Si è parlato di ciò sopra nelle note all' *art.* 10. di questo *cap.* 9. *num.* 4.

2. b. *Coll'* art. 8. *del sudd.* cap. 2. Deve notarsi *art.* 7. scritto per abbaglio dell' Amanuense *art.* 8. come si è notato in detto *art.* 10. *num.* 4. come sopra.

ARTICOLO DUODECIMO.

(a) *In tutti i casi suddetti* (b) *dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente, e privativamente a qualunque Ministro, Giudice, o Tribunale, tanto Eccle-*

siastico, che laico, sia di qualsivoglia rango, anche di Monsig. Nunzio, o di qualsivoglia altro Giudice, o Ministro anche deputato, (c) *o delegato da S. M. che pretendesse procedere* (d) *per via di Regia protezione, o di economica provvidenza: con dichiarazione, che qualunque atto si facesse in contrario da altri Tribunali, o Giudici, così Ecclesiastici, che secolari, tanto della Città di Napoli, quanto del Regno, sia nullo* ex defectu jurisdictionis; *ed in caso d'inosservanza possano i Tribunali, e Giudici, così laici, che Ecclesiastici, residenti fuori della Città di Napoli, inibirsi dal Tribunal Misto, ed a riguardo de' Tribunali di Napoli spedirsi dal medesimo le Ortatorie, le quali abbiano forza d'inibizione: dimanierachè qualunque atto fatto da' medesimi Tribunali, e Giudici di Napoli, dopo le suddette Ortatorie,* (e) *sia* ipso facto *nullo* ex defectu jurisdictionis, *come sopra.*

N O T E.

1\. a. *In tutti i casi suddetti.* Cioè quelli, de' quali si parla in detto *art.* 10. e si notano in esso al *num.* 3. 6. 7. 13. *e* 18. come sopra.

2\. b. *Dovrà procedere il Tribunale inappellabilmente.* Questo maggiormente comprova tutto quello, che finora si è detto, cioè, che il Tribunale Misto non può procedere giudizialmente in altri casi, se non ne' preaccennati, che sono cinque tassativamente. E procede inappellabilmente, e privativamente a qualunque altro supremo Tribunale, a guisa de' Prefetti al Pretorio a tempo de' Cesari, quali giudicavano *vice sacra, hoc est inappellabiliter.* Jacob. Gutther, *de offic. domus Augusti. lib.* 2. *cap.* 2.

3\. c. *O delegato da S. M.* Quindi rispetto a' suddetti cinque casi il Tribunale Misto non può dubitarsi, che sia privativo, e supremo; dimanierachè niun Ministro, Giudice, o Tribunale, sia di qualsivoglia rango, e nemmeno Monsig. Nunzio, o altro delegato da S. M. può avere ingerenza alcuna in detti casi, che si commettono al medesimo: e tra' suddetti non vi è dubbio, che venga anco numerata la Camera Reale, il Delegato della Giurisdizione, ed ogni altro; anzichè con ciò resta inutile il Tribunale del Delegato della Reale Giurisdizione, perchè le controversie, le quali prima si tiravano avanti di esso, restano già composte in questo Trattato, o cogli articoli segreti, e quelle, le quali non si hanno possuto comporre, sono state rimesse al Tribunale Misto; e perciò con questo articolo si proibisce al medesimo letteralmente prendere alcuna ingerenza sopra di esse, come sopra.

4\. d. *Per via di Regia protezione, o di economica provvidenza.* Sicchè si tronca a' medesimi Tribunali ogni strada di prendere ingerenza su quelche si conviene in questo Concordato, e specialmente su li suddetti cinque casi riservati al Tribunale Misto; quando poi, ed in quali termini possa aver luogo nel nostro Regno questa economica provvidenza, e Regia protezione, veda le note sugli articoli segreti tra la Corte di Roma, e la nostra Real Corte di Napoli, *art.* 3. perchè ivi se ne parla sufficientemente.

5\. e. *Sia* ipso facto *nullo.* Ed in tal forma, che non ostante qualunque inibizione, o ortatoria, che si facesse sotto qualsisia pretesto, può disprezzarsi, come nulla *ex defectu Jurisdictionis*, e si dichiara nullo *ipso facto*, lo che *importat Canonem latæ sententiæ.* Bald. *in rubr. Cod. si pendente appellatione.* Felin. *Cap. Rodulphus, num.* 48. *e segg. de Rescript.* ed altri.

ARTICOLO DECIMOTERZO.

(a) Eccettuate *le materie di sopra espresse nell'* artic. X. *di questo capo* (b) *non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre,*

che

che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarj (le quali debbano avere il loro libero corso tanto per le prime istanze, quanto per li ricorsi, ed in grado di appellazione) nè ammettersi dal medesimo i ricorsi, o le appellazioni sotto qualunque pretesto, sotto pena di nullità di tutti gli atti, che si facessero in contrario; e di violazione del giuramento prestato per quest' effetto al Presidente, e Deputati.

N O T E.

1. a. *Eccettuate le materie di sopra espresse nell'* art. X. E sono i cinque capi notati nel medesimo *artic.* 10. *num.* 3. 6. 7. 13. e 18. come sopra; ed a riserva di essi non può il Tribunale prendere ingerenza in maniera veruna in tutte le altre, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarj, per la nota regola, *exceptio firmat regulam in contrarium. leg. quæsitum. §. Denique. ff. de fund. instr.* Gloss. *in rubr. de Regul. Jur. in* 6. Veda su di ciò le note in detto *art.* 1. *num.* 1. *e segg.*

2. b. *Non potrà questo Tribunale ingerirsi in nessuna maniera in tutte le altre.* Quindi dicendosi, che il Tribunale non possa ingerirsi in nessuna maniera *in tutte le altre* cause, che appartengono alla giurisdizione degli Ordinarj, letteralmente si escludono quelle, che non vengono comprese sotto i suddetti cinque capi, come contrarie a' medesimi; così esponendosi la dizione *altre pro aliæ* in latino. Can. *Cum beatissimus.* 24. *q.* 1. ed ivi la Gloss. *verb. qui Alexandrinam. & dic aliis, idest contrariis.* Mandos. *Gloss. Facult. §. Volentes. verb. alios. fol.* 150. Cened. *singul.* 4. *n.* 10. *& n.* 11. *Alius, idest diversus. §. fin. institut. de rer. divis. leg. in negotiis. ff. de Reg. Jur. & Cap. alia causa est Monachi.* 16. *q.* 1.

3. Cosicchè restando ristretta la ingerenza di questo Tribunale tra' confini de' cinque capi di sopra espressi, *in tutte le altre cause*, che sono fuori di essi, resta libera la giurisdizione degli Ordinarj, e devono avere il libero corso tanto per le prime istanze, quanto per i ricorsi, ed in grado di appellazione, e dal medesimo non possono ammettersi i ricorsi, o le appellazioni sotto niun pretesto sotto pena di nullità di tutti gli atti, e di violazione del giuramento, come in questo articolo.

ARTICOLO DECIMOQUARTO.

Tutti gli atti, e spedizioni di questo Tribunale, così giudiziali, che estragiudiziali, dovranno farsi onninamente gratis, senza potersi niente esiggere per ragion di scrittura, sigillo, sottoscrizione, registro, studio di processo, o qualsivoglia altra cosa, alla riserva delle sole copie, che si dovranno tassare a ragione di grana due per facciata, (a) *che sia scritta di righe ventidue per ciascuna facciata di carattere comune.*

N O T E.

1. a. *Che sia scritta.* E ciò a tenore delle nostre Prammatiche, le quali regolano queste spese per togliere l'estorsioni, che in simili casi sogliono sentirsi col pregiudizio delle parti, e disdoro de' Tribunali, e Ministri, che li reggono.

ARTICOLO DECIMOQUINTO.

Le spese, che sono necessarie per lo mantenimento del Tribunale, subalterni, e tutt' altro, si dovranno fare ugualmente a conto di Sua Santità, ed a con-

conto di S. M. con quegli espedienti, (a) *che sopra di ciò parcranno più proprj all' una, ed all' altra Potestà.*

N O T E.

1. a. *Che sopra di ciò parcranno più proprj*. Per questa ragione, le spese, che sono necessarie per il mantenimento del Tribunale, ed altro si devono fare a conto di Sua Santità, ed a conto di Sua Maestà, si ordina col precedente *art.* 14. che tutti gli atti giudiziali, ed estragiudiziali dovranno farsi onninamente *gratis*; perchè, come dice Mastill. *de Magistrat. lib.* 1. *cap.* 22. *num.*8. *Officiales habentes salarium de publico non possunt accipere sportulas, nec etiam xenia*, ed ivi la Gloss. *in verb. poculentum. in l. plebiscito. ff. de offic. Præsid. & in l. solent. §. ult. ff. de offic. Proconf. & l. Bar. in authen. ut jud. sin. quoq. suffrag. §. scriptam. num.* 2. Abb. *in cap. plerique. num.* 33. *de Immun. Eccles.* Jo: Medin. *de restit. q.* 25. Molin. *de just. & jur. l.* 1. *disp.* 83. Avend. *de exeq. mand. d. cap.* 2. *num.* 5. Cost. *de remed. subsid. remed.* 78. *num.* 10. & 11.

CAPITOLO ULTIMO

Deroga alle disposizioni contrarie al presente Trattato.

ARTICOLO PRIMO.

PEr *l' intiera esecuzione* (a) *del presente Trattato*, (b) *resteranno rivocati, ed annullati, come in virtù di questo articolo si rivocano, ed annullano tutte le disposizioni, ordini, e decreti così pubblici, che privati fatti dall' una, o dall' altra Potestà, in tutto ciò, in cui sono contrarj alla presente disposizione, ed a quanto si contiene nel presente Trattato.*

Dato dalle stanze del Palazzo Apost. nel Quirinale in questo dì due di Giugno 1741.

S. Card. VALENTI.
L. S.

T. Card. ACQUAVIVA.
L. S.

D. Celestino Arcivescovo di Tessalonica.
L. S.

N O T E.

1. a. *Del presente Trattato*. Molte sono le leggi Canoniche, e Civili, Prammatiche, riti, e consuetudini, che si oppongono alla disposizione del presente Concordato, ma dovendo questo ad esclusione delle medesime avere il suo vigore; senza dubbio tutta l' attenzione si dovrà pratticare circa la sua osservanza, tolta di mezzo ogni altra, che alla medesima si opponga; e sarebbe la presente nota assai voluminosa, se volessi qui, come potrei, stendere un distinto Catalogo de' suddetti Canoni, Leggi, Costituzioni, Prammatiche, Riti, Consuetudini, e simili, i quali si oppongono alla disposizione del presente Concordato.

2. b. *Resteranno rivocati*. Come in fatti sono stati rivocati colla Bolla di N. S. BENEDETTO PP. XIV. confirmatoria del presente Trattato, come appresso; e così anco si è fatto per parte di S. M. con sua Prammatica de' 29. Luglio 1741. la quale parimente tutta distesa si legge appresso.

PLE-

PLENIPOTENZE.

Foris. Dilecto Filio Nostro SYLVIO S. R. E. Cardinali VALENTI GONZAGA nuncupato.

Intus. BENEDICTUS PAPA XIV.

Breve di Plenipotenza del Papa.

Dilecte Fili noster, salutem, & Apostolicam benedictionem. Pro singulari illa, ac prorsus paterna, qua carissimum in Christo Filium nostrum CAROLUM utriusque Siciliæ, & Hierusalem Regem Illustrem complectimur, caritate, nihil optamus impensius, quam ut omnia, & singula, quæ mutuam inter Apostolicam hanc Sanctam Sedem, & ejusdem CAROLI Regis Regnum Neapolis, quod est directi dominii ejusdem Sanctæ Sedis, concordiam, tranquillitatemque quomodolibet interturbare possent, quemadmodum jamdudum interturbarunt opportunè præscriptis Sacerdotii Regnique juribus in perpetuum, benedicente Domino, ad Divinì honoris, & Ecclesiasticæ disciplinæ incrementum componere satagamus. Eapropter statimatque in hac sublimi Sacrosancti Apostolatus specula altissimo divinæ providentiæ consilio constituti fuimus, certiores fieri voluimus de omnibus, quæ sub fel. record. Clemente PP. XII. Prædecessore nostro (1) *ad effectum hujusmodi tractata diuque discussa fuerant, etsi, ipso Clemente Prædecessore viam universæ carnis ingresso, nondum ad optatum finem perducta fuissent; ut sublatis e medio dissidiis, & contentionibus, tandem aliquando utrinque conciliarentur, & justitia, & pax sese invicem osularentur. Cum autem nonnullos* (2) *ex S. R. E. Cardinalibus, qui cum circumspectione tua sedulo cognoscerent, proponerent, ac tractarent omnia, & singula hujusmodi negotio transigendo absolvendoque necessaria, & opportuna deputaverimus, ac insimul eadem pro votis vicissim Nobis præsentibus proposita, discussa, ac prope composita fuerint: Hinc est, quod Nos motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ut debito fine tandem præmissa concludantur, ac in perpetuum stabiliantur, Te, de cujus fide, prudentia, integritate, & in rebus agendis dexteritate plurimum in Domino confidimus, in nostrum, & ejusdem Sedis Plenipotentiarium, tenore præsentium nominamus, constituimus, & deputamus; Tibique, ut nostro, dictæque Sedis nomine cum dilecto Filio nostro Trojano tit. S. Cæciliæ S. R. E. præfatæ Presbytero Cardinali de Aquaviva nuncupato, ac Venerabili Fratre Cælestino Archiepiscopo Thessalonicensi, quos ipse CAROLUS Rex elegit, ac sufficienti pariter ad hæc mandato munivit, omnia, & singula negotia hujusmodi conficere, & concludere, & confecta, & conclusa manu tua subscribere, signoque tuo munire libere, & licite possis, & valeas, plenam, & amplam facultatem harum serie concedimus, & impertimur. Decernentes validum, & efficax fore quidquid earumdem præsentium vigore Tu egeris, tractaveris, & concluseris, id omne, quantum in Nobis est, acceptum, & gratum, firmumque, ac ratum habere, necnon observare, complere, & exequi in verbo Romani Pontificis promittentes. In contrarium facien. non obstan. quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die* 11. *Junii MDCCXXXXI. Pontificatus Nostri anno prim.*

D. Cardinalis PASSIONEUS.

1. Ved. le note *pag.* 1.
2. Ved. le note detta *pag.* 1.

CAR-

CARLO per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, di Gerusalemme, &c. Infante di Spagna, Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

Prima Plenipotenza del RE.

Atteso il vivo desiderio, che fin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni secoli a questa parte si sono originate, e dibattute tra li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, perchè interessano tanto il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli; e perchè abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della Santa Sede non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento fra questo Regno, e la Santa Sede, al quale finora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. *Trojano d' Acquaviva, e Aragona Prete Cardinale del titolo di Santa Cecilia nostro Ministro presso Sua Beatitudine il nostro Santissimo Padre* BENEDETTO XIV. *avete secondato in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà che si richiede, ed è necessario, affinchè per Noi, e rappresentando la nostra propria persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di Sua Santità, con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie fra questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passaremo per detto Trattato di accomodamento, come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale, con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato di accomodamento tra questo Regno, e la Santa Sede, affinchè sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.*

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrasegnata dal nostro infrascritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella nostra Real Villa di Portici li 26. di Maggio 1741.

IO IL RE.

(L.S.)

GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALLEGRE.

CAR-

CARLO, &c. *Attesò il vivo desiderio, che fin dalla nostra esaltazione al Trono di questi Regni abbiamo avuto di veder aggiustate, convenute, e terminate una volta per sempre le dispute, e controversie, che da alcuni secoli a questa parte si sono originate, e dibattute tra li Tribunali Regj, ed Ecclesiastici di questo nostro Regno di Napoli sopra varj punti, tutti di grandissima importanza, e conseguenza, mentre interessano tanto il servigio di Dio, come la quiete, e convenienza de' nostri Sudditi, e Vassalli; e perchè abbiamo considerato, che come Principe religioso, devoto, ed amico della Santa Sede non potevamo conseguire un fine così giusto, e buono, se non mediante un Trattato di accomodamento, ed amichevole aggiustamento fra questo Regno, e la Santa Sede, al quale finora si è travagliato; perciò, e per la grande soddisfazione, che abbiamo della vigilanza, ed efficace sollecitudine, con cui Voi D. Celestino Galiani Arcivescovo di Tessalonica, Cappellano Maggiore di questo nostro Regno di Napoli, avete cooperato a secondare in questo importante affare il nostro pio Zelo, ci siamo determinati di nominarvi, ed autorizarvi, come in virtù della presente vi nominiamo, ed autorizziamo con tutto il potere, e facoltà che si richiede, ed è necessario, affinchè per Noi, e rappresentando unitamente col Cardinale D. Trojano d'Acquaviva, ed Aragona nostro Ministro, e primo Plenipotenziario, la Nostra Persona, possiate aggiustare, convenire, e firmare unitamente con il Ministro, o Ministri Plenipotenziarj, che saranno nominati per parte di Sua Santità, con ampia facoltà eguale a quella, che vi diamo in questa Plenipotenza, un Trattato di accomodamento delle accennate dispute, e controversie fra questo Regno, e la Santa Sede, obbligandoci Noi, come ci obblighiamo, e promettiamo sotto la nostra fede, e parola Reale, che staremo, e passaremo per detto Trattato di accomodamento, come cosa fatta in nostro Nome, e per nostra propria Volontà, ed autorità Reale, e che dentro il termine, che sarà convenuto, e specificato, approveremo, e ratificheremo in forma speciale, con le forze, giuramenti, e requisiti necessarj il riferito Trattato di accomodamento tra questo Regno, e la Santa Sede, affinchè sia valido, e stabile adesso, ed in ogni tempo.*

Seconda Plenipotenza del RE.

In fede di ciò comandiamo spedirsi la presente firmata di nostra Mano, sigillata con il suggello delle nostre Armi, e contrasegnata dal nostro infrascritto Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Nella mia Real Villa di Portici li 26. di Maggio 1741.

IO IL RE.

(*L.S.*)

GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALLEGRE.

„ Postmodum hujusmodi conventiones, pacta, & concordata in omnibus, & „ singulis punctis, clausulis, articulis, & conditionibus approbata, confirmata, „ & ratificata fuerunt à carissimo in Christo Filio nostro CAROLO Rege prædicto suis regiis literis datis Neapoli die octava mensis Junii præsentis anni, „ qui Nobis deinde humiliter supplicari fecit, ut illis pro firmiori eorum subsistentia robur Apostolicæ firmitatis adjicere, necnon auctoritatem potiorem, & decretum interponere dignaremur. Nos itaque magnopere cupientes omnes discordiarum causas penitus abolere, ut sublatis ex agro Dominico dissensionum seminibus, copiosa bonorum operum seges ad laudem, & „ gloriam Dei succrescat: Desiderantes insuper prædictum CAROLUM Regem, quem & eximia suorum Majorum merita, & spectata ejus erga Nos, „ & Apostolicam Sedem, reverentia, amor, & obsequium, singularis erga „ Deum pietas, & religio, aliaque multa virtutum ornamenta, clarum, &

Si ripiglia, continua, e finisce la Bolla di Conferma del presente Trattato.

„ commendabilem in conſpectu noſtro, & Romanæ Eccleſiæ reddunt, gratiis, & favoribus proſequi ſingularibus, de prædictorum Venerabilium Fratrum noſtrorum S. R. E. Cardinalium conſilio, & aſſenſu, ac ex certa ſcientia, & matura deliberatione noſtris, deque Apoſtolicæ Poteſtatis plenitudine præinſertas Conventiones, Capitula, Pacta, & Concordata tenore præſentium approbamus, ratificamus, laudamus, & acceptamus, illis Apoſtolici muniminis, & firmitatis robur, & efficaciam adjungimus, omniaque in eis contenta, ac promiſſa ſincere, & inviolabiliter, ex noſtra, ejuſdemque Sedis parte adimpletum, & ſervatum iri tam noſtro, quam noſtrorum Succeſſorum nomine promittimus, ac ſpondemus. Præterea hortamur in Domino, atque admonemus omnes, & ſingulos Archiepiſcopos, Epiſcopos, & locorum Ordinarios tam præſentes, quam futuros pro tempore in dicto Regno exiſtentes, ut præ oculis ſemper habeant, ſe Miniſtros eſſe Chriſti Domini Regis pacifici, & manſueti, qui à Propheta Princeps pacis cognominatus eſt, & qui rediturus in Cœlum, unde deſcenderat, pacem tamquam propriam hæreditatem Apoſtolis, ac Diſcipulis ſuis reliquit; omni igitur ſtudio, & cura ea, quæ pacis ſunt, ament, ac ſectentur, & quæcumque, ut præfertur, inter Sedem Apoſtolicam, & CAROLUM Regem prædictum pacta conventa, & Concordata fuerunt, accurate, & diligenter ſervent, atque cuſtodiant: Ut verò id promptiùs, & expeditiùs facere poſſint, omnem eis, eorumque Vicariis, Officialibus, ac Miniſtris facultatem deſuper neceſſariam, & opportunam, ad prædictorum tamen dumtaxat executionis effectum, & eo modo, ac forma tantum, juxta quam in præinſertis Concordatis, Pactis, & Capitulis nominatim, & expreſſe concedenda promittitur, & non aliter, nec alio modo per has præſentes noſtras, damus, tribuimus, & impartimur: Decernentes eaſdem præſentes literas nullo unquam tempore de ſubreptionis, & obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis noſtræ, aut alio quocumque quamvis magno, & inexcogitato defectu notari, aut impugnari poſſe, ſed ſemper firmas, validas, & efficaces exiſtere, & fore, ſuoſque plenarios, & integros effectus ſortiri, & obtinere, & inviolabiliter obſervari debere, donec tamen, & quouſque pacta, & conditiones in tractatu expreſſe ſerventur, & non alias, non aliter, nec alio modo: Non obſtantibus quibuſvis Apoſtolicis, ac in Univerſalibus, Provincialibuſque & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus noſtris, & Cancellariæ Apoſtolicæ regulis, præſertim de jure quæſito non tollendo, necnon quarumcumque Eccleſiarum, & Monaſteriorum fundationibus etiam confirmatione Apoſtolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis, & literis Apoſtolicis in contrarium quomodolibet conceſſis, confirmatis, & innovatis, cæteriſque contrariis quibuſcumque: Quibus omnibus, & ſingulis illorum tenores pro expreſſis, & ad verbum inſertis habentes, illis aliàs in ſuo robore permanſuris ad præmiſſorum effectum dumtaxat ſpecialiter, & expreſſe derogamus: Et præterea, quia difficile foret, præſentes literas ad ſingula, in quibus de eis forſan fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apoſtolica auctoritate decernimus, & volumus, ut earum tranſumptis, etiam impreſſis, manu tamen publici Notarii ſubſcriptis, & ſigillo alicujus Perſonæ in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutæ munitis, plena ubique fides adhibeatur, & perinde ſtetur, ac ſi dictæ præſentes literæ forent exhibitæ, vel oſtenſæ: Et inſuper quoque irritum, & inane, ſi ſecus ſuper his à quoquam quavis auctoritate ſcienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pagi-

„ paginam nostræ approbationis, ratificationis, laudationis, acceptationis, com-
„ mutationis, reservationis, constitutionis, & voluntatis infringere, vel ei ausu te-
„ merario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem
„ Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit in-
„ cursurum. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem idibus Junii, anno Incarna-
„ tionis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo primo, Pontificatus
„ Nostri anno primo.

P. Cardinalis Prodatarius. D. Cardinalis Passioneus.

Visa de Curia *N. Antonellus*.

I. B. Eugenius. (*L. P.*)

RATIFICA DI SUA MAESTA.

CARLO, &c. A*vendo ben riconosciuto, e maturamente considerato il Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede, e Noi, conchiuso, e firmato in Roma il giorno due del corrente mese, in nome della Santità di Papa BENEDETTO XIV. dal M. Rev. in Cristo Padre Cardinale Silvio Valenti Gonzoga, Segretario di Stato della Santità Sua, ed in Nome nostro dal M. Rev. in Cristo Padre Cardinal Trojano d'Acquaviva, nostro Ministro presso Sua Santità, e dal Rev. in Cristo Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galliano, nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno, muniti delle opportune speciali facoltà, e rispettive Plenipotenze: il qual Trattato consiste in dieci Capi, che versano sopra le Immunità Reale, Locale, e Personale, li Requisiti de' Promovendi agli Ordini, le Visite, e rendimento de' Conti delle Chiese, e luoghi Pii, fondati, e governati da' laici, le Cause, e Delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici possano procedere anche contro de' laici, l' Introduzione de' libri forestieri, le Materie beneficiali, l' Erezione di un Tribunale Misto, e la Deroga alle disposizioni contrarie allo stesso Trattato, il quale è del seguente tenore:*

Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, &c. vedi alla pag. 2. e seg.

Ed essendo tutto quanto si contiene nel sopra descritto Trattato del nostro intiero gradimento, e soddisfazione, lo abbiamo Noi perciò pienamente accettato, approvato, e ratificato, e confermato, come in effetto lo accettiamo, approviamo, e ratifichiamo, e confermiamo; promettendo in fede, e parola di RE, tanto per Noi, quanto per i Reali nostri Successori di eseguirlo, ed osservarlo, e di farlo inviolabilmente eseguire, ed osservare in ogni punto, ed articolo, e di giammai contravenirvi, nè permettere, che direttamente, o indirettamente vi si contravenga in maniera alcuna; persuasi, che egualmente sarà eseguito, ed osservato nello stesso modo per parte della Santità Sua, e de' Sommi Pontefici suoi Successori. In fede di che abbiamo firmato di nostra Mano la presente approvazione, accettazione, ratifica, e conferma, e comandato, che vi si apponga il nostro Real Sigillo, e che sia contrasegnata dal Duca di Montealegre, Cavaliere del nostro Real Ordine di S. Gennaro, nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Data in Napoli a' 8. Giugno dell' anno 1741.

C A R L O.

(*L. S.*)

GIUSEPPE GIOACCHINO DI MONTEALEGRE.

PRAMMATICA REALE

Sopra la pubblicazione del Trattato.

CARLO, &c. L'*Oggetto principale delle nostre sollecitudini sin da' primi momenti, che dalla Divina Onnipotenza fummo chiamati al governo di questo Regno, egli si fu di procurare a tutto poter nostro la felicità de' nostri dilettissimi Sudditi. Non potendola Noi certamente conseguire tra gli ostacoli de' contrarj sentimenti, che nelle materie d'Immunità, ed in altri articoli giurisdizionali divideano gli animi del Clero, e del Popolo, e cagionavano continue controversie tra' Ministri della Ecclesiastica, e Civil Podestà, con infinito pregiudizio della Giustizia, e del privato, e pubblico riposo; rivolgemmo il nostro pensiere a por termine alle reciproche, e scandalose contese de' membri dello stesso Corpo, riunendoli a godere per mezzo di una concordia i beni, e i vantaggi, che gli Uomini ritraggono dalla società. Ci applicammo dunque agli espedienti più opportuni per conseguirla; e niente rallentati dall'esempio delle infruttuose negoziazioni mille volte tentate da' nostri Serenissimi Predecessori co' Sommi Pontefici, e sempre infelicemente riuscite; deliberammo anche Noi, ascoltando solamente i nostri sentimenti pacifici, di tenere la stessa via di amichevole composizione, introducendone per tal cagione Trattato per mezzo de' nostri Ministri Plenipotenziarj co' Ministri della Santa Sede sotto il glorioso Pontificato di Clemente XII. di felice ricordanza: durante la cui vita non si risparmiò nè applicazione, nè fatica per lo avanzamento di un disegno sì giusto in se stesso, sì conforme alle massime della divina, ed umana ragione, sì utile per lo bene della Chiesa, e dello Stato, e sì necessario per la prosperità de' Popoli. Ma la Divina Provvidenza, avendone riservata la gloria del progresso, e della conchiusione al suo fedel servidore, e nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. il quale non tenendo altro a cuore, che di estendere il Regno del Donator della pace, che ha voluto farci regnare; ha così ben corrisposto a' nostri laudevoli desiderj, ed ha tanto contribuito a questa santa impresa, che fra poco spazio di tempo, avendo benedetta Iddio la rettitudine delle di lui, e delle nostre intenzioni, si è veduta in fine perfezionata, benchè sempre desiderata, sempre tentata, e per secoli mai non conseguita.*

Per mezzo dunque de' vicendevoli Plenipotenziarj muniti delle necessarie facoltà, e precedente maturo esame, e prudente consiglio di sapientissimi Cardinali, se ne concertarono, e stabilirono in forza di transazione, e di concordia le convenzioni, i Capitoli, i Patti, ed i Concordati, che furono distesi in forma di Trattato, soscritto in Roma sotto il dì due del mese di Giugno dell'anno corrente in nome, e parte di Sua Santità dal suo Segretario di Stato il Molto Reverendo in Cristo Padre Cardinal Silvio Valenti Gonzaga, e per parte nostra dal Molto Reverendo in Cristo Padre il Cardinal Trojano d'Acquaviva nostro Ministro presso la Santa Sede, e dal Reverendo in Cristo l'Arcivescovo di Tessalonica D. Celestino Galiano nostro Consigliere, e Cappellano Maggiore di questo Regno. Nel qual Trattato, che comincia: Trattato di Accomodamento tra la Santa Sede, e la Corte di Napoli, &c. *non avendosi altra mira dalle due Podestà, se non che al servigio di Dio, al sollievo delle Comunità del Regno, e de' Particolari oppressi da' pubblici pesi, al riordinamento della Ecclesiastica disciplina, alla retta amministrazione sì della Giustizia, come delle rendite dell'Estaurite, e degli altri luoghi Pii,* ed

ed alla estirpazione degli abusi del confugio, delle franchigie, della introduzione de' libri, e della impunità de' delinquenti; se ne sono conchiusi i salutari, fermi, e stabili ordinamenti, digeriti in molti articoli, sotto dieci differenti Rubriche, a sieno Capi, che si raggirano i primi tre circa la reale, locale, e personale Immunità: il quarto, e'l quinto circa i requisiti di coloro, che debbonsi promovere agli Ordini Sagri, e circa il rendimento, e visita de' conti delle Chiese, dell' Estaurite, delle Confraternite, degli Ospedali, de' Conservatorj, e di simili luoghi Pii fondati, e governati da' Laici: il sesto circa le cause, e delitti, in cui i Giudici Ecclesiastici posson procedere anche contro i Laici: e gli altri quattro circa la introduzione de' libri forestieri, circa le materie beneficiali, la erezione di un Tribunale Misto, e la deroga alle disposizioni contrarie al suddetto Trattato. Il quale, essendo stato ratificato da Noi il dì 8. e da Sua Santità il dì 13. dello stesso Giugno; fu inserito in una Bolla del medesimo nostro Santo Padre della stessa data, che comincia: Memores, &c. *e con sommo nostro piacere fu da Noi ossequiosamente ricevuto.*

Ora volendo Noi far gustare a' nostri amatissimi Popoli i frutti delle nostre fatiche, ed il divino dono di questa Concordia, colla esecuzione di quanto in essa si è solennemente stipulato, e convenuto; abbiamo stimato di pubblicare col presente nostro Editto l'accennata Bolla colla inserzione del Trattato, e degli altri autentici documenti delle Plenipotenze, e Ratifiche, col qual Editto perpetuo in forma di Legge solenne, e generale, ordiniamo, e comandiamo a tutti i nostri Tribunali, a' nostri Uffiziali sì Regj, che Baronali, ed a tutti, e singoli di qualsivoglia dignità, grado, stato, condizione, sesso, ed età, di puntualmente, e religiosamente osservare, ed eseguire quanto di parola in parola si è convenuto ne' Capitoli, Patti, Articoli, e Convenzioni contenute nel Trattato suddetto, sotto pena della nostra Regia indignazione contro coloro, che attenteranno di controvenire in tutto, o in parte al prescritto del medesimo: volendo, e di piena nostra scienza, e Real volontà espressamente ordinando, che lo stesso sia inviolabilmente in tutte le sue parti eseguito, come se fosse legge fondamentale del Regno. (1) *E perciò anche di piena nostra scienza, e Real volontà aboliamo, deroghiamo, ed annulliamo tutte le leggi, Capitoli, Costituzioni, Riti, Prammatiche, Arresti, Privilegj, Usi, e legittime consuetudini per quella, o quelle parti, che fossero contrarie alle Convenzioni, Patti, Capitoli, e Concordati stipulati in questo Trattato. Volendo inoltre, che la esecuzione del medesimo cominci subito dal dì della sua legittima pubblicazione, per que' Capitoli, e per quegli Articoli, per li quali non vi è bisogno di ulteriore regolamento; ma che a riguardo della riduzione delle franchigie degli Ecclesiastici, non cominci che dal primo del prossimo mese di Settembre, a tenore però delle regole, leggi, ed istruzioni, che saranno date dal Tribunale della nostra Camera della Sommaria, e non altrimenti: non essendosi avuto dalle due Potenze altro oggetto, che il disgravio delle Università, ed il sollievo de' Poveri.*

Ed affinchè il presente Regio Editto venga a notizia di tutti, e da nessuno possa allegarsene causa d'ignoranza; vogliamo, che il medesimo colla Bolla, e coll'intero Trattato si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno, ritornando nella nostra Reale Segretaria di Stato colle dovute relate. Ed in pubblica testimonianza il medesimo Regio Editto è stato da Noi firmato, e suggellato col suggello delle nostre Reali Armi, e roborato dall'infrascritto Duca di Montalegre, Cavaliere del nostro Reale Ordine di S. Gennaro, No-

1. Ved. le note al *cap. ult. num. 2. p. 238.*

Nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Dato in Napoli il dì 29. Luglio 1741.

C A R L O.

(*L.S.*)

GIUSEPPE GIOVACCHINO DI MONTEALEGRE.

U. De Ipolito Præf. S. R. C. Vice-Protonot.

Dominus Rex mandavit mihi Josepho Borgia à Secretis.

Adì 3. Agosto 1741. Io Pascale Moccia Lettore delli Regj Bandi dico di avere pubblicato il soprascritto Trattato, ed Editto con li Trombetti Reali nelli luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città di Napoli. Pascale Moccia.

Faccio fede io Notar Giuseppe de Palma di Napoli, come il suddetto Trattato, come anco l' Editto è stato questo giorno tre Agosto 1741. pubblicato per i luoghi soliti di questa Città dal suddetto Pasquale Moccia Lettore de' Regj Bandi, ed in fede ho segnato. (L. S.)

A R T I C O L I S E G R E T I

Tra la Corte di Roma, e quella del Re di Napoli.

A R T I C O L O P R I M O.

D*Esiderando Sua Santità, che siano osservati, e confermati rispettivamente a' Beneventani suoi fedelissimi Sudditi da S. M. i privilegj conceduti a' medesimi da' suoi Serenissimi Predecessori, e stabiliti ne' patti, e condizioni apposte nell' Investitura del Regno di Napoli; la M. S. assicura, che avrà tutta l' attenzione per le soddisfazioni di S. B. con questo bensì, che la Città di Benevento destini persona a Napoli, che produca tutti i suoi documenti, per farli esaminare da' suoi Ministri, e fatto, che ne sarà l' esame* (a) *la M. S. farà consapevole la S. S. per mezzo del Cardinal Acquaviva, quanto occorrerà.*

N O *T E.*

1. a. L*a M.S. farà consapevole la* S. S. *per mezzo del Cardinal Acquaviva quanto occorrerà*. Sono andate, e vanno attorno su questo proposito molte scritture de' Beneventani, e sento, che si stiano esaminando da' Ministri di Sua Maestà, per poi farsene consapevole il Papa, secondo si conviene in questo articolo; ora si sta in attenzione per vedere ciò, che possa risultarne.

A R T I C O L O S E C O N D O.

D*Esiderando Sua Santità, che tanto in Napoli, che in tutto il Regno si dia libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, Brevi, e spedizioni della Corte di Roma, ed anche de' suoi Tribunali, e Ministri, Sua Maestà per la nota sua pietà, e religione assicura la Santità Sua, che* (a) *darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma.*

1. a. *Da-*

N O T E.

1. a. *Darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma*. Peggiori di ogni altre senza dubbio sono state tra Napoli, e Roma le contese intorno al Regio *Exequatur*. Egli è vero, che fino dal tempo del Re Ferdinando I. d'Aragona con Prammatica de' 24. Aprile 1473. che è la prima sotto il titolo *de Citationibus*, fu ordinato, che in avvenire niuno ardisse nè in Città, nè in qualsivoglia parte del Regno *re, verbo, vel literis pro quavis causa citare, seu quidquam eis jubere, sive mandare, aut sibi literas cujusvis citationis jussu, sive mandati præstare, sive exhibere, vel ostendere, sive legere, aut quovis modo intimare, aut notificare, sive per se, sive per aliam, nulla super his petita, aut obtenta licentia*.

2. E che benchè in essa Prammatica non si parli espressamente delle citazioni, ed ordini di Roma, ma delle citazioni, ed ordini di Prencipi di altro dominio, sembra però, che la Prammatica in sostanza sia stata fatta per quelli della Corte Romana; e toglie ogni dubbio l'altra Prammatica, che è la quinta sotto lo stesso titolo *de Citationibus*, emanata da D.Parafan Duca d'Alcalà in quel tempo Vicere li 30. Agosto 1561. perchè con essa apertamente si ordina, che niuno ardisca di pubblicare Rescritti, Brevi, o altre provvisioni Apostoliche senza il solito, e consueto Regio *Exequatur*, nella di cui margine si legge *in rescriptis factis extra Regnum à Prælatis uti Ordinariis locorum Exequatur non requirit, die 7. Octobris 1569. fol.* 113.

3. E non avendo voluto ciò soffrire la Corte di Roma; quindi nacquero i ben noti gravissimi disturbi, e ne furono sottoposti alle censure tanto il Vicerè, quanto i Ministri del Collaterale. Il Ministero si difendeva, dicendo, che da tempo immemorabile si ritrovava in possesso dell' *Exequatur*, e che ne aveva i documenti da cento cinquanta anni addietro, stimandolo necessario, acciò non si pregiudicasse alla giurisdizione, ed autorità del Re, citandosi i laici in casi non pertinenti alla giurisdizione Ecclesiastica, o che si conferissero, o provvedessero Benefizj, o Prelature spettanti alla presentazione, o collazione di Sua Maestà, o che in altro modo si deteriorassero il Patrimonio, ed entrate del Re, ma che del resto non pretendeva impedire le spedizioni, quando le cause riguardassero li soli Ecclesiastici, o che si trattasse di cause spettanti al Foro Ecclesiastico, benchè fossero contro laici, come in più Consulte del Vicerè, e suo Collaterale a Filippo II. che si leggono distesamente presso Chioccarel. *tom.* 14. ove della Legazione de' Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino, e nel *tom.* 4. ove del Regio *Exequatur*, de' suoi MSS. Giurisdizionali.

4. Intanto sollecitavano i Ministri il Re Filippo II. concordarsi questo punto per rimorso, che avevano, come si diceva, delle loro coscienze, a cagione delle censure contenute nella Bolla *in Cœna Domini* contro quelli, *qui ne aliquas literas Apostolicas, etiam in forma Brevis, tàm gratiam, quam justitiam concernentes, ac etiam citationes, monitoria, & executoriales, quæ à Sede Apostolica emanarunt, & pro tempore emanabunt, sine eorum beneplacito, & examine executioni demandari inhibent*.

5. Che perciò tanto sotto Pio V. quanto sotto Gregorio XIII. furono fatti varj, e diversi progetti. Il Re Filippo II. con sua lettera de' 17. Luglio 1569. diceva, che in darsi l' *Exequatur* si togliessero tutte le dilazioni, tutti i dispendj, e vessazioni delle parti, e si spedisse senza che passasse per le mani di molti, *si no solamente con la vista del Cappellan Mayor, y de solo un Regente*. E S. Pio V. non volle convenirvi, dicendo, che comunque ciò si accordasse, veniva a disautorizarlo del primato, e governo della Chiesa Universale, che egli aveva, e che fussero cessate le cause delle

Fa-

Fazioni, che prima erano in Regno a cagione delle continue guerre, e per cui volevano osservare le spedizioni di Roma, acciò non si facessero le provviste in persona di nemici del Re.

6. Altro progetto fu proposto dal Re sotto Gregorio XIII. con sua lettera de' 19. Aprile 1580. ed era, che in avvenire in darsi l' *Exequatur*, si dovesse dire intorno alle spedizioni del Papa *obediatur*, e per quelle degli altri Ministri della Corte di Roma *exequatur*, e che quando non si dovesse dare, non più si riscrivesse come prima *non concedantur executoriæ*, ma bensì *consultetur*. E nemmeno un tale progetto fu accettato, stando ferma la Congregazione deputata a tal effetto, che si togliesse l'*exequatur* totalmente.

7. Il terzo progetto fu del P. Toleto de Sayo, poi Cardinale, scritto da Spagna con lettera de' 3. Ottobre 1580. ed era, che il Cappellano maggiore senza intervento di persona del Consiglio, *si no de otro Assessor veda las Bullas, y Brevet, y que se usasse del termino de obediatur, aut consultetur, con que el Assessor del Cappellan Mayor huviesse de ser ha elecion del Virrey*.

8. Il Re Filippo II. in risposta scrive con sua lettera dell'ultimo Ottob. 1580. che si contenta di questo spediente, ma che se Sua Santità non lo accetti, ordina al Marchese de Alcanizes suo Ministro in Roma, che lasciasse come stavano le cose. Il Marchese di Alcanizes, che era in Roma con altra sua de' 12. Dicembre detto anno 1580. dice, che gli pareva, che i Cardinali della Congregazione venivano a quest' ultimo progetto, purchè si fosse rivocata la Prammatica del 1561. e consiglia, che quando si fossero accomodate le altre cose, non stava bene, che si sconcertassero per questo, ma il trattato non passò più avanti: cosicchè il Marchese per ordine di Sua Maestà si licenziò dal Papa verso il principio dell' anno 1581. ed in tal maniera restò il negozio imperfetto per non essere stati d' accordo, come tutto ciò, e quanto si è detto di sopra si legge presso il riferito Chioccarell. ne' suddetti suoi MS. Giurisdizion. detto *tom*. 4. e 14.

9. Onde rimaste le cose in questo stato, quando si è domandato è stato dato il Regio *Exequatur*, trattenendosi nel caso, che si trattasse di pregiudizio del padronato reale ne' suoi benefizj, o che si convenissero i laici in Roma per cause, che non fossero del Foro Ecclesiastico, e quando è stata opposta qualche eccezione sopra i meriti della causa, o sopra qualche articolo annesso, o dipendente, è stata rimessa da' supremi Tribunali, che in quel tempo era il Regio Collaterale Conseglio, al Giudice della medesima causa, come ognuno sa, e parla di una tal prattica il Regen. de Marin. nelle sue risoluzioni *lib*. 1. *cap*. 349. *n*. 8. le di cui parole si leggono da me trascritte di sopra in queste note al *cap*. 6. *art*. 3. *n*. 7. ed 8. e quando non si è domandato il Regi *Exequatur*, fattosene ricorso, i Regj Ministri se ne sono risentiti.

10. Avanzarono poi le pretensioni in questo Secolo, e propriamente a tempo dell' altro governo, perchè si cominciò a volere esaminare tutte le spedizioni, moderarle, rivocarle, e rimetterle ad altri Tribunali, e principiare da capo a riconoscere *super meritis*, ancorchè le cause fossero state risolute in un pieno giudizio, *& auditis partibus*, con le tre conformi di Roma, ed in difesa di ciò si legge manoscritta una Allegazione fatta dal Delegato della Reale Giurisdizione di quel tempo, e con essa si sforza provare il suo intento.

11. All' incontro il Cardinale d' Althann allora Vicerè, riconoscendo, che questa fosse una gran novità, anco pregiudiziale alli stessi Vassalli del Re, ed oppressiva dell' autorità della Santa Sede, costantemente si oppose col fatto, ed in iscritto. Col fatto, perchè riducendo le cose allo stato di prima, e sua prattica, ordinò, che a riserva di una vista di qualche spedizione per vedere, se i laici si convenissero in Roma per cause non spettanti al Foro della Chiesa, e se

e se le provviste fossero di pregiudizio al Real padronato, e cosa simile, non si fosse fatto altro, e che piuttosto dato il libero corso alle spedizioni di Roma.

12. Si oppose in scritto con una studiata Rappresentanza, che ne fece all'Imperatore Carlo VI. ributtando l'Allegazione della quale si è parlato di sopra, e si legge in stampa col titolo: *Rappresentanza fatta a Sua Maestà Cesarea, e Cattolica dal Sig. Card. d'Althann Viceré di Napoli sopra la moderna pretensione del Regio Collaterale di voler esaminare, e dare il Regio* Exequatur *ad ogni genere di Bolle, e lettere della Sede Apostolica, eziandio a tutti i Decreti delle Sagre Congregazioni, e Statuti ancora Sinodali de' Prelati*.

13. Ella si divide in sette paragrafi, e per pura erudizione, giacchè ora cessa questo impegno per la coocordia stabilita, quando si osservi, come si spera, stimo qui trascriverne da parola in parola i titoli de' medesimi, e sono.

14. §. I. „ Si dimostra, che ne' secoli anteriori a questi tempi di confusione, e novità non si conobbe nella Chiesa, nè si pretese dagl' Imperatori, e Principi stessi la Regalia, o sia dritto della Corona di dovere esaminare le lettere della Sede Romana, o sorte alcuna di decreto, o provvedimento Ecclesiastico, o Pontificio, o dare il placito per poter avere esecuzione oello Stato: ma al contrario secondo le medesime leggi Imperiali la Chiesa aveva il dritto di esaminare i laicali giudizj, o decreti, o sentenze fatte ancora da' supremi Tribunali, o Consegli dello Stato.

15. §. II. „ Si dimostra, che essendosi ne' secoli posteriori intrapresa in certi casi da' Prencipi la rivisione di alcuna sorta di Bolle, e lettere Apostoliche, sempre vi ha fatto contradizione la S. Sede Apostolica, e che mai abbiano essi preteso, o i Regalisti più animosi sostenuto quell'esame generale di Bolle, e lettere Apostoliche, che oggi s'intenta nel Regno, e si difende da Van-Espen nel suo trattato: anzichè i medesimi Regalisti più acerrimi su codesta rivisione, quantunque limitata non hanno tralasciato di avvertire a' Prencipi i gran pericoli d' incorrere nelle fulminate censure, con offendere il dritto, e la libertà Ecclesiastica, e Pontificia.

16. §. III. „ Si portano document proprj per questo Regno, con i quali si fanno palesi li scrupoli, e timori delle censure, avuti da' Sereniss. Antecessori per l'uso stesso continuato di tanti anni di sottoporre al Regio *Exequatur* alcune Bolle, e lettere Apostoliche, e le loro richieste fatte alla S. Sede di assolverli dalle censure per i trascorsi passati, e fare qualche Concordato: Benchè mai la S. Sede sia venuta ad un formale, ed espresso Concordato, e finale decisione di questa controversia. E si fa eziandio palese esser falso, che vi fosse il concordato fatto da S. Pio V. col Re Filippo II. di potersi sottoporre all'*Exequatur* senza scrupolo qualsivogliano ordini della Sede Apostolica.

17. §. IV. „ Si dimostra quanto sia assurdo pretendere col pretesto del Regio *Exequatur* essere inteso, non che esaminare tutti, e qualsivogliano ordini della Sede Apostolica, e delle sue Sagre Congregazioni. Quanto ciò sia contrario alla libertà, ed Immunità Ecclesiastica difesa da' Santi Padri in ogni età a pericolo, e costo anco della vita, e la quale Imperatori, Re, e Prencipi eziandio Tiranni, e nemici di religione, e molto più li religiosi, e pii simili a V.M. hanno rispettata, e temuta. E quanto sia opposto al giuramento fatto da V.M. istessa nell' *Investitura* di questo Regno. Ove si fa intramessa rappresentazione dell'emergenza intorno al trasporto della Monaca fatto da Monsig. Nunzio per segreta incombenza di Sua Santità.

18. §. V. „ Si divisa quanto sia contraria questa moderna dottrina, e pretensione del Regio *Exequatur* al drit-

„ to divino del Sommo Pontefice sopra
„ tutti i Regni Cattolici, e specialmente
„ alla osservanza della Chiesa da' tempi
„ Apostolici, per li giudizj, decreti, ed
„ ordini della Sede Romana.

19. §. VI. „ Si dimostra, che la
„ medesima dottrina, ed intrapresa
„ moderna del Regio *Exequatur*, ri-
„ nuova una dell' eresie di Marsilio da
„ Padova, e Giovanni da Perugia Giu-
„ risconsulti, che scrissero per Ludo-
„ vico Bavaro Scismatico, condanna-
„ te, e confutate da Giovanni XXII.
„ Sommo Pontefice, e che mette al-
„ tresì tutto il governo della Chiesa
„ più propriamente nella Potestà seco-
„ lare, che nell' autorità Ecclesiasti-
„ ca, e Pontificia, anzichè costituisce
„ nel Prencipato, ed in un laico Con-
„ seglio una soprintendenza nelle cose
„ di Religione, e di Chiesa, più assur-
„ da, ed incoerente di quella asserita
„ da' Novatori.

20. §. VII. „ Si divisa quanto sia
„ frivola, insossistente, cavillosa, e
„ falsa la difesa, che si fa di tal moder-
„ na dottrina, e pretensione del Regio
„ *Exequatur*. E si fa vedere, quando,
„ e come sarebbe in alcun caso, ed ipo-
„ tesi lecito a' Prencipi far trattenere
„ l'esecuzione di alcune Bolle, e let-
„ tere Apostoliche, per supplicarne la
„ Santa Sede: ed a che obbliga la pre-
„ tensione, che giurano essi di dover
„ aver sempre di Santa Chiesa, e dei
„ Sagri Canoni.

21. E sembra non potersi dubitare, che la rappresentanza del Cardin. d'Althann Vicerè ne' suoi fondamenti sia vera, e sincera, e tale, che finora niuno ha avuto il coraggio di opporsi, e ributtarla, e se non si è tentato farsi a tempo dell'Autore dell'Allegazione contraria, pare cosa assai dura, che altri possano prendere questa briga; non può negarsi però, che partito il Cardin. d'Althann nuovamente fu preteso, e posto in pratica quelche si era cominciato ad introdurre prima, sottoponendosi le spedizioni di Roma all'esame del Collaterale nella maniera, che si è notata di sopra *n.* 10.

22. Dicevo, che la rappresentanza fatta dalla ch. mem. del Card. d'Althann sia ne' suoi fondamenti sincera, e che non possa darsi una risposta ragionevole, e convincente; mentre per quelche ognuno vede la questione egli la riduce al fatto. Nell' Allegazione fatta da Soggetto per altro di merito, ma che talvolta l'esercizio dell'impiego fa travedere, si suppone, che questo dritto del Regio *Exequatur* sia annesso al Prencipato, e che sia la cosa più preziosa della Real Corona, e disteso il suo esercizio da per tutto il mondo Cattolico, e difeso da' Canonisti, e da' DD. di ogni foro: e nella rappresentanza del Card. d'Althann si osserva per i suoi principj, che, o mai è stato preteso questo dritto, specialmente così effrenato da altri Prencipi, o essendosi preteso in alcuni casi particolari, sempre si è opposta la Santa Sede, e quanto alla prolissa Allegazione de' DD. si fa vedere la moderazione, colla quale parlano anco li stessi DD. che si nominano, a riserva di Van-Espen, che scrisse per motivi particolari in odio della Giurisdizione Ecclesiastica, per cui se ne fuggì in Olanda, dove miserabilmente finì i suoi giorni; come pure, che li nostri Ministri in qualche caso per consigliare alle loro coscienze sono ricorsi alla Santa Sede domandando l'assoluzione, e che mai per lo passato hanno preteso questa generale ingerenza di cognizione di tutti li rescritti, nella maniera, che si è notata di sopra al *num.* 10. ma solo ne' suddetti casi particolari, conforme parimente si è notato di sopra al *num.* 3. e se ne parla diffusamente nella detta rappresentanza §. 2. 3. ed altrove.

23. Inoltre si osserva in detta rappresentanza, quanto una tale pretensione sia disdicevole alla pietà di un Ministero Cattolico, non potendosi negare, che in questa maniera verrebbe a verificarsi ciò, che diceva S. Pio V. di cui si è parlato di sopra, che verrebbe a disautorizzarsi dal Primato datogli da Dio, e rendersi mancipio della Potestà laicale, col

solo

solo vantaggio de' discoli, e persone inquiete, le quali non contente di avere sperimentato le loro ragioni insussistenti in Roma, cercano intorbidare quelle della parte col pretesto del Regio *Exequatur*, estorcendo nuovo esame prima, e dopo l' *Exequatur*, ed anco in seconda istanza, che è quella della riclamazione con dispendj esorbitanti, inquietudini, ed oppressioni delli stessi vassalli, colorando le loro pretensioni, come si dice in detta Allegazione del preaccennato Ministro, col titolo specioso di ricorso alla Real protezione; quandochè per niun conto può aver luogo un tale ricorso dopo un giudicato di Roma, o altra spedizione della medesima Corte Romana, benchè in certi casi possa accordarsi, come si nota in detta Rappresentanza, e si legge dichiarato, stabilito, e pratticato da' nostri supremi Tribunali, quando, ed in quali termini possa farsi un tale ricorso alla Real protezione, come si nota appresso in parlarsi del seguente *artic. 3.* de' Segreti.

24. E comecchè molto di quelche si è detto si comprova con un Allegazione dell' Avvocato D. Ascanio Centomani degli 11. Maggio 1739. fatta a favore di D. Pietro Lonardo Prete Priore Curato della Matrice Chiesa di Fasano contro il Balì della medesima Terra, che voleva impedire nella Camera Reale la esecuzione di un mandato di Roma, rilasciato dopo sei anni di litigio, in cui fa conoscere, che la Camera Reale non potesse prendere una tale cognizione, stimo qui trascriverne le sue parole, come ho fatto in tante altre note, non pretendendo in esse, che raccogliere i sentimenti degli altri, ed in queste far vedere, che li nostri Avvocati hanno detestato la suddetta prattica, come nuova, e che il ricorso alla Real protezione per questo motivo non abbia luogo, *e così egli scrive*.

25. Pretende il savio Avvocato del Reverendo Balì, che godendo la Reale protezione il Baliaggio, non si debba eseguire la decisione di Roma; senza riflettere, che moderatore della disciplina sia il Papa, la causa essere tutta di cose spirituali, ed i litiganti come Ecclesiastici a quel foro sottoposti. Cose tutte, che da se persuadono a sazietà, non potersi per qualsivoglia via straordinaria esaminare il decreto di Roma, così rispetto alla collazione, come alla congrua, sempre che siasi interposto *previa discussion di causa*, per non potersi dire, essersi da quel Tribunale usata *la violenza di fatto*.

26. In queste cause non si possono, nè devonsi i Prencipi Sovrani ingerire, come espressamente sta loro vietato nei Concilj Matisconense *Can. 9.* Millevitano *Can. 19.* Toletano 3. *Can. 13.* ne'quali si ordinò punirsi severamente i Chierici, *qui causam Ecclesiæ ad Judicem sæcularem deferunt*, nè di questo potersene i Prencipi dolere, come insegnò S. Ambrogio scrivendo a sua Sorella, le partecipa avere lui detto all'Imperador Valentiniano: *Noli te gravare, Imperator, ut putas te in ea, quæ divina sunt, aliquod Imperiale jus habere. Publicorum tibi mœnium jus commissum est non sacrorum. In Epist. 33. ad Sororem.*

27. L' Imperatore Costanzo avendosi in queste cause voluto ingerire ne fu ripreso da S. Atanagio, il quale li disse quello stesso, che Osio Vescovo di Cordua rinfacciò all'Imperator Costantino: *Tibi Deus Imperium commisit, nobis ea, quæ sunt Ecclesiæ concredidit. in ep. ad solitar. vit. agent.* e l'istesso fu detto dal Vescovo Leonzio all'Imperator Costantino, come attesta Svida, e S. Martino all'Imperator Massimo, come scrisse Sulpiz. *lib. 2. Hist.*

28. Nè perchè i Prencipi sono difensori della Chiesa, protettori de' Canoni, può dirsi, che fosse loro lecito ingerirsi nelle cause Ecclesiastiche, ma la loro protezione consiste, come in più luoghi insegna S. Agostino *epist.* 48. 50. & 165. in castigare con rigorose pene i bestemmiatori, i sagrileghi, gli eretici, [*cioè dando esecuzione alle sentenze de' Vescovi*] a qual effetto riprende i Donatisti, che sostenevano il contrario. E San Gregorio Papa parlando dell' Imperator

 Mau-

Maurizio scrisse: *Notum est, piissimos Dominos disciplinam diligere, & ordinem servare, Canones venerari, & in causis se Sacerdotalibus non miscere. lib. 5. ep. 125.* le stesse massime più diffusamente sono espresse dal Damasceno *in 1. & 2. orat. pro Imagin.*

29. Nè a questi sentimenti de' Padri furono diversi quelli delli stessi Imperatori, ma di loro propria bocca furono confessati da Basilio nell' ottava Sinodo, e da Valentiniano Seniore, come ne fa fede Sozomeno *lib. 6. cap. 7.*

30. Questa è la dottrina de' Santi Padri, alla quale vi si aggiungono gli esempj. La Chiesa di Costantinopoli non solo era di Regia protezione, ma di fondazione ancora, per quelche riguarda la dotazione fattale dal Gran Costantino; ma essendo stato da quella deposto S. Gio: Grisostomo da Teofilo Vescovo Alessandrino in un Concilio di molti Vescovi, non fece all' Imperatore ricorso per le patite violenze, ma ad Innocenzo Papa, cui scrisse supplicandolo, non solamente a dichiarar nulla la condaña, ma a punire lo stesso Teofilo: *Obsecro ut scribas, quod hæc tam iniquè facta non habeant robur, illi autem, qui inique egerunt, pœna Ecclesiasticarum legum subjaceant. Epist. 1. ad Innocent.* E nella Epistola 2. allo stesso Pontefice, dopo averlo ringraziato del paternale amore dimostratogli, lo supplicò a non volere scomunicare Teofilo co' suoi seguaci: *Vestram oro vigilantiam, ut licet omnia tumultibus impleverint, si tamen curari morbo voluerint, ne affligantur, neque e cœtu ejiciantur.* Ed essendosi opposto alla esecuzione di Papa Innocenzo, che restituiva Grisostomo alla sua Chiesa l' Imperatore Arcadio, ed Eudossia sua moglie, furono dal Papa scomunicati. Nicefor. *lib. 13. 34.*

31. Teodoreto Vescovo Asiano presiedeva alla reggenza di nientemeno, che di 800. Chiese, come egli confessò nella lettera a S. Leone Papa, patì violenze tali, che ne fu dalla sua Chiesa discacciato, non per questo ricorse a far uso della Real protezione, ma scrivendo a Renato Prete Romano, così disse: *Spoliarunt me Sacerdotio, ejicieruntque ex Civitatibus, neque ætatem in Religione exactam, neque canitiem reveriti. Quamobrem te precor, ut Sanctissimo Archiepiscopo Leoni persuadeas, ut Apostolica utatur auctoritate, jubeatque ad vestrum Concilium adire. Tenet enim Sancta ista Sedes gubernacula regendarum cunctî Orbis Ecclesiarum.* E pure si trattava di violenza di fatto, e fatta ad un Vescovo, che governava 800. Chiese; non era forse difensore della Chiesa, protettore de' Canoni l' Imperatore? vi doveva per questo Vescovo esser protezione Reale? non ne fe uso. Segno evidente, che nelle cause degli Ecclesiastici non si dovevano ingerire i Principi Sovrani, *in causis se sacerdotalibus non misceri.*

32. Cento, e più fatti consimili potrebbonsi addurre, ma perchè i Regalisti sogliono opporre in contrario quelche prratticò S. Atanagio col ricorso all' Imperatore per dimostrare, che nelle cause Ecclesiastiche si possa ricorrere al Prencipe, e che possa questo per via di estraordinaria cognizione esaminare, se siasi, o nò usata violenza; però rispondendosi da noi a questo fatto, maggior vigore prenderà il nostro argomento. E comecchè egli è l' Achille de' Regalisti, e con arte soprassina maneggiato da Marca, e Van-Espen, in altra occasione per difesa di causa da noi seguitati, ci sia lecito qui più di quello si converrebbe fermarci.

33. Vissero sempre gl' Imperatori a tempo, che fioriva la Chiesa Alessandrina, gelosi della gran potenza di quel Vescovo; esercitava questo una pur troppo amplissima potestà in tutta la vasta Provincia dell' Egitto; potestà tale, che fu chiamata da Socrate *majorem principatum. lib. 7. cap. 7.* e non solamente sopra i Chierici, e Monaci tutti della Tebaide, ma altresì sopra i beni de' secolari: *Episcopus Alexandrinus, præter sacri Cleri dominatum, verum præ-*

praeterea saecularium dominatum acquisivit. Socrate *lib.* 7. *cap.* 13.

34. Succeduto a Cirillo Dioscoro, l'ampiezza di una tale potestà lo fe divenir tiranno; onde nel Concilio di Calcedonia fu accusato dal Diacono Ischirione de' seguenti delitti: *Aliquorum praedia vastata sunt; excisione arborum perpetrata; aliorum verò domus destructae sunt; alii in exilium pulsi sunt; alii mutilatione vexati sunt; quidam verò ab Alexandrina Civitate, sicut de propria ejus possessione exclusi sunt*. Act. 3. Concil. Chalced. Ora qui bramiamo, che Marca, e Van-Espen c' insegnassero, per qual motivo in queste cause di violenze, di tirannie usate da Dioscoro contro ogni ceto di persone, dell' abuso di sua potestà non se ne fece all' Imperatore ricorso ad implorare il suo ajuto, la sua protezione? perchè questo non procedè per la via estraordinaria nell' esame di sì fatte violenze, ma tali accuse furono rimesse al Concilio di Calcedonia? Ma più: oltre l' accusa d' Ischirione, e del Sacerdote Atanagio, Nipote di Cirillo, vi fu quella di Sofronio Uom secolare.

35. Era stato questo esiliato da Dioscoro, e spogliato de' suoi beni, afflitto il poveretto era ricorso all' Imperatore, dolendosi delle patite violenze: L' Imperatore con suo rescritto ordinò, che se li fosse il tutto restituito, Dioscoro non volle ubbidire; quindi Sofronio non ritornò dall' Imperatore ad accusarlo nuovamente di contumacia, e d' inobedienza agli ordini Imperiali, ma drizzò le sue querele al Concilio; ivi Dioscoro con petulanza inaudita dimostrò sua indipendenza dall' Imperatore, e che non era agli ordini del medesimo tenuto ubbidire: *Arbitratus se super omnes esse, neque magnificas concessit exequi sententias, suam magis Provinciam, quam Imperatorum esse dicens*. dict. Concil.

36. Cirillo antecessore di Dioscoro, esercitò pure una certa potestà suprema. Era la Città di Alessandria ripiena di perfidi Giudei, quali per i gran mali, che facevano a' Cristiani furono d' ordine di Cirillo Vescovo con violenza da quella Città scacciati; di un tale atto se ne gravò fortemente Oreste Prefetto Imperiale: *Magnum coepit dolorem Orestes, tam praeclaram Civitatem, tanta hominum multitudine prorsus orbatam esse*. Socrate *lib.* 7. *cap.* 13. E perchè scorgeva Oreste Cirillo non solamente premunito dell' ajuto di tutti i Monaci della Tebaide, quali oltrepassavano più migliaja, ma aveva altresì i suoi Parabolani, ricorse all' Imperatore Teodosio per far minorare questo eccessivo numero di satelliti a Cirillo; da principio l' Imperatore ne ordinò la restrizione, che non fosse passato il numero di cinquecento; ma dipoi permise, che Cirillo si fosse servito, secondo l' antico costume delle legioni de' Parabolani. Socrat. *lib.* 7. *cap.* 22. *Cod. Theodos. tit.* 16. *l.* 42. & 43. παραβόλοι chiamavano i Greci quei Gladiatori intrepidi, che si cimentavano senza temer rischio negli evidenti pericoli di morte, onde S. Paolo chiamò Parabolani quei Discepoli, che per difesa della Fede incontravano con fortezza la morte. *Philipp.* 2. *vers. ult.* erano questi parabolani secolari, ed alcuni erano Chierici conjugati, divisi in legioni, ed ognuna non meno di 600. uomini: da questo si vede quanto formidabile fosse stata la potenza del Vescovo di Alessandria nel temporale, onde potea dar gelosia all' Imperatore medesimo.

37. Era stato Atanagio accusato nel Conciliabolo di Tiro per opera degli Eusebiani fautori dell' Eresia Ariana, di materia attenente alla Religione; similmente era stato accusato all' Imperatore di aver egli impedito il trasporto del grano da Alessandria in Costantinopoli per l' Annona; e di più, che avesse angariato con nuovi tributi i Popoli dell' Egitto in benefizio della Chiesa Alessandrina. Socrate *lib.* 1. *cap.* 20. & *capit.* 23. di due cause dunque facevano reo gli Eusebiani Atanagio, di Religione, e di Stato; però condannato nel Conciliabolo di Tiro, egli ricorse all' Im-

all'Imperatore per purgarsi dell'imputazione su la materia di Stato, e formò il suo Apologetico, ma non ammesse le sue discolpe dall'Imperatore, *sua illum sententia in exilium deportavit*. Della causa attenente alla Religione fece il suo ricorso non già all'Imperatore, il quale *in causis se sacerdotalibus non poterat misceri*, ma a Roma; e riferisce Sozomeno, che Papa Giulio I. cui per la dignità della prima Cattedra spettava la cura di tutte le Chiese dell'Universo, esaminata la causa d'Atanagio Alessandrino, e Paolo Costantinopolitano, li trovò innocenti, e restituì ciascheduno alla sua Chiesa. *Cum propter Sedis propriæ dignitatem, cura omnium ad ipsum spectaret, singulis Ecclesiam suam restituit*, e poco appresso: *Athanasius, & Paulus ad suas Sedes revertuntur literasque Julii Episcopis Orientis mittunt. lib. 3. cap. 7.*

38. Da questo fatto non può dedursi per via di esempio il pratticato d'Atanagio a render legittimo il ricorso degli Ecclesiastici nelle cause spettanti al Foro Ecclesiastico, al Principe; ricorse Atanagio, quando procedeva l'Imperatore a suggestione di que' maligni impostori Eusebiani nella causa di Stato, e non di Religione, e conveniva ad Atanagio fare apparire la sua innocenza, di non avere defraudato Costantinopoli dell'Annona, nè oppresso i Popoli dell'Egitto suoi Sudditi, anco nel temporale, per arricchire con sì fatte gravezze la Chiesa di Alessandria; attesochè si vede, che per quello riguardava la causa Ecclesiastica il suo ricorso fu fatto a Giulio I. Pontefice Romano, da cui fu dichiarato innocente; ed alla sua Chiesa restituito; sicchè e Marca, e Van-Espen coll'esempio di S. Atanagio non provano la loro malagevole intrapresa, ma con quello si dimostra ad evidenza tutto il contrario.

39. Quanti Patriarchi sono stati delle loro Chiese privati dal Pontefice Romano, non ostante le opposizioni degl'Imperatori: Niccolò I. *in epist. ad Michaelem*. numera otto Patriarchi Costantinopolitani deposti dalli Pontefici Romani, tra' quali vi fu Antimo deposto da Agapito Papa, non ostante le minaccie dell'Imperatore, e sua moglie, come racconta Zonara nella vita di Giustiniano. *Liberatus in Breviar. cap. 21.* Flaviano Patriarca d'Antiochia fu deposto da Damaso, come scrisse Teodoreto *lib. 5. Histor. cap. 23.* e benchè l'Imperatore Teodosio prendendo le parti di Flaviano si fosse sforzato farlo rimanere nella sua Chiesa, ciò non ostante fu forzato portarsi in Roma, e Teofilo Alessandrino si adoprò per mezzo de' suoi legati presso il Pontefice a prò di Flaviano, come racconta Socrate *lib. 5. Hist. cap. 15.* nè potè Flaviano ricuperare la sua Chiesa, se non dopochè placato il Pontefice Romano gli usò gli atti di sua indulgenza. Dell'Alessandrino lo attesta Gelasio *in epist. ad Episcop. Dardan.* con la deposizione di Dioscoro, di Policronio Patriarca Gerosolimitano deposto da Sisto III. per mezzo di S. Leone Arcidiacono, che poi fu Papa *tom. 1. Concil. in act. Sixti III.* donde si vede, che i Prencipi con tutta la loro suprema Real protezione non hanno mai preteso in queste cause ingerirsi, ed esaminare i Decreti della Corte di Roma, se fossero, o nò stati violenti, o ingiusti; hanno procurato solamente d'interporre le loro preghiere per rendere meritevoli i Rei a loro intercessione di qualche pietà. *Sin qui il Sig. Avvocato Centomani.*

40. E' vero quelche egli dice sopra al *n. 32.* che siasi lui servito in altre cause dell'Achille de' Regalisti, come ivi lo appella, e che questo con arte sopraffina si maneggia da Marca, e Van-Espen, cioè, che per le cause Ecclesiastiche si possa ricorrere al Prencipe, e che il Prencipe possa per via di straordinaria cognizione esaminarle, e fu in una Scrittura, che tiene il titolo: *Ragioni a prò de' Minori Osservanti della Provincia di S. Niccolò di Bari, colle quali si dimostra non doversi eseguire il Breve, in cui viene eletto il P. Bonaventura di Bisceglia Provinciale.*

ciale. Ed in un altra, il di cui titolo si legge, come siegue: *Nota a prò del Sacerdote D. Giuseppe Nardelli, nella quale si dimostra, che non doveasi interporre l'* Exequatur *Regio al Decreto di Roma destinante Visitatore Apostolico della Diocesi d'Oria Monsig. la Gatti di Bitonto, da esaminarsi nella Real Camera di Santa Chiara a relazione del Regio Consigliero, e Capo Rota Sig. D. Francesco Ventura*.

41. E' vero anco però, che la suprema, ed universale Inquisizione di Roma primo condannò la prima sotto il dì 27. Febbraro 1737. e poi *Feria IV. die 4. Septembris*, detto anno 1737. *Eadem Sacra Congregatio habita in Conventu Sanctæ Mariæ supra Minervam, auditis censuris Theologorum ad hoc specialiter deputatorum, iisque relatis Sanctissimo Domino Nostro D. Clementi PP. XII. una cum eorumdem Eminentissimorum votis, de mandato Sanctitatis Suæ præsenti Decreto prohibet, & damnat utramque præfatam Scripturam, tamquam respective continentem propositiones falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, Sanctæ Sedi Apostolicæ, & Tribunali Sanctæ Inquisitionis injuriosas, Ecclesiasticæ Jurisdictionis, ac libertatis eversivas, schismati faventes, hæresi proximas, & etiam hæreticas. Utramque itaque scripturam sic probibitam, ac reprobatam tenore præsentium eadem Sacra Congregatio, de mandato, ut supra, vetat, ne quis cujuscumque sit status, & conditionis, ullo modo, & sub quocumque prætextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam impressam apud se retinere, & legere licitè valeat, sed eam Ordinariis locorum, aut hæreticæ pravitatis Inquisitoribus statim, & cum effectu tradere, & consignare teneatur, sub pœnis in Indice librorum prohibitorum contentis, &c.*

42. Così pure passando gravi dissapori tra la Corte di Roma, e quella di Spagna a cagione della Investitura del nostro Regno, molti ordini furono dati dalla Maestà Sua il Re Filippo V. specialmente a' Vescovi di dover rimettere al Real Consiglio le Bolle, e Brevi Apostolici, affinchè in esso si riconoscessero, se si dovessero eseguire, o nò, contro de' quali scagliando il suo zelo Monsig. Belluga, in quel tempo Vescovo di Cartagena, oggi Cardinale, diede un memoriale al Re, segnato in Murcia 26. Novembre 1709. che presentemente si legge in stampa, tanto in Spagnuolo, che tradotto in Toscano: col titolo: *Memoriale del Dottor D. Luigi Belluga Vescovo di Cartagena al Re Filippo V. sopra le materie pendenti colla Corte di Roma, ed espulsione del Nunzio di Sua Santità dalli Regni di Spagna, tradotto dall' idioma Castigliano*; con esso Sua Eminenza fa vedere la insussistenza di detti ordini, specialmente di quelche riguarda la cognizione delle spedizioni di Roma, come abbiano parlato i DD. più impegnati, quali siano state le leggi, e le prattiche del Regno, come pure gl' inconvenienti, che ne seguirebbero, avendo ciò luogo; e non può dubitarsi, che il Sig. Card. Belluga sia stato, e sia uno de' più zelanti difensori de'dritti di Sua Maestà, alla quale ha servito da Vicerè nel Regno di Valenza essendo Vescovo, poi Cardinale da Ministro in Roma, ed al presente Protettore delle Spagne, e che vive con quella Santità di costumi, per cui da tutte le Nazioni esigge un rispetto, e venerazione particolare. E facendo anco molto al caso quelche egli scrive in detto memoriale §. 4. ove *della remissione delle Bolle, e de' Brevi*, dal *num.* 53. fino al 65. stimo perciò parimente qui trascriverne le parole. *E così egli*:

43. Il quarto riparo (Signore) che mi si offerisce di rappresentare a V. Maestà è sopra quello, che V. M. ci comanda di dover rimettere al Real Consiglio di Castiglia tutte le Bolle, e Brevi Apostolici, che riceveremo, affinchè in esso si riconoscano, e si veda dal Fiscale di V. M. se si dovranno, o nò eseguire. Il che pare (Signore) che per niun titolo si possa eseguire per esser proibito nel Capitolo 13. della detta Bolla della Cena, dove li Sommi Pontefici scomunicano,

ed

ed anatematizano quelli, che impedissero la esecuzione delle Bolle, o Brevi Apostolici, senza il suo precedente beneplacito, e consenso, o esame di esse: *Item excommunicamus, & anathematizamus tam Ecclesiasticos, quam seculares, cujuscumque dignitatis, qui executionem literarum Apostolicarum, etiam in forma Brevis, tam gratiam, quam justitiam concernentium, capi, & retineri faciunt, quive illa simpliciter, vel sine eorum beneplacito, & consensu, vel examine, executioni mandari impediunt.*

44. Ed essendo così chiaro in detta Bolla, ancorchè si supponga lecito per la presente materia l'esame, e ritenzione, che in Ispagna si prattica, di alcune Bolle ne' casi particolari, che si esprimono nelle leggi reali; non essendo in prattica questo esame generale di tutte le Bolle, pare, che non si possa in verun modo practicare senza incorrere nelle censure della detta Bolla: Perchè tutti i Dottori così Teologi, come Canonisti sentono, che il costume non si può stendere da luogo a luogo, nè da caso a caso, nè da persona a persona. Ed è legge espressa. *l. quod verò contra. & l. jus singulare. ff. de legib.* e così lo sente Innocenzo. *in cap. Dilecto. de offic. Archidiac.* Mantic. *dec.* 281. *num.* 6. Menoch. *consil.* 228. *n.* 8. Gratian. *tom.* 2. *discept.* 251. *num.* 69. Pignatel. *tom.* 10. *consult. canonic. consult.* 52. *num.* 5. Mantic. Menoch. Grazian. Pignatel. e tutti; ed in questi medesimi termini Salzed. *de leg. Politic. lib.* 2. *cap.* 6. *an.* 39. Ed essendo certo, che *in Ispagna non vi è tal prattica, che prima di darsi esecuzione a qualsisia Bolla, o Breve, si abbiano da portare al consiglio per ottenere la permissione della esecuzione*; pare, che debba tenersi per indubitabile, che l'introdurla di nuovo sia contravvenire alla espressa disposizione della detta Bolla, come anco alle Bolle di Leone X. 30. *quæ incip. In supremo. Bull. Clem. VII. quæ incip. Romanus. Bull. Paul. V. quæ incipit. Pastoralis. Bull. Martin. V. quæ incipit. Quod antidota. Bull. Innocent. VIII. quæ incipit. Officii. Bull. Gregor. XIII. quæ incipit. Ad Roman.* Martino V. Innocenzo VIII. Gregorio VIII. e Paolo V. che proibiscono somiglianti prevj esami, e licenze per la esecuzione de' comandamenti Pontificj. E sebben pare (Signore) che in queste circostanze non possa arrivare il caso di questa prattica, essendo certo, che resta chiusa la porta, acciò non possa venir Bolla, o Breve alcuno: mi pare contuttociò punto degno da non lasciarne la sua rappresentazione a V. M. nel caso, ch'io dia la ragione, o le ragioni, che mi si offeriscono perchè non possa farsi.

45. Quella, che da Leone X. (Signore) e così potente, che sebbene vi fosse costume in contrario, solo per quella si potrebbe riputare *velut irrationabilis*: e ciò perchè, se per eseguire le Bolle, o qualsivoglia sorta di lettere della Santa Sede, si avessero da esaminare da altri Giudici per vedere, se si abbiano da eseguire, o nò, resterebbero soggetti gli atti de' Sommi Pontefici all'esame de' suoi medesimi inferiori; il che dimostra tanta dissonanza con la ragione, che non solo lo chiama il Santo Pontefice irrazionale, indecente, ed assurdo, ma temerario questo fatto: *Nos petitionem hujusmodi*, (dice Leone X.) *uti ratione carentem, cum Romani Pontificis gesta per inferiores sibi, & subditos sine ejus speciali licentia examinari non debeant, indecens, & absurdum, quinimò temerarium esse censentes, quod aliquis quavis occasione literas Apostolicas sine Romani Pontificis speciali commissione examinari velle præsumat.*

46. E quanto sensibile debba essere questo per la Chiesa, solo si può (Signore) ben conoscere col fare la supposizione contraria. Se Sua Santità comandasse, che tutte le Cedole Reali di V. M. leggi, e disposizioni, che riguardano il governo politico del suo Regno, si dovessero esaminare dal suo Nunzio, che è il suo consiglio, per vedere, se contengano alcuna cosa contraria alle disposizioni Canoniche, e dritti della Chiesa, della sua libertà, ed Immunità; non è

cer-

certissimo, che V.M. non solo ne avrebbe sentimento, ma si lamentarebbe, che Sua Santità usurpasse a V.M. la sua real Giurisdizione? E pure è indubitabilmente certo, che per i fini suddetti lo potrebbe assolutamente fare Sua Santità per la podestà, che ha nel temporale in ciò, che concerne lo spirituale, perchè in questa riga è superiore a tutti. Se dunque facendo questo il Superiore, a cui Dio diede in ciò la podestà lo avrà molto per male V. M. ed ancora lo giudicherà forse per aggravio grande, benchè sia suo Superiore nello spirituale; quanto più sensibile sarà per la Santa Sede, e quanto più bene potrà tenere per sommo aggravio Sua Santità, che la M. V. che nello spirituale Iddio fece inferiore a lui, voglia esaminare per un fine temporale i fatti spirituali, quando Vostra Maestà avrà così per male, che si faccia l'esame delle cose temporali per li spirituali.

47. Questo è un argomento così convincente (Signore) che il P. Suares *de defens. Fidei lib. 4. cap. 34. n. 39.* si vale di esso nel punto della forza, come il più efficace per riprovare la sua prattica, che per la similitudine della materia è molto al caso; imperocchè dice, che se il laico si querelerà avanti il Giudice Ecclesiastico della forza, che gli vien fatta, negandosegli l'appellazione, non sentirà bene il Giudice secolare, che l'Ecclesiastico voglia conoscere di questa forza, e la riputerà per usurpazione di giurisdizione, benchè il Giudice Ecclesiastico abbia per dritto la podestà di poter conoscere de' peccati, e gli appartenga più la difesa degl'innocenti aggravati, che alli Giudici Regj; onde con maggior ragione (dice) il Giudice Ecclesiastico dovrà querelarsi del Giudice Reale: *Si laicus de suo Judice saculari conqueratur, quod inferat vim negando appellationem, vel quid simile, non patienter feret Judex sacularis, ut Ecclesiasticus se intromittat, & authoritatem suam interponat, acta postulando sub pracepto, & censura ad examinandum, vel judicandum, an Judex sacularis vim faciat, necne; nec saculares Judices illam vocabant defensionem in Judice Ecclesiastico, sed sua jurisdictionis usurpationem: ergo eodem jure Judices seculares respectu Ecclesiasticorum Judicum censeri debent, vel certè majori, quia majorem potestatem habet Ecclesiasticus Judex super laicum, quam è contrario, ut sape dictum est, quia Prelatus Ecclesiasticus potest judicare de peccatis omnium suorum ovium. cap. novit. de Judiciis. & cap. ex tenore de foro competenti. & cap. si quis. de potentibus. 24. quast. 3. & similiter munus defendendi innocentes magis incumbit Pralatis Ecclesiasticis, quam saecularibus Magistratibus, ut notavit Gloss. in cap. Regum. 23. q. 5. & sumi potest ex multis decretis.*

48. La ragione di tutto si è, perchè se i fatti della S. Sede nel governo di questa parte della Chiesa si avessero da soggettare a questo esame, non averebbe potestà il Vicario di Cristo per farsi ubbidire altro, che in quello, che al giudizio (benchè prudentissimo) de' Ministri di V. M. paresse conveniente, che si eseguisse, o nò; e così il governo di questa parte della Chiesa più propriamente resterebbe nella potestà Regia, che nella Pontificia: Ed al Vicario di Cristo conseguentemente si limitarebbe quella superiorissima podestà, che senza alcuna limitazione Dio gli lasciò nella terra; e perciò resterebbe la podestà superiore Divina soggetta alla podestà inferiore umana; il che è contro l'ordinazione Divina, la quale volle, che l'autorità temporale restasse soggetta alla podestà spirituale, come dice Bonifazio VIII. *in Extravag. Unam sanctam. de majorit. & obed. oportet autem gladium esse sub gladio, & temporalem authoritatem spirituali subjici potestati: Nam cum dicat Apostolus non est potestas, nisi à Deo, qua autem sunt, a Deo ordinata sunt, non ordinata essent, nisi gladius esset sub gladio, & tamquam inferior reduceretur per alium in suprema.*

49. E per questo Papa Giovanni *cap. Si Imperator. 11. dist. 96.* disse, che alli Sacerdoti toccano le disposizioni di

tutto l' Ecclesiastico, non alla potestà Secolare, quella, che deve stare soggetta all' Ecclesiastico, senza arrogarsi i di lei dritti, nè opporsi alla suprema podestà del sommo Dio, che così dispose, e da cui tutti i Re ricevono la loro podestà: *Ad Sacerdotes Deus voluit, quæ Ecclesiæ disponenda sunt pertinere, non ad sæculi potestates, quas, si fideles sunt, Ecclesiæ suæ Sacerdotibus voluit esse subjectas. Non sibi vindicet alienum jus, & ministerium, quod alteri deputatum est, nec contra eum tendat obrumpi, à quo omnia constituta sunt, & contra illius beneficia pugnare videatur, à quo propriam consequutus est potestatem*: Onde Papa Niccolò *epist. ad Michael. Imperator. cap. denique. 5. dist. 96.* si maravigliava, e restava ammirato, come avendo Iddio fatte le cose Divine, ed Ecclesiastiche, commettendole alla Chiesa, e non alla Podestà Regia, a cui solo raccomandò S.M. le umane; voglia questo porre la mano nel conoscimento di quelle: *His quibus tantùm humanis rebus, & non divinis preesse permissum est, quomodo de his, per quos divina ministrantur judicare præsumant, prorsus ignoramus?* Perciò quel nostro gran Spagnuolo, e Vescovo di Cordova Osio *apud Div. Athanas. epist. ad solitar. vit. agent.* vedendo mescolarsi l' Imperator Costanzo nelle materie Ecclesiastiche, con libertà Cristiana gli disse: *Ne te misceas Ecclesiasticis rebus, neque nobis in hoc genere præcipe, sed potius ea à nobis disce: Tibi Deus Imperium commisit, Nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit, &c. Cave ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias: scriptum est, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo.*

50. Ben contrario (Signore) è a questa prattica ciò, che quell'esempio d'Imperator Carlo Magno *ap. Bzovium anno* 801. *n.* 2. stabilì, rivocando una delle leggi Teodosiane; poichè comandò, che qualsivoglia determinazione di qualsisia Vescovo senza verun esame, nè replica si ricevesse indubitabilmente in tutto il suo Impero, ed in tutti i suoi Tribunali, ancorchè le parti lo contradicessero. *Testimonium etiam ab uno licet Episcopo perhibitum omnes Judices indubitanter accipiant, nec alius audiatur, cum testimonium Episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est etiam veritatis authoritate firmatum, quod à sacrosancto homine conscientia mentis illibatæ protulerit.* E se questo dice di un Vescovo, che dirà dell' esame de' fatti di un Papa? E ciò dopo di aver comandato, che qualsivoglia causa, che si ventilasse ne' Tribunali Regj, i Vescovi la potessero giudicare, ancorchè fosse de' suoi Pretorj, che erano i Tribunali supremi, o nel principio, o nel progresso, o decise, e che tutti i Tribunali soggiacessero alle loro decisioni, le quali perpetuamente fossero valide: *Quicumque litem habens, sive possessor, sive petitor fuerit, vel in initio litis, vel decursis temporum curriculis, sive cum negocium peroratur, sive cum inceperit promi sententia, si judicium elegerit sacrosanctæ legis Antistes, illicò sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad Episcoporum judicium cum sermone litigantium dirigatur, &c. omnes itaque causæ, vel quæ Prætorio jure, vel civili tractantur, Episcoporum sententiis terminatæ perpetuo stabilitatis jure firmentur, nec liceat ulterius tractari negocium, quod Episcoporum sententia deciderit*: Come il tutto riferisce il medesimo Bzovio *eod. ann. & num.* Consideri [Signore] V.M. la distanza, che vi è da questa autorità, che veniva riconosciuta non solo nel Vicario di Gesù Cristo, ma ancora ne' Vescovi, a quello, che oggi si prattica, e di nuovo si pretende in ciò, che il Regio Decreto contiene; e vedrà la Maestà Vostra quanto giustamente deve riputare la Chiesa *questa novità* per il maggior aggravio della sua autorità, e Tribunali. Altresì lo conobbe senza dubbio l' Imperatore Ottone IV. *in Bulla aurea apud eumdem* Bzov. *ann.* 1209. *num.* 2. quando a Papa Innocenzo III. in quella sua Bolla aurea disse: *Omnia verò spiritualia nobis, & aliis Ecclesiarum Prælatis relinquimus libere*

berè disponenda; ut quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo, distributione reddantur.

51. E si convince (Signore) più tutto il suddetto, perchè facendo riflessione alle ragioni, colle quali gli Autori, che hanno scritto per le Regalie s' impegnano in provare, esser lecito in alcuni casi il riconoscimento delle Bolle Apostoliche per ritenerle, con esse medesime si prova, non potersi fare questo generale esame, perchè i maggiori difensori, che sono Salgad. *de supplic. p.* 1. *c p.* 10. *n.* 35. *& a n.*42. e Salz. *de leg. polit. lib* 2. *cap.*6. confessano, che le ragioni, che motivano questo esame per la loro ritenzione, consistono in che li Sudditi non siano aggravati, e specialmente con questo aggravio, il cui uso, e tolleranza cagionerà gravissima turbazione nel Regno, scandali nei sudditi, e querele negl' Interessati, siccome esprimono le stesse leggi Reali, limitando i casi. Poichè (Signore) se li medesimi, che difendono questa prattica si vagliono di questi principj per salvarla, confessando quanto vicina sia al pericolo della incursione nelle censure della Bolla della Cena, e di convertirsi in ruina delle anime, se con qualunque pretesto si dilaterà questa prattica, conforme adduce il medesimo Salgad. *p.* 1. *cap.* 3. *n.*77. come si potrà giustificare questa estensione, che oggi pretende V. M. Quando in questo generale riconoscimento non solo non milita alcuna delle riferite ragioni, perchè senza ricorso della parte aggravata, o concorrenza di scandali, nè querele degl' interessati, comanda V. M. che si esaminino tutte le Bolle; ma anzi in questo generale esame succederà il contrario, perchè ne seguiranno gli aggravj dalla tardanza del godimento dei benefizj, pregiudizj spirituali nella dilazione delle dispense, e generali querele negl' interessati, scandali ne' Sudditi, e turbazione nel Regno sopra gli aggravj, e pregiudizj dell' autorità Pontificia, e Sagra Immunità, e di tutto l' ordine Ecclesiastico, e per questa ragione riprovano questa prattica di esaminare le Bolle per l' *Exequatur*, per qualsivoglia titolo, che si faccia. Dian. *p.* 5. *tract.* 1. *ref.* 12. *per tot. & p.* 1. *tract.* 2. *resol.* 12. con tutti gli Autori, che cita, e tutti li DD. generalmente anco dove è in prattica.

52. Ed i Re D. Ferdinando, e D. Isabella conobbero non aver facoltà i Re di Spagna per questa estensione, perchè sapendo, che si pubblicavano in Regno alcune Bolle d' Indulgenze fittizie con il motivo di cavar limosine da' suoi Vassalli, il che era loro di pregiudizio speciale, e temporale, domandò alla Santità di Alessandro VI. che dasse la sua commissione per esaminar queste Bolle, e che senza l' *Exequatur* non si potessero pubblicare; il che il Papa commise agli Ordinarj, ed a' suoi Nunzj, ed al Cappellano Maggiore del Re. Della di cui Bolla, che letteralmente porta Diana *p.* 1. *tract.* 1. *resolut.* 12. fa menzione una legge del Regno, che cita Lara *in compend. trium grattar. lib.* 2. *fol.* 133. che stabilisce questo medesimo in conformità della detta Bolla; onde se avessero conosciuta questa facoltà i Re, e che dovesse risultarne pregiudizio al suo Regno, non sarebbero ricorsi alla Santa Sede, affinchè la commettesse.

53. Nè si può soddisfare a questo [Signore] con dire, che V. M. non pretende stabilire per sempre, che tutte le lettere Apostoliche si esaminino per l' *Exequatur*, ma che si rimettano durante questa turbolenza per il fine, che V. M. esprime, di conoscere, se dalla esecuzione di esse, e prattica possa risultare inconveniente, o pregiudizio al bene comune, ed a quello dello Stato, come la M. V. dichiara ne' suoi reali Decreti; primieramente perchè praticandosi questo, abbenchè sia per questo titolo, facilmente si apre la porta al pratticarsi sempre con il motivo di essersi pratticato; poichè l' esperienza c' insegna, che ordinariamente per queste prattiche non si guarda al motivo speciale, che perciò concorse, nè si osserva, se si possa fare, o nò: ma a quelche si prattico: e tutti i cattivi costumi, che oggi sono stati in-

trodotti nella Spagna, hanno avuto il loro principio da qualche causa giusta, che vi concorse per l'uno, e per l'altro caso in particolare; il che è servito di porta per andarsi continuando, facendosi memoria de' fatti, e non delle cause, che vi furono per quelli; e così (Signore) è necessario di ripararvi al principio, perchè subito si pretende convertirli in privilegj, e costumi, come diceva Niccolò Papa *Can. Mala consuetudo. 3. dist. 8. Mala consuetudo nisi citiùs evellatur, in privilegiorum jus ab improviso sumitur, & incipiunt prævaricationes; & variæ præsumptiones celerrimè non comprehensæ, pro legibus venerari, & privilegium more perpetuo celebrari*. Il che giustamente si deve temere nelle innumerabili materie Ecclesiastiche, e spirituali: nel che vediamo col motivo delle diffidenze, vulnerarsi i nostri Fori; onde forse con questi esempj, perduto già il timore nelli Ministri, e facilitata la prattica, si pretenderà continuare.

54. Secondariamente perchè tutte le Bolle, e Brevi Apostolici sono concernenti lo spiritual governo della Chiesa, tanto per provvedere le Chiese di Ministri, e per distribuire a' Sudditi quelche conviene per il bene spirituale delle loro coscienze, quanto per altri somiglianti fini soprannaturali; e perciò non pare, che possa mai presumersi poter risultare da esse inconveniente, nè pregiudizio al ben comune, ed allo stato; poichè giammai in esse può mescolarsi cosa alcuna contraria allo stato, nè si può intender mai, che il Vicario di Cristo abbia da mesticare con quello, che tocca, ed appartiene al governo spirituale cosa veruna, che riguardi lo stato, come così aliena da esso; poichè Iddio colla special provvidenza, che tiene della sua Chiesa, e del suo Vicario avrebbe da permettere un simil dolo; e sarebbe un offesa grande non solo alla persona di Sua Santità, ma al suo uffizio anco la sola presunzione di ciò. Quello, che unicamente si potrebbe temere si è, che Sua Santità non può prevedere, che non venisse provisto di qualche benefizio alcun disaffetto; ma ciò da' Vescovi potrebbe rimediarsi, mandandone V.M. la notizia a' medesimi delle persone, che sapesse esserne colpevoli, per supplicarne Sua Santità.

55. Per terzo, perchè noi altri Vescovi non possiamo in questo ubbidire a V. M. nemmeno alcun Delegato della Santa Sede, senza incorrere nelle censure della citata Bolla di Leone X. imperocchè in detta Bolla si proibisce sotto le medesime censure riservate a Sua Santità, a' Giudici, ed a chiunque saranno commesse le Bolle, il potere impedire, o trattenere la loro esecuzione, ed a' Vescovi, ed a qualsivoglia altra Persona, che direttamente, o indirettamente, publicamente, o occultamente, con consiglio, o favore, o in altra qualsisia forma concorressero ad impedire, che prontamente si eseguissero, sono comminate le medesime censure. E la mia debolezza non arriva (Signore) a comprendere, come potressimo sfuggire questa incursione, sospendendo l'esecuzione delle Bolle, e rimettendole al Real Consiglio, quando ciò sarebbe un cooperare in questo effetto; nè come mai potressimo, ancorchè non vi fossero censure, dimenticarci di quelche Innocenzo III. *Cap. Ecclesia S. Mariæ. de Constit.* ci sta ricordando, che a' laici sopra le cose Ecclesiastiche non è stata data maggior facoltà, che di ubbidire, non di comandare: *Laicis super Ecclesiis, & Ecclesiasticis Personis nulla est attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non authoritas imperandi*. Il che l'Imperatore Basilio *apud Surium tom. 2. ep. Pontific.* confessò nell' VIII. Sinodo generale, quando parlando a' laici disse loro, che l'investigare, ed esaminare le cose Ecclesiastiche in niun modo toccava ad essi, perchè ciò era proprio de' Pontefici, Patriarchi, e Sacerdoti, nè degl' Imperatori, e Re: *De vobis quid amplius dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem habere; hæc enim investigare, & quærere,*

vere, Pontificum, Patriarcharum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, ligandi, atque solvendi potestatem habent, qui Ecclesiasticas, & Cœlestes adepti sunt claves; non nostrum, qui pasci debemus. E quando dobbiamo difendere ciò, e contradirvi, non solo non farlo, ma soggettarci a tal prattica; consideri V. M. qual peso sarebbe nel Tribunale di Dio per un Vescovo, per essere atto puramente spirituale, ed Ecclesiastico, che non si deve soggettare alla Podestà civile? Dal che tutto si conclude (Signore) che V. M. non deve dar luogo a questo esame di Bolle; tanto per esser così offensivo all'autorità della Chiesa, quanto perchè non si può lasciar d'incorrere nelle censure della Bolla *in Cœna Domini*, col pratticarlo. *Sin qui sono parole del degno Cardinal Belluga*.

56. Ora si vede, se fossistono le allegazioni de' DD. ed autorità, che si adducono in contrario, quale sia la loro genuina intelligenza, e prattica, come pure se indistintamente possa aver luogo il consugio alla Real protezione, ed impedire la esecuzione delle spedizioni di Roma, e finalmente come, ed in quali termini qualche volta possano quelle ritenersi; e tutto ciò non già con tronche, e mutilate parole, o con sforzate intelligenze, ma con sincere allegazioni, ed oltre le ragioni, che suggerisce la pietà, e la religione, altre ragioni vive, che si ricavano da' medesimi Autori, che possono rincontrarsi, alle quali si aggiunge il credito, e l'autorità di due Personaggi così distinti, stati Ministri de' medesimi Prencipi, e che l'estensore della Rappresentanza del Cardinal d'Althann sia stato un attuale, distinto, e graduato Ministro, oltre la vivezza, e lo spirito, che dimostra nell'altra sua Allegazione il Sig. Avvocato D. Ascanio Centomani, già di sopra trascritta.

57. Quando mai voglia dirsi, che la Bolla *in Cœna Domini* non stia in uso in Regno, le risposte sono molte. Primo, non potersi negare, che ne' casi, che occorrono, sempre sono ricorsi, e rieorrono alla Santa Sede per l'assoluzione, come si nota al *num*. 16. In secondo luogo, perchè in tutti i Confessionili del Regno si leggono attualmente affissi i transunti delle medesime Bolle, e pubblicandosi ogni anno, si deroga a qualsisia consuetudine, che fosse contraria. Ed in terzo luogo, perchè i discorsi di sopra riferiti ad esclusione della pretensione di voler esaminare le spedizioni di Roma, non solo sono fondati in detta Bolla *in Cœna Domini*, ma anco in tante altre disposizioni Canoniche, come sopra *n*. 44. come si nota nel seguente *art*. 3.

58. Cessano però presentemente queste controversie, convenendosi con questo 2. *art*. che debba darsi libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, Brevi, e spedizioni della Corte di Roma, ed anco de' suoi Tribunali, e Ministri. Cosicchè si toglie ogni impedimento, e per conseguenza si tolgono le ampare, i contradittorj, le scritture, ed udienze, e si riducono le cose *ad pristinum*, e nella forma, che furono ridotte al tempo del Cardinal d'Althann, come si è notato di sopra al *num*. 11. e li ricorsi, che si facessero sopra qualche emergenza delle cause, o sopra i meriti di esse, si devono rimettere alli stessi Giudici della Corte di Roma, che è la prattica solita del Collaterale, come è ben nota, e si attesta dal Regen. de Marin. come similmente si è notato al *num*. 9. e facendosi diversamente, non può dubitarsi, che sarebbe contro la lettera del Concordato, e contro la suddetta prattica, una volta che così espressamente si conviene.

59. Tanto più, che questo articolo de' segreti del Concordato è uniforme ad altri Concordati tra la Santa Sede, ed i Serenissimi Re Predecessori, specialmente con Carlo I. dell'Augusta Casa d'Angiò, ove tra le altre cose nella Bolla della sua Investitura per patto espresso, e giurato, quanto alla provvista de' Benefizj si conviene, che *nec ante electionem, sive in electione, sive post, Regius assensus, vel Consilium aliquod requiratur*.

60. Quan-

60. Quanto alle cause spettanti al foro Ecclesiastico, che fosse lecito appellarsi alla Santa Sede, e che *tam appellantes, quam appellati ad eam venire pro appellationum prosecutione liberè permittantur, & promitto tam me, quam haeredes meos facturos, curaturos, & permissuros, quod sic agitari, tractari, & ventilari, ac terminari possint, & sic quod possint appellare, & libere venire Romam.*

61. E si canonizano questi patti, e convenzioni tra Carlo I. e la Santa Sede nella Prammatica 2. sotto il titolo *de Cleric. & Diacon. salvatic.* che si riguarda come legge fondamentale del Regno, e si nota appresso nel seguente *artic.* 3. al *num.* 19. *e segg.*

62. Così pure nelle altre Investiture de' Serenissimi Re successori di Carlo I. ed in quella, che fu data a Ferdinando Re di Aragona per patto espresso giurato si legge convenuto di dover rimanere *salva Romani Pontificis, & Apostolicae Sedis auctoritate, & jurisdictione plenaria, & libera potestate circa Ecclesiasticas, & alias Regulares, & Saeculares personas, & loca Ecclesiastica praedicta, tam in faciendis provisionibus, & electionibus confirmandis, quam quibuscumque aliis concessionibus, & gratiis, ac super eis confirmandis literis Apostolicis, quas cessante omni impedimento per eos, seu Officiales, & subditos suos praestando, permittant liberè, ac absolutè executioni debitae demandari: quinimò praestantes impedimentum, aut renitentes, & inobedientes compriment, & ad reverentiam literis Apostolicis exhibendam compellent, & constringent, & requisiti manu militari, prout ipsarum literarum Executori, Judici, seu Nuncio videbitur, assistent remediis opportunis.*

63. Con questi medesimi patti, condizioni, e formalità di parole giurati, sono date tutte le altre Investiture a' Serenissimi Re successori, ed anche a S.M. relativamente a quella del Re Ferdinando: e se mai in questi ultimi anni vi è stato qualche abuso, come sopra; questo appunto si è inteso togliere con questo *art.* 2. de' Segreti, convenendosi, che S.M. averebbe dato gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma, e si crede, che debbano essere secondo la prattica antica notata sopra *num.* 9. e *num.* 11.

ARTICOLO TERZO.

Dolendosi, che i Vescovi, ed altri Superiori Ecclesiastici del Clero così Secolare, come Regolare del Regno, che i loro Sudditi Ecclesiastici sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto ricorrono alla Regia protezione, ancora quando da essi si è proceduto alla tela giudiziaria, e con processo, obbligando con ciò i medesimi Superiori a comparire ne' Tribunali de' Ministri Regj, per difendersi dall' accusa di persone per lo più torbide, discole, e disubbidienti, con molto discapito della disciplina Ecclesiastica, e della Giustizia; e desiderando Sua Santità, che si dia un adequato rimedio a tali inconvenienti; Sua Maestà per dare alla Santità Sua una nuova riprova del suo sincero desiderio di compiacerla, ordinerà, che ne' casi succedessero in avvenire simili ricorsi di violenze per via di fatto de' suddetti Ecclesiastici contro de' loro Superiori, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto, si rimettano da' suoi Ministri al Tribunale Misto; inteso il parere del quale, prenderà poi la Maestà Sua quelle risoluzioni, che saranno più convenevoli per maggior servizio di Dio, e per la quiete, (a) *e tranquillità de' suoi Popoli.*

NOTE.

1. Prima di cominciare a far parola sopra questo 3. *artic.* de' Segreti del presente Trattato, stimo dover notare, come fino dal tempo del Re Roberto figlio

figlio di Carlo II. e nipote di Carlo I. d'Angiò, quale fu il primo di quest'Augusta Casa, che ottenne dalla Santa Sede la Investitura del Regno in occasione, che consistendo in que' tempi quasi generalmente la forza della ragione nelle violenze, che si commettevano per via di fatto, anco tra Ecclesiastici; questo dotto Prencipe volendo dar riparo, *ne tumultus, & altercationes orirentur, donec Judex competens provideret*, come dice il Regen. di Tappia *de Jur. Regn. lib.* 3. nella *rubr.* 4. *Quando Rex inter Ecclesiasticas personas cognoscere possit. num.* 1. scrisse più lettere a' Giustizieri delle Provincie, ordinando ciò, che avessero dovuto pratticare per conservare la pace, e tranquillità tra' suoi popoli, le quali poi, perchè furono collocate tra le costituzioni, e capitoli del Regno, per l'uso, che ne fu continuato, presero questo nome di Capitoli del Regno, e per quelche fa al caso, questi sono quattro, e si leggono distesi presso il Regente di Tappia nel luogo di sopra riferito, cioè.

2. Primo, che incomincia: *Finis praecepti charitas*; con cui si da metodo per reprimere le violenze per via di fatto tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, e perciò si chiama *Conservatorium pro Clerico contra Clericum*.

3. L'altro, che incomincia: *Charitatis affectus*: con questo si dà regolamento per togliere le violenze di fatto, che si commettessero da Ecclesiastici contro de' laici, e si chiama *Conservatorium pro laico contra Clericum*.

4. Il terzo, che incomincia: *Ad Regale fastigium*: e questo si appella Conservatorio de' Vassalli contro Prelati Feudatarj, dandosi col mezzo di esso regolamento per reprimere le violenze de' Prelati contro i Vassalli delle Chiese, *quibus praesunt*.

5. Il quarto, che incomincia: *Omnis praedatio*: e con questo parimente si dà regolamento per reprimere le violenze, che si commettessero di fatto da persone Ecclesiastiche contro qualche laico, e similmente si chiama: *Conservatorium pro laico contra Clericum*.

6. Nel primo si parla di un ricorso fatto da Giovanni Tavolaccio di Castrovillari Canonico di Cosenza, il quale provveduto dalla Sede Apostolica di una Prebenda, detta di Carpozzano, Guglielmo, ed Oliviero Persona, Chierici di Rossano, in compagnia de' loro consanguinei, e seguaci, indebitamente, ed in diverse maniere lo inquietavano, e turbavano nella percezione delle rendite, e ragioni di detta sua Prebenda.

7. Nell'altro si parla di un ricorso fatto da Ruggiero Conte di Celano, esponendo, come possedendo egli un Feudo nominato Castel Castolo, l'Abate del Monastero di S. Maria della Vittoria, e Monaci, non contenti delle loro ragioni, *& confisi de privilegio clericali, quo gaudent*, e del favore degli abitatori del Castello di Lecce, turbavano, ed inquietavano i Vassalli di Castel Castolo ne' poderi posti nel di lui distretto, sì nel coltivargli, come nell' esigerne i frutti, con pregiudizio di esso Conte.

8. Nel terzo si dice, che i Prelati del Regno, Ospitalarj, Monaci, ed altri Ecclesiastici di diversa condizione, e stato, *vassallos eorum, quos obtinent pro Ecclesiis, quibus praesunt, alios que nostros fideles, & subditos, in personis, & rebus, oneribus diversis angariant, molestiis taediosis afficiunt, & extorsionibus immoderatis affligunt*.

9. Nel quarto finalmente si parla di un ricorso fatto da Perrotto Scala di Napoli, che ritrovandosi nel possesso di una porzione di Terreno nel tenimento della Città di Capoa, con violenza, e di propria autorità n'era stato spogliato dal Vicario dell' Arcivescovo di ordine del medesimo.

10. Sopra il primo ricorso, che diede origine al Conservatorio, che incomincia: *Finis praecepti charitas*: il Re Roberto confessa la esenzione degli Ecclesiastici dal Foro laicale, giustifica la sua ingerenza, e dà regolamento di quelche debba farsi per togliere il ricorrente

dalle

dalle violenze, e così dice: *Nos igitur provida, & intrinseca pariter discussione pensantes, quod se charitas extendit ad omnes, ut inde pellenda injuria, & non inferenda lex virtutis assumitur, & qui potest injuriam ab alio pellere, si non faciat, de culpa notatur, sicut in sancto Moyse patenter apparuit, qui cum vidisset Hebræum ab Ægyptio injuriam patientem, defendit, itaut Ægyptium prosterneret, & absconderet in arena. Fidelitati vestræ præsentium tenore mandamus, quatenus exponenti præfato, & molestato pariter vestræ jurisdictionis in his patenti suffragio assistatis, non solùm per juris opportuna remedia, sed per aptæ defensionis præsidialia juvamenta, non exigentes in istis cognitionalia ordinare certamina, quæ in Ecclesiarum personas, atque negotia non possetis communi censura rationabiliter exercere. Sed facta vobis de molestatione præfata informatione summaria per facti notorium, vel rei evidentiam, famamve publicam, aut inquisitionem aliam attestantem commissam molestationis injuriam præmissa efficaciter compleat vestræ diligentię promptitudo. In cujus probatione sufficiat vobis* Edictum generale *proponere, quod quicumque sua interesse putaverit visurus accedat, producendorum in causa prædicta testium juramenta, & oppositurus quę circa hujusmodi rei substantiam pro se voluerit allegare: hęc quippe mentibus nostris premissę rationes insinuant Dominicæ charitatis affectus, & mentalis compassio signanter nos excitant, & exempla laudabilia imitanda confirmant.*

11. Intorno al secondo ricorso, che diede origine all' altro Conservatorio, che incomincia: *Charitatis affectus*, come sopra, il Re Roberto dice: *Si ita est, ut exponitur, tam tu presens Justitiarie, quam vos alii successivè futuri pręfato supplicanti, seu personę legitimę pro eodem molestato taliter, vel turbato assistatis efficaciter per officii vestri partes, quod super possessione dicti Castri, Territorii, ac perceptione pacifica, & quieta jurium, reddituum, & proventuum, ac fructuum provenientium ex eodem, nil indebitum per dictos Abbatem, & Conventum, seu alios pro eis quomodolibet inferatur, adversus injurias, molestationes, & oppressiones jam dictas, seu eis, & aliis ipsorum, & dictę Ecclesię nomine pręsidialiter taliter astituri, quod defensio repellat injuriam*, & vis vi licitè, & per opportunum obstaculum propulsetur.

12. Quanto al terzo Conservatorio, che incomincia: *Ad Regale fastigium*, ordina il Re Roberto, che ricorrendo i Vassalli a' Prelati, o altri Ecclesiastici per Feudi, che essi possedessero, dovesse il Giustiziere compartir loro pronta, e sollecita giustizia per la ragione, che ne assegna, cioè, che sia cosa giusta riconoscere il padrone supremo le oppressioni, che si pratticano da' Feudatarj a' loro Vassalli, e che se gli oppressi non fossero Vassalli degli Ecclesiastici, e Prelati, ma di altri luoghi, ne' quali non vi avessero giurisdizione alcuna, incarica al Giustiziere assistergli, *non solùm per juris opportuna remedia, sed per facti defensionis obstaculum, & recuperationis de facto interpositum juramentum. Non exigens in his cognitionalia ordinare certamina, quę in Prelatorum, & Clericorum personas, atque negotia non possetis communi censura rationabiliter exercere, sed facta tibi de injuriis, rapinis, & damnis illatis, ut premittitur, prefatis hominibus informatione summaria, per facti notorium, vel rei evidentiam, famam publicam, aut designationem aliam attestantem commissam injuriam, premissa efficaciter compleat tuę diligentię promptitudo. In cujus probatione notorii, sufficiat tibi edictum generale proponere, & quicumque sua interesse putaverit, visurus accedat producendorum in causa testium juramenta, & oppositurus, quę circa rei substantiam voluerit allegare.*

13. Indi passa il Re Roberto a giustificare la rilassazione di quest' ordine, dicendo, che benchè gli Ecclesiastici godessero la loro esenzione, era spinto però da una santa carità, e giusta compassione

sione alle violenze coll'esempio del Re David, il quale stabilì, che quei, che fossero da altri offesi, o che si tentasse loro ciò fare, gli fosse lecito ricorrere alle Statue de' Prencipi per protezione, *ut eos districtè, & inordinatè non perimeret, vel ipsos pro voluntate excessuum immoderata sævitia non arceret*, e soggiunge: *qui cum potest injuriam non repellit à proximo maximè naturalitate conjuncto, in vitio pariter communicat facienti*. Poi ne allega l'altro esempio di Moisè, il quale vedendo, che un Ebreo soffriva una grande ingiuria da un Egiziano, accorse in suo ajuto con ucciderlo.

14. Finalmente rispetto al quarto Conservatorio, che incomincia: *Omnis prędatio*, similmente il Re Roberto ordina, *quatenus receptis presentibus, factaq; vobis deinde informatione summaria per facti notorium, aut rei evidentiā, famamve publicam, ut aliàs non per cognitionalem indaginem, quam in Clericorum personas, atque negotia non possetis censura communi rationabiliter exercere, antea quoque per vos edicto proposito, quod si sua interesse putaverit, coram nobis comparere debeat, visurus producendorum super hoc testium juramenta, memorato supplicanti ex injuria d. spoliationis offenso circa recuperationem possessionis ejusdem si non admittatur ad eam, efficaciter curetis assistere auxiliis, consiliis, & favoribus opportunis, ut recuperata in statum reducta pristinum possessione jam dicta, cesset injuria, rapina, & violentia refrænetur. Manutenentes nihilominus, & defendentes eumdem in dicta possessione, postquam recuperata extiterit, vestri præsidii potestate*.

15. Premesso quanto di sopra, stimo doversi notare, come l'oggetto di questi Capitoli del Re Roberto non fu altro, che impedire per mezzo della real protezione le violenze per via di fatto, che in essi si espongono in materia temporale, e ciò per conservare la tranquillità, e quiete tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, e tra Secolari, ed Ecclesiastici, e così appunto nota il Regen. di Tappia nel detto *cap. Finis præcepti charitas. n.4. Quorum (Capitulorum) fundamentum est in violentia*, e si è notato sopra in questo *art.3.n.1.* come pure, che i suddetti Capitoli del Re Roberto parlino delle violenze, che s'inferiscono per via di fatto in materie temporali, apparisce chiaramente dal di loro tenore, e lo spiega Matteo d'Afflit. nelle Costituzioni di Napoli *lib.1. rub.67. de Burgensaticis. n.1.* ove: *Quæ Capitula dant modum, quomodo spoliatis per personas Ecclesiasticas de rebus burgensaticis, subveniatur per Judicem secularem*.

16. Molti de' nostri DD. Napoletani difendono la sussistenza di detti capitoli del nostro Re Roberto, e specialmente il suddetto Regen. di Tappia di sopra ultimamente citato *num. 1.* fino al *num. 8.* dicendo, che spetta al Re *pacem, & tranquillitatem in Regno suo quamdiligentissime conservare, & augere etiam inter Ecclesiasticas personas, ne tumultus, & altercationes inter ipsas oriantur*. Come pure che laddove non si fa giustizia, *cuilibet de facto resistere posset, sibique jus dicere*, e che *pro conservatione Regni, & pacis inter subditos melius fit, ut Rex de eis cognoscat, quam ut laici se vexatos à Clericis videntes, propria auctoritate sibi jus dicant*, e che potendosi ciò fare senza l'autorità del Giudice, *à fortiori fieri possunt per Judicem incompetentem*, e che siccome è lecito ad un particolare *pro tuitione rerum Clerico violentiam inferenti absque metu excommunicationis resistere. cap. olim il 1. de restit. spol.* molto più è lecito al Prencipe togliere queste violenze, e per detto effetto allega il Can. *Principes seculi 23. q.5.* ove la Gloss. *quod ubi Ecclesiastica potestas deficit, quia non potest arma excercere, aut dissimulatione Prælatorū non vult, potestas secularis se intromittit:* ed il Can. *Filiis, vel Nepotibus. 16. q.7.*

17. Altri però sostengono il contrario per la ragione, che il Prencipe laico non possa pubblicare legge, o statuto alcuno intorno agli Ecclesiastici, come abbiamo da Innocenzo III. quale principiò a regnare verso il fine del Secolo XII. nel *Cap. Ecclesia Sanctæ Mariæ. de Constitut.* ove si dice: *Laicis etiam Religiosis super Ec-*

Ecclesiis, *& personis Ecclesiasticis nulla est attributa facultas, quos obsequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi*: anzi nemmeno quantunque sia a'medesimi favorevole, come si soggiunge nel medesimo cap. *à quibus* (parla de' laici) *si quid motu proprio statutum fuerit, quod Ecclesiarum etiam respiciat commodum, & favorem, nullius firmitatis existit, nisi ab Ecclesia fuerit approbatum*: ed ivi la Gloss. *verb. Etiam Religiosis*. *Sic ergo laici de rebus Ecclesiæ nihil disponere possunt, sive in temporalibus, sive in spiritualibus*: e cita il Can. *Bene quidem*. 96. *dist*. E molto più nel caso, che tali leggi, o Statuti siano contro la disposizione de' Sagri Canoni, come sono li suddetti capitoli contro la detta Costituzione d'Innocenzo III. che si riporta in detto Cap. *Ecclesia S. Mariæ*. come pure contro la disposizione del suddetto Can. *Bene quidem*. 96. *dist*. e molti altri, che si tralasciano, e specialmente *Cap. Gravem. Cap. Noverit*. di Onorio III. *de sent. excommun*. e quivi si scomunicano *omnes, & quoscumque violatores Ecclesiasticæ libertatis*, con queste parole: *Item excommunicamus Statutarios, & Scriptores statutorum ipsorum: necnon potestates, consules, rectores, & consiliarios locorum, ubi de cetero hujusmodi statuta, & consuetudines editæ fuerint, vel servatæ: necnon & illos, qui secundum ea præsumpserint judicare, vel in publicam formam scribere judicata*. E non mancano in questo proposito leggi civili, come tra le altre *l. privilegia*. *& Authentic. Cassa. C. de Sacrosanct. Eccles*. ved. Bellarmin. nella sua risposta al libro in occasione dell' Interdetto di Venezia. *pag*. 17. *vers. mirabile*. Baron. *ann*. 452. *e* 453. Suarez. *in tract. de Fidei defensione contra Regem Angliæ. lib*. 4. *de Immunit. cap*. 13. *n*. 11. *cap*. 14. *num*. 19.

18. Oltredichè anco in diversi Sagri Canoni viene proibito distraersi le cause del foro Ecclesiastico, e trarsi direttamente, o indirettamente, e sotto qualsivoglia pretesto al Giudice laico, ancorchè i Superiori Ecclesiastici *erraverint*, *aut negligenter se gesserint*, come nel *Cap. Qualiter*, *& quando*. *de Judic. Can. Si quis Clericus*. *Can. Placuit*. *Can. Christianis*. *Can. Clericum*. 11. *q*. 1. e nella Bolla *in Cæna Domini*. *claus*. 14. potendosi dare riparo a questa violenza col ricorso al proprio Superiore, ed in difetto dell' Ordinario col ricorso al Superiore del medesimo. *Can. Si quis Episcopus, aut Presbyter*. 23. *q*. 8. *Can. Filiis*, *vel Nepotibus*. 16. *q*. 7. come appunto si prattica tra' secolari.

19. Tanto più, che secondo le particolari disposizioni del Regno, e suoi Capitolari tra la Santa Sede, ed il Re Carlo I. d' Angiò si legge convenuto in occasione della sua Investitura, *quod omnes causæ ad Forum Ecclesiasticum in dicto Regno Siciliæ citra Pharum pertinentes liberè, & absque ullo impedimento agitabuntur, tractabuntur, & ventilabuntur coram Ordinario, & aliis Ecclesiasticis Judicibus, & terminabuntur per eos*. Dimanierachè a riserva delle cause feudali non può nel Regno di Napoli impedirsi il corso delle cause del foro Ecclesiastico, e non possono gli Ecclesiastici convenirsi avanti il Giudice laico, come tutto ciò si attesta da Matteo d'Afflitt. nelle Costituzioni del Regno *lib*. 1. *rubric*. 42. *num*. 32. ove: *Habetur hoc expressum in Investitura hujus Regni, & statutum per Regem Carolum secundum in planitie Sancti Martini, quod incipit: Item statuimus, quod Clerici*. *char*. *XXI*. *ubi dicitur, quod Clerici ad judicia secularia non trahantur nisi pro bonis feudalibus secundum conventionem habitam inter patrem suum, & Sanctam Romanam Ecclesiam, de qua facit etiam mentionem Andreas in consitut. sequenti. & simile capitulum est in capitulis Papæ Honorii sub data XV. Kalen. Octobris XIIII. Indict*. *MCCLXXXV*. *anno primo*. E non può dubitarsi, che ammettendosi li detti Capitoli del Re Roberto, non può aversi il libero corso delle cause spettanti al foro Ecclesiastico, ma che piuttosto viene quello impedito.

20. E

20. E per la stessa ragione il medesimo Matteo d'Afflitt. nella seguente *rubr.* 43. al *num.* 2. cerca, se gli Ecclesiastici possano convenirsi avanti al Giudice laico per il crime di lesa maestà, e conchiude, che non possa con queste parole: *Sed quaero: an ista Constitutio Imperatoris Federici potuit excipere ab ista regula hunc casum, videlicet, quod Clericus pro crimine laesae majestatis sit sub jurisdictione Judicis laici? Videtur, quod sic: quia Text. in dicta Auth. Clericus. permittit, quod Clericus in causa criminali judicetur à Judice laico: non tamen punitur, nisi priùs degradetur à suo Episcopo. Item Text. in l. addictos. C. de Episcop. & Cleric. dicit, quod Clericus pro gravibus criminibus, quoad proscriptionem bonorum judicatur a Judice laico*. In contrarium est veritas: *quia Imperator nullam jurisdictionem habet in personis Ecclesiasticis: & ideo non potest condidisse legem, quod Clerici committentes crimen laesae majestatis sint sub jurisdictione sui Judicis laici. Ita concludit Bold. in C. Si Clericus. de pac. te. quia scriptum est in divina Scriptura: nolite tangere Christos meos, idest Clericos: ut not. in Auth. de non alienan. in prin. & hoc expresse firmat hic And. & alleg. constitutionem Fede. quae incipit Statuimus. quae est posita. C. de Episc. & Cler. licet illa non loquatur quando Clericus commisit crimen laesae majestatis; tamen conventum est inter Regem, & Romanam Ecclesiam in Investitura, quod Rex nullam in aliquo casu habeat jurisdictionem in Clericis, nisi ratione feudi: ut supra dixi in constitut. praeced. in fin. ult. notot, & firmat* Ab. Siculus. *in Cap. Cum non ab homine. in princ. de Judic.*

21. Anzi ciò espressamente si ordina dal medesimo Carlo I. d'Angiò al suo Giustiziere di Calabria presso Chioccar. ne' suoi MSS. Giurisdiz. *tom.* 10. *pag.* 1. *Scriptum est eidem Justitiario Calabriae: Conquestus est nobis Venerabilis Pater Squillocensis Episcopus, quod tu Clericos suae Civitatis, & Dioecesis respondere coram te in seculari judicio, tam super crimine laesae majestatis, quam super aliis criminalibus causis compellis contra Ecclesiasticam libertatem; quod nos moleste ferentes, fidelitati tuae districtè praecipiendo mandamus, quatenus Clericos ipsos tàm Latinos, quàm Grecos, Latinos videlicet, Beneficiatos, vel in sacris ordinibus constitutos in illis sacris, quos nos secundum Graecos socros ordines appellamus, super his nec tu convenias, nec conveniri patiaris ab aliis in Judicio seculari, & si quos de ipsis Clericis in praedictis sciveris, vel credideris commisisse, memoratum Episcopum ex parte nostra requiras, ut de his cognoscat, & procedat juxta sui officii debitum contra illos. Datum Tarsiae 5. Januar.* Sopra di che veda il nostro Reg. da Ponte nella *decis.* 9. il Reg. de Franch. e Carl' Anton. de Luca suo *Adden. dec.* 691. ed altri de' nostri.

22. Sembra perciò indubitato, che li suddetti Capitoli del Re Roberto siano non solo contro la disposizione del dritto tanto civile, che canonico, ma anco contro i stabilimenti de' medesimi Prencipi, e Re predecessori autori del medesimo **Serenissimo Re**, e contro l'autorità de' Santi Padri, de' quali si parla nelle note all'artic. precedente di questi Segreti *n.* 26. *e segg. e n* 47. *e segg.*

23. Resta presentemente da vedere quelche rispondono i DD. contro le ragioni, che si allegano dal Regente di Tappia, ed altri, che lo sieguono in difesa di questi Capitoli, le quali ben considerate tutte assieme si ristringono in accordare quest' autorità al Prencipe, a fine di conservare, ed accrescere nel suo Regno la pace, e concordia tra Secolari, ed Ecclesiastici, e tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici nel caso di qualche violenza di fatto sul fondamento di dritto di natura pretendendosi, che siccome è lecito ad ogni privato resistere alle violenze di qualsivoglia altro particolare. *l. ut vim. ff. de just. & jur.* e resistere anco al Chierico senza timore di censure per il *cap. Olim. il* 1. *de rest. spoliat.* molto più possa farlo il Prencipe per la Regia protezione, che tiene de' suoi popoli, tanto

to Ecclesiastici, che laici; tanto maggiormente, che non pretendono esercitare giurisdizione, nè condannare, o assolvere, nè di conoscere per via di appellazione, ma solamente procedere con una stragiudiziale cognizione *per facti notorium*, *vel rei evidentiam*, *famamve publicam*, *aut inquisitionem* col mezzo di Editto *si sua putaverit interesse*; nel qual caso comparendo il Chierico, non può dubitarsi, che si faccia attore volontario, e che per conseguenza risolvendosi *non esse*, *vel esse locum remedio Capitulorum Regni*, non si fa pregiudizio alcuno alla giurisdizione Ecclesiastica, la quale resta intatta; perchè lei è quella, che poi tolte le violenze, e ridotte le cose *in pristinum* deve giudicare sopra le ragioni delle parti *servatis servandis*; e ne' medesimi Capitoli si dice dal Re Roberto di ciò fare ad esempio di Moisè, di David, ed altri, che possono addursi dalla Sagra Scrittura, ed il Reg. di Tappia in difesa di essi si serve dell'autorità del *Can. Principes seculi* 23. *q.* 5. del *Can. Filiis*, *vel Nepotibus* 16. *q.* 7. ed altri.

24. Ma il caso è, che il fatto non corrisponde alle parole; poichè sotto questo pretesto di violenza, e di Reale protezione non solo procedono *vim vi repellendo per facti notorium*, *& rei evidentiam*, ma direttamente, ed indirettamente obbligano gli Ecclesiastici a comparire avanti il Giudice laico, e soggiacere con processo alle sue determinazioni; perchè quando mai il fatto corrispondesse alle parole, si crede, che potesse ammettersi la massima, che siccome si fa lecito ad un privato pratticare la violenza per togliersi dalle violenze di qualche altro particolare, così sarebbe anco lecito farlo il Prencipe, non potendosi dubitare, che per dritto di natura sia lecito ad ognuno col fatto liberarsi dalle violenze, e per conseguenza molto più può ciò pratticarsi col mezzo della potestà economica del Prencipe, interponendosi la sua Reale protezione.

25. Quando però questa potestà economica si adopri nella stessa maniera, che si dovesse adoprare la forza di un privato per ributtare la forza di un altro privato, non potendosi dubitare di avere anch'essa i suoi confini, e sono, nel caso, che non possa porsi rimedio per la via ordinaria, *& quod periculum sit in mora*, come appunto lo spiega lo stesso Salgad. *de Reg. protect. part.* 1. *cap.* 1. *prælud.* 3. *num.* 99. ove prevalendosi dell'allegato *Can. Principes seculi*. dice, *quod Principes seculi habet intra Ecclesiam potestatem quando non est præ manibus Ecclesiasticus, qui præbeat auxilium*; ed ivi Mart. *de jurisdict. part.* 1. *cap.* 48. *num.* 26. *& segg.* che ciò debba aver luogo quando *facilis non potest haberi auctoritas Superioris Ordinarii*: e lo stesso Mart. nel luogo, che si allega da Salgad. al *n.* 27. dice, che possa il Prencipe servirsi della sua autorità economica, quando manca l'autorità del Giudice ordinario, *cui non tam facilè poterit haberi recursus propter loci distantiam*, *& ubi periculum est in mora multa permittuntur*, *quæ aliàs non permitterentur*, *argumento Cap. Cum Ecclesiarum*. *juncta Gloss. de Offic. Ordinar. Capit. Baptizarem*. *dist.* 5. *& dicit Gloss. in cap. Sacro*. §. *Careant*. *in ver. periculo mor. de Sentent. excomm. propter periculum moræ aliquando quem subjici judicio non suo*, *& quod ob moræ periculum non sit consulendus Summus Pontifex*. Abb. *in cap. Non metus*. *col. penult. vers. putarem*. *& col. ult. vers. puto*. *de Immunit. Eccles.* e per questa ragione lo stesso Salgad. *loc. cit. num.* 103. *e segg.* dice: *Necessitas*, *& periculum moræ caret lege*, *legem non admittit*, *atque legem tribuit*, *& licitum facit quod non est*, *ac Judicem incompetentem legitimum facit*, *& quod imminens periculum*, *& instans necessitas non recipit dilationem*, *attribuit jurisdictionem etiam non habenti*, *& idem quando Judicis Ecclesiastici*, *vel Superioris datur negligentia*: e perciò suppone di potere interporsi la Regia protezione in Spagna, *attenta longinquitate*, *vel difficultate itineris* da potersi presentare i ricorsi al Papa, come Salgad. in detto *num.* 99.

26. E

26. E questo provano i Canoni, che dal Regen. di Tappia si allegano in contrario, e tra essi il *Can. Princi pes seculi*. 23. *q.* 5. cioè, *quod Princeps sæculi habet intra Ecclesiam potestatem, quando non est præ manibus Ecclesiasticus, qui præbeat auxilium*, come sopra. Lo stesso si ricava dal *Can. Filiis, vel Nepotibus*. 16. *q.* 7. sopra di che Mart. *de Jurisdict. loc. cit. num.* 26. dice: *Quo Canone cavetur, ut hæredes ejus, qui fundavit, vel dotavit Ecclesiam, si viderint Ministrum ex collatis rebus aliquid defraudare, Episcopo corrigenda denuncient; & si Episcopus talia attentaverit, Metropolitano; & si Metropolitanus, Regis hæc auribus intimare non differant*: e poi al *num.* 27. soggiunge: *Ideo à Metropolitano recursum haberi ad Regem, quia non ita facillimè Pontificis aditus haberi poterat propter loci distantiam, ut dicit* Samens. *in proœm. Regul.Cancell. quibus casibus absentia inducitur, & ubi periculum est in mora multa permittuntur, quæ aliàs non permitterentur*. E cento altri Canoni, che mai possino allegarsi, tutti provano lo stesso, cioè, che in sussidio possa il Prencipe dar riparo al caso istantaneo, mancando la via ordinaria, e che tolte le violenze, e rimesse le cose *in pristinum*, provveda il Giudice ordinario Laico, o Ecclesiastico, che sia *prout de jure*.

27. Dimanierachè la tutela, e protezione non può, nè deve usarsi, se non nel caso, che possa aver luogo la difesa, che prende di se stesso un particolare contro le violenze altrui, e questa non può usarsi incolpabilmente, se non *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, e tale è l' intelligenza del detto *cap. Cum olim. il* 1. *de restit. spol.* e la difesa deve essere diretta unicamente, per non essere peccaminosa, ad effetto di liberarsi dalle violenze, benchè indirettamente ne siegua il male altrui, *Cap. Dilecto. de sent. excommunic. in* 6. *cap.* 2. *& cap. Significasti. de homicid. l. sententiam. §. Qui cum plures. ff. ad leg. Aquil.* e come vogliono comunemente può pratticarsi, *cum quis neque clamando, neque fugiendo, neque alio modo mortem evitare potest. Gloss. Clementin. unic. verb. non valens. de homicid.* ed ivi Panormitan. *n.*4. e 10. Covarr. 3. *part. Relect. Clemen. Si furiosus. de homicid. §. unic. n.* 2. e come nota Pignatel. *tom.* 7. *consult.* 20. *num.* 20. può difendersi con ammazzare l' aggressore *in illo instanti aggressionis, non autem post illud instans dum cessavit periculum, & aggressor se fugæ dedit; hoc enim casu non est propulsare à se injuriam, sed potius illam ulcisci. Cap. Significasti.* 18. *de homicid. nam vim vi repellere licet incontinenti, & sine intervallo. Cap. Si verò.* 3. *de sentent excommunic. l. si ex plagis. §. Tabernarius. ff. ad leg. Aquil. ubi Gloss. verb. ne data opera*; e ciò perchè cessando il pericolo imminente cessa il dritto della difesa, e l' offesa, che abbia ricevuto, o che possa temere, tralasciando la via straordinaria, deve vendicarsi, o propulsarsi avanti il Giudice competente.

28. Che poi il fatto non corrisponda alle parole nell' uso de' Capitoli del Re Roberto, si osserva dalla prattica, che se ne tiene ne' nostri Tribunali, la quale si attesta dal Regen. di Tappia, e si legge presso di esso nel detto *cap. Finis præcepti charitas. num.*9. e queste sono le sue parole: *Praxis, quæ hac in re adhiberi solet est, ut porrigatur libellus, sive supplicatio Regi, in qua asseratur violentiam inferri, vel illatam esse, quæ supplicatio hodie vel porrigitur Illustrissimo Proregi, vel circumspecto Sacr. nostri Cons. Præsidenti, qui causam uni ex Regiis Consiliariis committit, per quem expediuntur citationes per edictum, ut si quis sua putaverit interesse compareat, quæ affiguntur in loco differentiæ, & in alio loco publico illius loci, vel oppidi, in quo adest locus differentiæ, quo facto accusantur contumaciæ, & fit decretum, quod capiatur informatio de concernentibus remedium capitulorum Regni, qua capta, & constito per informationem de violentia, vel spolio, interponitur decretum, Regale præsidium esse præstandum, qua forma non servata, nullus erit processus, nullumque*

que decretum, *ordine isto non servato*, *prolatum*. Lo stesso attesta di detta prattica Afflitt. nelle Costituzioni di Napoli *lib*. 1. *rubr*. 67. *de Burgensaticis*. *num*. 2. *pag*. 226.

29. E certamente, che a vista di una tal prattica non può negarsi, che le parole non corrispondano al fatto, intorno all'uso di detti capitoli, perchè per quelche si è notato già si vede, quale debba essere l'uso della podestà economica, ed in quali termini possa pratticarsi, e quivi si rilasciano le citazioni, benchè per editto *si quis sua putaverit interesse*, si obbligano gli Ecclesiastici a comparire, e non comparendo si accusano le contumacie, si prendono le informazioni, e poi si decreta, che in sostanza è un formale giudizio, che si fa, benchè con parole, e termini diversi in cause del Foro Ecclesiastico; dimanierachè col mezzo dell' editto, *si sua putaverit interesse*, l' Ecclesiastico viene a farsi reo necessario, e si obbliga comparire per non esporsi al pericolo delle violenze del Giudice laico. Mart. *de Jurisdict*. *part*. 4. *centur*. 1. *cas*. 37. *num*. 16. *e segg*. ove detestando una tale citazione, dice, che per niuna maniera possono gli Ecclesiastici citarsi generalmente *una cum aliis mediante ista clausula*, *si sua putaverit interesse*, *siquidem omnes Doctores concludunt*, *quod Clericus per dictam citationem effieeretur reus necessarius*, *& quod citatio facta sub dicta conditione*, *si sua putaverit interesse*, *ea purificata per comparitionem Clerici*, *non differt à citatione*, *quæ purè facta fuerit*, *præsertim quia*, come soggiunge al *num*. 19. *in hujusmodi citationibus post clausulam*, *si sua putaverit interesse*, *semper apponitur*, *aliàs procedetur in ejus contumaciam*, *per quam clausulam*, *& si non constituatur jus in persona*, *ut pœna pecuniaria*, *vel banni citato in contumaciam irrogari queat*, *tamen constituitur jus in ipsa re*, *adeout super ipsa re Judex in contumaciam non comparentis jurisdictionem suam exercere possit*. Bar. *in d. l.* 1. §. 1. *ff. de requit. rend. reis*. Sopra di che veda il Cardin. de Luc. *de Judic. disc*. 19. *num*. 19.

30. Quindi la Santa Sede ha sempre detestato una tal prattica, non ostante la protesta del Ministero laico, dicendo, che coll' uso di detti Capitoli non intendealtro, che togliere le pure violenze per via di fatto; tantochè avendo il Vicerè commesso al Regio Cappellano Maggiore un ricorso di Gio: Alfonso, e Ferrante Bonuomo contro il Vescovo di Pozzuoli per aver fatto togliere un sepolcro, e diroccare altro, che avevano in una loro Cappella, con ordine di procedere *servata forma Capitulorum Regni*, ed avendo il Cappellano Maggiore rilasciato l' Editto secondo la medesima forma de' Capitoli del Regno, il Papa a ricorso del Vescovo fe scrivere dalla Sagra Congregazione a Monsig. Aldobrandini Nunzio Apostolico in Napoli con ordine di procedere contro il Cappellano Maggiore, come dal tenore della seguente lettera.

Illustre, e Molto Rever. come Fratello.

31. „ Con lettera di VS. de' 16. e „ poi colla vostra de' 23. del „ presente hanno inteso questi miei Si„ gnori Illustrissimi quanto lei ha opra„ to del negozio dell' Editto del Cap„ pellano Maggiore sopra il ricorso „ avuto al Sig. Vicerè da Gio: Alfonso, „ e Ferrante Buonuomo contro il de„ creto della visita de Monsig. Vescovo „ de Pozzuolo, ed essendose matura„ mente considerato così quelche si al„ lega per giustificazione de fatto, co„ me anco la nota, che mandò de' casi „ seguiti con partecipazione di N. Sig. „ si è risoluto, che VS. abbia per ogni „ modo da far precetto in scritto al sud„ detto Cappellano Maggiore di ordine „ di Sua Santità, che sotto pena di sco„ munica *latæ sententiæ ipso facto incurrenda*, debbia fra tre giorni avere „ *cum effectu* cassato, e fatto cassare „ da' libri, dove si trova registrato il „ sopradetto Editto, ed avere pari„ mente consegnato in mano di lei co-

„ pia

„ pia in forma autentica dell' atto della „ suddetta cassazione, assicurandolo, „ che se non sarà obediente, si procederà contro di esso ed alla publicazione delle censure, ed a quelche più „ parerà a Sua Beatitudine convenirse „ in caso tale, e quanto a' fatti seguiti, „ secondo la nota mandata, le Signorie „ loro Illustrissime dicono, che se andarà vedendo, non se ne troverà alcuno „ a questo simile dove si tratta de ricorso avuto da decreto fatto in visita dal „ Vescovo sopra cosa mera Ecclesiastica dentro la Chiesa sua, ed in esecuzione delle informe ordinate dal Sagro Concilio di Trento, e da questa „ Santa Sede; oltrechè non può, nè „ deve tolerarse prattica così fatta in „ pregiudizio, e destruzione della jurisdizione Ecclesiastica: non manchi „ dunque VS. di eseguire senza dimora „ detto ordine, come ho detto della „ Santità Sua, avvisando dell' effetto, „ e Nostro Signore la feliciti. Di Roma „ li 30. di Giugno 1593.

„ De VS. Illustre, e molto Rever.

Come Fratello Affezionatiss.
Il Cardinale Alessandrino.

32. Come in fatti con monitorio di Monsig. Nunzio de' 14. Luglio detto anno 1593. il Cappellano maggiore restò sotto le censure, e di ciò fatto ricorso al Vicerè, e rimessane la relazione al Collaterale, questi in una lunga relazione va dicendo, che il caso, di che si tratta, non fosse nuovo, nè diverso da tutti gli altri seguiti, e che nell' Editto spedito da Monsig. Cappellano maggiore non si fa altra menzione, che di spoglio di fatto, e di violenza, alla quale è tenuto il Prencipe nel suo Regno in coscienza dar riparo, così comandato da' Sagri Canoni per mantenimento della pace, della quiete, e del bene pubblico „ e „ che una tal prattica non cammina per „ via di giudizio ordinario, nè per termini giudiziarj, esercitando giurisdizione, ma per una straordinaria cognizione per via di protezione, che „ deve tenere il Signore ne' suoi Regni, „ che non s' innovi cosa di fatto, che „ non se violenti nessuno, che il Jodice „ competente o sia laico, o sia Ecclesiastico sia quello, che lo proveda per li „ dovuti termini della giustizia „ perciò si dovesse procurare, che si facessero capaci in Roma di questo solito tanto ragionevole, di costume tanto inveterato, ed indubitato, e che fosse più giovevole a' Chierici, che a' laici, acciò anch' essi siano difesi, e protetti a non patire violenze da' laici, e riferiscono, che a tal effetto fu ordinato farsi copia di un infinità di decreti fatti in casi simili da tanti, e tanti anni in quà, dalli quali si vede non solo il solito, ma insieme, che in una gran parte di quelli non conoscendosece violenza ne' casi proposti, si dice *non esse locum remedio capitulorum Regni*, cessando in tal caso la turbazione, lo spoglio, la violenza.

33. E poi dicono i Ministri del Collaterale, che essendosi pigliata la detta copia, e datasi informazione in Roma del tutto, quando credevano, che il negozio fosse sopito, e che dovesse riprendersi il Vescovo, si osserva il contrario, avendo egli per via di subrezione, ed obrezione fatto spedire le provvisioni in Roma così fulminantemente, con avere esposto, che per via di appellazione da' suoi decreti di visita il Cappellano maggiore avesse proceduto, lo che non fu esposto „ nel memoriale de' predetti „ di Buonuomo, nè dell' editto del „ Cappellano maggiore, e che quando „ si fosse chiarito, che vi era decreto „ di visita, e che in esecuzione di ciò, „ il detto Monsig. Vescovo di Pozzuoli, „ avesse proceduto, non saria succeduta la provvisione consimile a tante altre, ma si saria detto *non esse locum* „ *remedio capitulorum Regni* „ Ritornano poi a giustificare la condotta del Cappellano maggiore, e la giustizia de' Capitoli del Regno, asserendo „ sia „ ella santa, giusta, e conveniente, e „ necessaria questa protezione, questa „ estraordinaria cognizione, ove non si

„ tratta

„ tratta di conoſcere di perſone Eccle-
„ ſiaſtiche, non di far joſtizia in quelle,
„ non di eſercitar juriſdizione nelle lo-
„ ro perſone, non di condannare, o aſ-
„ ſolvere, non di conoſcere per via di
„ appellazione, nè per altro termine
„ di decreti, atti, proceſſi, ſentenze,
„ ma ſolamente di rimediare eſtragiu-
„ dizialmente al fatto mero, al caſo
„ della violenza, della perturbazione
„ nelle coſe, che ſi tengono, e poſſedo-
„ no, e ſi provvede, che quelle reſtino
„ nel loro ſtato ſenza violenza, mentre-
„ chè dall' iſteſſo Jodice Eccleſiaſtico ſi
„ provvede, come le parerà de joſtizia.

34. Finalmente ricordano al Vicerè, che il Cappellano maggiore non dice Meſſa, nè ſi confeſſa, nè ſi comunica, nè viene a ſervire il ſuo uffizio a Palazzo per gli ordini fattigli ſotto pena di ſcomunica *ipſo facto incurrenda*, quando non aveſſe caſſato, e tolto l'editto da' ſuoi libri, e regiſtri, e per molto, che da parte del detto Cappellano ſi ſia chiarito, che di ſimili editti non ſe ne fanno libri, nè ſi tengono regiſtri, ma ſi pongono ne' proceſſi correnti, che ſi attitano, li quali proceſſi non ſi conſervano appreſſo di eſſo, ma dal Maſtro d' atti laico ſoggetto alla giuriſdizione di S. M. col quale non ne tiene altra giuriſdizione il detto Cappellano, ma quelli ubbidiſcono agli ordini delli Regj Miniſtri, quali ſi deputano *pro tempore* Conſultori del detto Cappellano: queſta è la pura verità, &c. come in detta proliſſa relazione de' 16. Ott. 1593. ſottoſcritta da Annibale Moles, Ferrante Fornaro, Gio: Franceſco da Ponte, Regenti del Collaterale, tutta diſteſa preſſo il Chioccar. ne' ſuoi MSS. Giuriſdizionali *tom.* 13. ove anco ſi legge la detta lettera della Sagra Congregazione ſcritta d'ordine del Papa a Monſig. Nunzio con incumbenza di procedere contro Monſig. Cappellano Maggiore, ed altri atti ſu queſto particolare, de' quali tralaſcio fare altra memoria.

35. E così non avendo la Santa Sede in veruna conſiderazione i motivi, che ſi allegano in detta relazione del Regio Collaterale in difeſa della prattica de' Capitoli del Re Roberto per le ragioni di ſopra notate, e di altre, che ſi accennano in appreſſo, o che ſi tralaſciano come inutili, poi ſempre appreſſo ſino a' dì noſtri ha deteſtato la detta prattica, e puniti i ricorrenti alla Poteſtà laicale colle cenſure, come dandoſi una ſcorſa alli Collettori de' decreti delle Congregazioni, ſi vede una infinità di eſſi, e Pignat. ne riferiſce molti *tom.* 5. *conſult.* 2. *num.* 23. *e ſegg.* Ricc. *in Synopſ. decretor. S. Congregat. Immunitat. verb. recurſus. per tot.* e quivi ſi leggono riſoluzioni per diverſe Dioceſi del Regno, come in una *Regien.* 14. *Decembris* 1660. *Montis Caſini* 20. *Novemb.* 1696. *Theanen.* 26. *Martii* 1695. *Averſana* 10. *Januarii* 1693. *Nullius Altamuræ* 1. *Septembris* 1693. *S. Severi* 8. *Julii* 1687. *e* 16. *Novembris* 1688. *Boven* 18. *Martii* 1698. *Neapolitana* 9. *Maji* 1693. *Hydruntina* 30. *Septembris* 1704. *Theatina* 27. *Junii* 1699. *Conſentina, ſeu S. Joannis in Flore* 9. *Auguſti* 1701. *Aquilana* 15. *Novembr.* 1704. *Inſulana* 25. *Februarii* 1698. *Oſtunen* 22. *Aprilis* 1698. *Policaſtren* 12. *Januarii* 1700. ed altre, e la prattica delle Congregazioni è ſtata ſempre fino a queſti noſtri tempi di giammai accordare la facoltà di aſſolvere dalle cenſure *ob hujuſmodi recurſus*; *niſi prius conſtito de renunciatione, & revocatione recurſus ad Poteſtatem laicam, facta obligatione de ſe abſtinendo à ſimilibus*.

36. Che perciò volendoſi ſoſtenere la prattica de' Capitoli del Re Roberto, non ſi può ricorrere alla oſſervanza, nè alla conſuetudine, perchè ſempre contraſtata, e manca la buona fede, come ſopra; ed anche a riguardo della incapacità del laico a poter preſcrivere l'eſercizio della Poteſtà Eccleſiaſtica, e mancando la buona fede, qualunque conſuetudine, o oſſervanza, ancorchè di mille anni non può avere forza, o valore veruno per detto effetto, e ſi conſidera, come una pura uſurpazione, e violenza, che ſi fa alla poteſtà Eccleſiaſtica dalla poteſtà Laicale. *Can. Illud.* 93. *diſt. l. Cum*

l.Cum Sponsus. §.*si res. ff.de public.* e perciò deve abolirsi come abuso, e corruttela. *Aim. de antiq. tempor. part.*4. *n.*201. Felin. *in cap. cum non liceat. de præscript. col.* 4. Cardin. *in* 7. *quæst. de censur.* e concorrendovi l'incapacità del laico non può mai prescriversi, come sopra. *l. statuimus. l. causa. de Episc. & Cleric. cap. causam. de præscript.* ed ivi Panorm.*n.*7. *Cap. decernimus. de judic. C.Sacerdotibus.* 11.*q.*1.Covar. *lib.*1. *variar. resol. tom.* 2. *cap.* 10. *n.*14. *& cap.*17.*n.*6. Balb. *de præscript.* 1. *part. princip.* 5. *q.* 7. *n.* 16. e si scomunicano i laici, che presumono esercitare tale facoltà per essere in loro illegittima, ed incompetente. *Cap.nullus.de for.comp.cap.qualiter,&quando.de judic. & sacrilegium committunt.* Gaetan. *in summ.verb.excommunicatio.cap.*30.*e segg.* e ciò anco in materia semplicemente annessa a cose spirituali. *cap. Quanto.de judic.* o che incidentemente spetti alle medesime cose spirituali. *cap. Tuã.de ordin. cognit.& cap. lator, qui filii sint legitimi.* e come sopra altrove si è notato.

37. E questa è la storia, che riguarda i Capitoli del Re Roberto, che appellano *circa violentias*, loro prattica, e ragioni, che *hinc inde* si adducono per parte di quelli, che li sostengono, o di altri, che impugnano i medesimi, e loro prattica.

38. a. *E tranquillità de' suoi Popoli.* Si avanzarono le pretensioni del Collaterale a tempo dell'altro governo intorno al Regio *Exequatur*, come si è notato sopra *ar.*2.*n.*10.così nel tempo medesimo lo stesso Delegato della Real Giurisdizione con effrenata libertà si avanzò anco a ricevere ricorsi contro i Superiori Ecclesiastici, e di controversie tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, come di Secolari contro Ecclesiastici; e siccome il Card. d'Althann Vicerè dopo che s'informò dell'una, e dell'altra esorbitanza, perchè prima andava colla corrente, si oppose virilmente col fatto, ed in scritto contro la pretensione del Regio *Exequatur*, e volle, che le cose si riducessero *in pristinum*, come parimente si è notato nel precedente *art.*2. de' Segreti *n.*11. *e segg.* così parimente si oppose, e non volle permettere i suddetti ricorsi, ma che ognuno s'incamminasse per i proprj Tribunali senza confusione delle giurisdizioni, come in fatti così fu praticato con tutta la pace, e chiusa la strada a' cervelli inquieti, che con tanti ricorsi, e rigiri turbavano il mondo; è altresì vero però, che partito il Card. d'Althann dal suo Ministero di Vicerè fu nuovamente tanto circa l'una, che circa l'altra pretensione ripigliata la prattica poco prima incominciata, e similmente si è notato in detto *art.* 2. de' Segreti *n.* 21.

39. E quantunque sotto la s.m. di Benedetto XIII. fossero destinati Personaggi per comporre queste controversie, che riguardavano specialmente il punto dell'*Exequatur*, e l'altro de' ricorsi, e che il Delegato della Real giurisdizione dimostrasse avervi tutta la propensione, anzi che lo sollecitasse; nientedimeno essendo passati all'altra vita alcuni di quei, che ne avevano la incumbenza per parte della S.Sede, e della Corte, cioè M. Perlas Arciv.di Salerno, e M.Bertoni Prelato della Corte di Roma, e poi susseguita anco la morte di Ben. XIII. niente fu conchiuso, perso qualche tempo fra questo mentre circa la surrogazione di altri Ministri.

40. Ora dopo essersi risoluto l'articolo del Regio *Exequatur*, come in detto *ar.*2. de' Segreti, e sue note; rispetto a' ricorsi, con questo 3. *art.* si stabilisce, che ricorrendo gli Ecclesiastici contro i loro Superiori Ecclesiastici tanto Secolari, che Regolari alla Regia protezione sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto, si rimettano i ricorsi da' Ministri di S.M. al Tribunale Misto, e che inteso il parere del medesimo, prenda la M.S. le risoluzioni, che siano più convenevoli al maggior servizio di Dio, ed alla quiete, e tranquillità de' suoi Popoli, come in esso articolo.

41. Ciò stabilito presentemente resta da vedere la maniera, che debba tenersi intorno alla spedizione di questi ricorsi, acciò si salvi l'autorità della Chiesa col libero corso delle cause del

suo foro, il Re faccia uso di un tale stabilimento, e li ricorrenti non si rendano baldanzosi contro i proprj Superiori, ed incorregibili in pregiudizio del servizio di Dio, e della quiete, e tranquillità de' Popoli, che è l'unico oggetto di una tale facilitazione, che si accorda da Sua Santità al Re nostro Signore, per cui stimo doversi avvertire, come ancorchè con un tale stabilimento venga accordato al Prencipe ricevere tutti i ricorsi, che si fanno alla Reale protezione dagli Ecclesiastici contro i di loro Superiori Ecclesiastici col pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto; non perciò con questo se gli accorda prendere ingerenza sopra tutti i ricorsi, perchè sarebbe contro la mente del Papa, ed il fine avuto da' nostri Sovrani, che è stato di dar riparo con tal mezzo a qualche intrapresa del governo passato, e facendosi il contrario si sovvertirebbero tutti gli articoli di questo Trattato, e si rinnoverebbero le novità suddette, mettendo i laici sotto questi pretesti le mani in tutto, colla oppressione di tutto il Sacerdozio, nè cesserebbero le doglianze de' Vescovi, delle quali si parla in questo *artic.* 3.

42. Ed essendo stato questo il fine, e l'oggetto di questo articolo, cioè di dare riparo a detti disordini; quindi quanto in esso si dispone, deve ordinarsi a vederne l'intento, perchè il fine è quello, il quale specifica le disposizioni delle leggi, e spiega la mente de' legislatori. *l. diximus. ff. de excusat. tutor.* Everand. *in Topic. legal. loc.* 100. Tiraquell. *de retract. lign. in fin. tit.* 18. 19. *e* 23. Giurb. nelle consuetudini di Messina *part.* 1. *cap.* 1. *glos.* 4. *tit.* 12. e le leggi, e statuti emanati, e stabiliti per un fine, non si devono spiegare, e ritorcere contro il medesimo. *l. legata inutiliter. ff. de adimen. legat.* Soccin. *consil.* 38. *col.* 2. *volum.* 1. Menoch. *consil.* 151. *num.* 30. *cons.* 170. *num.* 11. *&* *cons.* 362. *n.* 34. Ottav. Glorit. *resp.* 1. *part.* 3. *num.* 39.

43. Cosicchè trattandosi di una legge restrittiva del dritto comune, non può stendersi fuori del fine, ed oggetto della sua istituzione. *Cap. Odia. de Reg. Jur. in* 6. e si nota presso il Regente di Tappia *lib.* 3. delle Costituzioni del Regno *rubr.* 4. *Quando Rex inter Ecclesiasticas personas cognoscere possit*, e propriamente nel *Capit. Ad Regale fastigium*. del Re Roberto, ove parlandosi della ingerenza del Prencipe in proposito delle violenze, ed oppressioni per via di fatto, si legge: *hic tractatur de materia odiosa, quia exorbitat à jure communi, & in odiosis statutis debemus potius verba restringere, quàm ampliare*.

44. E perciò questo stabilimento non può, nè deve avere altra intelligenza, se non a misura della capacità del soggetto, *cui addicitur*. Cavalcan. *de usufruct. mulier. relict. cap.* 9. *n.* 106. Menoch. *cons.* 1099. *num.* 22. Cened. *singular.* 95. *num.* 6. ed essendo il laico inabile, ed incapace a prendere ingerenza nelle cause, che sono del foro Ecclesiastico, come sopra si è notato in questo *artic.* 3. de' Segreti *numer.* 36. *e segg.* ed altrove, non può, nè deve stendersi in altro in dispacciare questi ricorsi, che nel caso di pura violenza, ed oppressione per via di fatto, di cui è capace, ed abile il Prencipe; e si cumulano diversi titoli de' ricorsi con dirsi, che ricorrendo gli Ecclesiastici alla Regia protezione sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, ed anco per qualunque altro motivo, o pretesto, e che inteso il parere del Tribunale Misto, prenderà la Maestà Sua quelle risoluzioni, che siano più convenevoli per il maggior servizio di Dio, e per la quiete, e tranquillità de' suoi Popoli, non per altro, che per non contrastare in vedere se siano sotto uno, o sotto un altro titolo, ma che del resto con tale espressione non si fa altro, che accordare al Re un giusto titolo di ricevere questi ricorsi, lo che per lo passa-

to

to fu sempre odiosa a Roma, ed in che la Santa Sede mai volle convenire, non già che abbia voluto il Papa accordargli più di quelche convenga al Prencipe in virtù della Regia protezione ne' casi di violenza, ed oppressione per via di fatto.

45. E quantunque si dica in questo articolo, che Sua Maestà prenderà col parere del Tribunale Misto quelle risoluzioni, che saranno più convenevoli per maggior servizio di Dio, e per la quiete, e tranquillità de' suoi Popoli; questo però non può, nè deve stendersi più di quelche conviene ad un Magistrato laico supremo in virtù della potestà economica, e della Real protezione nel caso delle violenze, ed oppressioni per via di fatto, e nel resto lasciare le cose, che s' incaminino per mezzo de' proprj Tribunali; che è quello, che porta il maggior servizio di Dio, la quiete, e tranquillità de' Popoli, siccome all'incontro facendosi diversamente si turba il servizio di Dio, e si perde la quiete, e tranquillità de' Popoli, dandosi pabolo a' cervelli inquieti di girare per diversi Tribunali, ed inquietare i proprj Superiori, che è contro la mente di questo articolo de' Segreti del Concordato.

46. E quando anco fosse rimesso all' arbitrio di S. M. prender cognizione sopra detti ricorsi, lo che non si esprime in detto articolo, nè può presumersi; in tal caso l'arbitrio dovrebbe esser regolato dalla legge secondo tutti i principj legali. Mart. *de Clausul. part.* 1. *clauf.* 13. *Arbitrium regulatur à jure*. Bart. *in Extrav. ad reprimendum. verb. videbitur. n.* 8. e secondo tutte le disposizioni Canoniche, e Civili, le cause del Foro Ecclesiastico non possono trattarsi da' laici, come si è notato sopra in questo *art. n.* 18. e secondo le particolari disposizioni del Regno nemmeno i supremi Magistrati possono darvi impedimento alcuno, ma che devono trattarsi liberamente, senza eccettuarne veruna, anzi nemmeno il delitto di fellonia, come si è notato dal *num.* 19. fino al *num.* 21. dove lungamente si vede, che a tenore di esse devono avere il libero corso ne' proprj Tribunali Ecclesiastici, cioè primo avanti il proprio Ordinario, ed in grado di ricorso, o di appellazione avanti il Giudice Ecclesiastico del ricorso, o dell'appellazione, come sopra *num.* 26.

47. E chi mai potrà sognarsi, che il Papa abbia sentito diversamente? Certamente che le parole dell'articolo non lo figurano, nè per ombra può presumersi; perchè quando mai avesse ciò inteso, cioè, che il Re possa prendere ingerenza, e cognizione non solo sopra i ricorsi, che si fanno alla Real protezione, nel caso di violenza per via di fatto, ma anco per qualunque altro motivo, o pretesto; in tal caso sarebbe lo stesso, che aver voluto soggettare il Sacerdozio all' Imperio, perchè siccome niun titolo di ricorso si esclude, così in tutte le cause gli Ecclesiastici rimarrebbero, o per un titolo, o per un altro, soggetti, e sottoposti al Magistrato laico contro tutte le leggi, e disposizioni canoniche, e civili per quelche si è notato di sopra: *Et Papa fidelis est dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam*: sopra di che veda S. Tomaso 2. 2. *q.* 100. *art.* 1. *ad* 7. ed ivi la nota del Cardin. Gaetano molto a proposito sul caso.

48. Come poi, ed in quali casi abbia luogo la potestà economica ne' ricorsi, che si fanno alla Real protezione ne' casi di violenza, ed oppressione per via di fatto, già di sopra se ne parla *num.* 24. *e segg.* e si spiega dal Regio Collaterale al *num.* 32. *e segg.* dove si dice, che non è stata, nè fu altra la sua massima rispetto a questi ricorsi, se non che di rimediare con una stragiudiziale cognizione al fatto mero, al caso della violenza, e che non s' innovi cosa di fatto, non che siasi mai preteso prendere cognizione delle persone Ecclesiastiche, nè di far giustizia, nè di esercitar giurisdizione, e molto meno di condannare, o assolvere, nè di conoscere per via di appellazione, o

per altro termine, nè far decreti, atti, processi, o sentenze: dimanierachè il Regio Collaterale per massima di stato dichiara, che l'uso della Real protezione in questi ricorsi debba aver luogo ne' casi istantanei, i quali non patiscono dilazione, e che in questi casi siasi costumato togliere la violenza, e rimettere la causa al Giudice competente, e quando non costasse di questa violenza, e che il fatto patisse dilazione, o che siasi proceduto dall' Ordinario con processo, o in visita, si sono ributtati i ricorsi.

49. E comecchè tutto ciò anco si spiega, e pone in prattica dal medesimo Collaterale nella causa suddetta di Gio: Alfonso, e Ferrante Buonuomo, contro il Vescovo di Pozzuoli, della quale si è parlato di sopra *num.* 30. *e segg.* stimo pertanto qui trascrivere le parole della intera sua consulta, che si riporta presso il Chioccarel. ne' suoi MSS. Giurisdizionali *tom.* 13. verso il fine, come siegue,

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore,

„ PEr un altra relazione de ordine „ di V. E. referimo tutto quelche „ ci occorreva intorno al procedere „ fatto dal Cappellano maggiore nella „ causa del Conservatorio dimandato „ da quelli della famiglia di Buonuomo „ di Pozzuolo, col Vescovo di quella „ Città, dopo del che ci ha comandato „ V. E. che li riferissimo quelche è seguito „ appresso, e per ubbidirla diciamo, „ che se diede il decreto in detta „ causa, per il quale si dichiarò, che „ costando per le scritture presentate „ da parte del Vescovo, che quanto da „ lui si era fatto, tutto era stato per via „ di visita nella sua Chiesa con più citazioni „ antecedenti per editti pubblici „ in più tempi, e poi per decreto in detta „ visita proceduto in quelche gli parse „ di ragione; E' stato perciò deciso „ dal detto Cappellano maggiore, che „ non era questo caso, nel quale „ potesse aver luogo il rimedio delli „ Capitoli del Regno, e conseguentemente „ se le parti interessate pretendevano „ gravezza, avessero avuto ricorso „ al Giudice Ecclesiastico superiore „ di detto Vescovo, giacchè nè il „ Tribunale del Cappellano maggiore, „ nè altro Tribunale laico ha tenuto „ mai intenzione di essere revisore, nè „ Giudice di appellazione di sentenze, „ e decreti dati da Ecclesiastici, nè „ tampoco si saria proceduto a pubblicare „ editto, nè fare altro atto dal „ detto Cappellano Maggiore in detto „ negozio, quando si avesse avuto notizia, „ che da detto Monsig. di Pozzuolo „ si era proceduto legittimamente „ per causa di visita, e non de violenta „ turbazione, nel qual caso solo „ quando si teme violenza, o spoglio si „ procede giuridicamente in virtù dei „ capitoli del Regno, fundati non solo „ in disposizione di legge civile, ma canonica, „ e più in favore degli Ecclesiastici, „ che di laici, conforme all'usitato „ da tempo immemorabile, e quando „ non ci sia veramente violenza, nè „ spoglio, nè altro timore, oppure se „ sia proceduto dal Giudice Ecclesiastico, „ o per via de visita, o per via de „ ordinario giudizio, citate le parti „ nelle cose spettanti alla sua giurisdizione, „ in tal caso sempre si è costumato „ di provvedere *non esse locum remedio Capitulorum Regni, sed quod adeant Judicem Ecclesiasticum*: perchè „ allora cessa la giurisdizione temporale, „ nè ha perchè intromettersi, non „ essendo l'intento altro, che rimediare „ alli casi istantanei, che non patiscono „ dilazione, ed alle violenze di „ fatto, che è quello, che propriamente „ spetta alla Real protezione, così „ incomendata, ed ordinata specificamente „ dalli Sagri Canoni, e non perchè „ si diano decreti *non esse locum remedio capitulorum*, per questo si puol „ dire, che si è proceduto *nulliter*, e „ senza giurisdizione: Perchè a fondare „ la jurisdizione basta il titolo della „ domanda, i meriti poi fanno, che giustamente „ il Giudice decida o dell'uno „ modo, o dell'altro, così, come ogni

dì

„ dì si vede dalle remissioni delle cause, che si fanno dalli Regj Tribunali alli Tribunali Ecclesiastici: che è quanto ci occorre di dire, e riferire a V. E. alla quale restiamo facendo umilissima riverenza.

50. Tale adunque è la massima del Regio Collaterale, così stabilita, e così da tempo immemorabile pratticata, volendo, che spetti alla Real protezione rimediare alli casi istantanei, i quali non patiscono dilazione, ed alle violenze per via di fatto; e che all'incontro patendo dilazione, o che i Superiori Ecclesiastici abbiano proceduto per via di visita, o per via di ordinario giudizio, siasi sempre costumato ributtarsi i ricorsi con dire, che allora cessa il confugio alla Real protezione, e non ha in che intromettersi la giurisdizione temporale, non pretendendo il Tribunale del Cappellano maggiore, nè altro Tribunale laico farsi revisore, nè Giudice di appellazione di sentenze, e decreti dati da Superiori Ecclesiastici, ed in fatti avendo il Vescovo di Pozzuoli fatto costare, che in detta causa di quei della famiglia Buonuomo ricorrenti aveva proceduto in visita, fu deciso dal Collaterale, che non era questo il caso, in cui avesse possuto aver luogo l' uso della Real protezione in virtù de' capitoli del Regno, e perciò furono rimessi al Superiore Ecclesiastico.

51. Quindi fuori de' casi istantanei, i quali non patiscono dilazione non può farsi uso di questo confugio alla Reale protezione, col pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, o per qualunque altro motivo, o pretesto, e per conseguenza patendo dilazione, o che i Superiori Ecclesiastici procedano per via di giudizio ordinario, o in visita, citate le parti, li ricorsi, che si fanno alla Reale protezione sotto pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, o sotto qualunque altro motivo, o pretesto, si devono ributtare, e rimettersi a' Superiori Ecclesiastici, acciò essi diano i dovuti provvedimenti, secondo le regole Canoniche, e secondo la disciplina della Chiesa senza imbarazzo delle giurisdizioni, le quali per ogni dritto tra loro sono divise, e distinte, dimanierachè niente più tanto si detesta, ed abborrisce dalle leggi civili, e canoniche, quanto la confusione di esse; perchè questa è quella, la quale turba la quiete, e tranquillità de' Popoli, e spiana la strada a fomentare il mal talento de' sudditi col disservizio di Dio; E per questo appunto il Regio Collaterale, e con esso i DD. più assennati vogliono, che nel caso delle violenze, ed oppressioni per via di fatto dia il Prencipe qualche temporaneo provvedimento, perchè tolte le violenze possano le parti sperimentare le loro ragioni avanti il Giudice competente, e frattanto ridotte le cose *in pristinum*, goda ognuno la sua pace, e stia *ad jus, & justitiam*.

52. E per altro il Regio Collaterale non poteva fare diversamente, poichè niente più certo in Regno, quanto che debba darsi il libero corso alle cause spettanti al Foro Ecclesiastico, e che non possa, nè debba darsi impedimento veruno alle medesime, e che gli Ecclesiastici per dritto comune non possono, nè devono convenirsi, che avanti il Giudice Ecclesiastico, come si è notato di sopra in questo *art.* 3. *n.* 18. e particolarmente rispetto al nostro Regno non possono convenirsi avanti il Giudice laico che per le cause feudali *n.* 19. *e segg.* e se ne parla appresso al *num.* 66.

53. Nè può dubitarsi, che stendendosi la potestà economica col pretesto di regia protezione più di quelche per massima si stabilisce dal Regio Collaterale, le cause spettanti al foro della Chiesa non avrebbero il libero corso, i Superiori Ecclesiastici verrebbero impediti nell' esercizio della di loro autorità, e gli Ecclesiastici violentati a comparire avanti i Magistrati incompetenti, stantechè ognuno può da se rifletterlo.

54. Nè può dirsi, che la massima del Regio Collaterale di sopra più volte espressa intorno a' ricorsi alla regia protezione

zione col motivo di violenza, ed oppressione per via di fatto, abbia, e debba aver luogo nel caso, che i Superiori Ecclesiastici procedano *servatis de jure servandis* in giudizio ordinario, o in visita, citate le parti, e che all' incontro *cognoscendo, decernendo, vel judicando non servato juris ordine, & via facti*, spetti al Prencipe riconoscere, e provvedere, *non ut causam definiat, sed ut vim repellat, propulset, & oppressum sublevet, & Ecclesiasticum quodammodo reducat ad viam justitiæ, & tramites legitimos pro quiete Subditorum, pro tranquillo statu Provinciæ, pro æquitate retinenda, pro injuriis, & oppressionibus reprimendis*; per la ragione, *quod Judex Ecclesiasticus tenetur secundum formam per leges, & canones præscriptam, sive servato in omnibus juris ordine procedere, etsi secundum formam per leges, & canones præscriptam non progrediatur, censetur via facti procedere, & vim inferre; nam quod est contra legem, id violentum est, imo nulla major, & magis manifesta vis, quàm dum quis sua authoritate, & potestate, quæ in bonum, & levamen Subditorum concredita est, in eorum abutitur ruinam, & dispoticè pro beneplacito procedens, per eam imbecilliores opprimit*: e che perciò a vista di tali ricorsi, e costando di aver proceduto il Superiore Ecclesiastico *contra formam præscriptam à jure* può il Prencipe cassare, rescindere, ed annullare gli atti, ed ordinare a' Sudditi, *ne aliquam rationem eorumdem actorum habeant*, volendo, che questo sia un dritto dovuto al Prencipe *jure naturali, divino, & positivo, tam canonico, quam civili*, e che egli sia tenuto togliere queste violenze, che si fanno da' Sagri Canoni in pregiudizio de' suoi Vassalli, anco come custode de' Sagri Canoni, e come protettore, e difensore della Chiesa.

55. Poichè se un tale raziocinio possa aver luogo nel nostro Regno, basta osservare quelche si è detto di sopra, e particolarmente le Consulte, e Relazioni del Regio Collaterale già riferite al *n.* 32. *e segg.* e *num.* 49. non potendosi dubitare, che non fu altra la pretensione de' nostri Magistrati nel Regno, che di rimediare alli casi istantanei, ed alle violenze di fatto, che s' inferissero da un Ecclesiastico ad altro Ecclesiastico, o da Ecclesiastico ad un laico, o da un Superiore Ecclesiastico ad un laico, o ad un Ecclesiastico, come quello, che unicamente spetta alla Real protezione, con dichiarazione, che procedendo i Superiori Ecclesiastici in giudizio ordinario, o per via di visita, citate le parti, non possa aver luogo il rimedio della Real protezione, e che i ricorsi si debbano ributtare, e rimettersi al Giudice Ecclesiastico, che provveda, come le parerà di giustizia, attestando il Collaterale „ che sempre così si è costumato, „ e che nè il Tribunale del Cappellano „ maggiore, nè altro Tribunale laico „ ha tenuto mai intenzione di farsi re„ visore, o Giudice di appellazione di „ sentenze, o decreti dati da' Giudici „ Ecclesiastici „ tanto che in Regno a riserva delle cause feudali, tutte le altre cause del foro Ecclesiastico, e contro laici, o Ecclesiastici hanno avuto il di loro libero corso, nè mai si è preteso il contrario, e ciò non solo in virtù del dritto comune, ma anco in virtù di particolari stabilimenti tra il Papa, ed il Re, come sopra, ed appresso *n.* 65. e 66.

56. Quindi ognuno ben vede, quanto sia strana l' intelligenza, qualora voglia dirsi, che la massima del Regio Collaterale di sopra espressa intorno a' ricorsi alla Regia protezione col motivo di violenza, ed oppressione per via di fatto, debba aver luogo nel caso, che i Superiori Ecclesiastici procedano *servatis de jure servandis* in giudizio ordinario, o in visita, citate le parti, e che il Collaterale voglia farsi revisore, non già nel caso, che non procedano *in omnibus servato juris ordine*, che è lo stesso dire, che procedere *via facti*, come suol dirsi; una volta, che per massima di stato espressamente si dichiara dal Collaterale, non sia altro il suo intento in vir-

virtù della Real protezione, che di rimediare alli casi istantanei, i quali non patiscono dilazione, non già di farsi revisore, o Giudice di appellazione delle determinazioni de' Superiori Ecclesiastici; ben sapendo, che laddove questi per malizia, o per ignoranza manchino al di loro dovere, supplíscono gli altri Giudici competenti con tutti quei rimedj, che vengono stabiliti da' Sagri Canoni; e con detto raziocinio notato al *num.* 54. si dice, che spetti alla Real protezione conoscere, se gli Ecclesiastici procedano *servatis de jure servandis, & secundum formam per leges, & Canones præscriptam*, e costando di non avere così proceduto cassare, rescindere, ed annullare gli atti, ed ordinare a'Sudditi di non doversene avere ragione alcuna; mentre questo non è altro, che volersi fare revisore, e Giudice delle risoluzioni de' Superiori Ecclesiastici, e con ciò soggettare il Sacerdozio all'Imperio colla confusione di tutte le leggi naturali, divine, ed umane.

57. Cosicchè il raziocinio, che si fa in detto *num.* 54. non è, nè giammai può essere de' nostri, i quali sapendo le massime radicate nel Regno, come leggi fondamentali, adottando massime contrarie alle medesime non vorrebbero la nota di novatori; egli è bensì ricavato da Van-Espen ne' suoi Opuscoli, ove *de Concord. Immunit. Eccles. & Jur. Reg.* e nell'altro *de Recurs. ad Princip.* la di cui idea, ed oggetto fu di abbattere sotto diversi pretesti la potestà coercitiva della Chiesa, e soggettare totalmente il Sacerdozio all'Imperio, ora riducendo le cose al fatto, ora all'abuso delle leggi, e de'Canoni, ora all'eccesso della intelligenza di essi, benchè colle parole dica: *Judex Regius cognoscens de violentia, non cognoscit de causa principali* come in detto Trattato *de Recurs. cap.* 3. §. 7.

58. E colorendo le perniciosissime massime con titolo di violenza, conchiude, che spetta al Prencipe toglierle, con rescindere, cassare, ed annullare gli atti, e processi de' Vescovi, e Superiori Ecclesiastici, e liberare gli oppressi, come quello, *cui Deus gladium commisit, non Ecclesiæ*, come dice nel detto Trattato *de Recurs. cap.* 1. §. 4. *vers. Cum enim*. ivi: *Cum enim Deus gladium commiserit, non Ecclesiæ, sed tantùm Imperio, debebunt Clerici, qui protectione indigent, æternum gemere, & manere oppressi, si Principis non sit eis ope gladii sui succurrere*: e poi al *cap.* 6. §. 1. cascando in maggiori errori, dice: *Princeps coactiva in Ecclesiasticos pollet potestate*; e con strane intelligenze, e mutilate, o false autorità di DD. che allega anco di quelli, i quali sono meno inclinati a favore della Potestà della Chiesa, mette tutto in confusione, colla quale reso l'oggetto dell'odio anco delli stessi Magistrati laici, fu forzato fuggirsene in Olanda, ove miseramente ha terminato i suoi giorni, come altrove si è notato di sopra.

59. Su di che non intendo far trattati, come si potrebbe facilmente, e senza gran travagli, e per altro tra Noi non vi è questo bisogno, e siamo fuori del caso a riguardo specialmente delle massime de' nostri Padri, ed anco perchè da quelche si è detto su di questo, come nell'antecedente *art.* 2. de' Segreti, e per quelche si dirà appresso, a sufficienza si dileguano le ombre, che possano imbarazzare la mente di chi voglia prendere conoscimento del suddetto raziocinio. All'incontro non volendo passarmene senza notarvi cosa alcuna; stimo dover supporre, come massima incontrastabile tra'Cattolici, che nella Chiesa, e Ministri, che vi presiedono vi sia la potestà giurisdizionale esterna, che chiamano coattiva, o sia coercitiva, di cui parlando Suarez. *Defens. Fid. Cathol. contra Reg. Angl. lib.* 3. *cap.* 6. *num.* 6. dice: *Hæc assertio de fide certa est, ut communi consensu Catholici docent*. E conferma il suo assunto con autorità della Sagra Scrittura, de' Padri, e Concilj, colla confessione delli stessi Principi, ed Imperatori, e colla prattica universale della Chie-

Chiesa, e risponde a tutte le objezioni, che si adducono in contrario, molte delle quali si trascrivono dal medesimo Van-Espen in detti suoi Opuscoli.

60. Inoltre stimo dovere avvertire, che quando non voglia convenirsi coll' errore di Errico VIII. bisogna dire, che la potestà del Prencipe non solo sia distinta dalla potestà esterna della Chiesa, ma che sia così ripugnante, *ut in eadem persona Regis conjungi divino juri contrarium sit*: lo attesta il medesimo Suarez. in detto *cap. 6.* e nel seguente *cap. 7. num. 3.* dice: *Veritas ergo Catholica est, Reges temporales, ut tales sunt, seu ratione suæ jurisdictionis supremæ in Principatu politico nullam habere in Ecclesia spiritualem potestatem*; e lo prova con autorità della Sagra Scrittura tanto nel precedente *cap. 6.* quanto in questo *cap. 7.* con argomenti di fatto, ed altri negativi, con autorità de' Sagri Canoni, con confessioni delli stessi Imperatori, poi nel *cap. 8.* lo prova con ragioni evidentissime, e nel *cap. 9.* risponde parimente a tutte le objezioni estorte in contrario al suo sentimento dalla Sagra Scrittura, da' Concilj, e Padri, o da Prencipi, o da' fatti in tempi perniciosi, molte delle quali parimente si trascrivono da Van-Espen in detti suoi Opuscoli, e per dirne qualche cosa.

61. Tra gli altri Giustiniano Imperatore lo confessa nell' *Autentic. Quomodo oporteat Episcopos, &c.* ove così dice: *Maxima quidem in omnibus sunt dona Dei à superna collata clementia Sacerdotium, & Imperium: illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis præsidens, aut diligentiam exhibens, ex uno, eodemque principio utraque procedentia, humanam exornant vitam*: il medesimo dichiara Costantino Magno nel Concilio Niceno, il quale conoscendo la incompetenza del suo Tribunale, ricusò ingerirsi nelle cause de' Vescovi, dicendo: *Deus vos constituit Sacerdotes, & nobis à Deo dati estis Judices, & conveniens non est, ut homo judicet Deos, sed ille solùm, de quo scriptum est, Deus stetit in Synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicat*, come riferisce Rufin. *lib. 1. Histor. ad Euseb. cap. 2.* ed Adriano Papa nell'epistola a Michele Imperatore, ove di più riferisce, che Teodosio Imperatore richiesto dal Concilio Efesino di sua ingerenza, dice: *Illicitum est eum, qui non sit ex ordine Sanctissimorum Episcoporum Ecclesiasticis immisceri tractatibus.*

62. E Sozomeno nel *lib. 6.* delle Istorie *capit. 7.* attesta, che avendo alcuni Vescovi richiesto Valentiniano Imperatore d' intervenire al Concilio, rispose: *sibi, qui unus è laicorum numero erat, non licere se ejusmodi rebus interponere*: e dell' istesso Valentiniano riferisce Sozomeno nel luogo citato *cap. 21. piè admodum in Deum affectum fuisse, adeout neque Sacerdotibus quidquam imperare, neque novare aliquid in institutis Ecclesiæ, quod sibi deterius videretur, vel melius omnino aggrederetur, nam quamvis esset optimus sanè Imperator, & ad res agendas valde accommodatus, tamen hæc suum judicium longe superare existimavit.* E che potrebbe dirsi di Basilio Imperatore, il quale parlando a' laici nell' ottavo Sinodo generale, presso il Surio, così pieno di zelo, e di pietà si esprime: *De vobis quid amplius dicam non habeo, quam quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem habere. Hæc enim investigare, & quærere Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, ligandi, atque solvendi potestatem habent, qui Ecclesiasticas, & Cœlestes adepti sunt claves, non nostrum, qui pasci debemus, &c.*

63. Tantochè volendosi inoltrare Costanzo Imperatore sopra de' Vescovi, e materie Ecclesiastiche, S. Atanasio riferendo, e lodando le parole di Osio Vescovo di Cordua, e Padre de' Concilj, e scagliando il suo zelo, come nella sua epistola *ad solitar. vitam agent.* lo rimprovera: *Desine quæso, & memineris te mortalem esse, reformida diem judicii, serva te in illam diem purum, ne te misceas Ecclesiasticis, neque nobis in hoc*

ge-

genere præcipe, sed potius ea à nobis disce. Tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit; & quemadmodum qui tuum Imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinæ, ita & tu cave, ne quæ sunt Ecclesiæ ad te trahens, magno crimini obnoxius fias. Date (*scriptum est*) *quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo. Neque igitur fas est nobis in terris imperium tenere, neque tu Thymiamatum, & sacrorum potestatem habes, Imperator.* E poi appresso: *quando à condito ævo auditum est? quando judicium Ecclesia ab Imperatore accepit? aut quando unquam hoc pro judicio agnitum est? Pluримæ ante hoc Synodi fuere, multa judicia Ecclesiæ habita sunt. Sed neque Patres istiusmodi res Principi persuadere conati sunt; nec Princeps se in rebus Ecclesiasticis curiosum præbuit. Paulus Apostolus habebat amicos in Cæsaris familia, & per eos in litteris salutabat Philippenses, non eos tamen in judicio assumpsit*, come pure lo stesso si è notato anco sopra *artic.* 1. de' Segreti *num.* 49.

64. Di queste, e simili autorità se ne potrebbe comporre un volume, che tralascio come inutili, e ben note, specialmente nel nostro Regno, ed alcune si leggono nelle note all' *art.* 2. di questi Segreti; ma non tralascio di trascrivere ciò, che si legge nella Costituzione di Federico II. Re di Napoli, emanata circa l'anno 1220. ed approvata da Onorio III. che si riporta dopo il Codice di Giustiniano nell' *Autentic.* sotto il *tit. de Statutis, & Consuetudinibus*, ove: *Item statuimus, ut nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel civili trahere ad judicium sæculare præsumat contra constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones: quod si fecerit, actor à jure suo cadat, & judicatum non teneat, & Judex sit ex tunc judicandi potestate privatus*: perchè l' Imperatore ben conosceva di non poter prendere ingerenza veruna sopra le materie del foro della Chiesa. V. detto *art.* 2. *num.* 50.

65. E quantunque questo Imperatore, che poi terminò la sua vita, come ognuno sa, atteso le contingenze di que' tempi, avesse in vendetta tentato d' invadere il Sacerdozio, tosto però Innocenzo IV. nel Concilio generale di Lugduni con una sua Bolla, che incomincia: *A diebus Federici*: emanata li 13. Dicembre nell' anno 6. del suo Pontificato, che fu quello del 1752. raccontando gl' attentati, e violenze commesse dall' Imperatore nel Regno, cassa, annulla, e condanna questo, ed ogni altro statuto, o consuetudine introdotta in pregiudizio della Immunità, e libertà Ecclesiastica, ed in fine di essa così si legge: *Antiqua quoque Sanctorum Patrum statuta sequentes perpetuo firmamus edicto, ut nullus Clericus, sive quævis persona Ecclesiastica Regni præfati respondere in criminalibus, vel quibuslibet quæstionibus, etiamsi contra eam de lesæ majestatis agatur crimine, in sæculari judicio teneatur, districtiùs prohibentes, ne in illum, si ad ipsum etiam tracta fuerit, respondere præsumat.*

66. Del che non contenta la Santa Sede, in dare la Investitura a Carlo I. d' Angiò Conte di Provenza, Fratello di S. Luigi Re di Francia, che regnò dopo l' Imperatore Federico II. per patto espresso si conviene di rivocare tutti li Statuti, leggi, e costituzioni di Federico, come nella Bolla *sub datum Perusii quinto Nonas Novembris anno* 1266. e con questo patto si sono date tutte le altre Investiture fino al presente, e convenuto anco con patto. *Promitto etiam, quod tam ego, quam mei hæredes non patiemur, quòd aliquis Clericus, vel Persona Ecclesiastica ejusdem Regni, & Terræ in civili, vel criminali causa conveniatur coram Judice seculari, nisi super feudis judicio petitorio conveniatur civiliter. Ita quod omnes Ecclesiæ, &*

Personæ Ecclesiasticæ omni modo erunt liberæ, & etiam in nullo Regi, vel Principi subjacebunt, come specialmente nella Bolla d'Investitura di Giulio II. *sub datum Romæ anno* 1510. 15. *Nonas Julii*, data al Re Ferdinando, e delle quali parlano i nostri, e se ne fa menzione di sopra *art.* 2. *n.* 59. *e seg.* ed in questo *art.* 3. de' Segreti *n.* 19. *e seg.*

67. E ritornando a quelche dicevo, cioè, che nella Chiesa siano due Potestà, cioè Pontificia, e Regia, mi prevalgo delle parole di Gelasio Papa ad Anastasio Imperatore, che si riportano nel *Can. Duo. dist.* 96. *Duo sunt quippe, Imperator Auguste, quibus principaliter hic mundus regitur: auctoritas sacra Pontificum, & Regalis Potestas*: così appunto si legge nel Concilio di Parigi sotto Ludovico il Pio dell'anno 829. e si riporta nel medesimo Concilio *lib.* 1. *Cap.* 3. *Principaliter itaque totius Sanctæ Dei Ecclesiæ corpus in duas eximias personas, in Sacerdotalem videlicèt, & Regalem, sicut à Sanctis Patribus traditum accepimus, divisum esse novimus*. E nel Concilio *ad Theodonisvillam* dell'anno 844. *Quia bene nostis ab illo, qui solus meritò & Rex, & Sacerdos fieri potuit, ita Ecclesiam dispositam esse, ut Pontificali auctoritate, & Regali potestate gubernetur.*

68. Tanto che comunemente, e li stessi, che affettano maggior zelo in volere stendere la potestà laicale distinguono le pertinenze del Sacerdozio, e dell'Imperio; a' Principi del Secolo attribuiscono la soprantendenza, e disposizione degli affari temporali, e civili, a' Prelati, e Vescovi la cura degli affari spirituali, ed Ecclesiastici, affermando i medesimi essere queste Potenze in loro specie sovrane, ed a guisa di due linee paralelle l'una dall'altra affatto indipendenti, siccome può vedersi appresso Carlo Fevret. *de Abus. lib.* 1. *cap.* 7. *num.* 10. Pietro de Marca *lib.* 2. *de Concord. Sacerdot. & Imper. cap.* 1. Ludovico Ellies Dupin. *de Antiq. Eccles. disciplin. dissert.* 7. e ciò *congrua congruis referendo*, perchè non può negarsi contro Calvino, Brenzio, Pietro Vermilio, ed altri, che il Papa abbia la potestà di far contenere tra i limiti di un Cristiano qualunque Cristiano, e di procedere a tal effetto contro qualsivoglia Cristiano con rimedj Canonici, laddove si abusi della sua potestà in pregiudizio della Religione, o dell'autorità della Chiesa.

69. E come sopra di ciò parlano diffusamente i Trattatisti. *Dum redundat abusus potestatis sæcularis in expugnationem Fidei, & blasphemiam Creatoris, & in manifestam Potestatis Ecclesiasticæ injuriam: tunc Ecclesiastica potestas habet dominium regitivum, directivum, regulativum, & ordinativum*; E Melchior Giurisconsulto Francese nel suo Trattato *de Jurisdict. Eccles. tit.* 1. *num.* 8. vuole, e prova, che sia necessario, che chi ha la potestà direttiva, abbia anco la coattiva, perchè non tutti si muovono per amore della virtù, mentre altri piuttosto a cagione del timore, ed in questo caso bisogna usare la verga, e così egli: *Necesse est enim eum, qui habet potestatem directivam habere etiam coactivam. Non omnes moventur virtutis amore, alii moventur formidine pœnæ; ergo cum Episcopi habent potestatem directivam ad beatitudinem æternam, necesse fuit eos etiam habere baculum pastoralem, & cum jurisdictione, & imperio ad terrorem malorum.*

70. Nè può negarsi alla Chiesa questa potestà esterna, e questo è tanto vero, che piuttosto si deve supporre, che provare. Si vede da quelche si è notato di sopra al *num.* 57. e da quanto poi si è detto appresso. In S. Matteo *cap.* 28. *Data est mihi omnis potestas in Cœlo, & in Terra: euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis*: e lo stesso S. Matt. al *cap.* 16. *Tibi dabo*

cla-

clavet Regni Cœlorum, quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cœlis. e nel *cap.* 18. *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi tamquam Etnicus, & Publicanus*, ove non si parla solo del foro interno, ma rispetto ancora al foro esterno. S. Paolo nella 2. a' Corintj: *ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem, non in destructionem, & Actor.* 20. *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam, Dei*. e Suarez. *in defensione Fid. contra Reg. Angl. lib.* 3. *cap.* 6. *num.* 6. di ciò parlando nota: *ubi apertè dicit, Episcopis datam esse à Deo potestatem regendi Ecclesiam; Regimen autem, & gubernatio idem sunt. Unde nisi magna vis fiat verbis, de potestate jurisdictionis Apostolus loquitur, ut autem significet illud regimen esse spirituale, addit de Ecclesia, quam acquisivit sanguine suo; non enim acquisivit Christus suo sanguine temporale regnum, sed spirituale*.

71. Inoltre S. Paolo 1. *Corinth. capit.* 4. *Quid vultis? in virga veniam ad vos? & cap.* 5. *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu jam judicavi ut præsens eum, qui sic operatus est in nomine Domini nostri Jesu Christi, &c. tradere hujusmodi satanæ in interitum carnis, ut spiritus ejus salvus fiat, &c. Et* 2. *ad Corinth.* 13. *Si venero iterum non parcam, &c. Et expressè ad Hæbr.* 13. *Obedite Præpositis vestris, & subjacete illis, ipsi enim pervigilant, &c. Et* 1. *ad Timot.* 5. *Qui bene præsunt Presbyteri duplici honore digni habeantur. Et ad Titum* 1. *Oportet Episcopum sine crimine esse sicut Dei dispensatorem, &c. Et c.* 2. *Hæc loquere, & exhortare, & argue cum omni imperio*.

72. Come pure lo stesso S. Paolo a Tito comunicandogli la sua autorità, dice: *Hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi. Et* 1. *ad Timoth.* 4. *Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per impositionem, &c.* E nel *cap.* 5. fa vedere, che la grazia del Signore se gli comunicava colla giurisdizione Vescovile, dicendo, *Adversus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus, &c.*

73. E nel vecchio testamento i leviti, e Sacerdoti godevano tutta la esenzione dalla potestà temporale, non già per disposizione umana, perchè non vi abbiamo autorità alcuna della Sagra Scrittura, e se in quel tempo si considerava come cosa dovuta al Sacerdozio, molto più si deve presentemente per la maggior perfezione del Sacerdozio della nuova legge, a differenza dell'antico, quale non era, che una figura del nostro.

74. E tralasciando una infinità di Testimonj, come di Concilj, di Padri, di Prencipi, che confermano una tale cattolica verità, Gio: Gersone Gran Cancelliere della Facoltà di Parigi nel Trattato *de Vita spirituali Anim. lect.* 2. tra le leggi Divine, che o sono state date immediatamente da Cristo, o per mezzo de' suoi Apostoli a noi trasmesse annovera spesialmente questa: *Universalis Ecclesia Pontifici Romano subjecta est*: ed altrove *lect.* 3. soggiunge: *Habet itaque Papa primò dominium superioritatis à Christo supra totam Ecclesiam cum plenitudine potestatis in eis, quæ spirituale regimen Ecclesiæ propriè dictum respiciunt*, e poi così conchiude: *Prima potestas cognoscitur ex Evangeliis, & actibus Apostolorum, & ex iis, quæ per successivam relationem eorum ad nos tanta certitudine sunt devoluta, ut meritò temerarius, scandalosus, imo schismaticus judicetur, qui potestatem hanc vel abolere, vel diminuere præsumpserit*.

75. In fatti Marsilio Menandrino detto da Padova, e Giovanni Janduno detto

da Perugia in una Apologia fatta a favore di Ludovico Bavaro contro l'autorità della Chiesa, e del Papa, negandogli questa potestà esterna, Giovanni XXII. con una Bolla data in Avignone *Decimo Kal.Novembr. Pontificatus nostri anno* 12. presso Rainald. *ad annum Christi* 1327. *num.* 28. ributta dottrinalmente un tale sentimento, e poi lo condanna come scismatico, eretico, con altre note, che in essa Bolla si leggono. Benedetto di Traglies Consigliere del Collaterale in una sua scrittura pretese, che il Papa volendo esercitar giurisdizione *sobre las causas, y personas, en quien le tocca, deve permitir se esaminan por el Principe Temporal sus rescriptos, paraque reconosca se son de su jurisdicion las causas, y personas, que en ellas se contienen*, col motivo, che il Territorio sia del Prencipe, e che la Chiesa non abbia Territorio, e la Sagra Congregazione del S.Uffizio con suo Decreto approvato dal Papa Innocenzo X. in data de' 16. Gennaro 1654. dichiarò la detta proposizione scismatica, ed eretica.

76. Così pure avendo trascorso in questo, ed in altri simili abbagli, in proposito della Giurisdizione Ecclesiastica il detto Avvocato D. Ascanio Centomani, la stessa Sagra Congregazione condannò le proposizioni contenute nella sua scrittura, *tamquam respective continentem propositiones falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, Sanctæ Sedi Apostolicæ, & Tribunali Sanctæ Inquisitionis injuriosas, Ecclesiasticæ jurisdictionis, ac libertatis eversivas, schismati faventes, hæresi proximas, & etiam hæreticas*; come dal suo Decreto, che si è notato nel 2. *artic.* di questi Segreti al *num.* 41. dove egli il Sig. Avvocato Centomani ritratta il primo suo sentimento, come ha fatto anco Pietro Giannone, il quale nella sua Storia Civile del Regno di Napoli avendo urtato in questi, ed altri scogli, essendosi ravveduto de' suoi errori, con pietà cristiana parimente li ha ritrattati, col mezzo di una sua spontanea denunzia fatta nel Tribunale del Santo Uffizio di Turino li 24. Marzo 1738.

77. Quindi apparisce di che sussistenza sia la pretensione di Van-Espen con asserire, *quod Deus gladium commiserit non Ecclesiæ, sed tantùm Imperio*, vedendosi apertamente, che la Chiesa abbia la potestà coattiva, che è quella, che egli intende negarle, dicendo, *quod Deus gladium commiserit non Ecclesiæ, sed tantùm Imperio*, quando che la Chiesa tiene la detta potestà non solo quanto alle cose spirituali, e loro annesse, ma anco quanto alle cause, negozj, e delitti Ecclesiastici, e così pure rispetto alle persone degli Ecclesiastici, i quali sono esenti dalla potestà, ed autorità laicale, co' loro beni, e cause civili, e criminali; e l'articolo consiste in vedere, se ciò godano per dritto divino, o umano, su di che chi voglia soddisfarsi per pura erudizione, o per sincerarsi della verità, tra gli altri veda Suarez. *in Defension. Fidei Catholic. contra Reg. Angl. lib.* 4. e quivi, che si divide in trentaquattro capitoli, si esamina diffusamente tutta questa materia, e si discutono le difficoltà, che si vanno promovendo in questi tempi da chi vorrebbe abbattere il Sacerdozio, e soggettarlo alla potestà laicale, con quei diversi pretesti, che si accennano di sopra *num.* 57.

78. E quando ciò sia vero, come è indifficultabile, con gran coraggio s'innoltra Van-Espen in dire, che il Prencipe *coactiva in Ecclesiasticos polleat potestate*, come sopra si è notato al *n.*58. e senza avanzarmi in altro, stimo sufficiente in conferma di quelche si è detto intorno alla esenzione degli Ecclesiastici, persone, e beni dal foro de' Prencipi, riflettere, che quando mai ciò fosse vero, gli Ecclesiastici sarebbero soggetti, e sottoposti *vi coactiva* al Magistrato laico, ed a' loro Superiori Ecclesiastici, e non può negarsi, che questo partorirebbe delle confusioni per gli ordini, che talvolta si dassero contrarj, e sarebbero gli Ecclesiastici di peggior con-

di-

dizione delli stessi laici: oltrechè non avendo il Magistrato laico la potestà direttiva sopra gli Ecclesiastici, la quale indissicultabilmente tanto intorno al personale, e temporale, quanto rispetto allo spirituale spetta a' loro Superiori Ecclesiastici, nemmeno deve avere la coattiva. Suarez. *d. lib.* 4. *cap.* 9. *n.* 18. *Clericos non solùm esse exemptos à potestate Principum quoad vim directivam, sed etiam quoad vim coactivam.*

79. E lo prova in molte maniere, specialmente *tùm quia una subjectio non separatur ab alia*, cioè la direttiva dalla coattiva, *nec potest rectè consistere una sine alia; & ideo quoad utramque sunt Pontifici subjecti ex divino jure, & consequenter ab aliis exempti: tum etiam quia non minùs necessaria est hæc exemptio ad cultum Dei, & convenientem usum rerum cultui divino dicatarum, quàm alia. Ideoque meritò dixit Nicolaus Papa in epist. ad Michael. Imperator. Hi, quibus tantum humanis rebus, & non divinis præesse permissum est, quomodo de his, per quos divina ministrantur judicare præsumant, penitus ignoramus. Et hoc etiam multum confirmant verba illa Concil. Lateran. sub Leone X. A jure tam divino, quam humano laicis potestas nulla in Ecclesiasticas personas attributa est. In quibus in primis adverto de omni potestate esse sermonem, ac proinde non spiritualem tantùm, sed temporalem comprehendere; imo hanc posteriorem præcipuè, quia de altera nulla erat controversia.*

80. Nè di maggior rilevanza sono i titoli, che si adducono in contrario per sostenere una tale effrenata libertà intorno all'uso della Real protezione; poichè quanto a quelche dicono, che sia permesso al Prencipe, anzichè sia egli piuttosto tenuto per dritto divino sollevare gli oppressi, e toglierli dalle violenze, e fare, che si conservi la quiete ne' suoi dominj, e la tranquillità dello Stato, non può negarsi, che tanto nel vecchio, quanto nel nuovo testamento s'incarica a' Sudditi ubbidire a' Superiori, ed a' Superiori d' invigilare sulla buona disciplina de' Sudditi, di proteggerli, difenderli, toglierli dalle violenze, ed abolire le corruttele, e gli abusi col mantenimento della pubblica tranquillità, e quiete; non può provarsi però da niun luogo della Sagra Scrittura, tanto del vecchio, che del nuovo testamento, che venga accordata alla potestà temporale una tale ingerenza sopra i negozj, e materie Ecclesiastiche, e Ministri addetti al servizio del Santuario; e se nel vecchio testameoto si vede, che i Prencipi abbiano usato della loro autorità sopra i leviti, e Sacerdoti, questo non lo facevano *ratione dominii temporalis*, ma perchè assieme erano Re, e Sacerdoti, conforme Moisè, ed Aronne. *psalm.* 98. *Moyses, & Aaron in Sacerdotibus ejus.*

81. Tantochè dovunque ci rivolgiamo, si vede, che la potestà temporale è stata sempre considerata, come distinta, e separata dalla spirituale; dimanierachè qualunque autorità possa addursi in contrario, chiara è la sua intelligenza, cioè, che appartenga alla potestà temporale la cura di togliere le oppressioni, e le violenze tra quelli, che sono soggetti alla sua potestà temporale, e tra essi mantenere la tranquillità; siccome alla potestà Ecclesiastica di fare lo stesso tra' suoi, perchè se ogni Principato temporale è ordinato da Dio per il bene de' suoi Sudditi, molto più è ordinato da Dio il Principato Ecclesiastico per il buon governo della sua Chiesa, e per la salvezza non solo degli Ecclesiastici, ma de' laici, e di tutti coloro, che compongono l'intero corpo de' Fedeli: *Si omnis potestas à Deo est*, scrisse il Pontefice Simmaco nel suo libello apologetico ad Anastasio Imperatore, *magis ergo quæ rebus est præstituta divinis*: e volendosi fare il contrario sotto qualsivoglia pretesto, che sia, certamente, che in cambio di togliere le violenze, e le oppressioni, ed in cambio di dare la quiete, e tranquillità a' Popoli, crescerebbero le violenze, e colle violenze la confusione, e turbamento della quiete, e pace pubblica.

82. Sopra di che S.Gregorio Nazianzeno nella orazione 17. a' Cittadini di Nazianzo parlando della divisione di queste due potestà, e facendo vedere la improprietà della laicale, volendo prendere ingerenza sopra le cose Ecclesiastiche, dice: *Dedit & nobis potestatem, dedit & Principatum multò perfectiorem Principatibus vestris*: e poi: *Oves, pastores ne pascite, nec supra fines vestros assurgite, satis enim vobis est, si rectè pascamini. Judices ne judicate, nec legislatoribus leges præscribite. Non est enim dissensionis, & confusionis Deus, sed pacis, & ordinis. Nequis igitur caput sit, qui vix aut manus, aut pes, aut vilius quoddam aliud corporis membrum est: verum quo vocatus est, in eo gradu quisque maneat, etiamsi alioqui præstantiori dignus sit, plus utique laudis habiturus ex eo, quod præsenti gradu acquiescit, quam si eum quærat, quem non accepit. Nequis, cum sine periculo alium sequi liceat, præire cum periculo expetat: nec obedientiæ lux, quæ tam terrena, quam cœlestia tuetur, atque conservat, infringatur*.

83. Cosicchè si vede di qual momento sia l' argomento di Cevallos *in Tract. de cognit. in prolog. num.* 120. *e segg.* volendo, che a tempo del vecchio testamento i Prencipi non solo avessero la giurisdizione temporale, ma anco la spirituale, e che la spirituale fosse stata tolta a'Prencipi, e data a S. Pietro, e suoi Successori, i quali per altro non ne fecero uso prima de' tempi di S. Silvestro, e Costantino Magno, esercitando frattanto l'una, e l'altra i Prencipi, e che perciò abusandosi gli Ecclesiastici di questa facoltà con fare violenza ad altri, ritorni la medesima al suo principio, cioè a'Prencipi, e conseguentemente possano questi *per viam protectionis Clericos, & laicos ab injuriis, & violentiis à Judicibus Ecclesiasticis illatis defendere*; mentre già si è veduto, che non sussiste, che la potestà spirituale prima della venuta di Gesù Cristo fosse annessa al Principato, e che colla venuta di Nostro Signore fosse stata separata dalla potestà laicale; e volendosi maggiormente su di ciò soddisfare, veda Bellarmin. *de Potest. Pap. contra* Barclajum. *cap.* 34. Turrecremat. *super Decret.* 1. *c. Sacrosancta. dist.* 21. *num.* 2. Suar. *contra Reg. Angl. d. lib.* 3. *cap.* 7. *e segg.* e si osserva, che siano state queste due potestà separate, anco tra li stessi Gentili, e che se talvolta fosse stata esercitata la spirituale potestà, ciò fu perchè insieme erano Re, e Sommi Sacerdoti, come si è detto di Moisè, ed Aronne.

84. Non sossistendo adunque, che la potestà spirituale fosse stata annessa al Prencipato, nemmeno sossiste, che poi fosse stata separata dal medesimo, e conceduta a S. Pietro, e suoi successori da Cristo Signor Nostro, e che abusandosene i Superiori Ecclesiastici, ritorni al suo principio, cioè a' Prencipi, e che questi possano farne uso nella maniera di sopra espressa con Cevallos, e suoi seguaci, perchè non può dirsi di ritornare al suo principio, una volta che la Giurisdizione Ecclesiastica mai fu unita al Prencipato, nè da esso dismembrata, *& non trahit originem à laica, sed à Divina*, come dice l'Apostolo: *Non est potestas, nisi à Deo*, e diffusamente di sopra si è notato *num.* 70. *e segg.* anzi Cevallos, ed altri confessano, che questa potestà sia stata conceduta a S. Pietro da Cristo Signor Nostro, come sopra.

85. Nemmeno sossiste, che prima de' tempi di S. Silvestro, e di Costantino Magno, non siasi fatto uso di questa potestà dagli Ecclesiastici, perchè, come si è notato di sopra *n.* 72. S. Paolo scrivendo a Timoteo Vescovo di Efesi, gli ordina di non ricevere accusa contro gli Ecclesiastici, *nisi duobus, vel tribus testibus probetur*, e così ivi: *adversus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, vel tribus testibus. c.* 5. ed altrove: *quid vultis in virga veniam ad vos*: quindi suppone S. Paolo l' uso della giurisdizione, come egregiamente prova il Bellarmin. nella risposta in occasione dell' interdetto di Venezia, e se la

po-

potestà temporale prima che si dasse la pace alla Chiesa esercitasse giurisdizione Ecclesiastica, già si sa, che in quei tempi non avevano gli Ecclesiastici come liberarsene, e la potestà laicale col fatto opprimeva la potestà spirituale; ma dopo che fu data la pace alla Chiesa, non solo restò libero l'esercizio della potestà spirituale, e totalmente indipendente dalla temporale, come era di dovere, ma di più gli Ecclesiastici, benchè con permissione de' medesimi Prencipi, giudicavano sopra de' laici, del che abbiamo molti testimonj, specialmente Socrate *lib.7. cap.46.* S. Agostino *de oper. Monachor. cap.29.* ove si duole, che a cagione delle cause temporali gli mancava il tempo di badare a' negozj spirituali.

86. Siccome nemmeno sussiste volendosi dire, che per dritto di natura spetti al Prencipe togliere queste violenze, e porre il buon ordine nel suo stato, anco tra gli Ecclesiastici, sul fondamento, che se è lecito a qualunque persona particolare *vim vi repellere. l. ut vim. ff. de just. & jur.* molto più al Prencipe, il quale è tenuto per debito del suo uffizio invigilare sopra la quiete dello stato, e togliere le violenze, anco rispetto agli Ecclesiastici, i quali *sunt Cives, & membra temporalis Reipublicæ*, come dice Bellarmin. *lib. 1. de Cleric. cap. 28.* perchè quanto al dritto di togliere *vim vi*, volendosi usare *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, sembra non doversi difficultare l'interposizione del Prencipe non già autoritativa, e giurisdizionale, ma a guisa di ogni altro privato, e nella maniera, che si spiega da' DD. sì dell'uno, che dell'altro foro, e di sopra si è notato in questo *art. 3. num.25. e segg.* e gli Ecclesiastici sono anch'essi Cittadini, e membri di tutto il corpo della Repubblica, ma non per questo sono soggetti, e sottoposti alla potestà temporale; e l'argomento di esser Cittadini, e membri della Repubblica prova troppo, perchè sussistendo in questi puri termini proverebbe, che in tutto altro sarebbero soggetti, e sottoposti al Prencipe, lo che nemmeno si ammette da chi vuol stendere più del dovere una tale potestà temporale.

87. E quantunque vi siano decisioni della Rota Romana, colle quali si scusano questi ricorsi alla potestà laicale col fondamento di violenza, la stessa Sagra Rota però *in Oscensi Canonicatus coram Pegna 1. Decembris 1595. num. 32.* dice: *Has tamen decisiones Domini intellexerunt habere locum, quando quis recurreret ad simplex auxilium laicorum, ut de facto defenderetur à gravamine, & vi illata, per quam, quia de facto expellebatur à sua possessione, non secus ac si quis invocaret auxilium cujuslibet transeuntis per vicos, vel plateas, si forte de facto ab aliquo potentiori pelleretur de propria domo, non autem ut posset à Judicibus laicis defendi per citationes, inhibitiones, & juris firmas, & comminationes pœnarum emanatas à dictis Judicibus contra Prælatos, & Judices Ecclesiasticos; quia tales recursus tamquam illicitos, nunquam tolerandos censuerunt, in eaque re gravissimè lapsum Covarruviam in pract. quæstion. cap. 35. num. 3. & cæteros idem opinantes uno consensu affirmatum fuit.*

88. Quanto al dritto positivo canonico, col quale vogliono stendere la potestà temporale intorno a' ricorsi col pretesto di violenza, ed oppressione per via di fatto, certamente che questo titolo nemmeno sussiste, ed esaminandosi per i loro principj i Canoni, che si allegano, la loro intelligenza è assai diversa da quelche si pretende, come sopra si è notato *num. 26.* ove si vede quando, ed in quali termini possa la potestà temporale dare qualche soccorso per togliersi le violenze, non che voglia accordarsegli, che sotto qualunque pretesto confondendo le giurisdizioni, possa intorbidare la potestà Ecclesiastica col turbamento della quiete pubblica, e pregiudizio non solo dell'autorità della Chiesa, ma anco delli stessi laici per il giro, e confusione di diversi Tribunali; e da questo, come altresì da tutto quanto si è detto di sopra nel presente *art. 3.* e nel precedente

dente *art.2.* de' Segreti si osserva, come sempre sia stata aborrita dalla Chiesa, da' Concilj, da' Padri, anzi dalli stessi Prencipi questa confusione di Giurisdizioni, e costantemente ordinato, che la potestà temporale sotto verun pretesto s' ingerisse ne' negozj, e cause del foro Ecclesiastico, riservandoli espressamente a' Superiori Ecclasiastici.

89. Così pure rispetto all' altro titolo di dritto positivo civile, deve dirsi, che nemmeno questo può suffragare al di loro intento. Le maggiori leggi civili, che su di ciò si adducono, sono quelle di Giustiniano nelle sue autentiche, ed altrove, colle quali senza dubbio comparisce egli quasi *rerum divinarum invasor, qui humanis tantùm præfectus esset rebus*, e tanto che, *nec Etnici Imperatores id præsumpserint, nisi creati primùm Pontifices Maximi*: bisogna però avvertire sulla condizione de' tempi, quando a cagione dell'Arianismo tutte le cose erano confuse, e li Prencipi non molto inclinati alla fede Cattolica, anzi nemici, come furono Zenone, Basilisco, ed Anastasio; dimanierachè *Hereticorum arbitrio cuncta misceri, atque confundi erant permissa*; e peggio perchè *interdum, imo sæpius contingit, ut Constantinopolitanæ Ecclesiæ Heretici Antistites præsiderent, penes quos nulla penitus erat Canonum ratio, sed studium tantùm privatæ fortunæ*.

90. Inoltre si avverte, come Giustiniano in niente fu versato, anzi a sentimento di Svida nemmeno sapeva l'Alfabeto, e però si appellava *Analphabetus*, ed in promulgare le sue leggi si serviva di Triboniano, il quale era Gentile. A vista di tutto ciò non è maraviglia, se Giustiniano s' inoltrasse a fare dette leggi; il punto sta a vedere, se egli poteva porre le mani sulle materie, delle quali tratta, e che a vista di tante altre leggi fatte prima, o dopo, civili, o canoniche, ben si riconosce di avere ciò fatto, usurpandosi quelche non doveva ad istigazione de' Vescovi eretici, e dandovi mano Triboniano Gentile, estensore di esse, se pure non voglia dirsi, come alcuni vanno scusando Giustiniano di aver egli pubblicato le dette leggi a richiesta de' medesimi Vescovi Cattolici, acciò avessero più facile esecuzione a riguardo della potenza dell'imperio di Giustiniano, giacchè tra quelle confusioni non trovavano altra strada, che si eseguissero le disposizioni de' Sagri Canoni; in fatti, lo che si dispone in dette leggi, ed Autentiche di Giustiniano, si dice farsi inerendo alle medesime, ed in esecuzione di esse, ed in questo caso si devono piuttosto appellare leggi Ecclesiastiche pubblicate *ministerio Cæsaris*, e ne parla in varj luoghi il Card. Baronio ne' suoi Annali, e specialmente *ad annum Christi 528. num. 1. e seg.*

91. Quanto poi ad altre leggi civili, statuti, o disposizioni, che si volessero addurre per stabilire questo titolo, di cui si parla, veda quelche su di ciò si è notato in questo *art. 3. num. 17.* ed a riguardo del nostro Regno affatto questo titolo non può pretendersi, ove e per leggi particolari, e per osservanza mai egli si è preteso, ma solo l' osservanza de' Capitoli del Re Roberto in materie temporali, come si è notato di sopra *num. 15.* i quali da' nostri non ricevono altra intelligenza, che in virtù di essi dare riparo alli casi istantanei, e nel caso, *quod periculum sit in mora*, non che impedire il corso delle cause, che si trovano introdotte, o che possono introdursi, come sopra *num. 55. e segg.*

92. Dicendosi, che quanto fin qui si è detto può aver luogo rispetto alla causa principale, ed intorno al petitorio, ma che quanto alle questioni di puro fatto, o sia rispetto al possessorio, per esser cosa puramente temporale spetta al Prencipe provvedervi estragiudizialmente, e senza entrare a trattare di cose spirituali, e con ciò togliere le violenze di fatto tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, o tra Ecclesiastici, e laici, e dar riparo all'abuso, che si fa da' Superiori Ecclesiastici de' Sagri Canoni procedendo contro la forma prescritta da' medesimi, de' quali il Prencipe è custode, e protettore, e

difen-

difensore della Chiesa, come sopra al *num.* 54. e *num.* 57. *e segg.* nemmeno un tale raziocinio può aversi in considerazione, una volta, che le giurisdizioni sono distinte, e separate, cioè Ecclesiastica una, e l'altra laicale, e tale, che avendo i loro confini, una non può trascendere quei dell'altra senza confusione, e turbamento della pubblica quiete; siccome all'incontro non può ritrovarsi mezzo più efficace per mantenerla, quanto che ognuna si contenti spaziarsi tra' proprj confini, ed in tal forma non solo può sperarsi la pubblica quiete, ma anco l'accrescimento della Religione. Marc. *de Concerd. lib.* 2. *cap.* 1. *n.* 4. *Quamdiù neutra potestatum in alienos limites insiliet, mutua concordia res Christiana amplificabitur.*

93. Oltrechè volendosi fare una tale separazione di questione di puro fatto, o sia di possessorio, e di questione di petitorio, o sia di causa principale, e dire, che spetta al Prencipe prendere ingerenza sopra le questioni di puro fatto, o sia di possessorio, e provvedervi estragiudizialmente senza trattare di cose spirituali, e che quanto alla causa principale, o sia di petitorio debba procedere il Superiore Ecclesiastico; certamente, che non può ritrovarsi titolo, con cui la potestà temporale possa giustificare una tale pretensione, ed ingerenza, benchè estragiudiziale sopra le questioni di puro fatto sulle materie, e negozj del foro della Chiesa, perchè, come si è detto, non vediamo disposizione alcuna, la quale possa ricavarsi dal dritto nè divino, nè naturale, nè positivo canonico, o civile, con cui si dia questa autorità alla potestà temporale, e secondo il dritto di natura, e positivo canonico non può aver luogo, che in casi assai rari, cioè *ubi periculum sit in mora*, e che non possa rimediarsi per la strada ordinaria, nel qual caso solo può togliere le violenze per via di fatto, e tolte, lasciare le cose nel loro stato primiero, acciò le parti s'incamminino per i proprj Tribunali, e Giudici competenti, come più volte si è detto, tantochè quando non vi sia una tale urgenza, si devono ributtare i ricorsi, e rimettere le parti al proprio Giudice, usando le parole di Teodosio Imperatore *l.* 47. *tit.* 2. *lib.* 16. *Cod. Theodos. Fas enim non est, ut Divini muneris Ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio: habent illi Judices suos, nec quidquam his publicis commune cum legibus, quantum ad causas Ecclesiasticas pertinet.*

94. E ritornando a parlare delle questioni, che risguardano il puro fatto, o siano di possessorio, queste sono di tre specie, cioè, *acquirendæ, retinendæ, & reintegrandæ*, e comunque egli voglia prendersi, cioè, o che sia di materie temporali, o che benchè sia di materie spirituali, o dipendenti da cose spirituali, o connesse colle medesime, e che consistendo il possessorio nel puro fatto non sia cosa spirituale, ma temporale, sempre si deve riconoscere nel foro Ecclesiastico, e non già nel foro laicale, e così non solo per quelche si è detto di sopra, ma anco perchè così espressamente abbiamo nella Clementin. *unic. de caus. possess. & proprietat.* Clementin. *unic. de sequestrand. possess. Cap.* 1. *Cap. Pastoralis. & Cap. Cum dilectus. de caus. possess. & propriet.* e si deduce dal *Cap. Conquæstus. de for. competen.* e dal *cap.* 1. fino al 10. *de restitut. spoliator.* Covarruv. *Pract. Quæst. cap.* 35. il quale dice nel §. *Verùm.* che la sentenza contraria *sit prorsus destituta omni legum, & Canonum, quibus standum sit, auxilio: Est etenim regula juris Pontificii, quæ dictat causas Ecclesiasticas tractandas, & examinandas fore apud Judices Ecclesiasticos, non apud seculares, cap.* 2. *de Judiciis. Ecclesiasticas autem causas intelligo, non de rebus temporalibus Ecclesiarum, sed de rebus spiritualibus Ecclesiarum, & de his, quæ quasi spirituales censentur: & constat, causam possessoriam, etiam simplicem, & indistinctè dici Ecclesia-*

sticam. E poi appresso §. *Non obierit*. ributta il sentimento della Gloss. e dice: *Non oberit Glossa in dict. Capit. Literas*. (*de jurament. calumn. in 6.*) *quia ea communiter reprobatur*, *ut asseverat* Aufrer. *dec*. 270.

95. Specialmente vertendo la controversia tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, e quando il Chierico venga chiamato in giudizio, e tenga le veci, come reo. Rolan. à Vall. *cons.* 23. *n.* 6. *e segg. lib.* 2. Menoch. *de retin. remed.* 3. *n.* 346. *e segg.* e *de recuperan. remed.* 15. *n.* 212. *e segg.* Guttier. *quæst. canon. lib.* 1. *cap.* 34. *n.* 23. *e segg.* Oliv. *de For. Eccles. part.* 1. *q.* 8. *num.* 64. *e segg.* e lo stesso Covarr. nel riferito *cap.* 35. *vers. primum*. dice: *Illud existimo constitutissimum esse*, *quod non possit Judex secularis*, *quicumque sit*, *quoties agitur res inter Clericos*, *aut reus tantùm Clericus est*, *de causa possessoria tractare*, *etiamsi fateremur*, *eam esse temporalem*: *Cum Clericus sit apud Ecclesiasticum Judicem conveniendus ex utriusque juris regulis*, *maximè probatur in* C. *qualiter*. *de Judic. Auth. Statuimus*. C. *de Episcop. & Cleric.* C. *placuit*. C. *inolita*. 11. *q.* 1.

96. Tantochè quantunque Guidopapa fosse il primo a dire, che fosse lecito al Parlamento di giudicare in possessorio, *reintegrandæ*, *& retinendæ*, come avverte Barbos. *de jur. Eccles. cap.* 39. *numer.* 164. questo medesimo Autore però nel suo conseglio 149. *num.* 2. di ciò parlando, così dice: *Secundò*, *quia licèt Gloss. in cap. literas extra. de jurament. calumn. voluerit sentire*, *quod possessorium non sit spirituale*, *sed temporale*, *& per illam Glossam voluit dicere* Vincent. *Doctor antiquus*, *quod Judex temporalis possit cognoscere de possessorio rei spiritualis*, *ut refert* Joan. And. *in cap. fin. extra de Judic. debet tamen illa Glossa*, *&* Vicentius sano, & juridico modo intelligi, *videlicet ubi ageretur de possessorio rei spiritualis contra laicum*, *qui spoliasset Clericum suo beneficio*, *tunc enim ipse Judex esset Judex competens in tali possessorio etiam rei spiritualis secundum Glossam*; *&* Vincentium *ubi supra*; *ubi autem ageretur de possessorio contra Clericum in foro temporali*, *ut in casu*, *de quo in hac causa dicti Petri Aynardi agitur*, *tunc Judex temporalis non est Judex competens*, *utroque jure testante*, *ut in Authentic. Statuimus*. C. *de Episcop. & Cleric. & in Cap. quod Clericis*. *& ubi plenè per* Anton. de Butr. *extra de For. compet. & gesta per eum contra Clericum sunt ipso jure nulla*, *juxta dictam Authentic. Statuimus*, *& Cap. decernimus*. *& Cap. at si Clerici*. *de Judic.*

97. Su di che non mancano de' nostri Regnicoli. Afflitt. nelle Costituzioni di Napoli, e quella, che incomincia: *De Burgensaticis*. *num.* 9. propone l'articolo, *an de jure Judex secularis possit esse competens super causa meri possessorii Beneficii Ecclesiastici*, *vel rei spiritualis inter Clericos*? e dopo aver riferita la opinione de' Francesi prosiegue al *num.* 11. *Sed contrarium tenuerunt multi vertices juris*, *& maximè* Joann. Andr. *in cap. fin. de Judic. &c.* e lo stesso Afflitt. nella *decis.* 2. *num.* 7. dice: *Si secus diceretur*, *sequeretur*, *quod omnes quasi causæ spirituales traherentur ad Judicem laicum per viam possessorii principaliter intentati*, *ubi potest venire discussio titulorum*, *saltem ad colorandam possessionem*, *prout in decis.* 7. *& mox etiam posset agitari petitorium*, *nec continentiæ causarum dividantur*, *juxta Text. l. nulli prorsus*, *& ibi* Jason, *ult. col.* C. *de Jud. in illa materia*, *quod Judex causæ possessorii*, *debet esse causæ petitorii*: quod tolerari non debet.

98. In fatti non può negarsi, che sussistendo una tal massima, cioè, che fosse lecito alla potestà temporale prendere ingerenza sotto pretesto di questione di puro fatto, tutte le cause tanto temporali, che spirituali si farebbero avanti il Giudice laico *per viam possessorii*, e questo non meno per le ragioni, che di sopra nel precedente *num.* 97. ne adduce Afflitt. ma anco perchè non vi è, nè può figurarsi articolo di qualunque

que causa, e controversia de' Misterj più Sagrosanti della Chiesa, quale non possa ridursi al fatto, o che non dipenda dal fatto, come ognuno può da se riflettere; ed in questa maniera tutte le cause temporali, e spirituali annesse, o dipendenti da esse direttamente, o indirettamente resterebbero soggette, e sottoposte al Foro della potestà temporale contro ogni ragione, e dritto, e come di sopra dice il nostro Afflitto *tolerari non debet*.

99. Lo che è tanto vero, cioè, che la potestà temporale non abbia questo dritto di prendere ingerenza sulle controversie di puro fatto in quanto riguardano il possessorio, specialmente tra Ecclesiastici, ed Ecclesiastici, o contro Ecclesiastici, che alcuni vedendo una tale insussistenza ricorrono alla osservanza, o al privilegio, senza dubbio, che se mai avessero creduto, che ciò spettasse alla potestà temporale per proprio dritto, non avrebbero di bisogno di un tale appoggio, ricorrendo alla osservanza, o al privilegio. Quanto al privilegio non può negarsi, che il Papa possa accordarlo; il punto sta in accertarci della sua sussistenza, ed in quali termini venga accordato; e chechè sia della Prammatica Sanzione emanata nel Concilio di Basilea a tempo dello Scisma a favore della Francia, o del Breve di Leone X. anco per la Francia, de' quali parla Guidopap. *consf.* 149. è certo, che prima non vi fu mai in Francia una tale pretensione, e si vede da una Costituzione di Filippo IV. Re di Francia emanata l'anno 1303. presso Pietro Rebuff. *de decim. q.* 10. *num.* 5. e queste sono le parole di detta Costituzione. *De cognitione Decimarum non feudalium in petitorio, vel in possessorio, praesertim inter Ecclesiasticos Gentes nostrae se nullatenus intromittant. Et si eum duae partes personae Ecclesiasticae contendunt, se quamlibet earum possidere, posuerint, vel ponant ad manum nostram, ne partes venire ad arma contingat, possessionem hujusmodi in manu Ordinarii loci reddere teneantur, ut est in stylo Parlamenti sub rubric. de Decimis*.

100. Si asserisce adunque, che le dette cause di possessorio spettassero alla Potestà Ecclesiastica, e così ordina il Re osservarsi in avvenire con queste parole: *Gentes nostrae se nullatenus intromittant*, e solo, *ne partes venire ad arma contingat*, si dichiara interporsi il Magistrato laico, ma che tolto questo pericolo, *possessionem hujusmodi in manu Ordinarii loci reddere teneantur*, come si osservava per stilo del Parlamento; ed appunto questo è quello, che si accorda a' Prencipi per togliere le violenze ne' casi istantanei, e laddove non può darsi provvedimento per la strada ordinaria, come più volte si è detto, specialmente al *numer.* 86. *e segg.* di questo *art.* 3. E che perciò si vede quanto sia avanzato il sentimento di coloro, che vogliono attribuire una tale ingerenza nelle cause di fatto per via di possessorio al Magistrato laico *jure proprio*; quando che in detta costituzione di Filippo IV. Re di Francia si dichiara il contrario, e come, ed in qual caso sia lecito prendere una tale ingerenza: Poi però in Francia cominciò a pratticarsi diversamente col fomento preso dalla suddetta Prammatica Sanzione, e dal Breve di Leone X. quantunque sia vero, che sì l'una, che l'altro patiscono delle eccezioni, delle quali stimo inutile far qui parola, come quello, che niente fa al caso, bastando di aver notato quanto sopra in prova del mio argomento.

101. Si conferma tutto ciò coll' istruzione fatta da Nostro Signore Papa Benedetto XIV. in sequela del Concordato della Santa Memoria di Benedetto XIII. con Sua Maestà il Duca di Savoja Re di Sardegna, trasmessa con suo Breve Epistolare de' 6. Gennaro 1742. e con vivo ringraziamento ricevuta dalla Maestà Sua, come con sua lettera di risposta a Sua Santità de' 17. del medesimo mese, ed anno; poichè per grazia particolare fu ammesso per titolo di tolleranza nel Concordato del Pontefice

Benedetto XIII. che la potestà laicale potesse prendere ingerenza ne' possessorj *retinendæ*, *& reintegrandæ* nella materia de' benefizj, e delle Decime, ed in detta Istruzione di Sua Santità *artic.* 2. *vers. Essendo*, si dichiara, che la sopradetta ingerenza della potestà laicale non debba essere privativa, ma cumulativa colla potestà Ecclesiastica, in tal maniera, che sia luogo alla prevenzione.

102. E poi in detto *art.* 2. di detta Istruzione, *vers. Essendo nate*. si soggiunge, che essendo nate alcune controversie sopra questa parte del Concordato, Sua Santità „ determina, che sotto „ nome di materia benefiziale, nell'affare, di cui si tratta, non resti in „ verun modo compresa la materia „ de' Sagri Riti, nè tampoco la materia delle precedenze nelle sagre funzioni, o fra gli Ecclesiastici, o fra gli „ Ecclesiastici, ed i laici; dovendo „ tanto il petitorio, quanto il possessorio appartenere privativamente al „ Giudice Ecclesiastico, a cui pure „ privativamente appartener debba col „ petitorio, anche il possessorio in tutto „ ciò, che risguarda il Sagro, e lo spirituale: che pendendo l'affare avanti „ il Giudice laico nei due accennati „ possessorj, debba la causa dal laico „ passare all' Ecclesiastico, se dal Giudice si vuol assumer disputa sopra il „ titolo, e particolarmente se il petitorio sia di tal chiarezza, che assorbisca „ il possessorio, e che finalmente, terminato il possessorio avanti il Giudice „ laico, non resti impedita veruna delle „ parti ad introdurre nuovo giudizio nel „ petitorio avanti il Giudice Ecclesiastico „ Non può dirsi adunque, che spetta alla potestà temporale *jure proprio* la detta ingerenza, vedendosi, che ora si gode in Savoja ne' termini prescritti dal Papa, per concessione particolare, e se fosse diversamente è indubitato, che il Re di Sardegna non averebbe curato un tale Privilegio dal Papa colle suddette limitazioni, e restrizioni, come sopra.

103. Rispetto alla osservanza, usi, e consuetudini, alle quali alcuni vogliono ricorrere per sostenere una tale pretensione, queste nemmeno possono sostenersi, come quelle, che offendono la libertà della Chiesa, e perciò si considerano, e si condannano come corruttele da Lucio III. nel *capit. Clerici. de Judic.* da Onorio III. nel *cap.* 9. *de sentent. excommun.* ivi: *Excommunicamus, &c. qui de cætero servari fecerint Statuta, Edicta, & consuetudines introductas contra Ecclesiæ libertatem*, e da Celestino parimente III. nel *cap. Cum terra. de elect.* ivi: *quia igitur hoc redundat in gravamen, & perniciem Ecclesiasticæ libertatis, præscriptam consuetudinis pravitatem sancimus penitus abolendam*, lo che ha luogo non ostante, che la consuetudine sia antichissima, ed immemorabile. Gloss. *in d. cap. Clerici. verb. consuetudine*. Borell. nell'*Addit. à* Bellug. *Specul. Princip.* §. *Videndum. rubr.* 11. *lit.* G.

104. Ed oltre tanti altri Pereir. *de Man. Reg. part.* 2. *prælud.* 3. e più diffusamente nel *cap.* 24. *num.* 14. ove dice: *Laici hanc jurisdictionem sibi asserere non possunt, nec prætextu consuetudinis immemorabilis, nec prætextu tolerantiæ, quia violentum habuerunt initium, & intrinsecam malitiam continent*. Alteser. *de jurisdict. Eccles. lib.* 3. *cap.* 10. *circa fin.* ivi: *Non valet prava consuetudo contra libertates Ecclesiæ, quæ non dicenda est consuetudo, sed corruptela. cap. ult. de consuetud. Milites, & Negotiatores habent suos Judices, nec eis de privilegio fori movetur invidia. Clerici suum nacti sunt Judicem meritis Ordinis, & Sacræ Militiæ, & totus Orbis commovetur, ut tollatur eis privilegium, idest præmium laborum, &c. Caveant Judices super his, & cogitent, quia non vilis est auctoritas consuetudinis, sed non ita valet, ut rationem vincat, aut legem. l.* 2. *Cod. quæ sit long. consuetud. Adversus veritatem, quæ est parens justitiæ, nullo modo præscribitur*. Cyprian. *epist.* 74. *ad Pompej. Consuetudo, quæ apud quosdam obrepserat, impedire non debet, quominus veritas prævaleat*,

leat, *& vincat*; *nam consuetudo sine veritate vetustas erroris est*. *Can. Consuetudo*. 8. *dist*. *Denique consuetudo à jure aliena*, *non consuetudo dicenda est*, *sed corruptela*. *cap. ult. de consuetud. Nec unquam parit præscriptionem cap. ult. de Præscript*.

105. E nel nostro Regno fu di ciò non può allegarsi privilegio, nè osservanza, consuetudine, o uso. Non privilegio, perchè mai si è preteso, anzi piuttosto gli Ecclesiastici godono in esso maggiori, e più incontrastabili esenzioni, e privilegj in virtù de' suddetti altri concordati particolari, co' quali sta convenuto, che debba darsi il libero corso a tutte le cause del foro Ecclesiastico, anco rispetto al delitto di fellonia, a riserva delle cause feudali, *ita quod omnes Ecclesiæ*, *& Personæ Ecclesiasticæ omni modo erunt liberæ*, *& etiam in nullo Regi*, *vel Principi subjacebunt*, come si è notato sopra *n.66*. ed altrove, e quanto alla osservanza, questa nemmeno può allegarsi, perchè oltre quello, che si è notato sopra al *num*. 36. ed al *num*. 104. piuttosto si è pratticato il contrario, come specialmente in materia benefiziale si è notato di sopra *cap*. 6. *art*. 4. *num*. 6. così in proposito di bestemmie *hæresim sapientium*. *cap*. 6. *art*. 6. *num*. 5. così quanto alla qualità del Chiericato, parimente si è notato di sopra *cap*. 4. *art*. 8. *n*. 30. ed in ordine alla questione di fatto rispetto a' Sponsali, e Matrimonio. *cap*. 6. *art*. 3. *num*. 5. ad altri casi simili, che si possono osservare presso i nostri Prammatici, e Decisionanti.

106. E come più volte si è detto, e replico, nel nostro Regno la pretensione è stata sola, e non altra, che intorno alla osservanza de' Capitoli del Re Roberto, benchè da Roma sia stata sempre contrastata, asserendo, che in virtù di essi non procedono per via giudiziaria, ma per modo caritativo, ed assistenza meramente estragiudiziale, e li Chierici non si citano nominatamente, ma per editto generale colla clausola *si sua putaverit interesse*; tantochè se fossero citati nominatamente, il processo sarebbe nullo. Afflict. *decis*. 65. *num*. 1. *e* 2. ove un tale processo fu dichiarato nullo dal Sagro Consiglio, e così ivi avverte Ricc. che riferisce Moscatell. *in Prax. S. Consil. lib*. 2. *Gloss. sententia*. *num*. 92. *part*. 1. e per quelche nota il Vivio *decis*. 30. sta in libertà del Chierico citato per editto *si sua putaverit interesse*, declinare il Foro del laico.

107. Molto meno può aver sussistenza facendosi ricorso ad altro titolo per colorire la ingerenza della potestà temporale sopra le cause del Foro Ecclesiastico, con asserirsi, che incumbe al Prencipe, come Custode de' Sagri Canoni, e difensore, e protettore della Chiesa, prendere estragiudiziale cognizione sull' abuso, che si fa da' Superiori Ecclesiastici *cognoscendo*, *decernendo*, *vel judicando* contro la forma prescritta da' Sagri Canoni, *& non servato juris ordine*, e dare riparo ad una tale violenza di fatto, e che in tal maniera non resta lesa la giurisdizione Ecclesiastica, perchè tolta la oppressione, e violenza per via di fatto, e ridotte le cose *ad jus*, *& justitiam*, restano i Superiori Ecclesiastici con piena libertà di procedere nelle medesime cause, come a sentimento di Van-Esp. si è notato di sopra *n*. 54. 57. e *n*. 92. Poichè quanto si è detto, e l'aspetto istesso di una tale pretensione fa vedere, quanto la medesima sia irragionevole, e che con queste speciose espressioni di custode di Sagri Canoni, di difensore, e protettore della Chiesa, di riparo a' sconcerti, di lasciare intatta la giurisdizione Ecclesiastica, e di libertà de' Superiori Ecclesiastici nell' esercizio di essa, venga ad opprimersi totalmente la sua autorità, ed a soggettarsi tutto il Sagro alla potestà temporale.

108. In verità niuno mai potrà avere il coraggio di appellare custode de' Sagri Canoni, e difensore, e protettore della Chiesa, chi cerca confondere i Sagri Canoni, ed opprimere la sua autorità, e soggettarla alla potestà temporale; mentre ne' Sagri Canoni è cosa indubita-

ta,

ta, che le cause debbano avere il proprio corso, e girare per i proprj Tribunali Ecclesiastici in tutti que' casi di gravami, che mai s' inferiscano, per cui non mancano Vescovi, Arcivescovi, Primati, Patriarchi, Nunzj, e Legati del Papa, proibendosi espressamente il foro laicale nelle cause del Foro Ecclesiastico. *cap. Qualiter, & quando. de Judic. Can. Si quis Clericus. Can. Placuit. Can. Christianis. Can. Clericum.* 11. *q.* 1. e mille altri, che su tale proposito possono allegarsi, e volendosi fare il contrario sotto questo specioso titolo di custode de' Sagri Canoni, difensore della Chiesa, questo sarebbe lo stesso, che volere inorpellare, e coprire artificiosamente il proprio disegno diretto ad opprimere l'autorità della Chiesa, e confonderla.

109. Sono custodi i Prencipi de' Sagri Canoni, e difensori della Chiesa. *Si Reges, aliique Principes seculares Canonum custodes sunt, oportet ergo, ut Canones non destruant, sed tueantur, conserventque; neque enim custodem arborum, vinearumque appellaveris, qui eas fuerit deprædatus, omnesque earum fructus pro arbitrio suis usibus addixerit, ita Canonum custos non qui evertit, sed qui observat. At verò quid magis, & sæpiùs Canones inculcant, quam personarum, & causarum Ecclesiasticarum exemptionem, & ne causæ cœlestes prophanis Tribunalibus sistantur? qui ergo istos Canones violat tam sæpe, tam enixe Ecclesiæ commendatos, & non atramento tantùm, sed etiam sanguine, & vulneribus scriptos; istos, inquam, Canonum custodes, an hostes dixeris?* Così parla il Card. Sfondrato *Gallia vindic. contra* Maimbourg. *dissert.* 3. §. 2. *num.* 5.

110. Tanto maggiormente si riconosce il palliamento di questo disegno, asserendosi, che la giurisdizione Ecclesiastica resta intatta, procedendosi senza forma di giudizio, perchè se a sentimento di tutti non può procedere la potestà temporale con cognizione giudiziale, deve dirsi, che nemmeno possa farlo con cognizione estragiudiziale, per la regola 39. *de Regul. Jur. in* 6. ove: *Cum quid probibetur, probibentur omnia, quæ sequuntur ex illo.* Il fatto è, che le giurisdizioni sono divise, e la laicale non ha titolo veruno di prendere questi ricorsi sotto qualsivoglia pretesto, che sia: e con ciò se non puo prendere una tale ingerenza con cognizione giudiziale, nemmeno può farlo con cognizione stragiudiziale: Oltrechè non saprei come voglia pretendersi di ciò fare senza forma di giudizio, ed esercizio di giurisdizione; *jurisdictio dicitur à jure dicendo. l.* 1. §. *damus. ff. de suspect. tutor.* e questo appunto si fa nel caso, che si ricevono i ricorsi, si prende sopra di essi l'informo, si sentono le parti, si scrive nelle cause, si dichiara, si decide, e non basta, che si dica, che la cognizione sia stragiudiziale, che non si tocca lo spirituale, che non si pregiudica la giurisdizione de' Vescovi, perchè come dice il Card. de Luc. su tale proposito nelle Miscellan. *disc.* 17. *n.* 18. *Hujusmodi declarationes deserviunt pro pallio ad fraudandum, & cooperiendum recursus formales, & non formalitas verborum, sed substantia facti, & veritatis attendi debet*: tanto più, che a sentimento di Van-Espen si dice, che costando alla potestà temporale di aver proceduto il Superiore Ecclesiastico contro la forma prescritta da' Sagri Canoni, può la medesima cassare, rescindere, ed annullare gli atti, ed ordinare a' Sudditi, *ne aliquam rationem eorumdem actorum habeant*, come si è notato di sopra *num.* 54. 57. e 58. lo che dirsi, non può dubitarsi di essere un grande assordo.

111. Non può negarsi di essere oppressivo dell' autorità della Chiesa interporsi la potestà temporale sopra qualsivoglia emergente di causa pendente nel Foro Ecclesiastico, una volta che, come si è detto non si fa ritrovare titolo legittimo, che possa sostenere una tale pretensione. Cosa adunque debba dirsi nel caso, che voglia prendersi una tale ingerenza sopra la causa principale, ed assorbire e l'accessorio, e 'l principale, ed in fine sog-

get-

gettare totalmente il Sacerdozio all'Imperio? Questo senza dubbio non si permette a' Vescovi, e Superiori Ecclesiastici ne' frequentissimi abusi, e violenze, che si fanno da' Magistrati laici, *quod si hoc non permittunt Principes, nec æquum arbitrantur, quæ æquitas fuerit, ut quam ipsi ferre renuunt, servitutem Ecclesiis imponant*? Così appunto fu tale proposito riflette il Cardin. Sfondrato *loc. citat.*

112. Da quei, che vogliono sostenere una tale esorbitanza non si sentono che voci affettate di brame di quiete, e tranquillità dello Stato; e pure che altro sono queste esaggerazioni, se non che un velame, che taluni cercano porre a proprio vantaggio su gli occhi de' Prencipi per alienare il di loro animo dal rispetto dovuto alla osservanza de' Sagri Canoni, e renderglieli odiosi: onde come dice S. Girolamo nell'*ep. 62. Pacem voce prætendunt, & opere destruunt*; perchè la vera, e perfetta tranquillità dello Stato non può in altra guisa custodirsi, se non con serbarsi a' Sagri Canoni inviolata la riverenza, come scrisse S. Leone Magno a Massimo Antiocheno *epist. 62. Universæ pacis tranquillitas non aliter poterit custodiri, nisi sua sacris Canonibus reverentia intemerata servetur.*

113. Quindi nel principio di una tale esorbitanza, che s'introdusse in Francia, il Vicario Generale di Pamiers con sua lettera de' 24. Giugno 1681. scrisse al Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI. *Novissimorum sane temporum* (così egli) *iniquitas est* (Pater Sanctissime) *ut quicumque bellum Ecclesiæ inferunt, benevolentiam simulent, amicitiam præseferant. Olim hostes Ecclesiæ, hostes dicebantur, suo satis prodito nomine. Nunc duplex Religioni labor incumbit: nam priusquam se ad hostes debellandos accingat, debet illos detegere, quod quidem hodie difficillimum est; cum alii Reformatores dicantur, alii vocentur Tutores, Defensoresque, alii aliis nominibus nuncupentur. Nondum extincto Calvinistarum bello, novum à Parlamentis exoritur. Illi Ecclesiam reformando dilacerant, isti defendendo, amplectendoque præfocant. Gloriabatur olim Lutherus, Lutherique Principes Asseclæ, se novos Apostolos, novosque Prophetas à Deo extra ordinem missos, qui non solùm collapsam Ecclesiam erigerent, verùm etiam extinctam penitus in lucem revocarent. Nescio, an de novo quodam, & extra ordinem Apostolatu, supremæ nostræ Curiæ glorientur. Illud scio, putare homines istos sui muneris esse, antiquos Canones tueri, priscam disciplinam indicare, labenti Ecclesiæ humeros supponere. Nimirùm dormit in cymba Christus, otiatur Spiritus Sanctus, Sponsa Christi consenuit, annisque fatiscens, se ipsam non potest regere. Potuit quidem aliàs, dum in juventute vigeret, dum floreret annis Canones condere, leges ferre, sibi ipsi cavere. Nunc Rectore, Pedagogoque indiget, nunc est Tutoribus, & Actoribus committenda. Quidquid egerit anus decrepita, anus delira, suorum Parlamentorum injussu irritum decernitur, nullumque planè censebitur. Oh scelera! oh verba impia! oh hostium, quàm filiorum digniora consilia!*

114. E ciò sia detto per una tale quanotizia intorno a queste emergenze tra le due Potestà in altro Prencipato, non che avessi voluto esaminare una tale materia, discussa già pienamente da personaggi di sublime talento, e merito, che qui tralascio notare, bastando aver fatto menzione del Cardin. Sfondrato, ed altri nel decorso delle materie del secondo, e del presente altro articolo de' Segreti, perchè quanto al nostro Regno cessano questi timori, mentre col mezzo del detto *art. 2.* de' Segreti resta terminata la controversia del libero corso delle spedizioni di Roma, e con questo *artic. 3.* parimente de' Segreti l'altra intorno a' Ricorsi. Cosicchè volendosi pratticare diversamente, lo che non si deve supporre, perchè sarebbe destruttivo di quanto si è stabilito in questo Trattato, non potrebbero scusare le loro coscienze dall' illaqueamento di tante censure espresse, e fulminate de' Sa-

ne' Sagri Canoni, e specialmente nella Bolla, che suole leggersi, e pubblicarsi ogni anno nelle nostre Chiese nel dì della Cena del Signore, ne' Confessionili, delle quali sono affissi i di lei transunti a pubblica vista, come si è notato.

ARTICOLO QUARTO.

Riserbandosi Sua Santità la facoltà d' imporre pensioni per la somma di ducati Napolitani ventimila sopra i Vescovati, Badie, e Benefizj del Regno di Napoli per conferirle a suo piacere, e de' suoi Successori a' Sudditi dello Stato Ecclesiastico: Queste pensioni, come ancora quelle, che in ugual somma sono concordate a Sua Maestà nella maniera detta (a) *nel Concordato pubblico, non dovranno soggiacere per alcuna parte, benchè minima, a soffrire per la metà i pesi de' laici, ma ne debbano restare per questa rata esenti, tanto i Pensionarj, quanto coloro, che possèggono i Vescovati, Badie, e Benefizj, sopra i quali le dette Pensioni* (b) *saranno imposte.*

NOTE.

1. a. *Nel Concordato pubblico. Cap.*8. *art.* 2. e nella maniera, che si va dicendo nelle sue Note.

2. b. *Saranno imposte.* Sicchè restano le dette pensioni esenti da tutti i pesi, a' quali devono soggiacere i beni delle Comunità Ecclesiastiche, Chiese, e luoghi Pii Ecclesiastici imposti, e da imporsi, de' quali si parla nel *Cap.* 1. del Concordato *art.* 2. *e segg.*

ARTICOLO QUINTO.

Trovandosi nel Regno di Napoli parecchi picciolissimi Vescovati provveduti di scarse rendite, che i Vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta al grado loro, Sua Santità per aderire anco alle istanze fattene in nome di S. M. unirà con altri i più piccioli Vescovati del detto Regno con quelle condizioni, ed in quella maniera, che saranno più convenevoli per il buon governo delle medesime Chiese, e di tali piccioli Vescovati da ridursi, dovrà nello spazio di un anno formarsi distinto foglio, che sia ancora (a) *di gradimento di S. M. così ancora si stenderà un Catalogo di quei di* Nullius, *che dovranno sopprimersi, e delle Diocesi, alle quali dovranno incorporarsi, senza alcun pregiudizio bensì di chi che sia in quanto alle rendite, ed alla provvista de' benefizj: le quali condizioni dovranno più distintamente spiegarsi nel foglio, che con gradimento anche di S. M. dovrà formarsi su tal materia, per determinare, quali* Nullius *dovranno sopprimersi, ed a quali Diocesi* (b) *dovranno incorporarsi. Distesi poi, e concordati che saranno i detti fogli, Sua Santità ne anderà facendo l' unione, e soppressione nella maniera, che alla sua saviezza sembrerà più propria.*

NOTE.

1. a. *Di gradimento di S. M.* S. Gregorio VII. al *Can.*7. del suo Dittato, che chiamano, *Papæ soli licet pro temporis necessitate novas plebes congregare, de Canonica Abbatiam facere, & econtra, divitem Episcopatum dividere, & inopes unire.* Veramente questo spediente, quando abbia l' effetto suo, rispetto a qualche Chiesa, è molto necessario.

2. b. *Dovranno incorporarsi.* Molto più è lodevole questo spediente, quando abbia l' effetto suo; poichè in gran parte li maggiori inconvenienti, che si sentono, provengono dalla frequenza di questi *Nullius*, e si vede nella Diocesi di Capaccio tra le altre, dove si contano più di trenta di questi *Nullius*; e basta dire, per

per comprendere ogni genere di rilasciatezze quelche dal Volgo va notando il Cardin. de Luc. nel suo Vescovo prattico *cap.35. num.6.* cioè *Terra d' Abate* : tanto più, che molti di questi *Nullius* si godono per usurpazione coll'illaqueamento delle coscienze, e continue liti tra essi, ed i Vescovi.

ARTICOLO SESTO.

Quantunque nell' articolo primo delle materie beneficiali bastevolmento si trovi spiegato, che non solo tutti i Vescovati, Badie, ed altri Benefiej del Regno di Napoli debbano darsi a' soli Regnicoli oriundi del medesimo Regno, e non mai a' forestieri, ma che anche tutte le pensioni, che in qualunque futuro tempo da Sua Santità, o da' suoi Successori saranno riservate sopra de' medesimi Benefizj all' infuori solamente de' Ducati ventimila, che nella maniera detta nel medesimo Trattato, ed Articolo Sua Santità si riserverà sopra de' medesimi benefizj per poterli unicamente dare a' Sudditi dello Stato Ecclesiastico; nulladimeno avendo Sua Maestà desiderato, che per impedire, che in qualunque futuro tempo non possa nascere alcuna difficoltà sopra l' intelligenza, e prattica di quanto nel detto articolo si stabilisce sul punto delle dette pensioni da doversi effettivamente, e realmente godere da' soli Regnicoli, a riserva solamente de' suddetti Ducati ventimila di moneta Napolitana, tutto ciò si esprima con maggior chiarezza. Sua Santità nuovamente dice, e dichiara, che tale, e non altro sia il vero senso del detto articolo, cioè, che l' Indulto, che concederà la Santità Sua, sarà, che tanto i Vescovati, Badie, e tutti gli altri Benefizj di qualunque natura si siano, quanto tutte le pensioni sopra de' medesimi (a) *si conferiscano a' soli Regnicoli, a riserva solamente de' Ducati ventimila di moneta Napolitana, che Sua Santità nella maniera spiegata nel Trattato riserverà* (b) *per li Sudditi dello Stato Ecclesiastico, e che in tal senso dovrà sempre intendersi, pratticarsi, ed eseguirsi l' Indulto, di cui si parla nel Trattato del Cap.* 8. *delle materie Beneficiali nell'* art. 1. (c) *il quale comincia* : Concederà Sua Santità, *&c.*

S. CARD. VALENTI.
Loco ✝ Signi.

T. CARD. DE ACQUAVIVA.
Loco ✝ Signi.

CELESTINO ARCIVESCOVO DI TESSALONICA.
Loco ✝ Signi.

NOTE.

1. a. *Si conferiscono a' soli Regnicoli*. Chi venga sotto questo nome. veda *cap.* 8. del Concordato *art.* 1. *n.*4. *e* 5.

2. b. *Per li Sudditi dello Stato Ecclesiastico*. Chi venga sotto questo nome. veda le note di detto *art.* 1. del *cap.* 8. del Concordato *num.* 6.

3. c. *Il quale comincia* : Concederà Sua Santità, &c. Non ancora sento rilasciato l'Indulto del Papa, del quale si parla in questo articolo; non vedo però cosa in contrario circa la provvista de' Benefizj, e Vescovati, ma piuttosto osservo, che tutti si conferiscono a' Regnicoli nella maniera, che si stabilisce di doversi accordare il suddetto Indulto.

APPENDICE

ALLE NOTE DEL TRATTATO.

I.

Costituzione della S. M. di CLEMENTE Papa XII. contro gli omicidiarj, e contro coloro, che portano arme proibite in Roma, e per lo Stato Ecclesiastico.

Citat. Cap. 2. Art. 35. num. 42.

CLEMENS *Episcopus Servus Servorum Dei*. *Ad perpetuam rei memoriam*. In Supremo Justitiæ solio, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ Sapientiæ, atque bonitatis abundantiam constituti, tametsi Subditos nostros Charitatis potius vinculo, quam Legum severitate in Officio continere semper optaverimus, considerantes tamen crebra, quæ in temporali S. R. E. Ditione, ac etiam in hac Alma Urbe nostra patrantur Homicidia, ac succrescentem in dies Virorum sanguinum immanitatem, qui posthabitis gravissimis Prædecessorum nostrorum Sanctionibus, ac omnis divini, humanique juris planè obliti, quinimmo vel Feris ipsis animantibus, utpote in genus suum minimè sævientibus crudeliores, passim levissima etiam quandoque de causa Proximum suum depascuntur, ejusque cruore quasi musto inebriantur, nedum Corporibus mortem inferentes, sed non rarò Animabus quoque pretiosissimo Domini, & Salvatoris Nostri Iesu Christi Sanguine redemptis (si non sint armis spiritualibus, divina præveniente gratia, munitæ) æternam perditionem procurantes, cogimur, licet inviti, nova, validioraque quærere, & adhibere remedia, quibus tam exitiale, ac detestabile flagitium de eadem Urbe, ac finibus universæ Ditionis præfatæ, cujus peculiaris cura, ac tutela Nobis à Domino commissa est, propulsetur, atque exterminetur: Eas in primis ineundo rationes, per quas omnis spes, ac fiducia impunitatis, quæ illecebra peccandi persæpe esse solet, Delinquentibus adimatur, ut quos à tam atroci scelere nec Dei timor, neque humana necessitudo, nec fraterna charitas retrahit, pœnarum temporalium sibi quocumque præcluso effugio, ac evadendi aditu, necessariò subeundarum formidine deterriti, tandem ab effundendo Proximi sui sanguine manus abstineant.

Hinc est, quod Nos non minus, ex injuncto Nobis divinitus Apostolicæ sollicitudinis munere, quam publicæ tranquillitatis, ac securitatis studio, multorumque ad Nos identidem delatis querimoniis excitati, post maturam, quam super ea re cum nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, & dilectis Filiis Romanæ Curiæ Prælatis ad id à Nobis specialiter deputatis, qui rem ipsam jussu nostro diù, atque accurate discusserunt, habuimus deliberationem, de illorum consilio, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia Nostris, deque Apostolicæ Potestatis plenitudine, hac in Urbe prædicta, aliisque Civitatibus, Terris, & Locis Nobis, & eidem S. R. E. in temporalibus mediatè, vel immediatè subjectis perpetuò valitura Constitutione, quæ infra sequuntur, ut serpenti morbo hujusmodi occurramus, statuenda, & ordinanda duximus.

Ac primum quidem omnes, & singulas Constitutiones à fel. record. Pio II. Paulo II. Sixto IV. Iulio II. Leone X. Clemente VIII. Iulio III. Pio IV. Pio V. Gregorio XIII. Sixto V. Gregorio XIV. Innocentio XI. Innocentio XII. ac Benedicto XIII. & quibusvis aliis Romanis Pontificibus Prædecessoribus Nostris ad-

adversus Homicidas saluberrimè æditas (quarum tenores præsentibus literis pro plenè, & sufficienter expressis, & de verbo ad verbum insertis haberi volumus) cum omnibus, & singulis in eis contentis, quæ ipsis præsentibus contraria non sunt, harum serie approbamus, confirmamus, & innovamus, illasque adversus quemcumque non usum, seu contrarium usum, qui quovis modo prætendi, vel allegari posset, restituimus, & plenariè reintegramus, atque deinceps omnino, ac inviolabiliter observari præcipimus, & mandamus.

Et quia haud satis est delicta prohibere, nisi etiam quæ illa patrandi occasionem, ac commoditatem præbent, providè submoveantur, omnes propterea, & quascumque prædictorum, ac præsertim Pii IV. & Pii V. necnon recol. mem. Alexandri Papæ VIII. quarum initium est: *Etsi cuncta*, *&c.* aliorumque Antecessorum literas, & ordinationes, quibus vetantur delatio, retentio, & venditio sclopulorum *Archibusetti* vulgariter nuncupatorum, Pugionum, Cultrorum, parvarum Sicarum, aliorumque Armorum mensuræ brevioris tribus palmis, utpotè ad cædem clam, & dolosè inferendam aptorum, prout quoque Edictum Kalendis Ianuarii MDCCVIII. de mandato piæ memoriæ Clementis Papæ XI. Prædecessoris quoque nostri promulgatum, cæteraque Bannimenta hucusque publicata antedicta, aliave similis, vel alterius generis arma in Urbe, ac Ditione præfatis sub diversis etiam capitalibus pœnis prohibentia (quæ itidem præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis haberi volumus) ac omnia, & singula in eis contenta similiter approbantes, ac innovantes; ne pœnarum per eorumdem Decessorum literas, Edictum, & Bannimenta adversus illorum transgressores, cujusvis in illis expressæ qualitatis, & conditionis fuerint, statutarum executio ullatenus impediatur, tenore præsentium districte interdicimus quibuscumque Tribunalibus, Magistratibus, & Iudicibus tàm Urbis præfatæ, quam aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediatè subjectarum, ac quibusvis ejusdem S. R. E. Cardinalium Congregationibus qualibet quantumvis ampla potestate, & auctoritate suffultis, perinde ac ipsis S. R. E. Cardinalibus, etiam de latere Legatis, ne in causis delationis, ac retentionis istiusmodi armorum ulli Delinquenti pœnas, quas quomodolibet incurrerunt, gratiosè remittant, aut componant, ac vel in minima etiam parte moderentur, sed ea dumtaxat, quæ stricti juris fuerint, juxta præcisam formam, & dispositionem literarum, Edicti, & Bannimentorum præfatorum decernant, & exequantur. Quod si ex peculiaribus quandoque facti circumstantiis, vel ex qualitate personarum, gratiæ, compositioni, aut pœnæ moderationi locum esse, æquitate ita suadente, prudenter existimaverint, nihilominus neque tunc ad concessionem gratiæ, compositionem, aut moderationem pœnæ devenire possint, nisi prævia nostra, ac Romani Pontificis pro tempore existentis expressa approbatione, sub nullitate gestorum, ac inde sequutorum, & quoad Iudices præfatos sub pecuniariis insuper, aliisque etiam corporalibus, nostro, & ejusdem Pontificis arbitrio infligendis pœnis, memoratisque Cardinalium Congregationibus, ac Cardinalibus etiam de latere Legatis quamcumque facultatem, quæ eis de jure, usu, vel consuetudine, seu aliàs quomodolibet competere posset, in dictis causis delationis, aut retentionis Armorum arbitrandi, gratiam impertiendi, & componendi, ac moderandi pœnas hujusmodi, harum serie abrogamus, & revocamus.

Præterea, sicuti in Bannimentis generalibus pro Urbe præfata, ac universo Statu nostro Ecclesiastico æditis cavetur, Homicidas non excusari à pœna ordinaria, etiam pro homicidio in rixa commisso, si ex processu constiterit, rixam ex causa irrationabili, seu bestiali, ut vocant, ortam fuisse, ita quia

tan-

tantum legibus addendum venit, quantum rixarum, & homicidiorum frequentia excreverit. Statuimus, ut in Urbe, ac quibuscumque Civitatibus, Terris, & Locis Nobis, & Sedi Apostolicæ mediate, vel immediate subjectis prædictis, comprehensis etiam quatuor Legationibus, ac Civitatibus Bononien. Ferrarien. ac Beneventan. aliisque etiam specialem, & individuam mentionem requirentibus, Occisor pœna pariter ordinaria puniatur, licet homicidium sequutum sit in rixa, si homicida rixæ author fuerit: utque calor iracundiæ à pœna ordinaria delinquentem nusquam eximat, ubi inter tempus rixæ, ac patratum homicidium sex horarum spatium intercesserit, quod sufficere volumus, ut reus ad actus extraneos diverterit, vel divertisse debuerit; declarantes, quod ubi luculenter ex processu hujusmodi constiterit, in actu homicidii nullam adfuisse rixam inte occisum, & occisorem, nec pro parte occisoris probetur, intra dictum intervallum sex horarum homicidium immediate præcedentium aliquam subortam fuisse rixam, interfector pœnæ ordinariæ omnino subjiciatur, Neve prætextu erroneæ, & nunquam approbatæ consuetudinis, sive interpretationis, quispiam decipiatur, ad omnium, & singulorum memoriam seriò revocamus, prædicta pœna ordinaria teneri nedum ore proprio homicidium confessos, sed etiam qui de commisso homicidio juxta juris Canoni, ac Civilis dispositionem, quam in cæteris quibuscumque delictis sartam, tectamque fore volumus, convicti fuerint, quibusvis prætensis usu, & stylo, rebusque judicatis in contrarium minimè attentis.

Cumque ad reprimendam sanguinariorum hominum audaciam, quæ jam tunc invalescebat, idem Innocentius XII. Prædecessor in supradicta sua Constitutione incipien. *Viros sanguinum*, *&c.* inter alia expresse, ac omnino prohibuerit, inquisitos, processatos, condemnatos, aut bannitos, sive uti principales, sive uti mandantes, vel mandatarios, sive uti complices, aut auxilium, aut consilium, vel favorem præstantes ex causa, seu occasione homicidii, pro quo pœna ordinaria, vel extraordinaria imposita fuisset, seu imponenda foret, & quos quibuscumque futuris temporibus similiter inquiri, processari, condemnari, seu banniri contigisset in Urbe, & universa Ditione Ecclesiastica nullo unquam tempore, vel modo ex aliqua gratia, seu compositione, vel per viam cassationis Processus remitti, seu quoquo modo gratiose rebanniri, habilitari, seu cum eis dispensari, minusque illis aliquem Salvumconductum, seu liberum commeatum (præterquam pro vero, reali, & necessario servitio justitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujusmodi servitio congrueret) concedi per quoscumque Civitatum, & Locorum præfatorum Gubernatores, Provinciarum Rectores, dictæ Romanæ Ecclesiæ in temporalibus Vicarios, & Iustitiæ Officiales, & quoscumque alios quamvis speciali, & individua mentione dignos, ac etiam ipsos Cardinales de latere Legatos, quorum tamen respectu dictam suam Constitutionem locum habere decrevit in homicidiis animo doloso, & præmeditato commissis. Quamvis nulla suboriri possit dubitatio, quin prædicti Cardinales de latere Legati, pro eorum eximia dignitate, ac laudabili justitiæ zelo semper ea, qua decebat moderatione, ac prudenti circumspectione antehac usi sint facultate sibi sic præservata, quoties de homicidiis in rixa, aut aliàs sine animo doloso, & præmeditato sequutis actum fuit; attamen quia præconcepta spes veniæ consequendæ perversos homines animosiores, proniorésque reddit ad rixas, & contentiones excitandas, & confovendas, earumque calore cædes patrandas, quo damnabilis hæc præsumptio ex eorum animis penitus evellatur, eorumque sævitia irremissibilium pœnarum metu compescatur, enarratam Constitutionem, ac prohibitionem, quam idem Innocentius XII.

Præ-

Prædeceſſor quoad Cardinales de latere Legatos in homicidiis animo doloſo, & præmeditato locum ſibi vindicare voluit, ſicut præmittitur, ad homicidia etiam in rixa, & ſine præmeditatione commiſſa per præſentes extendimus, & ampliamus, itaut de cætero non liceat eiſdem Cardinalibus de latere Legatis, neque etiam ipſis Cardinalium Congregationibus, ſine noſtro, & Romani Pontificis pro tempore exiſtentis ſpeciali mandato inquiſitos, proceſſatos, & condemnatos, aut bannitos ex cauſa, vel occaſione homicidii, etiam in rixa, & abſque præmeditatione patrati, ex gratia, ſeu compoſitione, vel per viam caſſationis proceſſus remittere, ſeu gratiosè rebannire, habilitare, ſeu cum eis diſpenſare, neque illis aliquem Salvumconductum, præterquam pro vero, reali, & neceſſario ſervitio Iuſtitiæ, & tunc pro eo dumtaxat tempore, quod hujuſmodi ſervitio congruat, concedere, etiamſi pacem ab hæredibus, vel conſanguineis, aut filiis defuncti habuerint.

Venerabilibus quoque Fratribus noſtris Archiepiſcopis, & Epiſcopis, ac dilectis Filiis Locorum Ordinariis in Eccleſiaſtica Ditione præfata conſiſtentibus in virtute Sanctæ Obedientiæ, ac ſub noſtræ, & Romani Pontificis pro tempore ſimiliter exiſtentis, indignationis pœna earumdem tenore præſentium præcipimus, ne in cauſis homicidii, ſive qualificati, & animo doloſo, & præmeditato, ſive in rixa commiſſi, quibuſcumque reis eorum juriſdictioni, & foro quavis cauſa ſubjectis, jam condemnatis, ſeu bannitis, ſive quos in futurum per eorum Curiam inquiri, proceſſari, condemnari, ſeu banniri contigerit, ullam ſimiliter gratiam, abſolutionem, compoſitionem, caſſationem Proceſſuum, pœnæ remiſſionem, ſeu moderationem, habilitationem, diſpenſationem, & Salvumconductum, liberumve commeatum (excepto dumtaxat dicto reali, & neceſſario juſtitiæ ſervitio pro congruo illius tempore) impoſterum impertiantur, niſi poſt elapſum à die admiſſi delicti quinquennium, & tunc in ejuſmodi cauſis ea tantùm, quæ ſtricti juris Canonici fuerint, exequantur: Decernentes quidquid contra hanc noſtram prohibitionem ab eis, eorumque Curiis, necnon etiam à dictis Cardinalibus de latere Legatis, ac Cardinalium Congregationibus factum fuerit, cum inde pariter ſequutis, ipſo jure nullum, ac irritum, nulliuſque roboris, & momenti fore, nec tam in judicio, quam extra illud Delinquenti, etiam ad effectum inducendi, & allegandi bonam fidem ullatenus ſuffragari poſſe, & debere.

Ad hæc, ne ulla actio ad necem tendens, ſeu præordinata inulta remaneat; ſancimus, & ordinamus, ut pro armorum ignitorum exploſione Delinquens, ſi deliberatè exploſerit, & ſubſequuta ſit offenſio, ultimi ſupplicii pœnam incurrat, ſin autem non deliberata exploſione aliquem offenderit, Triremium pœnam in perpetuum ſubeat, & ſi animo quidem deliberato, ſed abſque alicujus offenſione ejuſmodi arma laxaverit, pœnæ Triremium per decennium obnoxius ſit, ac demum ubi nec præmeditatio, nec offenſio intervenerit, ſimplex tamen exploſio quinquennali remigatione vindicetur.

Ad nominationes quoque, quæ ſiunt pro liberatione Reorum jam damnatorum à promerito ſupplicio, noſtræ dirigentes conſiderationis intuitum, in eo, quod attinet ad illas nominationes, quibus nonnullæ Archiconfraternitates, aliæque Societates Urbis, & Ditionis hujuſmodi, ob egregia, quæ aſſiduè exercent pietatis, & Chriſtianæ charitatis opera, ex ſpeciali Sedis Apoſtolicæ conceſſione, quæ tamen ſit in viridi obſervantia, potiuntur, quæque Satellitibus, ſeu Curiæ apparitoribus pro Bannitorum, & in contumaciam condemnatorum captura in præmium laboris concedi conſueverunt, nihil præter conſuetudinem innovandum decrevimus; at nominationes eorumdem Bannitorum, & in contumaciam damnatorum, quas ex gratia dictæ Urbis Gubernator, Cardinalium Congregationes, ac ipſi Cardinales de latere Legati Executoribus juſtitiæ, & aliis quibuſcumque attribuere ſolent, vires deinceps nolumus obtinere, necnominatis ex cauſa homicidii in aliquo prodeſſe,

nisi Nobis, seu eodem Pontifice pro tempore existente priùs consultis, habitoque desuper nostro, vel ejus assensu.

Et quoniam experimento compertum est, administrationem, ac eursum rectæ, & expeditæ justitiæ, qua Reipublicæ salus præcipuè innititur, summopere obturbari, vel ab excessivo numero Privilegiatorum, vulgariter, *Patentati*, nuncupatorum, vel à minus recta intelligentia Privilegiorum concessorum; proinde salvis, firmisque remanentibus Decretis, ac Resolutionibus, quæ temporibus fel. pariter rec. Urbani PP. VIII. & dictorum Innocentii XI. ac Innocentii XII. Prædecessorum, aut alias quandocumque ea super re emanarunt, volumus, quod privilegium Fori nemini quorumcumque Privilegiatorum hujusmodi tam in Urbe, quam in reliquo Statu Ecclesiastico prædictis (Officialibus, aliisque Privilegiatis à Congregatione pro tempore existentium ejusdem S.R.E. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquisitorum, ac Ministris necessariis actu inservientibus Archiepiscopis, Episcopis, ac Ordinariis præfatis, eorumque Curiis dumtaxat exceptis) pro crimine homicidii suffragetur, sed dicti Privilegiati, quatenus clericali charactere insigniti, Ecclesiasticæ, & quatenus Laici fuerint, seculari jurisdictioni subjaceant: reservantes Nobis facultatem declarandi quinam, quotque esse debeant veri familiares dictorum Archiepiscoporum, Episcoporum, & Ordinariorum, ac Officiales necessarii Curiis Ecclesiasticis verum, & actuale servitium præstantes.

Insuper, quia ex illis etiam, qui in sortem Domini vocati sunt, quique aliis irreprehensibiles, & ab omni culpa, & macula immunes vitæ, ac virtutum exemplo prælucere deberent, aliqui interdum reperiuntur adeo suæ vocationis immemores, ut impellente humani generis hoste, pluribus etiam homicidiis manus suas cruentare non perhorrescant. Nos perversorum quorumcumquè malitiæ obviandum esse, non indulgendum probè intelligentes, ad istorum quoque frœnandam pervicaciam perpetuò itidem statuimus, quod Clericus primæ Tonsuræ nullum Beneficium Ecclesiasticum obtinens, tametsi conditiones Clericis hujusmodi à Concilio Tridentino præscriptas servaverit, ac servet, pro duobus tamen homicidiis animo deliberato, & præmeditato per eum patratis, privilegio Fori, & Canonis in odium tanti excessus, & ad aliorum terrorem exuatur, & uti incorrigibilis omnino seculari Potestati subjiciatur, ab ea tamquam Laicus legitimis pœnis plectendus: Clericus quoque in minoribus Ordinibus constitutus, nec pariter Beneficiatus, nec præscripta à Concilio Tridentino servans, tam celebs, quam conjugatus, in causis homicidii dicto privilegio Fori non gaudeat, eoque privatus remaneat, neque à proprio Episcopo, seu Ordinario repeti, minusque habitum Clericalem, quem indignè abjecit, reassumere possit, nisi post totaliter expiatam admissi delicti pœnam. Declaratio autem, an Reus ante patratum homicidium requisita à Concilio Tridentino servaverit, ad Episcopum, aliumve Loci Ordinarium omnino spectet, non retardata interim Delinquentis assecuratione facienda etiam per Iudicem laicum nomine Ecclesiæ, qui illum pariter Ecclesiæ nomine ad illius dispositionem retinere possit, ac debeat, donec dicta declaratio prodierit, quacumque diversa, ac etiam contraria Iuris Canonici, & Apostolicarum Constitutionum dispositione, seu interpretatione, necnon consuetudine haud refragante.

Porro cum idem Benedictus Prædecessor animadvertens homicidia hujusmodi suo etiam tempore increbrescere, nec minus quàm alia facinora in celebri Constitutione dicti Gregorii XIV. etiam Prædecessoris, quæ incipit: *Cum aliàs, &c.* recensita publicæ quieti officere, pro commissi sibi Apostolici Officii debiti per prædictam suam anno Incarnationis Dominicæ MDCCXXV. Sexto Idus Iunii, cui initium est: *Ex quo divina, &c.* evulgatam Constitutionem Laicos animo præmeditato,

ac

ac deliberato proximum ſuum interficientes ab Eccleſiaſticæ Immunitatis beneficio excluſerit, & repulerit, ac pro excluſis, atque repulſis haberi voluerit: Nos ob gliſcentem in dies quorumdam Eccleſiaſticorum nequitiam, qui nulla proprii Status habita ratione, non rarò in adeo nefarium, deteſtandumque crimen prolabuntur, ipſorum Gregorii, & Benedicti prædeceſſorum Conſtitutionibus, quas ſupra confirmavimus, atque innovavimus inhærentes, & quatenus opus ſit, criminum in illis exceptorum Reos immunitate Eccleſiaſtica nequaquam juvari iterum decernentes, eamdem Benedicti Prædeceſſoris Conſtitutionem, Laicos animo præmeditato, ac deliberato proximum ſuum, ſicut præmittitur, interficientes, à beneficio Immunitatis Eccleſiaſticæ excludentem, ad ipſos Eccleſiaſticos cujuſcumque gradus, & ordinis exiſtant in Urbe, ac univerſa Ditione Nobis, & Sedi Apoſtolicæ mediate, vel immediate ſubjecta homicidium animo ſimiliter præmeditato, ac deliberato patrantes extendimus qooque, & ampliamus, dummodo tamen cauſa admiſſi per eos homicidii ab illorum Iudice Eccleſiaſtico competente cognoſcatur, & ab eo, ſi Rei reperti fuerint, citra pœnam ſanguinis ad præſcriptum Sacrorum Canonum condigna puniantur animadverſione.

Ulteriùs ad varias Doctorum, qui ejuſdem Benedicti Prædeceſſoris mentem quoad perſonas in dicta ejus conſtitutione comprehenſas interpretari, ac explicare voluerunt, ſententias, & opiniones dirimendas, declaramus homicidii Reos natu minores vigintiquinque, majores verò viginti annos tam Laicos, quam Clericos, atque omnes, & ſingulos, ſive Laicos, ſive Clericos, qui mandatum, conſilium, inſtigationem, auxilium cooperativum, aut aliam operam occiſori præbuerint, ex quorum ſingulis pravis actibus homicidium evenerit, in dicta Benedicti Prædeceſſoris Conſtitutione comprehenſos eſſe, ac deinceps cenſeri debere, eamque quatenus opus ſit ad ipſos pariter extendimus; ita ſcilicet, ut illorum extractio è loco immuni, atque traditio Curiæ ſeculari quoad Laicos, ad ejuſdem Curiæ ſecularis requiſitionem fiat à Curia Eccleſiaſtica, & Clerici ab ipſa Curia Eccleſiaſtica ex officio omnino extrahantur juxta normam infra dicendam.

Item declaramus omnes, & ſingulos prædictos tam Laicos, quàm Eccleſiaſticos, qui in Urbe, ac Ditione præfatis, ex cauſa, & occaſione homicidii etiam in rixa commiſſi cum armis, ſeu inſtrumentis ſuapte natura aptis ad occidendum inquiſiti, & proceſſati, vel in contumaciam banniti, & condemnati fuerint, dummodo homicidium non fuerit caſuale, vel ad propriam defenſionem, Immunitatis præfatæ beneficio minimè etiam gaudere.

Utque Reorum ratione homicidii, ut præfertur, excepti inquiſitorum, ſeu bannitorum, & in contumaciam condemnatorum extractio ab Eccleſiis, aliiſque locis immunibus, atque traditio ſuo cuique Iudici competenti legitimis modo, & forma à Curia Eccleſiaſtica fiant, volumus, & ordinamus, ut quotieſcumqne Iudici Eccleſiaſtico competenti innotuerit, aliquem Laicum, ſeu Eccleſiaſticum ex cauſa homicidii excepti inquiſitum, atque proceſſatum, ad Eccleſiam, ſeu locum immunem confugiſſe, ibique moram trahere, ac ea ſuper delicti qualitate, ac perſonæ reitate ſubminiſtrata, vel acquiſita ſuppetant indicia, quæ ad capturam decernendam ſufficere videantur, tunc idem Iudex Eccleſiaſticus ex officio, ac nemine etiam requirente, ſi delinquens ſit Clericus, ſin verò Laicus, poſtquam à Curia ſeculari requiſitus fuerit, ad ipſius deliquentis extractionem ab Eccleſia, ſeu loco immuni, implorato etiam ad hoc, quatenus opus ſit, auxilio brachii ſecularis, & cum interventu perſonæ Eccleſiaſticæ ab Epiſcopo deputandæ devenire teneatur, Extractumque ad ſuos, ſi tuti, & ſecuri fuerint, ſin minus ad Curiæ ſecularis carceres aſportari, ibique ſub tuta cuſtodia detineri curet, & faciat: Ubi verò ex proceſſu informativo deſuper conficiendo quoad Inquiſitum nondum condemnatum,

dictus Iudex Ecclesiasticus ex acquisitis, seu subministratis indiciis ad torturam tantum sufficientibus ab Extracto homicidium à præfata Benedicti Prædecessoris, & hac nostra Constitutionibus exceptum patratum fuisse cognoverit, ad declarationem, quod scilicet de casu ita excepto constet, progrediatur, Extractumque, si laicus sit, Ministris, & Officialibus Curiæ secularis, si autem Clericus, ejus competenti Iudici Ecclesiastico tradere, & consignare possit, ac debeat, exactis tamen, receptisque in actu traditionis, & consignationis hujusmodi à Iudice quidem seculari juramento, & ab Ecclesiastico promissione in verbo veritatis, de restituendo Extractum Ecclesiæ, locove immuni sub pœna Excommunicationis latæ sententiæ Nobis, & eidem Romano Pontifici pro tempore existenti reservatæ, quatenus Extractus in suis defensionibus, quæ ad tramites Iuris, & Ordinationum Apostolicarum ei competunt, præfata elidat, seu diluat indicia, & si illa minimè eliserit, sive diluerit, & delinquens repertus fuerit, Iudici suo, scilicet Ecclesiastico in Clericum, Seculari in Laicum, ut juris esse censuerit, animadvertere liceat.

Quoties autem de jam bannito, aut in contumaciam damnato ex causa homicidii superius excepti, sive Laico, sive Ecclesiastico agetur, quilibet Iudex Ecclesiasticus, ut præfertur, competens ad illius, Laici nimirùm instante Curia seculari, & Clerici ex officio extractionem ab Ecclesia, locove immuni cum interventu quoque Personæ Ecclesiasticæ ab Episcopo deputandæ, ac traditionem suo respectivè Iudici, sicut mox dispositum est, faciendam procedat, solamque sententiæ contumacialis, & actorum, quibus illa fundatur, exhibitionem ad hoc sufficere decernimus, ut dictus Iudex Ecclesiasticus ex illorum inspectione dumtaxat agnito, num istiusmodi Sententia contumacialis legitimè, justèque prolata sit ad formam Constitutionum Apostolicarum, pronunciare, ac declarare queat, & debeat, an bannitus, & in contumaciam damnatus consignandus veniat, necne? exactis pariter, & receptis, quatenus consignetur à Iudice seculari juramento, si Delinquens sit Laicus, ab Ecclesiastico verò, si fuerit Clericus, promissione ipsum, ut supra, restituendi Ecclesiæ, locove immuni, sub antedicta pœna excommunicationis, si Extractus in suis similiter defensionibus ei ad præscriptum præfatarum Constitutionum Apostolicarum competentibus nullitatem, & injustitiam contumacialis Sententiæ prædictæ ostenderit, & sceleris indicia diluerit, quod si id præstare nequiverit, & ex eisdem Sententia, & actis ritè, & rectè gestis Reus repertus fuerit, Iudex ejus competens Sententiam exequi, & quando aliquem in pœna irrogata excessum deprehenderit, etiam moderari valeat; ita quod quæcumque declaratio à prædicto Iudice Ecclesiastico facta in judicio Ecclesiasticæ Immunitatis, super consignatione banniti, & in contumaciam damnati, ejusque denegatione nullatenus deservire, & à nemine allegari possit in alio diverso, ac separato judicio, in quo scilicet de præfatæ sententiæ contumacialis executione postmodum disputari contingeret, ad quem effectum dicta declaratio Iudicis Ecclesiastici perinde habeatur, ac si non emanasset, nec ullus exinde scrupulus animo Iudicis competentis in cognoscenda, & definienda validitate, seu nullitate, justitia, seu injustitia ejusdem Sententiæ contumacialis ingeratur.

Hanc autem methodum, & formam sic à nobis stabilitam exactè, & inconcussè ab omnibus deinceps observari volumus, & mandamus, quacumque alia Prædecessorum dispositione, aut contraria interpretatione, ac praxi in quibusvis Curiis Urbis, & Ditionis præfatarum quomodolibet, & quandocumque invecta, necnon declarationibus à Tribunalibus dictæ Urbis, ac etiam à Congregatione pro tempore quoque existentium ejusdem S. R. E. Cardinalium Immunitati Ecclesiasticæ, & controversiis jurisdictionalibus præposita, etiam iteratis vicibus emanatis haudquaquam obsistentibus.

Cæ-

Cæterum quæ memoratis Constitutionibus Gregorii XIV. & Benedicti XIII. Prædecessorum in cunctis Christiani Orbis partibus juxta earum tenorem, ac dispositionem inviolabiliter retinendis, ac custodiendis, per modum extensionis, & ampliationis adjicienda duximus, nusquam ad cæteras Regiones, utpote sicut in Domino gaudentes accepimus, non adeo multiplicia grassantur homicidia, neque ultra Ditionem Ecclesiasticam præfatam extendere, & ampliare intendimus.

Decernentes easdem præsentes literas, &c. Non obstantibus, &c. Volumus autem, &c. Nulli ergo omnino hominum, &c.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo trigesimo quarto kalendis Februarii Pontificatus nostri Anno Quinto.

II.

Costituzione della S. M. di GREGORIO PP. XIV. intorno alla Immunità delle Chiese, e delitti, che si eccettuano dal benefizio di essa.

Citat. Cap. 2. Art. 35. e num. 42.

GREGORIUS *Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.* Cum aliàs nonnulli Prædecessores nostri, & præsertim fel. recordat. Sixtus Papa IV. necnon Pius etiam V. sancto zelo ducti, diversas facultates, & indulta extrahendi, etiam in casibus quibusdam à jure non permissis, ex Ecclesiis criminosos, & delinquentes, compluribus secularibus Principibus, eorumque Curiis, & Magistratibus sub variis modis, formis concesserint, prout in illis pleniùs continetur.

§. 1. Experientia postmodum docuit, tum diversitatem, & differentiam hujusmodi indultorum, tum quia plerique eorumdem Principum Ministri; ex hoc ipso illa diversimode, etiam latius, quam par erat, & ad suum libitum interpretandi occasionem arripuerunt, illisque abuti cœperunt, subortam esse non mediocrem in aliquibus locis, libertatis, & immunitatis Ecclesiasticæ perturbationem, & confusionem; alibi verò ne ipsos quidem laicos indultis hujusmodi uti voluisse, aut potuisse, quod populis, inveterata erga Ecclesias reverentia, devotis, & assuetis, scandali potius, quam quietis occasionem præberent; Illud etiam absurdum sæpenumero secutum est, ut infimæ interdum conditionis laici, non modo juris, sed etiam literarum penitus ignari, & imperiti, dum quasi potestates, aut Ministri Curiæ secularis in aliquo Castro, aut Oppidulo jurisdictionem exercebant, facultatum, & indultorum hujusmodi limites longe excesserint, eaque suo arbitratu in sensus minus rectos, & ab intentione concedentis omnino alienos, detorserint, & illorum prætextu quicquid sibi in mentem venit attentare præsumpserint, in grave jurisdictionis, & immunitatis Ecclesiasticæ præjudicium, locorum, & personarum divino cultui dicatarum contemptum, ipsius divinæ Majestatis offensam, & scandalum plurimorum. Quare pro commisso nobis à Domino Pastoralis Officii munere, prædictis absurdis, & scandalis obviare, ac differentias hujusmodi ad uniformem regulam reducere, omnemque dubitandi, ac perperam interpretandi occasionem dilucida declaratione submovere, abusus tollere, & ne Ecclesiastica jura plane conculcentur, & negligantur, opportune providere decrevimus, prout etiam dictus Sixtus Prædecessor noster iisdem de causis motus statuere decreverat, licèt morte præventus hoc adimplere nequiverit; ita tamen, ut quando præsens temporum calamitas, & nimia, quæ jam invaluit perversorum hominum malitia

id

id exposcit, aliquid, etiam ad terrorem delinquentium, & ad coercenda illorum facinora, ultra id quod prisca illa majorum nostrorum disciplina, & vetus sacrorum canonum norma praescripserat in quibusdam casibus congrua moderatione adhibita, permittamus.

§. 2. Hac itaque nostra perpetuo valitura constitutione, omnia, & quaecumque privilegia, indulta, & gratias, tam per praedictum Sixtum, ac Pium Quintum quam alios quoscumque nostros Praedecessores, aut nosmetipsos, Sedem Apostolicamque, ejusve Legatos, super abducendis, vel extrahendis ab Ecclesiis, Monasteriis, Sacellis, domibus regularibus, & secularibus, locisve sacris, aut religiosis, aliasque in casibus à jure permissis hominibus certorum tunc expressorum, vel non expressorum criminum reis, aut fraudolentis decoctoribus, etiam in odium certorum delictorum, & pro bono, pace, & quiete publica, & ex causis urgentissimis, ac necessariis, & aequipollentibus casibus in jure expressis, atque ex paritate, identitate, aut majoritate rationis extensis, perpetuò, vel certum nondum elapsum tempus, seu ad vitam alicujus Principis, aut beneplacitum, seu alias quomodolibet concessa, etiam iteratis, aut multiplicatis vicibus, approbata, & innovata, ac usu recepta, literasque Apostolicas sub plumbo, aut in forma Brevis, seu alias quomodocumque desuper confectas, quarum tenores hic haberi volumus pro expressis, ac ad verbum insertis, sublata penitus omni differentia, ita ad unam tantum formam reducimus, & moderamus.

§. 3. Ut laicis, ad Ecclesias, locaque sacra, & religiosa praedicta confugientibus, si fuerint publici latrones, viarumque grassatores, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, ac viatores ex insidiis aggrediuntur, aut depopulatores agrorum, quive homicidia, & mutilationes membrorum in ipsis Ecclesiis, earumve coemeteriis committere non verentur, aut qui proditoriè proximum suum occiderint, aut assassinii, vel haeresis, aut lesae Majestatis in personam ipsiusmet Principis rei, immunitas Ecclesiastica non suffragetur. Sed universis, & singulis venerabilibus fratribus nostris Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, caeterisque Ecclesiarum, & Monasteriorum Praelatis, tam secularibus, quam cujusvis Ordinis regularibus, districtè praecipiendo mandamus, & praecipimus, ut laicos in casibus praedictis delinquentes, ad eorum Ecclesias, Monasteria, Domos, & alia loca supradicta sacra, seu religiosa respective confugientes, & in eis se recipientes, atque morantes, qui praedicta delicta, eorumve aliquod, judicio suo commisisse videbuntur, quando à Curia seculari fuerint requisiti, & quilibet eorum fuerit requisitus. Ministris, & Officialibus Curiae secularis absque irregularitatis nota, aut alicujus censurae Ecclesiasticae incursu, tradi, & consignari curent, & faciant, & quilibet eorum curet, & faciat.

§. 4. Ne autem Curiae secularis praedictae Ministri facultate illos per se, & propria auctoritate extrahendi, & abducendi sibi olim, ut praefertur, attributa, & per praesentes revocata, abutantur, volumus, dictaque auctoritate decernimus, & declaramus, ut Curia secularis, ejusque Judices, & Officiales, ab Ecclesiis, Monasteriis, locisque sacris praedictis, laicum aliquem, ut praefertur, delinquentem, in nullo ex casibus supradictis sine expressa licentia Episcopi, vel ejus Officialis, & cum interventu personae Ecclesiasticae ab eo auctoritatem habentis, ad quos solos, & non alios, Episcopis inferiores, etiamsi alii Ordinarii sint, aut nullius Dioecesis, aut Conservatores ab hac Sede specialiter, vel generaliter deputati, praedictam licentiam dandi, facultas pertineat. Occurrente autem casu in loco exempto, & nullius Dioecesis, tunc ad Episcopum viciniorem devolvatur haec cognitio, & non ad alios, capere, extrahere, aut incarcerare non possint, nisi eo casu, quo ipse Episcopus, & dictae personae Ecclesiasticae requisitae illos in delictis superius expressis cul-

culpabiles, tradere, aut capturæ, & carcerationi intervenire, & assistere recusaverint, tuncque reverentiæ Ecclesiæ, & locis Sacris debitæ memores, prædictos delinquentes, minori quo id fieri poterit cum scandalis, & tumultu, extrahere curent.

§. 5. Quodque delinquentes laici prædicti, postquam, ut præfertur, ab Ecclesiis, locisve sacris extracti, & capti fuerint, ad carceres Curiæ Ecclesiasticæ reponi, & inibi sub tuto, & firmo carcere, ac opportuna custodia, data illis, si opus fuerit, per Curiam secularem, detineri debeant, nec inde extrahi, Curiæque seculari prædictæ consignari, nec tradi possint, nisi cognito prius per Episcopum, seu ab eo deputatum, an ipsi verè crimina superius expressa commiserint; tuncque demum de mandato Episcopi per Iudicem Ecclesiasticum Curiæ seculari, quacumque appellatione postposita, consignentur.

§. 6. De crimine verò hæresis, cognitio ad forum Ecclesiasticum tota pertineat, neque in ea Curia secularis se quoquo modo intromittat.

§. 7. Sicuti etiam prohibemus, ne contra Ecolesiasticas personas, seculares, aut cujusvis Ordinis, vel Militiæ, etiam Sancti Ioannis Hierosolymitani regulares quoquomodo, etiam vigore prædictorum privilegiorum, indultorum, aut concessionum, quæ omnia ad terminos juris per præsentes reducimus, procedant, aut se intromittant, illasve ab Ecclesiis, Monasteriis, Domibus, Locisque sacris, aut religiosis, etiam in casibus in hac Constitutione expressis, extrahere, abducere, capere, carcerare, aut cognoscere de criminibus ad forum Ecclesiasticum pertinentibus, alias quam de jure, & per privilegia eisdem Ordinibus, aut Militiis concessa permittitur, quomodolibet præsumant.

§. 8. Quod si quis quacumque dignitate, & auctoritate præditus, præmissorum, aut alio quovis prætextu, quicquam præter, aut contra hujus nostræ Constitutionis tenorem attentare præsumpserit, declaramus eum ipso facto censuras, & pœnas easdem incurrere, quæ contra libertatis, juris, & immunitatis Ecclesiasticæ violatores per sacros Canones, & Conciliorum generalium, nostrorumque Prædecessorum Constitutiones sunt promulgatæ.

§. 9. Sicque per quoscumque Iudices, &c. §. 10. Non obstantibus præmissis, &c. §. 11. Ut autem præsentes literæ, &c. §. 12. Nulli ergo omnino hominum, &c.

Datum Romæ in Monte Quirinali, Anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo nonagesimo primo, Nono Kalend. Iunii, Pontificatus nostri Anno primo,

III.

Costituzione della S. M. di BENEDETTO PP. XIII. colla quale si dichiarano alcuni delitti già prima in virtù della detta Costituz. di Gregorio XIV. eccettuati dal benefizio del Sagro Asilo, altri si eccettuano nuovamente, e si dà nuova forma, e metodo di procedere in queste cause d'Immunità.

Citat. Cap. 2. Art. 35. e num. 42.

BENEDICTUS *Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.* EX quo, divina disponente clementia, ad supremum universi Christiani populi regimen assumpti fuimus, considerantes, debitum, quo obstringebamur, Ecclesiarum, Sacrorumque Locorum Immunitatem sartam, tectam, inviolatamque ubique

ubique custodiendi, inter graviores suscepti Apostolici Ministerii curas meritò recenseri: diù, multumque rationes, ac media Nobiscum expendere non omisimus, quibus ipsa Immunitas in pristinum venerationis, & reverentiæ locum restitui posset, ac in omnibus Orbis Catholici Regionibus ita observaretur, quemadmodum prisca illa Majorum Nostrorum disciplina, & vetus Canonicarum Sanctionum norma præscripsit. Dum hæc solicito animo revolveremus, in oculos primùm incurrit celebris illa Constitutio, à fel. rec. Gregorio PP. XIV. Prædecessore Nostro ædita, quæ incipit: *Cum aliàs*, qua quidem Constitutione idem Gregorius Prædecessor pro Pastorali zelo suo hunc ipsum in scopum intendens, facultates, & indulta à quibusdam Romanis Pontificibus, ac præsertim à S. Pio V. & Sixto etiam V. Prædecessoribus itidem Nostris, tunc suis, concessa aliquibus Principibus, eorumque Officialibus, & Magistratibus extrahendi, ac abducendi ab Ecclesiis, aliisque locis immunibus, certorum criminum reos, & delinquentes, reformavit, moderatusque fuit: Simul autem delictorum frequentiæ, unde publica tranquillitas maximè perturbatur, occurrere volens, ac impedire, quantùm licebat, ne aliqua graviora à pravis hominibus patrarentur sub certa impunitatis spe, quam ex confugio ad loca immunia sibi parabant, nonnulla expressit, & explicavit crimina, & casus, in quibus laicos delinquentes Ecclesiastica Immunitate nequaquam gaudere voluit, & decrevit; ac insuper Iudices constituit, qui in occurrentibus casibus, an delictum esset, nec ne in eadem Gregoriana Constitutione exceptum cognoscere, & declarare deberent; certamque demum formam in extractione prædictorum delinquentium à locis immunibus observandam stabilivit, & inviolabiliter ab omnibus perpetuò observari mandavit, quemadmodum in prædicta Constitutione, anno Incarnationis Dominicæ 1591, nono Kal. Iunii promulgata, uberiùs continetur.

Quoniam verò, post æditam hujusmodi Constitutionem, ob varias Doctorum, eam interpretantium, sententias, & variam itidem Curiarum Ecclesiasticarum in illius executione praxim, multiplices contentiones super vero, rectoque ejus sensu inter Ecclesiastica, & Secularia Tribunalia exortæ fuerunt, quamplures Romani Pontifices, ac præsertim piæ mem. Clemens IX. Clemens X. & Clemens XI. Prædecessores similiter Nostri, de præfatis contentionibus dilucida casuum exceptorum explicatione submovendis, non semel, sicut accepimus, deliberarunt, facilioremque insuper eos probandi, & declarandi methodum, ut ejusdem Gregorii Prædecessoris mens pleniùs executioni demandaretur, Curiis Ecclesiasticis præscribere cogitabant; sed ab aliis distracti curis, ac interim morte præventi, destinata perficere nequiverunt. Hinc igitur est, quod Nos, omnino expedire arbitrantes, ut ejusmodi controversiis finis aliquando imponatur, eorumdemque Prædecessorum pio, atque salubri proposito inhærentes, Motu proprio, ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, hac nostra perpetuò valitura Constitutione, in primis providam memorati Gregorii Prædecessoris Constitutionem cum omnibus, & singulis in ea contentis, atque dispositis, amplissimè confirmamus, approbamus, & innovamus, &, quatenus opus sit, criminum in illa exceptorum reis, & delinquentibus, Immunitatem Ecclesiasticam suffragari nequaquam debere iterum, ac de novo decernimus, & declaramus. Præterea non absque gravi animi nostri dolore animadvertentes, ob auctam, atque in dies invalescentem perversorum hominum malitiam, sæpe, ac sæpiùs nonnulla alia gravia crimina perpetrari, quæ non minùs, quàm illa in Gregoriana Constitutione, ut præfertur, excepta, publicam quietem perturbant, proinde ad delinquentium audaciam, ac ejusmodi delictorum frequentiam, quantum fieri poterit, coercendam, pro Apostolici muneris Nostri debito, ea, quæ inferiùs explicabuntur, statuenda censuimus.

Cùm

Cum itaque prædicta Gregoriana Constitutione cautum sit, ut publicis latronibus, viarumque grassatoribus, qui itinera frequentata, vel publicas stratas obsident, aut viatores ex insidiis aggrediuntur, Immunitas Ecclesiastica minimè suffragetur; non levis autem inter Doctores emerserit controversia, an quis ex unico actu publicus latro, & grassator dici possit, vel plures ad id actus requirantur: Nos, ejusmodi controversiam dirimere intendentes, unicam tantùm grassationem in via publica, aut vicinali admissam, sufficere ad hoc, ut quis publicus latro, & grassator dici valeat; dummodo tamen grassati mors, aut membrorum mutilatio secuta fuerit, tenore præsentium definimus, & declaramus.

Insuper ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, atque repellimus, & pro exclusis, atque repulsis haberi volumus, nedum eos, qui homicidia, aut mutilationes membrorum in Ecclesiis, earumve cœmeteriis committere audent, quemadmodum in Gregoriana Constitutione sancitum est: verùm etiam eos, qui stantes in Ecclesia, vel Cœmeterio, interficiunt stantes extra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut ipsis membrum mutilant: necnon eos, qui stantes extra Ecclesiam, aut Cœmeterium, occidunt stantes intra Ecclesiam, vel Cœmeterium, aut iis membrum mutilant: ac eos tandem, qui confugientibus vim inferant, atque ipsos ab Ecclesia, aliove loco immuni violenter extrahunt, & abducunt: Declarantes in quatuor præmissis casibus ejusmodi Reos, non illius tantùm Ecclesiæ, quam violarunt, sed cujuscumque etiam alterius Ecclesiæ Immunitate gaudere nequaquam posse, aut debere.

Ad hæc in crimine Assassinii non modo mandatarios, qui in ipsamet Gregoriana Constitutione apertè excipiuntur, sed etiam mandantes, qui certum præmium, aut mercedem sive in pecunia, sive in aliis rebus tradiderint, aut promiserint, quamvis promissio nullum habuerit effectum, dummodo Assassinium re ipsa patratum fuerit, ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio excludimus, ac pro exclusis perpetuò haberi volumus, & mandamus.

Excludimus pariter, repellimus, atque privamus ejusdem Immunitatis privilegio interficientes proximum suum animo præmeditato, ac deliberato. Falsificantes Literas Apostolicas: Ministros Montis Pietatis, vel alterius publici Telonii, aut Banci pro depositis Principis, privatarumque personarum destinati, furtum, aut falsitatem in prædictis locis committentes, cujus ratione arca pecuniaria ita minuatur, ut pœnæ ordinariæ locus sit: Conflantes, adulterantes, vel tondentes quascumque monetas aureas, vel argenteas, etiam Principum exterorum, quotiescumque in loco, aut Provincia, ubi crimen admittitur, liberum habeant usum, & commercium, vel ipsas monetas conflatas, adulteratas, aut detonsas scienter ita expendere, & erogare præsumentes, ut fraudis conscii, atque participes censeri possint: illos demum, qui sub nomine Curiæ sese introducunt in alienas domos, animo ibidem perpetrandi rapinas, easque re ipsa committunt cum homicidio, aut mutilatione membrorum alicujus ex domesticis earumdem ædium, vel etiam extranei, quem ibi fortè reperiri contigerit, dummodo homicidium, vel membrorum mutilatio sequatur.

Cæterum, cum diuturna experientia compertum fuerit, Curias Ecclesiasticas in casibus, qui hactenus evenerunt, difficulter probare, & consequenter declarare potuisse delictum, pro quo quis ad Ecclesiam confugerat, fuisse comprehensum in numero exceptorum, propter variam earundem Curiarum praxim, & varias pariter opiniones Doctorum, qui antedicti Gregorii Prædecessoris mentem, quoad normam ab ipso præscriptam recipiendi probationes, & procedendi ad declarationem criminum exceptorum, interpretari voluerunt: statuimus, præcipimus, & mandamus nullam in hoc de cætero haberi rationem cujuscumque interpretatio-

nis ejusdem Gregorianæ Constitutionis, quæ à quocumque Doctore prodierit, neque praxis à quibuslibet Curiis, aut Tribunalibus invectæ, imo nec quarumcumque declarationum, quæ ab hujus Almæ Urbis Nostræ Tribunalibus, sive etiam à Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium, Immunitati Ecclesiasticæ præpositorum, emanaverint, quatenus præsenti Nostræ Constitutioni adversentur; sed in occurrentibus casibus normam hic à Nobis præscribendam inviolabiliter ab omnibus observari volumus, & sancimus.

Quotiescumque igitur Curia Ecclesiastica à Curia seculari fuerit requisita, ut Laicum aliquem delinquentem è loco immuni extrahi, ac illi consignari faciat, eaque super delicti excepti qualitate, ac personæ reitate subministrata, vel acquisita sint indicia, quæ ad capturam decernendam sufficere videantur; tunc Curia Ecclesiastica ad ejusdem delinquentis extractionem ab Ecclesia, aliisve locis immunibus, ope, ac medio suorum executorum, implorato etiam, quatenus opus sit, brachii secularis auxilio, & cum interventu personæ Ecclesiasticæ, ab Episcopo deputandæ, procedere teneatur; extractumque ad suos carceres asportari, ac ibi sub tuta custodia detineri curet, & faciat. Ubi verò ex processu informativo desuper conficiendo, constet de crimine excepto, ac insuper adversus eumdem Extractum talia resultent indicia, ut crimen ab eo fuisse patratum moraliter credi possit (quæ quidem indicia juxta regulas juris vocantur ultra torturam) eo tandem casu præfatum Extractum Ministris, & Officialibus Curiæ secularis tradere, & consignare possit, ac debeat, exacta tamen, receptaque priùs ab ipsis obligatione, in forma juris valida, restituendi extractum Ecclesiæ, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ, Nobis, ac pro tempore existenti Romano Pontifici reservatæ, quatenus idem extractus indicia contra ipsum acquisita in suis defensionibus purget, ac diluat. Quod si ea minimè purgaverit, & verè delinquens repertus fuerit, Curiæ seculari in ipsum tali casu, ut juris esse censuerit, agere, atque procedere liceat.

Præterea, considerantes sæpedictum Gregorium Prædecessorem in sua Constitutione optimo quidem jure sanxisse, ut soli Episcopi, & non alii Episcopis inferiores, etiamsi locorum Ordinarii sint, aut nullius Diœcesis, aut Conservatores à Sede Apostolica specialiter, vel generaliter deputati, cognoscere, & declarare valeant, an delicta, pro quibus inquisiti ad loca immunia confugerunt, & in eis se receperunt, sint, necne de genere, ac numero exceptorum: Nos providam ejusmodi dispositionem approbantes, & confirmantes, eique inhærentes, Motu, scientia, ac potestatis plenitudine similibus, tenore præsentium, quibuscumque Magistratibus, Officialibus, & Ministris secularibus, necnon quibusvis aliis personis cujuscumque gradus, & conditionis existant, etiamsi Imperiali, Regia, Ducali, aut alia quavis mundana dignitate, aut auctoritate præfulgeant, districtè interdicimus, ac inhibemus, ne hujusmodi causis, vel conficiendo processus, vel Inquisitos extrahendo à locis immunibus, vel declarando crimina ab eis admissa esse de exceptis in Gregoriana, aut in præsenti nostra Constitutione, ullo pacto sese ingerant, aut immisceant. Quod si secus quidam attentare præsumpserint, ex nunc omnia in contrarium præmissorum gerenda, irrita, & inania, nulliusque roboris, vel momenti perpetuò fore, ipsosque attentantes in censuras, & alias pœnas à Sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostolicis adversus eos, qui jurisdictionem Ecclesiasticam quoquo modo lædunt, ac violant, inflictas, incurrere decernimus, & declaramus: volentes, intendentes, ac expressè mandantes, quod omnimoda cognitio, atque judicium de criminibus in Gregoriana Constitutione exceptis, & à Nobis superius explicatis, tum etiam de aliis, quæ in præsenti Nostra Constitutione adjicienda, & similiter excipienda duximus, quemadmodum, ut præfertur, adjecimus, & ex-

cepimus, ad Episcopos tantùm, privativè quoad omnes alios, perpetuò spectet, atque spectare debeat; & donec ipsi in occurrentibus casibus declaraverint delictum esse de exceptis, & cætera omnia à Nobis superius constituta adimpleverint, Inquisitos Ecclesiæ, vel alterius loci sacri, ad quem confugerunt, immunitate gaudere tutò debere, ac in ea conservandos, & manutenendos esse statuimus, præcipimus, & mandamus.

Universos demum, & singulos Venerabiles Fratres Nostros Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos, quos hujus nostræ Constitutionis Executores deputamus, in visceribus Domini Nostri Iesu Christi hortamur, & paterna charitate admonemus, ut quanti momenti sit hoc negotium, seriò cogitantes, in occurrentibus casibus qualitatem testium, & probationum pondus summo studio, ac vigilantia scrutentur, omnemque fraudem, & dolum procul arceri satagant; quin etiam Sacerdotali pectore, quotiescumque opus fuerit, iis omnibus obsistant, qui ejusdem præsentis Constitutionis executionem, ac observantiam quomodocumque temerario ausu impedire præsumerent. In reliquis porro casibus tam in hac Nostra, quam in Gregoriana Constitutione non exceptis, memores quam acritèr semper, & qua eximia, ac prorsus singulari animi fortitudine Majores nostri pro Ecclesiastica libertate, ac immunitate pugnaverint, nihil de illa imminui permittant, neque sacris juribus labem ullam irrogari patiantur, sed ea pari sanè zelo, atque constantia tueri curent: ab omni tamen tumultu, ac perturbatione caventes, ne jactantiæ causa potiùs, quam miserationis, & justitiæ titulo, Ecclesiastica privilegia asserere velle videantur.

Decernentes easdem præsentes literas, &c. Non obstantibus, &c. Ut autem præsentes literæ, &c. Nulli ergo, &c.

Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo quinto, sexto Idus Iunii, Pontificatus Nostri anno secundo.

IV.

Costituzione del Nostro SS. Padre BENEDETTO XIV. con cui si prescrive l'ordine, e la forma di procedere ne'giudizj delle cause, nelle quali si tratta della validità, o invalidità del Matrimonio.

Citat. Cap. 6. num. 6.

BENEDICTUS *Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.* DEI miseratione, cujus judicia incomprehensibilia sunt, & viæ investigabiles, in suprema Ecclesiæ specula immerentes constituti, ut super universum Dominicum gregem excubias sedulò agamus, ad commissum Pastoralis officii munus pertinere dignoscimus, subnascentes ex infernalis hostis astutia, & hominum malitia abusus, quibus & animarum saluti pernicies, & Sacramentis Ecclesiæ injuria infertur, radicitus evellere, & potestatis Nobis desuper traditæ operam interponere, ut & humana cohibeatur temeritas, & veneranda Divinæ Legis servetur authoritas.

Siquidem Matrimonii fœdus à Deo institutum, quod, & quatenus naturæ officium est, pro educandæ prolis studio, aliisque Matrimonii bonis servandis, perpetuum, & indissolubile esse convenit; & quatenus est Catholicæ Ecclesiæ Sacramentum, humana præsumptione dissolvi non posse, Salvator ipse ore suo pronunciavit, dicens: *Quod Deus conjunxit, homo non separet*; ad aures Apostolatus nostri pervenit, in quibusdam Ecclesiasticis Curiis inconsulta nimis Judicum faci-

litate infringi, & temerè, atque inconsideratè de eorumdem Matrimoniorum nullitate latis sententiis, potestatem Conjugibus fieri transeundi ad alia vota. Quos sanè improvidos Iudices humanæ naturæ conditione, & voce ipsa quodammodo admoneri oportebat, ne tam præcipiti audacia sanctum Matrimonii nexum frangerent, quem perpetuum, atque indissolubilem primus humani generis Parens præmonuit, inquiens. *Hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea*; Et illud additum est: *Quamobrem relinquet homo Patrem suum, & Matrem, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una.*

Hujusmodi autem abolendæ pravitatis notitia diversis ex partibus Nobis delata est, atque etiam indicata sunt exempla nonnullorum virorum, qui post primam, & secundam, ac tertiam, quam duxerant, uxorem, ob nimiam Iudicum præcipitantiam in nullitate Matrimoniorum declaranda, adhuc primis illis uxoribus superstitibus, ad quartas contrahendas Nuptias devenerant, & similiter fœminarum, quæ post primum, secundum, & tertium maritum, quarto etiam, illis quoque viventibus, se junxerant, non sine pusillorum scandalo, & bonorum omnium detestatione, qui sacra Matrimonii vincula ita contemni, & temerè perfringi dolebant. Nos autem, his intellectis, gravi affecti dolore intimo animo ingemuimus, & non prætermisimus Apostolicæ nostræ solicitudinis partes in Domino adimplere. Siquidem primo Pontificatus nostri anno ad Episcopos illarum Partium, in quibus prædicta acciderant, plenissimis datis literis, graviter conquesti sumus de hujusmodi pravitate, quæ in Ecclesia Dei tolerabatur, & ad eam abolendam eorum animos erigere, & pastoralem zelum accendere curavimus: quod etiam egimus cum aliis aliarum Regionum Episcopis, ubi hujusmodi pravum dirimendorum Matrimoniorum usum irrepsisse cognovimus.

Verùm Nobis responsum est, id sæpe contingere partim ex culpa illorum Iudicum, quibus, vel in prima instantia, cum causa coram Iudice ordinario ex aliqua legitima causa cognosci nequit, vel in secunda, cum in partibus nullus adest Iudex, ad cujus Tribunal causa in gradu appellationis devolvatur, vel si adest justa de causa coram eo disceptari nequit, causæ matrimoniales hujusmodi à Sede Apostolica committuntur, qui vel ob inscitiam, vel ob malam voluntatem proclives sunt ad Matrimonia dissolvenda, atque eadem Matrimonia, levi, vel etiam nullo habito examine, irrita, ac invalida declarant; partim etiam ex facto Conjugum super nullitate suorum Matrimoniorum litigantium, cum frequenter unus tantùm eorum, qui dissolutionem Matrimonii postulat, in judicio compareat, & sententia, nullo contradicente, secundum sua vota obtenta, ad alias nuptias convolat; vel ambobus Conjugibus in judicium venientibus, alter, qui pro Matrimonio, alter verò, qui contra agit, sententia de nullitate Matrimonii prolata, nullus est, qui ad superiorem Iudicem appellationem interponat, vel quia litigantes in specie quidem discordes, re vera inter se concordes sunt, & invicem colludentes contractum Matrimonium dissolvi cupiunt; vel quia Pars, quæ pro validitate Matrimonii stabat, ejusque nullitatem acriter contra adversarium impugnabat, lata à Iudice sententia contra Matrimonium, mutat voluntatem, vel pecunia sibi ad sumptus litis non suppetente, vel aliis deficientibus auxiliis ad litigandum necessariis, & inceptum opus, ac causam post primam sententiam deserit: Quo fit, ut deinde ambo Conjuges, vel unus eorum ad aliud contrahendum Matrimonium se conferat.

Quod autem ad Iudices pertinet, quibus extra Romanam Curiam pro Litigantium commodo causæ matrimoniales committuntur, paterna illa vigilantia, qua de justitia unicuique integrè, sapienterque administranda soliciti esse debemus, encyclicis literis ad Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, & Episcopos scriptis vigesima sexta Augusti anno secundo Pontificatus nostri, providere

videre curavimus, in quibus ea præscripsimus, quæ Sacris Canonibus, & Concilii Tridentini decretis consona, si diligenter, ut speramus, serventur, in posterum causæ nonnisi personis congrua juris peritia, & necessario probitatis, spectatæque fidei munitis præsidio committentur. Insuper ad ea, quæ in iisdem encyclicis literis constituta sunt, id etiam in præsenti adjungimus: Quod quamvis Concilii Tridentini decretum, quo causæ matrimoniales subtractæ fuerunt, Decani, Archidiaconi, & aliorum inferiorum judicio, & Episcoporum tantùm examini, & jurisdictioni reservatæ, dumtaxat procedat de Archidiaconis, Decanis, aliisque inferioribus, qui in eadem Diœcesi constituti, vel privilegio aliquo, vel præscriptione saltem in visitatione causarum matrimonialium cognitionem sibi adrogabant; idcircò minimè obstet commissionibus, quæ pro iisdem causis matrimonialibus definiendis à Sede Apostolica alicui eorum in secunda instantia fierent; nihilominus præcipimus, ac mandamus iis, ad quos hujusmodi commissionum, seu delegationum expediendarum cura pertinet, ut in futurum causarum matrimonialium cognitionem non committant nisi Episcopis præsertim vicinioribus, vel si nullus sit Episcopus, cui ex legitima causa commodè committi possit, tum commissio, & delegatio dirigatur uni ex iis, qui secundum ordinem, & modum à Nobis in præfatis encyclicis literis præscriptum pro Iudice idoneo ab Episcopo cum consilio sui Capituli nominatus fuerit.

Quod verò ad ordinem, & seriem judiciorum in causis matrimonialibus pro debita, & congrua earum terminatione servandum spectat, motu proprio, certa scientia, ac matura deliberatione Nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine hac Nostra in perpetuum valitura sanctione constituimus, decernimus, ac jubemus, ut ab omnibus, & singulis Locorum Ordinariis in suis respectivè Diœcesibus, persona aliqua idonea eligatur, & si fieri potest, ex Ecclesiastico cœtu, juris scientia, pariter & vitæ probitate prædita, quæ Matrimoniorum defensor nominabitur, cum facultate tamen eam suspendendi, vel removendi, si justa causa adfuerit, & substituendi aliam æquè idoneam, & iisdem qualitatibus ornatam, quod etiam fieri poterit, quotiescumque persona ad Matrimoniorum defensionem destinata, cum se occasio agendi obtulerit, erit legitimè impedita.

Ad officium autem Defensoris Matrimoniorum hujusmodi, ut supra electi, spectabit, in judicium venire, quotiescumque contigerit, matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo Iudice disceptari, eumque oportebit in quolibet actu judiciali citari, adesse examini testium, voce, & scriptis Matrimonii validitatem tueri, eaque omnia deducere, quæ ad Matrimonium sustinendum necessaria censebit.

Et demum Defensoris hujusmodi persona, tamquam Pars necessaria, ad judicii validitatem, & integritatem censeatur, semperque adsit in judicio sive unus ex Conjugibus, qui pro nullitate Matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter verò pro validitate in judicium veniant. Defensor autem, cum ei munus hujusmodi committetur, juramentum præstabit fideliter officium suum obeundi, & quotiescumque contigerit, ut in judicio adesse debeat pro alicujus Matrimonii validitate tuenda, rursus idem juramentum præbebit: quæcumque verò, eo non legitimè citato, aut intimato, in judicio peracta fuerint, nulla, irrita, cassa declaramus, ac pro nullis, cassis, ac irritis haberi volumus, perindè ac si citata, & intimata non esset ea Pars, cujus citari intererat, & quam juxta Legum, & Canonum præscripta ad legitimam judicii validitatem citari, aut intimari omnino necessarium erat.

Cum igitur coram Ordinario, ad quem causas hujusmodi cognoscere pertinet, controversia aliqua proponetur, in qua de Matrimonii validitate dubitabitur,

&

& existentibus in judicio vel uno ex Conjugibus, qui pro nullitate Matrimonii, vel ambobus, quorum alter pro validitate, alter verò pro nullitate actionem intendat, Defensor Matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Itaque si à Iudice pro Matrimonii validitate judicabitur, & nullus sit, qui appellet, ipse etiam ab appellatione se abstineat; idque etiam servetur, si à Iudice secundæ instantiæ pro validitate Matrimonii fuerit judicatum, postquam Iudex primæ instantiæ de illius nullitate sententiam pronunciaverat; sin autem contra Matrimonii validitatem sententia feratur, Defensor inter legitima tempora appellabit adhærens Parti, quæ pro validitate agebat; cum autem in judicio nemo unus sit, qui pro Matrimonii validitate negotium insistat, vel si adsit, lata contra eum sententia, judicium deseruerit, ipse ex officio ad Superiorem Iudicem provocabit.

Appellatione à prima sententia pendente, vel etiam nulla ob malitiam, vel oscitantiam, vel collusionem Defensoris, & Partium interposita, si ambo, vel unus ex Conjugibus novas nuptias celebrare ausus fuerit, volumus, ac decernimus, ut non solùm serventur, quæ adversùs eos, qui Matrimonium contra Interdictum Ecclesiæ contrahunt, statuta sunt, præsertim ut invicem à cohabitatione separentur, quoadusque altera sententia super nullitate emanaverit, à qua intra decem dies non sit appellatum, vel appellatio interposita deserta deinde fuerit; Sed ulterius, ut contrahens, vel contrahentes Matrimonium hujusmodi omnibus pœnis contra Poligamos à Sacris Canonibus, & Constitutionibus Apostolicis constitutis omnino subjaceant, quas in eos, quatenus opus sit, motu, scientia, ac potestate simili rursus statuimus, decernimus, ac renovamus.

Posteaquam verò appellationis beneficio ad alterum Iudicem causa in secunda instantia delata fuerit, omnia, & singula quæcumque coram Iudice in prima instantia servanda præfinita fuerunt, etiam coram altero in secunda exactè, ac diligenter custodientur, citato in quolibet Iudicii actu Defensore matrimonii, qui voce, & scripto matrimonii validitatem strenuè, ac pro viribus tuebitur, & si Iudex in secunda instantia fuerit Metropolitanus, aut Sedis Apostolicæ Nuncius, aut Episcopus vicinior, matrimonii Defensor sit, qui ab ipsis fuerit deputatus, quemadmodum ipsis deputare mandamus, ut quæ à Nobis superiùs constituta sunt, peragere possit; si autem Iudex in secunda instantia erit Iudex Commissarius, cui à Sede Apostolica causæ cognitio demandata sit, & qui Tribunal, & jurisdictionem ordinariam non habeat, & propterea careat Defensore matrimonii, volumus, ut illo Defensore matrimonii utatur, qui constitutus fuerit ab Ordinario, in cujus Diœcesi causam cognoscet, etiamsi idem Ordinarius sit, qui primam sententiam in eadem causa pronunciaverit.

Instructo autem in hunc modum judicio, si secunda sententia alteri conformis fuerit, hoc est, si in secunda æquè ac in prima nullum, ac irritum Matrimonium judicatum fuerit, & ab ea Pars, vel Defensor pro sua conscientia non crediderit appellandum, vel appellationem interpositam prosequendam minimè censuerint, in potestate, & arbitrio Conjugum sit novas nuptias contrahere, dummodo alicui eorum ob aliquod impedimentum, vel legitimam causam id vetitum non sit, potestas tamen post alteram sententiam conformem, ut supra, Conjugibus facta intelligatur, & locum habeat, salvo semper, & firmo remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quæ ob cujuscumque temporis lapsum nunquam transeunt in rem judicatam; Sed si nova res, quæ non deducta, vel ignorata fuerit, detegatur, resumi possunt, & rursus in judicialem controversiam revocari. Quod si à secunda sententia super nullitate vel altera Pars appellaverit, vel hujusmodi sit, ut ei salva conscientia, Defensor Matrimonii acquiescendum non putet, vel quia sibi videtur manifeste injusta, vel invalida, vel quia fuerit lata in tertia instantia,

tia,

tia, & fit revocatoria alterius præcedentis super validitate in secunda instantia emanatæ, volumus, ut firma remanente utrique Conjugi prohibitione ad alias transeundi nuptias, quas si contrahere ausi fuerint, pœnis, ut præfertur, à Nobis constitutis subesse decernimus, causa in tertia, vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quæ à Nobis in prima, & secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet judiciali actu citato, & audito Defensore Matrimonii, qui à Iudice tertiæ instantiæ deputatus fuerit. Defensor autem Matrimonii, quem ad munus suum gratis obeundum pro amore Dei, & proximi utilitate, & Ecclesiæ reverentia in Domino exhortamur, si operam suam sine mercede, aut salario aliqua ex causa exhibere recusaverit, ab ipsius causæ Iudice ei constituatur, & ab ea Parte, quæ pro validitate Matrimonii agit, si ipsi facultas sit, solvatur; sin minus à Iudice primæ, vel secundæ, vel tertiæ instantiæ respectivè subministrabitur, qui pecuniam ex mulctis suorum Tribunalium redactas, vel redigendas, & in opera pia erogandas, in hujusmodi sumptus insumere poterunt. Cum verò Iudices causæ erunt Iudices Commissarii, qui neque forum habent, & consequenter neque pecuniam ex mulctis collectam, volumus, ac mandamus, ut Defensori Matrimonii satisfiat ex pecunia mulctarum illius Episcopi, in cujus Diœcesi Iudex Commissarius juxta Sedis Apostolicæ mandatum judicium exercebit.

Hactenus quidem quoad causas matrimoniales, quæ extra Romanam Curiam pertractantur: Quoad causas verò, quæ Romæ disceptandæ sunt, cum earum cognitio in prima instantia ad S. R. E. Cardinalem in præfata Urbe, ejusque Suburbiis, & districtu Vicarium nostrum in spiritualibus pro tempore spectet, mandamus, ac jubemus, ut omnia, & singula, quæ in aliis causis extra Romanam Curiam pertractandis præscripta fuerunt, nempe ut judicium peragatur, citato, & audito Defensore Matrimonii ab eodem Cardinali Vicario deputato, aliaque ut supra, omnino serventur, tum etiam in aliis causis, quæ in prima instantia ex consensu Partium, vel in secunda per appellationem ad Sedem Apostolicam, omisso medio, interpositam, vel in tertia Romam deferuntur, quas omnes judicari volumus vel in Congregatione S. R. E. Cardinalium super interpretatione, & executione Concilii Tridentini, vel in causarum Palatii nostri auditorio, dummodo Nobis, & Romano Pontifici pro tempore justis ex causis non videatur particularis Congregatio S. R. E. Cardinalium, vel Romanæ Curiæ Prælatorum deputanda. Cum autem causa super Matrimonii nullitate agitabitur in dicta Congregatione S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, Defensor Matrimonii à Cardinali Præfecto ejusdem Congregationis, si verò in Palatii nostri Auditorio, ab Auditore Decano præfati Tribunalis, si demum in Congregatione particulari, à Persona ejusdem Congregationis digniore deputetur. Unica quidem resolutio pro nullitate Matrimonii emanata, si causa in Congregatione Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, vel in Congregatione particulari deputata cognoscatur, & similiter in Palatii nostri Auditorio unica sententia super eadem nullitate pronunciata minimè sufficiat ad tribuendam liberam Conjugibus facultatem novas nuptias contrahendi, sed si causa in præfata Congregatione Cardinalium Tridentini Concilii Interpretum introducta fuerit, rursus in eadem ad Defensoris Matrimonii instantiam reproponatur: Si verò Congregationi purticulari commissa fuerit, ad petitionem ejusdem Defensoris altera etiam particularis Congregatio deputabitur: Si verò in Palatii nostri Auditorio judicata sit, à præfato Defensore appellatione interposita, ab aliis Auditoribus juxta ordinem in gyrum, seu turnum definiatur: Si autem causa universo Tribunali commissa fuerit, ab omnibus Auditoribus rursus examinabitur, nolentes omnino, ut nullo in casu Matrimonii vinculum dissolutum censeatur, nisi duo judicata, vel resolutiones, aut sententiæ penitus similes, & confor-

mes,

mes, à quibus neque Pars, neque Defensor Matrimonii crediderit appellandum, emanaverint, quod si secus factum fuerit, & novum initum Matrimonium, nostræ voluntatis hujusmodi transgressores, pœnis à Nobis ut supra statutis submittantur.

Et quoniam sæpe apud Sedem Apostolicam preces porrigi solent pro dispensatione Matrimonii rati, & non consumati, quæ ut plurimùm pro voto consultivo ad Congregationem S. R. E. Cardinalium Concilii Interpretum, vel nonnunquam ad aliquam Congregationem particularem deputatam à Romanis Pontificibus pro tempore remitti solent, ut hujusmodi instantiæ ordine, ac ritè procedant, volumus, ac mandamus, ut supplex libellus Nobis, vel Romano Pontifici pro tempore exhibeatur, in quo plena, & accurata totius facti species contineatur, causæque omnes in eo exprimantur, quæ ad obtinendam petitam dispensationem conducere posse à supplicante censentur, ut Romanus Pontifex, eo lecto, & maturè considerato, secum deliberare possit, an petitionem rejiciat, vel ejus examen alicui ex dictis Congregationibus committat, à qua posteaquam suum votum consultivum editum fuerit, à Secretario ejusdem Congregationis totius negotii series exactè Romano Pontifici pro tempore referatur, qui pro sua prudentia judicabit, an Congregationis resolutio sit approbanda, vel potiùs totius causæ examen alteri Congregationi, vel Tribunali, prout eidem Pontifici videbitur, rursus commitendum.

Demum volumus, ac decernimus, easdem præsentes literas semper firmas, &c. Sicque, & non aliter per quoscumque Iudices, &c. Volumus autem, &c. Nulli ergo, &c.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem tertio Nonas Novembris, anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo primo, Pontificatus Nostri anno secundo.